RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRINCIPALE

VOLUME QUARTO

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRINCIPALE

VOLUME QUARTO

ANNO 1900

ROMA
STAMPERIA REALE

1900

Rec. Nov. 10, 1904.

N. 400. **N. 400.**

REGIO DECRETO *che approva il repertorio della tariffa dei dazi doganali.*

9 dicembre 1900.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 17 *dicembre* 1900, *n.* 291)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 8 agosto 1895, n. 486;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, con le relative disposizioni preliminari, visto d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1901 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge nel mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 *dicembre* 1900.
Reg. 226. *Atti del Governo a f.* 43. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.

CHIMIRRI.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Il repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali esplica la portata delle singole voci della tariffa medesima, enumerando le merci secondo le denominazioni con le quali si designano nel linguaggio comune o nel commercio ed indicando la *voce* della tariffa nella quale ciascun prodotto è o s' intende compreso, secondo la condizione nella quale si trova.

Per la retta interpretazione ed applicazione del repertorio sono da osservare le disposizioni seguenti:

§ 1.

Per la classificazione degli oggetti aventi carattere di lavori, i quali non siano specificatamente menzionati nel repertorio o col nome loro proprio o sotto una denominazione collettiva (come quella dei balocchi, gioielli, mercerie, misure, mobili, oggetti da collezione, oggetti cuciti, strumenti, utensili, vestimenta, parti, ecc.) si deve ricorrere alla voce generica: *Lavori*. Le disposizioni date sotto questa voce valgono quindi così per la classificazione degli oggetti che alla voce stessa sono espressamente rimandati dal repertorio, come per quella degli oggetti che nel repertorio non sono partitamente considerati nè con la loro denominazione specifica, nè sotto la voce collettiva.

Per la classificazione delle altre merci non nominate nel repertorio sotto una denominazione specifica, si deve ricorrere alle corrispondenti voci collettive, quali sono le seguenti: alcaloidi, bacche, coccole, colori, cortecce, essenze, estratti, fiori, foglie, frutte, generi medicinali, gomme, grassi, legni, medicamenti composti, minerali, miscugli, olii, pietre, prodotti chimici, prodotti vegetali, profumerie, radiche, resine, sali, semi, sughi, vernici, ecc.

§ 2.

Per l'applicazione delle voci del repertorio nelle quali sono specificati oggetti come fatti di una data materia, si considera come materia costitutiva degli oggetti stessi quella della quale sono *principalmente* formati. S'intendono quindi come oggetti o lavori di corno, di osso, di legno, di metallo comune, ecc., anche quelli i quali, essendo principalmente formati delle dette materie, hanno guarnizioni od accessori di materia diversa. Per stabilire di quale materia tali oggetti siano *principalmente* formati non devesi soltanto tener conto della prevalenza in peso o in superficie, ma devesi ricercare quale sia la materia che, per pregio, per apparìscenza o per l'ufficio che compiono le parti che di essa sono costituite, caratterizza gli oggetti stessi. Nei casi dubbi essi si considerano come fatti della materia maggiormente tassata.

È fatta eccezione a quanto sopra per gli oggetti rimandati a *Lavori* e fatti in parte di piume, o di fiori rimandati dal repertorio a *Fiori finti*, per la classificazione dei quali si deve sempre ricorrere alle voci *Lavori di piume* o *Lavori di fiori finti*, qualunque sia la proporzione delle piume o dei fiori.

Ove manchino nel repertorio disposizioni speciali rispetto al trattamento degli oggetti con guarnizioni o accessori di materia diversa da quella della quale sono principalmente formati, la materia della quale sono formati gli accessori o le guarnizioni non influisce nella classificazione di essi se non in quanto se ne debba tener conto, per l'applicazione del dazio, secondo le voci della tariffa alle quali gli oggetti stessi sono rimandati.

Gli oggetti incompleti, cioè mancanti di una o più delle loro parti, si classificano come quelli completi, eccettochè la parte o le parti mancanti — avuto riguardo al carattere e

alla destinazione dell'oggetto — non siano prevalenti su quella presentata e questa, da sola, non abbia quindi il carattere di una semplice parte staccata dell'oggetto cui appartiene.

§ 3.

Gli oggetti specificati nel repertorio come fatti *di diverse materie* s' intendono tali anche quando siano formati di due o più metalli differenti. Nella classificazione di tali oggetti non si considerano, però, come materie diverse l'una dall'altra l'acciaio, il ferro e la ghisa.

Salvo quanto è disposto dal seguente paragrafo, gli stessi oggetti si considerano come fatti di diverse materie anche quando abbiano soltanto guarnizioni od accessori di materia diversa da quella della quale sono principalmente formati.

§ 4.

Nella classificazione degli oggetti per i quali è stabilito un diverso trattamento secondo che abbiano o no guarnizioni od accessori di materia diversa da quella della quale sono formati, non si tiene conto, quando disposizioni più restrittive non esistano nel repertorio, di quelle parti affatto secondarie le quali, data la natura dell'oggetto, non potrebbero mancare nè essere fatte della stessa materia della quale l'oggetto stesso si compone. Tali sono specialmente le bullette, i chiodi, le viti, i fili, gli uncini, ecc., che abbiano il solo scopo di tenere unite le varie parti di un oggetto senza costituirne guarnizione, nonchè le cerniere, le serrature e simili accessori, propri alla natura dell'oggetto sul quale sono applicati e non aventi carattere ornamentale.

§ 5.

Nei casi nei quali il repertorio stabilisce quale parte di un oggetto deve determinare la classificazione dell'oggetto

intero, si tiene conto, per la classificazione di questo, delle altre sue parti considerandole come accessori o guarnizioni; epperò, riguardando l'oggetto come fatto principalmente della materia della quale è formata la parte designata dal repertorio, esso deve essere classificato come i lavori di tale materia guarniti o congiunti con le materie che costituiscono le altre sue parti.

§ 6.

In tutti i casi nei quali è ammessa la separazione delle parti di un oggetto o lavoro formato di diverse materie, per sottoporle distintamente al trattamento loro proprio, s'intende che, per usufruire di tale agevolezza, la separazione delle singole parti dell'oggetto o lavoro deve essere fatta materialmente affinchè possa essere determinato il peso effettivo delle une e delle altre.

Tuttavia, quando trattisi di più oggetti evidentemente identici, il peso delle varie parti che li costituiscono e che siano da tassare separatamente può essere determinato scomponendo soltanto qualcuno di essi, a scelta della dogana.

§ 7.

Gli oggetti o lavori per i quali è stabilito un trattamento diverso secondo che siano, o pur no, argentati, dorati, nichelati, verniciati, ecc., si considerano come tali anche quando l'argentatura, la doratura, la nichelatura, la verniciatura, ecc., non siano fatte sulle parti dell'oggetto costituite della materia che ne determina la classificazione, ma su parti, guarnizioni o accessori di altra materia.

Gli oggetti o lavori con argentatura o doratura falsa, quando dal repertorio non siano espressamente assimilati a quelli argentati o dorati a buono, si classificano come quelli della rispettiva specie *verniciati*.

§ 8.

I prodotti rimandati dal repertorio a *Generi medicinali non nominati* o ad *Erbe, fiori, ecc., medicinali*, quando siano polverizzati passano nella classe dei *Medicamenti composti*. Questa disposizione non è però applicabile a quei prodotti che sono in polvere per loro natura; per questi il rimando a *Generi medicinali* o ad *Erbe, fiori, ecc., medicinali* s'intende come tassativo.

§ 9.

Tutti i prodotti contenenti cloruro di sodio in misura eccedente il 25 per cento — quando non ne sia fatta espressa eccezione dal repertorio — si classificano come *Sale marino*.

Tutti quelli contenenti, in qualsiasi proporzione, saccarina o altre sostanze a questa assimilate, seguono il trattamento della saccarina, restando ad essi applicabili le restrizioni di importazione per questa stabilite.

§ 10.

I prodotti non specialmente nominati nel repertorio si classificano come *Medicamenti composti* quando sul loro involucro o in altra forma sia indicato che hanno proprietà medicamentose. A questo effetto non si tiene conto delle iscrizioni o altre indicazioni che attribuiscano ai detti prodotti soltanto proprietà igieniche o antisettiche.

Si classificano come *Medicamenti composti* — quando sul loro involucro o in altra forma sia indicato che hanno proprietà medicamentose — anche i prodotti nominati nel repertorio con rimando diverso da quello dei *Medicamenti*, nel caso in cui siano contenuti in recipienti o comunque accompagnati da iscrizioni che attribuiscano loro un nome diverso da quello loro proprio, tale, cioè, da nasconderne

la vera composizione, e l'ammontare dei diritti di confine ai quali sarebbero assoggettati classificandoli secondo il rimando stabilito dal repertorio sia inferiore a quello dei diritti per essi dovuti classificandoli come medicamenti composti.

§ 11.

Gli oggetti di qualsiasi materia (esclusi quelli di corallo montati in argento e quelli di pietre dure o di pietre preziose) rimandati dal repertorio a mercerie o ad altre voci dalla tariffa che non siano quelle dei gioielli, dell'oreficeria e vasellame d'oro o dei lavori d'argento, quando hanno guarnizioni di metallo prezioso che eccedano le proporzioni di semplici accessori, si classificano secondo il rimando stabilito alla voce: *Lavori di qualsiasi materia, con guarnizioni di metallo prezioso che eccedano le proporzioni di semplici accessori.*

Per la classificazione degli oggetti di pietre dure o di pietre preziose, che non siano specificatamente indicati nel repertorio come fatti di tali materie, si deve sempre ricorrere alle voci: « *Pietre dure lavorate* » e « *Pietre preziose lavorate* ».

§ 12.

Gli oggetti per i quali è stabilito un trattamento speciale quando siano ricoperti con lamina di metallo prezioso, s'intendono in tale condizione solo quando sia ricoperta con lamina di metallo prezioso più che metà della loro superficie. Se il metallo prezioso ricopre soltanto una metà o meno della superficie dell'oggetto, questo si considera come semplicemente dorato o argentato.

§ 13.

Gli oggetti nominati nel repertorio col rimando a *Mercerie* si classificano invece come i lavori della rispettiva ma-

teria, quando il dazio unitario al quale sarebbero assoggettati comprendendoli fra le mercerie sia inferiore a quello in base al quale dovrebbero essere tassati classificandoli come *Lavori*.

§ 14.

Agli effetti della nota al n. 352 della tariffa non si fa differenza fra gli oggetti semplicemente montati in metallo prezioso o guarniti di ambra vera o falsa, di avorio, di madreperla o di tartaruga e quelli fatti interamente o principalmente di tali materie.

La disposizione della detta nota riguardante il trattamento degli oggetti fatti esclusivamente di legno rimandati dal repertorio a *Mercerie comuni* è applicabile anche agli oggetti della stessa materia rimandati a *Mercerie* senza indicarne la specie.

Gli oggetti nominati nel repertorio col rimando a *Mercerie*, quando sono ornati con perle buone o con pietre preziose, si classificano secondo le norme stabilite per i gioielli.

Gli oggetti rimandati a *Mercerie* senza indicarne la specie, quando sono platinati, si classificano fra le *Mercerie fini* come quelli argentati.

§ 15.

Le disposizioni del repertorio che rimandano oggetti o prodotti di qualsiasi specie a *voci* della tariffa diverse da quella degli oggetti da collezione e d'arte, non sono applicabili quando si tratti di classificare oggetti o prodotti i quali, per loro natura, per antichità o per pregio scientifico od artistico, abbiano il carattere di oggetti da collezione o d'arte.

Per la classificazione di tali oggetti o prodotti devesi sempre ricorrere alla voce collettiva del repertorio: *Oggetti da collezione e d'arte.*

§ 16.

Le assimilazioni stabilite per la classificazione delle materie prime valgono, in quanto non sia fatta espressa eccezione nel repertorio, anche per la classificazione dei lavori fatti, in tutto o in parte, o guarniti delle stesse materie.

§ 17.

Salve le eccezioni stabilite per gli oggetti di antichità e per gli oggetti i quali, per l'uso fattone, siano ridotti in condizioni da dover essere considerati come stracci, come avanzi o come rottami, non si fa, nella classificazione delle merci, alcuna distinzione fra quelle nuove e quelle usate.

Neppure si fa differenza fra gli oggetti importati come merce e quelli della stessa specie, con iscrizioni od altro che indichino essere essi destinati a servire a scopo di pubblicità.

§ 18.

I miscugli di prodotti differentemente tassati, quando non siano specificati nel repertorio, o non costituiscano, anche come semplici miscugli, una delle sostanze considerate nelle voci collettive, si classificano come il prodotto più fortemente tassato in essi contenuto, eccetto il caso in cui tale prodotto entri nel miscuglio in quantità trascurabile o così esigua da potersi ritenere come impurità.

§ 19.

Le merci rimandate alle rispettive *voci* della tariffa con la indicazione del numero di queste e non delle lettere delle corrispondenti *sottovoci*, si classificano sotto l'una o l'altra *sottovoce* secondo la condizione nella quale si trovano.

§ 20.

Le marche di fabbrica e le indicazioni del nome e della residenza del fabbricante, comunque fatte, non influiscono sulla classificazione delle merci.

§ 21.

Le note della tariffa e del repertorio che stabiliscono per gli oggetti cuciti, compresa la biancheria, il principio della classificazione secondo il prodotto tessile più fortemente tassato che entra nella loro composizione si applicano agli oggetti di biancheria e di vestiario di cotone, di lino, di canapa o di altri vegetali filamentosi o di lana, provenienti da paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita, solo quando il prodotto tessile più fortemente tassato superi il decimo della superficie totale dell'oggetto; nel caso contrario seguono il trattamento del prodotto tessile del quale sono principalmente formati, con l'aumento di dazio stabilito per la cucitura. Però se due o più dei prodotti più tassati occupano nell'insieme più del decimo della superficie dei detti oggetti, questi vengono sottoposti ad un dazio corrispondente alla media aritmetica dei dazi sui prodotti di materia tessile più tassati che entrano nella loro composizione.

REPERTORIO

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
A			
Abaca. (V. *Canapa di Manilla*).			
Abiti. (V. *Vestimenta*).			
Abrastolo.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Abrotano (fiori e foglie). (V. *Santolina*).			
Absintina. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc..	III	94 b
Accappatoi. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Accecatoi. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Accendifuoco di amianto, con manico di metallo e boccetta. *Come*. . *La boccetta si tassa separatamente.*	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
— di legno o segatura di legno, in forma di trucioli, fuscellini o tavolette, spalmati o impastati con catrame, zolfo o materie resinose. *Come*	Legna da fuoco	IX	170
— di residui della concia delle pelli misti con residui vegetali e impastati con resine. *Come*. . .	Gomme, resine, ecc., altre, indigene greggie	III	71 b/1
— di sughero spalmato di sostanze resinose. *Come*	Sughero, mattoni, ecc. . .	IX	174 c
Accendigas automatici:			
a) elettrici	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 a/2
b) altri	Mercerie comuni. . . .	XVI	352 a
Accendisigari elettrici.	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 a/2
— tascabili	Mercerie.	XVI	352
— altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Accette. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			
Accia. (V. *Filati di canapa, o Filati di lino, secondo la specie*).			
Acciaccatori meccanici. (V. *Macchine per acciaccare, frantumare e polverizzare legni, ecc.*).			
Acciaio fucinato o gettato, in lavori. (V. *Ferro e acciaio fucinati, ecc.*).			
— in pani	**Ferro greggio in masselli ed acciaio in pani**	XII	212
NOTE. — 1. *Il trattamento dell'acciaio s'intende applicabile anche agli acciai speciali, quali l'acciaio-alluminio, l'acciaio-cromo, l'acciaio-manganese, l'acciaio-nichelio, l'acciaio-rame, l'acciaio-silicio e l'acciaio-tungsteno.* 2. *Si classificano come acciaio in pani anche i masselli di acciaio pudellato.*			
(V. *Anche nota alla voce Leghe ferro-metalliche*).			
— non temprato, laminato o trafilato. (V. *Ferro e acciaio non temprato*).			
— temprato:			
a) in fili. (V. *Fili di acciaio temprato*).			
b) in lamiere. (V. *Lamiere di ferro e acciaio, secondo la specie*).			
c) in molle. (V. *Molle d'acciaio*).			
d) in spranghe o verghe, di sezione qualunque	Acciaio temprato, in spranghe, ecc.	XII	214 a
I fili e le spranghe o verghe, di acciaio temprato, i quali, dopo la trafilatura o la laminazione, abbiano subita, oltre alla tempra, una qualsiasi lavorazione, si classificano come quelli di ferro o acciaio non temprato, lavorati.			
Acciainoli. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			
Acciughe. (V. *Pesci*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Accordéons. (V. *Armoniche*).				
Accumulatori elettrici. *Come* . . .	Macchine dinamo-elettriche .	XII	240	i
(V. *nota* 1 *alla voce Macchine*).				
— idraulici. (V. *Macchine idrauliche*).				
Acetanilide. *Come*.	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34	b
Acetati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).				
— non nominati	Acetati e pirolignuti, non nominati, ecc.	III	36	b
Acetato di allumina	Acetati e pirolignuti, non nominati, ecc.	III	36	b
— di amile:				
a) impuro	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
b) puro. *Come*	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di ammoniaca	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55	
— di anilina. (V. *Sali di anilina*).				
— di bario	Acetati e pirolignuti, non nominati, ecc.	III	36	b
— di cadmio	Acetati e pirolignuti, non nominati, ecc.	III	36	b
— di calce:				
a) impuro	Acetati, ecc., acetato di calce impuro	III	36	a
b) puro	Acetati e pirolignuti, non nominati, ecc.	III	36	b
— di cromo	Acetati e pirolignuti, non nominati, ecc.	III	36	b

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Acetato (*Segue*):				
— di etile. (V. *Etere acetico*).				
— di ferro	Acetati e pirolignití, non nominati, ecc.	III	36	b
— di mercurio.	Sali di mercurio non nominati	III	54	
— di piombo	Acetati e pirolignití, non nominati, ecc.	III	36	b
— di piombo, ammoniacale. *Come quello di ammoniaca.*				
— di potassio	Acetati e pirolignití, non nominati, ecc.	III	36	b
— di rame	Acetati e pirolignití, non nominati, ecc.	III	36	b
— di sodio	Acetati e pirolignití, non nominati, ecc.	III	36	b
— di stronziana	Acetati e pirolignití, non nominati, ecc.	III	36	b
— di uranio.	Acetati e pirolignití, non nominati, ecc.	III	36	b
Acetilene	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Acetiltannino. (V. *Tannigeno*).				
Acetimetri. (V. *Acidimetri*).				
Acetina (etere glicerinaacetico) . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Aceto dolcificato:				
a) contenente 10 per cento o meno di acido acetico puro. *Come*.	Siroppi per bibite	II	18	a
b) contenente più di 10 per cento di acido acetico puro .	Acido acetico liquido, ecc. .	III	31	b / 2.3
— medicinale, contenente meno di 50 per cento di acido acetico puro .	Medicamenti composti non nominati	III	70	
— profumato, contenente meno di 50 per cento di acido acetico puro .	Profumerie.	III	74	
— altro, anche aromatizzato o colorito.	Acido acetico liquido, ecc. .	III	31	b

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Acetone. *Come.*	Spirito puro, ecc.	I	5 a
Acidi grassi aventi il punto di solidificazione alla temperatura di 40° o meno. *Come*	Acido oleico (oleina) . . .	XV	336
— aventi il punto di solidificazione a una temperatura superiore a 40°, ma inferiore a 48° . . .	Acidi grassi, ecc.	XV	337
— aventi il punto di solidificazione alla temperatura di 48° o più .	Acido stearico	XV	335
Tutti i grassi animali rimandati ad altri grassi, quando contengano, anche per effetto d'irrancidimento, più di 25 per cento di acidi liberi (calcolati come acido oleico) si classificano come acidi grassi.			
Acidi non nominati	Acidi non nominati	III	31 r
Acidimetri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Acido acetico:			
a) cristallizzabile o glaciale. *Come quello cristallizzato.*			
S'intende per acido acetico cristallizzabile quello contenente più di 96 per cento in peso di acido acetico puro.			
b) cristallizzato	Acido acetico cristallizzato .	III	31 c
c) greggio o impuro (acido pirolegnoso greggio)	Acido acetico impuro . . .	III	31 a
Per acido acetico greggio o impuro o acido pirolegnoso greggio s'intende quello che contiene sostanze aventi odori empireumatici e bituminosi provenienti dalla distillazione del legno, ed una acidità complessiva inferiore al 50 per cento, calcolata in acido acetico puro.			
d) altro, anche colorito artificialmente	Acido acetico liquido, ecc. .	III	31 b
La classificazione dell'acido acetico liquido secondo il suo contenuto in acido acetico puro si determina in ragione del peso dell'acido acetico puro contenutovi rispetto al peso del liquido.			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Acido (*Segue*):				
— acetilsalicilico. (V. *Aspirina*).				
— agaricinico o agarico. (V. *Agaricina*).				
— arsenico	Acidi non nominati	III	31	r
— arsenioso.	Acido arsenioso	III	31	d
— azotico (V. *Acido nitrico*).				
— azotidrico	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60	b
— benzoico, compreso quello proveniente dal belzoino	Acidi non nominati	III	31	r
— borico:				
a) greggio	Acido borico greggio . . .	III	31	$\frac{e}{1}$
b) raffinato	Acido borico raffinato . . .	III	31	$\frac{e}{2}$
— butirrico	Acidi non nominati	III	31	r
— carbolico. (V. *Acido fenico*).				
— carbonico.	Acido carbonico	III	31	f
— cartaminico. (V. *Cartamina*).				
— cianidrico	Acidi non nominati	III	31	r
— citrico	Acidi non nominati	III	31	r
— cloridrico	Acido idroclorico.	III	31	j
— cresilico. (V. *Cresolo*).				
— cromico	Acidi non nominati	III	31	r
— fenico:				
a) greggio, contenente non più di 20 per cento di oli minerali o di catrame, distillanti sino a 310°.	Acido fenico	III	31	g
b) greggio, contenente più di 20 per cento di oli minerali o di catrame, distillanti sino a 310° .	Oli minerali, ecc., altri . .	I	8	b
c) puro	Acido fenico	III	31	g

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Acido (*Segue*):			
— fluoridrico	Acidi non nominati	III	31 r
— fosforico	Acido fosforico	III	31 h
— gallico:			
a) impuro	Acido gallico e tannico, impuri.	III	31 $\frac{i}{1}$
b) puro	Acido gallico e tannico, puri .	III	31 $\frac{i}{2}$
— idroclorico. (V. *Acido cloridrico*).			
— idrocloronitrico o nitromuriatico. (V. *Acqua regia*).			
— lattico.	Acidi non nominati	III	31 r
— margarico. (V. *Acidi grassi*).			
— molibdico	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— muriatico. (V. *Acido cloridrico*).			
— nitrico	Acido nitrico	III	31 l
— oleico (oleina):			
a) mescolato con grasso o olio di pesce. *Come*	Oli fissi, di pesce, impuri . .	I	7 a
b) mescolato con oli minerali. (V. *Miscugli di oli minerali, di resina o di catrame, con altre materie esenti da dazio, ecc.*).			
c) mescolato con oli vegetali. *Come l'olio vegetale aggiuntovi.*			
d) profumato. *Come* . . .	Profumerie non alcooliche .	III	74 b
e) altro	Acido oleico (oleina) . . .	XV	336
— ossalico	Acidi non nominati	III	31 r
— picrico. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Acido (*Segue*):				
— pirogallico	Acido pirogallico	III	31	m
— pirolegnoso greggio. (V. *Acido acetico greggio, ecc.*).				
— prussico. (V. *Acido cianidrico*).				
— salicilico	Acido salicilico	III	31	n
— solforico:				
a) anidro. (V. *Anidride solforica*).				
b) fumante o di *Nordhausen* .	Acido solforico	III	31	o
c) ordinario, anche diluito con acqua	Acido solforico	III	31	o
— solforoso:				
a) anidro. (V. *Anidride solforosa*).				
b) in soluzione acquosa . .	Acido solforoso	III	31	p
La soluzione di acido solforoso nell'acqua, con aggiunta di cloruro di sodio in proporzione inferiore al 25 per cento, adoperata per lavare le botti, segue il trattamento dell'acido solforoso.				
— stearico	Acido stearico	XV	335	
— succinico.	Acidi non nominati	III	31	r
— tannico:				
a) impuro	Acido gallico e tannico, impuri.	III	31	$\frac{i}{1}$
b) mescolato con destrina. *Come*	Acido gallico e tannico, puri .	III	31	$\frac{i}{2}$
c) puro	Acido gallico e tannico, puri .	III	31	$\frac{i}{2}$
Come acido tannico puro si classifica anche quello mescolato con solfato di magnesio.				

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Acido (*Segue*):				
— tartarico	Acido tartarico	III	31	q
— timico. (V. *Timolo*).				
— tribromofenico. (V. *Bromolo*).				
— tungstico.	Acidi non nominati	III	31	r
— valerianico	Acidi non nominati	III	31	r
Aconitina.	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34	b
Aconito (foglie e radiche). (V. *Foglie o Radiche, di aconito*).				
Acoro (radiche). V. *Calamo aromatico*).				
Acqua ammoniacale proveniente dalla distillazione del carbon fossile per la produzione del gas. (V. *Avanzi ammoniacali della produzione del gas*).				
— antisterica	Medicamenti composti non nominati	III	70	
— di camomilla (idrolato)	Generi medicinali non nominati	III	69	
— di cannella (idrolato)	Generi medicinali non nominati	III	69	
— di catrame, di creosoto o di pece, per uso della medicina . . .	Generi medicinali non nominati	III	69	
— di cedro (idrolato)	Generi medicinali non nominati	III	69	
— di china o di chinina, per profumeria	Profumerie.	III	74	
— di Colonia	Profumerie alcooliche . . .	III	74	a

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Acqua (*Segue*):				
— composta, per tingere capelli e barba. (V. *Tinture per barba e capelli*).				
— di creosoto, per uso della medicina. (V. *Acqua di catrame, ecc.*).				
— dentifricia	Profumerie.	III	74	
— di finocchio (idrolato)	Generi medicinali non nominati	III	69	
— di fiori, foglie o gambi d'arancio (acqua nanfa o lanfa)	Generi medicinali non nominati	III	69	
— forte. (V. *Acido nitrico*).				
— di gemme di pino (idrolato) . .	Generi medicinali non nominati	III	69	
— d'inferno (acqua nera di morchia).	Concime.	XV	351	
— di *Javelle*	Cloruro di calce, ecc. . . .	III	39	a
— di lauroceraso	Generi medicinali non nominati	III	69	
— di lavanda	Profumerie.	III	74	
— di luce	Profumerie alcooliche . . .	III	74	a
— di mandorle amare (idrolato) . .	Generi medicinali non nominati	III	69	
— di melissa:				
a) preparata e composta . .	Medicamenti composti non nominati	III	70	
b) semplici (idrolato) . . .	Generi medicinali non nominati	III	69	
— di menta (idrolato)	Generi medicinali non nominati	III	69	
— di mille fiori (idrolato). . . .	Profumerie.	III	74	

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Acqua (*Segue*):			
— di **mirto** o **mortella** (idrolato) .	Generi medicinali non nominati	III	69
— **nanfa** o **lanfa**. (V. *Acqua di fiori, ecc., d'arancio*).			
— **nera di morchia**. (V. *Acqua d'inferno*).			
— **ossigenata**	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di **pece**, per uso della medicina. (V. *Acqua di catrame, ecc.*).			
— di **ragia**. (V. *Olio di trementina, ecc.*).			
— **regia**. *Come*	Acido nitrico	III	31 1
— di **rose**	Profumerie.	III	74
— di **rosmarino** (idrolato). . . .	Generi medicinali non nominati.	III	69
— di **soda**	Acque gassose.	I	2
— di **spigo**	Profumerie.	III	74
— **teriacale** . . . . (V. *nota alla voce Acque*).	Medicamenti composti non nominati	III	70
Acquai. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli da cucina, di ghisa, non bruniti, si classificano fra gli oggetti per arnesi domestici.*			
Acquamarina. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Acquarelli. (V. *Quadri e quadretti, dipinti ad olio, ecc.*).			
Acquavite di qualsiasi specie, anche non aromatizzata, escluso il cognac . . . . (V. *note 1, 2 e 4 alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b\text{-}d}{2}$

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Agatina. *Come.*	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Agave (filamenti). *Come la canapa propriamente detta.*			
Agende. (V. *Libretti per note*).			
Aghetti di materia tessile, con puntali o senza, per fascette e simili. (V. *Nastri o Passamani, secondo la qualità*).			
— di pelle, con puntali o senza, per calzature	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
Aghi d'argento o di platino, per qualsiasi uso	Lavori d'argento, ecc. . . .	XII	249
— per deviatoi da ferrovia, di ferro o di acciaio . . . . *Devono essere sottoposti al dazio loro proprio anche quando siano presentati congiunti alle rispettive rotaie, le quali, in tal caso, seguono il trattamento degli aghi.*	Ferro ed acciaio di seconda fabbricazione, ecc. . . .	XII	218 $\frac{a}{2}$
— per meccanismi *Jacquard*. . .	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
— d'oro, per qualsiasi uso. . . .	Oreficeria e vasellame d'oro .	XII	248
— di qualsiasi metallo comune, da cucire, da balle, da materasse, da vele, da macchine da cucire o da far maglie e da tessitori, compresi quelli di qualsiasi forma, anche articolati, per telai da tulli, da pizzi e da maglie (comprese le carte nelle quali fossero custoditi)	Aghi e spilli	XII	224
— senza cruna o con cruna guasta:			
a) di ferro o di acciaio, anche greggi	Ferro ed acciaio di seconda fabbricazione, ecc. . . .	XII	218 $\frac{b}{2}$
b) di altro metallo. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			
— per uso della chirurgia, esclusi quelli d'oro, d'argento o di platino. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Aghi torti o ad uncino fatti interamente di ferro o di acciaio . .	Aghi e spilli	XII	224
— fatti interamente di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di qualsiasi materia, con manico fatto o guarnito di materia diversa.	Mercerie	XVI	352
Aglio. (V. *Ortaggi*).			
Agnelli	Bestiame ovino e caprino. .	XV	318
Agorai. (V. *Astucci per aghi, ecc.*).			
Agresto o succo d'uva immatura. (V. *Sugo d'uva, ecc.*).			
Agrifoglio (foglie e scorze). V. *Foglie o Scorze, di agrifoglio*).			
Agro di cedro o di limone. (V. *Sugo di cedro o di limone*).			
Agrumi non nominati. *Come gli aranci.*			
Airolo	Sali di bismuto	III	52
Alabastro greggio o semplicemente sbozzato o squadrato	Alabastro greggio	XIII	257
— polverizzato	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261
— in tavole. (V. *Tavole di alabastro, ecc.*).			
Alamari (fermagli a cappio). V. *Passamani, secondo la qualità*).			
Alambicchi. (V. *Lambicchi*).			
Alari. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*)			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Alberi di macchine. (V. *Parti di macchine*).			
— di navi:			
a) di legno, con accessori di altra materia. (V. *Lavori di legno comune*).			
b) di legno, senza accessori di altra materia. *Come*	Legno comune rozzo, ecc. . .	IX	171 a 1
c) di metallo. (V. *Lavori secondo il metallo del quale sono formati*).			
— per trasmissioni anche semplici . (V. *nota* 1 *alla voce Trasmissioni*).	Parti staccate di altre macchine	XII	241 e
Albicocche fresche	Frutte fresche non nominate .	XIV	298
— secche	Frutte secche non nominate .	XIV	302 g
(V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).			
Albumina	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Albuminato di chinina. (V. *Sali di alcaloidi, sali di chinina, ecc.*).			
— di ferro e di ferro e potassa. .	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di mercurio.	Sali di mercurio non nominati	III	54
Albums in bianco, di carta o cartoncino, per farvi o intercalarvi disegni:			
a) legati in cartone, in pelle o in tela, senza guarnizioni di metallo prezioso. *Come* . . .	Libri non stampati, ecc. . .	X	196 b
b) altri	Mercerie	XVI	352
— per collezioni di cartoline postali o di francobolli, con o senza legatura. *Come quelli per fotografie*.			
— con disegni, litografie e simili:			
a) legati in cartone, in pelle o in tela, senza guarnizioni di metallo prezioso	Stampe, litografie e cartelli .	X	193
b) altri	Mercerie.	XVI	352

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Albums (*Segue*):			
— per fotografie:			
a) ricoperti di carta o cartoncino, anche con rapporti o guarnizioni di altra materia, esclusi i metalli preziosi e le materie tessili	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
b) ricoperti di carta o cartoncino, con rapporti o guarnizioni di metallo prezioso o di materia tessile	Mercerie	XVI	352
c) altri	Mercerie.	XVI	352
(V. *nota* 1 *alla voce Sonerie musicali, ecc.*).			
Alcalimetri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Alcaloidi non nominati	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Alcanna (foglie e radiche). (V. *Foglie o radiche, di alcanna*).			
Alchechengi (bacche). *Come* . . .	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Alchemilla o piede di leone . . .	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Alchermes (liquore) . . . . . . (V. *note* 1, 2 *e* 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b\text{-}d}{2}$
Alcool amilico. *Come*	Spirito puro, ecc.	I	5 a
— etilico. (V. *Spirito di vino, ecc.*).			
— metilico, anche greggio. *Come*. .	Spirito puro, ecc.	I	5 a
— profumato, escluso quello per bevanda	Profumerie alcooliche . . .	III	74 a
Alcoolati per uso della medicina .	Medicamenti composti non nominati	III	70
— per uso della profumeria . . .	Profumerie alcooliche . . .	III	74 a

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Alcoolature per uso della medicina, non nominate. (V. *Tinture farmaceutiche, ecc.*).			
Alcooliti per uso della medicina . .	Medicamenti composti non nominati	III	70
Alcoolometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Aldeide benzoica (essenza artificiale di mandorle amare). (V. *Essenza di mandorle amare, artificiale*).			
— cumarica. (V. *Cumarina*).			
— etilica.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— formica	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Alesatrici meccaniche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
Alfa (filamenti di stipa tenacissima). (V. *Sparto in fibre*).			
Alfabeti a lettere mobili. (V. *Lettere alfabetiche*).			
Alfenide. (V. *Leghe di nichelio e rame, ecc.*).			
Alga marina fresca	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
— secca. (V. *Crino vegetale*).			
Algarovilla. (V. *Baccelli per tinta e per concia*).			
Ali di uccelli, munite di penne . .	Piume da ornamento . . .	XV	344 a
(V. *nota 7 alla voce Pelli*).			
Alimentatori automatici per l'immissione di disincrostanti o reattivi nelle caldaie a vapore. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Alisso (scorza e semi). (V. *Scorze o Semi, di alisso*).			
Alizzari. (V. *Robbia*).			
Alizzarina artificiale. (V. *Colori derivanti dal catrame, ecc.*).			
— naturale	Estratti coloranti di legno da tinta, ecc.	IV	79
Allacciamantelli. (V. *Portamantelli*).			
Allacciasacchi costituiti da una cigna munita di leva metallica .	Utensili e strumenti usuali, ecc., fini, altri, ecc. . .	XII	222 b 2
Allargaguanti di avorio, di corno o di osso. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di legno, anche con molletta di metallo	Mercerie di legno	IX	179
— di altra materia	Mercerie	XVI	352
Allargatubi. (V. *Strumenti usuali per arti e mestieri*).			
Allero. (V. *Lauro nobile*).			
Allume ammoniacale	Solfato di alluminio, ecc. . .	III	43 a
— di cromo	Solfato di alluminio, ecc. . .	III	43 a
— di feccia.	Carbonato di potassio . . .	III	37 d
— di ferro	Solfato di alluminio, ecc. . .	III	43 a
— potassico	Solfato di alluminio, ecc. . .	III	43 a
— di qualsiasi altra sorta. . . .	Solfato di alluminio, ecc. . .	III	43 a
Allumina impura, naturale . . .	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— pura. (V. *Ossido di alluminio*). (V. *nota 3 alla voce Colori*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Alluminati di potassio e di sodio .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Alluminio, anche in lega con altri metalli (escluso il bronzo d'alluminio ed il ferro-alluminio):			
a) greggio, in pani, in massa o in piastre fuse	Metalli, ecc., non nominati, allo stato greggio . . .	XII	235 a
b) in fili, in fogli, in lamiere, in tubi o in verghe. (V. *rispettivamente Fili, Fogli, Lamiere, Tubi o Verghe, di alluminio*).			
c) in polvere, per pittori. (V. *Polvere di bronzo, ecc.*).			
Allumite	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
Almanacchi. (V. *Calendari in forma di libri*).			
Almandine. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Alno od ontano (coccolo e scorze). (V. *Coccole o Scorze, di ontano*).			
Aloe (filamenti). *Come la canapa propriamente detta.*			
— (sugo). (V. *Sugo d'aloe*).			
Aloina. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Alpaka o packfong di qualità superiore. (V. *Leghe di nichelio e rame, ecc.*).			
Altari. (V. *Mobili e loro parti*).			
Altea (fiori, foglie e radiche). (V. *Fiori, Foglie o Radiche, di altea*).			
Alumnolo	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Alveari contenenti miele, senz'api .	Miele di ogni sorta	XV	340
— racchiudenti pecchie vive . . .	Pecchie vive, ecc.	XV	339
— vuoti. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Alzavini per assaggio. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Alzi per cannoni. *Come*	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 $\frac{a}{1}$ b
— per fucili. (V. *Parti di fucili*).			
Amache di rete, anche con accessori d'altra materia. (V. *Reti, secondo la qualità*).			
— di tessuto, anche con accessori d'altra materia. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Amalgame. (V. *Leghe metalliche, non nominate*).			
Amazzonite o pietra delle amazzoni. (V. *Adularia*).			
Ambra gialla:			
a) greggia	Ambra e suoi lavori . . .	XV	350
b) tagliata, anche non ulteriormente lavorata. (V. *Lavori di ambra gialla o nera*).			
— grigia	Profumerie non alcooliche . .	I	74 b
— liquida. (V. *Liquidambar*).			
— nera. (V. *Giavazzo*).			
Ambrogette di asfalto compresso, anche ornate a mosaico con pietre bianche o colorite	Terre cotte d'uso comune . .	XIII	267 a
— di cemento, anche ottenute per compressione senza cottura, comprese quelle di cemento di magnesia:			
a) smaltate, verniciate, ricoperte di legno o ornate a mosaico con marmo, pietra, lavagna o terra cotta. *Come* . . .	Maioliche o lavori di pasta colorata, ecc., ambrogette, ecc.	XIII	2[illegible]9 a
b) altre, anche a più colori. *Come*.	Terre cotte d'uso comune .	XIII	267 a

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ambrogette (*Segue*):			
— di frantumi di vetro, sottoposti ad un principio di fusione, indi compressi. *Come quelle di* grès.			
— di *grès*, anche smaltate, verniciate o ricoperte di legno . .	*Grès* ordinari	XIII	268 a
— di maiolica, ossia di pasta colorata ricoperta di smalto o con vernice opaca, anche dipinte a più colori	Maioliche o lavori di pasta colorata, ecc., ambrogette, ecc.	XIII	269 a
— di terra cotta:			
a) greggie . . . . *Come tali si classificano le ambrogette di terra comune a superficie ruvida come quella dei mattoni ordinari da costruzione.*	Laterizi, mattoni, ecc. . . .	XIII	262 a
b) liscie, anche ricoperte da intonaco terroso.	Terre cotte d'uso comune. .	XIII	267 a
c) smaltate, verniciate o ricoperte di legno. *Come*	Maioliche o lavori di pasta colorate, ecc., ambrogette, ecc.	XIII	269 a
— di terraglia. (V. *Terraglie*).			
— di xilolite (segatura di legno agglomerata con sostanze minerali). (V. *Quadrelli per pavimento, di legno artificiale*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Ametiste comuni o d'Europa. (V. *Pietre preziose, altre*).			
— orientali. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Ami di qualsiasi sorta. *Come*. . .	Aghi e spilli	XII	224
Amianto, anche in polvere . . .	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 r

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Amido abbrustolito. (V. *Destrina*).			
— comune:			
a) di riso	Amido comune, di riso . .	XIV	294 $\frac{a}{1}$
b) di altra materia	Amido comune, di altra materia.	XIV	294 $\frac{a}{2}$
— fino	Amido fino, ecc.	XIV	294 b
— in pasta, anche con aggiunta di acido fenico, acido solforoso o altre simili sostanze, per evitare che si alteri	Amido comune	XIV	294 a
— preparato con borace, allume o altre sostanze, per dare il lucido alla biancheria	Amido fino, ecc.	XIV	294 b
— profumato, in pezzi	Amido fino, ecc.	XIV	294 b
— di qualsiasi specie, in scatole. .	Amido fino, ecc.	XIV	294 b
(V. *nota alla voce Farina lattea*).			
Amilene	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Ammoniaca (alcali volatile liquido).	Ammoniaca.	III	32
Ammonite	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
Ammostatrici meccaniche. (V. *Macchine agrarie*).			
Amomo. (V. *Cardamomo, ecc.*).			
Amperemetri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Ampolle. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett
Ampolliere di legno:			
a) senza guarnizioni o accessori di altra materia	Mercerie di legno	IX	179
b) altre	Mercerie	XVI	352
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Le ampolle, saliere, ecc., presentate insieme con le rispettive ampolliere, si tassano separatamente.*			
Anaci freschi o secchi, di qualsiasi specie	Generi medicinali non nominati	III	69
— zuccherati	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
Analgene. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Ananassi freschi . . . . V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).	Frutte fresche non nominate .	XIV	298
Ancore di ferro o di acciaio. (V. *Lavori in ferro e di acciaio*). *Le ancore alle quali, dopo la fucinazione, sia stato soltanto applicato l'anello o il ceppo, si considerano come semplicemente fucinate.* *Le catene presentate insieme con le ancore si tassano separatamente.*			
Ancusa. (V. *Orcanetto*).			
Ancusina. *Come*	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79
Anelli per casse di orologi da tasca. (V. *Casse di orologi, ecc, da tasca*).			
— da cravatte. (V. *Fermagli*).			
— da cucire. (V. *Ditali da cucire*).			
— per dentizione:			
a) composti di diverse materie.	Mercerie	XVI	352
b) altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Anelli (*Segue*):			
— **da** dita:			
a) di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
b) di altra materia, guarniti di perle false o pietre false. .	Mercerie fini	XVI	352 b
c) altri	Mercerie.	XVI	352
— da filatoi o da telai da tessere. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— a gancio, per catene smontabili. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*). (V. *nota* 2 *alla voce Catene*).			
— da porte (campanelle). (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali quando siano ornati.*			
— da tovaglioli. (V. *Nodi da tovagliuoli*).			
— di qualsiasi altra specie:			
a) di legno comune, dorati, argentati o verniciati	Mercerie di legno.	IX	179
b) di legno comune, altri. (V. *Lavori di legno comune*).			
c) di legno da ebanisti. . .	Mercerie di legno.	IX	179
d) di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale sono ricoperti*).			
e) altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Anemografi. (V. *Apparecchi registratori per meccanica, ecc.*).				
Anemometri. (V. *Strumenti scientifici*).				
Anemoscopii. V. *Strumenti scientifici*).				
Aneroidi. (V. *Barometri*).				
Anetolo	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
Anfore. (V. *Lavori secondo la materia della quale sono formate*).				
Angelica (radiche, semi e steli). (V. *Radiche, Semi o Steli, di angelica*).				
Anguille. (V. *Pesci*).				
Angustura (scorza) (V. *Scorze di angustura*).				
Anidride acetica. *Come*	Acido acetico cristallizzato .	III	31	c
— antimoniosa. (V. *Ossido di antimonio*).				
— arseniosa. (V. *Acido arsenioso*).				
— benzoica. (V. *Acido benzoico*).				
— carbonica. (V. *Acido carbonico*).				
— solforica . . . . *Ogni quintale lordo di anidride solforica si tassa come centoventi chilogrammi di acido solforico.*	Acido solforico	III	31	o
— solforosa	Acido solforoso	III	31	p
Anil (foglie e steli). (V. *Foglie o Steli, di anil*).				
Anilina. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).				

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.
Animali imbalsamati o impagliati (esclusi gli uccelli) o conservati per scopo scientifico nell'alcool o in qualsiasi altro modo. (V. *Oggetti da collezione, ecc., per collezioni scientifiche, ecc.*).			
— vivi, non nominati. *Come*	Oggetti da collezione, ecc., per collezioni scientifiche, ecc.	XVI	368
Animette per l'ossatura dei bottoni, delle nappe, dei passamani e simili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Anisato di chinina o di altri alcaloidi assimilati ai sali di chinina. (V. *Sali di alcaloidi, sali di chinina, ecc*).			
— di sodio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Anitre domestiche	Pollame	XV	321
— selvatiche	Cacciagione e selvaggiume .	XV	323
Annaffiatoi, anche a pompa. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Antenne. *Come gli alberi di navi.*			
Anticalcarei (prodotti destinati ad impedire la formazione delle incrostazioni calcaree nelle caldaie) .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Antifebbrina. (V. *Acetanilide*).			
Antimoniato di potassa.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Antimonio crudo. (V. *Solfuro di antimonio, separato dalla ganga, ecc.*)			
— diaforetico. (V. *Antimoniato di potassa*).			
— allo stato metallico (regolo d'antimonio).	Antimonio nello stato metallico	XII	232

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Antiphonela. (V. *Apparecchi per suonare meccanicamente gli organi, ecc.*).			
Antipirina. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Antiseptolo. *Come*	Alcaloidi, sali di chinina . .	III	34 a
Antofilli o frutti del garofano . .	Chiodi di garofani	II	22
Antora (radiche). (V. *Radiche di antora*).			
Antracene. *Come*	Colori derivati dal catrame, ecc.	IV	78
Antracite	Carbon fossile, ecc.	XIII	265
Apatite	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
Api. (V. *Pecchie, ecc.*).			
Apio (radiche e semi). (V. *Radiche o Semi, di apio*).			
Apiolo.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Apocino (radiche e semi). (V. *Radiche o Semi, di apocino*).			
Apomorfina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Apparecchi per acidificare i corpi grassi. *Come*	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— Acido-butirrometrici, per dosare le materie grasse del latte e dei latticini. *Come*	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per l'allevamento dei bambini (*couveuses*)	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per ammorbidire, alucidare e asciugare i cappelli di feltro, mediante il vapore	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Apparecchi (*Segue*):			
— automatici, per marcare l'ora dell'ingresso degli operai negli opifici. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— automatici, per scaricare acque di condensazione nelle tubazioni di vapore o di aria compressa. (V. *lavori secondo la materia della quale sono formati*).			
— per il collegamento della manovra dei segnali e dei deviatoi nei bivii delle strade ferrate (apparecchi centrali):			
a) elettrici	Macchine dinamo-elettriche .	XII	240 i
b) idraulici	Macchine idrauliche, ecc. . .	XII	240 b
c) altri (apparecchi sistema *Saxby Farmer* e simili) . . .	Macchine non nominate . .	XII	240 l
Le trasmissioni (aste, fili, tubi, ecc.), i deviatoi e i segnali si tassano separatamente dagli apparecchi centrali, anche quando siano presentati insieme con essi.			
— per la coltura dei fermenti, ad uso delle fabbriche di birra. .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare ecc.	XII	242
— per la concentrazione degli acidi liquidi e delle acque ammoniacali	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per la concentrazione dei mosti .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
Quelli montati su locomobile si tassano separatamente dalla locomobile quando non sieno ad essa collegati in modo organico. Nel caso contrario la locomobile segue il trattamento dell'apparecchio.			
— per la concentrazione dei sughi defecati di barbabietole nella fabbricazione dello zucchero. . .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per condensare il latte	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Apparecchi (*Segue*):			
— per controllare la combustione del carbone misurando la proporzione di acido carbonico contenuto nel fumo. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— per la cottura della bozzima per i tessuti.	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per la cottura dei cereali col mezzo del vapore	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per la cottura e la cristallizzazione dei sughi concentrati di barbabietole e dei melazzi, nella fabbricazione dello zucchero. .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per dare il vapore alle botti. .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per dare il vapore ai filati allo scopo di fissarne la torsione o il colore	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per la depurazione delle acque di alimentazione delle caldaie . .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per la depurazione delle acque destinate ad usi industriali. . .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per la depurazione del gas illuminante. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— per disinfettare la biancheria e altri indumenti	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per distillare, non nominati . .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— elettrici, non nominati. (V. *Strumenti scientifici*).			
— per l'esaurimento delle barbabietole, col vapore, nella fabbricazione dello zucchero. V. *Diffusori, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Apparecchi (*Segue*):			
— per essiccare frutta, legumi, ecc., mediante il riscaldamento, compresi gli evaporatori *Ryders* e simili	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per l'essiccazione dei bozzoli mediante il vapore. (V. *Apparecchi per la soffocazione e l'essiccazione dei bozzoli, ecc.*).			
— per l'estrazione dell'ammoniaca dalle acque ammoniacali . . .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per l'estrazione della cera e del miele dai favi. (V. *Macchine agrarie*).			
— per l'estrazione della glicerina dalle materie grasse (autoclavi con agitatore meccanico). (V. *Autoclavi a fuoco diretto o a vapore*).			
— per l'evaporazione delle acque madri dell'acido tartarico, mediante riscaldamento a vapore .	Apparecchi di ramè, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per la fabbricazione dell'acido acetico	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per fare il bucato, d'uso domestico. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— per filtrare liquidi . . . . . *I filtri di tessuto o di feltro, la cellulosa e la carta da filtri, presentati insieme coi rispettivi apparecchi per filtrare ma separati da essi, si tassano separatamente, secondo il rimanulo loro proprio.* (V. *anche Filtri*).	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc	XII	242
— per forare i nastri per guarniture da scardassi. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N°	lett.
Apparecchi (*Segue*):				
— fotografici, non nominati. (V. *Strumenti scientifici*).				
— per freni automatici *Westinghouse* e simili. (V. *Freni automatici*, ecc.).				
— frigoriferi. *Come* . . . . *Come tali si classificano gli apparecchi che servono per fabbricare ghiaccio, per congelare carni ed altri commestibili, per raffreddare ambienti, ecc., col mezzo di miscele refrigeranti, di etere, di agenti chimici o di aria fredda, nei quali la funzione principale è prodotta senza l'applicazione di macchine motrici.* *Quelli nei quali la principale funzione è prodotta con l'applicazione di macchine motrici (termiche, idrauliche, elettriche, ecc.) si comprendono fra le macchine congelatrici.*	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242	
— per ginnastica ortopedica o per massaggio:				
a) a posizione fissa. (V. *Mobili e loro parti*). *Come tali si classificano quelli che non presentano parti in movimento quando sono in funzione, ma che hanno soltanto parti spostabili per costringere il paziente ad assumere una stabile posizione.*				
b) altri	Macchine non nominate . .	XII	240	l
— d'inalazione, per la medicina. (V. *Strumenti scientifici*).				
— per l'incubazione dei semi di bachi da seta e delle uova. *Come* . .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242	
— per ingrassare i polli	Macchine agrarie, ecc.. . .	XII	240	f
Le stie si tassano separatamente dall'apparecchio propriamente detto che serve per imbeccare i polli.				
— per la iniezione del legname. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).				
— per il lavaggio del gas acido carbonico nelle fabbriche di zucchero. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).				

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Apparecchi (*Segue*):			
— magnetici, da mulini, per separare dal grano i pezzi di acciaio, di ferro o di ghisa:			
a) da applicare alle macchine o alla uscita dei cassoni, nelle tramoggie, nei canali, ecc. *Come le calamite artificiali.*			
(V. *anche nota alla voce Macchine per pulire i cereali*).			
b) destinati a funzionare isolatamente come apparecchi indipendenti dalle macchine. *Come le macchine-utensili per la lavorazione di altre materie.*			
— magnetici, per separare la limatura o tornitura di acciaio, di ferro o di ghisa da quella di rame, di ottone o di bronzo. *Come le macchine-utensili per la lavorazione dei metalli.*			
— microfonici. (V. *Strumenti scientifici*).			
— ortopedici. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di osmosi, per le fabbriche di zucchero	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	212
— di ottica, di calcolo, di precisione, di osservazione, di fisica, di chimica, di chirurgia o per la medicina, non nominati. (V. *Strumenti scientifici*).			
— da palombaro, esclusi i vestiti di tessuto. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Gli elmi, le calzature ed altri arnesi si tassano separatamente anche se presentati insieme coi vestiti.*			
— prototici. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Apparecchi (*Segue*):			
— per raffreddare, non nominati . .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per raffreddare il latte. (V. *Apparecchi frigoriferi*).			
— registratori per meccanica, elettrotecnica, meteorologia e simili. (V. *Strumenti scientifici*).			
— per regolare e distribuire la corrente nei circuiti elettrici. (V. *Strumenti scientifici*).			
— per regolare la pressione del gas compresso, affine di renderlo appropriato alla combustione nei becchi comuni. (V. *Strumenti scientifici*).			
— per regolare il tiraggio nelle caldaie a vapore. (V. *Regolatori del tiraggio per caldaie, ecc.*).			
— per riscaldare l'acqua d'alimentazione delle caldaie (economizzatori). (V. *Economizzatori per caldaie*).			
— per riscaldare acqua per bagni, per scaldapiedi, ecc.	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per riscaldare il latte mediante corrente di vapore	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per riscaldare, mediante il vapore, le lastre di metallo degli strettoi per la pressatura dei tessuti .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per riscaldare, non nominati . . (V. *nota 8 alla voce Macchine*).	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per la saturazione dei sughi di barbabietole nella fabbricazione dello zucchero, con o senza agitatore interno (saturatori) . .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Apparecchi (*Segue*):			
— per agelatinare e sgrassare le ossa.	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per la soffocazione e l'essiccazione dei bozzoli mediante il vapore.	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per solforare le botti. (V. *Solforatori per botti, ecc.*).			
— per sterilizzare il latte, il sangue ed altri liquidi	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per sterilizzare gli strumenti di chirurgia. (V. *Strumenti scientifici*).			
— per suonare meccanicamente gli organi, i pianoforti, ecc. *Come*. *Si tassano separatamente, secondo il rimando loro proprio, anche quelli presentati insieme con gli organi o i pianoforti, quando siano separati e separabili da questi.* (V. *anche nota alle voci Cartoni di qualsiasi specie, traforati per* antiphonels, *ecc. e Lastre di metallo traforate, ecc.*).	Organini a cilindro, ecc. . .	XII	252
— telefonici e telegrafici (V. *Strumenti scientifici*).			
— per la torrefazione della cicoria o del malto	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— di trenamento per velocipedi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— per umettare l'aria negli stabilimenti industriali. (V. *Umidificatori dell'aria, ecc.*).			
— a vapore, per bagni	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per la vulcanizzazione della gomma elastica	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
Arachidi o pistacchi di terra . . .	Semi oleosi, di sesamo, ecc. .	XIV	306 a/3
Aragonite	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Aranci e loro varietà in acqua salata.	Aranci e limoni, ecc. . . .	XIV	295
— canditi. (V. *Canditi*).			
— dimezzati, senza sugo e posti in salamoia	Scorze fresche o secche di limone, ecc.	III	67 a
— freschi.	Aranci e limoni, ecc. . . .	XIV	295
Arancini secchi.	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
Arariba (scorza). (V. *Scorze di arariba*).			
Araroba (polvere). (V. *Polvere di araroba*).			
Aratri a ruote. (V. *Macchine agrarie*).			
— altri. (V. *Strumenti per arti e mestieri*). *Come aratri a ruote si classificano quelli, monovomeri o polivomeri, preceduti da un carretto o avantreno, a due ruote, regolatore della profondità e della larghezza dei solchi.*			
Arazzi. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			
Arbutina. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Arcate per meccanismi *Jacquard* e simili. *Come i licci.*			
Archetti per seghe e da tornitore. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
— per strumenti musicali. *Come.* . *Seguono il trattamento loro proprio anche quelli presentati insieme coi rispettivi strumenti.*	Parti staccate di strumenti musicali	XVI	356
Archibugi.	Fucili completi	XII	236 a
Archipendoli di legno . . . . . (V. *note alla voce Lavori in legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— di metallo. (V. *Lavori secondo il metallo del quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Arcioni da basti e da selle:			
a) di legno, anche ricoperti di pelle o di tessuto . . . . (*V. note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc..	IX	178
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Arcolai. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Ardesie. (V. *Lavagne*).			
Ardiglioni o puntali di fibbie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli di rame o di ottone, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*			
Areca (noci). (V. *Noci di areca, ecc.*).			
Arenaria. (V. *Pietre per costruzioni*).			
Areometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Argani di acciaio, di ferro o di ghisa, senza motore.	Macchine non nominate . .	XII	240 l
— di legno, a mano. . . . . . (*V. note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— con motore idraulico	Macchine idrauliche, ecc. .	XII	240 b
— col motore termico	Macchine a vapore	XII	240 a
Argentano o argentone. (V. *Nichelio, ecc.*).			
Argenteria. (V. *Lavori di argento*).			
Argentina. (V. *Adularia*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Argentino. (V. *Squame d'argentino*).			
Argento avvolto sulla seta o su altra materia tessile	Argento avvolto sulla seta, ecc.	XII	247 c
— battuto in fogli, anche dorati .	Argento battuto in fogli . .	XII	247 d
— cilindrato, in lama e lustrini. .	Argento cilindrato, ecc. . .	XII	247 b
— in conchiglie o in piattelli, per pittori. *Come*.	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80
— greggio	Argento greggio, ecc. . . .	XII	247 a
— musivo. *Come*.	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80
— in polvere	Argento greggio, ecc. . . .	XII	247 a
— trafilato	Argento cilindrato, ecc. . .	XII	247 b
— in verghe. (V. *Verghe d'argento*).			
Argento vivo. (V. *Mercurio*).			
Argentone. (V. *Argentano, ecc.*).			
Argille comuni e refrattarie, non buone per colori.	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— miste a pelo o ad altre sostanze, per servire come materie coibenti. (V. *Miscugli di argilla o terra, con frantumi di sughero, ecc.*).			
Argonina (caseinato d'argento). V. *Sali d'argento, altri*).			
Arieti. (V. *Montoni*).			
Arieti idraulici	Macchine idrauliche, ecc. .	XII	240 l
Aringhe. (V. *Pesci*).			
Aristolo	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Aristolochia (foglie, radiche e semi). (V. *Foglie, Radiche o Semi, di aristolochia*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Aristons . . . . (V. *nota alle voci Cartoni di qualsiasi specie, traforati per* antiphonels, *ecc. e Lastre di metallo traforate, ecc.*).	Strumenti musicali, altri, non nominati	XVI	355 f
Armadi, compresi quelli refrigeranti. (V. *Mobili e loro parti*).			
Armadietti per droghe, per chiavi e simili. (V. *Mobili piccoli*).			
Armature per decorazioni di sale d'armi, e simili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— da occhiali:			
a) di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
b) di altra materia	Mercerie.	XVI	352
Armi bianche, per decorazione di sale d'armi, panoplie, ecc., esclusi gli stili e i pugnali. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Le alabarde, i giavellotti, le picche ed altre simili armi in uso presso i popoli non inciviliti, o fatte ad imitazione di quelle antiche, si classificano fra le armi bianche per decorazione di sale d'armi, ecc.* (V. *anche Baionette, Sciabole e Spade*).			
Armoniche a bocca, di qualsiasi sorta.	Mercerie.	XVI	352
— a lastre. (V. *Métallophons*).			
— a mantice, da suonarsi a mano volante	Strumenti musicali, altri, non nominati	XVI	355 i
Armoniflauti a pedali (V. *Armoniums*)			
— da suonarsi a mano. (V. *Armoniche a mantice, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Armonini. *Come*	Strumenti musicali, armoniums	XVI	355 c
Armoniums	Strumenti musicali, armoniums	XVI	355 c
Arnica (fiori e radiche). (V. *Fiori* o *Radiche, di arnica*).			
Arnicina. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34 b
Arnie. (V. *Alveari*).			
Arpe. *Come* . . . . *Le arpe a tastiera si classificano come i pianoforti a coda.*	Strumenti musicali, armoniums	XVI	355 c
Arpini per meccaniche *Jacquard* .	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
Arpioni. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Arrack . . . . (V. *note* 1, 2 *e* 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b\text{-}d}{2}$
Arrotatrici meccaniche da utensili. (V. *Macchine per affilare lame*).			
Arrow-root	Fecole	XIV	293
Arselle. (V. *Molluschi mangerecci*).			
Arseniati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).			
— non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Arseniato di bismuto	Sali di bismuto	III	52
— di mercurio	Sali di mercurio non nominati.	III	54
— di potassio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di sodio	Prodotti chimici non nominati.	III	59

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Arsenico bianco. (V. *Acido arsenioso*).			
— giallo. (V. *Orpimento*).			
— rosso. (V. *Realgar*).			
— allo stato metallico	Arsenico allo stato metallico .	XII	231
Arseniti. *Come gli arseniati.*			
Artemisie	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Arum (radiche). (V. *radiche di arum*).			
Asprelo. (V. *Abrastolo*).			
Asaro (radiche). (V. *Radiche di asaro*).			
Asbesto. (V. *Amianto*).			
Ascensori idraulici. (V. *Macchine idrauliche*).			
— meccanici, di qualsiasi altra specie. *Il trattamento stabilito per gli ascensori idraulici s'intende applicabile alla macchina motrice idraulica col rispettivo meccanismo trasmettitore della forza motrice (argani, puleggie, ecc., escluse le funi). Il motore degli ascensori di altra specie (compresi quelli elettrici), si tassa invece separatamente dal meccanismo trasmettitore della forza motrice.* *Nella classificazione degli ascensori elettrici si tassano pure separatamente dall'ascensore, assoggettandoli al trattamento degli strumenti scientifici, il reostato per l'avviamento del motore, l'apparecchio di inversione di marcia, gli apparecchi elettrici avvisatori, moderatori e di sicurezza.* *Il materiale d'impianto (travi, guide, ecc.), le funi, le catene e la cabina degli ascensori di qualsiasi specie si tassano separatamente, secondo il rimando loro proprio.* (V. *anche nota* 1 *alla voce Motori*).	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
Ascia per qualsiasi uso. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			
Ascisc. (V. *Haschisch*).			
Asciscina. (V. *Cannabina, ecc.*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Asciugacarte	**Mercerie**	XVI	352
Gli asciugacarte di legno, forniti della sola carta sugante, si considerano come fatti interamente di legno.			
Asciugamani cuciti:			
a) di cotone	Oggetti cuciti, sacchi, biancheria, ecc.	VI	129 a
b) di lino o di canapa. . .	Oggetti cuciti, sacchi, biancheria, ecc.	V	103 a
(V. *note* 1 *e* 7 *alla voce Oggetti cuciti*).			
— non cuciti. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			
Asciugapenne di qualsiasi materia .	Mercerie	XVI	352
Asclepiade (radiche) o vincitossico. (V. *Radiche di asclepiade, ecc.*).			
— di Siria (filamenti). *Come il lino propriamente detto.*			
Asfalto o bitume giudaico. . . .	Bitumi solidi	XIII	264
Asini	**Asini**	XV	312
Asparagi. (V. *Ortaggi*).			
Asparagina. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Aspersorii. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Asperugine o **asperula** odorosa . .	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Aspi meccanici, per la filatura. (V. *Macchine per la filatura*).			
— altri. (V. *Lavori secondo la materia della quale sono formati*).			
Aspirina (acido acetilsalicilico). *Come*.	Acido salicilico	III	31 n
Assafetida	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Assenzio (liquore) . . . . (V. *note* 1, 2 e 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	$5 \frac{b-d}{2}$
— (pianta). (V. *Artemisie*).			
Assi per macchine a vapore o per locomotive:			
a) di acciaio o di ferro, tanto diritti, quanto a gomito, di peso non inferiore a 50 chilogrammi, semplicemente fucinati . . .	Ferro e acciaio, fucinati, ecc.	XII	217 a
b) altri	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
— da veicoli. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Gli accessori (bronzine, callotte, ecc.) presentati insieme con gli assi rispettivi, ma separati da questi, si tassano a parte, come i lavori della materia della quale sono formati. Se sono avvitati o altrimenti montati sugli assi, si considerano come formanti parte degli assi stessi, e questi si tassano quindi tenendo conto anche della materia della quale sono formati gli accessori.*			
Assicelle di legno da impiallacciare. (V. *Fogli di legno, da impiallacciare*).			
— preparate per la pittura. (V. *Tavolette preparate per la pittura*).			
— per scatole, stacci e simili . . *Come tali si classificano anche le assicelle di legno comune, non pulite nè dipinte, squadrate e munite di intaccature trasversali che ne facilitino la ripiegatura per la fabbricazione delle scatole.* (V. *anche note* 4 e 5 *alla voce Legno comune*).	Legno comune in assicelle, ecc.	IX	$171 \frac{a}{3}$
— traforate, per telai meccanici. (V. *Lavori di legno, secondo la specie*).			
— altre. (V. *Legno comune squadrato, ecc., o Legno da ebanisti segato per il lungo o Lavori di legno, secondo la specie*). *Le assicelle di legno, tagliate in qualsiasi forma, eccetto la rettangolare, per un uso determinato, si comprendono fra i lavori di legno.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Aste per baldacchini, bandiere e simili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— da bilance o stadere. (V. *Parti di bilance, ecc.*).			
Asterie. (V. *Pietre preziose fini*).			
Astragalo (radica). (V. *Radiche di astragalo*).			
Astucci per aghi, per gioielli, per occhiali, per *nécessaires* da lavoro, per oggetti da scrittoio o da toletta, per orologi da tasca o da viaggio, per pipe o altri oggetti minuti da fumatori e per altri oggetti tascabili di ogni specie, esclusi quelli per sigari:			
a) di cartapesta o di cartone. (V. *Lavori di cartone*).			
b) di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
c) di noce di cocco, senza guarnizioni o accessori di altra materia	Mercerie di legno	IX	179
d) di osso e di materie affini, senza guarnizioni o accessori di altra materia	Corna, ossa, ecc., lavorate. .	XV	349 b
e) di qualsiasi materia (esclusi quelli di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso), foderati o ricoperti, anche in parte, di velluto di ogni specie o di tessuto di seta o misto con seta in qualsiasi proporzione . . .	Mercerie fini	XVI	352 b
f) altri	Mercerie.	XVI	352
— per sigari e sigarette. (V. *Portasigari, ecc., da tasca*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Astucci (*Segue*):			
— di qualsiasi altra specie:			
a) di cartapesta o di cartone. (V. *Lavori di cartone*).			
b) di legno comune, senza guarnizioni o accessori di altra materia	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
Non si considerano come guarniti o con accessori di altra materia quelli che abbiano soltanto cerniere, serrature, fermagli o maniglie di metallo comune non dorato nè argentato.			
(V. *anche note alla voce Lavori di legno comune*).			
c) di legno, ricoperti o foderati, anche in parte, di pelle, o di tessuto non contenente materia serica. *Come* Mercerie *o come* Mobili imbottiti, *secondo il loro carattere.*			
d) di metallo comune, senza guarnizioni o accessori di altra materia. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			
e) di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Lavori secondo il metallo prezioso del quale sono fatti o ricoperti*).			
f) di noce di cocco, senza guarnizione o accessori di altra materia.	Mercerie di legno	IX	179
g) di osso e di materie affini, senza guarnizioni o accessori di altra materia.	Corna, ossa, ecc., lavorate .	XV	349 b
h) di pelle	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
i) di qualsiasi materia (esclusi quelli di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso), foderati o ricoperti, anche in parte, di velluto di ogni specie o di tessuto di seta o misto con seta in qualsiasi proporzione	Mercerie fini	XVI	352 b
j) altri	Mercerie.	XVI	352

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Atlanti geografici, anche legati. (V. *Carte geografiche, ecc., legate in qualsiasi modo*).			
Atropa. (V. *Belladonna*).			
Atropina	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34 b
Attaccapanni. (V. *Mobili e loro parti*). (V. *nota alla voce Cappellinai*).			
Attrezzi da ginnastica. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Come tali si classificano anche gli attrezzi per i giuochi del cricket, del croquet e altri simili giuochi ginnastici, in quanto non siano evidentemente destinati a servire per trastullo dei fanciulli.* *Gli attrezzi ginnastici formati principalmente di corda, come quelli per esercizi sul trapezio, sugli anelli e simili, si classificano come le corde.* (V. *anche Apparecchi per ginnastica ortopedica, ecc.*).			
— ordinari, per l'agricoltura, di acciaio, di ferro o di ghisa, non nominati. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			
Auranzia. (V. *Colori derivanti dal catrame, ecc.*).			
Autoclavi a fuoco diretto o a vapore.	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
Autocopisti anche con relativi accessori. *Come*.	Utensili e strumenti usuali, ecc., fini	XII	222 b
Automi. (V. *Lavori secondo la materia della quale sono formati*).			
Avanzi di ambra gialla o nera . .	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— di amido, atti a servire per usi industriali. *Come*	Amido comune	XIV	294 a
— ammoniacali della produzione del gas (acqua del gas).	Concime.	XV	351

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Avanzi (*Segue*):			
— di avorio:			
a) atti a servire per lavori di tarsia	Avorio, madreperla e tartaruga, lavorati	XV	348 b
b) altri	Avorio, madreperla e tartaruga greggi	XV	348 a
— di avorio vegetale.	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
— di barbabietole. *Come* . . . . (V. *nota alla voce Panelle*).	Panelle di noce, ecc. . . .	XIV	308
— di biancheria, riconosciuti inservibili . . . . (V. *nota alla voce Avanzi di tessuti*).	Stracci d'ogni sorta. . . .	X	139
— bituminosi o peciosi, provenienti dalla distillazione degli oli minerali . . . . (V. *nota alla voce Olii minerali, ecc., non nominati*).	Oli minerali, ecc..	I	8
— della calce di defecazione dei sughi di barbabietole.	Concime.	XV	351
— di candele:			
a) di cera d'api, anche mista con cera vegetale, ceresina, paraffina o altre simili materie .	Avanzi e colature di candele di cera.	XV	342
b) di cera fossile o di cera vegetale. *Come*	Acido stearico.	XV	335
c) di paraffina.	Paraffina solida	III	58
d) di sevo animale	Altri grassi.	XV	334
e) di spermaceti, anche misto con cera, sevo, paraffina, ecc. *Come*	Cera bianca non lavorata. .	XV	341 b/1
f) stearicne	Acido stearico.	XV	335
— di capelli.	Concime.	XV	351

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Avanzi (*Segue*):			
— di carbon fossile	Carbon fossile	XIII	265
— di carta . . . . (V. *anche Trucioli di carta*).	Stracci d'ogni sorta. . . .	X	189
— di cartoni	Pasta di legno	X	190
— di celluloide:			
a) atti a servire per qualche lavoro. (V. *Celluloide in massa, ecc*).			
b) buoni soltanto per essere disciolti. *Come*	Gomma elastica, ecc., greggia, ecc	XVI	358 a
— di ceramiche	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— di cordami	Stracci d'ogni sorta. . . .	X	189
— di corna, esclusi quelli di corna di rinoceronte.	Corna, ossa, ecc., greggie . .	XV	349 a
— di corna di rinoceronte. (V. *Avanzi di avorio*).			
— di corozo. (V. *Avanzi di avorio vegetale*).			
— di cristallo. (V. *Avanzi di vetro, ecc.*).			
— della decomposizione del sapone calcare nella fabbricazione della stearina (solfato di calce misto con stearina)	Concime.	XV	351
— della depurazione dei nitri. (V. *Salaccio*).			
— della depurazione dell'olio di cotone, costituiti nella massima parte di sostanze coloranti e resinose. *Come*	Gomme, resine, ecc., altre, indigene greggie	III	71 b/1
— della distillazione dei cereali. *Come*. (V. *nota alla voce Panelle*).	Panelle di noce, ecc. . . .	XIV	308
— della distillazione delle trementine. *Come*	Gomme, resine, ecc., colofonia, ecc.	III	71 a

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Avanzi (*Segue*):			
— di estratti di legni da tinta o altre specie tintorie:			
a) atti a servire ancora per la tintoria	Estratti colorati di legni da tinta, ecc.	IV	79
b) esauriti. *Come*.	Concime.	XV	351
(V. *anche Fecce grasse di tintoria, ecc.*).			
— della fabbricazione dell'acido nitrico col nitrato sodico . . .	Solfato di sodio	III	43 i
— della fabbricazione dell'allume .	Solfato di ferro	III	43 d
— della fabbricazione dell'amido:			
a) buoni soltanto per l'alimentazione del bestiame. *Come* . .	Panelle di noce, ecc. . . .	XIV	308
(V. *nota alla voce Panelle*).			
b) altri. (V. *Avanzi di amido, ecc.*).			
— della fabbricazione della birra. *Come*	Panelle di noce, ecc. . . .	XIV	308
(V. *nota alla voce Panelle*).			
— della fabbricazione dell'olio di vetriolo o acido solforico . . .	Ossido di ferro	III	35 b
— della fabbricazione della pasta di legno col processo dei solfiti, tanto liquidi quanto in forma di estratto secco. *Come*	Acido gallico e tannico, impuri.	III	31 i/l
— della fabbricazione dei pennelli e delle spazzole, di crino o di setole.	Crino greggio	VII	132 a
— della fabbricazione del prussiato giallo.	Nero d'osso, ecc.	IV	84 b
— della fabbricazione della robbia .	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, ecc. . . .	IV	75 a-b

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Avanzi (*Segue*):			
— della fabbricazione del sapone (acque gliceriche). *Come la glicerina.*			
— della fabbricazione della soda. .	Concime.	XV	351
— di feltro, riconosciuti inservibili. *Come*	Cascami e borra di lana . .	VII	131
— di filati:			
a) che non si possono impiegare come filo. (V. *Cascami secondo la rispettiva materia tessile*).			
b) che si possono impiegare come filo. (V. *Filati, secondo la qualità*).			
— della filatura della lana, ossia strazza di filatura, anche provenienti da lane tinte.	Cascami e borra di lana . .	VII	131
— di fogli d'argento (ritagli). . .	Argento battuto in fogli . .	XII	247 d
— di fogli d'oro (ritagli)	Oro battuto in fogli . . .	XII	246 c
— di fogli d'oro o argento falso. *Come*.	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— di fonderia o di scoria di ferro.	Concime.	XV	351
— della fusione del piombo . . .	Piombo, ecc., in pani, ecc. .	XII	228 a
— della germinazione dell'orzo, buoni soltanto per l'alimentazione del bestiame. *Come* . . . . . . (V. *nota alla voce Panelle*).	Panelle di noce, ecc. . . .	XIV	308
— di gomma elastica e guttaperca *Come*	Gomma elastica, ecc., greggia, ecc.	XVI	358 a
— di lacca naturale	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— di laterizi	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Avanzi (*Segue*):			
— della lavorazione dei metalli. (V. *Rottami, secondo il metallo dal quale provengono*).			
— di lavori d'amianto. *Come* . .	Pietre, terre, ecc., gessi, calce ecc.	XIII	261 a
— di lavori di metallo. (V. *Rottami*)			
— di lavori di vètro o cristallo. (V. *Avanzi di vetro, ecc.*).			
— di madreperla:			
a) atti a servire per lavori di tarsia	Avorio, madreperla e tartaruga, lavorati.	XV	348 b
b) altri	Avorio, madreperla e tartaruga, greggi	XV	348 a
— di maglie, riconosciuti inservibili. (V. *Avanzi di tessuti*).			
— di melazzo	Melazzo	II	13
— di nero animale	Concime	XV	351
Il nero animale che abbia servito alla raffinazione degli zuccheri o ad altri usi industriali e che possa ancora servire agli stessi usi dopo rivivificazione, per essere ammesso come concime deve essere sofisticato, a spese dell'importatore, nei modi da stabilirsi dal ministro delle finanze.			
— di orpello, non buoni che per la fabbricazione della polvere di bronzo. *Come*	Rame, ottone e bronzo, in pani, ecc.	XII	225 a
— d'ossa, compresi quelli di ossa di balena	Corna, ossa, ecc., greggie . .	XV	349 a
— di panno, riconosciuti inservibili. (V. *Avanzi di tessuti*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Avanzi (*Segue*):			
— di pelli	Carniccio e ritagli di pelli . .	XI	200
Come tali si classificano i ritagli di pelli (compresi quelli di pergamena) buoni soltanto per far colla o cuoio falso o per concime, nonchè quelli di pelli conce col pelo evidentemente inservibili a qualsiasi uso fuorchè a quello della fabbricazione dei pennelli o dei feltri per cappelli. *Gli avanzi o ritagli di pelle buoni per qualche lavoro seguono il trattamento delle pelli della rispettiva specie. Nei casi di dubbio sull'uso cui i detti avanzi o ritagli possono servire è in facoltà della dogana di esigere che, sotto la sua sorveglianza ed a spese dell'importatore, essi siano ridotti in pezzi tali da non poter più servire ad alcun lavoro.* *Se con gli avanzi o ritagli buoni per qualche lavoro sono frammischiati altri inservibili gli uni e gli altri vengono sottoposti al trattamento loro proprio, secondo la proporzione nella quale si trovano nel miscuglio. In caso di contestazioni tanto la dogana quanto l'importatore hanno facoltà di chiedere che se ne faccia la separazione a cura e spese dell'importatore stesso.*			
— della raffinazione del sale marino.	Sale marino, ecc.	III	42
— delle raffinerie di zucchero (carbone animale e schiuma secca). (V. *Avanzi di nero animale*).			
— di reti	Stracci d'ogni sorta. . . .	X	189
— di scorze tanniche già adoperate per la concia. *Come*	Concime	XV	351
— di seta, cosiddetti *piedini* . . . *Sono le parti di ordito che restano sciolte alla fine delle pezze dei tessuti di seta quando vengono tolte dai telai.*	Cascami di seta greggi, strusa, ecc.	VIII	154 a/1
— di spugne (ritagli). *Come* . . .	Carniccio e ritagli di pelle .	XI	200
— di sughero (ritagli)	Sughero greggio	IX	174 a
— di sughi tannici esauriti . . .	Acido gallico e tannico, impuri.	III	31 i/1
— di tartaro	Tartaro (bitartrato di potassio), gruma di botte, ecc.	III	44
— **di tartaruga:**			
a) **atti a servire per lavori di tarsia**	Avorio, madreperla e tartaruga, lavorati	XV	348 b
b) **altri**	Avorio, madreperla e tartaruga, greggi	XV	348 a

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Avanzi (*Segue*):			
— di tessuti:			
a) d'amianto, buoni soltanto a servire come amianto greggio. (V. *Avanzi di lavori d'amianto*).			
b) gommati, buoni soltanto per ricavarne la gomma. *Come.*	Gomma elastica, ecc., greggia, ecc.	XVI	358 a
c) d'altra specie, riconosciuti inservibili. (V. *Stracci*). *Quando siavi dubbio che gli avanzi di tessuti d'ogni specie possano servire a qualche uso come tessuto, si può ammetterli al trattamento degli avanzi quando il proprietario si assoggetti a lacerarli a proprie spese e sotto la vigilanza della dogana.*			
— di unghie di bestiame e d'altre materie affini, non buoni che per ingrasso dei terreni . . .	Concime.	XV	351
— di vestimenta, riconosciuti inservibili. (V. *Avanzi di tessuti*).			
— di vetro e di cristallo	Vetro rotto	XIII	277
Avellane. (V. *Nocciuole*).			
Avena, anche sperlata . . . . . *L'avena in covoni si tassa come il rispettivo cereale per il 30 per cento del peso lordo dei covoni, ammettendo la restante parte al trattamento della paglia.*	Avena	XIV	282
Aventurina artificiale:			
a) in pezzi muniti per gioielli e simili. (V. *Pietre false*).			
b) in altri oggetti. (V. *Lavori di aventurina artificiale, ecc.*).			
— **naturale.** (V. *Pietre preziose, altre*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Avorio animale:			
a) carbonizzato. (V. *Nero di avorio*).			
b) greggio	Avorio, madreperla e tartaruga, greggi	XV	348 a
c) segato in pezzi puliti in tutto o in parte o foggiati per un uso determinato.	Avorio, madreperla e tartaruga, lavorati	XV	348 b
d) semplicemente segato o tagliato in pezzi non foggiati per un uso determinato.	Avorio, madreperla e tartaruga, greggi	XV	348 a
— vegetale, greggio	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
Avvisatori d'incendio, contro i ladri, ecc.	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 $\frac{a}{2}$ b
Avvisi litografati o stampati. (V. *Carta litografata, ecc.*, o *Carta stampata in fogli sciolti, secondo la specie*).			
Azotati. (V. *Nitrati*).			
Azzimelle	Pane e biscotto di mare . .	XIV	292
Azzurrite greggia. *Come la malachite greggia.*			
— in polvere. (V. *Azzurro di rame*).			
Azzurro di alizzarina, di metilene, stabile, Vittoria ed altri azzurri simili derivati dal catrame. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).			
— di Berlino. (V. *Azzurro di Parigi, ecc.*).			
— di calce	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80
— di cobalto	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Azzurro (*Segue*):			
— di *Guimet*. (V. ***Oltremare, ecc.***).			
— minerale. (V. ***Azzurro di Parigi, ecc.***).			
— di montagna. (V. ***Azzurro di rame***).			
— detto oltremarino. (V. ***Oltremare, ecc.***).			
— in pallottole, per le stiratrici. .	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— di Parigi e di Prussia, anche mescolati ad altre sostanze . . .	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— di rame	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett.
B			
Babbucce. (V. *Calzature*).			
Babla o tannino orientale (baccelli). (V. *Baccelli di babla*).			
Baccalà	Pesci secchi, ecc.	XV	326 b
Baccelli di acacia. (V. *Baccelli per tinta e per concia*).			
— di blaba. (V. *Baccelli per tinta e per concia*).			
— di barbatimao. (V. *Baccelli per tinta e per concia*).			
— di dividivi. (V. *Dividivi*).			
— di gaggia. (V. *Baccelli per tinta e per concia*)			
— per tinta e per concia:			
a) macinati	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, macinati. .	IV	75 b
b) non macinati, anche triturati	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, non macinati.	IV	75 a
Baccellina. (V. *Ginestrella, ecc.*).			
Bacche. (V. *Coccole*).			
Bacchette da fucili, comprese quelle di ogni specie per pulire i fucili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di fusaggine, per punzoni da orologiaio	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bacchette (*Segue*):			
— per irrigidire le bobine di filati durante il candeggio. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di legno:			
a) per cornici o tappezzerie. (V. *Liste di legno per cornici*).			
b) per fare stoini da finestre. (V. *Fuscellini di legno, per fare stoini, ecc.*).			
— da ombrelli:			
a) finite.	Fornimenti da ombrelli. . .	XVI	266
b) altre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— da tamburi o da timpani. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). Seguono il trattamento loro proprio anche quelle presentate insieme coi tamburi e coi timpani rispettivi. (V. *anche nota alla voce Vetrificazione in bacchette*).			
Bacili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Bacini galleggianti. (V. *Bastimenti, ecc.*).			
Bacoscopi. (V. *Strumenti scientifici*).			
Baderne. (V. *Cordoni isolanti o lubricanti, di qualsiasi materia tessile, ecc., misti, imbevuti o ricoperti di gomma elastica*).			
Badiane o anaci stellati. (V. *Anaci, ecc.*).			
Badili. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Bagnagrano automatici. (V. *Macchine per mulini*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Baionette con fodero. (V. *Lavori di ferro o di acciaio, o Lavori della materia della quale è formato il fodero, secondo che l'uno o l'altro trattamento imponga l'applicazione di dazio maggiore*).			
— senza fodero. (V. *Lavori di ferro o di acciaio*). *Le baionette presentate insieme coi rispettivi fucili si tassano separatamente da questi.*			
Balasci. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Balata. *Come la guttaperca.*			
Balaustri di legno. (V. *Mobili e loro parti*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Balaustrini. (V. *Compassi da disegno*).			
Baldacchini di tessuto:			
a) a forma di ombrello. *Come*.	Ombrelli.	XVI	365
b) di altra forma. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Le aste destinate a sorreggere i baldacchini d'ogni specie, quando sono da questi separabili, si tassano a parte.*			
Balestre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— da tipografi. (V. *Vantaggi da tipografi*).			
Balistite	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ballota lanata	**Erbe, fiori, ecc., medicinali** .	III	63
Balocchi e loro parti, di gomma elastica, anche con guarnizioni o accessori di altra materia . .	**Mercerie**	XVI	352
— di *grès*, senza guarnizioni o accessori di altra materia . . .	*Grès* fini	XIII	268 b
— di legno senza guarnizioni o accessori di altra materia . . .	**Balocchi di legno**	IX	180
— di maiolica, di marmo, di pietra, di porcellana, di stucco, di terraglia e di vetro, senza guarnizioni o accessori di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di metallo prezioso o di qualsiasi materia con guarnizioni di metallo prezioso che eccedano le proporzioni di semplici accessori. (V. *Gioielli*).			
— di terra cotta o di materie a questa assimilate, senza guarnizioni o accessori di altra materia .	**Terre cotte, altre**	XIII	267 b
— di qualsiasi altra specie, escluse le parti di balocchi di ghisa in getti greggi o di ferro o acciaio fucinate a stampo o gettate greggie	**Mercerie**	XVI	352

NOTE. — 1. *Si comprendono fra i balocchi anche tutti gli oggetti specificatamente nominati nel repertorio, come fucili, spade, carrozzini, attrezzi ginnastici, strumenti musicali, strumenti per arti e mestieri, ecc., quando, per le dimensioni, per fattura o per la materia della quale sono formati, appariscano evidentemente destinati a servire per trastullo dei fanciulli.*

I piccoli strumenti da giardinaggio (zappe, badili e simili), si considerano come balocchi quando, compreso il manico, abbiano lunghezza non superiore a 70 centimetri.

2. *I balocchi di più pezzi costituenti paesaggi, cucine, piccoli servizi da tavola o da caffè, gruppi di soldati, piccole costruzioni e simili, contenuti in scatole, in cestini, ecc., si classificano considerando i vari pezzi contenuti nella scatola, nel cestino, ecc., come un*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Balocchi e loro parti (*Segue*): *solo balocco e si tassano senza detrarre il peso della scatola, del cestino, ecc. e delle materie che servono a tenersi assestati i vari pezzi, eccettochè i detti recipienti siano soggetti ad un dazio superiore a quello dei balocchi contenutivi, nel qual caso si tassano separatamente secondo il rimando loro proprio.* *3. I balocchi costituiti di più pezzi cuciti o altrimenti fissati su cartone o su tavolette di legno, si classificano considerando i vari pezzi (escluso il cartone o le tavoletta) come un solo balocco e si tassano senza detrarre il peso del cartone o della tavoletta. Però i berretti e i cappelli di tessuto, di feltro o altro prodotto tessile, o anche soltanto ricoperti in tutto o in massima parte di tali materie, che formino parte di panoplie, si tassano separatamente come berretti o cappelli, secondo la specie.* *4. Le parti di balocchi di ghisa allo stato di getti greggi, si classificano come i lavori di ghisa in oggetti per mobili, per ornamenti, ecc. Quelle di ferro o di acciaio, fucinate a stampo o gettate, greggie, si classificano come i lavori di ferro o acciaio fucinati o gettati. Come greggie si considerano anche le parti di balocchi di ghisa o di ferro o acciaio fucinato o gettato le quali abbiano subita la sola operazione della sbavatura.* (V. *anche Bambole, Corredi da bambole e nota* 1 *alla voce Sonerie musicali*).			
Balsami artificiali, medicinali, odontalgici e simili . . . . . . *Come tali si classificano anche i balsami naturali misti con alcool o etere.*	Medicamenti composti non nominati	III	70
— naturali, non nominati	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
Balsamo di belzuino. (V. *Belzoino*).			
— Calaba. (V. *Taccamacca*).			
— del Canadà	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— di copaive	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— di Focot. (V. *Taccamacca*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Balsamo (*Segue*):			
— di Gilead:			
a) falso. (V. *Balsamo del Canadà*).			
b) vero. (V. *Balsamo della Mecca, ecc.*).			
— di Gurium	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 $\frac{b}{2}$
— della Mecca o di Giudea . . .	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 $\frac{b}{2}$
— del Perù.	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 $\frac{b}{2}$
— del Tolù. . . . . (V. *nota alla voce Balsami artificiali, ecc.*).	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 $\frac{b}{2}$
Bambagia preparata con sostanze antisettiche, per medicare ferite. (V. *Cotone preparato con sostanze antisettiche, ecc.*).			
Bambole con parrucca di capelli naturali o artificiali, o con occhi di vetro o con indumenti . . .	Mercerie fini	XVI	352 b
— di qualsiasi altra specie. (V. *Balocchi, ecc.*). *Non si considerano come bambole con indumenti quelle che abbiano la sola camicia non guarnita.* (V. *anche nota* 1 *alla voce Sonerie musicali*).			
Bambù. (V. *Canne, giunchi e vimini*).			
Banani freschi	Frutte fresche non nominate .	XIV	298
— secchi. *Come*	Frutte secche, fichi	XIV	302 d
(V. *anche Frutte di qualsiasi specie preparate*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Banchi da chiesa, da scuola, da lavoro e simili. (V. *Mobili e loro parti*).			
— per la filatura in grosso (banchi a fusi e a tubi). (V. *Macchine per la filatura*).			
— meccanici per dar la forma ai cappelli. (V. *Macchine per informare e dare la forma ai cappelli*).			
— per trafilare i metalli. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
Bandelle da porte e finestre. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*).			
Bandiere. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). *Le aste separabili dalle bandiere si tassano a parte.*			
Bandoliere gallonate d'oro e d'argento. (V. *Galloni d'oro o d'argento, ecc.*).			
— di tessuto. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Le gibernette si tassano a parte.*			
Barattoli. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Barba forte. (V. *Radiche di rafano rusticano*).			
Barba di penne, naturale o tinta .	Piume da ornamento, greggie.	XV	344 $\frac{e}{1}$

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° elen.
Barbabietole fresche	**Prodotti vegetali, legumi e ortaggi freschi**	XIV	309 a
— secche, anche macinate, ma non tostate . . . . *Le barbabietole che hanno subito un principio di torrefazione si classificano come quelle tostate.*	**Cicoria, ecc., disseccata** . .	II	12 a
— tostate, anche non macinate . . (V. *anche Succedanei del caffè, di qualsiasi specie, misti, ecc., col vero caffè*).	**Cicoria, ecc., macinata, ecc.**	II	12 b
Barbatelle di viti o di altre piante.	**Prodotti vegetali non nominati**	XIV	309 b
Barbatimao (baccelli e scorze). (V. *Baccelli o Scorze, di barbatimao*).			
Barbazzali. (V. *Lavori secondo la materia della quale sono formati*).			
Barbe finte. *Come*	**Capelli lavorati**	XV	345 b
Barbigli di balena. (V. *Ossa di balena*).			
Barche di gomma elastica, anche con ossatura ed accessorî di altra materia.	**Gomma elastica, ecc., in altri lavori, ecc.**	XVI	358 e
— di tessuto gommato, anche con ossatura ed accessorii di altra materia.	**Gomma elastica, ecc., in lavori d'ogni foggia, misti a tessuti, ecc.**	XVI	358 f
— di qualsiasi altra sorta, anche con motore a vapore, elettrico o ad idrocarburi e comprese quelle di tessuto oliato o incatramato. (V. *Bastimenti, ecc.*).			
Bardana (radiche). (V. *Radiche di bardana*).			
Bardature. (V. *Fornimenti da tiro o Lavori da sellaio, secondo la specie*).			
Bardelle. (V. *Basti*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bardiglio. (V. *Marmo*).			
Barili ed altri recipienti simili. (V. *Botti*).			
Barilla (soda)	Carbonato di sodio	III	37 e
Barite anidra (ossido di bario) . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— idrata (idrato di bario). *Come* .	Potassa e soda caustica. . .	III	33
— ossigenata (biossido di bario). .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Barletti. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Barometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Baroscopi con termometro. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Barre di ferro o di acciaio. (V. *Spranghe di ferro, o Spranghe d'acciaio, secondo la specie*).			
Basalto. (V. *Pietre per costruzioni*).			
Basculea. (V. *Bilance a bilico*).			
Basi o piastre di fondo delle macchine. (V. *Parti di macchine*).			
Bassorilievi. (V. *Sculture*).			
Basti. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Bastimenti ed altri galleggianti, per la navigazione	Bastimenti, ecc., destinati alla navigazione	IX	183 a

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bastimenti ed altri galleggianti (*Segue*): — per il servizio interno delle rade, dei porti, dei laghi, dei fiumi e dei canali o fossi navigabili. .	Bastimenti, ecc., destinati al servizio interno delle rade, ecc.	IX	183 b

NOTE. — 1. *Si classificano come galleggianti per la navigazione i seguenti: barche-lanciasiluri, o barche-torpediniere, bilancelle, bombarde, bovi, brigantini, brigantini a palo, brigantini-goletta, caccia-torpediniere,* cutters, *feluche, golette, golette a palo, mistici, navi, navi a palo, navi-goletta, navi da guerra a vapore o a vela, rimorchiatori d'alto mare, sciabecchi, tartane, torpediniere, trabaccoli, velaccieri e* yachts *a vapore o a vela.*

Si classificano come galleggianti per il servizio interno delle rade, dei porti, dei laghi, dei fiumi, e dei canali o fossi navigabili, i seguenti: bacini galleggianti in ferro ed in legno, baleniere, barche affonda-torpedini, barche cisterne, barche pompa, barche salpa ancore, barche salvagente o battelli per soccorso, barche zavorriere, barconi da trasporto, bastimenti-magazzini, battelli catramai (pegoliere), battelli-magazzini, battelli per ormeggio, per pilotaggio, da traffico o per altri usi, bette, boe, brulotti, canoe, canotti in genere, cavafanghi, chiatte o piatte, draghe, fari galleggianti (ship-lights), ferry-boats, *gavitelli, gozzi da carico e da rimorchio, lancie a benzina, a petrolio, a nafta o a vapore, lancie elettriche,* outriggers, *peote, pirodraghe, pompe d'incendio galleggianti, ponti di calafato, pontoni a bighe o a macchina, rimorchiatori senza coperta, scappavie,* skiffs, *vaporetti o* tramway *a vapore, yole.*

Le barche pescherecce, le barche a vapore, i navicelli ed i piroscafi ad elica o a ruote si classificano fra i galleggianti per la navigazione o fra quelli per il servizio interno delle rade, dei porti, ecc., secondo la loro destinazione.

2. *Insieme coi bastimenti o galleggianti di ogni specie, compresi quelli destinati alla navigazione, sono ammessi tutti gli attrezzi ed oggetti di dotazione di bordo designati dai regolamenti marittimi, non escluse le piccole imbarcazioni per il servizio di bordo.*

Le forniture da letto, le biancherie, il vasellame e quant'altro costituisca semplice ammobigliamento, nonchè gli oggetti di ricambio che eccedano la misura di un normale approvvigionamento, si tassano separatamente.

3. *Il trattamento stabilito dalla tariffa per i bastimenti ed altri galleggianti destinati alla navigazione si estende anche alle rispettive macchine marine. Qualora però queste debbano essere sbarcate per essere poste in uso a terra o per servire alla navigazione interna, debbono essere sottoposte al dazio loro proprio, anche quando siano già state nazionalizzate insieme col rispettivo galleggiante.*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bastoncini di ardesia, di steatite o di altra materia per scrivere sulle lavagne. (V. *Lapis di ardesia, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bastoni o mazze da appoggio:			
a) di canna o di giunco, senza pomo o impugnatura e senza guarnizioni od accessori di altra materia. (V. *Canne, giunchi e vimini, secondo la specie*).			
b) di legno, greggi, senza guarnizioni od accessori di altra materia	Utensili e lavori diversi di legno comune, greggi. .	IX	178 a
c) di qualsiasi materia, con pomo o impugnatura di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale è formato il pomo o l'impugnatura*).			
d) di qualsiasi materia (esclusi quelli di canna, di giunco o di legno) senza pomo o impugnatura e senza guarnizioni o accessori di sorta. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
e) altri	Mercerie.	XVI	352

NOTE. — 1. *Si considerano come bastoni con pomo o impugnatura anche quelli nei quali il pomo o l'impugnatura siano tratti dallo stesso bastone, arrotondandone la estremità o ripiegandola o in altro modo qualsiasi.*

2. *I bastoni di legno, greggi, si classificano come tali anche se hanno l'impugnatura tratta dallo stesso bastone curvandone o ripiegandone l'estremità o altro modo qualsiasi, purchè l'impugnatura stessa non abbia subite operazioni di finimento ma presenti l'estremità semplicemente tagliata.*

Si considerano come greggi anche i bastoni di legno semplicemente scortecciati e quelli ai quali siano state tolte le asperità lasciate dal taglio dei nodi.

3. *Si classificano come bastoni o mazze da appoggio anche quelli animati, quelli con flauto, con sega, i bastoni-misure ed altri simili, esclusi i bastoni-fucili e i bastoni-sedie.*

4. *I bastoni con ombrello si tassano come bastoni o mazze da appoggio per il loro peso totale, riscuotendo in più il dazio sull'ombrello. Se contengono la sola ossatura dell'ombrello, questa segue il trattamento del bastone.*

5. *Per i bastoni con pomo o impugnatura di metallo prezioso è ammessa la separazione del pomo o dell'impugnatura dal bastone. Il bastone si classifica in tal caso, separatamente dal pomo o dall'impugnatura, come quelli con pomo o impugnatura tratta dallo stesso bastone.*

(V. *anche nota* 1 *alla voce Orologi*).

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bastoni (*Segue*):			
— da ombrelli e da ombrellini:			
a) muniti di stecche. (V. *Ossature da ombrelli, ecc.*).			
b) altri. (V. *Bastoni o mazze da appoggio*).			
— da pesca.	**Mercerie**	XVI	352
(V. *anche Canne da pesca*).			
Bastoni-fucili. (V. *Fucili, ecc.*).			
Bastoni-sedie. (V. *Mobili e loro parti*).			
Batate o patate americane. (V. *Patate*).			
Battelli. (V. *Barche*).			
Battenti per telai da tessere. (V. *Parti di macchine*).			
Batterie di accumulatori elettrici. (V. *Accumulatori elettrici*).			
— elettriche, altre. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Batticarne di acciaio, di ferro o di ghisa, anche con accessori di altra materia. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
— di legno	**Utensili e lavori diversi di legno, ecc.**	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Battipanni di giunco e di materie simili, anche rivestiti di materia tessile	**Lavori da panieraio, ecc., fini.**	IX	185 b

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett.
Battitoi da tipografi, di legno, anche ricoperti di pelle . . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
Battitrici per l'agricoltura. (V. *Macchine agrarie*)			
— per pulire il cotone, la lana o altre materie tessili destinate alla filatura. (V. *Macchine per la filatura*).			
— per tessuti. (V. *Macchine per la tessitura*).			
Battiture di rame.	Rame, ottone e bronzo, in pani, ecc.	XII	225 a
Bauli di legno. (V. *Mobili e loro parti*).			
— di vimini:			
a) ricoperti di pelle. . . .	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
b) altri, anche misti con materie tessili o foderati o ricoperti di tessuto	Lavori da panieraio, ecc., fini.	IX	185 b
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Bauxite. (V. *Allumina impura, naturale*).			
Bavagli di tessuto, anche gommato. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Bavella	Cascami di seta, greggi, altri.	VIII	154 a/2
Bdellio.	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
Bebeerina o bebirina.	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Beberù (scorze). (V. *Scorze di beberù*).			
Beccacce e beccaccini	Cacciagione e selvaggiume .	XV	323

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Beccucci per fiamme a gas. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli di rame, di ottone o di bronzo, anche misti con steatite o altra materia, non dorati, nè argentati, si comprendono fra i lavori di rame, di ottone e di bronzo, non ornamentali.*				
Belladonna (coccole, fiori, foglie e radiche). (V. *Coccole, Fiori, Foglie o Radiche, di belladonna*).				
Belletto bianco o colorato, in istato secco	Profumerie non alcooliche	III	74	b
— liquido o pastoso	Profumerie	III	74	
Bellite	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60	b
Belmontina. (V. *Paraffina*).				
Belzoino (Balsamo)	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71	b/2
Bende. (V. *Fasce di tessuto, ecc.*).				
Bene (Noci di). (V. *Noci di bene*).				
Benzaldeide. (V. *Aldeide benzoica*).				
Benzalgene. (V. *Analgene*).				
Benzidina	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Benzina	Olii minerali, ecc., altri	I	8	b
(V. *anche olii minerali profumati*).				
Benzoati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).				
— non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Benzoato di ammoniaca	Sali ammoniacali, ecc.	III	55	
— di βnaftolo (benzonaftolo)	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di bismuto	Sali di bismuto	III	52	
— di etile. (V. *Etere etilbenzoico*).				
— di guaiacolo (benzoilguaiacolo)	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di mercurio	Sali di mercurio non nominati.	III	54	

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Benzolo	Oli minerali, ecc., altri . .	I	8 b
Berberina	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34 b
Berbero (coccole, foglie, legno, radiche e scorze). (V. *Coccole, Foglie, Legno, Radiche o Scorze, di berbero*).			
Bergamotte. (V. *Aranci, ecc.*).			
Berilli. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Berrette di moresconi (ultimo involucro interno dei bozzoli che rimane nelle caldaiuole) . . .	Cascami di seta, greggi, altri.	VIII	154 a 2
— da notte:			
a) a maglia. (V. *Maglie, secondo la qualità*).			
b) di tessuto. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— turche (fez). (V. *Fez*).			
Berretti da donna:			
a) di feltro, di maglia, di velluto o di tessuto (compresi quelli di tessuto impermeabile per bagni), senza guarnizioni e con o senza fodera	Berretti	XVI	360
b) altri, compresi quelli di pelliccia. (V. *Cappelli da donna, secondo la specie*).			
— da ecclesiastici	Berretti	XVI	360
— da militari	Berretti	XVI	360

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Berretti (*Segue*):			
— **da uomo:**			
a) di paglia. *Come*	Cappelli di paglia, ecc. . .	IX	188
b) di altra materia, compresi quelli di pelliccia, di tessuto impermeabile o fatti a maglia, con o senza fodera	Berretti	XVI	360
Note. — 1. *I berretti dei quali la forma, la misura o le guarnizioni non permettano di riconoscere se siano per uomo o per donna, si classificano come quelli da uomo.* 2. *I berretti per bambini e per bambine si classificano rispettivamente come quelli da uomo o da donna.* 3. *I berretti di tessuto gommato, anche con falda della stessa materia dalla parte posteriore, presentati insieme coi mantelli impermeabili si tassano, separatamente da questi, come* Berretti.			
Bersagli per trastullo dei fanciulli. (V. *Balocchi, ecc.*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
I bersagli, anche per trastullo dei fanciulli, costituiti da semplici fogli di carta o di cartone con dischi, figure, ecc., stampati, incisi, dipinti, ecc., si classificano come le stampe e litografie.			
Betel (foglie). (V. *Foglie di betel*).			
Betolo. *Come*	Salicilati, ecc.	III	56
Bette. (V. *Bastimenti, ecc.*).			
Bettonica (radiche). (V. *Radiche di bettonica*).			
Betula o betulla (foglie, scorze, semi e steli). (V. *Foglie, Scorze, Semi o Steli, di betula, ecc.*).			
Bevande spiritose, non nominate . . (V. *note* 1, 2 e 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b-c}{2}$

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Biacca o bianco di piombo, anche mista con solfato di bario o di calcio in qualsiasi proporzione:			
a) in istato secco o impastata con acqua. (V. *Carbonato di piombo, ecc.*)			
b) macinata a olio o a vernice.	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— di zinco. *Come l'ossido di zinco.*			
Biadetto. (V. *Azzurro di Parigi, ecc.*)			
Biancheria di carta . . . . . . *Note. — 1. Come biancheria di carta si classificano i colli, i polsini, i davanti di camicia, ecc., di carta, anche foderati di tessuto, cioè ricoperti di tessuto dalla parte del rovescio.* *2. I colli, i polsini, i davanti di camicia, ecc., di tessuto incollato su carta, nei quali, cioè, il tessuto forma la parte del diritto, non cuciti, si classificano come biancheria di carta quando il tessuto non superi il 20 per cento del peso totale dell'oggetto. Quando abbiano cuciture o quando in essi il tessuto superi in peso il 20 per cento, si classificano come quelli di tessuto, cuciti.*	Lavori di carta e di cartone, non nominati	X	195 b
— di celluloide	Mercerie comuni	XVI	352 a
— da dosso, di tessuto o altro prodotto di materia tessile (esclusi i colli, i polsini, i davanti di camicie e le camicie da uomo). (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). *La biancheria semplicemente tagliata e non cucita segue il trattamento del tessuto del quale è formata.*			
— da letto e da tavola:			
a) di cotone . . . . . . *Si classificano come biancheria da letto e da tavola, di cotone, le federe, le lenzuola, le tovaglie e i tovagliuoli, di tessuto di cotone, cuciti, anche con guarnizioni della stessa materia tessile, o con guarnizioni d'altra materia tessile soggette a dazio eguale o inferiore a quello proprio del tessuto, nonchè i detti oggetti fatti di tessuto di lino o di canapa, con guarnizione di cotone che rappresenti nell'oggetto cucito il prodotto tessile più fortemente tassato.* *Non si fa eccezione se il tessuto o le guarnizioni siano tinti, a colori o stampati, anzichè greggi o imbianchiti.* (V. *anche nota 7 alla voce Oggetti cuciti*).	Oggetti cuciti, sacchi, biancheria, ecc.	VI	129 a

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Biancheria da letto e da tavola (*Segue*):			
b) di lino, di canapa o di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone	Oggetti cuciti, sacchi, biancheria, ecc..	V	103 a
Si classificano come biancheria da letto e da tavola, di lino o di canapa, le federe, le lenzuola, le tovaglie e i tovagliuoli di tessuto di lino o di canapa, cuciti, anche con guarnizioni delle stesse materie tessili o con guarnizioni d'altra materia tessile soggette a dazio eguale o inferiore a quello proprio del tessuto, nonchè i detti oggetti fatti di tessuto di cotone, con guarnizione di lino, di canapa che rappresenti nell'oggetto cucito il prodotto tessile più fortemente tassato.			
Non si fa eccezione se il tessuto o le guarnizioni siano tinti, a colori o stampati, anzichè greggi o imbianchiti.			
(V. *anche nota 7 alla voce Oggetti cuciti*).			
Bianco d'argento o di Krems. (V. *Biacca o bianco di piombo, ecc.*).			
— di balena o di capidoglio. (V. *Spermaceti*).			
— di barite o bianco fisso. (V. *Solfato di barite artificiale, ecc.*).			
— di bismuto. (V. *Magistero di bismuto*).			
— di Briançon, di Meudon, di Rouen, di Troyes, di Spagna e simili:			
a) macinati a olio o a vernice.	Colori in mattonelle, ecc.. .	IV	80
b) in pezzi o in polvere . .	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc..	XIII	261 a
— di piombo. (V. *Biacca o bianco di piombo, ecc.*).			
— di qualsiasi specie, a base di carbonato di piombo, anche misto con solfato di bario o di calcio. *Come la biacca o bianco di piombo.*			
— per toletta. (V. *Belletto, ecc.*).			
— d'uovo. (V. *Chiara d'uovo, ecc.*).			
— di zinco. (V. *Ossido di zinco*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bicarbonato d'ammoniaca	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— di potassio	Carbonato di potassio . . .	III	37 d
— di sodio	Carbonato di sodio	III	37 e
Bicchieri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Bicicli. (V. *Velocipedi*).			
Bicloruri non nominati. *Come i cloruri.*			
Bicloruro di mercurio. (V. *Sublimato corrosivo*).			
— di stagno. (V. *Cloruro stannoso*).			
Bicornie. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Bicromato di ammoniaca	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— di calcio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di mercurio.	Sali di mercurio non nominati.	III	54
— di potassio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di sodio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Bidenti. (V. *Forche*).			
Bielle. (V. *Parti di macchine*).			
Biette per fender legno. (V. *Cunei da spaccalegna, ecc.*).			
Biffe, anche con asta graduata. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Bigherini. (V. *Pizzi, secondo la qualità*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett.
Biglietti d'auguri:			
a) di carta o cartoncino, senza guarnizioni o con guarnizioni o applicazioni delle stesse materie.	Stampe, litografie e cartelli.	X	193
b) di carta o cartoncino, con guarnizioni o applicazioni di altra materia	Mercerie fini	XVI	352 b
c) di altra materia, anche con guarnizioni o applicazioni di qualsiasi specie.	Mercerie	XVI	352
— di banca e di Stato. (V. *Carte-valori*).			
— per strade ferrate o per tramvie:			
a) stampati su carta, sciolti o legati in forma di libri, per viaggi circolari, internazionali, a prezzo ridotto e simili. (V. *Carta stampata in fogli sciolti o Libri stampati, secondo la specie*).			
b) altri	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
I biglietti da strade ferrate e da tramvie, annullati, si ammettono al trattamento stabilito per la cartaccia da macero quando vengano tagliati o altrimenti guastati in modo da non poter servire ad altro uso.			
— da teatro o altri pubblici spettacoli	Stampe, litografie e cartelli .	X	193
— di visita:			
a) di cartoncino, in bianco .	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
b) di cartoncino, con fotografie o con leggenda, anche stampata.	Stampe, litografie e cartelli .	X	193
c) di altra materia	Mercerie.	XVI	352
Bigonce e **bigonci**, di legno . . .	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			
Biioduri. *Come gli ioduri*.			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bilance automatiche:			
a) per pesare i cereali, le farine, le barbabietole, e simili. .	Macchine non nominate . .	XII	240 1
b) a quadrante o a sedia, per pesare le persone, e simili. *Come.*	Utensili e strumenti usuali, ecc., fini, altri, ecc. . .	XII	222 b/2
— da banco, dette a pendolo. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
— a bilico (*bascules*). (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
(V. *anche Bilance a ponte bilico*).			
— a coda, comprese quelle per insaccare. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
I cavalletti destinati a reggere le bilance per insaccare si tassano separatamente.			
— elettrodinamiche. (V. *Strumenti scientifici*).			
— idrostatiche. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— a mano, fatte a molla. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
— a molla, con quadrante e coppa. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
— a ponte bilico. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
— di precisione. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— a quadrante (*pesons*). (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Bilancieri per coniare gettoni, medaglie, monete, ecc. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bile. (V. *Fiele di bue*).			
Biliardi. (V. *Mobili e loro parti*).			
Billettes di ferro o d'acciaio . . .	Ferro e acciaio, laminati o battuti in verghe, ecc. . .	XII	213 a
Binari montati per ferrovie portatili. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*). *Per stabilire se entrano nella classe dei lavori fatti principalmente con ferri grossi o in quella dei lavori fatti principalmente con ferri piccoli, si tiene conto delle dimensioni che presentano in sezione le rotaie.* *I binari, anche curvi, si comprendono fra i lavori piallati, limati, torniti, bucati, ecc., su minima o piccola parte della loro superficie, quando nè le rotaie nè le traversine abbiano subito altra lavorazione oltre quelle necessarie per la semplice montatura.*			
Binde idrauliche	Macchine idrauliche, ecc. . .	XII	210 b
— altre	Utensili e strumenti usuali, ecc., fini, altri, ecc. . .	XII	222 $\frac{b}{2}$
Binocoli. (V. *Cannocchiali*).			
Biodolo per fare stoie e simili. (V. *Canne, giunchi e vimini*).			
Biossalati. *Come gli ossalati.*			
Biossidi non nominati. *Come gli ossidi.*			
Biossido di bario. (V. *Barite ossigenata*).			
— di manganese:			
a) naturale.	Minerali metallici, di ogni altra sorta	XII	208 e
b) preparato artificialmente. *Come*	Ossido di ferro.	III	35 b
Birilli per trastullo dei fanciulli. (V. *Balocchi, ecc.*).			
— di qualsiasi altra specie, compresi quelli da biliardo:			
a) di legno.	Mercerie di legno	IX	179
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Birra comune	Birra	I	4
– medicinale	Medicamenti composti non nominati	III	70
Bisacce di pelle, anche foderate di tessuto	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati . . .	XI	2[illegible]7
– di tessuto. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Biscotti di revalenta arabica, anche senza zucchero. *Come quelli da thè.*			
– da thè:			
a) con zucchero o miele, in quantità superiore al 18 per cento. *Come*	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
b) altri	Biscotti da thè	II	17
(V. *anche Biscottini*).			
Biscottini medicinali	Medicamenti composti non nominati	III	70
– con miele o ripieni di conserva o con guarnizioni di zucchero . .	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
– altri. *Come i biscotti da thè.*			
Biscotto per l'alimentazione del bestiame. *Come le farine per l'alimentazione del bestiame, secondo la specie.*			
– di mare (galletta)	Pane e biscotto di mare . .	XIV	292
Biscuit di porcellana. (V. *Porcellane*).			
– di terraglia. (V. *Terraglie*).			
Bismuto allo stato metallico . . .	Metalli, ecc., non nominati, allo stato greggio . . .	XII	235 a

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bisolfati. *Come i solfati.*			
Bisolfiti. *Come i solfiti.*			
Bisolfuri. *Come i solfuri.*			
Bisso. (V. *Pinna marina*).			
Bistorta (radiche). (V. *Radiche di bistorta*).			
Bistro. (V. *Fuliggine preparata per la pittura*).			
Bisturini. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Bitartrato di potassio:			
a) greggio, ossia gruma di botte o feccia di vino, anche lavato o sottoposto alla prima raffinazione	Tartaro (bitartrato di potassio), gruma di botte, ecc.	III	41
b) puro. (V. *Cremor di tartaro*).			
Bitter (liquore) . . . . (V. *note* 1, 2 *e* 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b-d}{2}$
Bitume giudaico	Bitumi solidi	XIII	264
Bitumi fluidi o semi-fluidi, dai quali non fu estratto nè l'olio volatile, nè il petrolio o altro olio . . (V. *nota alla voce Oli minerali, ecc., non nominati*).	Oli minerali, ecc.	I	8
— solidi	Bitumi solidi	XIII	264
Blenda (solfuro di zinco naturale) .	Minerali metallici, di zinco .	XII	203
Blonde. (V. *Pizzi, secondo la qualità*).			
Blooms di ferro o d'acciaio. (V. *Billettes di ferro o d'acciaio*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Boa di pelliccia	Lavori da pelliccaio, d'ogni sorta	XI	201
— di piume.	Piume da ornamento, lavorate.	XV	344 a/2
Boccali. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Bocce o palle da giuoco, di legno, anche semplicemente sbozzate . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
Boccette di cristallo o di vetro, con guarnizioni di metallo, per essenze odorose o sali, da portarsi sulla persona	Mercerie	XVI	352
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Bocchette da serrature, di legno. .	Mercerie di legno	IX	179
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Quelle di ghisa, non brunite, nè dorate, nè argentate, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quelle di rame, di ottone o di bronzo, non dorate nè argentate, si classificano fra i lavori ornamentali.*			
Bocchini per cannucce da pipe. *Come quelli da sigari.*			
— da sigari:			
a) di canna, di legno o di radica, senza guarnizioni o accessori di altra materia o con semplice imboccatura di osso . .	Mercerie di legno	IX	179
b) di canna, di legno o di radica, altri	Mercerie.	XVI	352
c) di carta, anche con imboccatura di penna d'oca. . . .	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
d) altri (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— da strumenti musicali	Parti staccate di strumenti musicali	XVI	356

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bocci o **boccinoli di fiori, finti:**			
a) semiaperti. (V. *Fiori finti*).			
b) totalmente chiusi. (V. *Forniment di fiori finti*).			
Boccole per assi di locomotive o di veicoli da strade ferrate o da tramvie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Boe. (V. *Bastimenti, ecc.*).			
Boghead. *Come*	Carbon fossile, ecc.	XIII	265
Bogies per locomotive e vagoni. (V. *Carrelli girevoli, ecc.*).			
Boli d'Armenia ed altri boli naturali o artificiali. (V. *Terre colorate, ecc.*).			
— medicinali	Medicamenti composti non nominati	III	70
Bollitori di ferro o di acciaio, per caldaie. *Come le caldaie per macchine*.			
Bombardoni (strumenti musicali) .	Strumenti musicali non nominati, a fiato, ecc. . . .	XVI	355 $\frac{e}{2}$
Bombe per spegnere gli incendi . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Bombole. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Bomboniere. (V. *Confettiere*).			
Bompressi. *Come gli alberi di navi*.			
Borace o borato di sodio	Borace o borato di sodio . .	III	41
Boracite	Borace o borato di sodio . .	III	41
Borati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi secondo la specie*).			
— non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Borato di ammoniaca.	Sali ammoniacali, ecc.. . . .	III	55
— di bismuto	Sali di bismuto	III	52
— di manganese	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di mercurio.	Sali di mercurio non nominati.	III	54
— di sodio. (V. *Borace, ecc.*).			
Borchie di lamiera di metallo comune.	Mercerie	XVI	352
— di qualsiasi altra specie. (V *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Le borchie rimandate a lavori secondo la materia della quale sono formate, quando sono di ghisa, non brunite, nè dorate, nè argentate, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quando sono di rame, di ottone o di bronzo, non dorate nè argentate, si classificano fra i lavori ornamentali.			
Boro	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Borol	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Boronatrocalcite. *Come*	Borace o borato di sodio . .	III	41
Borra di cotone	Cotone in bioccoli, ecc. . .	VI	104 a
— di lana	Cascami e borra di lana . .	VII	131
(V. *anche Cimatura di stoffe di lana, ecc.*).			
— di seta. (V. *Strazza di seta, ecc.*).			
Borracce. (V. *Fiaschette*).			
Borraccina tinta. *Come*	Mercerie comuni	XVI	352 a
Borragine.	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Borse da caccia (V. *Carnieri*).			
— da donna, di pelle, di tessuto, di velluto o altro prodotto di materia tess., con cerniera di metallo e con o senza catenella . .	Mercerie	XVI	352

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Borse (*Segue*):			
— di maglia. (V. *Maglie secondo la qualità*).			
— di materia tessile, cucite, anche con accessori di altra materia (escluse quelle da donna, con cerniera di metallo, e quelle di tessuto gommato) (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— per qualsiasi uso, ricoperte in tutto o in massima parte di perline o margheritine di vetro o di metallo.	Mercerie fini	XVI	352 b
— di rete di materia tessile. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
— da tabacco:			
a) di gomma elastica. (V. *Lavori di gomma elastica*).			
b) altre, comprese quelle di vescica	Mercerie.	XVI	352
— di tessuto gommato:			
a) per viaggio e simili. (V. *Oggetti di gomma elastica mista a tessuti, da viaggio, ecc.*).			
b) altre	Gomma elastica, ecc., in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). (V. *nota alla voce Valigie*).			
Borsellini di maglia di metallo comune	Mercerie.	XVI	352
— di maglia di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale sono formati*).			
— di altra materia. (V. *Portamonete*).			
Borzacchini. (V. *Calzature*).			
Bossoli per assi di locomotive o di veicoli da strade ferrate o da tramvie. (V. *Boccole, ecc.*).			
— per macine	Parti staccate di altre macchine	XII	241 e

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bottarghe. (V. *Uova di pesce preparate, ecc.*).			
Botti di cartone	**Lavori di carta e di cartone, non nominati.**	X	195 b
— **di legno, anche mancanti di uno dei fondi:**			
a) cerchiate in ferro o in ferro e legno	**Botti, ecc., con cerchi di ferro.**	IX	175 b
b) cerchiate in legno . . .	**Botti, ecc., con cerchi di legno.**	IX	175 a
— di **altra materia.** (V. *Lavori secondo la materia della quale sono formate*). NOTE. — 1. *Non si fa differenza fra le botti destinate a contenere liquidi e quelle che servono per materie solide.* 2. *Le botti disfatte si classificano come i rispettivi cerchi e doghe, tassando separatamente gli uni e le altre.*			
Bottiglie di vetro o di cristallo, di capacità superiore ad un litro. (V. *Bottiglioni*).			
— **di vetro nero, scuro, verdognolo o rossastro, di capacità non superiore ad un litro:**			
a) che si usano comunemente per riporvi il vino o la birra .	**Bottiglie comuni**	XIII	275
b) altre. (V. *Lavori di vetro*). *Per bottiglie che si usano comunemente per riporvi il vino o la birra s'intendono quelle di capacità non inferiore a 25 centilitri, le quali, oltre ad essere di vetro nero, scuro, verdognolo o rossastro, come quello del quale sono fatte generalmente le bottiglie comuni da vino, abbiano anche la forma di queste ultime e siano semplicemente soffiate.* *Nulla influisce che queste bottiglie portino in rilievo iscrizioni fatte a stampo, indicanti la capacità, il nome del proprietario o la quantità del liquido che devono contenere, nè, che, dalle iscrizioni o da altri segni particolari fatti a stampo, appariscano destinate a contenere, anzichè vino o birra, un altro liquido qualsiasi. Le stesse bottiglie si classificheranno però, fra i lavori di vetro, quando ad esse siano applicati, in modo inseparabile, tappi o altri accessori. Se portano tappi o altri accessori separabili, questi si tassano a parte.*			
— **di qualsiasi altra specie.** (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bottiglioni di vetro nero, scuro, verdognolo o rossastro. (V. *Damigiane*).			
— altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *S'intendono per bottiglioni i recipienti a forma di bottiglia, di capacità superiore ad un litro.*			
Bottoni d'ambra gialla o nera e d'ambra falsa, di avorio, vero o falso, di cartapesta, di corallo, di corno, osso ed altre materie affini, di madreperla o di tartaruga, vera o falsa. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di corozo o avorio vegetale. *Come*	Mercerie di legno	IX	179
— di cotone	Bottoni	VI	127
— di crino o misti con crino in qualsiasi proporzione, esclusi quelli misti con seta	Bottoni	VII	148
— di lana o misti con lana in qualsiasi proporzione, esclusi quelli misti con seta	Bottoni	VII	148
— di legno	Mercerie di legno	IX	179
— di lino o di canapa	Bottoni	V	101
— di metallo prezioso o di qualsiasi materia guarniti di metallo prezioso. (V. *Gioielli*). (V. *anche Bottoni ricoperti di filo d'oro o d'argento, ecc.*).			
— di perle false o di pietre false, incastonate in metallo comune o in altra materia	Mercerie fini	XVI	352 b
— di porcellana, di smalto o di vetro, senza guarnizioni di altra materia. *Come*	Vetri, cristalli e smalti in conterie, ecc.	XIII	278
— ricoperti di filo d'oro o d'argento, buono o falso, avvolto su filati di qualsiasi materia tessile. (V. *Passamani d'oro o d'argento, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.
Bottoni (*Segue*):			
— di seta o filusella, o misti in qualsiasi proporzione con seta o filusella.	Bottoni	VIII	166
— di qualsiasi altra specie . . .	Mercerie	XVI	352
NOTE. — 1. *Nessuna distinzione è fatta riguardo alla forma dei bottoni. Si classificano perciò dello stesso modo quelli gemelli, anche a catenella o snodati, quelli per colli, polsini, ecc., nonchè quelli ad incastro per guanti. Questi ultimi si classificano considerando nel loro insieme le varie parti che li costituiscono.*			
2. *I bottoni d'ambra vera o falsa, di avorio vero o falso, di cartapesta, di corno, osso o materie affini, di corozo, di legno, di madreperla o di tartaruga, vera o falsa, si classificano secondo il rispettivo loro rimando quando siano fatti interamente delle dette materie o abbiano soltanto il gambo di altra materia o solo il rovescio ricoperto di materia diversa da quella che ne costituisce il diritto. I bottoni delle stesse materie, guarniti dalla parte del diritto di materia diversa, si classificano fra quelli* di qualsiasi altra specie. *Si considerano come guarniti anche quelli nei quali la materia che ricopre il rovescio si estenda sull'orlo a guisa di castone, e formando un cerchietto intorno al bottone.*			
Come bottoni con semplice gambo di altra materia si considerano anche quelli con cuscinetto di stoffa, in sostituzione del gambo.			
3. *Si classificano come bottoni di cotone, di crino, di lino o di canapa, di lana, di seta o di filusella quelli con la parte del diritto coperta soltanto di materie tessili.*			
4. *I bottoni di qualsiasi sorta (esclusi quelli fatti in tutto o in parte di metallo prezioso o di corallo) guarniti con perle false o pietre false, si classificano come quelli di perle false o pietre false, incastonate in metallo comune o in altra materia.*			
5. *I bottoni ricoperti in tutto o in parte con lamina di metallo prezioso si comprendono fra quelli guarniti di metallo prezioso.*			
— di chiamata, per campanelli od apparecchi elettrici o per telefoni:			
a) di legno, anche con accessori di altra materia	Mercerie di legno	IX	179
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Quelli di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili e per arnesi domestici; quelli di rame, di ottone e di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Bourrette. (V. *Roccadino, ecc.*).			
Bovi . . . . *Sono tali se hanno perduto più di quattro incisivi da latte.*	Bovi	XV	313
Boxes (guardamani). (V. *Guardamani, ecc.*).			
Boxes (stalle mobili). . . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
Bozzima	Amido comune, di altra materia.	XIV	294 $\frac{a}{2}$
Bozzoli doppi. (V. *Doppioni*).			
— lavati e spogliati della seta propriamente detta, e bozzoli cominciati e non terminati dal baco (faloppe)	Cascami di seta, greggi, altri.	VIII	154 $\frac{a}{2}$
— non sfarfallati . . . . *I bozzoli non sfarfallati mescolati con notevole quantità di faloppe o di bozzoli sfarfallati, tarlati o rugginosi, si classificano secondo il trattamento stabilito per questi ultimi.*	Bozzoli	VIII	152
— sfarfallati, tarlati, rugginosi . .	Cascami di seta, greggi, altri.	VIII	154 $\frac{a}{2}$
Braccia artificiali. (V. *Apparecchi protetici*).			
Braccialetti e collane, di ambra, vera o falsa, di avorio, vero o falso, di corallo, di madreperla o di tartaruga, vera o falsa. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di capelli:			
a) legati in metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
b) altri, anche con guarnizioni di altra materia.	Capelli lavorati	XV	345 b
— di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Braccialetti e **collane** (*Segue*):			
— di osso, di corno o di materie affini, senza guarnizioni di altra materia	Corna, ossa, ecc., lavorate. .	XV	349 b
— di perle false o di pietre false .	Mercerie fini	XVI	352 b
(V. *nota* 1 *alla voce Granelli o palline forate*).			
— di qualsiasi altra specie:			
a) guarniti con perle false o pietre false	Mercerie fini	XVI	352 b
b) altri	Mercerie	XVI	352
I braccialetti e le collane di ambra, di avorio, di madreperla, di tartaruga, di ebanite, e di osso, corno e materie affini, con solo fermaglio o cerniera di materia diversa, si considerano come non guarniti. *Quelli fatti in parte di metallo comune ed in parte di metallo prezioso si considerano come fatti interamente di metallo prezioso, eccetto il caso in cui le parti fatte di metallo di questa specie costituiscano semplici accessori.*			
(V. *anche nota* 1 *alla voce Orologi*).			
Bracciali pel giuoco del pallone. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Bracciuoli per sostenere tende e cortine:			
a) fatti interamente di metallo). (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			
b) altri	Mercerie	XVI	352
Brachieri. (V. *Cinti, ecc.*).			
Bracieri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Brai. (V. *Catrame minerale secco*).			
Brande. (V. *Mobili e loro parti*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Breccie naturali od artificiali . . .	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
Bretelle di passamano, nastro o tessuto elastico. (V. *Lavori di passamano, nastro o tessuto elastico*).			
— di passamano, gallone o altro prodotto in materia tessile, non elastico, anche con fibbie od altri accessori di materia diversa. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Briglie e loro parti, di pelle, anche fornite dei morsi o dei filetti di metallo comune . . . . . . *Le briglie fornite dei morsi o dei filetti di metallo comune si tassano senza detrarre il peso di questi. Tuttavia, se i morsi o filetti sono facilmente separabili, può ammettersene la separazione per sottoporli al dazio loro proprio.* *La nota 2 alla voce Fornimenti da tiro è applicabile anche alle briglie e loro parti.* (V. *anche Redini*).	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
Brillanti. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*)			
Brillantina per apparecchio di tessuti.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— per uso di toletta.	Profumerie.	III	74
Brillatoi per il riso. (V. *Macchine per la brillatura del riso*).			
Brionia (radiche). (V. *Radiche di brionia, ecc.*)			
Broccatello di Spagna e simili. (Vedi *Marmo*).			
Brocche. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Brodo liquido, anche aromatizzato . (V. *nota alla voce Estratto di brodo*).	Estratto di carne, ecc. . .	XV	322
— in tavolette. (V. *Estratto di brodo*).			
Bromati. *Come i bromuri.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bromidrati. (V. *Bromuri*).			
Bromo	Bromo e iodio.	III	50
Bromocanfora. *Come*	Canfora raffinata.	III	66 b
Bromoformio.	Etere e cloroformio	I	6
Bromolo	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Bromuri di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).			
— non nominati	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51
Bromuro d'ammoniaca	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51
— d'argento. (V. *Sali d'argento, altri*).			
— di bismuto	Sali di bismuto	III	52
— di cadmio	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51
— di etilo	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51
— di etilene	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51
— di mercurio	Sali di mercurio non nominati.	III	54
— d'oro. (V. *Sali d'oro*).			
— di potassio	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51
— di sodio	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51
— di stronziana	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51
Bronzine per ruote da veicoli. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). (V. *anche nota alla voce Assi da veicoli*).			
Bronzo d'alluminio:			
a) in fili, in lamine, in tubi o in verghe. (V. *rispettivamente Fili, Lamiere, Tubi o Verghe, di bronzo d'alluminio*).			
b) in pani	Metalli, ecc., non nominati, allo stato greggio . . .	XII	235 a

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bronzo d'alluminio (*Segue*):			
— ordinario, compreso il bronzo fosforoso e quello silicioso. (V. *Rame, ottone e bronzo*).			
Bruciacaffè. (V. *Tostini da caffè*).			
Bruciamicce per solforare le botti. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Bruciapeli (macchine per bruciare il pelo ai tessuti). (V. *Macchine per la tessitura*).			
Brucina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Brunitoi di acciaio. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
— da orefici, di ematite	Mercerie comuni	XVI	3?2 a
— di pietre dure. (V. *Pietre dure lavorate in altri oggetti*).			
Bruno di antracene, di Bismarck, di fenilene ed altri bruni simili derivanti dal catrame. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).			
— di Cassel. (V. *Nero di Cassel*).			
— di seppia:			
a) non preparato.	Nero non nominato. . . .	IV	84 c
b) preparato per la pittura .	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— di Van-Dyck	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
Brusche da cavalli montate in legno comune	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			
— altre. (V. *Spazzole, secondo la specie*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bubboli. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Bubboliere. (V. *Sonagliere, ecc.*).			
Bucce di arancio, di cedro, di limon e loro varietà. (V. *Scorze di arancio, ecc.*).			
— dei grani del caffè. *Come il caffè* *Come tali si classificano tanto la parte carnosa del frutto del caffè quanto la membrana cartacea interna e la pellicola che ricopre il seme.*			
Bucci da battiloro (*baudruches*) . .	Mercerie comuni.	XVI	352 a
Bucco (Diosma crenata). (V. *Erba bucco*).			
Budella fresche	Budella fresche	XV	325 a
— preparate in cordicine per uso della chirurgia. (V. *Cordicine di budella, ecc.*).			
— salate.	Budella salate.	XV	325 b
— secche, anche preparate per far corde da strumenti musicali. *Come*	Budella salate.	XV	325 b
Budrieri gallonati d'oro o d'argento, buono o falso. (V. *Galloni d'oro e d'argento, ecc.*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Bufalo.	Vacche	XV	315
Bufali	Tori	XV	314
Bugie e loro parti. (*Come le lampade e loro parti*).			
Bugni. (V. *Alveari*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Bulbi di colchico. (V. *Colchico*).			
— di scilla. (V. *Scilla*).			
— di altre piante, non nominati:			
a) non atti alla riproduzione.	Prodotti vegetali non nominati.	XIV	309 b
b) per orti e giardini, cioè atti alla riproduzione. *Come* . . .	Semi non oleosi	XIV	306 b
Bulini. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Bullette per mobili:			
a) con capocchia di porcellana, di smalto, di vetro o d'altre materie simili	Mercerie comuni.	XVI	352 a
b) di ottone, di rame o di bronzo, non dorate nè argentate.	Rame, ottone e bronzo, in lavori ornamentali, ecc. .	XII	225 h
c) di ottone, di rame o di bronzo, dorate od argentate. . *Si considerano come bullette per mobili di ottone, di rame o di bronzo, anche quelle con la sola capocchia di tali materie.*	Rame, ottone e bronzo, dorati od argentati, in altri lavori.	XII	225 $\frac{i}{3}$
d) altre. (V. *Chiodi*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Chiodi*).			
Buratti. *Come i crivelli*.			
Burette	Lavori di vetro e di cristallo muniti di intagli, ecc. .	XIII	274 d
Burro di acciughe. (V. *Pasta di acciughe*).			
— d'antimonio. (V. *Cloruro d'antimonio*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.
Burro (*Segue*):			
— artificiale	Burro	XV	330
(V. *nota alla voce Miscugli di grassi, escluso il grasso di maiale, con olio, ecc.*).			
— di caccao.	Generi medicinali non nominati	III	69
— di cocco. (V. *Olio di cocco*).			
— di dica. (V. *Grasso dica*).			
— di Fulwara o Ghea. *Come* . .	Oli di palma, ecc.	XIV	307
— di Illipè. (V. *Olio di illipè*).			
— di latte:			
a) cotto. *Come*	Burro salato	XV	330 b
b) fresco.	Burro fresco	XV	330 a
c) salato.	Burro salato	XV	330 b
— di Mahwa o Mowra. *Come* . .	Oli di palma, ecc.	XIV	307
— di margarina. (V. *Burro artificiale*).			
— di noci moscade	Generi medicinali non nominati	III	69
— di palma. (V. *Olio di palma*).			
— di Shea o di Galam. *Come* . .	Oli di palma, ecc.	XIV	307
— di zinco. (V. *Cloruro di zinco*).			
Buscole di giunchi, di vimini o di altre simili materie vegetali, per spremere le olive	Lavori da panieraio, ecc., grossolani	IX	185 a
Bussole. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Bussolotti da giuoco. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Buste per lettere e simili:			
a) di carta bianca o tinta in pasta, anche con leggende stampate o impresse a secco, senza fregi o disegni . . . . . . (V. *nota alla voce Carta tinta in pasta e nota 2 alla voce Carta bianca, ecc.*).	Carta bianca, ecc., foggiata in buste	X	191 a/3
b) di carta colorata in tutto o in parte, anche con leggende stampate o impresse a secco, senza fregi o disegni	Carta colorita, ecc.	X	191 b
c) di carta foderata di tessuto, frastagliata o traforata . . .	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
d) litografate anche con semplici caratteri, ovvero ornate con cifre, stemmi o disegni, anche impressi a secco . . . . (V. *nota* 1 *alla voce Stampe e litografie*).	Stampe, litografie e cartelli.	X	193
— da mazzi di fiori freschi:			
a) di carta o di cartone, senza guarnizioni di altra materia. .	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
b) di carta o di cartone, con guarnizioni di nastri, di tessuto, di velluto, di pizzo, di tulle o di passamani.	Mercerie fini	XVI	352 b
c) di materia tessile, anche sostenute da carta o cartone. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
d) di qualsiasi altra specie .	Mercerie	XVI	352
Busti da donna (fascette). (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N°, e lett.
Busti (*Segue*):			
— per mostre d'abiti e simili:			
a) di cartapesta o di cartone, anche ricoperti di tessuto . .	Lavori di carta e di cartone, non nominati	X	195 b
b) di legno. (V. *Mobili e loro parti*).			
c) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
NOTA. — 1. *I busti di qualsiasi materia, eccettuato il legno, con sostegno di materia diversa, separabile da essi, si tassano separatamente dal sostegno. I sostegni di legno seguono in questo caso il trattamento dei mobili.* 2. *I busti per mostre d'abiti, di acconciature di capelli, ecc., con testa di cera o di altra materia diversa da quella della quale è formato il busto, seguono il trattamento proprio della testa, secondo il rimando stabilito per le teste per sostenere parrucche, ecc.*			
— ortopedici. (V. *Apparecchi ortopedici*).			
Butirrato di amile. (V. *Etere amilbutirrico*).			
— di etile. (V. *Etere butirrico*).			
— di metile. (V. *Etere metilbutirrico*).			

VOCI				
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
C				
Cabine per ascensori. (V. *Mobili e loro parti*).				
Caccao in grani	Caccao in grani	II	19	a
— infranto	Caccao infranto, ecc. . . .	II	19	b
— macinato, in pasta o in polvere:				
a) misto con zucchero. *Come*.	Cioccolata	II	20	
b) senza zucchero	Caccao infranto, ecc. . . .	II	19	b
— misto in qualsiasi proporzione con ghiande o altri prodotti vegetali:				
a) con zucchero. *Come* . .	Cioccolata	II	20	
b) senza zucchero	Caccao	II	19	
Cacciagione . . . . (V. *nota* 2 *alla voce Carni*).	Cacciagione e selvaggiume. .	XV	323	
Caccianavette per telai da tessere .	Parti staccate di altre macchine	XII	241	c
Cacciaviti. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).				
Cacciù aromatizzato o preparato in pasticche o altrimenti	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16	
— greggio. *Come*. . . . . *Si classifica come il cacciù greggio anche quello misto con mordenti (cattù preparato).*	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, gambier. .	IV	75	c
Cacio. (V. *Formaggio*).				
Cadmia. (V. *Tuzia*).				
Cadmio. *Come lo zinco.*				

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Caffè crudo o naturale	Caffè naturale.	II	11 a
— falso. *Come*.	Caffè	II	11
Per caffè falso s'intende quello presentato con la forma dei semi di caffè, crudo o tostato.			
— macinato.	Caffè tostato	II	11 b
— tostato, anche non macinato . .	Caffè tostato	II	11 b
Caffeina	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34 b
Caffettiere. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Caglio. (V. *Presame*).			
(V. *anche Gaglio, ecc*).			
Cailcedra (scorza). (V. *Scorze di cailcedra*).			
Cainca (radica). (V. *Radiche di cainca*).			
Cainite. *Come*	Solfato di potassio	III	43 g
L'importazione dei sali potassici di Stassfurt, conosciuti sotto il nome di Cainite, Silvina e Carnallite è permessa anche quando i detti sali contengano più di 25 ma non più di 50 per cento di cloruro di sodio, a condizione che siano destinati, per solo uso di concimazione agricola, agli Istituti agrari designati dal Ministro delle finanze e che siano adulterati con ossido di ferro nella proporzione del 2 per cento in peso.			
Calaguala (radiche). (V. *Radiche di calaguala*).			
Calamai di legno:			
a) con guarnizioni od accessori di altra materia.	Mercerie.	XVI	352
b) altri	Mercerie di legno	IX	179
— di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso . .	Mercerie fini	XVI	352 b

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Calamai (*Segue*):			
— di metallo prezioso o con guarnizioni di metallo prezioso che eccedano le proporzioni di semplici accessori. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale sono fatti o guarniti*).			
— di qualsiasi materia, con guarnizioni di metallo prezioso in proporzione di semplici accessori, o con guarnizioni od accessori di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso . .	Mercerie fini	XVI	352 b
— di qualsiasi altra specie:			
a) da tasca o da viaggio. .	Mercerie.	XVI	52
b) altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
NOTE. — 1. *I calamai con portacalamaio d'altra materia, separabile, si classificano separatamente dal portacalamaio, quando possano essere considerati come calamai completi anche senza di esso, e quando il solo calamaio o il solo portacalamaio sia di metallo prezioso o con guarnizioni di metallo prezioso che eccedano le proporzioni di semplici accessori. Nel caso contrario la classificazione delle due parti nel loro insieme si determina considerando come parte principale il calamaio o il portacalamaio, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore.* 2. *I calamai rimandati a lavori secondo la materia della quale sono formati, quando sono di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quando sono di rame, di ottone e di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*			
Calamina.	Minerali metallici, di zinco .	XII	208 a
Calamita naturale. (V. *Magnetite*).			
Calamite artificiali, ossia di acciaio calamitato. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Calamo aromatico. (V. *Radiche di calamo aromatico*).			
Calandre per cilindrare la carta. (V. *Macchine per la fabbricazione della carta, ecc.*).			
— per feltri e tessuti. (V. *Macchine per la tessitura*).			
— altre	Macchine non nominate . .	XII	240 l
Calcafogli. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). (V. *anche nota* 1 *alla voce Orologi*).			
Calcare bituminoso. (V. *Pietra bituminosa*).			
Calce cotta o viva	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— idraulica	Pietre, terre, ecc., cementi e calce idraulica	XIII	261 b
Calcedonie. (V. *Pietre preziose, altre*).			
Calci da fucile. (V. *Casse da fucili*).			
— da pistole e da rivoltelle. (V. *Casse da pistole e da rivoltelle*).			
Calcite. (V. *Spato calcare, ecc.*).			
Calcografie. (V. *Stampe e litografie*).			
Calcopirite	Minerali metallici, di rame .	XII	208 c
Caldaie ausiliarie per rifornire acqua di alimentazione nelle caldaie. (V. *Evaporizzatori, ecc.*).			
— per la cottura della pasta chimica per la fabbricazione della carta.	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Caldaie (*Segue*):			
— per macchine a vapore:			
a) multitubulari od inesplodibili	Caldaie per macchine, multitubulari	XII	238 a
b) tubulari. *Come*	Caldaie per macchine, multitubulari	XII	238 a
c) altre, comprese quelle con tubi bollitori trasversali . . .	Caldaie per macchine, altre .	XII	238 b
NOTE. — 1. *Le caldaie per macchine a vapore sulle quali siano già montati gli apparecchi di servizio o di sicurezza (regolatori di alimentazione, valvole di sicurezza, rubinetti, indicatori del livello d'acqua, manometri, ecc.), si tassano secondo il rimando loro proprio senza separarne i detti apparecchi.*			
2. *Le caldaie locomobili, cioè montate su ruote, anche presentate insieme col motore al quale devono fornire il vapore, si classificano separatamente dal motore, secondo il rimando loro proprio.*			
3. *Le caldaie scomposte si classificano come quelle complete montate. Seguono il trattamento delle caldaie multitubulari anche i tubi accoppiati per caldaie inesplodibili.*			
I sostegni metallici seguono il trattamento delle rispettive caldaie quando sono presentati insieme con esse.			
4. *Le caldaie tubulari presentate senza i tubi, si classificano come quelle non multitubulari.*			
5. *Le caldaie di qualsiasi specie con surriscaldatore inseparabile, si classificano fra quelle multitubulari.*			
(V. *anche nota alla voce Macchine a vapore, fisse*).			
— per termosifoni	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— per uso di cucina e simili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— per vulcanizzare la gomma elastica. (V. *Apparecchi per la vulcanizzazione della gomma elastica*).			
Caldanini (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Calderoni. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Caleidoscopi.	Mercerie	XVI	352
Calendari in forma di libri. *Come i libri stampati.*			
— litografati o stampati su carta, non montati su cartone o sopra altra materia	Stampe, litografie e cartelli .	X	193
— montati su cartone:			
a) con guarnizioni di altra materia.	Mercerie	XVI	352
b) altri	Stampe, litografie e cartelli .	X	193
Quelli con semplici occhielli di metallo o di altra materia, anche con cordoncino o nastrino per appenderli, si considerano come non guarniti.			
— montati su altra materia . . .	Mercerie	XVI	352
— perpetui, di qualsiasi specie e materia.	Mercerie	XVI	352
Calia d'argento	Argento greggio, ecc.	XII	247 a
— d'oro	Oro greggio, ecc.	XVII	369 a
Calibratoi, compresi quelli per controllare i filetti delle viti. (V. *Strumenti scientifici*).			
Calibri metrici. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Calici. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Calici di fiori, finti. (V. *Fornimenti di fiori finti*).			
Callotte da orologi. (V. *Casse di orologi*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.
Calomelano (protocloruro di mercurio)	Sali di mercurio non nominati.	III	54
Caloriferi a vapore, ad aria calda o ad acqua calda . . . . . . *I tubi conduttori del calore si tassano separatamente.*	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
(V. *anche Stufe per riscaldamento*).			
Calorimetri. (V. *Strumenti scientifici*).			
Caloscie. (V. *Calzature*).			
Caluggine d'anitra, di cigno e d'oca.	Piume da letto	XV	314 b
— di struzzo. *Come*	Pelo greggio	VII	133 a
Calzastivali. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Calzature di feltro:			
a) cucite. (V. *Calzature di tessuto, ecc.*).			
b) fatte d'un sol pezzo, senza cucitura. (V. *Feltri, secondo la qualità*).			
— di giunco, di paglia, di scorza, di spugna vegetale o spugna luffa e di altre simili materie:			
a) senza fodera, guarnizioni o accessori di altra materia, o con semplice orlatura di materia tessile	Lavori da panieraio, ecc., fini.	IX	185 b
b) altre	Calzature di qualsiasi specie.	XI	205
— di gomma elastica:			
a) foderate, ricoperte o guarnite di altra materia	Calzature di qualsiasi specie.	XI	205
b) altre	Gomma elastica, ecc., in altri lavori, ecc.	XVI	358 e

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Calzature (*Segue*):			
— di legno:			
a) foderate o ricoperte in tutto o in parte di pelle, anche concia col pelo, di feltro o di tessuto.	Calzature di qualsiasi specie	XI	205
b) altre, anche con accessori di metallo ed anche semplicemente sbozzate . . . . . . *Gli zoccoli e i sandali di legno che portano soltanto una striscia di pelle o di tessuto nella parte mediana per tenerli fermati al piede si classificano fra le calzature di legno altre.* (V. *anche note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	278
— di pelle, anche con suola di altra materia.	Calzature di qualsiasi specie .	XI	205
— di tessuto, di feltro o di altro prodotto di materia tessile:			
a) con suola di cuoio, di gomma elastica, di legno o di sughero	Calzature di qualsiasi specie .	XI	205
b) con suola di altra materia. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di qualsiasi altra specie . . .	Calzature di qualsiasi specie .	XI	205

NOTE. — 1. *Le calzature di tessuto, di feltro o di altro prodotto di materia tessile, con suola di cartone o di materia tessile, si classificano come* Oggetti cuciti *anche se hanno i tacchi di pelle o di legno, le punte o i contrafforti di pelle, o la parte superiore guarnita con striscie di pelle.*

2. *Non si fa distinzione riguardo alle dimensioni delle calzature; si classificano perciò quelle per bambini o per bambine come quelle per uomini o per donne. Però le calzature per bambole si classificano come i balocchi della rispettiva specie. Come calzature per bambole si considerano quelle di lunghezza non superiore a 7 centimetri, misurate dalla punta al tallone.*

3. *Le calzature rimandate a* Calzature di qualsiasi specie, *si tassano, anche quando siano scompagnate, considerando ogni coppia di esse come un paio. Se sono in numero dispari, l'ultima si considera come un paio.*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Calze di gomma elastica. (V. *Lavori di gomma elastica*).			
— a maglia. (V. *Maglie, secondo la qualità*).			
(V. *nota 7 alla voce Oggetti cuciti*).			
— per varici, di tessuto elastico, anche orlate o guarnite con nastro o passamano non elastico . .	Gomma elastica, ecc., lavorata in passamani, ecc. . . .	XVI	358 g
Calzettoni di tessuto gommato. (V. *Oggetti di gomma elastica mista a tessuti, da viaggio, ecc.*).			
Calzoni a maglia. (V. *Maglie, secondo la qualità*).			
— *di pelle*	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati . . .	XI	207
— di tessuto, anche gommato. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Camedrio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Camere ottiche, lucide od oscure. (V. *Strumenti scientifici*). *Le camere ottiche per la fotografia, presentate senza l'obiettivo, si classificano fra gli strumenti scientifici non muniti di lenti o di strumenti ottici.*			
Camicette da donna. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Camicie da donna. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— da uomo:			
a) di cotone	Oggetti cuciti, colli, polsini, ecc.	VI	129 b
b) di lino o di canapa . . .	Oggetti cuciti, colli, polsini, ecc.	V	103 b
c) di altra materia tessile. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
(V. *nota alla voce Biancheria da dosso, ecc., e note* 1 *e* 7 *alla voce Oggetti cuciti*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett
Camiciuole. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Caminetti. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Cammei di agata e di corniola. (V. *Pietre preziose, altre, lavorate*).			
— falsi, di conchiglie:			
a) incassati in metallo prezioso o in metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
b) incassati in qualsiasi altra materia o non incassati . . .	Mercerie fini	XVI	352 b
— falsi, di vetro o di cristallo. (V. *Pietre false*).			
Camomilla (fiori). (V. *Fiori di camomilla*).			
Camosci	Cacciagione e selvaggiume .	XV	323
Campane di metallo. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*). *Quelle di rame, di ottone o di bronzo, non dorate nè argentate, si classificano fra i lavori non ornamentali.*			
— di qualsiasi materia, da lumi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di vetro o di cristallo, per esperimenti di chimica, fisica, ecc., o per coprire vasi di fiori finti, orologi e simili. (V. *Lavori di vetro*). *Quelle con gli orli ricoperti di carta per preservarle da rotture, non per ornarle, si classificano senza tener conto dell'applicazione di carta.*			
Campanelle o anelli da porte, da tende, cortine e simili. (V. *Anelli, secondo la specie*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Campanelli di acciaio o di ferro, anche a pressione o a scatto, senza guarnizioni o accessori di altra materia. (V. *Lavori di ferro e di acciaio*).				
— elettrici. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).				
— pneumatici. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).				
— a pressione o a scatto, anche incompleti (esclusi quelli di acciaio o di ferro, senza guarnizioni o accessori di altra materia) . . .	Mercerie	XVI	352	
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).				
Canapa di Bombay. *Come la juta.*				
— di Calcutta. (V. *Juta*).				
— di Manilla. *Come la canapa propriamente detta.*				
— propriamente detta:				
a) greggia, anche incatramata.	Canapa, lino, ecc., greggi . .	V	85	a
b) pettinata	Canapa, lino, ecc., pettinati. .	V	85	b
c) preparata con sostanze antisettiche per medicare ferite . .	Generi medicinali non nominati	III	69	
— di Sisal. (V. *Agave*).				
Canapè. (V. *Mobili e loro parti*).				
Canapi. (V. *Corde*).				

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Canapuli (steli secchi della canapa), greggi	Legna da fuoco	IX	170
— spalmati di zolfo o di materie resinose. (V. *Accendifuoco di legno, ecc.*).			
Canavaccio o **canovaccio.** (V. *Filondente*).			
Cancelli e **cancellate.** (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Candelabri e loro parti, per fanali da strade, palazzi, e simili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali quando siano ornati.*			
— altri. *Come le lampade e loro parti.*			
Candele di cera d'api, anche mista con cera vegetale, ceresina, paraffina o altre simili materie. (V. *Lavori di cera animale*).			
— di cera vegetale, di ceresina, di ozocerite, di palmitina, di paraffina e di sevo vegetale. *Come*. .	Candele steariche.	XV	338
— finte, di alabastro, di vetro, di porcellana o di altra qualsiasi materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di sevo animale. *Come*	Acidi grassi, ecc..	XV	337
— di spermaceti, anche misto con cera, sevo, paraffina, ecc. *Come* .	Cera bianca lavorata . . .	XV	341 $\frac{b}{2}$
— steariche	Candele steariche.	XV	338

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Candelette di carbone, per lampade elettriche. (V. *Carboni per lampade elettriche*).			
— per la chirurgia (siringhe). (V. *Siringhe*).			
— fosforiche, di qualsiasi sorta . .	Fiammiferi di stearina, ecc.	III	47 b
— di iodoformio *Come*.	Etere e cloroformio. . . .	I	6
Candelieri *Come le lampade.*			
Canditi	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
Canestri. *Come panieri.*			
Canfino	Olii minerali, ecc , altri. . .	I	8 b
Canfora bromata. (V. *Bromocanfora*).			
— greggia	Canfora greggia	III	66 a
— raffinata	Canfora raffinata.	III	66 b
Canfora di menta. (V. *Mentolo*).			
Cannabina o **ascissina** *Come* . .	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34 b
Canne da fucili:			
a) bucate, anche non finite .	Fucili (parti di)	XII	236 b
b) non bucate. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— per guarnizione di rocchetti da filatoio:			
a) di cartone	Lavori di carta e di cartone, tubetti, ecc.	X	195 a
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Canne (*Segue*):			
— per organi da chiesa. (V. *Parti di organi da chiesa, altre*).			
— da pesca:			
a) a foggia di bastone e in pezzi congegnati. (V. *Bastoni da pesca*).			
b) altre. (V. *Canne, giunchi e vimini*).			
— da pistole e da rivoltelle:			
a) bucate, anche non finite .	Pistole, ecc. (parti di) . . .	XII	237 b
b) non bucate. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Canne, giunchi e vimini, greggi. .	Canne, giunchi e vimini, greggi.	IX	184 a
— puliti, tinti, verniciati o ricoperti di carta.	Canne, giunchi e vimini, trafilati, ecc.	IX	184 c
— semplicemente spaccati	Canne, giunchi e vimini, spaccati	IX	184 b
— trafilati	Canne, giunchi e vimini, trafilati, ecc.	IX	184 c

NOTE. — 1. *Si classificano come canne, giunchi e vimini spaccati, quelli semplicemente divisi in due parti pressochè eguali e che conservano ciascuna la rispettiva porzione di corteccia e di midollo. La suddivisione in un maggior numero di parti ed in generale qualunque operazione che abbia modificata la corteccia o il midollo, si considera come operazione di trafilatura.*

2. *Le canne, i giunchi e i vimini, semplicemente tagliati a misura o ai quali siano stati soltanto asportati i rami e ramicelli, per trarne masse da appoggio o altri oggetti, si classificano come quelli greggi.*

Canne da zucchero. (V. *Canne, giunchi e vimini*).

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cannella d'ogni sorta (compresa la cannella bianca e quella garofanata), in pezzi o in polvere. . (V. *nota alla voce Spezie non nominate*).	Cannella.	II	21
Cannelle per botti:			
a) di legno, anche con chiavetta o altri accessori di metallo. (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Cannelli di carbone, anche impastato con altre materie, per lampade elettriche o per pile elettriche. (V. *Carboni per lampade elettriche o per pile elettriche, secondo la specie*).			
— da clisteri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— ferruminatori. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— da pipe. (V. *Cannuccie da pipe*).			
Cannelliere (legno di cannella). V. *Legno da ebanisti*).			
Cannette di paglia, per sorbire bibite ghiacciate	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
— per sigari:			
a) di paglia	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
b) di penna.	Corna, ossa, ecc., lavorate. .	XV	349 b
Cannettiere. (V. *Macchine per la filatura*).			
Cannicci o stoie di canna, per soffitti, tramezzi, ecc..	Lavori da panieraio, ecc., grossolani	IX	185 a

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cannocchiali da teatro e simili . .	Mercerie	XVI	**352**
— altri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*). *Gli astucci contenenti cannocchiali di qualsiasi specie, seguono il trattamento dei cannocchiali che contengono.* *Le borsette di tessuto, di velluto o di altro prodotto di materia tessile, con cerniera o senza, ad uso di custodia dei cannocchiali da teatro, si tassano separatamente dal cannocchiale, secondo il rimando loro proprio.*			
Cannoni vecchi ed inservibili. *Come i rottami del metallo del quale sono formati.*			
— altri. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			
Cannucce di cristallo, di smalto o di vetro	Vetri, cristalli e smalti in conterie, ecc.	XIII	**278**
Cannucce da pipe d'ambra vera o falsa, di avorio vero o falso, di gomma elastica, di ebanite, di corno o di osso, anche con imboccatura di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di canna:			
a) senza guarnizioni o accessori di altra materia	Canne, giunchi e vimini, trafilati, ecc.	IX	**134 c**
b) con imboccatura di osso o di corno, ed anche con cerchietto di sughero, ma senz'altre guarnizioni	Mercerie di legno.	IX	**179**
c) altre	Mercerie.	XVI	**352**
— di legno o di radica:			
a) greggie o semplicemente tornite, senza guarnizioni d'altra materia	Utensili e lavori diversi di legno, ecc., greggi . . .	IX	**178 a**
b) pulite, verniciate o con imboccatura di osso o di corno, ed anche con cerchietto di sughero, ma senz'altre guarnizioni . .	Mercerie di legno.	IX	**179**
c) altre	Mercerie.	XVI	**352**
— di qualsiasi altra specie . . .	Mercerie.	XVI	**352**

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cantaridi	Generi medicinali non nominati	III	69
Cantaridina. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Cantoniere (mobili d'angolo). (V. *Mobili e loro parti*).			
Canutiglia d'argento, anche dorata.	Argento cilindrato, ecc. . .	XII	247 b
— d'oro	Oro cilindrato, ecc.	XII	246 a
— d'oro o d'argento, falso . . .	Rame, ottone e bronzo, dorati od argentati, in spranghe, ecc	XII	225 $\frac{i}{1}$
Caolino	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
Caoutchouc. (V. *Gomma elastica*).			
Capecchio. (V. *Stoppa*).			
Capelli non lavorati, anche digrassati, lavati, imbianchiti o tinti.	Capelli non lavorati. . . .	XV	345 a
— lavorati. (V. *Lavori di capelli*).			
Capelvenere. (V. *Adianto, ecc.*).			
Capezzali. *Come i guanciali.*			
Capitelli. (V. *Sculture*).			
Capitoni di seta	Cascami di seta, greggi, strusa, ecc.	VIII	154 $\frac{a}{1}$
Capo-morto. (*caput mortuum*). (V. *Colcotar*).			
Cappelli da bambine o da bambini, di tessuto di cotone imbianchito, anche con guarnizioni d'altra materia, ma senza carcassa. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— per bambole:			
a) di feltro, di tessuto o di altro prodotto di materia tessile. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
b) di altra materia. (V. *Balocchi, ecc.*).			
— da diplomatici, da militari o da ecclesiastici. (V. *Cappelli da uomo*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cappelli (*Segue*):			
— da donna:			
a) di paglia, di scorza d'albero, di fibre di palma, di sparto, di luffa, di truciolo e simili, non guarniti.	Cappelli di paglia, ecc. . .	IX	188
b) di piume, anche non guarniti . . . . *Si classificano come i cappelli di piume anche quelli fatti di pelli d'uccelli munite delle loro penne.*	Cappelli, ecc., guarniti, da donna	XVI	361 c
c) di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione, non guarniti	Cappelli di seta pura, ecc. . .	XVI	361 a
d) di altra materia (compresi quelli impermeabili e quelli di pelliccia), non guarniti . . .	Cappelli di qualsiasi altra materia, ecc..	XVI	361 b
e) di qualsiasi materia, guarniti.	Cappelli, ecc., guarniti, da donna	XVI	361 c
— per trastullo dei ragazzi:			
a) di feltro, di tessuto o di altro prodotto di materia tessile, od anche soltanto ricoperti in tutto o in massima parte di tali materie. (V. *Cappelli da uomo*).			
b) di qualsiasi altra specie. (V. *Balocchi, ecc.*). (V. *anche nota* 3 *alla voce Balocchi*).			
— da uomo:			
a) di midollo o di steli di piante acquatiche, anche ricoperti di scorza. *Come*	Cappelli di paglia, ecc. . .	IX	188
b) di midollo o di steli di piante acquatiche, ricoperti di stoffa .	Cappelli di qualsiasi altra materia, ecc..	XVI	361 b
c) di paglia, di scorza d'albero, di fibre di palma, di sparto, di luffa, di truciolo e simili. . .	Cappelli di paglia, ecc. . .	IX	188
d) di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione	Cappelli di seta pura, ecc. .	XVI	361 a
e) di qualsiasi altra specie .	Cappelli di qualsiasi altra materia, ecc..	XVI	361 b

Note. — 1. *Il rimando a* **Cappelli di paglia** *stabilito per quelli da uomo e per quelli non guarniti da donna, fatti di paglia, di scorza*

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.

Cappelli (*Segue*):

d'albero, di fibre di palma, di sparto, di luffa, di truciolo e simili, non è applicabile a quelli delle dette materie commisti con crino, cotone, lino o altra materia tessile o con fili metallici. Non si tiene conto però dei fili di materia tessile che costituiscono la cucitura necessaria per unire le treccie, nè del filo metallico, anche ricoperto di materia tessile, applicato sotto le tese o in prossimità dell'orlo di queste, come rinforzo.

2. *I cappelli da donna con semplice fodera di qualsiasi materia e senz'altra guarnizione e quelli soltanto orlati con gallone o trecciuola, o muniti, all'orlo delle tese, di un filo metallico anche ricoperto di materia tessile per semplice rinforzo, si classificano come quelli non guarniti.*

3. *I cappelli da uomo, di paglia, di scorza d'albero, di fibre di palma, di sparto, di luffa, di truciolo e simili, si classificano come* Cappelli di paglia *anche se sono guarniti o se hanno la fodera di tessuto. Gli stessi cappelli si classificano invece fra quelli* di qualsiasi altra specie, *quando hanno le tese o il cocuzzolo coperti in tutto o in parte di stoffa, eccettochè questa costituisca semplice orlatura delle tese o guarnizione attorno al cocuzzolo.*

I cappelli delle dette materie, da donna, ricoperti in tutto o in parte di stoffa, si classificano fra quelli guarniti; si considerano invece come non guarniti quelli, delle stesse materie, con guarnizioni fatte interamente di paglia o della materia stessa della quale è formato il cappello.

4. *I cappelli da donna, di qualsiasi materia (esclusi quelli di paglia, di scorza d'albero, di di fibre di palma, di sparto, di luffa, di truciolo e simili), si classificano come guarniti anche quando la guarnizione sia fatta della stessa materia della quale sono formati. Non può essere tuttavia considerata come guarnizione nessuna delle parti costitutive del cappello anche se queste sono formate di materie diverse.*

5. *Si classificano come i cappelli da donna, secondo la qualità, non guarniti, anche i dischi e quadri, fatti con treccie di paglia, di truciolo e simili, o di materia tessile, o con fettuccie di materia tessile, intrecciate, atti a servire come cappelli dopo semplice acconciatura. I dischi per lo stesso uso, di feltro, si classificano come i feltri per cappelli.*

Le guarnizioni di fiori e piume dette piquets *de fleurs, senza nastri nè fodera, non sono considerate come cappelli.*

6. *I cappelli dei quali la forma, la misura o le guarnizioni non permettano di riconoscere se siano per uomo o per donna, si classificano come quelli per uomo.*

7. *I cappelli per bambini o per bambine, esclusi quelli di tessuto di cotone imbianchito senza carcassa, si classificano rispettivamente come quelli per uomo o per donna.*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cappelliere. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Cappellinai. (V. *Mobili e loro parti*). *Quelli costituiti da una tavoletta o da una intelaiatura di legno, con ganci di metallo, si classificano come i mobili del metallo del quale sono formati i ganci. Quelli costituiti da un'intelaiatura di canna, con ganci di metallo o di legno, si classificano come i mobili di canna.*			
Capperi acconci	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303 a
— freschi	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
Cappotti. (V. *Vestimenta*).			
Cappucci di tessuto o di qualsiasi altro prodotto di materia tessile, compresi quelli di tessuto gommato. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Capre e capretti	Bestiame ovino e caprino. .	XV	318
Caprioli	Cacciagione e selvaggiume .	XV	323
Caproni	Bestiame ovino e caprino. .	XV	318
Caprugginatoi. (V. *Strumenti per arti e mestieri di acciaio, ecc., fini*).			
Capsico. (V. *Pepe di Caienna, ecc.*).			
Capsulatrici.	Macchine non nominate . .	XII	240 l
Capsule per coprire i turaccioli delle bottiglie. (V. *Coprituraccioli*).			
— per esperimenti di chimica. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— esplodenti . . . . *Come tali si classificano anche quelle munite di filo conduttore elettrico per l'accensione delle mine mediante l'elettricità, nonchè quelle per fucili Flobert munite di fulminante, ma non di polvere pirica o di proietto. Come capsule esplodenti si classificano pure quelle per pistole da fanciulli nelle quali la materia esplodente è contenuta fra due dischetti di carta.*	Cartucce, capsule, ecc., capsule.	III	61 d

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Capsule (*Segue*):			
— gelatinose:			
a) ripiene di alcaloidi. *Come l'alcaloide che contengono.*			
b) ripiene di solfuro di carbonio, per distruggere la fillossera	Prodotti chimici non nominati.	III	59
c) ripiene di sostanze medicinali, escluse quelle ripiene di alcaloidi	Medicamenti composti non nominati	III	70
d) vuote	Generi medicinali non nominati	III	69
Carabe. (V. *Ambra gialla*).			
Carabine	Fucili completi	XII	236 a
Carambolier (frutti)	Frutte secche non nominate.	XIV	302 g
Caramelle, anche incartate (senza detrazione della carta)	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
Caramello (siroppo bruciato), anche con aggiunta di altre sostanze.	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
Caratelli, anche mancanti di uno dei fondi. (V. *Botti*).			
Caratteri da stampa:			
a) di piombo in lega con antimonio o con antimonio, stagno e rame	Piombo, ecc., in caratteri da stampa	XII	228 d
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— **altri**. (V. *Lettere alfabetiche*).			

NOTE. — 1. *Si classificano come caratteri da stampa tutti i tipi mobili per la tipografia, e quindi non solo i caratteri propriamente detti, ma anche i numeri, le note di musica, i filetti, le grappe, le interlinee, gli spazi e simili.*

2. *Non si fa distinzione fra i caratteri da stampa nuovi e quelli usati. Questi ultimi però, quando siano deteriorati in modo da non potere più servire per la stampa, si classificano come i rottami della materia della quale sono formati. Quando sia dubbio se si tratti di caratteri inservibili, l'ammissione al trattamento dei rottami è subordinata alla condizione che i caratteri stessi vengano, per cura e a spese dell'importatore, e sotto la vigilanza della dogana, guastati in modo da non poter servire ad altro che alla fusione.*

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Carbolineum	Oli minerali, ecc.	I	8
(V. *nota alla voce Olii minerali, ecc., non nominati*).			
Carbonati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).			
— non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Carbonato di ammoniaca	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— di bario:			
a) naturale.	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
b) preparato artificialmente .	Carbonato di barite. . . .	III	37 a
— di bismuto	Sali di bismuto	III	52
— di calce:			
a) naturale.	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
b) precipitato	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di ferro:			
a) naturale.	Minerali metallici, di ferro .	XII	208 a
b) preparato artificialmente .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
c) saccarato	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di guaiacolo	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di litio:			
a) effervescente	Medicamenti composti non nominati	III	70
b) puro	Prodotti chimici non nominati.	III	59

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Carbonato (*Segue*):				
— di magnesio:				
a) naturale	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261	a
b) preparato artificialmente .	Carbonato di magnesio. . .	III	37	b
— di manganese	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di mercurio.	Sali di mercurio non nominati.	III	54	
— di piombo, anche misto con solfato di bario o di calcio in qualsiasi proporzione.	Carbonato di piombo	III	37	c
(V. *anche Biacca o bianco di piombo, ecc., macinata a olio o a vernice*).				
— di potassio	Carbonato di potassio . . .	III	37	d
— di rame:				
a) nativo, in massa (azzurrite o malachite). (V. *Azzurrite greggia o Malachite greggia*).				
b) in polvere azzurra. (V. *Azzurro di montagna*).				
c) in polvere verde. (V. *Verde di montagna, ecc.*).				
— di sodio	Carbonato di sodio	III	37	e
È permessa l'importazione della soda con la classificazione di carbonato di sodio, anche quando il detto prodotto contenga più di 25, ma non più di 50 per cento di cloruro di sodio.				
— di stronzio:				
a) nativo	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261	a
b) preparato artificialmente .	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di zinco:				
a) nativo	Minerali metallici, di zinco .	XII	208	d
b) preparato artificialmente .	Prodotti chimici non nominati.	III	59	

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Carbone animale. (V. *Nero d'osso, ecc.*).				
— artificiale, detto carbone di Parigi .	Carbone di legna	IX	169	
— di canapuli, compreso quello polverizzato non buono per colore . .	Carbone di legna	IX	169	
— *coke*	Carbon fossile, ecc.	XIII	265	
— fossile, compreso quello agglomerato in formelle e quello polverizzato non buono per colore . .	Carbon fossile, ecc.	XIII	265	
— di legna, compreso quello polverizzato non buono per colore . . .	Carbone di legna	IX	169	
— d'ossa. (V. *Nero d'osso, ecc.*).				
— polverizzato, buono per colore, escluso quello animale	Nero non nominato	IV	84	d
— di torba	Carbon fossile, ecc.	XIII	265	
— vegetale, polverizzato, per uso medicinale	Generi medicinali non nominati	III	69	
Carbonella	Carbone di legna	IX	169	
Carboni per forni elettrici. *Come* . .	Laterizi, mattoni, ecc. . . .	XIII	262	a
— per lampade elettriche:				
a) forniti di accessori di metallo. *Come*.	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243	a/2
b) ricoperti di patina metallica, senza accessori di metallo. *Come*.	Terre cotte, altre	XIII	267	b
c) altri. *Come*	Terre cotte d'uso comune . .	XIII	267	a
— per pile elettriche, di qualsiasi forma:				
a) forniti di accessori di metallo. *Come*	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243	a/2
b) altri. *Come*.	Terre cotte d'uso comune . .	XIII	267	a
Come carboni per forni elettrici e per pile elettriche si classificano tanto quelli di carbon fossile bruciato o di carbone di storta, quanto quelli di carbone artificiale.				
(V. *anche Spazzole di carbone per macchine dinamo-elettriche*).				

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett
Carborundum in cristalli o in polvere. *Come lo smeriglio.*			
Carburo di calcio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Carcasse per oggetti di moda. . .	Carcasse per oggetti di moda.	XVI	364
Carciofi. (V. *Ortaggi*).			
Cardamomo o amomo o grana paradisi	Spezie non nominate. . . .	II	29
Cardi metallici (guarniture delle macchine da cardare. (V. *Guarniture di scardassi*).			
— vegetali, per cardare i panni. .	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 l
Cardini da porte, finestre, ecc. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			
Cardo santo	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di Spagna	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— stellato	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Caricatrici meccaniche per scardassi. (V. *Macchine per filatura*).			
Carice (radica). (V. *Radiche di carice*).			
Cariofillata (radica). (V. *Radiche di cariofillata*).			
Carlina (radica). (V. *Radiche di carlina*).			
Carmino per qualsiasi sorta, escluso quello derivato dal catrame. .	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80
Carnallite. *Come*	Concime.	XV	351
(V. *nota alla voce Cainite*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Carni affumicate, insaccate, marinate, condite con grasso o sott'olio, salate, sciolte nel brodo, o in qualsiasi altro modo preparate . .	Carne salata, ecc.	XV	320 c
— conservate al naturale senza sale, escluse quelle in scatole . . .	Carne fresca	XV	320 a
— conservate in scatole, tanto crude, quanto cotte o comunque preparate, comprese quelle conservate col metodo Appert . . .	Carne salata, ecc.	XV	320 c
— cotte, escluse quelle conservate in scatole	Carne cotta.	XV	320 b
— fresche	Carne fresca	XV	320 a
NOTE. — 1. *Come carni fresche si classificano anche le bestie macellate intiere, escluse quelle che entrano nella classe della cacciagione o della selvaggina.* 2. *Il trattamento stabilito per le carni affumicate, insaccate, marinate, condite con grasso o sott'olio, salate, sciolte nel brodo, o in qualunque altro modo preparate, o anche semplicemente conservate in scatole, è applicabile anche alla cacciagione, al pollame, alla selvaggina e alle rispettive carni che si trovino nelle dette condizioni.* (V. *anche nota alla voce Ortaggi conservati altrimenti, ecc.*).			
Carniccio.	Carniccio e ritagli di pelli .	XI	200
Carnieri fatti a rete, anche con accessori di altra materia. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
— di pelle, anche con borse di rete o di tessuto	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Carote fresche	Prodotti vegetali, legumi e ortaggi freschi	XIV	309 a
— **secche**, anche macinate, ma non tostate	Cicoria, ecc., disseccata . .	II	12 a
— **tostate**, anche non macinate . .	Cicoria, ecc., macinata, ecc. .	II	12 b
(V. *anche Succedanei del caffè, di qualsiasi specie, misti, ecc., col vero caffè*).			
Carpobalsamo (frutto)	Generi medicinali non nominati	III	69
Carragheen o musco d'Islanda. (V. *Musco d'Islanda*).			
Carrelli di ferro per trasporto di materiali, destinati a scorrere su rotaie o per impianti aerei. (V. *Vagoncini di ferro per trasporto di materiali*).			
— **girevoli**, per locomotive o vagoni (*bogies*):			
a) per locomotive. *Come* . .	Locomotive.	XII	240 c
b) per vagoni. *Come* . . .	Veicoli da ferrovia, carrozze di 2ª classe	XII	245 b/2
— pel trasporto di veicoli ferroviari su ferrovie a scartamento ridotto. *Come*	Veicoli da ferrovia, carri da merce, ecc.	XII	245 a
Carretti da magazzino e altri da tirarsi a mano. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Carri d'ambulanza per strade comuni.	Vetture da strade comuni .	IX	182
— funebri. *Come*	Vetture da strade comuni .	IX	182
— da strade comuni:			
a) per merci o materiali, anche con molle, esclusi i cosiddetti furgoni per trasporto di masserizie.	Carri da strade comuni . .	IX	181
b) per trasporto di masserizie (furgoni). *Come*	Veicoli da ferrovia, carri da merce, ecc.	XII	245 a

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Carri (*Segue*):			
— **da strade ferrate:**			
a) bagagliai e postali. *Come.*	Veicoli da ferrovia, carrozze di 3ª classe	XII	245 $\frac{b}{3}$
b) per feriti. *Come*	Veicoli da ferrovia, carrozze di 2ª classe	XII	245 $\frac{b}{2}$
c) per merci e materiali, compresi i vagoni-cisterna o carri-serbatoi e i carri *trucks*. . .	Veicoli da ferrovia, carri da merce, ecc.	XII	245 a
d) per viaggiatori. V. (*Carrozze da strade ferrate.*			
— **da tramvie.** *Come quelli da strade ferrate.*			

NOTE. — 1. *I carri di costruzione accurata simile a quella delle vetture, usati da negozianti, magazzini di vendita, ecc., per il trasporto delle merci al domicilio degli acquirenti, si classificano come le vetture da strade comuni.*

2. *Come carri per trasporto di masserizie (furgoni) si classificano i grandi carri coperti, anche imbottiti internamente, che servono, oltrechè per trasporti sulle strade comuni, per la spedizione di mobili per strada ferrata, caricandoli sui carri da ferrovia.*

3. *I carri di qualsiasi specie mancanti delle ruote od altrimenti incompleti, si classificano come quelli completi.*

Si considerano come carri incompleti anche i telai (trucks) *per carri da strade ferrate per merci e materiali, quando siano già montati sulle ruote. Quando sia dubbio se si tratti di telai per carri da merci o per carrozze da viaggiatori, si applica il trattamento stabilito per quelli da carrozze. (V. nota 4 alla voce Carrozze). Gli stessi telai, mancanti delle ruote, si classificano tra i lavori di ferro o di acciaio.*

4. *I carri a botte e altri simili carri serbatoi per strade comuni seguono il trattamento dei carri da strade comuni per merci o materiali, quando il serbatoio, qualunque ne sia la forma, sia fatto principalmente di legno. Nel caso contrario il serbatoio si tassa separatamente come lavori della materia della quale è formato, applicando il trattamento dei carri da strade comuni al solo affusto. Se il serbatoio è inseparabile dall'affusto, quest'ultimo segue il trattamento del primo.*

5. *I carri a rocchetto per il trasporto di cavi elettrici, di tubi per pompe e simili, si comprendono fra i carri da strade comuni per merci o mercanzie quando siano fatti in massima parte di legno. Nel caso contrario si classificano come i lavori della materia della quale sono principalmente formati.*

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Carriole da arrotino	Macchine non nominate . .	XII	240 l
— da trasporto. (V. *Carretti da magazzino, ecc.*).			
Carrozze da strade comuni, comprese quelle automobili	Vetture da strade comuni .	IX	182
— da strade ferrate . . . . . . *I vagoni salone, gli sleeping-cars, i vagoni restaurants e i vagoni a letto, per strade ferrate, si classificano come carrozze di prima classe.*	Veicoli da ferrovia, carrozze.	XII	245 b
— da tramvie:			
a) imbottite, anche in parte. *Come*	Veicoli da ferrovia, carrozze di 1ª classe	XII	245 b/1
b) altre. *Come*	Veicoli da ferrovia, carrozze di 2ª classe	XII	245 b/2

NOTE. — 1. *I fanali, i cuscini, le tende ed altri accessori abituali delle carrozze da strade comuni, da strade ferrate o da tramvie seguono il trattamento delle rispettive carrozze, quando sono presentati insieme con esse. I tappeti e le coperte, di qualsiasi specie, seguono pure il trattamento delle carrozze quando sono su di esse fissati stabilmente; nel caso contrario si tassano a parte.*

2. *Le carrozze automobili si tassano considerando il motore come parte integrante di esse quando non possa farsene la separazione. Se il motore è separabile viene tassato a parte.*

Nella classificazione delle carrozze automobili a motore elettrico, gli accumulatori separabili dalla carrozza si tassano a parte, secondo il rimando loro proprio, anche quando il motore sia inseparabile dalla carrozza.

3. *Le carrozze da tramvie, munite di motore a vapore formante parte integrante di esse, si classificano come carrozze anche quando siano costruite in modo da poter servire a trainare altre carrozze, funzionando e da carrozza per viaggiatori e da locomotiva.*

4. *Non si fa differenza fra le carrozze complete e quelle incomplete. Per la classificazione di quelle da strade comuni mancanti delle ruote si tiene conto del numero di ruote che sono destinate a ricevere. Se devono ricevere più di due ruote e mancano anche le molle, si classificano come le vetture con non più di cinque molle. Quando manchino anche di qualsiasi caratteristica che permetta di giudicare se sono destinate a ricevere due sole ruote o più, si tassano come quelle con non più di due ruote.*

I telai (trucks) *per carrozze da strade ferrate o da tramvie, montati sulle ruote, si considerano come carrozze incomplete e si classificano, senza distinzione, come carrozze di seconda classe.*

Gli stessi telai mancanti delle ruote si classificano fra i lavori di ferro o di acciaio.

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Carrozzelle per malati (carri-lettiga), anche con più di due ruote. *Come*	Vetture da strade comuni con non più di due ruote. .	IX	182 a
— per portare a spasso i bambini, anche incomplete	Mercerie	XVI	352
Carrube fresche o secche	Carrube.	XIV	300
(V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).			
Carrucole di legno, anche con asse e staffa di metallo	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
NOTE. — 1. *Le carrucole di ghisa s'intendono escluse dalla classe degli oggetti per mobili o per arnesi domestici qualunque sia l'uso al quale devono servire.* 2. *Le catene presentate insieme con le carrucole si tassano separatamente.*			
(V. *anche Puleggie*).			
Carta albuminata:			
a) non sensibilizzata. *Come* .	Carta colorita, ecc.	X	191 b
b) sensibilizzata. (V. *Carta sensibile, ecc.*).			
— di amianto, anche incatramata .	Carta da involti, ecc. . . .	X	191 d
— antiasmatica	Medicamenti composti non nominati	III	70
— antireumatica	Medicamenti composti non nominati	III	70
— argentata, anche soltanto nella tondatura	Carta colorita, ecc.	X	191 b

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Carta (*Segue*):			
— **bianca:**			
a) non rigata.	Carta bianca, ecc., non rigata, ecc.	X	191 $\frac{a}{1}$
b) rigata	Carta bianca, ecc., rigata. .	X	191 $\frac{a}{2}$
NOTE. — 1. *Come carta rigata si classifica tutta quella con righe tracciatevi per guidare lo scritto e mantenere eguale distanza fra una riga di scritto e l'altra; nè si fa distinzione se le righe siano tracciate a colore o ottenute con processo di impressione, di filigranatura in pasta o in altro modo qualsiasi.* *Si classifica parimenti come carta rigata quella rigata per la fabbricazione delle carte da giuoco, per musica o rigata a quadretti con processi non litografici per fare disegni.* *La carta per fare disegni, rigata a quadretti con processi litografici, si classifica invece come litografie.* *La carta bianca o tinta in pasta si classifica come tale anche quando presenti cifre, marche, leggende o disegni, ottenuti mediante filigranatura in pasta.*			
(V. *anche Carta ricoperta di biacca, ecc.*).			
— **bronzata, anche soltanto nella tondatura**	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— **da cauteri**	Medicamenti composti non nominati	III	70
— **cianografica**.	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— **colorita o dipinta, anche soltanto nella tondatura**	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— **a decalcomania, per macchiare ad imitazione del legno o del marmo.**	Stampe, litografie e cartelli.	X	193
— **dorata, anche soltanto nella tondatura**	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— **epispastica**	Medicamenti composti non nominati	III	70

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Carta (*Segue*):			
— ettografica, per mimeografi e simile. *Come* . . . . (V. *nota alla voce Pasta per autocopisti, ecc.*).	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— da filtri, anche tagliata in dischi in altra forma, esclusa quella pergamenata . . . . (V. *nota alle voci Carta traforata, ecc., e Apparecchi per filtrare, ecc.*).	Carta sugante.	X	191 c
— per fodere d'abiti.	Carta bianca, ecc., non rigata, ecc.	X	191 a/1
— a foggia d'indiana. (V. *Carta colorita, ecc.*).			
— fulminante	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
— per fumigazioni profumate. (V. *Carta profumata, ecc.*).			
— gommata. *Come quella non gommata, secondo la specie.*			
— imbevuta di nicotina per fumigazioni	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— imbevuta o spalmata di sapone, anche in libretti. (V. *Sapone di glicerina, ecc.*).			
— imbevuta di sugo di tabacco. *Come*	Tabacco in foglie, ecc. . .	II	30 a
— imbiancata (ricoperta di patina bianca), per litografia o fotografia	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— imitante l'avorio (carta-avorio).	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— impressa a secco ad imitazione del marrocchino, del sagrì, delle pelli di coccodrillo, del legno, e simile, anche bianca o tinta in pasta. *Come*	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— incatramata o spalmata di vernice a base di catrame e cera, da imballaggio. (V. *Carta da involti incatramata, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Cat.g.	N° e lett.
Carta (*Segue*):			
— incerata o paraffinata. *Come* . .	Carta colorite, ecc.	X	191 b
— incollata su tessuto:			
a) per fodere da cappelli, tagliata alle volute forme e dimensioni. (V. *Fodere da cappelli, di carta, ecc.*).			
b) altra, esclusa quella da involti grossa e ruvida rinforzata con radissimo tessuto. (V. *Tessuti di qualsiasi sorta incollati sopra carta, ecc.*).			
— increspata, per la fabbricazione di fiori finti, paralumi e simili altri oggetti. *Come quella non increspata, secondo la specie.*			
— insetticida. (V. *Preparazioni per uccidere gli insetti*).			
— da involti:			
a) di amianto. (V. *Carta di amianto, ecc.*).			
b) grossa e ruvida, esclusa quella di paglia	Carta da involti, ecc. . . .	X	191 d
Come tale si classifica anche la carta da involti grossa e ruvida tinta in pasta con materie terrose, quali la terra di Siena, la terra d'ombra e simili. La carta tinta in pasta con altre sostanze coloranti è esclusa dal trattamento della carta da involti anche quando possa ritenersi destinata a servire a tale uso.			
c) grossa e ruvida, rinforzata con radissimo tessuto, anche verniciata con materia che la renda impermeabile	Carta da involti, ecc. . . .	X	191 d
d) incatramata o spalmata di vernice a base di catrame e cera.	Carta da involti, ecc. . . .	X	191 d
e) di paglia. (V. *Carta di paglia*).			
f) ricoperta di raschiature di sughero	Carta da involti, ecc. . . .	X	191 d

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Carta da involti (*Segue*):			
g) altra. *Come quella non da involti, secondo la specie.* .			
NOTE. — 1. *La carta da involti di qualsiasi specie segue il trattamento per essa rispettivamente stabilito anche quando porti leggende stampate senza fregi o disegni. Quella grossa e ruvida e quella di paglia non tinta nè cilindrate, sulle quali siano stampate leggende con fregi o disegni, si classificano come la carta bianca o tinta in pasta o come quella colorita, secondo la specie, senza tener conto delle leggende e dei fregi o disegni.*			
La carta da involti di paglia, tinta o cilindrata, e quella di altra materia non grossa nè ruvida, sulle quali sieno stampate leggende con fregi o disegni e la carta da involti d'ogni specie, con leggende ottenute con processi litografici e simili, con o senza fregi o disegni, si classificano rispettivamente come la carta stampata in fogli sciolti con fregi o disegni o come quella litografata.			
2. *La carta bianca, quella oliata o colorita e dipinta e quella costituita dalla sovrapposizione di due strati uno non tinto l'altro tinto in pasta, ovvero tinti in pasta con colore differente sono escluse dal trattamento della carta da involti anche quando possano ritenersi destinate a servire a tale uso.*			
3. *La carta per imballaggio formata di due o tre fogli, uno dei quali ondulato, incollati insieme, si classifica fra i lavori di carta.*			
— iridescente. (V. *Carta colorita, ecc.*).			
— isolante, impregnata di catrame o altre simili materie, per fili o cavi elettrici. *Come la carta da involti incatramata.*			
— da lettere:			
a) bianca o tinta in pasta, anche con leggende stampate o impresse a secco, senza fregi o disegni. (V. *Carta bianca*).			
b) colorita, dorata, argentata o bronzata, anche soltanto lungo gli orli o nella tondatura ed anche con leggende stampate o impresse a secco, senza fregi o disegni. .	Carta colorita, ecc.	X	191 b
c) litografata, anche con semplici caratteri, ovvero ornata con cifre, stemmi o disegni, anche impressi a secco	Stampe, litografie e cartelli .	X	193
(V. *nota* 1 *alla voce Stampe e litografie*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.
Carta (*Segue*):			
— litografata, anche con semplici linee o caratteri. (V. *Stampe e litografie*).			
— da lucidare	Carta bianca, ecc.	X	191 a
— per luoghi comodi:			
a) in fogli semplicemente riuniti in pacchetti con involucro di carta, anche con filo metallico o spago per appenderli, o in striscie avvolte in rotoli, anche traforate per facilitarne il taglio in rettangoli	Carta bianca, ecc., non rigata, ecc.	X	191 a/1
b) a libretto o in pacchetti montati su cartone, o in altra simile forma preparata . . .	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
— marezzata. *Come*	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— marmorizzata. (V. *Carta colorita, ecc.*).			
— millimetrata. (V. *Carta bianca rigata*).			
— per mimeografi. (V. *Carta eliografica, ecc.*).			
— oliata. *Come quella non oliata, secondo la specie.*			
(V. *nota* 2 *alla voce Carta da involti*).			
— di paglia:			
a) cilindrata, anche da una sola parte, o tinta in pasta. .	Carta bianca, ecc., non rigata, ecc.	X	191 a/1
b) non tinta nè cilindrata. .	Carta da involti, ecc. . . .	X	191 d
(V. *note alla voce Carta da involti*).			
c) altra. (V. *Carta bianca, ecc., o Carta colorita, ecc., secondo la specie*).			
— paraffinata. — (V. *Carta incerata, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Carta (*Segue*):			
— da parar camini . . . . . . *Quella con vedute o quadri in fogli attaccati sul fondo segue il trattamento delle stampe e litografie.*	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— da parati	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— patinata (ricoperta di uno strato di materia simile alla biacca). (V. *Carta ricoperta di biacca, ecc.*).			
— pegamoidata. *Come*	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— pergamenata (pergamena vegetale) compresa quella da filtri. *Come*. (V. *nota alla voce Apparecchi per filtrare, ecc.*).	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— porcellana. (V. *Carta ricoperta di biacca, ecc.*).			
— preparata ad uso di esca. (V. *Esche per accendisigari, ecc.*).			
— profumata e per fumigazioni profumate	Profumerie non alcooliche .	III	74 b
— reagente	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— ricoperta di biacca (carta porcellana) o di uno strato di solfato di barite, di caolino, di talco o altre materie simili. *Come* . .	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— ricoperta di *caoutchouc*, per la fotografia. (V. *Carta da trasporti, ecc.*).			
— ricoperta d'indaco, per tingere.	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— ricoperta d'intonaco a base di fosforo, per scatole da fiammiferi cosiddetti di sicurezza. . . .	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— ricoperta di pomice, di sabbia, di smeriglio o di vetro. *Come*. .	Carta da involti, ecc. . . .	X	191 d
— di riso. (V. *Carta da spagnolette*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Carta (*Segue*):			
- scritta o stampata, fuori d'uso (proveniente da registri, stampati o manoscritti fuori d'uso):			
a) resa inservibile a qualsiasi uso fuorchè a quello di cartaccia da macero. (V. *Cartaccia da macero, ecc.*).			
b) tagliata in quadretti, dischi e simili, regolari ed uniformi. *Come*	Carta bianca, ecc., non rigata, ecc.	X	191 $\frac{a}{1}$
c) altra. *Come*	Carta da involti, ecc. . . .	X	191 d
— senapata	Generi medicinali non nominati.	III	69
— sensibile, per la fotografia. *Come*. *Si tassa senza detrarre il peso delle buste e altri recipienti immediati.*	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— di seta. (V. *Carta bianca, ecc., o Carta colorita, ecc., secondo la qualità*).			
— da sigarette. (V. *Carta da spagnolette*)			
— smerigliata. (V. *Carta ricoperta di pomice, ecc.*).			
— di sostanze gelatinose. (V. *Gelatina in fogli, ecc.*).			
— da spagnolette:			
a) in fogli sciolti, con marche, fregi, disegni o anche semplici caratteri, argentati, dorati o litografati	Stampe, litografie, e cartelli.	X	193
b) in fogli sciolti, altra . .	Carta bianca, ecc., non rigata, ecc.	X	191 $\frac{a}{1}$
c) in libretti o anche semplicemente preparata in mazzettini avvolti in carta o sotto fascia, o in tubetti	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
d) in qualsiasi forma, imbevuta di sugo di tabacco. (V. *Carta imbevuta di sugo di tabacco*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Carta (*Segue*):			
— stampata, in fogli sciolti:			
a) con disegni o decorazioni di qualsiasi sorta	Stampe, litografie e cartelli .	X	193
b) senza disegni o decorazioni. *Come quella non stampata, secondo la specie.*			
Nella classificazione della carta stampata non si tiene conto nè delle semplici iniziali ornate in principio dei capitoli o dei periodi stampati, nè dei piccoli fregi come quelli che comunemente si adoperano in tipografia per separare nei libri stampati un capitolo dall'altro, o il titolo dal testo, ovvero per semplice ornamento in fine di pagina. *Nella classificazione degli annunzi, avvisi ed altri stampati in fogli sciolti a scopo di pubblicità non si tiene conto neppure dei fregi che inquadrano lo stampato.*			
— sugante:			
a) con iscrizioni litografate o con fregi o disegni.	Stampe, litografie e cartelli .	X	193
b) altra	Carta sugante.	X	191 c
Per carta sugante s'intende quella conosciuta in commercio con tal nome e non già ogni carta senza colla.			
— tagliata:			
a) in pezzi predisposti per la fabbricazione di buste da lettere o sacchetti di carta. *Come le buste da lettere.*			
b) in striscie. (V. *Striscie di carta*).			
c) in qualsiasi altra forma (eccetto la rettangolare) evidentemente predisposta per un determinato uso o lavoro, esclusa quella per filtri	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
La carta tagliata in forma rettangolare per predisporla ad un determinato uso o lavoro si classifica come quella non tagliata, secondo la specie.			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Carta (*Segue*):			
— **tinta in pasta:**			
a) non rigata	Carta bianca, ecc., non rigata, ecc.	X	191 a/1
b) rigata . . . . *Si classifica come carta tinta in pasta anche quella costituita dalla sovrapposizione di due fogli o due strati, uno bianco e l'altro tinto in pasta, ovvero tinti in pasta con colore differente.* (V. *anche note alla voce Carta bianca e Carta da involti grossa e ruvida, ecc.*).	Carta bianca, ecc., rigata . .	X	191 a/2
— traforata, trinata nella tondatura, frastagliata o similmente lavorata . . . . *Come tale si classifica anche la carta traforata per ricami o con ricami. Non si considera invece come carta traforata quella per filtri, per registratori e simili, in fogli portanti qualche foro presso i lembi.*	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
— da trasporti, per la fotografia o la litografia. *Come*.	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— trinata nella tondatura. (V. *Carta traforata, ecc.*).			
— velina. (V. *Carta bianca, ecc., o Carta colorita, ecc., secondo la specie*).			
— vellutata.	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— verniciata. *Come*	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— vescicatoria. (V. *Carta epispastica*).			
— vetrata. (V. *Carta ricoperta di pomice, ecc.*).			
Cartaccia da macero resa inservibile a qualsiasi altro uso	Stracci d'ogni sorta. . . .	X	189
Cartamina *Come*.	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cartamo	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, ecc. . . .	IV	75 a-b
Cartapecora. (V. *Pergamena propriamente detta*).			
Carte d'affari o d'amministrazione. (V. *Manoscritti*).			
— geografiche, idrografiche, orografiche e simili:			
a) legate in qualsiasi modo .	Stampe, litografie e cartelli .	X	193
b) a rilievo. (V. *Quadri e quadretti a bassorilievo*).			
c) stampate su tessuto. (V. *Tessuti secondo la specie, stampati*).			
d) altre. (V. *Stampe e litografie*).			
— da giuoco:			
a) per trastullo dei fanciulli. *Come carte da giuoco per trastullo dei fanciulli si considerano quelle non eccedenti 50 millimetri in altezza e 36 millimetri in larghezza.*	Mercerie comuni.	XVI	352 a
b) altre	Carte da giuoco, ecc. . . .	X	192
— di visita. (V. *Biglietti di visita*).			
Cartelle di rendita e di prestiti. (V. *Carte-valori*).			
— da tavolino:			
a) di cartone, comprese quelle semplicemente ricoperte di pelle o di tessuto non contenente materia serica	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
b) di qualsiasi altra specie .	Mercerie.	XVI	352

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cartelli di carta o di cartone, con leggende o vignette stampate, litografate, impresse o a rilievo. (V. *Stampe e litografie*).			
— cromolitografati su lamiera metallica, con rilievi	Mercerie comuni.	XVI	352 a
I cartelli cromolitografati su lamiera metallica si comprendono fra quelli con rilievi anche quando abbiano in rilievo soltanto i bordi in forma di cornice.			
— altri, compresi quelli di lamiera metallica senza rilievi, anche cromolitografati:			
a) con cornice. *Come la cornice o come i lavori della materia della quale sono formati, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore.*			
b) senza cornice. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Cartellini di carta o di cartone stampati o litografati, per l'indirizzo di merci, o da applicare alle bottiglie o per altro simile uso .	Stampe, litografie e cartelli .	X	193
Cartelloni per le scuole. (V. *Stampe e litografie*).			
Carte-valori (cartelle di rendita o di prestiti, biglietti di banca o di Stato, titoli di credito, ecc.):			
a) in bianco, cioè semplici stampati senza firme	Stampe, litografie e cartelli .	X	193
b) finite. *Come*	Manoscritti.	X	198
Cartocci da cannoni. (V. *Lavori secondo la materia della quale sono formati*).			
— contenenti costumi ed altri oggetti di carta per *cotillon*, con o senza petardo	Mercerie.	XVI	352

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° ord.
Cartofoni	Lavori di carta e di cartone, non nominati	X	195 b
Cartoline postali, in bianco.			
a) litografate o stampate, con o senza disegni, fregi o vignette.	Stampe, litografie e cartelli.	X	193
b) semplicemente tagliate. *Come il cartoncino, secondo la specie.*			
— manoscritte, comprese quelle con o senza vignette per collezioni.	Manoscritti.	X	193
Le collezioni di cartoline già raccolte in album seguono il trattamento dell'album.			
Cartoncini. (V. *Cartoni*).			
Il cartoncino di peso inferiore a 200 grammi per metro quadrato si classifica come la carta.			
Cartoni d'amianto, anche incatramati. *Come*	Cartoni ordinari	X	194 a
— fini.	Cartoni fini	X	194 b
I cartoni formati di strati riuniti con colla, o spalmati di colla o salda d'amido, quelli ricoperti di carta o di foglia metallica, quelli imitanti l'ardesia o l'avorio, i cartoni agglomerati con sostanze minerali o compressi in fogli per l'isolamento di apparecchi elettrici, quelli impermeabili, e quelli preparati per essere dipinti, si considerano come cartoni fini. *Per l'applicazione del dazio i cartoni fini si distinguono in bianchi e tinti in pasta o coloriti, seguendo le stesse norme stabilite per l'assegnazione della carta all'una o all'altra di queste categorie. Si classificano come tinti in pasta anche quelli di più strati alcuni bianchi altri tinti in pasta, ovvero tinti in pasta con colore differente.*			
— ordinari	Cartoni ordinari	X	194 a
S'intende per cartone ordinario quello in massa o formato di strati riuniti per compressione senza colla.			
(V. *anche nota* 1 *alla voce Pasta per la fabbricazione della carta, ecc.*).			
— porosi, per filtrare, anche traforati	Cartoni ordinari	X	194 a

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cartoni (*Segue*):			
— di qualsiasi specie:			
a) impressi a secco. . . . *Seguono il trattamento della carta impressa a secco.*	Cartoni fini.	X	194 b
b) litografati, anche con semplici linee o caratteri. (V. *Stampe e litografie*).			
c) con piegature atte a trasformarli in lavori	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
d) stampati con disegni o decorazioni di qualsiasi sorta . .	Stampe, litografie e cartelli .	X	198
e) stampati, senza disegni o decorazioni. *Come quelli non stampati secondo la specie.*			
f) tagliati in striscie, compresi i cartoni per telai alla *Jacquard*, non traforati. (V. *Striscie di cartone*).			
g) tagliati in qualsiasi altra forma, (eccetto la rettangolare), evidentemente predisposti per un determinato uso o lavoro . *I cartoni in pezzi di forma rettangolare si considerano come non tagliati anche quando abbiano gli spigoli leggermente smussati o arrotondati.*	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
h) traforati, per *antiphonels*, per *aristons*, e altri strumenti simili, anche rinforzati di tessuto. *Seguono il trattamento loro proprio anche quelli presentati insieme con i rispettivi strumenti.*	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
i) traforati, per bachi da seta e per telai alla *Jacquard*. *Come.* *I cartoni traforati per telai alla Jacquard possono essere anche riuniti con cordicella senza che per ciò muti la loro classificazione. Seguono lo stesso trattamento dei detti cartoni anche le striscie di carta in rotoli, preparate per sostituire i cartoni nei telai alla Jacquard.*	Cartoni fini.	X	194 b

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cartoni di qualsiasi specie (*Segue*):			
j) traforati per ricami o con ricami . . . . *Quelli con applicazioni di immagini di celluloide e di altra materia, di fiori appassiti e altri simili, si classificano fra le mercerie.*	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
— per tettoie, per coperture di vagoni o per altri usi simili:			
a) imbevuti di catrame e misti con materie minerali o cosparsi di sabbia o ciottolini. *Come* .	Laterizi, embrici, ecc. . . .	XIII	262 b
b) semplicemente incatramati, o resi impermeabili con sostanze bituminose o pecigose, anche cosparsi di segatura di legno ed anche con inserzione di lamiera metallica	Cartoni ordinari	X	194 a
Cartucce cariche, comprese quelle contenenti, in luogo della polvere pirica, altra qualsiasi materia esplodente atta allo sparo.	Cartucce, capsule, ecc., cartucce cariche.	III	61 c
— di cotone fulminante, di dinamite e di altre simili materie esplodenti.	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
— vuote:			
a) con capsule	Cartucce, capsule, ecc., cartucce vuote con capsule .	III	61 b
b) senza capsule, comprese quelle già sparate . . . . . *Come cartucce vuote senza capsule si classificano anche quelle col solo proiettile, senza carica, nè capsula, nè fulminante.* *Le cartucce metalliche già sparate si classificano come rottami secondo il metallo del quale sono formate quando il proprietario si assoggetti a guastarle in modo da non poter servire ad altro uso fuorchè a quello della rifusione.*	Cartucce, capsule, ecc., cartucce vuote senza capsule.	III	61 a
Cartucciere di materia tessile, anche con accessori di altra materia. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Carvi o cumino tedesco.	Generi medicinali non nominati	II	69
Cascami di canapa, di lino e di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone	Canapa, lino, ecc., greggi. .	V	85 a
— di cotone	Cotone in bioccoli, ecc. . .	VI	104 a
— di lana	Cascami e borra di lana . .	VII	131
— di seta:			
a) cardati, anche tinti. *Come quelli pettinati.*			
b) greggi, in strusa o strazza di seta o di doppio	Cascami di seta, greggi, strusa, ecc.	VIII	154 a/1
c) greggi, altri	Cascami di seta, greggi, altri.	VIII	154 a/2
d) filati. (V. *Filati di cascami di seta*).			
e) pettinati, anche tinti . .	Cascami di seta, pettinati. .	VIII	154 b
f) tinti, esclusi quelli cardati, filati o pettinati. *Come quelli greggi, secondo la qualità*).			
Cascarilla (scorza). (V. *Scorze di cascarilla*).			
Cascarina. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34 b
Case mobili, compresi i chioschi, padiglioni e simili:			
a) di cartone, con pavimento e ossatura di legno. *Come* . .	Utensili e lavori diversi di legno comune, puliti, ecc.	IX	178 b
b) di legno. . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
c) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Caseina	Prodotti chimici non nominati.	[illegible]	[illegible]
Caseinato d'argento. (V. *Argonina*).			
— di sodio. (V. *Nutrosio*).			
Cassapanche. (V. *Mobili e loro parti*).			
Casse di legno comune:			
a) grossolanamente lavorate, anche ferrate o ricoperte internamente di lamiera metallica . *Come tali si classificano anche le casse di legno ricoperte internamente di lamiera di piombo, per accumulatori elettrici.* (V. *anche note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
b) altre. (V. *Mobili e loro parti, di legno comune*).			
— di legno da ebanisti. (V. *Mobili e loro parti, di legno da ebanisti*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Casse da carrozze. *Come le carrozze della rispettiva specie*). (V. *nota 4 alla voce Carrozze*).			
Casse-controllo automatiche . . .	Mercerie comuni.	XVII	[illegible]
Casse forti di acciaio o di ferro. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
— di legno o con legno prevalente in peso. (V. *Mobili e loro parti*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Casse da fucili, finite	Fucili (parti di)	XII	236
— altre . . . . *Si considerano come finite anche le casse da fucili non ancora pulite e verniciate e anche prive di qualsiasi accessorio di metallo, purchè siano completamente foggiate.* (V. *anche note alla voce Lavori di legno comune e nota 3 alla voce Legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Casse di orologi e loro parti:			
— di orologi da tasca:			
a) di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di orologi da tavola, a quadro o a pendolo:			
a) di legno. (V. *Mobili secondo la qualità*).			
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

Nota. — 1. *Le casse di orologi da tavola, a quadro o a pendolo e le loro parti, di ghisa, non brunite, nè dorate, nè argentate, si classificano fra gli oggetti di ghisa per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici; quelle di rame, di ottone e di bronzo, non dorate nè argentate, si classificano fra i lavori ornamentali.*

2. *Le casse di orologi alle quali sia congiunta qualche parte del movimento dell'orologio si classificano o come* Fornimenti di orologeria *o secondo il rimando stabilito per le casse di orologi della rispettiva materia, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione del dazio maggiore. Quando le parti dell'orologio siano separabili dalla cassa si può ammetterne la separazione per sottoporre questa e quelle al dazio loro proprio. Non si considerano come congiunte con parti dell'orologio le casse di orologi da tavola, a quadro o a pendolo alle quali siano applicate soltanto le molle a spirale per la soneria delle ore o il campanello per la sveglia o per le ore.*

3. *Gli anelli di ghisa o di ferro, applicati o da applicare all'interno delle casse degli orologi cosiddetti a sistema americano, e sui quali va fissato il movimento dell'orologio, si considerano come parti del movimento.*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Casse da pialle, di legno . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
Casse da pistole e da rivoltelle, finite.	Pistole, ecc., (parti di). . .	XII	237 b
— **altre:**			
a) di **legno**. . . . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune e nota 3 alla voce Legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
a) di **altra materia**. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Si considerano come finite anche le casse da pistole e da rivoltelle non ancora pulite o verniciate e anche prive di qualsiasi accessorio di metallo, purchè siano completamente foggiate.*			
Cassette per lettere:			
a) d'uso privato. (V. *Mobili piccoli*).			
b) altre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di resistenza, per elettricità. (V. *Strumenti scientifici*).			
— da tipografi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— altre. *Come le casse o come le scatole, secondo il loro carattere.*			
Cassetti di distribuzione per macchine a vapore. (V. *Parti di macchine*).			
Cassettoni. (V. *Mobili e loro parti*).			
Cassia in polpa, con o senza zucchero. *La polpa di cassia segue lo stesso trattamento anche quando sia commista ai semi e diaframmi.*	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cassia fistula in baccelli o naturale.	Cassia e tamarindi naturali .	III	64
Cassialignea. (V. *Cannella, ecc.*).			
Cassiterite	Minerali metallici, di ogni altra sorta	XII	208 e
Cassoni per trasporto di masserizie. (V. *Mobili e loro parti*).			
Castagne fresche o secche. . . . (V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).	Castagne	XIV	285
— del Brasile. (V. *Mandorle del Brasile*).			
Castagnette. (V. *Nacchere*).			
Castagnole per segnalamento. (V. *Fuochi artificiali, ecc.*).			
Castelli di orologi da tasca, anche incompleti	Castelli d'orologi da tasca. .	XII	253 a
— di orologi da tavola, a quadro o a pendolo, anche incompleti, compresi quelli per svegliarini . .	Castelli d'orologi da tavola, ecc.	XII	253 b
— di orologi da torre, da chiesa e simili . . . . *I castelli di orologi forniti o della cassa o del quadrante o delle lancette, e quelli presentati insieme con l'una o con l'altra di queste parti, si classificano come* Orologi non incassati, *secondo la specie.* (V. *anche nota alla voce Platine per l'ossatura dei castelli di orologi, ecc., e nota 6 alla voce Orologi*).	Castelli d'orologi da torre, ecc.	XII	253 c
Castoni d'argento:			
a) semplicemente punzonati o cilindrati. *Come*.	Argento cilindrato, ecc. . .	XII	247 b
b) altri. (V. *Gioielli d'argento, ecc.*).			
— di metallo comune, ricoperti con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Castoni (*Segue*):			
— d'oro:			
a) semplicemente punzonati o cilindrati. *Come*	Oro cilindrato, ecc.	XII	246 a
b) altri. (V. *Gioielli d'oro, ecc.*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*			
Castoreo	Generi medicinali non nominati	III	69
Castrati	Bestiame ovino e caprino. .	XV	378
Cataloghi in forma di libri, anche con disegni ad illustrazione del testo. (V. *Libri stampati, secondo la specie*).			
— in altra forma. (V. *Carta litografata, ecc., o Carta stampata, ecc., secondo la specie*).			
Cataplasmi. (V. *Impiastri, ecc.*).			
Catechina	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Catech. (V. *Cacciù*).			
Catenacci. (V. *Lavori secondo il metallo del quale sono formati*).			
Catene di ferro o di acciaio. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
— di altri metalli. (V. *Lavori secondo il metallo del quale sono formate*). NOTE. — 1. *È esclusa per le catene di ferro o di acciaio la classificazione fra gli oggetti spallati, limati, ecc., su minima o piccola parte della loro superficie, anche quando non abbiano subita alcuna lavorazione dopo la formazione e la saldatura degli anelli, comunque eseguite.* 2. *Le catene smontabili fatte di anelli a gancio, quando siano presentate smontate, si classificano come gli anelli di detta specie.*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Catene metriche. (V. *Misure lineari*).			
Catene ordite (*Warps*), di cotone . .	Catene ordite, ecc.	VI	107
— di altre materie tessili. (V. *Filati, secondo la qualità*).			
Catenelle per movimenti di orologi. (V. *Parti di orologi*).			
— da orologi, o di qualsiasi altra specie per ornamento personale, escluse quelle di materie tessili. *Come le collane.*			
— per qualsiasi uso, di materie tessili. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
— altre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Cateteri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Catini. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Catrame di betulla. (V. *Catrame vegetale*).			
— **minerale:**			
a) liquido, proveniente dalla distillazione del carbon fossile. *Come*	Oli minerali, ecc.	I	8
(V. *nota alla voce Olii minerali, ecc., non nominati*).			
b) molle.	Bitumi solidi	XIV	264
c) secco (*brai*).	Carbon fossile, ecc.	XIV	265
— preparato per uso della medicina.	Medicamenti composti non nominati	III	70
— **vegetale:**			
a) liquido. *Come*.	Oli minerali, ecc.	I	8
(V. *nota alla voce Olii minerali, ecc., non nominati*).			
b) solido o semi-solido. *Come*.	Gomme, resine, ecc., altre, indigene greggie	III	71

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Catto d'India. (V. *Cacciù*).			
Cattù di Laval	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80
Cavachiodi. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Cavafanghi. (V. *Bastimenti, ecc.*).			
Cavalletti per innalzare locomotive o vagoni	Macchine non nominate . .	XII	240 1
— di legno, da pittori, scultori e simili. (V. *Mobili e loro parti*).			
— per letti. (V. *Mobili e loro parti*).			
— per sostegno di macchine o di strumenti scientifici. (V. *Sostegni, secondo la specie*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Cavalli	Cavalli	XV	310
Cavallini d'alimentazione delle caldaie a vapore. *Come*	Macchine a vapore fisse, ecc.	XII	240 a/1
Cavastivali di legno. . . . . . (V. *note alla voce Lavori di di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). Quelli di ghisa, non bruniti, nè dorati nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili e per arnesi domestici.			
Cavastracci. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cavaturaccioli di metallo, senza guarnizioni o accessori di altra materia. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			
— di qualsiasi altra specie:			
a) a manovella, da fissare al tavolo o alle pareti. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
b) altri	Mercerie.	XVI	352
I cavaturaccioli rimandati a lavori secondo il metallo o la materia della quale sono formati, si classificano come i lavori del metallo del quale è costituita la spira e come quelli della materia della quale è principalmente costituita la restante parte, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore.			
Cavezze, di corda di canapa o di lino. *Come*	Cordami, cordicelle, ecc. . .	V	86 a
— di gallone. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Cavi elettrici isolati. (V. *Fili e cordoni elettrici isolati*).			
— altri. (V. *Corde*).			
Caviale	Caviale, ecc.	XV	327
Caviglie di legno	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— di metallo. (V. *Chiodi*).			
Cavoli. (V. *Ortaggi*).			
Cazzaruole. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cazzuole. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Ceci. (V. *Legumi*).			
Cedrati (V. *Cedri*).			
Cedri in acqua salata	Cedri, cedrati, ecc.	XIV	296
— in acquavite	Frutte, legumi e ortaggi, nello spirito di vino	XIV	303 b
— canditi. (V. *Canditi*).			
— conservati nel sale	Frutte, legumi e ortaggi nell'aceto, ecc.	XIV	303 a
— freschi	Cedri e cedrati, ecc. . . .	XIV	296
Cedrina	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Celeste (strumenti musicali). *Come*.	Strumenti musicali, armoniums	XVI	355 c
Celestina. (V. *Solfato di stronzio, nativo*).			
Celidonia.	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Celloidina. *Come*	Etere e cloroformio.	I	6
Celluloide in massa, in bacchette, in fogli, in tavole o in tubi, anche tinto in pasta e levigato. *Come*. *Come celluloide in bacchette, in fogli, in tavole e in tubi si classifica quello allo stato di materia prima per la fabbricazione di lavori di celluloide.* *Le bacchette, i fogli, le tavole e i tubi, di celluloide, che abbiano subita una qualsiasi lavorazione all'infuori della semplice pulitura, si classificano come i lavori di celluloide.* *I fogli semplicemente ricoperti di cimatura o di peluria di lana o di cotone si considerano come coloriti e seguono perciò, come i cartoni fini in tale condizione, il trattamento della carta colorita.*	Cartoni fini.	X	194 b
Cellulosa. (V. *Pasta per la fabbricazione della carta, cellulosa*).			
Cembali	Strumenti musicali, altri, non nominati.	XVI	355 f

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cementi	Pietre, terre, ecc., cementi e calce idraulica	XIII	261 b
Cenci (V. *Stracci*).			
Cenerazzo. (V. *Ceneri di legno lisciviate*).			
Ceneri azzurre. (V. *Azzurro di calce*).			
— di legno:			
a) lisciviate	Concime	XV	351
b) vive, ricotte o crivellate	Carbonato di potassio	III	37 d
— d'orefice. *Come*	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— d'ossa. (V. *Ossa calcinate, ecc.*).			
— di piombo, o di stagno e piombo. *Come*	Piombo, ecc., in pani, ecc.	XII	228 a
— di rame. *Come*	Rame, ottone e bronzo, in pani, ecc.	XII	[illegible] a
— rosse, nere e di Piccardia	Concime	XV	351
— di stagno. *Come*	Stagno, ecc., in pani, ecc.	XII	229 a
— di torba	Concime	XV	351
— di varech ed altre simili	Carbonato di sodio	III	37 e
— verdi	Colori in mattonelle, ecc.	IV	80
— di zinco. *Come*	Ossido di zinco	III	35 e
Centaurea	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
Centrifughe (macchine). (V. *Macchine centrifughe, ecc.*).			
Ceppi da ardere	Legna da fuoco	IX	170
[illegible]. (V. *Legno da ebanisti*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Cera d'api:			
a) colorata. *Come*	Cera bianca non lavorata. .	XV	341 $\frac{b}{1}$
b) greggia	Cera gialla non lavorata . .	XV	341 $\frac{a}{1}$
c) imbianchita.	Cera bianca non lavorata. .	XV	341 $\frac{b}{1}$
— da calzolai, sellai, ecc., in panetti. (V. *Panetti di cera, ecc., per calzolai, ecc.*).			
— carnauba. *Come*	Cera gialla non lavorata . .	XV	341 $\frac{a}{1}$
— chinese. (V. *Cera d'insetti*).			
— per dentisti (miscuglio di cera animale e sostanze minerali). *Come* .	Cera bianca.	XV	341 b
— fossile. (V. *Ozocerite*).			
— garzuolo	Cera bianca non lavorata. .	XV	341 $\frac{b}{1}$
— del Giappone o di *Sumach*. *Come*.	Acido stearico	XV	335
— per indorare (miscuglio di cera animale e ossido di ferro). *Come*.	Cera gialla non lavorata . .	XV	341 $\frac{a}{1}$
— per ingommare (miscuglio di cera animale e pece. *Come*. . . .	Cera gialla non lavorata . .	XV	341 $\frac{a}{1}$
— d'insetti	Cera gialla non lavorata . .	XV	341 $\frac{a}{1}$
— di mirica, di mirto ed altre cere vegetali simili. *Come*	Acido stearico	XV	335
— di palma. *Come*	Cera gialla non lavorata . .	XV	341 $\frac{a}{1}$
— vegetale, mista, in qualsiasi proporzione con cera animale. *Come la cera d'api*.			
Ceralacca.	Ceralacca	III	78

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cerchi di ferro o di acciaio, per botti, per ruote e simili, esclusi quelli per ruote di velocipedi:			
a) fucinati o gettati, greggi. (V. *Ferro e acciaio fucinati, ecc., in lavori greggi*).			
b) altri. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
NOTE. — 1. *S'intendono per cerchi di ferro e di acciaio fucinati e gettati quelli ottenuti direttamente mediante la fucinazione o la fusione. I cerchi fatti con verghe di ferro curvate si comprendono fra quelli* altri, *qualunque sia il modo col quale le estremità della verga siano state saldate.* 2. *I cerchi di ferro o di acciaio per ruote da carrozze, muniti di pneumatiche di gomma elastica, si classificano fra i lavori di gomma elastica. È però in facoltà dell'importatore di chiedere la separazione della pneumatica dal cerchio, perchè le due parti siano tassate separatamente.*			
(V. *anche nota alla voce Parti di velocipede, e nota 2 alla voce Ferro e acciaio fucinati o gettati*).			
— di legno per botti, per crivelli e simili	Legno comune in assicelle, ecc.	IX	171 a/3
— da tovagliuoli. (V. *Nodi da tovagliuoli*).			
— per trastullo dei fanciulli. (V. *Balocchi, ecc.*).			
Cerchioni per ruote da vagoni e da locomotive:			
a) di ferro o di acciaio. (V. *Cerchi di ferro o di acciaio, ecc.*). (V. *anche nota* 1 *alla voce Rottami*).			
b) di ghisa. (V. *Ghisa gettata, in altri oggetti*).			
Cercini, anche incompleti, per riparare il capo dei bambini. *Come i berretti da uomo.*			
Cereali non nominati	Altre granaglie non nominate.	XIV	284 b

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ceresina. (V. *Ozocerite purificata*).			
Ceretto odoroso da barba o da capelli.	Profumerie non alcooliche .	III	74 b
Cerio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Cerniere per borse da signora, per borse da viaggio, per borsellini e simili. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*). *Quelle di ghisa, non brunite, nè dorate, nè argentate, si classificano fra gli oggetti per ornamenti, per mobili, ecc.; quelle di rame, di ottone o di bronzo, non dorate nè argentate, si classificano fra i lavori ornamentali.*			
Cerolite ossia cera fossile. (V. *Ozocerite*).			
Cerotti	Medicamenti composti non nominati	III	70
Cerusa. (V. *Biacca o bianco di piombo, ecc.*).			
Cervellati	Carne salata, ecc.	XV	320 c
Cervi	Cacciagione e selvaggiume .	XV	323
Cesoie meccaniche (a mano o a motore):			
a) per tagliare i cartoni per lavori di cartonaggio. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			
b) per tagliare metalli. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— altre. (V. *Forbici*). *Le cesoie per tosare le pecore, i cavalli, ecc., destinate a funzionare meccanicamente mediante congegni di trasmissione, seguono il trattamento delle forbici che servono al detto uso, senza separarne il rispettivo congegno di trasmissione.*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cessi da camera e loro parti. (V. *Mobili e loro parti*).			
– altri e loro parti:			
a) di ghisa. (V. *Ghisa gettata, in altri oggetti*).			
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Note. — 1. *I cessi da camera con vaso separabile si tassano separatamente dal vaso, il quale segue il trattamento dei lavori della materia della quale è formato.*			
2. *I vasi per cessi, di grès, di maiolica, di terraglia o di porcellana, con meccanismo di metallo, si comprendono fra i lavori di grès, di maiolica, di terraglia o di porcellana, senza tener conto, nella loro classificazione, del meccanismo di metallo.*			
Ceste. *Come i panieri.*			
Cestine o cestelli. (V. *Panierini*).			
Cetre	Strumenti musicali non nominati, a corda, ecc.	XVI	355 d/2
Cetrioli freschi. . . . . (*V. anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).	Frutte fresche non nominate.	XIV	298
Chelidonia. (V. *Celidonia*).			
Cheppie. (V. *Pesci*).			
Chermes. (V. *Kermes*).			
Chiara d'uovo disseccata o liquida. *Come*	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Chiavarde di ferro o di acciaio. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
– di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Note. — 1. *È esclusa per le chiavarde di ferro e di acciaio la classificazione fra gli oggetti pulimentati, limati, ecc., su minima o piccola parte della loro superficie.*			
Si classificano fra i lavori fatti principalmente con ferri od acciai piccoli quelle che, misurate nella parte più sottile dell'asta (escluso il tratto a vite), presentano in sezione diametro o lati di 7 millimetri o meno.			
2. *I dadi a vite, avvitati sulle chiavarde, seguono in ogni caso il trattamento di queste.*			

VOCI				
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Chiavi per avvitare. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).				
— di corrente d'inversione e simili, per elettricità. (V. *Strumenti scientifici*).				
— inglesi:				
a) per cavare i denti. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*,				
b) per meccanici. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).				
— da orologi e loro parti. (V. *Fornimenti d'orologeria*).				
— da serrature. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). Quelle di ghisa, non brunite, nè dorate, nè argentate, si classificano fra gli oggetti per mobili o per arnesi domestici.				
Chiavistelli. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*). Quelli di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra i lavori per mobili e per arnesi domestici.				
Chicchere. (V. *Tazze*).				
China-china (scorza), in pezzi o in polvere. (V. *Scorze di china-china, ecc.*).				
Chinati di alcaloidi. (V. *Sali d'alcaloidi, secondo la specie*).				
— non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Chinidina. (V. *Conchinina*).				
Chinina	Alcaloidi, sali di chinina . .	III	34	a
Chino	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71	b 2
Chinoidina	Alcaloidi, sali di chinina . .	III	34	a
Chinolina.	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Chiocciole vive. (V. *Molluschi mangerecci*).				
Chiodaie o chiodere. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).				

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Chiodatrici meccaniche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
Chiodi di ferro o di acciaio:			
a) con capocchia di altro metallo non dorata nè argentata .	Ferro e acciaio di seconda fabbricazione, ecc.	XII	218 $\frac{a\text{-}b}{4}$
b) con capocchia, anche d'altro metallo, dorata o argentata. *Come.*	Oggetti di ferro e di acciaio, bruniti	XII	223
c) altri, compresi quelli semplicemente fucinati a mano o a macchina. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*). *È esclusa per i chiodi di ferro e di acciaio, di qualsiasi specie, la classificazione fra gli oggetti piallati, limati, ecc., su minima o piccola parte della loro superficie.* *Si classificano fra i lavori fatti principalmente con ferri od acciai piccoli i chiodi che, misurati immediatamente sotto la capocchia, presentano in sezione diametro o lati di 7 millimetri o meno.* *Questa nota è applicabile anche ai chiodi da ribadire o ribadini.*			
— di ghisa. (V. *Ghisa gettata in oggetti per mobili, ecc.*).			
— di rame, di ottone o di bronzo:			
a) battuti a grosso martello o semplicemente fusi. *Come.* .	Rame, ottone e bronzo, tirati al maglio, ecc.	XII	2.5 e
b) altri, non dorati nè argentati.	Rame, ottone e bronzo, in lavori non nominati . . .	XII	225 l
— da ribadire (V. *Pernotti o ribadini*)			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			
Chiodi di garofani, anche in polvere. (V. *nota alla voce Spezie non nominate*).	Chiodi di garofani	II	22
Chiretta (foglie e radiche). (V. *Foglie o Radiche, di chiretta*).			
Chitarre	Strumenti musicali non nominati, a corda.	XVI	355 d
Cianina. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).			
Cianite. (V. *Pietre preziose, altre*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cianuri non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Cianuro d'ammoniaca	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— d'argento. (V. *Sali d'argento, altri*).			
— di mercurio.	Sali di mercurio non nominati.	III	54
— d'oro. (V. *Sali d'oro*).			
— di potassio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Ciarpe. (V. *Sciarpe*).			
Cicioli. (V. *Siccioli*).			
Cicerchie. (V. *Legumi*).			
Ciclometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Cicoria (radica), fresca	Prodotti vegetali, legumi e ortaggi freschi.	XIV	209 a
— **secca**, anche macinata, ma non tostata	Cicoria, ecc., disseccata. . .	II	12 a
— tostata, tanto macinata quanto non macinata. . . . . . . (V. *anche Succedanei del caffè, di qualsiasi specie, misti, ecc., col vero caffè*).	Cicoria, ecc., macinata, ecc. . .	II	12 b
Cicuta (erba)	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Cignali. (V. *Cinghiali*).			
Cigne da cavalli:			
a) di tessuto o altro prodotto di materia tessile, cucite, anche con fibbie o guarnizioni di pelle. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— per mobili di materia tessile, tessute a foggia di galloni. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			
— per trasmissioni:			
a) di corde intrecciate di canapa o di lino. *Come*.	Cordami, cordicelle, ecc. . .	V	86 a
b) di cuoio o di pelle, di ogni forma, comprese quelle a maglia sistema *Gall*	Cinghie di pelle finite, ecc. . .	XI	203

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cigne per trasmissioni (*Segue*):			
c) di gomma elastica o guttaperca, mista a tessuto o a metallo.	Gomma elastica, ecc., in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f
d) di tela metallica ricoperta di gomma elastica, con o senza tessuto	Gomma elastica, ecc., in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f
e) di tessuto di canapa, di lino o di cotone, incatramato o imbevuto di olio o di sostanze grasse, anche colorite con minio o altra simile materia. (V. *Tessuti, secondo la specie, incatramati, oliati, ecc.*).			
f) di tessuto di canapa, di lino o di cotone, incerato, o a più doppi congiunti con impasto a base di cera, o ricoperte da intonaco della stessa specie. (V. *Tessuti, secondo la specie, incerati*).			
g) di tessuto di qualsiasi materia tessile, imbevuto o spalmato di balata, di gomma elastica o di guttaperca (anche impastate con sostanze minerali), o a più doppi congiunti da strati delle dette materie	Gomma elastica, ecc., in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f
h) di tessuto di pelo, anche misto con altre materie purchè il pelo sia prevalente in peso rispetto alle altre materie tessili, anche spalmate di sostanze grasse, o colorite con minio o altra simile materia. *Come* . .	Tessuti di lana	VII	138 a b
i) di tessuto d'ogni altra specie. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			

Quelle di tessuto di lino o di canapa si classificano fra i tessuti che presentano fra catena e trama più di 10 fino a 26 fili elementari nel quadrato di 5 millimetri di lato, anche quando presentano nel detto spazio più di 26 fili.

Quelle di tessuto di canapa, di lino o di cotone, ricoperte di un intonaco impermeabile a base di minio o altre materie simili, si classificano come i tessuti greggi secondo la specie.

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cigne per trasmissioni (*Segue*):			
j) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di qualsiasi altra specie:			
a) di cuoio o di pelle, anche con fibbie o altri accessori di metallo o di altra materia, escluse quelle per fornimenti da tiro .	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
b) di materia tessile, tessute a foggia di galloni. (V. *Nastri, secondo la qualità*).			
c) di materia tessile, fatte a treccia o a passamano. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
d) altre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

NOTE. — 1. *Le cigne per mobili, per selleria e simili e quelle per trasmissioni, di tessuto di lino o di canapa, greggie o imbianchite, con righe a colori, si classificano come tessuti greggi o imbianchiti, senza tener conto delle righe a colori, quando la larghezza complessiva di queste non superi il decimo della larghezza della cigna.*

2. *Nella classificazione delle cigne per mobili, per selleria e simili e di quelle per trasmissioni, di materia tessile, non si tiene conto dei fili metallici.*

3. *Le cigne di ogni specie, rimandate a tessuti o a nastri secondo la qualità, comprese quelle di canapa, di lino o di cotone rimandate a tessuti incatramati, oliati o incerati, quando sono cucite o formate di tessuto o nastro a più doppi riuniti mediante cucitura, si classificano come gli oggetti cuciti. Per l'applicazione del sopradazio per la cucitura, quelle di canapa, di lino e di cotone sono assimilate ai sacchi.*

4. *Le cigne di materia tessile (escluse quelle per mobili) le quali, per larghezza e spessore, per la qualità del filo del quale sono formate e per la natura del tessimento presentino il carattere di galloni, sia pur grossolani, si classificano fra quelle* di qualsiasi altra specie, di materia tessile tessute a foggia di galloni, *anche quando possano ritenersi destinate a servire per trasmissione di movimento nelle macchine da tipografi, da filatura, ecc.*

5. *Le cigne per trasmissioni, di qualsiasi specie, seguono il trattamento loro proprio anche quando siano presentate insieme con le macchine rispettive, o montate sulle macchine stesse.*

6. *Il trattamento delle cigne di pelle per trasmissioni non è applicabile alle pelli semplicemente tagliate in striscie, le quali, per essere ridotte in cigne, abbisognino di essere cucite insieme, incollate o congiunte l'una all'altra in qualsiasi altro modo.*

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Cat g.	N° e lett.
Ciliege fresche.	Frutte secche non nominate .	XIV	298
— secche . . . . (V. *anche Frutte di qualsiasi specie preparate*).	Frutte fresche non nominate .	XIV	302 g
Cilindri di carbone, anche impastato con altre materie, per pile elettriche. (V. *Carboni per pile elettriche, ecc.*).			
— per grafofoni e fonografi, di cera vegetale, anche mista con altre materie. (V. *Lavori di cera vegetale*).			
— incisi per la stampa, di bronzo, di ottone o di rame	Rame, ottone e bronzo, in cilindri, ecc.	XII	225 f
— isolanti e lubricanti. (V. *Cordoni isolanti o lubricanti*).			
— per macchine, non nominati. (V. *Parti di macchine*).			
— a spazzola, per macchine da spazzare le strade:			
a) montati su asse metallico.	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
b) altri. (V. *Granate*).			
— per strumenti musicali. . . . (V. *nota* 3 *alla voce Sonerie musicali*).	Parti staccate di strumenti musicali	XVI	356
— per strumenti scientifici (esclusi quelli di cera vegetale pura o mista con altre materie, per grafofoni o fonografi). (V. *Parti di strumenti scientifici*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori secondo la materia della quale sono formati*). (V. *nota alla voce Stampi di rame, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Cimatrici meccaniche (*tondeuses*) per tessuti. (V. *Macchine per la tessitura*).				
Cimatura di stoffe di lana, anche macinata e tinta	Cascami e borra di lana . .	VII	131	
Cimose o lembi di panno. *Come* .	Cascami e borra di lana . .	VII	131	
Cina (radica). (V. *Radiche di squina*).				
Cinabro d'antimonio	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80	
— di cromo. (V. *Rosso di cromo*).				
— naturale, impuro . . . . . . *S'intende il minerale di mercurio, cioè il cinabro che è misto colla ganga o roccia, dalla quale non si potrebbe separare per uso della pittura.*	Minerali metallici, di ogni altra sorta	XII	268	e
— sublimato, in pezzi o polverizzato. (V. *Solfuro di mercurio preparato artificialmente, ecc.*).				
— verde . . . . (V. *anche Vermiglione*).	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80	
Cinconidina	Alcaloidi, sali di chinina . .	III	34	a
Cinconina	Alcaloidi, sali di chinina . .	III	34	a
Cinematografi. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).				
Cinemometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).				
Cinetoscopi. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).				
Cinghiali	Cacciagione e selvaggiume .	XV	323	
Ciniglia. (V. *Passamani secondo la qualità*).				

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cinnamomo (scorze). (V. *Cannella, ecc.*).			
Cinti ombelicali e per ernie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Cinture elettriche per uso medico. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*)			
— di passamano, nastro o tessuto elastico. (V. *Lavori di passamano, nastro o tessuto elastico*). (V. *anche Ventriere di tessuto elastico, ecc.*).			
— da spade o sciabole. (V. *Budrieri*).			
— di tessuto o altro prodotto di materia tessile, non elastico, anche con fibbie od altri accessori di altra materia, comprese quelle con saltaleone. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di qualsiasi altra specie:			
a) da donna, per ornamento personale	Mercerie	XVI	352
b) altre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Cinturini. (V. *Cinture*).			
Ciocchi da ardere. (V. *Ceppi da ardere*).			
Cioccolata	Cioccolata	II	20
— preparata per uso medicinale. .	Medicamenti composti non nominati	III	70
Cioccolattiere. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ciondoli di corallo. (V. *Lavori di corallo*).			
— fatti interamente di metallo comune	Mercerie	XVI	352
— di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
— di pietre dure. (V. *Pietre dure lavorate in oggetti minuti per gioielli*).			
— di pietre false. (V. *Pietre false*).			
— di pietre preziose. (V. *Pietre preziose, secondo la specie, lavorate*).			
— di qualsiasi altra specie:			
a) senza guarnizioni o accessori di materia diversa da quella della quale sono formati, o con semplice anellino di metallo comune, anche dorato o argentato, per appenderli. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
b) guarniti di perle false o di pietre false	Mercerie fini	XVI	352 b
c) altri	Mercerie	XVI	352
Ciottoli. (V. *Sassi da fabbriche, ecc.*).			
Cipero dolce:			
a) allo stato naturale . . .	Prodotti vegetali, legumi e ortaggi freschi	XIV	309 a
b) tostato anche non macinato. *Come*	Cicoria, ecc., macinata, ecc. .	II	12 b
(V. *anche Succedanei del caffè, di qualsiasi specie, misti, ecc., col vero caffè*).			
— odoroso	Erbe, fiori, ecc., medicinali.	III	63

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Cipipa (V. *Fecola di arrow-root, ecc.*).			
Cipolle comuni. (V. *Ortaggi*). (V. *anche Bulbi*).			
Cipria	Profumerie non alcooliche. .	III	74 b
Citrati di alcaloidi (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).			
— non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Citrato d'ammoniaca.	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— d'argento. (V. *Itrolo*).			
— di bismuto	Sali di bismuto	III	52
— di calcio.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di ferro, anche ammoniacale. .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di ferro e chinina. *Come quello di chinina.*			
— di litina, effervescente. (V. *Sali effervescenti, di litina*).			
— di magnesia, effervescente . . .	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di mercurio	Sali di mercurio non nominati.	III	54
— di soda	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Civaie. (V. *Legumi secchi*).			
Clarinetti	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e
Clareni	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e
Clepa. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Clichés. (V. *Lastre di stereotipia o stereotipate*).			
Clinometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Clisopompe. (V. *Irrigatori per clisteri*).			
Cloralio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Cloralosio	Medicamenti composti non nominati	III	79
Cloralum	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Cloranil	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Clorati non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Clorato di ammoniaca	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— di mercurio	Sali di mercurio non nominati	III	54
— di potassio:			
a) in pastiglie. (V. *Pasticche di clorato di potassio*).			
b) altro	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di sodio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Cloridrati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).			
— non nominati. (V. *Cloruri*).			
Cloriti. *Come gli ipocloriti.*			
Cloro	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Cloroamiduro di mercurio. (V. *Precipitato bianco, ecc.*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Cloroformio	Etere e cloroformio. . . .	I	6
Clorurì non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Cloruro di alluminio.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di ammonio.	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— di antimonio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— d'argento. (V. *Sali di argento, altri*).			
— di bario	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di bismuto	Sali di bismuto	III	52
— di calce (ipoclorito). (V. *Ipoclòrito di calce*).			
— di calcio.	Cloruro di calcio.	III	39 b
— di cromo.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di etile, anche misto con cloruro di metile	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— ferrico. (V. *Percloruro di ferro*).			
— ferroso (protocloruro di ferro), anche ammoniacale.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di magnesio.	Cloruro di magnesio . . .	III	39 c
— di manganese. *Come*	Solfato di manganese . . .	III	43 i
— mercurico. (V. *Sublimato corrosivo*).			
— mercuroso. (V. *Calomelano*).			
— di metile.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di metilene	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— d'oro. (V. *Sali d'oro*).			
— di palladio. (V. *Sali di palladio*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cloruro (*Segue*):			
— di platino. (V. *Sali di platino*).			
— di potassa (ipoclorito). (V. *Ipoclorito di potassa*).			
— di potassio	Cloruro di potassio	III	39 d
— di rame, anche ammoniacale. .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di soda (ipoclorito). (V. *Ipoclorito di soda*).			
— di sodio . . . . *Il Ministro delle finanze ha facoltà di permettere l'importazione del cloruro di sodio puro destinato, per uso scientifico, ai Laboratori chimici di pubblici Istituti situati nelle provincie del Regno soggette al monopolio, verso il pagamento del prezzo di vendita del sale raffinato.*	Sale marino, ecc.	III	42
— stannico (tetracloruro di stagno), anche ammoniacale (*pinksalt*) .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— stannoso (bicloruro di stagno). .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di zinco, anche ammoniacale. .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di zolfo	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Cobalto	Metalli, ecc., non nominati, allo stato greggio . . .	XII	285 a
Coca (foglie). (V. *Foglie di coca*).			
— (liquore). . . . . (V. *note* 1, 2 *e* 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{\text{b-d}}{2}$
Cocaina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Coccarde di materia tessile, anche con guarnizioni o accessori di altra materia. (V. *Passamani o Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Cocchiumi. (V. *Tappi, di qualsiasi altra specie*).			
Cocciniglia	Indaco, cocciniglia, ecc. . .	IV	76
Cocco (filamenti). *Come la canapa propriamente detta*).			
— (noci e polpa disseccata). (V. *Noci di cocco, o Polpa di cocco, ecc.*).			
Coccole di alchechengi. (V. *Alchechengi*).			
— di alloro. (V. *Coccole di lauro nobile*).			
— di alno od ontano. (V. *Coccole di ontano*).			
— di belladonna	Generi medicinali non nominati	III	69
— di berbero . . . . (V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).	Frutte fresche non nominate.	XIV	298
— di cipresso	Generi medicinali non nominati	III	69
— di ebbio o sambuco minore. *Come quelle di sambuco nero.*			
— di ginepro:			
a) candite, o in conserva con zucchero o miele. (V. *Canditi o Conserve di qualsiasi specie, ecc., con zucchero o miele*).			
b) naturali	Prodotti vegetali non nominati.	XIV	309 b
— di lauroceraso	Generi medicinali non nominati	III	69

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Coccole (*Segue*):			
— di lauro nobile	Generi medicinali non nominati	III	69
— di Levante	Generi medicinali non nominati	III	69
— medicinali, non nominate . . .	Generi medicinali non nominati	III	69
— di mirto o mortella	Generi medicinali non nominati	III	69
— di *nerprun* (grani di Adrianopoli, di Avignone, di Morea, di Persia, di Spagna, di Valacchia e simili). (V. *Coccole per tinta e per concia*).			
— di ontano. (V. *Coccole per tinta e per concia*).			
— di ramno. (V. *Coccole di nerprun*).			
— di sambuco nero	Generi medicinali non nominati	III	69
— di spincervino. (V. *Coccole di nerprun*).			
— per tinta e per concia:			
a) macinate	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, macinati. .	IV	75 b
b) non macinate, anche triturate	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, non macinati.	IV	75 a
— di viburno	Generi medicinali non nominati	III	69
— di Wongshy. (V. *Wongshy*).			
Coclearia	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Coclee o viti d'Archimede. (V. *Viti d'Archimede*).			
Cocomeri freschi	Frutte fresche non nominate .	XIV	298
(V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cocuzze. (V. *Zucche*).			
Cocuzzoli di cappelli. (V. *Cappelli, secondo la specie*). *Ogni coppia di cocuzzoli si calcolerà come un cappello. Se sono in numero dispari l'ultimo si classifica come un cappello.*			
— di ossature per cappelli. (V. *Ossature da cappelli*).			
Code di bestie bovine ed equine. *Come*	Crino greggio.	VII	132 a
— di topo muschiato. *Come* . . .	Profumerie non alcooliche. .	III	74 b
— di uccelli . . . . (V. *nota* 7 *alla voce Pelli*).	Piume da ornamento . . .	XV	344 a
— di altri animali. *Come le rispettive pelli.*			
Codeina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Cofanetti. *Come le scatole.*			
Cofani. *Come le casse.*			
Cognac . . . . (V. *note* 1, 2 e 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., cognac. . . .	I	5 $\frac{b\text{-}d}{1}$
Coke. (V. *Carbone coke*).			
Colatoi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli con fondo di tela metallica si classificano fra i lavori di tale materia solo quando la tela metallica sia prevalente in peso rispetto alla restante parte.*			
Colatura di candele. (V. *Avanzi di candele*).			
Colchico (bulbi)	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Colcotar. (V. *Ossido di ferro artificiale*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Colla d'amido, anche mista con acido fenico, acido solforoso o altre simili sostanze, compresa quella per apparecchio dei tessuti . .	Amido comune, di altra materia.	XIV	294 $\frac{a}{2}$
— così detta *a bocca*. *Come* . . .	Colla di pesce.	XV	343 b
— forte, tanto disseccata quanto gelatinosa o liquida, anche mista con sostanze minerali	Colla forte	XV	343 a
— di glutine	Amido comune, di altra materia.	XIV	294 $\frac{a}{2}$
— navale o vischio marino . . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di pesce, vera o falsa	Colla di pesce.	XV	343 b
— vegetale. (V. *Destrina*).			
Colladina.	Amido comune, di altra materia.	XIV	294 $\frac{a}{2}$
Collane elettriche per uso medico. *Come le cinture elettriche*.			
— per ornamento personale. (V. *Braccialetti e collane*).			
Collari per bestie da tiro:			
a) di pelle od anche semplicemente ricoperti, in tutto o in massima parte, di pelle . . .	Fornimenti da tiro	XI	202
b) ricoperti di tessuto, con imbottitura di stoppa, di paglia o di altra simile materia. *Come* .	Fornimenti da tiro	XI	202
c) di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— per cani.	Mercerie	XVI	352

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Colletti. (V. *Goletti*).			
— per telai da tessere. *Come i licci.*			
Collettori per macchine elettriche e dinamo-elettriche. (V. *Parti di macchine dinamo-elettriche*).			
— da polvere. (V. *Macchine per raccogliere la polvere, ecc.*).			
Collezioni di cartoline postali o di francobolli (V. *Cartoline postali o Francobolli postali, ecc.*).			
— scientifiche di zoologia, botanica o mineralogia. (V. *Oggetti da collezione, ecc., per collezioni scientifiche, ecc.*). *Gli armadi, le vetrine ed altri mobili contenenti le collezioni scientifiche si tassano separatamente da queste, secondo il rimando loro proprio.*			
Collodione	Etere e cloroformio. . . .	I	6
Colofonia.	Gomme, resine, ecc., colofonia, ecc.	III	71 a
Colombina (escrementi di piccioni o di altri uccelli)	Concime.	XV	351
Colombo (radica). (V. *Radiche di colombo*).			
Colonne di legno. (V. *Mobili e loro parti*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Le colonne di alabastro, di marmo o di pietra, semplicemente sgrossate, si classificano rispettivamente come alabastro greggio, marmo greggio o pietre per costruzioni, greggie.*			
Coloquintida (frutte).	Generi medicinali non nominati	III	69
Colori bronzo	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80
— da confettieri, con zucchero o glucosio:			
a) in istato secco	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
b) liquidi. *Come*	Siroppi per bibite	II	18 a

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Colori (*Segue*):			
— derivati dal catrame o da altre sostanze bituminose, dall'anilina, dalla naftalina, dall'antracene e dall'acido picrico	Colori derivati dal catrame, ecc.	IV	78
— a olio.	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80
(V. *anche Olii vegetali coloriti, ecc.*).			
— di qualsiasi specie (compresi quelli derivati dal catrame o da altre sostanze bituminose, dall'anilina, dalla naftalina, dall'antracene e dall'acido picrico) in mattonelle, in trocisci, in pallottole, distesi sulla latta o su conchiglie, in piattini, in vescichette o in tubetti .	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— sciolti nell'alcool	Vernici a spirito.	IV	81 a
— altri, non nominati:			
a) derivati da legni e da qualsiasi altro vegetale da tinta . .	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79
b) minerali	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
c) di qualsiasi altra specie. .	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80

NOTE. — 1. *I colori derivati dal catrame o da altre sostanze bituminose, dall'anilina, dalla naftalina, dall'antracene e dall'acido picrico si comprendono fra i colori* altri, ecc., di qualsiasi altra specie, *quando siano misti, in qualsiasi proporzione, con colori minerali, o con altre sostanze minerali o vegetali, eccetto il caso in cui si tratti di sostanze (come il cloruro di sodio, l'acido acetico, la destrina, ecc.), l'aggiunta delle quali abbia il solo scopo d'indebolirne o renderne stabile il tono di tinta, o di impedirne la precipitazione nel bagno o di dare al colore altre analoghe proprietà che lo rendano più adatto all'uso cui è destinato.*

I detti colori, misti con cloruro di sodio, sono ammessi all'importazione anche quando il cloruro di sodio vi entri in proporzione superiore al 25, ma non eccedente il 50 per cento.

2. *Si comprendono parimenti fra i colori*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Colori (*Segue*): altri, ecc., di qualsiasi altra specie, *quelli composti di estratti coloranti di legni da tinta o altre specie tintorie, misti, in qualsiasi proporzione, con colori minerali o derivati dal catrame o da altre sostanze bituminose, dall'anilina, dalla naftalina, dall'antracene e dall'acido picrico.* *3. Si comprendono fra i colori minerali anche quelli costituiti da allumina, ossido di piombo, solfato di bario, solfato di calce e altre simili sostanze miste o colorite con bleu di Prussia o con colori derivati dal catrame.* (V. *anche Scatole di qualsiasi materia, ecc., con assortimento di colori, ecc., e nota 2 alla voce Scatole*).			
Colorimetri per misurare l'intensità del colore dei vini ed altri liquidi. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Coltellacci da beccaio. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Coltelle per tagliatrici di barbabietole.	Parti staccate di altre macchine	XII	241 e
Coltelli da aratri. (V. *Coltri da aratri*).			
— da bottai, da calzolai, da sellai od altri artefici. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc. fini*). (V. *anche Lunette da conciatori*).			
— da caccia. *Come quelli da tavola.*			
— per la chirurgia. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— da cucina: *a*) con manico di legno comune, anche tinto per assorbimento, o di bossolo, senza guarnizioni. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*). *b*) altri. *Come quelli da tavola.*			
— da innesto. (V. *Innestatoi*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Coltelli (*Segue*):			
— a sega, esclusi quelli tascabili. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
— da tasca:			
a) con manico di legno comune, anche tinto per assorbimento, senza guarnizioni, esclusi quelli con lame brunite. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*.			
b) con manico di metallo prezioso o ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale è fatto o ricoperto il manico*).			
c) altri	Mercerie.	XVI	352
— da tavola:			
a) con manico di acciaio, di ferro o di ghisa. (V. *Lavori del metallo del quale è formato il manico, o Lavori del metallo del quale è formata la lama, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore*).			
b) con manico di legno comune, anche tinto per assorbimento, senza guarnizioni. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale è formata la lama*).			
c) con manico di metallo prezioso o ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale è fatto o ricoperto il manico*).			
d) altri	Mercerie.	XVI	352

I coltelli da cucina, da tasca e da tavola, con manico di legno comune e quelli da cucina con manico di bossolo, si classificano fra quelli senza guarnizioni anche quando abbiano, all'estremità del manico prossima alla lama, una ghiera di rinforzo, di acciaio, di ferro o di ottone, non dorata nè argentata, o le bullette e relativa ribaditura, anche rinforzata con cerchietti o stellette, di metallo comune non dorato nè argentato. Ogni accessorio di altra specie si considera come guarnizione.

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Coltri da aratri. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			
— **da letto.** (V. *Coperte*).			
Coltrici. (V. *Materasse*).			
Coltroni. (V. *Coperte da letto, imbottite*).			
Commutatori per apparecchi elettrici. (V. *Strumenti scientifici*).			
Comodini. (V. *Mobili e loro parti*).			
Compassi da disegno. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*). *Si classificano come strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, anche i compassi contenuti in scatole insieme con regoli, squadre o rapportatori, graduati.*			
— da fabbro, falegname od altri artefici. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Compositoi. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Compresse. (V. *Fasce di tessuto, ecc.*).			
Compressori d'aria o di gas (escluso il motore)	Macchine non nominate . .	XII	240
— di foraggi, meccanici. (V. *Macchine agrarie*).			
— stradali. (V. *Rulli compressori, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Conchiglie calcinate, infrante o macinate. *Come*	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	361 a
— piene. (V. *Molluschi*).			
— vuote:			
a) madreperlacee, greggie o lavorate, senza guarnizioni di altra materia.	Avorio, madreperla e tartaruga.	XV	348
b) altre, per usi industriali, greggie o lavorate, senza guarnizioni di altra materia. *Come* .	Corna, ossa, ecc.	XV	349
c) di qualsiasi specie, con guarnizioni di altra materia, escluse quelle montate in metallo prezioso. (V. *Lavori di conchiglie*).			
d) di qualsiasi specie, montate in metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
e) altre	Oggetti da collezione, ecc., per collezioni scientifiche, ecc.	XVI	368 a
Si considerano come greggie e si classificano perciò come avorio, madreperla e tartaruga, greggi, o come corna, ossa, ecc., greggie, secondo la specie, anche le conchiglie vuote, semplicemente mondate e spogliate delle incrostazioni terrose.			
Come conchiglie lavorate *si considerano quelle sciolte, le quali, oltre ad essere state mondate e spogliate delle incrostazioni terrose, siano state dipinte od altrimenti preparate, eccettochè con l'aggiunta di altre materie, per servire da ornamento di salotti o per altro uso simile o come guarnizioni di altri oggetti.*			
Conchinina	Alcaloidi, sali di chinina . .	III	24 a
Concimi chimici contenenti cloruri, fosfati o superfosfati di calce .	Concime.	XV	351
— potassici di Stassfurt	Concime.	XV	351
(V. *nota alla voce Cainite*).			
— d'ogni altra sorta, anche di sostanze minerali	Concime.	XV	351

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Condensatori elettrici. (V. *Strumenti scientifici*).			
— per macchine a vapore:			
a) a getto di vapore di scarico (condensatori eiettori). (V. *Eiettori a vapore, ecc.*).			
b) ad iniezione o a contatto diretto	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
c) a superficie o a contatto indiretto (senza le pompe d'estrazione e di circolazione). *Come* .	Caldaie per macchine, multitubulari	XII	238 a
Condurango (scorze). (V. *Scorze di condurango*).			
Conduttori elettrici isolati. (V. *Fili e cordoni elettrici isolati*).			
Confessionali. (V. *Mobili e loro parti*).			
Confetti medicinali	Medicamenti composti non nominati	III	70
— da rinfreschi	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
Confettiere di diverse materie, escluse quelle guarnite o ricoperte di tessuto, di velluto o di altro prodotto di materia tessile . .	Mercerie	XVI	352
— di lamiera di metallo comune, decorate in cromolitografia su tutta o sulla massima parte della loro superficie, oppure foggiate a stampo e cromolitografate e verniciate	Mercerie comuni	XVI	352 a
— di legno, senza guarnizioni o accessori di altra materia . . .	Mercerie di legno	IX	179
— di materia tessile. (V. *Sacchetti di tessuto, ecc., per confetti*).			
— di qualsiasi materia, esclusi i metalli preziosi, guarnite o ricoperte di tessuto, di velluto o di altro prodotto di materia tessile .	Mercerie fini	XVI	352 b
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

Non si considerano come fatte di diverse materie le confettiere di cartone con guarnizioni di carta, nè quelle di metallo comune con guarnizioni e accessori di altro metallo comune.

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Coni fumanti. (V. *Pasticche odorifere, ecc.*).			
— di paglia, di foglie di palma o altre materie simili, per imballaggio delle bottiglie	Lavori da panieraio, ecc., grossolani	IX	185 a
Conigli	Cacciagione e selvaggiume .	XV	323
Coniina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	84 b
Conserva di cassia. (V. *Cassia in polpa, ecc.*).			
Conserve farmaceutiche, non nominate	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di frutte:			
a) con zucchero o miele. (V. *Conserve di qualsiasi specie, ecc., con zucchero o miele*).			
b) altre. (V. *Frutte di qualsiasi specie, preparate*).			
— di pomidori. *Come*	Spezie non nominate . . .	II	29
— di qualsiasi specie, escluse quelle farmaceutiche, con zucchero o miele	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
Contafili. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Contagiri per macchine. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*). *Seguono il trattamento loro proprio anche quelli presentati insieme con le rispettive macchine o anche già montati su queste.*			
Contagoccie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Contapassi. (V. *Pedometri*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Contatori elettrici. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— da gas (misuratori del gas) di qualsiasi dimensione. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— idraulici. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— meccanici, altri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Conterie. (V. *Vetri e cristalli, in conterie, ecc.*).			
Contrabbassi a corda	Strumenti musicali non nominati, a corda, ecc. . . .	XVI	355 $\frac{d}{2}$
— a fiato	Strumenti musicali non nominati, a fiato, ecc. . . .	XVI	355 $\frac{e}{2}$
Contraierva o contrerva (radiche). (V. *Radiche di contraierva, ecc.*).			
Contrappesi per lampade a sospensione. (V. *Lampade, ecc.*).			
— per orologi a pendolo. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Per quelli presentati insieme col rispettivo orologio il dazio s'intende compreso in quello dell'orologio. Quelli per orologi da terra, presentati col rispettivo castello, si tassano insieme con questo.*			
— per telai da tessere e per filatoi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *I contrappesi per telai da tessere si classificano secondo il rimando loro proprio anche quando siano presentati insieme coi licci o coi rispettivi telai, ma separati e separabili da questi.* (V. *anche nota alla voce Filatoi*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett.
Controcuori di ferro o di acciaio, per i baratti e gli incrociamenti delle strade ferrate. (V. *Lavori di ferro e di acciaio*).			
Controrotaie di ferro o di acciaio, per le strade ferrate:			
a) semplicemente laminate. .	Ferro e acciaio, laminati o battuti in verghe, ecc. . .	XII	213 a
b) altre, comprese quelle semplicemente forate. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
Convallaria	Erbe, fiori, ecc., medicinali . .	III	43
Convertitori per la produzione dell'acciaio.	Macchine non nominate. . .	XII	240 a
Copaive. (V. *Balsamo di copaive*).			
Copalchi (scorza). (V. *Scorze di copalchi*).			
Coperchi per macchine da cucire. (V. *Mobili e loro parti*). (V. *anche nota 4 alla voce Macchine da cucire*).			
— per pentole, vasi o altri simili recipienti. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— da pipe. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*). *Quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*			
Coperte di borra di lana. *Come quelle di lana.*			
— da cavalli, fatte a rete, anche con accessori d'altra materia. (V. *Reti, secondo la qualità*).			
— di lana:			
a) broccate. *Come* Coperte di di lana, *con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di lana broccati.*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Coperte di lana (*Segue*):			
b) miste con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Tessuti misti con seta o filusella, ecc.*).			
c) miste con fili metallici. *Come* Coperte di lana, *con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di lana misti con fili metallici.*			
(V. *note alla voce Tessuti misti con fili metallici*).			
d) ricamate. *Come* Coperte di lana, *con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di lana ricamati.*			
Quelle ricamate con fili metallici si classificano come coperte miste con fili metallici, ricamate.			
e) altre, anche miste con seta o filusella in misura inferiore al 12 per cento	Coperte di lana, ecc. . . .	VII	142 b
— da letto, imbottite. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
La materia costituente l'imbottitura si tassa separatamente dal tessuto del quale sono ricoperte.			
— miste di varie materie tessili, escluse quelle miste con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. *Come quelle della materia tessile dominante in peso e, a parità di peso, come quelle della materia tessile più tassata.*			
— di pelle conciata senza pelo . .	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
— di pelliccia. (V. *Lavori di pelli conce col pelo*).			
— di pelo (escluse quelle di pelo di lue, di capra o di pecora, non tinte, con catena di filo o di cotone). *Come quelle di lana.*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Coperte (*Segue*):			
— di pelo di bue, di capra o di pecora, non tinte, con catena di filo o di cotone:			
a) ricamate. *Come* Coperte di pelo di bue, ecc., *con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti ricamati.*			
b) altro	Coperte di pelo di bue, ecc. .	VII	142 a
— di qualsiasi materia tessile, cucite. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). *Nella classificazione delle coperte cucite, soltanto orlate con nastro, gallone, passamano o striscie di tessuto, di qualsiasi materia, non si tiene conto del nastro, del gallone, del passamano o del tessuto, quando non ecceda le proporzioni di una usuale orlatura.* *Le coperte orlate con punti a sopraggitto rannodati a catenella lungo l'orlo del tessuto, si considerano come cucite, non come ricamate.* *Quelle di lana o borra di lana e quelle di pelo di bue, capra, pecora, non tinte, con catena di filo o di cotone, cucite, ma non guarnite con altro prodotto di materia tessile più fortemente tassato, o soltanto orlato con nastro, gallone, passamano o striscie di tessuto che non eccedano le proporzioni di una orlatura usuale, pagano il dazio delle coperte secondo la specie, con l'aumento stabilito per gli oggetti cuciti.*			
— di tessuto gommato. (V. *Oggetti di gomma elastica mista a tessuti, da viaggio, ecc.*).			
— di qualsiasi altra specie. *Come il tessuto o altro prodotto di materia tessile del quale sono formate.*			
Copertine per spalliere e bracciuoli di divani, poltrone, sedie, ecc.:			
a) fatte ad ago torto. (V. *Lavori all'uncinetto*).			
b) di *guipure*. (V. *Guipure, secondo la qualità*).			
c) di qualsiasi sorta, cucite. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
d) di tessuto. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			
e) di tulle. (V. *Tulli, secondo la qualità*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Copertoni isolanti di amianto, con riempimento della stessa o di altra materia coibente. *Come* .	Tele di lino e di canapa, incatramate, ecc.	V	96 a
— per merci o veicoli e simili:			
a) di pelle	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
b) di tessuto gommato o di tessuto a più doppi riuniti da strati di gomma elastica . . .	Gomma elastica, ecc., in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f
c) di tessuto d'ogni altra specie. (V. *Tessuti, secondo la qualità, o Oggetti cuciti*).			

NOTE. — 1. *Nella classificazione dei copertoni di tessuto non si tiene conto dei galloni o altri accessori di materia tessile che vi siano applicati mediante cucitura per rinforzo, per orlatura o per altro scopo simile. L'aggiunta di tali accessori non ha effetto che per l'applicazione del sopratazio per la cucitura.*

2. *I copertoni seguono il trattamento loro proprio anche quando siano importati come copertura di merci o veicoli per preservarli durante il trasporto.*

(V. *anche nota* 1 *alla voce Tessuti di cotone a colori, ecc.*).

Copialettere a pressione, di qualunque sistema. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).

Coppale. (V. *Resina di coppale*).

— **tagliata,** anche non ulteriormente lavorata. (V. *Lavori di ambra gialla, ecc.*).

Copparosa azzurra o turchina. (V. *Solfato di rame, escluso quello ammoniacale*).

— **bianca.** (V. *Solfato di zinco*).

— **verde.** (V. *Solfato di ferro*).

Coppe da bilance. (V. *Parti di bilance, ecc.*).

Coprah. (V. *Polpa di cocco, ecc.*).

Copripiedi imbottiti. *Come le coperte da letto imbottite.*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° d'art.
Coprituraccioli. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Coprivivande. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). (V. *anche Moscaiuole*).			
Coproliti, anche miste a materie terrose. (V. *Fosfato di calce d'origine animale*).			
Corallina bianca	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— nera o di Corsica. (V. *Musco di Corsica*).			
Corallo falso, in granelli, cannuccie e simili (V. *Granelli o palline forate, di corallo falso*).			
— vero:			
a) forato, anche non ulteriormente lavorato. (V. *Granelli o palline forate, di corallo*).			
b) greggio o semplicemente tagliato. . . . . (V. *anche Spuntature di corallo*).	Corallo greggio	XV	347 a
Corazze da cavalleria. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			
— per navi da guerra. (V. *Piastre di acciaio per la corazzatura delle navi*).			
Corbe e **corbelli**. (V. *Lavori da panieraio*).			
Cordami. (V. *Corde*).			
Corde di abaca, di agave, di aloe o di sisal. *Come quelle di canapa*.			
— di alfa (V. *Corde di sparto, ecc.*).			
— di amianto:			
a) rivestite di cotone . . .	Cordami di cotone	VI	110
b) rivestite di gomma elastica o miste con gomma elastica in qualsiasi proporzione	Gomma elastica, ecc., in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	366 f
c) altre. *Come quelle di canapa*.			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Corde (*Segue*):			
— di budella:			
a) per macchine. *Come* . .	Cinghie di pelle finite, ecc. .	XI	206
b) altre, escluse quelle per strumenti musicali. *Come quelle di pelle.*			
— di canapa, di lino o di juta, anche incatramate o miste con fili metallici, comprese quelle fatte a treccia di grossezza non inferiore a 5 millimetri e quelle rivestite di scattoli di pelle cruda (*maccanis*).	Cordami, cordicelle, ecc. . .	V	86
(V. *anche Cordicelle di canapa, di lino o di juta, fatte a treccia, ecc.*).			
— di cocco. *Come quelle di sparto.*			
— di cotone:			
a) fatte a treccia, anche incerate o miste con fili di seta in misura inferiore al 12 per cento.	Passamani	VI	126
b) unte di grasso. (V. *Cordoni isolanti o lubricanti, di cotone, ecc.*).			
c) altre, anche incatramate .	Cordami di cotone	VI	110
— di crino animale	Lavori grossolani di crino, ecc.	VII	140
— di cuoio. (V. *Corde di pelle*).			
— di erba, di fibre di palma, di giunchi palustri e altri simili vegetali. *Come quelle di sparto.*			
— di filo metallico, anche rivestite di materia tessile o con nucleo interno di materia tessile. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*).			
— di gomma elastica o guttaperca. (V. *Lavori di gomma elastica*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Corde (*Segue*):			
— isolanti o lubricanti. (V. *Cordoni isolanti o lubricanti*).			
— isolate, per la distribuzione dell'energia elettrica. (V. *Fili e cordoni elettrici isolati*).			
— da minatori. (V. *Miccie da minatori*).			
— di pelle:			
a) per trasmissione di movimento	Cinghie di pelle finite, ecc. .	XI	206
b) altre	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati.	XI	207
— di pelo. *Come i filati di pelo.*			
— di piassava. *Come quelle di sparto.*			
— di sparto, di tiglio e simili . .	Cordami di sparto, ecc. . .	IX	187
— per strumenti musicali:			
a) di filo di acciaio o di ferro.	Ferro e acciaio, tirati in fili .	XII	213 b
b) di filo di altro metallo. (V. *Fili, secondo il metallo del quale sono formate*).			
c) altre	Corde per strumenti musicali .	XVI	357

NOTE. — 1. *Le corde non incatramate, rimandate a* Cordami di cotone, *e quelle di pelo, seguono il trattamento dei filati ritorti anche quando siano fatte di fili semplici.*

2. *Le corde di cotone incatramate seguono il trattamento dei filati semplici greggi, meno tassati.*

3. *Come corde per strumenti musicali, di filo di acciaio, di ferro o di altro metallo, si considerano quelle costituite da un semplice filo metallico, anche tagliato a misura, con o senza cappio alle estremità. Ne sono perciò escluse le corde di fili torti o ricoperti d'altra materia, e avvolti su filo di altra materia, o in altra simile guisa lavorati.*

4. *Le corde di canapa, di lino, di juta, di cotone e di altre simili materie, anche incatramate o unte di grasso, rese inservibili dall'uso e rotte in pezzi tali da non potere più servire ad altro uso fuorchè a quello di stracci, si classificano come gli avanzi della rispettiva materia.*

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.
Cordelline di paglia. (V. *Passamani di paglia*).			
Cordicelle di canapa, di lino o di juta, fatte a treccia, di grossezza inferiore a 5 millimetri. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
— di giunchi palustri, di scorza, di sparto o altri simili vegetali, per far cordami o altri lavori. *Come*.	Treccie di scorza, di sparto, ecc., per cordami, ecc. .	IX	186 b
— di qualsiasi altra specie. (V. *Corde*).			
Cordicine di budella immerse nell'olio, nell'acido fenico o in altri antisettici o nell'alcool, per uso della chirurgia. *Come*.	Generi medicinali non nominati	III	69
Cordierite. (V. *Dicroite*).			
Cordite	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
Cordoncini. (V. *Cordoni, secondo la qualità*). *Si classificano come cordoncini anche i filati di qualsiasi materia tessile, esclusa la seta, a doppia torsione (fatti, cioè, di due o più fili torti prima di essere uniti e ritorti dopo uniti con ritorcitura a rovescio della torcitura) nei quali ciascun filo torto è composto di almeno 3 capi o fili elementari.*			
Cordonetti. *Come i filati ritorti della rispettiva materia tessile*). *Si considerano come cordonetti i filati fatti di due o più fili torti prima di essere uniti, e ritorti, dopo uniti, con ritorcitura a rovescio della torcitura, nei quali ciascun filo torto è composto di soli due capi o fili elementari.*			
Cordoni di capelli:			
a) legati in metallo prezioso o in metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
b) altri, anche con guarnizioni o accessori di altra materia . .	Capelli lavorati	XV	345 l

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cordoni (*Segue*):			
— elettrici isolati, compresi quelli flessibili, a due conduttori isolati, per lampade elettriche portatili, per lampadari e simili. (V. *Fili e cordoni elettrici isolati*).			
— di gomma elastica:			
a) misti o ricoperti di materia tessile	Gomma elastica, ecc., lavorata in passamani, ecc. . . .	XVI	358 g
b) altri	Gomma elastica, ecc., in altri lavori, ecc.	XVI	358 e
— di altre materie. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
Cordoni isolanti o lubricanti di amianto, di canapa, di lino o di juta, in unione con sostanze isolanti o lubricanti. *Come* . . .	Cordami, cordicelle, ecc. . .	V	86 a
— di cascami di seta:			
a) con involucro di canapa, di lino, di juta o di cotone. *Come quelli di tali materie in unione con sostanze isolanti o lubricanti*).			
b) altri, anche a treccia, con o senza anima di canapa, di lino, di juta o di cotone. *Come*. . . .	Cascami di seta pettinati . .	VIII	154 b
— di cotone, in unione con sostanze isolanti o lubricanti, esclusi quelli fatti di tessuto arrotolato su sè stesso. *Come*	Cordami di cotone	VI	110
— di filo metallico:			
a) rivestiti di gomma elastica. *Come*	Gomma elastica, ecc., in tubi, ecc.	XVI	358 d
b) altri, anche ricoperti di tessuto o altrimenti commisti con materie tessili, in quanto predomini in peso il filo metallico. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cordoni isolanti o lubricanti (*Segue*).			
— di lana di scorie in istrati applicati su liste di tessuto di canapa o di juta. *Come*	Cordami, cordicelle, ecc.	V	86 a
— di tessuto di cotone ricoperto o imbevuto di sostanze lubricanti e arrotolato su sè stesso. *Come*	Tessuti incatramati, ecc	VI	120 a
— di qualsiasi materia tessile, compreso l'amianto, misti, imbevuti o ricoperti di gomma elastica	Gomma elastica, ecc., in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f

NOTE. — 1. *Come cordoni isolanti o lubricanti di amianto, di canapa, di lino o di cotone in unione con materie isolanti o lubricanti, si considerano quelli con impiego delle dette materie tessili, anche fatto a treccia o di tessuto, e ripieni di amianto, farina fossile, silice, talco, residui di sughero o altre simili materie isolanti o lubricanti, o fatti di fili di amianto, canapa, lino, juta o cotone, anche intrecciati o con involucro di tessuto delle stesse materie tessili, misti o non con le dette materie isolanti o lubricanti, e spalmati o imbevuti di grassi, olio, sevo e sostanze analoghe.*

Gli stessi cordoni possono anche essere misti con fili metallici in misura non prevalente in peso, senza che per ciò muti la loro classificazione.

2. *I cordoni isolanti o lubricanti rimandati a* Cordami di cotone *seguono il trattamento dei filati di cotone semplici greggi, meno tessuti.*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cordoni di rotaie risultanti dal distacco della testa delle rotaie	Ferro e acciaio, laminati o battuti in verghe, ecc.	XII	213 a
Coreggie. (V. *Cigne*).			
Coriandoli (semi)	Generi medicinali non nominati	III	89
— di gesso. *Come*	Terre cotte d'uso comune	XIII	267 a
Corindone (pietra preziosa). (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
— (smeriglio). (V. *Smeriglio, ecc.*).			
Coristi. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Corna carbonizzate	Nero d'osso, ecc.	IV	84 b
— di rinoceronte. *Come i denti di elefante.*			
— altre:			
a) greggie o semplicemente schiacciate.	Corna, ossa, ecc., greggie. .	XV	349 a
b) segate, in pezzi puliti in tutto o in parte o foggiati per un uso determinato	Corna, ossa, ecc., lavorate .	XV	349 b
c) semplicemente segate o tagliate, in pezzi non foggiati per un uso determinato	Corna, ossa, ecc., greggie. .	XV	349 a
d) altrimenti lavorate. (V. *Lavori di corno, ecc.*).			
Cornamuse	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e
Cornette musicali.	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e
— per segnali, da automobili, velocipedi, ecc., con pera di gomma .	Mercerie comuni.	XVI	352 a
Corni acustici, per uso dei sordi. (V. *Lavori secondo la materia della quale sono formati*).			
— per calzare le scarpe. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— per dare avvisi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
(V. *anche Cornette per segnali, ecc.*).			
— musicali	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cornici di bambù. *Come quelle di legno.*			
— di lamiera metallica, piccole, per ritratti e simili	Mercerie	XVI	352
— di legno:			
a) argentate, dorate, dipinte, verniciate o con rapporti o guarnizioni di altra materia, o ricoperte di metallo	Cornici e liste di legno per cornici, altre.	IX	77 b
b) intarsiate di avorio, madreperla o tartaruga	Mercerie fini	XVI	352 b
c) ricoperte di tessuto o di velluto	Mercerie.	XVI	352
d) altre	Cornici e liste di legno per cornici, semplici, ecc. .	IX	177 a
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Nota. — 1. Le cornici di lamiera metallica si comprendono fra quelle piccole per ritratti e simili quando la loro luce non superi, in altezza, nè in larghezza, 20 centimetri.			
2. Come cornici di legno si classificano tutte quelle che servono per quadri, quadretti, incisioni, specchi, medaglioni e simili. Quelle per finestre, per porte e simili, si classificano fra i lavori di legno.			
3. Le cornici rimandate a lavori secondo la materia della quale sono formate, quando sono di ghisa, non brunite nè dorate nè argentate, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quando sono di rame, di ottone o di bronzo, non dorate nè argentate, si classificano fra i lavori ornamentali.			
Corniole. (V. *Pietre preziose, altre*).			
Corone mortuarie. (V. *Ghirlande, ecc.*).			
— da rosari:			
a) di ambra, vera o falsa, di avorio, di madreperla o di tartaruga	Mercerie fini	XVI	352 b
b) di corallo. (V. *Lavori di corallo*).			
c) di altra materia	Mercerie	XVI	352
Le medaglie, le crocette ed altri simili oggetti di devozione, di metallo prezioso, applicati alle corone da rosari, si tassano separatamente come i gioielli.			
(V. *anche nota* 1 *alla voce Granelli o palline forate*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Corozo greggio. (V. *Avorio vegetale, ecc.*).			
Corpetti. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Corredi da bambole. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). *Le scatole nelle quali fossero contenuti si tassano separatamente.*			
Correggiati per battere il grano. .	Utensili e lavori diversi di legno, comune, greggi .	IX	178 a
Correnti o travicelli di legno. (V. *Travi o travicelli di legno*).			
Cortecce. (V. *Scorze*).			
Cortine. (V. *Tende*).			
Cosmetici.	Profumerie.	III	74
Costo (radica). (V. *Radiche di costo*).			
Costole di foglie di tabacco. (V. *Tabacco in foglie, ecc.*).			
Coti di pietra naturale o artificiale. (V. *Affilatoi da ferri taglienti, di pietra, secondo la specie*).			
Coto (scorza). (V. *Scorze di coto*).			
Cotognata. (V. *Conserve di qualsiasi specie, ecc., con zucchero o miele*).			
Cotogne fresche . . . . (V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).	Frutta fresche non nominate.	XIV	293
Cotoina. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cotone in bioccoli o in massa, anche tinto	**Cotone in bioccoli, ecc.** . .	VI	104 a
Come cotone in massa si classifica anche quello proveniente dalla sfilacciatura di stracci, anche se è misto con lana o con [illegible] in misura inferiore al 50 per cento.			
(V. *anche nota* 1 *alla voce Ovatte di cotone*).			
fulminante. (V. *Fulmicotone*).			
— idrofilo, cardato o non. *Come* .	Cotone in ovatte.	VI	104 b
(V. *nota* 2 *alla voce Ovatte di cotone*).			
— in lucignoli o nastri, anche tinti, predisposti per la filatura o per uso di toletta, non sottoposti a torsione anche con anima di gros o filo di cotone. *Come*. .	Cotone in ovatte.	VI	104 b
— in ovatte. (V. *Ovatte di cotone*).			
— pettinato. *Come*	Cotone in ovatte.	VI	104 b
— preparato con sostanze antisettiche per medicare ferite . .	Generi medicinali non nominati.	III	69
Cousso. (V. *Kousso*).			
Cravatte di materia tessile:			
a) cucite. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
b) altre. *Come il prodotto tessile del quale sono formate.*			
— di altra materia, anche con accessori di materia tessile . . .	**Mercerie**.	XVI	352
Crema di bismuto. (V. *Magistero di bismuto*).			
— di latte:			
a) con zucchero	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
b) senza zucchero, anche sterilizzata. *Come il burro.*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Creme odorose ed altre non nominate, per uso di toletta . . .	Profumerie	III	44
Cremor di tartaro (bitartrato di potassio)	Cremor di tartaro	III	45
— solubile (tartrato borico-potassico). (V. *Tartrato borico-potassico*).			
Cren. (V. *Radiche di rafano rusticano*).			
Creolina	Generi medicinali non nominati	III	69
Creosoto. *Come*	Acido fenico	III	31 g
Cresolo	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Crespi di cotone. (V. *Mussole di cotone*).			
— di seta o di filusella, compresi quelli nei quali la seta o la filusella entri in misura di non meno del 12 per cento. (V. *Tulli di seta o di filusella, ecc.*). *Si classificano come crespi di cotone, di seta o di filusella, oltre ai cosidetti crespi della China, i tessuti delle dette materie, radi e leggeri quanto le mussole e i veli, increspati sia per effetto del raggrinzamento dei fili ottenuto con qualsiasi mezzo, sia per effetto di impressione.* *I tessuti increspati, di cotone, di seta o di filusella, d'ogni altra specie si classificano come tessuti secondo la qualità.* *I crespi di seta o di filusella nei quali l'increspatura è prodotta da impressione si classificano come i tulli lisci.*			
— di qualsiasi altra sorta. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			
Creta bianca, anche polverizzata . .	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— di Briançon e simili. (V. *Bianco di Briançon, ecc.*).			
— nera o di Spagna. (V. *Nero di schisto, ecc.*).			
— rossa. (V. *Terre colorate, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cricchi. (V. *Binde*).			
Criniere per elmi da militari. (V. *Passamani di crino*).			
Crino animale	Crino.	VII	132
— di Firenze. (V. *Fili di baco*).			
— vegetale (greggio, arricciato o tinto)	Canapa, lino, ecc. greggi . .	V	85 a
Crielite naturale, anche macinata .	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	2 1 a
Crisalidi morte	Concime.	XV	331
Crisoberilli. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Crisoidina. (V. *Colori derivati da' catrame, ecc.*).			
Crisoliti (olivina o peridoto). (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Crisoprasio. (V. *Pietre preziose, altre*).			
Cristallo in conterie, tagliato a foggia di gemme o in pezzi forati per lumiere ed altri simili lavori. (V. *Vetri e cristalli in conterie, ecc., o in pezzi forati per lumiere, ecc.*).			
— d'ottica. (V. *Vetri d'ottica*).			
— rotto. (V. *Vetro rotto*).			
Cristallo di rocca. (V. *Pietre preziose, altre*).			
Cristallosio (sale sodico della saccarina). *Come*	**Saccarina**	III	57
Crivelli meccanici. (V. *Macchine vagliatrici, ecc.*).			
— altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale è formato il fondo*). (V. *anche Stacci*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Croci per corone da rosario, per collane ed altre simili da portare sulla persona:			
a) di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
b) di altra materia	Mercerie	XVI	352
— per ornare i sepolcri, fatte di sempreviví, di fiori secchi, di fiori tinti, di cannucce di vetro e altre materie simili. (V. *Ghirlande, ecc.*).			
— di qualsiasi altra specie:			
a) di legno o di diverse materie, piccole, cioè di altezza non maggiore di 15 centimetri . .	Mercerie	XVI	352
b) altre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Le croci rimandate a lavori secondo la materia della quale sono formate, quando sono di ghisa, non brunite, nè dorate, nè argentate, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quando sono di rame, di ottone o di bronzo, non dorate nè argentate, si classificano fra i lavori ornamentali.			
Crocifissi piccoli, cioè con la croce di altezza non maggiore di 15 centimetri:			
a) di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
b) di altra materia	Mercerie.	XVI	352
— di qualsiasi materia (esclusi i metalli preziosi) guarniti di tessuto, di velluto o altro prodotto di materia tessile, o con guarnizioni di metallo prezioso in proporzione di semplici accessori . .	Mercerie.	XVI	352

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Crocifissi (*Segue*):			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale è formato il Cristo, o secondo la materia della quale è formata la croce, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore*). *I crocifissi rimandati a lavori secondo la materia, quando si classificano come lavori di ghisa, si comprendono fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quando si classificano fra i lavori di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si comprendono fra i lavori ornamentali.*			
Croco d'antimonio	Medicamenti composti non nominati	III	70
— d'oriente. (V. *Zafferano, anche in polvere*).			
Crogiuoli di argilla mista con polvere di carbone. *Come quelli di grafite.*			
— di grafite. *Come*	Terre cotte d'uso comune . .	XIII	267 a
— di *grès.* (V. *Grès ordinari*).			
— di terra cotta, anche smaltati .	Terre cotte d'uso comune. .	XIII	267 a
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Cromati non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Cromato d'ammoniaca	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— di bismuto	Sali di bismuto	III	57
— di mercurio	Sali di mercurio non nominati.	III	54
— di piombo e di qualsiasi altro metallo, buono per colore . . .	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80
— di potassio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di sodio	Prodotti chimici non nominati.	III	59

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cromite o ferro cromato	**Minerali metallici, di ferro** .	XII	208 a
Cromo	**Metalli, ecc., non nominati, allo stato greggio** . . .	XII	235 a
Cromografie. (V. *Stampe e litografie*).			
Cromolitografie. (V. *Stampe e litografie*).			
Cronografi da **tasca.** (V. *Orologi da tasca*).			
— altri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Cronometri astronomici e marini. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— da tasca. (V. *Orologi da tasca*).			
Crostacei mangerecci. *Come i pesci.*			
— di **qualsiasi altra specie** . . .	**Oggetti da collezione, ecc., per** collezioni scientifiche, ecc.	XVI	368 a
Croste di polenta. *Come*	Altre **granaglie,** non **nominate.**	XVI	284 b
Crusca di avena, di grano, di granturco bianco, di orzo e di segala	**Crusca**	XIV	290
— di altre granaglie. *Come* . . .	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 b
Cruschello. (V. *Crusca*).			
Cuba-bast. (V. *Nastri fibrosi, ecc.*).			
Cubebe. (V. *Pepe cubebe*).			
Cubebina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Cubetti per l'insegnamento secondo il metodo fröbeliano:			
a) di legno, anche ricoperti di carta con lettere alfabetiche o numeri	Mercerie di legno	IX	179
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Quelli contenuti in scatole di qualsiasi materia si tassano senza detrarre il peso delle scatole.			
— per lavori a mosaico:			
a) di smalto o di vetro colorito.	Vetrificazioni e smalti in pani, ecc.	XIII	279
b) di terra cotta. (V. *Ambrogette di terra cotta*).			
c) di vetro dorato o argentato.	Lavori di vetro e di cristallo, dipinti, ecc.	XIII	274 c
d) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Cucchiai di legno comune	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			
— di legno da ebanisti, compresi quelli di bossolo:			
a) senza guarnizioni o accessori di altra materia	Mercerie di legno	IX	179
b) altri, esclusi quelli con manico di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. . .	Mercerie	XVI	352

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cucchiai (*Segue*):			
— di metallo comune, compresi quelli con manico di legno comune, anche tinto per assorbimento, ma senza guarnizioni. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*). *I cucchiai di metallo comune con manico di legno comune si classificano fra quelli senza guarnizioni anche quando abbiano, all'estremità del manico nella quale è infissa la parte metallica, una ghiera per rinforzo, di acciaio, di ferro o di ottone, non dorata nè argentata, o le bullette e relativa ribaditura, anche rinforzata con cerchietti o stellette, di metallo comune, non dorato nè argentato. Ogni accessorio di altra specie si considera come guarnizione.*			
— di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso, anche con manico di altra materia. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale sono formati o ricoperti*).			
— di qualsiasi materia, con manico di metallo prezioso o ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale è formato o ricoperto il manico*).			
— per uso della chirurgia, di qualsiasi materia. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— di qualsiasi altra specie:			
a) con manico di materia diversa da quella che ne costituisce la parte principale . . .	Mercerie	XVI	352
b) altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Cucchiaie automatiche, per cavafanghi a grù. *Come* . . . . . *Le catene si tassano separatamente, secondo il trattamento loro proprio, anche quando siano presentate insieme con le rispettive cucchiaie.*	Parti staccate di altre macchine	XII	241

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cucine a petrolio e a spirito. (V. *Fornelli di ogni specie, ecc.*).			
— di qualsiasi altra specie, comprese quelle per bastimenti, da campo e a gas. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Note. — 1. Le cucine che abbiano anche soltanto le parti laterali rivestite in tutto o nella massima parte con lamiera metallica si classificano come i lavori del metallo del quale è formato il rivestimento di lamiera, anche quando questo non sia dominante in peso, eccettochè la classificazione come lavori secondo la materia che prevale in peso rispetto alle altre importi l'applicazione di dazio maggiore. *In nessun caso influisce sulla classificazione delle cucine di metallo il rivestimento di terra cotta e refrattaria.* *2. Le cucine di qualsiasi specie, che siano da classificare fra i lavori di ghisa, si comprendono fra gli oggetti per arnesi domestici.* *3. I recipienti annessi alle cucine e separabili da esse, come pure il vasellame, le stoviglie ed altri utensili annessi alle cucine da campo si tassano separatamente.*			
Cudbeard. (V. *Estratto di oricello, ecc.*).			
Cuffie da bagno:			
a) interamente di gomma. (V. *Lavori di gomma elastica*).			
b) di tessuto impermeabile. *Come*	Berretti	XVI	360
— di qualsiasi altra specie. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Culle. (V. *Mobili e loro parti*).			
Cumarina. *Come*	Olii volatili, ecc., non nominati.	I	9
Cumino tedesco. (V. *Carvi, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cunei da spaccalegne e simili:			
a) di acciaio, di ferro o di ghisa. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			
b) di legno, anche ferrati . .	Utensili e lavori diversi di legno comune, greggi . .	IX	178 a
— da tipografi (serrature). (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Cuoio. (V. *Pelli conciate senza pelo*).			
— falso. *Come* . . . . *Per cuoio falso s'intende quello formato di carniccio e raschiature di pelli, agglutinati con colla e compressi, anche ricoperto di ritagli di pelle, oppure fabbricato con pasta di polvere di cuoio o ritagli di pelle. Come cuoio falso si classifica altresì ogni cartone nella composizione del quale entrino carniccio, o raschiature o ritagli di pelle.* *Il cuoio falso formato di vari strati di tessuto incatramati o incollati insieme, ricoperti di carta o raschiature di pelle, si classifica come i tessuti incatramati della rispettiva specie.*	Pelli conciate senza pelo e non rifinite, altre.	XI	193 $\frac{c}{2}$
Cuori di ferro o di acciaio, per i baratti e gli incrociamenti delle strade ferrate. (V. *Lavori di ferro e di acciaio*).			
Curaçao (liquore) . . . . (V. *note* 1, 2 *e* 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b\text{-}d}{2}$
Curcuma. (V. *Radiche per tinta e per concia*).			
Curvilinee da tipografi. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Curvimetri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Cuscinetti per freni. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*)			
— per frizioni:			
a) di spugna vegetale o spugna luffa (V. *Lavori di spugna vegetale, ecc.*).			
b) altri, ricoperti o guarniti di tessuto o altro prodotto di materia tessile. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— isolanti, lubricanti o sopportanti per macchine. (V. *Parti di macchine*).			
— da lavoro, per donna. (V. *Tomboli, ecc.*).			
— per molle da vetture, di feltro, anche ricoperto di tessuto . .	Feltri della grossezza di oltre tre millimetri	VII	139 b
— per spilli, ricoperti di tessuto:			
a) non montati. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). *Non si fa luogo ad alcuna detrazione di peso per la materia che costituisce il ripieno.*			
b) montati su qualsiasi materia	Mercerie.	XVI	3[illegible]2
— per le strade ferrate. (V. *Lavori secondo la materia della quale sono formati*).			
— di tessuto, ripieni di sostanze o loro . (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). *Non si fa luogo ad alcuna detrazione di peso per la materia che costituisce il ripieno.*			
Cuscini. (V. *Guanciali*).			
— calorifichi, di qualsiasi materia isolante, con o senza involucro di materia tessile o di metallo. *Com*	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
Cuscuta	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
Custodie per orologi. (V. *Scatole, secondo la specie*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
D			
Dadi da giuoco:			
a) di legno.	Merceria di legno	IX	179
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— per lavori a mosaico. (V. *Cubetti per lavori a mosaico*).			
Daghe (V. *Sciabole*).			
Daini	Cacciagione e selvaggiume. .	XV	323
Damiana (foglie). (V. *Foglie di damiana*).			
Damigiane di vetro o di cristallo:			
a) con chiusura metallica o con rubinetti o altri simili accessori, o rivestite di sughero o d'altra materia escluse quelle semplicemente rivestite di paglia, di corda o di vimini	Lavori di vetro e di cristallo, dipinti, ecc.	XIII	274 c
b) altre	Damigiane	XIII	276
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Dammara. (V. *Resina di dammara*).			
Datteri freschi o secchi.	Datteri	XIV	299
(V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).			
— di mare. (V. *Molluschi mangerecci*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Davanti di camicie di carta, anche foderati di tessuto. (V. *Biancheria di carta*)			
— di tessuto, semplicemente tagliati e non cuciti. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			
— da uomo:			
a) di tessuto di cotone, compresi quelli impermeabili. . .	Oggetti cuciti, colli, polsini, ecc.	VI	123 b
b) di tessuto di lino o di canapa, compresi quelli impermeabili	Oggetti cuciti, colli, polsini, ecc.	V	103 b
c) di altra materia tessile. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— altri. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Come davanti di camicie da uomo si classificano anche quelli destinati a servire per donne, fatti ad imitazione di quelli da uomo.			
(V. *anche nota* 2 *alla voce Biancheria di carta e note* 1 *e* 7 *alla voce Oggetti cuciti*).			
Decalcomanie. (V. *Stampe e litografie*).			
Decorazioni *per cotillon*	Mercerie.	XVI	352
— di ordini cavallereschi. (V. *Gioielli*).			
Decozioni medicinali	Medicamenti composti non nominati	III	70
Dègras artificiale:			
a) contenente oli minerali o vaselina. (V. *Miscugli di oli minerali con altre materie, ecc.*).			
b) altro. *Come*	Oli fissi, di pesce, impuri. .	I	7 a
— naturale. *Come*	Oli fissi, di pesce, impuri. .	I	7 a
Delfina	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	24 b

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Densimetri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Denti artificiali:			
a) montati in metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso sul quale sono montati*).			
b) montati in altra materia. .	Mercerie	XVI	352
Non si considerano come montati i denti artificiali sciolti che abbiano il solo pernetto di metallo.			
c) sciolti, fatti di smalto o di composizione a base di smalto. *Come*	Vetri, cristalli e smalti, in conterie, ecc.	XIII	278
d) sciolti, in altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di capidoglio, di cavallo marino, di cinghiale, di facochero africano, di foca, d'ippopotamo e di narvalo. *Come quelli dell'elefante.*			
— d'elefante:			
a) intieri, spaccati o segati. (V. *Avorio animale*).			
b) raspati	Avorio, madreperla e tartaruga, greggi	XV	348
c) altrimenti lavorati. (V. *Lavori di avorio*).			
— per macchine da sfilacciare i tessuti o da pettinare materie tessili, o per scardassi, di acciaio o di ferro. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
Dentiere. (V. *Denti artificiali montati, secondo la specie*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Depuratori d'acqua. (V. *Apparecchi per la depurazione delle acque, secondo la specie*).			
— per il gas illuminante. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Dermatolo	**Sali di bismuto**	**III**	**52**
Dermolo	**Sali di bismuto**	**III**	**52**
Destrina	**Amido comune, di altra materia.**	**XIV**	**294** $\frac{a}{2}$
Deutocloruro di mercurio. (V. *Sublimato corrosivo*).			
Deviatori elettrici. (V. *Apparecchi per regolare e distribuire la corrente, ecc.*).			
Diaframmi di crino o di pelo, anche misti con lana, per la pressione del sevo o di altre sostanze grasse o per l'estrazione dell'olio di semi. (V. *Dischi o diaframmi di crino, ecc.*).			
Diagridio.	**Medicamenti composti non nominati**	**III**	**70**
Dializzatori per esperimenti di chimica. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Diamanti. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
— **da vetraio:**			
a) **montati in qualsiasi materia.**	**Mercerie fini**	**XVI**	**352 b**
b) **non montati.** (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Diaspro fiorito. (V. *Pietre preziose, altre*).			
— **verde e sanguigno.** (V. *Pietre dure*).			
— **di qualsiasi altra specie.** *Come il marmo.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Diastimetri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Diavolini o **diavoletti** per arricciare i capelli	Mercerie	XVI	352
Dicanapulatrici. (V. *Macchine agrarie*).			
Dicroite. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Diffusori per l'esaurimento delle barbabietole col vapore, nella fabbricazione dello zucchero. . .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	2·2
Digitale purpurea.	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Digitalina	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34
Dilatatori per la chirurgia. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Dinamite.	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti. . . .	III	60
Dinamometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Diopsidi. (V. *Pietre preziose, altre*).			
Diosma crenata. (V. *Erba bucco*).			
Diottre. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Dischi o diaframmi di crino o di pelo, anche misti con lana, per la pressione del sevo o di altre sostanze grasse o per l'estrazione dell'olio di semi. *Come* . . .	Lavori grossolani di crino, ecc.	VII	140
— di feltro, anche coperti di tessuto. (V. *Feltri, secondo la qualità*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Dischi (*Segue*):			
— di gomma elastica. (V. *Lavori di gomma elastica*).			
— di pelle, per qualsiasi uso, compresi quelli per tamburi e tamburelli. (V. *Pelli tagliate in striscie per altro uso, ecc.*). (V. *anche Tondelli da ombrelli, di pelle*).			
Disegni fatti a mano. (V. *Oggetti da collezione ed arte, altri*). *All'importazione seguono il trattamento dei quadri fatti a mano, stabilito dalla nota 4 alla voce Quadri e quadretti.*			
— altri:			
a) su carta. (V. *Stampe e litografie*).			
b) su tessuto. (V. *Tessuti, secondo la qualità, stampati*).			
Disincrostanti per caldaie. (V. *Anticalcarei, ecc.*).			
Disinfettanti costituiti da soluzioni di essenze nell'acqua, anche ossigenata, nell'alcool, negli oli, ecc.	Profumerie	III	74
— non nominati, a base di acetati, di acidi, di cloruri, di fenati, di fenolo, di naftalina, di solfati o altri sali minerali, anche misti in qualsiasi proporzione con gesso, calce, cenere, polvere di carbone o altre simili materie. . . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Disintegratori (V. *Macchine centrifughe, ecc.*).			
Dismembratori da grano. (V. *Macchine per mulini*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Distaccatori di farine. (V. *Macchine per mulini*).			
Distenditori per la formazione dei nastri nella filatura. (V. *Macchine per la filatura*).			
Distillatori a vapore, per navi . .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
Distributori automatici, per la vendita di piccoli oggetti nei luoghi pubblici. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— elettrici, di qualsiasi specie. *Come*.	Parti staccate di macchine dinamo-elettriche	XII	241 a
Ditali da cucire:			
a) di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
NOTE. — 1. *I ditali da cucire di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per arnesi domestici; quelli di ottone, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.* 2. *I ditali di ferro, di acciaio, o di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, ricoperti internamente con lamina di altro metallo, si considerano come guarniti con altro metallo.*			
Dittamo bianco. (V. *Frassinella*).			
Diuretina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Divani. (V. *Mobili e loro parti*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Dividivi. (V. *Baccelli per tinta e per concia*).			
Divise. (V. *Vestimenta*).			
Divisori o calibratori da cereali. *Come le macchine svecciatrici.*			
Dobbies per telai da tessere. (V. *Meccanismi* Jacquard, *ecc.*).			
Docce. (V. *Tubi*).			
Doghe	Legno comune squadrato, ecc.	IX	171 $\frac{a}{2}$
Dolci non nominati	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
Dolico	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 b
Dolomite	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
Doppi decimetri di legno, anche con pomello di altra materia . . .	Mercerie di legno	IX	179
— di metallo. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— di altra materia	Mercerie.	XVI	352
Doppioni, ossia bozzoli doppi . . .	Cascami di seta, greggi, altri.	VIII	154 $\frac{a}{2}$
Dragante. (V. *Gomma adragante*).			
Draghe. (V. *Bastimenti, ecc.*).			
Dragone di materie tessili, anche miste con fili metallici. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
— di pelle	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
Drappo d'Inghilterra preparato per ferite	Medicamenti composti non nominati	III	70

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Droghe medicinali, mischiate insieme o mischiate con polpe, sughi o estratti, oppure umettate o sciolte in siroppi, mucillaggini, spiriti, ecc.	Medicamenti composti non nominati	III	70
Dualina. (V. *Dinamite*).			
Duboisina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Dulcamara (stipiti)	Generi medicinali non nominati	III	69
Dulcina. *Come*	Saccarina	III	57
Durra	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 b

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett.
E			
Ebanite in lastre o in verghe . .	Gomma elastica, ecc., in altri lavori, ecc.	XVI	358 e
Ebbio (fiori e radiche). (V. *Fiori o Radiche, di ebbio*).			
Ebulliometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Ebulliscopi. (V. *Strumenti scientifici. muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Economizzatori per caldaie. *Come* .	Caldaie per macchine, multitubulari	XII	238 a
Egualizzatori per correnti elettriche. *Come i trasformatori elettrici.*			
Eiettori a vapore, per qualsiasi uso .	Macchine a vapore fisse, ecc.	XII	240 a/1
Elastici di filo di ferro o di acciaio, per mobili. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
Elaterina. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Elatina liquida	Medicamenti composti non nominati	III	70
Eleosolo (pirogallato di bismuto). .	Sali di bismuto	III	52
Elemi	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
Elettrocalamite per macchine dinamo-elettriche. (V. *Parti di macchine dinamo-elettriche*).			
— altre. (V. *Strumenti scientifici*).			
Elettrodinamometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Elettrometri. (V. *Strumenti scientifici. muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Elettromotori. (V. *Motori elettrici, ecc.*).			
Elettuari o lattovari.	Medicamenti composti non nominati	III	70

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Elevatori a tazze. (V. *Norie*).			
— altri. (V. *Montacarichi*).			
Eliche per battelli o altri galleggianti.	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
Eliotropi. (V. *Pietre preziose, altre*).			
Elisire di china	Medicamenti composti non nominati	III	70
Elisiri dentifrici	Profumerie alcooliche	III	71 a
— farmaceutici, non nominati	Medicamenti composti non nominati	III	70
Elleboro (radice). (V. *Radiche di elleboro*).			
Ellissografi o compassi per ellissi. (V. *Compassi da disegno*).			
Elmi di metallo, per decorazione di sale d'armi. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			
— da palombaro. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Cappelli, secondo la specie*).			
Else di sciabole o spade:			
a) con l'impugnatura fatta o ricoperta di avorio, di madreperla, di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo la materia della quale è fatta o ricoperta l'impugnatura*).			
b) altre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

Quelle considerate sotto la lettera b), quando hanno la guardia di materia diversa da quella della quale è formata o ricoperta l'impugnatura, si classificano come lavori della materia della quale è formata la guardia.

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ematina o emateina. *Come* . . .	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79
Ematite greggia . . . . (V. *anche Pietra sanguigna, greggia o segata, ecc.*).	Minerali metallici, di ferro . .	[illegible]	[illegible] a
— incisa. *Come le pietre dure lavorate.*			
— tagliata o segata, in bastoncini, con guaina o senza. *Come i lapis.*			
Emblici (frutte). (V. *Mirabolani*).			
Embrici di terra cotta, alla foggia marsigliese e parigina. . . . NOTA. — 1. *Come tali si classificano tutti i tegoli, non smaltati nè verniciati, muniti di nervature e scannellature che permettono di incastrarli l'uno sull'altro. Ne sono eccettuati i tegoli comuni con semplici nervature, in senso opposto, alle due estremità per collegarli sovrapponendo l'estremità dell'uno a quella dell'altro.* 2. *Gli embrici e i tegoli di terra cotta, verniciati o smaltati, si classificano come Terre cotte d'uso comune ecc. Si considerano come verniciati anche quelli ricoperti con intonaco metallico.*	Laterizi, embrici, ecc. . . .	[illegible]	[illegible] b
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Emetico. (V. *Tartrato doppio di antimonio e potassio*).			
Emulsioni medicinali	Medicamenti composti non nominati	III	70
Enantilato di etile. (V. *Etere enantico*).			
Encausti per mobili e per pavimenti. (V. *Vernici*).			
Enobarometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Enocianina. *Come*	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79
Enometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			

VOCI del repertorio	VOCI della tariffa	Categ.	N° e lett.
Enotermi	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
Enteroclismi. (V. *Irrigatori per clisteri*).			
Enula campana (radiche). (V. *Radiche di enula campana*).			
Eosina. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).			
Epitimo. (V. *Cuscuta*).			
Erba acetina. (V. *Fumaria*).			
— bucco	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— caglio. (V. *Gaglio*).			
— corallina. (V. *Corallina bianca*).			
— guada.	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, ecc. . . .	IV	75 a b
— pita. (V. *Agave*).			
— sala, per impagliare seggiole, rivestire fiaschi o per altro uso, simile, anche tinta	Prodotti vegetali non nominati.	XIV	309 b
— saponaria. (V. *Saponaria officinale*).			
Erbaggi. (V. *Ortaggi*).			
Erbari. (V. *Oggetti da collezione, ecc., per collezioni scientifiche, ecc.*).			
Erbe non nominate:			
a) commestibili. (V. *Ortaggi*).			
b) medicinali	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
c) per tinta e per concia. .	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, ecc. . . .	IV	75 a b
d) altre, anche odorose . . .	Prodotti vegetali non nominati.	XIV	309 b

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ergotina	Medicamenti composti non nominati	III	70
Ergotinina	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34 b
Erica o scopa (rami). (V. *Scope da ardere*, o *Scope da spazzole*, secondo la specie).			
Eringio (radiche). (V. *Radiche di eringio*).			
— (teste).	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
Eriometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Ermodattilo	Generi medicinali non nominati	III	69
Erpici rotanti. (V. *Macchine agrarie*). *Come tali si classificano tanto gli erpici rotanti propriamente detti (erpici norvegesi), quanto quelli con intelaiatura montata su ruote.*			
— altri, anche articolati, snodati o a catena. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			
Ervi	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 b
Esca. (V. *Fungo d'esca*).			
Esche per accendisigari a percussione, disposte su strisciolline di carta.	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
Esemplari di calligrafia, di disegno o di lettere alfabetiche, cifre o stemmi, per ricami, stampati o litografati, tanto sciolti, quanto legati o montati su cartone. .	Stampe, litografie e cartelli.	X	193
— di caratteri tipografici. (V. *Carta stampata in fogli sciolti o Libri stampati, secondo la specie*).			
Eserina	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34 b
Esploditori elettrici, per mine. (V. *Strumenti scientifici*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Esplosivi Favier	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	6 b
Essenza di cognac. (V. *Essenza di rhum, ecc.*).			
— di mandorle amare, artificiale. (*Come l'olio essenziale di mandorle amare*).			
— di mirbane. (V. *Nitrobenzina raffinata*).			
— d'oriente:			
a) per fare le perle false. *Come*	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
b) per uso di toletta . . .	Profumerie	III	74
— di petrolio	Olii minerali, ecc., altri . .	I	8 b
— di rhum, di cognac e simili . .	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9 e
— di sapone	Profumerie	III	74
— di trementina. (V. *Olio di trementina, ecc.*).			
Essenze artificiali, non nominate. *Come l'olio essenziale dal quale prendono nome.*			
— di frutta. (V. *Etere di frutta*).			
— naturali (oli essenziali). (V. *Olio essenziale, secondo la specie, o Olii essenziali non nominati*).			
— vinose, cioè formate di spirito con etere enantico o con altri eteri simili, per dare odore al vino o per migliorarlo. *Come*	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9 e
(V. *anche Estratti alcoolici aromatizzati, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Essiccativi a base di ossido di manganese o di ossido di piombo e ossido di manganese, senza aggiunta di alcool, oli o essenze	Prodotti chimici non nominati.	III	89
— contenenti alcool, oli o essenze. *Come le vernici, secondo la specie.* (V. *anche Olio litargiriato, ecc., e Resinati di calce, di manganese, ecc.*).			
Essoniti. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*)			
Estintori d'incendi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). (V. *anche Pompe da incendio*).			
Estirpatori da radici o da tuberi, a trazione. *Come gli erpici*.			
Estratti alcoolici aromatizzati, per preparare liquori o da servire come liquori . . . . (V. *note* 1, 2 e 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b-d}{2}$
— coloranti (in pasta, in polvere o liquidi, di erbe, di legni, di licheni, di radiche e di altre specie tintorie di qualsiasi sorta, non nominati	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79
— medicinali, liquidi o concreti, non nominati	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di qualsiasi sorta, mischiati con droghe medicinali	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di sostanze animali o vegetali, liquidi, per condimento, non nominati. (V. *Salse*).			
— tannici, liquidi o concreti, non nominati	Acido gallico e tannico, impuri.	III	31 [illegible]

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Estratto di assenzio	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di belladonna	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di brodo . . . . *L'estratto di brodo salato è ammesso alla importazione anche quando contenga più di 25 ma non più di 50 per cento di cloruro di sodio.*	Estratto di carne, ecc. . . .	XV	322
— di caffè, solido o liquido. *Come.* *Per l'applicazione del dazio d'importazione ogni chilogramma di estratto di caffè solido si considera come quattro chilogrammi di caffè tostato ed ogni chilogramma di estratto liquido si considera come tre chilogrammi dello stesso caffè.*	Caffè tostato	II	11 b
— di camomilla	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di campeggio, liquido o concreto.	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79
— di carni, liquido, in pasticche o in qualsiasi altra forma . . . *L'estratto di carne è ammesso all'importazione anche quando contenga più di 25 ma non più di 50 per cento di cloruro di sodio.*	Estratto di carne, ecc. . .	XV	322
— di cartamo o carmino di cartamo. (V. *Carmino di qualsiasi sorta*)			
— di cascara sagrada	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di castagno	Acido gallico e tannico, impuri.	III	31 i/1
— di china	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di cicuta	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di cocciniglia	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Estratto (*Segue*):				
— di digitale	Medicamenti composti non nominati	III	70	
— di dividivi	Acido gallico e tannico, impuri.	III	31	i/l
— di fernambuco, liquido o concreto.	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79	
— di granturco:				
a) caramellizzato o disseccato. (V. *Caramello, ecc.*).				
b) altro. *Come*	Siroppi per bibite	II	18	a
— di *hemlock*	Acido gallico e tannico, impuri.	III	31	i/l
— di latte. (V. *Latte concentrato*).				
— di lattuga. (V. *Lattucario*).				
— di legno giallo, liquido o concreto .	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79	
— di malto o di orzo tallito:				
a) caramellizzato o disseccato. (V. *Caramello, ecc.*).				
b) medicinale	Medicamenti composti non nominati	III	70	
c) altro. *Come*	Siroppi per bibite	II	18	a
— di *nerprun*. (V. *Estratto di spincervino, ecc.*).				
— di noci di galla	Acido gallico e tannico, impuri.	III	31	i/l
— di oricello, liquido o concreto .	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79	
— di presame. (V. *Presame*).				

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Estratto (*Segue*):			
— di quebracho	Acido gallico e tannico, impuri.	III	31 $\frac{i}{1}$
— di quercitrone	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79
— di ramno. (V. *Estratto di spincervino, ecc.*).			
— di ratania	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di robbia	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79
— di sommacco	Acido gallico e tannico, impuri.	III	31 $\frac{i}{1}$
— di spincervino o di ramno o di *nerprun* e simili	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79
— di tamarindo	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di terra di Cassel. (V. *Terra di Cassel, ecc., preparata, ecc.*).			
— di uva secca. (V. *Mosto cotto, ecc.*).			
— di vallonea	Acido gallico e tannico, impuri.	III	31 $\frac{i}{1}$
— di vermouth . . . . (V. *note* 1, 2 e 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc. di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b-d}{2}$
Etere acetico	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9 e
— acetoacetico	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— amilacetico. (V. *Acetato di amile*).			
— amilbutirrico	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9 e
— amiliodidrico. (V. *Joduro di amile*).			
— amilnitroso. (V. *Nitrito di amile*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Etere (*Segue*):				
— amilvalerianico.	Oli volatili, ecc., non nominati.	1	9	e
— bromidrico. (V. *Bromuro di etile*).				
— butilvalerianico	Oli volatili, ecc., non nominati.	1	9	e
— butirrico	Oli volatili, ecc., non nominati.	1	9	e
— cloridrico e muriatico. (V. *Cloruro di etile, ecc.*).				
— enantico	Oli volatili, ecc., non nominati.	1	9	e
— etilbenzoico	Oli volatili, ecc., non nominati.	1	9	e
— etilformico	Oli volatili, ecc., non nominati.	1	9	e
— etiliodidrico. (V. *Joduro di etile*).				
— etilnitrico	Oli volatili, ecc., non nominati.	1	9	e
— etilossalico. (V. *Ossalato di etile*).				
— etilsebacico	Oli volatili, ecc., non nominati.	1	9	e
— etilvalerianico	Oli volatili, ecc., non nominati.	1	9	e
— di frutti.	Oli volatili, ecc., non nominati.	1	9	e
— glicerinacetico. (V. *Acetina*).				
— metilbutirrico	Oli volatili, ecc., non nominati.	1	9	e
— metiliodidrico. (V. *Joduro di metile*).				

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Etere (*Segue*):				
— metilossalico. (V. *Ossalato di metile*).				
— metilsalicilico	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— nitrico. (V. *Etere etilnitrico*).				
— di petrolio. (V. *Essenza di petrolio*).				
— solforico	Etere e cloroformio	I	6	
Etichette. (V. *Cartellini, ecc.*).				
Etiope marziale (ossido di ferro nero).	Ossido di ferro	III	35	b
— minerale. (V. *Solfuro di mercurio preparato artificialmente, ecc.*).				
Eudoxina	Sali di bismuto	III	52	
Euforbio	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	31	b/2
Euforina (fenilure tano). *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34	b
Eugenolo. *Come*	Oli volatili, ecc., di chiodi di garofano	I	9	c
Eupatorio (foglie). (V. *Foglie di eupatorio*).				
Eurofene	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Evaporizzatori per rifornire acqua d'alimentazione nelle caldaie per macchine marine. *Come*	Caldaie per macchine, multitubulari	XII	238	a
Exalgina (metilacetanilide). *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34	b

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
F			
Fabaria (erba)	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Faggiola. (V. *Semi di faggio, ecc.*).			
Fagiani	Cacciagione e selvaggiume .	XV	323
Fagiuoli. (V. *Legumi*).			
Fagotti (strumenti musicali) . . .	Strumenti musicali non nominati, a fiato, ecc. . . .	XVI	355 e/2
Falasco	Prodotti vegetali non nominati	XIV	3 9 b
Falcetti. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Falci e falciuole. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Falciatrici meccaniche. (V. *Macchine agrarie*).			
Faloppe, ossia bozzoli cominciati e non terminati dal baco. (V. *Bozzoli lavati, ecc.*).			
Falsarighe	Carta bianca, ecc., rigata. .	X	191 a/2
Fanali per l'illuminazione delle strade, dei palazzi, e simili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— altri, compresi quelli da carrozza, *Come le lampade e loro parti.*			
Quelli con riverberi di lamiera di metallo comune ricoperta con lamina d'argento (plaqué) si considerano come argentati.			
Fanoni di balena. (V. *Ossa di balena*).			
— di **balenottera.** *Come quelli di balena.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fantocci. (V. *Balocchi, ecc.*).			
Farfaro o tossillaggine (foglie). (V. *Foglie di farfaro, ecc.*).			
Fari galleggianti (V. *Bastimenti, ecc.*).			
Farina per l'alimentazione del bestiame:			
a) di carne, anche mista con altre sostanze, queste ultime in proporzione inferiore al 50 per cento. *Come*	Carne cotta.	XV	329 b
b) costituita da farine o tritumi di frutte secche, di vecce, di miglio, di panelle, di semi di cumino o di fieno greco o altre simili sostanze, mescolati insieme o mescolati con crusca. *Come*	Farine di altre granaglie, ecc. .	XIV	288 f
c) costituita da miscugli di farine basse o tritumi di cereali, di frutte secche, di panelle, ecc. con tritumi di formaggio o con farina o tritumi di carne in proporzione non superiore al 50 per cento. *Come*	Farine di avena, ecc. . . .	XIV	283 d
d) di panelle di semi o altre sostanze oleose. (V. *Panelle*).			
e) di residui della brillatura del riso. (V. *Farinette da foraggio, di risino, ecc., o di pula di riso*).			
f) di residui vegetali (panelle, farine basse, erbe, ecc.) misti con melazzo. *Come*	Melazzo	II	13
g) zuccherata (addolcita con zucchero). *Come quelle senza zucchero, con l'aumento del dazio corrispondente alla quantità di zucchero che contiene.*			
— di avena	Farine di avena, ecc. . . .	XIV	283 d

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Farina (*Segue*):				
— di carne:				
a) per la nutrizione del bestiame. (V. *Farina per l'alimentazione del bestiame, di carne, ecc.*).				
b) altra, per uso alimentare, compresa quella di carne di pesce.	Estratto di carne, ecc. . .	XV	32	
— di castagne	Farine di altre granaglie, ecc.	XIV	288	f
— di fave	Farine di altre granaglie, ecc.	XIV	288	f
— fossile, calcinata o non, anche mista con materie organiche fibrose	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261	a
— di giaggiolo.	Profumerie non alcooliche. .	III	74	b
— di grano o frumento	Farina di grano, ecc. . . .	XIV	288	a
— di granturco bianco	Farine di granturco bianco .	XIV	288	e
— di granturco giallo, rosso, bruno o di qualsiasi altra specie, escluso il bianco	Farine di altre granaglie, ecc.	XIV	288	f
— lattea:				
a) con non più di 40 per cento di zucchero, sommati insieme lo zucchero che vi si trova allo stato naturale e quello aggiunto. *Come*	Biscotti da thè	II	17	
b) con più di 40 per cento di zucchero . . . . *Si classificano come la farina lattea anche gli amidi, le farine e le fecole, aromatizzati, coloriti, dolcificati o altrimenti preparati per servire come nutrimento dietetico, o per fare budini o per altri usi simili.*	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	18	
— di luppolo. (V. *Luppolino, ecc.*).				
— di mandorle amare	Profumerie non alcooliche. .	III	74	b

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Farina (*Segue*):			
— di orzo	Farine di avena, ecc. . . .	XIV	288 d
— di ossa	Concime.	XV	351
— di panico	Farine di altre granaglie, ecc.	XIV	288 f
— di pinocchi.	Profumerie non alcooliche .	III	74 b
— di riso	Farine di riso.	XIV	288 b
— di segala.	Farine di segala	XIV	288 c
— di semi di cotone.	Farine di semi di lino, ecc. .	XIV	288 g
— di semi di lino	Farine di semi di lino, ecc. .	XIV	288 g
— di senapa	Senapa liquida, in polvere, ecc.	II	23 b
— di soja	Farine di altre granaglie, ecc.	XIV	288 f
— di spelta.	Farine di altre granaglie, ecc.	XIV	288 f
Si classificano come le farine anche i cereali semplicemente triturati.			
Farine non nominate, di granaglie o di legumi . . . . (V. *nota alla voce Farina*).	Farine di altre granaglie, ecc.	XIV	288 f
— odorose	Profumerie non alcooliche .	III	74 b
Farinette da foraggio:			
a) di grano o frumento . .	Farine di grano, ecc. . . .	XIV	288 a
b) di pula di riso. (V. *Lolla, ecc.*).			
c) di risino o mezzo riso. (V. *Farina di riso*).			
Farinometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Farmacie portatili o tascabili, anche munite di ferri chirurgici. *Come.* *Il dazio si riscuote sul peso netto, fatta cioè detrazione del peso dei recipienti o involucri interni ed esterni adoperati per il trasporto delle cassette, degli astucci o altri simili recipienti costituenti, col loro contenuto, le farmacie portatili o tascabili.*	Medicamenti composti non nominati	III	70
Farro o granfarro, anche spelato .	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 b
Fasce di tessuto, anche imbevute di preparazioni antisettiche, o ricoperte di gesso o di altra materia, per medicare ferite. (V. *Tessuti o Oggetti cuciti, secondo la qualità*). *Quelle per medicare ferite, conservate con sostanze antisettiche in vescichette di gomma elastica o di altra simile materia, si tassano come tessuti secondo la qualità, senza detrarre il peso della vescichetta e delle altre sostanze contenutevi.*			
Fascette da donna. (V. *Busti da donna*).			
Fasometri. (V. *Strumenti scientifici*).			
Fave d'Algarovilla o del Perù. (V. *Algarovilla*).			
— del Calabar	Generi medicinali non nominati	III	69
— comuni. (V. *Legumi*).			
— della Malacca. (V. *Noci di anacardio*).			
— *Pichurim.* (V. *Noci di sassofrasso*).			
— di Sant'Ignazio	Generi medicinali non nominati	III	69
— tonke o tonghe, tanto intere quanto polverizzate. *Come* . .	Vainiglia	II	25
Favi col miele	Miele d'ogni sorta	XV	340
— senza miele	Cera gialla non lavorata . .	XV	341 a 1

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fazzoletti cuciti:			
a) di cotone	Oggetti cuciti, sacchi, biancheria, ecc.	VI	129 a
b) di lino o di canapa . . .	Oggetti cuciti, sacchi, biancheria, ecc.	V	103 a
c) di altre materie tessili. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di qualsiasi materia tessile, non cuciti. (V. *Tessuti, secondo la qualità*). *Per determinare il numero dei fili che presentano, nel quadrato di 5 millimetri di lato, i fazzoletti di tessuto di cotone, di lino o di canapa, con fasce laterali costituite da fili ritorti o da fili semplici più battuti, si tiene conto del maggior numero di fili che presentano in detto spazio le fascie d'ordito o quelle di trama, senza guardare ai punti nei quali le une si incrociano con le altre.* *I fazzoletti orlati con punto a ricamo (a catenella o a punto passato) si classificano come ricamati, non cuciti.* (V. *anche nota 7 alla voce Oggetti cuciti*).			
Fecce grasse di tintoria non atte a servire come materia tintoria. *Come*	Altri grassi.	XV	334
— d'olio. (V. *Morchia d'olio*).			
— d'oliva (sansa). (V. *Sansa*).			
— di vino:			
a) bruciate.	Carbonato di potassio . . .	III	37 d
b) liquide o asciutte, compresi i cosiddetti residui di caldaie, spazzature di botti, ecc. . . .	Tartaro (bitartrato di potassio), gruma di botte, ecc.	III	44
Fecola di *arrow-root*, di cassave, di manioca, di palma, di patate, di sago, di tapioca e simili . . .	Fecole	XIV	293
— lattea. (V. *Farina lattea*).			
— mista in qualsiasi proporzione con sali alcalini	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— modificata o abbrustolita. (V. *Destrina*). (V. *nota alla voce Farina lattea*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Feculometri. V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Federe di tessuto di canapa, di cotone o di lino. (V. *Biancheria, da letto, ecc., secondo la qualità*).			
— di altra materia tessile. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Fegato d'antimonio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di zolfo	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Felce maschio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Feldspato in pezzi o in polvere . .	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc	XIII	201 a
Felpe. (V. *Velluti, secondo la qualità*).			
Feltri di amianto. (V. *Cartoni di amianto*).			
— per cappelli . . . . *Quelli di grossezza sino a 3 millimetri seguono sempre il trattamento dei tessuti di lana scardassata pesanti più di 500 grammi per metro quadrato.*	Feltri.	VII	129
— di cotone, non misto con altre materie tessili. *Come i tessuti di cotone, secondo la specie*). *Si classificano fra i tessuti che presentano, nel quadrato di 5 millimetri di lato, 27 fili elementari o meno.*			
— cuciti. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di fibre vegetali, esclusi quelli di puro cotone. *Come* . . . . *Quelli non greggi si classificano fra i tessuti che presentano, nel quadrato di 5 millimetri di lato, 10 fili elementari o meno.*	Tessuti di juta	V	93
— gommati, in pezza. *Come quelli non gommati, secondo la materia tessile della quale sono formati*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Feltri (*Segue*):			
— **incatramati**:			
a) per rivestimento delle navi, o per coperture di tettoie, composti di un impasto di fibre vegetali e di bitume o catrame. *Come*	Cartoni ordinari	X	194 a
b) altri. *Come quelli non incatramati, secondo la materia tessile della quale sono formati.*			
— incollati o ingommati su tessuto:			
a) per la fabbricazione di guarniture di scardassi . . . . . *È indifferente che il feltro sia incollato o ingommato sopra un tessuto semplice o sopra tessuto a più doppi congiunti con gomma elastica o con altra materia.*	Feltri della grossezza di oltre tre millimetri	VII	139 b
b) per qualsiasi altro uso. *Come quelli senza tessuto, secondo la materia tessile della quale sono formati.* *Quelli di lana o misti con lana incollati su tessuto d'ogni specie e quelli di qualsiasi materia tessile incollati su tessuto di lana, si classificano, qualunque sia la loro grossezza, fra i feltri di grossezza sino a 3 millimetri.*			
— di lana, anche tinti o stampati .	Feltri.	VII	139
— misti con lana, crino o pelo, in qualsiasi proporzione. *Come quelli di lana.*			
— di pelo. *Come quelli di lana.*			
— per pianoforti . . . . *Si considerano come di grossezza non superiore a 3 millimetri anche quelli nei quali la grossezza discende in qualche punto soltanto a 3 millimetri o meno.*	Feltri.	VII	139
— preparati per la fabbricazione di paracalli. (V. *Paracalli*).			
— di residui di spugne e cartone, anche incollati su grossolano tessuto, per fodere di tappeti. *Come*.	Feltri della grossezza di oltre tre millimetri	VII	139 b

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Feltri (*Segue*):			
— ricamati. *Come i feltri della rispettiva materia tessile, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti ricamati.* *Ai feltri ricamati con fili metallici è applicabile, oltre l'aumento di dazio stabilito per i tessuti ricamati, quello stabilito per i tessuti misti con fili metallici. Si considerano come ricamati anche i feltri con applicazione di perline o lustrini, o di ornati, fregi o fiori, anche ritagliati da feltro della stessa specie.* (V. *Anche nota 6 alla voce Oggetti cuciti*).			
— tagliati in striscie. *Come quelli non tagliati, secondo la specie.*			
— di torba, anche misti con tessuto. (V. *Feltri di fibre vegetali, ecc.*)			
Femminelle per vestimenta. *Come gli uncinelli per vestimenta*).			
Fenacetina. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Fenati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).			
— non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Fenato di ammoniaca	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— di bismuto	Sali di bismuto	III	52
— di mercurio	Sali di mercurio non nominati.	III	54
Fenditori da grano. (V. *Macchine per mulini*).			
Fenilidrazina	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Feniluretano. (V. *Euforina*).			
Fenocolla. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34 b
Fenolftaleina	Prodotti chimici non nominati.	III	59

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fenolo. (V. *Acido fenico*).			
Fermacampioni (*attaches*)	Mercerie comuni.	XVI	352 a
Fermacarte da scrittoio. (V. *Calcafogli*).			
Fermagli a cappio (alamari). (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
— per oggetti tascabili o di vestiario, o per ornamento personale, compresi quelli da cravatte, da guanti o per calzature:			
a) di ambra vera o falsa, di avorio vero o falso, di corallo, di madreperla o di tartaruga, vera o falsa. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
b) di metallo comune, senza guarnizioni di altre materie, non dorati nè argentati. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			
c) di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
d) di osso, di corno o di materie affini, senza guarnizioni di altra materia	Corna, ossa, ecc., lavorate . .	XV	349 b
e) non nominati, con guarnizioni di perle false o di pietre false	Mercerie fini	XVI	352 b
f) altri	Mercerie	XVI	352
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

NOTE. — 1. *I fermagli per qualsiasi uso rimandati a lavori secondo la materia della quale sono formati, quando sono di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quando sono di rame, di ottone o di bronzo, non dorati, nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*

2. *I fermagli per ornamento personale, di ambra, di avorio, di madreperla, di tartaruga, di osso, di corno o di materie affini, non si considerano come guarniti con altra materia, quando abbiano soltanto lo spillo per fissarli alle vesti, fatto di metallo comune.*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fermaporte, compresi quelli a molla. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra i lavori per mobili, ecc.*			
Fermenti di qualsiasi sorta, conservati in liquidi alcoolici o zuccherini. *Come*	Vini	I	3
— altri	Lieviti	I	10
Fernet (liquore) . . . . (V. *note* 1, 2 *e* 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 b-d/2
Ferratina.	Medicamenti composti non nominati	III	70
Ferri da calze. (V. *Lavori di ferro e di acciaio*).			
— da cavallo. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— da crespare. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
— da pialle. (V. *Linguette da pialle*).			
— da stirare. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Ferricianuri. (V. *Prussiati*).			
Ferro cromato. (V. *Cromite, ecc.*).			
— dializzato o colloidale. *Come* . .	Medicamenti composti non nominati	III	70
— greggio, in masselli	Ferro greggio in masselli ed acciaio in pani	XII	212
— ridotto dall'idrogeno. *Come* . .	Medicamenti composti non nominati	III	70

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Ferro e acciaio fucinati o gettati, in lavori greggi	Ferro e acciaio, fucinati, ecc.	XII	217
— in altri lavori, esclusi quelli bruniti, dorati, argentati o ricoperti con lamina d'altro metallo. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
NOTE. — 1. *Fra il ferro e l'acciaio fucinati si classificano anche gli oggetti tratti, mediante fucinazione a caldo, sia a mano, sia a macchina, da barre o verghe laminate, quando il lavoro di fucinazione abbia modificata la configurazione di queste su tutta o quasi tutta la loro estensione, in guisa che in nessun punto o soltanto su qualche breve tratto la sezione della barra o della verga primitiva sia rimasta intatta. Un lavoro di fucinazione di minor conto, fatto su ferri o acciai laminati, determina il passaggio di questi nella classe del ferro o acciaio di seconda fabbricazione.* 2. *Si considerano come lavori greggi anche quelli i quali, dopo la fucinazione o il getto, abbiano subita la sola operazione dello stacco della materozza o la sbavatura, o siano stati soltanto incatramati o spalmati di minio o di altre simili sostanze per preservarli dalla ruggine.* 3. *I lavori di ferro o di acciaio fucinati o gettati, di peso superiore a chilogrammi 25 ma inferiore a chilogrammi 50, si classificano fra quelli greggi anche quando, dopo la fucinazione o il getto, siano stati piallati, limati, torniti, bucati, ecc., solo in minima parte della loro superficie, cioè con qualche semplice foro o colpo di lima o di martello.*			
Ferro e acciaio non temprato in lamiere. (V. *Lamiere di ferro e di acciaio, secondo la specie*).			
— laminati o battuti, in verghe, spranche o barre, di sezione qualunque:			
a) lavorate. (V. *Lavori di ferro e di acciaio*).			
b) non lavorate	Ferro e acciaio, laminati o battuti in verghe, ecc. . .	XII	213 a
NOTE. — 1. *Per la classificazione delle spranghe o verghe di ferro o di acciaio, di sezione simile alle figure che seguono, la determinazione del diametro o lato minore che presentano in sezione deve essere fatta prendendo per base la minore delle grossezze che esse presentano nei punti corrispondenti a quelli*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.

Ferro e acciaio non temprato laminati o battuti, ecc. (*Segue*):

attraversati nelle dette figure dalle linee punteggiate.

2. *Salva l'eccezione stabilita dalla seguente nota 3 si classificano come verghe, spranghe o barre, di ferro o di acciaio, lavorate, tutte quelle le quali, dopo la laminazione, abbiano subito un qualsiasi lavoro, comprese quelle semplicemente bucate, curvate, laccate, limate, nichelate, ossidate, piallate, pulite, ramate, stagnate, tornite o zincate. Non si considerano, però, come lavorate quelle semplicemente tagliate a misura per servire ad un uso determinato. (V. anche nota 1 alla voce Ferro e acciaio di seconda fabbricazione).*

3. *Le verghe di ferro o di acciaio, di qualunque sezione, le quali, anche posteriormente a laminazione a caldo, siano state sottoposte alla trafilatura o alla laminazione a freddo, si classificano come i fili di ferro o di acciaio, qualunque sia il diametro o lato minore che presentano in sezione, comprendendole fra i fili del diametro di un millimetro e mezzo o meno, quando non superi un millimetro e mezzo di lato o diametro minore che presentano in un punto qualunque della sezione, e fra quelli aventi un diametro di 5 millimetri o meno ma più di un millimetro e mezzo, quando*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ferro e acciaio non temprato laminati o battuti, ecc. (*Segue*):			
il lato o diametro minore superi, senza alcun limite, un millimetro e mezzo. *Tale trattamento è applicabile anche ai nastri di acciaio ottenuti mediante laminazione a freddo sia pure di acciaio previamente trafilato.* *4. Le verghe o spranghe di ferro o di acciaio con fregi od ornati impressi o a rilievo, ottenuti all'atto stesso della laminazione a caldo, si classificano come ferro o acciaio laminati o battuti in verghe o spranghe, eccettochè abbiano subita, dopo la laminazione, qualche lavorazione.* *5. I ferri a T e a doppio T che presentano una centinatura quale si richiede per il loro impiego nella costruzione dei ponti di navi, delle tettoie o per altro uso simile, quando dopo la laminazione non abbiano subita che l'operazione di curvatura, si classificano senza tener conto di questa seconda lavorazione, purchè la saetta dell'arco di curvatura non sia maggiore di 1/40 della corda dell'arco stesso.* *6. Nella classificazione del ferro e dell'acciaio laminati o trafilati, in verghe, in nastri o in fili, a nulla influisce che questi siano ripiegati o ammatassati, per facilitarne il trasporto.*			
(V. *anche note* 1 *e* 2 *alle voci Lamiere di ferro e di acciaio e nota* 1 *alla voce Rottami*).			
— in rotaie per ferrovie e tramvie. (V. *Rotaie di ferro o di acciaio*).			
— tirati in fili. (V. *Fili di ferro e e di acciaio non temprato*).			
— in tubi. (V. *Tubi di ferro e di acciaio, ecc.*).			
Ferro e acciaio di seconda fabbricazione, in lavori fatti principalmente con ferri od acciai grossi:			
a) bucati, limati, piallati, torniti, ecc., solo in minima parte, cioè con qualche semplice foro o colpo di lima o di martello, eccettuati quelli fatti con ferri fucinati o gettati, di peso superiore di chilogrammi 3, ma inferiore a chilogrammi 50 . .	Ferro ed acciaio di seconda fabbricazione, ecc. . . .	XII	216 $\frac{a}{1}$

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ferro e acciaio di seconda fabbricazione, in lavori fatti principalmente con ferri od acciai grossi (*Segue*):			
b) bucati, limati, piallati, torniti, ecc., su tutta o larga parte della loro superficie	Ferro ed acciaio di seconda fabbricazione, ecc. . . .	XII	218 $\frac{a}{2}$
c) laccati, nichelati, ossidati, smaltati, guarniti di altri metalli o congiunti a vetro o prodotti ceramici	Ferro ed acciaio di seconda fabbricazione, ecc. . . .	XII	218 $\frac{a}{4}$
d) piombati, ramati, stagnati, verniciati o zincati.	Ferro ed acciaio di seconda fabbricazione, ecc. . . .	XII	218 $\frac{a}{3}$
— in lavori fatti principalmente con ferri od acciai piccoli:			
a) bucati, limati, piallati, torniti, ecc., solo in piccola parte della loro superficie	Ferro ed acciaio di seconda fabbricazione, ecc. . . .	XII	218 $\frac{b}{1}$
b) bucati, limati, piallati, torniti, ecc., su tutta o larga parte della loro superficie	Ferro ed acciaio di seconda fabbricazione, ecc. . . .	XII	218 $\frac{b}{2}$
c) laccati, nichelati, ossidati, smaltati, guarniti d'altri metalli o congiunti a vetro o prodotti ceramici	Ferro ed acciaio di seconda fabbricazione, ecc. . . .	XII	218 $\frac{b}{4}$
d) piombati, ramati, stagnati, verniciati o zincati.	Ferro ed acciaio di seconda fabbricazione, ecc. . . .	XII	218 $\frac{b}{3}$
(V. *anche Lavori di ferro e di acciaio*).			

NOTE. — 1. *Entrano nella classe del ferro ed acciaio di seconda fabbricazione, salve le eccezioni espressamente stabilite, tutti i ferri ed acciai, i quali, dopo la laminazione, la trafilatura, la fucinazione o il getto, abbiano subìta una qualsiasi lavorazione. Però la coloritura fatta con catrame, con minio o con altre simili sostanze, non influisce nè per far passare il ferro e l'acciaio laminati, trafilati, fucinati o gettati nella classe dei lavori, nè per far passare i lavori nella classe di quelli verniciati.*

(V. *anche nota 1 alla voce Ferro e acciaio fucinati o gettati*).

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ferro e acciaio di seconda fabbricazione (*Segue*):			

2. Si classificano come lavori fatti principalmente con ferri grossi quelli fatti nella massima parte con ferri o acciai fucinati o gettati di peso superiore a 25 chilogrammi, e quelli fatti nella massima parte con ferri o acciai laminati o trafilati che non presentano in sezione alcun lato o diametro di 7 millimetri o meno.

(V. anche nota 3 alla voce Ferro e acciaio fucinati o gettati).

3. Si comprendono nella classe degli oggetti bucati, limati, piallati, torniti, ecc., solo in minima o piccola parte della loro superficie, quei ferri od acciai che di poco si scostano dal loro stato primitivo di ferro od acciaio di prima fabbricazione, per aver subito — dopo la laminazione, la trafilatura, la fucinazione o il getto — qualche lavoro non sufficiente a farne risultare un oggetto complesso e finito. Si comprendono, invece, nella classe degli oggetti bucati, limati, piallati, torniti, ecc., su tutta o su larga parte della loro superficie, quei ferri od acciai i quali, su tutta o su larga parte della loro superficie, hanno subita quella qualunque lavorazione (compresa la semplice incurvatura), che ne determina il passaggio alla classe del ferro od acciaio di seconda fabbricazione, a nulla influendo che la lavorazione sia stata fatta altrimenti che col trapano, con la lima, con la pialla o col tornio.

4. Si considerano come guarniti di altri metalli i lavori di ferro o di acciaio comunque commisti con altri metalli (eccettuata la ghisa) sia che questi costituiscano ornamento, sia che costituiscano parti integranti dell'oggetto, anche non aventi carattere ornamentale. Non si tiene, però, conto nè della saldatura nè delle viti o dei chiodi di rame, di ottone o d'altro metallo che tengano congiunte le varie parti dell'oggetto.

5. I lavori di ferro con accessori e guarnizioni di mica si classificano come quelli congiunti a vetro e prodotti ceramici.

6. Gli oggetti rimandati espressamente alla voce del repertorio Ferro e acciaio di seconda fabbricazione, *quando sono bruniti, in tutto o in parte, si classificano come quelli nichelati.*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ferro-alluminio, in pani, contenente non più di 10 per cento di alluminio. (V. *Ghisa da affinazione, ecc.*).			
— contenente più di 10 per cento di alluminio. (V. *Leghe ferro-metalliche*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ferro-cromo, in pani, contenente non più di 10 per cento di cromo. (V. *Ghisa da affinazione, ecc.*).			
— contenente più di 10 per cento di cromo. (V. *Leghe ferro-metalliche*).			
Ferro-manganese (*Spiegeleisen*), in pani, contenente non più di 30 per cento di manganese. (V. *Ghisa da affinazione, ecc.*).			
— contenente più di 30 per cento di manganese. (V. *Leghe ferro-metalliche*).			
Ferro-manganese-silicio (*Silico-spiegel*), in pani, contenente non più di 30 per cento fra silicio e manganese uniti. (V. *Ghisa da affinazione, ecc.*).			
— contenente più di 30 per cento fra silicio e manganese uniti. (V. *Leghe ferro metalliche*).			
Ferro-silicio, in pani, contenente non più di 14 per cento di silicio. (V. *Ghisa da affinazione, ecc.*).			
— contenente più di 14 per cento di silicio. (V. *Leghe ferro-metalliche*).			
Ferro-tungsteno. (V. *Leghe ferro-metalliche*).			
Ferrocianuri. (V. *Prussiati*).			
Ferropirina	Medicamenti composti non nominati	III	70
Ferruggine	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Ferry-boats. (V. *Bastimenti, ecc.*).			
Fettucce di legno, da bruciare nelle forme per la soffiatura dei vetri.	Legna da fuoco	IX	170
Fez, anche con fodera e nappa . .	Berretti	XVI	360

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fiammiferi con fuoco di bengala. *Come*	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
— di legno	Fiammiferi di legno	III	47 a
— di stearina, di cera e simili . .	Fiammiferi di stearina, ecc. .	III	47 b
— di qualsiasi altra specie. *Come* . *Le scatole di carta contenenti i fiammiferi di qualsiasi specie seguono il trattamento dei fiammiferi che contengono.*	Fiammiferi di stearina, ecc. .	III	47 b
Fiaschette da caccia o da viaggio, ricoperte di cuoio o da portarsi a tracolla, anche mancanti del cordone o della cinghia e con o senza bicchierino . . . . . *Se hanno il bicchierino di metallo prezioso, lo si tassa separatamente.*	Mercerie	XVI	352
— di qualsiasi altra specie:			
a) di legno . . . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
b) di zucca. (V. *Zucche vuote, ecc.*).			
c) altre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Fiaschetti. (V. *Lavori di vetro*). *Come tali si classificano i recipienti di vetro di forma simile a quella dei fiaschi e di capacità non superiore ad un litro.*			
Fiaschi. *Come le damigiane.*			
Fibbie di ambra vera o falsa, di avorio vero o falso, di corallo, di madreperla o di tartaruga, vera o falsa. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett.
Fibbie (*Segue*):			
— di metallo comune:			
a) dorate o argentate . . .	Mercerie fini	XVI	352 b
b) ricoperte con lamina di metallo prezioso, per oggetti di vestiario o per ornamento personale. (V. *Gioielli*).			
c) ricoperte con lamina di metallo prezioso, per altro uso. .	Mercerie fini	XVI	352 b
d) ricoperte, in tutto o in parte, di pelle	Mercerie comuni.	XVI	352 a
e) altre, senza guarnizioni di altra materia o con solo ardiglione di altro metallo. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*).			
— di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
— di osso, di corno o di materie affini, senza guarnizioni di altra materia	Corna, ossa, ecc, lavorate .	XV	349 b
— di qualsiasi altra specie:			
a) guarnite di perle false o di pietre false	Mercerie fini	XVI	352 b
b, altre	Mercerie	XVI	352
NOTE. — 1. *Le fibbie per qualsiasi uso, rimandate a lavori secondo la materia della quale sono formate, quando sono di ghisa, non brunite, nè dorate, nè argentate, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quando sono di rame, di ottone o di bronzo, per oggetti di vestiario o per ornamento personale, non dorate nè argentate, si classificano fra i lavori ornamentali.* 2. *Le fibbie di ambra, di avorio, di madreperla, di tartaruga, di osso, di corno o materie affini, non si considerano come guarnite con altra materia, quando abbiano soltanto l'ardiglione di metallo comune.*			
Fichi freschi	Frutte fresche non nominate .	XIV	298
— secchi	Frutte secche, fichi	XIV	302 d
(V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fichi d'India freschi	Frutte fresche non nominate .	XIV	298
— secchi	Frutte secche, fichi . . .	XIV	302 d
(V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).			
Fiele di bue:			
a) fresco	Concime	XV	351
b) preparato per uso della medicina	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di vetro. *Come*	Solfato di sodio	III	43 i
Fieno. (V. *Foraggi*).			
Figurine di feltro, di tessuto o altro prodotto di materia tessile:			
a) cucite. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
b) con rinforzo di cartone, per guarnizione di salotti	Mercerie	XVI	352
c) semplicemente ritagliate. *Come il feltro, il tessuto o altro prodotto di materia tessile del quale sono formate*.			
— di legno	Mercerie di legno	IX	179
— di qualsiasi materia, con movimento automatico, escluse quelle aventi il carattere di balocchi .	Mercerie fini	XVI	352 b
— di qualsiasi materia, esclusi i metalli preziosi, con zoccolo e campana di vetro inseparabili . .	Mercerie	XVI	352
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
NOTE. — 1. *Quelle di ghisa, non brunite, nè dorate, nè argentate, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti ecc.; quelle di rame, di ottone e di bronzo, non dorate nè argentate, si classificano fra i lavori ornamentali*. 2. *Le figurine con zoccolo e campana di vetro separabili si tassano separatamente da questi.*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Figurini di mode litografati o ad incisione, su carta. (V. *Stampe e litografie*).			
Filacce (fila di cotone, di lino o di canapa, per medicare piaghe e ferite), alla rinfusa, escluse quelle preparate con sostanze antisettiche .	Stracci d'ogni sorta. . . .	X	189
— in istrati compressi a macchina. *Come i filati della rispettiva materia, semplici, imbianchiti, meno tassati.*			
— preparate con sostanze antisettiche, per medicare ferite . . .	Generi medicinali non nominati.	III	69
Filati di abaca o canapa di Manilla. *Come quelli di canapa.*			
— d'agave e aloe. *Come quelli di canapa.*			
— di alpaga. (V. *Filati di lana*).			
— di amianto. *Come quelli di canapa.*			
— di canapa:			
a) in gomitoli, in matassine, avvolti su rocchetti, dischetti, stellette, cartoncini o preparati in altre simili forme per la vendita al minuto	Filati di lino e di canapa, ecc., preparati per la vendita al minuto	V	91
b) misti con altre materie tessili o con fili metallici. (V. *Filati misti, secondo la specie*).			
c) ritorti (greggi, lisciviati, imbianchiti o tinti), esclusi quelli preparati per la vendita al minuto e il refe da calzolai . .	Filati di lino, ecc., ritorti. .	V	89
d) semplici (greggi, lisciviati, imbianchiti o tinti), escluso il refe da calzolai	Filati di canapa, semplici. .	V	88

NOTE. — 1. *Si considerano come filati di canapa in matassine per la vendita al minuto quelli ritorti di qualunque specie (greggi, imbianchiti o tinti) in matassine date da un aspo di circonferenza inferiore a m. 1.371 e che hanno meno di cinquanta giri di filo. A nulla influisce che più matassine di tali dimensioni, purchè indipendenti l'una dall'altra, siano poi legate insieme in modo da formare matasse più grosse.*

2. *Sono esclusi dalla classe dei filati in gomitoli, matassine, ecc., quelli avvolti su fusi,*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Filati di canapa (*Segue*): *tubetti od altri simili attrezzi destinati a passare agli opifici di ritorcitura o tessitura, come pure i filati greggi preparati in bobine per il ricamo a telaio.* *3. I filati di qualsiasi materia tessile, leggermente azzurrati o con un'altra tenue tinta che scompare dopo la lavatura, si considerano come imbianchiti.* *4. I filati di qualsiasi materia tessile, misti di greggio e di bianco, si classificano come imbianchiti; quelli composti di materia tessile in parte greggia o imbianchita e in parte tinta si classificano come tinti.* *5. I filati di canapa incatramati, per la fabbricazione dei cordami, si classificano come quelli greggi.*			
— di cascami di seta: *a*) in gomitoli, in matassine, avvolti su rocchetti, dischetti, stellette, cartoncini o preparati in altre simili forme per la vendita al minuto	Fili da cucire, ecc., preparati per la vendita al minuto.	VIII	155
b) misti con altre materie tessili o con fili metallici. (V. *Filati misti, secondo la specie*).			
c) altri, anche tinti	Cascami di seta, filati . . .	VIII	154 c
— di cellulosa ad imitazione di quelli di cotone, di canapa o di lino. *Come quelli di lino.*			
— di cotone: *a*) in gomitoli, in matassine, avvolti su rocchetti, dischetti, stellette, cartoncini o preparati in altre simili forme per la venvendita al minuto . . . . . *Si considerano come filati di cotone in matassine per la vendita al minuto quelli ritorti di qualunque specie (greggi, imbianchiti o tinti) in matassine date da un aspo di circonferenza inferiore a m. 1.371 e che hanno meno di 100 metri di filo. A nulla influisce che più matassine di tali dimensioni, purchè indipendenti l'una dall'altra, siano poi legate insieme in modo da formare matasse più grosse.* *Il trattamento dei filati di cotone in matassine preparate per la vendita al minuto non si applica ai filati di cotone per far maglie ritorti a lenta torsione a quattro e più capi. I filati di questa specie si classificano come quelli da cucire preparati per la vendita al minuto solo quando siano presentati in gomitoli o avvolti su rocchetti o in altra simile forma.* (V. *anche nota 2 alla voce Filati di canapa*).	Filati da cucire, ecc., preparati per la vendita al minuto.	VI	108

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Filati di cotone (*Segue*):			
b) misti con altre materie tessili o con fili metallici, esclusi quelli misti con lana cosiddetti di vigogna. (V. *Filati misti, secondo la specie*).			
c) orditi in catene. (V. *Catene ordite*).			
d) ritorti (greggi, imbianchiti o tinti), esclusi quelli preparati per la vendita al minuto. . .	Filati ritorti	VI	106
e) semplici (greggi, imbianchiti o tinti) . . . . *I filati di cotone greggi, mercerizzati, seguono il trattamento degli imbianchiti.* (V. *anche note* 3 e 4 *alla voce Filati di canapa*).	Filati semplici	VI	105
f) cosiddetti di vigogna, anche misti con lana. (V. *Filati di vigogna*).			
— di juta:			
a) in gomitoli, in matassine, avvolti su rocchetti, dischetti, stellette, cartoncini o preparati in altre simili forme per la vendita al minuto. *Come* . . . . (V. *note* 1 e 2 *alla voce Filati di canapa*).	Filati di lino e di canapa, ecc. preparati per la vendita al minuto	V	91
b) misti con altre materie tessili o con fili metallici. (V. *Filati misti, secondo la specie*).			
c) ritorti (greggi, imbianchiti o tinti), esclusi quelli preparati per la vendita al minuto . .	Filati di juta, ritorti . . .	V	90 b
d) semplici (greggi, imbianchiti o tinti) . . . . (V. *note* 3 e 4 *alla voce Filati di canapa*).	Filati di juta, semplici. . .	V	90 a

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Filati (*Segue*):			
— di lana cardata:			
a) misti con altre materie tessili o con fili metallici. (V. *Filati misti, secondo la specie*).			
b) ritorti (greggi, imbianchiti o tinti)	Filati di lana cardata, ritorti.	VII	135
c) semplici (greggi, imbianchiti o tinti)	Filati di lana cardata, semplici.	VII	134
(V. *note* 3 *e* 4 *alla voce Filati di canapa*).			
— di lana pettinata:			
a) misti con altre materie tessili o con fili metallici. (V. *Filati misti, secondo la specie*).			
b) ritorti (greggi, imbianchiti o tinti)	Filati di lana pettinata, ritorti.	VII	137
c) semplici (greggi, imbianchiti o tinti)	Filati di lana pettinata, semplici	VII	136
(V. *note* 3 *e* 4 *alla voce Filati di canapa*).			
— di lino:			
a) in gomitoli, in matassine, avvolti in rocchetti, dischetti, stellette, cartoncini o preparati in altre simili forme per la vendita al minuto	Filati di lino e di canapa, ecc., preparati per la vendita al minuto	V	61
Si considerano come filati di lino in matassine per la vendita al minuto quelli ritorti di qualunque specie (greggi, imbianchiti o tinti) in matassine date da un aspo di circonferenza inferiore a m. 1.371 e che hanno meno di 50 giri di filo. A nulla influisce che più matassine di tali dimensioni, purchè indipendenti l'una dall'altra, siano poi legate insieme in modo da formare matasse più grosse.			
(V. *anche nota* 2 *alla voce Filati di canapa*).			
b) misti con altre materie tessili o con fili metallici. (V. *Filati misti, secondo la specie*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Filati di lino (*Segue*):			
c) ritorti (greggi, lisciviati, imbianchiti o tinti), esclusi quelli preparati per la vendita al minuto e il refe da calzolai . .	Filati di lino, ecc., ritorti. .	V	89
d) semplici (greggi, lisciviati, imbianchiti o tinti), escluso il refe da calzolai	Filati di lino, semplici. . .	V	87
(V. *note* 3 *e* 4 *alla voce Filati di canapa*).			
— misti:			
a) con fili d'argento . . . *Come filati misti con fili metallici si considerano quelli i quali, fatta astrazione dai fili metallici, appartengono alla classe dei filati o dei cordonetti, secondo la definizione che di questi ultimi è data dal repertorio alla rispettiva voce. I detti filati si classificano però sempre come ritorti anche quando sia torto insieme coi fili metallici un solo filo di materia tessile, non ritorto.* *Non si considerano come misti con fili metallici i filati nei quali il filo metallico costituisca soltanto l'anima, per rinforzo, e non sia quindi appariscente.*	Argento avvolto sulla seta, ecc.	XII	147 c
b) con fili di metallo comune non dorato nè argentato, esclusi quelli misti con oro o argento falso. *Come quelli non misti con fili metallici, secondo la rispettiva materia tessile*).			
c) con fili d'oro	Oro avvolto sulla seta, ecc. .	XII	246 b
d) con fili d'oro o argento, falso. *Come* . . . . *Come fili d'oro o argento falso si considerano tanto quelli di metallo comune, dorati o argentati, quanto quelli che imitano i fili d'oro o d'argento per la qualità della lega metallica della quale sono formati.*	Rame, ottone e bronzo, dorati od argentati, avvolti sopra fili di materie tessili . .	XII	225 $\frac{i}{2}$
e) di varie materie tessili (esclusi quelli di cotone misti con lana, cosiddetti di vigogna). *Come quelli dell'una o dell'altra delle materie tessili che entrano nella loro composizione, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore.* *La nota 4 alla voce* Filati di canapa, *è applicabile ai filati misti anche quando la materia tessile imbianchita o tinta non sia quella che serve di base per la loro classificazione.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Filati (*Segue*):			
— di pelo. *Come quelli di lana.*			
— di pinna marina. *Come quelli di lana.*			
— di qualsiasi materia tessile:			
a) a due o più capi accoppiati ma non ritorti. *Come quelli semplici, secondo la qualità.*			
b) fatti in tutto o in parte col prodotto della sfilacciatura di maglie tinte o tessuti tinti. *Come quelli tinti, secondo la qualità.*			
c) a ricciolini o che presentano, in modo regolare, a piccole distanze, dei gruppetti formati da aggrovigliamento dei fili. *Come* Filati, *secondo la qualità.* *Per determinare la lunghezza per ogni chilogrammo o per mezzo chilogrammo, si considera un metro di ciascun filo semplice arricciato od a gruppetti come tre metri.*			
d) stampati. *Come quelli tinti.*			
— di ramiè. *Come quelli di lino.*			
— di seta. (V. *Seta da cucire, ecc.*, o *Seta tratta*).			
— di torba legnosa. *Come quelli di juta.*			
— di vegetali filamentosi, non nominati. *Come quelli di canapa.*			
— di vigogna (filati di cotone o di cotone misto con lana, ottenuti con processo simile a quello usato per la filatura della lana) . .	Filati di vigogna.	VI	109
Filaticcio. (V. *Filati di cascami di seta*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Filatoi di qualsiasi sistema, compresi quelli di legno. (V. *Macchine per la filatura*). *I contrappesi o pesi di pressione che servono per regolare il movimento dei filatoi, si tassano separatamente da questi, come lavori secondo la materia della quale sono formati, anche se sono presentati insieme.* (V. *anche nota* 1 *alla voce Tubetti per la filatura, ecc., e nota* 1 *alla voce Rocchetti per la filatura, ecc.*).			
Filettatrici meccaniche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
Filetti da cavalli. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Fili di acciaio:			
a) non temprato. (V. *Fili di ferro e di acciaio non temprato*).			
b) temprato.	Acciaio temprato, in fili . .	XII	214 b
— d'alluminio. *Come quelli di nichelio*.			
— d'argento:			
a) avvolti sulla seta o su altra materia tessile. (V. *Argento avvolto sulla seta, ecc.*).			
b) altri. (V. *Argento trafilato*).			
— di baco. *Come*	Crino arricciato	VII	132 c
— bimetallici, costituiti, cioè, da un filo di metallo comune con anima di altro metallo. *Come quelli del metallo costituente la parte esterna*.			
— di bronzo d'alluminio. *Come quelli di rame*.			
— di bronzo ordinario. (V. *Fili di rame, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fili (*Segue*):			
— elettrici, isolati. (V. *Fili e cordoni elettrici isolati*).			
— di ferro e di acciaio non temprato:			
a) lavorati. (V. *Lavori di ferro e di acciaio*).			
b) non lavorati	Ferro e acciaio, tirati in fili.	XII	253 b
NOTE. — 1. *Si classificano come fili di ferro e di acciaio soltanto il ferro e l'acciaio passati alla trafila.* *I ferri e acciai tondi, anche di diametro non superiore a 5 mm., semplicemente laminati (vergella da trafileria, da chiodi e simili) si classificano fra le verghe di ferro o di acciaio.* 2. *Come fili di ferro e di acciaio non temprato* lavorati *si classificano tutti quelli i quali, dopo la trafilatura, abbiano subito un qualsiasi lavoro, compresi quelli semplicemente nichelati, ossidati, ramati, stagnati, piombati o zincati.* *Non si considerano come ramati i fili che presentano alla superficie traccie irregolari di rame soltanto per effetto della soluzione di sali di rame adoperata per preservare i fori della trafila durante la fabbricazione dei fili stessi.* 3. *I fili di ferro e di acciaio semplicemente tagliati a misura si classificano come quelli non tagliati.*			
(V. *anche nota* 3 *alla voce Corde per strumenti musicali e note* 3 *e* 6 *alla voce Ferro e acciaio non temprato*).			
— di gomma elastica e guttaperca.	Gomma elastica, ecc., in fili.	XVI	358 e
— di materie tessili. (V. *Filati, secondo la qualità*).			
— di metalli o leghe metalliche, non nominati. *Come quelli di nichelio.*			
— di metallo comune, fasciati di carta o materie tessili, per sarte o modiste	Mercerie comuni	XVI	352 a
— di nichelio, anche in lega col rame e con lo zinco:			
a) argentati o dorati. *Come*.	Nichelio, ecc., in lavori dorati od argentati	XII	227 $\frac{c}{1}$
b) altri	Nichelio, ecc., in fogli, ecc. .	XII	227 b

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fili (*Segue*):			
— d'oro:			
a) avvolti sulla seta o su altra materia tessile. (V. *Oro avvolto sulla seta, ecc.*).			
b) altri. (V. *Oro trafilato*).			
— di ottone. (V. *Fili di rame, ecc.*).			
— di *packfong*. (V. *Fili di nichelio, ecc.*).			
— di piombo, anche in lega con l'antimonio:			
a) nichelati. *Come* . .	Piombo, ecc., in altri lavori, ecc.	XII	228 e
b) altri. *Come*	Piombo, ecc., battuto in fogli.	XII	228 b
— di platino. *Come quelli d'argento.*			
— di rame, di ottone o di bronzo:			
a) argentati o dorati, anche falsamente, ma non avvolti su fili di materie tessili	Rame, ottone e bronzo, dorati od argentati, in spranghe, ecc	XII	225 $\frac{i}{1}$
b) avvolti sopra fili di materie tessili, anche non dorati, nè argentati	Rame, ottone e bronzo, dorati od argentati, avvolti sopra fili di materie tessili . .	XII	225 $\frac{i}{2}$
c) nichelati o verniciati . . .	Rame, ottone e bronzo, in lavori non nominati . . .	XII	225 l
d) altri	Rame, ottone e bronzo, in fili, ecc.	XII	225 d

NOTE. — 1. *Il rame, l'ottone e il bronzo passati alla trafila si classificano fra i fili delle dette materie qualunque ne sia il diametro.*

È fatta soltanto eccezione per le bacchette o verghe, di diametro superiore a 5 millimetri e di lunghezza non superiore a 5 metri, le quali si classificano come rame, ottone o bronzo, in spranghe, anche quando siano state passate alla trafila.

2. *Come fili di rame, di ottone o di bronzo, dorati od argentati, si classificano anche i fili piatti d'oro o d'argento falso (laminette per ricami, passamanteria e simili), increspati o non, anche se non sono dorati od argentati.*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fili (*Segue*):			
— di stagno, anche in lega col piombo e l'antimonio:			
a) argentati o dorati. *Come* .	Rame, ottone e bronzo, dorati od argentati, in spranghe, ecc.	XII	225 $\frac{i}{1}$
b) nichelati o verniciati. *Come*.	Stagno, ecc., in lavori verniciati	XII	229 $\frac{c}{1}$
c) altri. *Come*	Stagno, ecc., battuto in fogli, ecc.	XII	229 b
— di vetro. (V. *Vetro filato*).			
— di zinco:			
a) argentati o dorati. *Come* .	Zinco in lavori dorati od argentati	XII	230 $\frac{c}{1}$
b) nichelati o verniciati. *Come*	Zinco in lavori non dorati nè argentati, ecc.	XII	230 $\frac{c}{2}$
c) altri. *Come*	Zinco in lamiere, ecc. . . .	XII	230 b
Fili e cordoni elettrici isolati formati con uno o più conduttori metallici, ricoperti con materie tessili, vernici, guttaperca o gomma elastica	Fili e cordoni elettrici isolati, ecc.	XVI	359 a
— formati con uno o più conduttori metallici, ricoperti di materie isolanti e armati o protetti con ferro, piombo, o altro metallo .	Fili e cordoni elettrici isolati, ecc.	XVI	359 b
Filiere. (V. *Strumenti per arti e mestieri*). (V. *anche Macchine per trafilare il legno e i metalli*).			
Filondente di cotone:			
a) a legatura garza inglese *Leno weave*). (V. *Tessuti di cotone graticolati*).			
b) altro. (V. *Tessuti di cotone, secondo la specie, esclusi quelli graticolati e a foggia di velo*).			
— di altra materia tessile. (V. *Tessuti, secondo la specie*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Filtri di carbone, anche con accessori di altra materia *Come.*	Terre cotte d'uso comune	XIII	267 a
— di carta. (V. *Carta da filtri, ecc.*).			
— di feltro. (V. *Feltri, secondo la qualità*).			
— a nero animale, per la filtrazione dei sughi concentrati di barbabietole nella fabbricazione dello zucchero. (V. *Lavori, secondo la materia de la quale sono formati*).			
— portatili (compreso l'astuccio).	Mercerie comuni	XVI	352 a
— di tessuto. (V. *Tessuti o Oggetti cuciti, secondo la qualità*). *I filtri di tessuto, cuciti, seguono il trattamento dei sacchi.* (V. *anche note alle voci Sacchi e Apparecchi per filtrare, ecc.*).			
— di qualsiasi altra specie, costituiti da semplici recipienti con carbone, sabbia o altre materie atte a filtrare. (V. *Lavori, secondo la materia della quale è formato il recipiente*). (V. *anche Massa filtrante, ecc. e Apparecchi per filtrare, ecc.*).			
Filtri-presse per birra, per olio, per la defecazione dei sughi di barbabietole nella fabbricazione dello zucchero e simili. (V. *Apparecchi per filtrare liquidi*).			
Filosella. (V. *Filati di cascami di seta*).			
Finimenti da cavalli. (V. *Fornimenti da tiro o Lavori da sellaio, secondo la specie*).			
Finocchio (radiche e semi). (V. *Radiche o Semi, di finocchio*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fiocine. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Fioretti. (V. *Lavori di ferro e di acciaio*).			
Fioretto di seta. (V. *Filati di cascami di seta*).			
Fiori di altea officinale	Erbe, fiori, ecc., medicinali . .	III	63
— di altea rosea	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, ecc. . . .	IV	75 a
— di arancio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di arnica.	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di assenzio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di *bassia latifolia. Come* . . .	Frutte secche, fichi	XIV	302 d
— di belladonna	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di belzoino. (V. *Acido benzoico, ecc.*).			
— di calendola. (V. *Fiorrancio*).			
— di camomilla	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— canditi. (V. *Canditi*).			
— di cannella	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di cartamo o zaffrone. (V. *Cartamo*).			
— di cedro	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di ebbio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di garofani. (V. *Chiodi di garofani, ecc.*).			
— di gelsomino	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fiori (*Segue*):			
— di lavanda	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di limone.	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di luppolo. (V. *Luppolo*).			
— di malva	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di malvavisco. (V. *Fiori di altea officinale*).			
— di melagrano	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di mirto o mortella	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di mohwa. (V. *Fiori di bassia latifolia*).			
— naturali, non nominati:			
a) medicinali	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
b) per tinta e per concia . .	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, ecc. . . .	IV	75 a-b
c) altri, compresi quelli per uso della profumeria, anche disseccati	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
— di noci moscade. (V. *Macis*).			
— di peonia	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di piretro:			
a) freschi o secchi, non polverizzati	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
b) polverizzati. (V. *Preparazioni per uccidere gli insetti*).			
— di sambuco	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di santoreggia	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fiori (*Segue*):			
— secchi, per ornamento, tanto allo stato naturale, quanto coloriti o altrimenti preparati. (V. *Parti di piante, ecc., secche, per ornamento, ecc.*). *Come tali si classificano anche i fiori non propriamente secchi, ma che furono sottoposti ad uno speciale trattamento per conservarli con la morbidezza e l'aspetto di fiori freschi.*			
— di semprevivo. (V. *Semprevivi*).			
— di spigo	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di tiglio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di violette, secchi. (V. *Violette secche*).			
— di zafferano	Zafferano	II	26
— di zinco. (V. *Ossido di zinco*).			
— di zolfo. (V. *Zolfo macinato, ecc.*).			
Fiori finti di capelli, di cera, di conchiglie, di cuoio, di gomma elastica, di metallo comune, di porcellana, di vetro, esclusi quelli di perline o cannucce di vetro o di metallo. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
— di paglia, di truciolo e altre materie simili	Mercerie fini	XVI	352 b
— di perline o cannucce di vetro o di metallo comune	Mercerie fini	XVI	352 b
— di piume	Piume da ornamento, lavorate.	XV	344 $\frac{a}{2}$
— di tessuto, semplicemente ritagliati. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fiori finti (*Segue*):			
— di zucchero, anche con guarnizioni o accessori di altra materia.	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	13
— di altra materia, scolpiti, gettati, o foggiati in altra simile guisa. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di qualsiasi altra specie . . .	Fiori finti	XVI	362

NOTE. — 1. *Si classificano come fiori finti non solo le imitazioni dei fiori naturali, ma anche quegli oggetti di ornamento che sebbene non rappresentino veri e propri fiori, da questi poco si scostano sia per la forma e struttura, sia per l'ufficio cui sono destinati.*

2. *I fiori finti rimandati a* Lavori *o a* Mercerie *si classificano secondo il rimando per essi stabilito anche quando abbiano accessori di materia diversa da quella della quale sono principalmente formati, eccettochè siano uniti con foglie, bocciuoli o fiori, rimandati a* Fornimenti di fiori finti *o a* Fiori finti *nel quale caso si classificano come i fiori finti* di qualsiasi altra specie, *qualunque sia la parte di essi dominante in peso.*

3. *Per fiori finti gettati, scolpiti o foggiati in altra simile guisa s'intendono quelli scolpiti in pietra, marmo, ecc., o tratti, mediante lavoro d'intaglio, da legno, osso o altre simili materie, oppure fusi o fatti a stampo con metallo, gesso, smalto, stucco, maiolica, terraglia o altra materia.*

4. *I fiori finti semplicemente stampati, litografati, cromolitografati, ecc., su carta o cartoncino, anche ritagliati e impressi a secco, si classificano fra le stampe e litografie. Quelli di cartone impresso, ricoperti di pelle, di celluloide o di altra materia, per lavori di cartonaggio, si classificano come i lavori di cartone guarniti d'altra materia.*

5. *I fiori finti in vasi si tassano, insieme con questi ultimi, secondo il rimando stabilito per i fiori finti della rispettiva specie o come i lavori della materia della quale è formato il vaso, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore. È però in facoltà dell'importatore di chiedere la separazione dei fiori finti dai vasi perchè gli uni e gli altri siano tassati separatamente. Se i vasi con fiori finti sono custoditi entro campana di vetro, con zoccolo di legno o di altra materia, si classifica il tutto come Mercerie fini, quando lo zoccolo, il vaso coi fiori e la campana siano inseparabili; in caso contrario ognuno di tali oggetti è classificato separatamente.*

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fiorrancio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Fisarmoniche, comprese quelle da potersi collocare sotto la tastiera dei pianoforti.	Strumenti musicali, armoniums	XVI	355 c
Fischi per macchine a vapore . . *Come tali si classificano i fischi che vanno montati direttamente sulle macchine.* (V. *anche Segnali acustici a vapore*).	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
Fischietti di legno, anche con accessori di altra materia	Mercerie di legno.	IX	179
— di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
— di qualsiasi materia, per trastullo dei fanciulli. (V. *Balocchi, ecc.*).			
— di qualsiasi altra specie (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Flauti	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e
Flicorni (strumenti musicali) . . .	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e
Fluorina o fluorite	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
Fluoruri di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).			
— non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Fluoruro di ammonio.	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— di bismuto	Sali di bismuto	III	52
— di calcio:			
a) naturale. (V. *Fluorina, ecc.*).			
b) preparato artificialmente .	Prodotti chimici non nominati.	III	59

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fluoruro (*Segue*):			
— di cromo	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— doppio di alluminio e di sodio:			
a) naturale. (V. *Criolite, ecc*)			
b) preparato artificialmente (criolite artificiale)	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di mercurio	Sali di mercurio non nominati.	III	54
Fluosilicati di alluminio, di calce, di cromo, di magnesia, di potassio e di sodio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di mercurio.	Sali di mercurio non nominati.	III	54
Fluosolfato di antimonio e ammoniaca.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di antimonio e potassio. . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di antimonio e sodio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Fluossalato di antimonio e ammonio.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di antimonio e potassio . . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Focacce con zucchero o miele . .	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
— altre	Pane e biscotto di mare . .	XIV	292
ocolari per caldaie di macchine a vapore. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Fodere da cappelli:			
a) di carta incollata su tessuto.	Mercerie fini	XVI	302 b
b) di tessuto, anche col cocuzzolo di carta, ricoperta o non di tessuto. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— da tappeti, formate di uno strato di cascami di cotone fra due fogli di carta e trapuntate, anche rinforzate con qualche striscia di tessuto. *Come*	Carta da involti, ecc. . . .	X	101 d
(V. *anche Feltri di residui di spugne e cartone, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Foderi da baionette, da daghe, da sciabole e da spade. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— da fucili, da ombrelli, da strumenti musicali e simili:			
a) di materia tessile. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— da pugnali e da stili	Mercerie.	XVI	352
Fogli d'alluminio:			
a) argentati o dorati. *Come* .	Nichelio, ecc., in lavori dorati od argentati	XII	227 c/1
b) altri. *Come*	Nichelio, ecc., in fogli, ecc. .	XII	227 b
— d'argento, anche dorati. (V. *Argento battuto in fogli o Argento cilindrato, secondo la specie*).			
— di gomma elastica o guttaperca:			
a) contenenti filo di metallo o tele metalliche	Gomma elastica, ecc., in tubi, ecc.	XVI	358 d
b) con inserzioni di tessuto o comunque misti a tessuti . .	Gomma elastica, ecc., in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f
c) segati	Gomma elastica, ecc., in foglia segata, ecc.	XVI	358 b
d) altri, anche non vulcanizzati. (V. *anche Pasta per dentisti, a base di gomma elastica, in fogli*).	Gomma elastica, ecc., in altri lavori, ecc.	XVI	358 e
— di legno, da impiallacciare:			
a) di legno comune. (V. *Legno comune in fogli da impiallacciare, ecc.*).			
b) di legno da ebanisti. (V. *Legno da ebanisti in fogli di qualunque grossezza, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fogli (*Segue*):			
— metallici, non nominati. (V. *Lamiere, secondo il metallo del quale sono formati*)			
— d'oro. (V. *Oro battuto in fogli o Oro cilindrato, ecc., secondo la specie*).			
— d'oro cantarino (orpello), anche verniciati. (V. *Orpello, ecc.*).			
— di piombo, anche in lega con l'antimonio:			
a) nichelati o verniciati. *Come*.	Piombo, ecc., in altri lavori, ecc.	XII	228 e
b) altri	Piombo, ecc., battuto in fogli.	XII	228 b
— di platino. *Come quelli d'argento*.			
— di rame, di ottone o di bronzo:			
a) per dorare a falso. *Come*. *Quelli in libretti si tassano senza diffalcare il peso della carta.*	Rame, ottone e bronzo, dorati od argentati, in spranghe, ecc.	XII	225 $\frac{i}{1}$
b) altri. (V. *Lamiere di rame, ecc.*).			
— senapati:			
a) di carta. (V. *Carta senapata*).			
b) di tessuto	Generi medicinali non nominati	III	69
— di stagno, anche in lega col piombo e l'antimonio:			
a) argentati o dorati. *Come* . .	Rame, ottone e bronzo, dorati od argentati, in spranghe, ecc.	XII	225 $\frac{i}{1}$
b) nichelati o verniciati. *Come*.	Stagno, ecc., in lavori verniciati	XII	229 $\frac{c}{1}$
c) altri	Stagno, ecc., battuto in fogli, ecc.	XII	229 b

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Foglie di aconito	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— d'agave. *Come.*	Canapa, lino, ecc., greggi. .	V	85 a
— di agrifoglio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di alcanna. (V. *Foglie per tinta e per concia*)			
— di aloe. *Come*	Canapa, lino, ecc., greggi. .	V	85 a
— di altea	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di anil. (V. *Foglie per tinta e per concia*).			
— di arancio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di aristolochia	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di assenzio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di belladonna	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di barbero. (V. *Foglie per tinta e per concia*).			
— di betel	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di betula o betulla	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di bucco. (V. *Erba bucco*).			
— di cannelliere	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di cedro	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di chiretta	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di coca	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di damiana	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di ellera	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Foglie (*Segue*):			
— di eupatorio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di farfaro o tossillaggine . . .	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di frassinella	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di fustetto o scotano. (V. *Foglie di scotano*).			
— di gelso	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
— di giusquiamo	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di graziole. (V. *Graziola*).			
— di guado. (V. *Foglie per tinta e per concia*).			
— di jaborandi.	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di lauroceraso	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di lauro nobile	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di lentisco. (V. *Foglie per tinta e per concia*).			
— di limone	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di malva.	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di malvavisco. (V. *Foglie di altea*).			
— di matico	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— medicinali, non nominate . . .	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di mirto o mortella. (V. *Foglie per tinta e per concia*).			
— di morella	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di noce. (V. *Foglie per tinta e per concia*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N.° e lett.
Foglie (*Segue*):			
— di palma. *Come*	Canne, giunchi e vimini, greggi. .	IX	184 a
— di sabina.	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di saponaria. (V. *Saponaria officinale, o Saponaria d'Oriente, ecc., secondo la specie*).			
— di scotano. (V. *Foglie per tinta e per concia*).			
— secche, per ornamento, tanto allo stato naturale, quanto colorite o altrimenti preparate. (V. *Parti di piante, ecc., secche, per ornamento ecc.*).			
— di sena	Erbe, fiori, ecc., medicinali. .	III	63
— di serratola. (V. *Foglie per tinta e per concia*).			
— di sommacco. (V. *Sommacco*).			
— di sondro. (V. *Foglie di lentisco*).			
— di stramonio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di tabacco. (V. *Tabacco in foglie, ecc.*).			
— di tamarisco. (V. *Foglie per tinta e per concia*).			
— per tinta e per concia:			
a) macinate	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, macinati .	IV	75 b
b) non macinate, anche triturate	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, non macinati.	IV	75 a
— di uva ursina	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— vegetali, di qualsiasi specie, imbevute di nicotina. (V. *Succedanei del tabacco, ecc.*).			
— di veronica o thè svizzero . .	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di viburno	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Foglie artificiali. (V. *Fornimenti di fiori finti*).			
Follicoli di sena	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Folloni per pelliccerie	Macchine non nominate . .	XII	240 l
Fonde da pistole. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Fondi da botti, di legno. (V. *Doghe*).			
— per caldaie di macchine a vapore. (V. *Parti di caldaie, ecc.*).			
— da crivelli:			
a) di legno. . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
b) di altra materia. (V. *Fondi per stacci*).			
— per stacci:			
a) di tessuto di crino. (V. *Tessuti di crino per stacci*).			
b) di tessuto d'altra materia. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			
c) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Fonografi. (V. *Strumenti scientifici*).			
Foracarte da scrittoio	Mercerie.	XVI	352
Foraggi . . . . (V. *anche Biscotto o Farina, per l'alimentazione del bestiame*).	Prodotti vegetali non nominati.	XIV	309 b

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Forbici per la chirurgia. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc*).			
— da cimatori, per tagliare le erbe, per tagliare i metalli, per rasare le siepi o potare le viti, per tosare i cavalli o le pecore, ed altre simili per usi agricoli o industriali. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*). (V. *nota alla voce Cesoie altre*).			
— da merciai, da sarti, da ricamo o altri lavori muliebri, da parrucchieri, da toletta e simili:			
a) di metallo prezioso o anche con le sole branche di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
b) altre. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*). (V. *anche Cesoie meccaniche, ecc.*).			
Forcelle da testa di avorio, di madreperla o di tartaruga . . .	Avorio, madreperla e tartaruga, lavorati	XV	348 b
— di corno, di osso o di materie affini, senza guarnizioni di altra materia	Corna, ossa, ecc., lavorate. .	XV	349 b
— di filo di ferro, senza guarnizioni di altra materia:			
a) brunite, dorate o argentate. *Come*	Ferro e acciaio di seconda fabbricazione, ecc. . . .	XII	218 $\frac{b}{4}$
b) ossidate. *Come*	Ferro e acciaio di seconda fabbricazione, ecc. . . .	XII	218 $\frac{b}{3}$
c) altre	Ferro e acciaio di seconda fabbricazione, ecc. . . .	XII	218 $\frac{b}{2}$
— di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
— di qualsiasi materia, esclusi i metalli preziosi, con guarnizioni di perle false o di pietre false.	Mercerie fini	XVI	352 b
— di qualsiasi altra specie . . .	Mercerie.	XVI	352

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Forche di acciaio, di ferro o di ghisa. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			
— di legno . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
Forchette. *Come i cucchiai.*			
Formaggio, anche artificiale . . .	Formaggio	XV	331
Formalina o formolo. (V. *Aldeide formica*).			
Forme per candele, per caratteri da stampa, per fabbricare la carta, per favi artificiali, per ghiaccio artificiale, per incudini di magli a vapore, per laterizi, per lingotti, per pani di zucchero, per proietti e simili, escluse quelle di terra cotta o di materie a questa assimilate. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— per cappelli o per scarpe o stivali:			
a) di legno . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di gesso, vuote, per la riproduzione di busti, statue, ecc. (V. *Modelli di busti, di statue, ecc.*).			
— per qualsiasi uso, di terra cotta o di materie a questa assimilate, escluse quelle di gesso per la riproduzione di busti, statue, ecc. . *Le forme presentate insieme con le macchine e con gli apparecchi coi quali hanno attinenza si tassano separatamente.*	Terre cotte d'uso comune. .	XIII	267 a
Formelle di carbon fossile agglomerato. (V. *Carbone fossile, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° d'art.
Formentone. (V. *Granturco*).			
Formiato di etile. (V. *Etere etilformico*).			
Fornelli d'ogni specie, compresi quelli elettrici, a gas, a petrolio o a spirito e quelli da assaggiatori e da campagna. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Note. — 1. I fornelli di ogni specie, di ghisa, non bruniti, si classificano fra gli oggetti per arnesi domestici.* *2. Le lampade presentate insieme coi rispettivi fornelli a petrolio o a spirito, si tassano separatamente da questi, secondo il rimando stabilito per le lampade a petrolio e a spirito per riscaldare. Dal trattamento stabilito per i fornelli elettrici è escluso il generatore dell'elettricità.*			
Forni per la fusione dei metalli o dei minerali:			
a) elettrici, di terra refrattaria o di carbone . . . . *I conduttori elettrici si tassano separatamente.*	Terre cotte, altre.	XIII	267 b
b) altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— **da pane:**			
a) meccanici. (V. *Macchine per la panificazione, ecc.*).			
b) altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Per forni da pane meccanici s'intendono quelli nei quali il pane è infornato e sfornato meccanicamente.* *I forni con riscaldamento ad acqua calda si tassano separatamente dal rispettivo apparecchio per riscaldare.* *Il rivestimento di terra refrattaria e gli accessori di legno, di grafite o altre materie non metalliche, non influiscono sulla classificazione dei forni, ma si tassano insieme con essi.*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fornimenti di fiori finti:			
a) di capelli, di cera, di conchiglie, di cuoio, di gomma elastica, di metallo comune, di porcellana, di vetro, esclusi quelli di perline o cannucce di vetro o di metallo. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
b) di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
c) di paglia, di truciolo o altre materie simili	Mercerie fini	XVI	352 b
d) di perline o cannucce di vetro o di metallo comune . .	Mercerie fini	XVI	352 b
e) di piume	Piume da ornamento, lavorate.	XV	344 a 2
f) di zucchero, anche in unione con altre materie	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
g) di altra materia, scolpiti, gettati o foggiati in altra simile guisa. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
h) di qualsiasi altra specie .	Fornimenti di fiori finti . .	XVI	363
NOTE. — 1. *Per l'assegnazione dei fornimenti di fiori finti all'una o all'altra delle categorie nelle quali la voce è suddivisa, valgono le norme stabilite dalle note 2, 3 e 4 alla voce* Fiori finti. 2. *Le foglie artificiali si classificano come i fornimenti di fiori finti, secondo la specie, anche quando siano unite in mazzolini, o in gruppi imitanti i ramoscelli di una pianta, senza fiori o boccinoli.*			
(V. *anche Tubetti per far gambi di fiori finti*).			
— da ombrelli e da ombrellini . .	Fornimenti da ombrelli. . .	XVI	366
Si classificano come fornimenti da ombrelli tutte le parti dell'ossatura degli ombrelli ed ombrellini, esclusi i bastoni, le ghiere, i manichi, i pomi, i puntali dei bastoni ed i tondelli.			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fornimenti (*Segue*):			
— **d'orologeria:**			
a) interamente di legno . .	Mercerie di legno.	IX	179
b) di metallo comune anche dorato od argentato, o di altra materia misti in qualsiasi proporzione con metallo comune .	Fornimenti d'orologeria . .	XII	254
c) di metallo prezioso, o di altra materia misti con metallo prezioso o ricoperti con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
d) di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Si considerano come fornimenti d'orologeria tutte le parti staccate dei movimenti di orologi da tasca, da tavola, a quadro e a pendolo, esclusi le platine.			
Non si considerano come parti dei movimenti di orologi i campanelli di acciaio o di bronzo per la sveglia o la soneria delle ore, i quali si classificano come i lavori della materia della quale sono formati. Si comprendono invece fra i fornimenti di orologeria i bastoncini per il collegamento delle platine.			
(V. *anche Parti di orologi da torre, ecc., e Platine per l'ossatura dei castelli di orologi, ecc., nonchè la nota* 3 *alla voce Casse di orologi, ecc., e la nota* 1 *alla voce Viti*).			
— **da tiro:**			
a) di materia tessile. *Come il tessuto o altro prodotto di materia tessile del quale sono formati o Oggetti cuciti*).			
b) di pelle, anche con guarnizioni di altra materia . . .	Fornimenti da tiro	XI	202

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fornimenti da tiro (*Segue*):			
c) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
NOTE. — 1. *Si classificano come fornimenti da tiro, oltre agli oggetti che vi sono espressamente rimandati, tutti quelli che servono per attaccare gli animali da tiro alle carrozze, ai carri, ecc., come: groppiere, imbrache, petti, portastanghe, reggipetti, reggitirelle, riscontri, sellette, sellini, sopraspalle, sottocode, sottopancia, tirelle, ecc., nonchè le bardature, complete o non, costituite dall'insieme di tutte o di alcune di queste parti.* 2. *I fornimenti da tiro con accessori di metallo comune, anche dorato od argentato o ricoperto con lamina d'oro o d'argento, si tassano senza detrarre il peso di questi. Tuttavia, se gli accessori sono facilmente separabili, può ammettersene la separazione per sottoporli al dazio loro proprio.* *Gli accessori di metallo prezioso, dei quali sia possibile la separazione, si tassano sempre separatamente col dazio loro proprio.*			
Forzieri. (V. *Casse forti*).			
Fosfati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).			
— non nominati:			
a) naturali	Pietre, terre, ecc., gessi, calce ecc.	XIII	261 a
b) preparati artificialmente .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Fosfato di ammonio	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— di argento. (V. *Sali di argento, altri*).			
— di bismuto	Sali di bismuto	III	52
— di calce:			
a) minerale, naturale (in roccia, in noduli o in polvere). .	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
b) d'origine animale . . .	Concime.	XV	351
c) preparato artificialmente .	Prodotti chimici non nominati.	III	59

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Fosfato (*Segue*):			
— di mercurio.	Sali di mercurio non nominati.	III	54
— di piombo, nativo. (V. *Minerali metallici, di piombo, ecc.*).			
— sodico-ammonico. (V. *Sale di fosforo*).			
— di sodio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Fosfiti. *Come i fosfati.*			
Fosforite	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XII	251 a
Fosforo bianco e rosso	Fosforo, ecc.	III	48
Fosfuri.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Fotocromie. (V. *Stampe e litografie*)			
Fotografie su carta. (V. *Stampe e litografie*).			
— su celluloide e simili, su porcellana e su vetro (escluse le negative)	Mercerie comuni.	XVI	358
— su tessuto. *Come i tessuti stampati, secondo la qualità*.			
Fotometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Fragaria (radiche). (V. *Radiche di fragola*).			
Fragole fresche.	Frutta fresche non nominate.	XIV	298
(V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*.			
Francobolli postali usati, tanto sciolti, quanto incollati su carta o in collezioni. *Come*. . . . . . *Le collezioni di francobolli già applicati su album seguono all'importazione il trattamento dell'album.*	Oggetti da collezione, ecc., per collezioni scientifiche, ecc.	XVI	368 a

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Frangibiade meccanici. (V. *Macchine per frantumare cereali*).			
Frangie. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
Frangizolle meccanici. (V. *Macchine agrarie*).			
Frantoi meccanici per cereali. (V. *Macchine per frantumare cereali*).			
— per olive. (V. *Macchine agrarie*).			
— altri	Macchine non nominate . .	XII	240 1
Frantumapanelle. (V. *Macchine agrarie*).			
Frantumi. (V. *Avanzi*).			
Frassinella (foglie e radiche). (V. *Foglie o Radiche, di frassinella*).			
Frecce di legno, con punta di ferro, da balestre . . . . (V. *nota alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
Freni automatici (a vapore, ad aria compressa, a vuoto, ecc., esclusi quelli elettrici) per veicoli e locomotive . . . . *Gli organi di frenamento (scarpe, ganasce e loro leve ed accessori) e i tubi conduttori, compresi gli accessori per la loro congiunzione, presentati insieme col freno propriamente detto, si tassano separatamente.* (V. *anche nota alla voce Parti di freni automatici, ecc.*).	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— elettrici. *Come*	Parti staccate di macchine dinamo-elettriche	XII	2[illegible]
— a mano, per veicoli. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Fresatrici meccaniche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N.° o art.
Frese	Parti staccate di altre macchine	XII	241
Frontali da cavalli, di pelle. (V. *Briglie e loro parti, ecc.*).			
Frullini di legno . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Frulloni. (V. *Buratti*).			
Frumento, anche vecciato . . . . *Il frumento in covoni si tassa come il rispettivo cereale per il 30 per cento del peso lordo dei covoni, ammettendo la restante parte al trattamento della paglia.*	Grano o frumento	XIV	280
Fruste con manico di giunco, non colorito nè verniciato, o di legno comune	Utensili e lavori diversi di legno comune, puliti, ecc.	IX	178 b
— di qualsiasi altra specie . . .	Mercerie.	XVI	352
Frustini con pomo o impugnatura di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale è formato il pomo o l'impugnatura*). *È ammessa la separazione del pomo e dell'impugnatura dal frustino.*			
— di qualsiasi altra specie. . . .	Mercerie	XVI	352
Frutte fresche, non nominate, escluse quelle medicinali e quelle per tinta o per concia	Frutte fresce non nominate .	XIV	298
— medicinali, non nominate, fresche o secche	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Frutte (*Segue*):			
— di qualsiasi specie, preparate:			
a) candite, anche in composta con senapa. (V. *Canditi*).			
b) in composta nell'aceto, nel sale o nell'olio . . . . . . *Le frutte semplicemente immerse nell'acqua salata per conservarle durante il trasporto, quando non siano riposte in vasi, scatole o altri simili recipienti, chiusi ermeticamente, si classificano come quelle fresche della rispettiva specie.*	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303 a
c) in composta nello spirito .	Frutte, legumi e ortaggi, nello spirito di vino	XIV	303 b
d) in composta con lo zucchero, col mosto o con sciroppo.	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
e) conservate nel proprio sugo o semplicemente riposte in vasi, scatole o altri simili recipienti chiusi ermeticamente *Come*. .	Frutte, legumi e ortaggi nell'aceto, ecc.	XIV	303 a
f) pigiate, ossia ammostate, esclusa l'uva. (V. *Sugo, secondo la qualità delle frutte*). (V. *nota alla voce Uva fresca, ecc.*).			
g) tostate, atte a surrogare la cicoria, anche non macinate. *Come* . . . . *Fra le frutte tostate atte a surrogare la cicoria si comprendono specialmente le carrube, le castagne, i datteri, i fichi.* *Le frutte tostate, non atte a surrogare la cicoria, si classificano come quelle secche, secondo la specie.* (V. *anche Succedanei del caffè, di qualsiasi specie, misti, ecc., col vero caffè*).	Cicoria, ecc., macinata, ecc. .	II	12 b
— secche, non nominate, escluse quelle medicinali e quelle per tinta o per concia:			
a) non oleose	Frutte secche non nominate.	XIV	302 g
b) oleose	Frutte secche, oleose, non nominate.	XIV	302 c

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Frutte (*Segue*):			
— per tinta e per concia, fresche o secche:			
a) macinate	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, macinati . .	IV	75 b
b) non macinate, anche triturate	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, non macinati	IV	75 a
Frutte finte. *Come i fiori finti.*			
Fruttiere. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Le fruttiere con sostegno di materia diversa da quella della quale è formata la coppa si tassano come i lavori della materia della quale è formato il sostegno o come quelli della materia della quale è formata la coppa, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore.*			
Fuchi non nominati:			
a) medicinali. (V. *Licheni d'Islanda, ecc.*).			
b) per tinta e per concia. (V. *Erbe non nominate, per tinta e per concia*).			
c) altri	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
Fucili di qualsiasi specie, compresi quelli ad aria o a molla, a bastone, da bersaglio o da caccia	Fucili completi	XII	236 a
(V. *nota* 1 *alla voce Balocchi, ecc.*).			
Fucine portatili da fabbro. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Fuco crispo. (V. *Musco d'Islanda*).			
Fucsina. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).			
Fuliggine naturale	Concime.	XV	351
— preparata per la pittura . . .	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Fulmicotone	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
Fulminanti o cappelletti, da fucili e da pistole. (V. *Capsule esplodenti*).			
Fulminato di argento e d'oro . .	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
— di mercurio	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
Fumaria (erba).	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Funghi commestibili in composta .	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303 a
— conservati altrimenti, in vasi, scatole o altri simili recipienti, chiusi ermeticamente. *Come*	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303 a
— freschi o secchi	Funghi e tartufi	XIV	304
Fungo d'esca. (V. *Agarico da esca*).			
— di larice. (V. *Agarico bianco, ecc.*).			
— di levante. (V. *Noce vomica*).			
Funi. (V. *Corde*).			
Fuochi artificiali, compresi quelli per trastullo dei fanciulli	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
Fuliggine carbonizzata	Nero non nominato	IV	84 d
Fuscellini di legno, per fare stoini da finestre. . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— per fiammiferi, anche non tagliati a misura	Legno comune in fuscellini per fiammiferi.	IX	171 a/4

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett
Fuselöl. (V. *Alcool amilico*).			
Fusi di carta o di cartone, per la filatura. (V. *Tubetti per la filatura, ecc., di carta o di cartone*).			
— di legno, compresi quelli per la filatura . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*). *I fusi per la filatura, di carta, di cartone o di legno, seguono il trattamento loro proprio separatamente dalle macchine alle quali devono essere applicati, anche quando siano presentati insieme con queste.*	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— di metallo, per macchine. (V. *Parti di macchine*).			
— altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Fustetto o **scotano.** (V. *Scotano*).			
Fusti da basti e da selle. (V. *Ossature da basti, ecc.*).			
— da ombrelli e da ombrellini. (V. *Ossature da ombrelli, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett
G			
Gabbie da uccelli, grandi, da parco o da giardino. (V. *Uccelliere grandi, ecc.*).			
— altre:			
a) di filo metallico, con ossatura di legno	Mercerie comuni	XVI	352 a
b) di legno . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
c) di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Gabinetti per poste telefoniche. (V. *Mobili e loro parti*).			
Gagate. (V. *Giavazzo*).			
Gaglio o caglio (erba)	Erbe fiori, ecc., medicinali .	III	63
Galanga (radica). (V. *Radiche di galanga*).			
Galantine di carne e di pesce. *Come le salsiccie della rispettiva specie*.			
Galattometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Galbano	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
Gale cucite. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— non cucite:			
a) di feltro, anche traforate. (V. *Feltri, secondo la qualità*).			
b) di tessuto. (V. *Tessuti secondo la qualità*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Galena (solfuro di piombo naturale).	Minerali metallici di piombo, ecc.	XII	208 b
Galipot di Manilla (resina *arbol a brea*).	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	XI	71 b/2
— propriamente detto (resina secca di abete o di pino).	Gomme, resine, ecc., altre, indigene greggie.	XI	71 b/1
Gallato di bismuto. (V. *Dermatolo*).			
— di mercurio.	Sali di mercurio non nominati.	III	54
Galle. (V. *Noci di galla*).			
Galleggianti per lumini da notte .	Mercerie comuni.	XVI	352 a
Galletta o biscotto di mare. (V. *Biscotto di mare*).			
Gallettame	Cascami di seta, greggi, altri .	VIII	154 a/2
Galli domestici. (V. *Pollame, ecc.*).			
— di montagna	Cacciagione e selvaggiume .	XV	323
Gallinacci. (V. *Tacchini, ecc.*).			
Galline. (V. *Pollame, ecc.*).			
Gallinelle.	Cacciagione e selvaggiume .	XV	323
Galloni d'argento. (V. *Galloni d'oro, ecc.*).			
— elastici, di fili di gomma, anche ricoperti o misti con qualsiasi materia tessile, compresi quelli per calzature.	Gomma elastica, ecc., lavorata in passamani, ecc. . . .	XVI	358 g
— d'oro o d'argento, buono o falso. *Come i nastri di seta o di filusella colorati, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti con fili metallici*). *Si considerano come galloni d'oro o d'argento, buono o falso, tutti quelli nei quali la parte esterna è costituita interamente di fili metallici, anche avvolti su filati di materia tessile, nonchè quelli nei quali entrino fili d'oro o d'argento, buono o falso, in misura di 50 per cento o più.* (V. *anche nota alla voce Filati misti con fili d'oro o argento, falso*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Galloni (*Segue*):			
— di qualsiasi materia tessile, anche misti con fili metallici. (V. *Nastri, secondo la qualità*).			
— con saltaleone. (V. *Nastri, secondo la materia tessile della quale sono formati*).			
Galvanometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Gambali di pelle:			
a) semplicemente tagliati. (V. *Pelli tagliate in striscie per altro uso, ecc.*).			
b) altri	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
— di tessuto od altro prodotto di materia tessile, anche gommato:			
a) cuciti. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
b) altri. *Come il tessuto o altro prodotto di materia tessile del quale sono formati.*			
Gambe artificiali. (V. *Apparecchi protesici*).			
Gamberi. (V. *Crostacei mangerecci*).			
Gambi di arancio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di fiori, finti. (V. *Fornimenti di fior finti*).			
(V. *anche Tubetti per far gambi di fiori finti*).			
— di garofani. *Come*	Chiodi di garofani	II	22
— da orecchini, anche greggi. (V. *Gioielli*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Gambier, anche misto con mordenti (*gambier* preparato)	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, gambier . .	IV	75 c
Ganasce di ferro o di acciaio per la congiunzione delle rotaie da strade ferrate. (V. *Stecche di ferro o di acciaio per la congiunzione delle rotaie, ecc.*).			
Gangheri da porte, finestre, ecc. (V. *Cardini da porte, ecc.*).			
Garanza. (V. *Robbia*).			
Garanzina. (V. *Estratto di robbia*).			
Garette. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Gargiuolo (canapa)	Canapa, lino, ecc., pettinati. .	V	83 b
Garou (scorza). (V. *Scorze di garou*).			
Garzatrici. (V. *Macchine per la tessitura*).			
Gassogeni per acetilene e per gas povero. *Come*.	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
Gassometri (serbatoi del gas). (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *I materiali per l'impianto dell'incastellatura dei gassometri (colonne, catene, tubi, ruote, puleggie, contrappesi, ecc.) si tassano separatamente dal recipiente, secondo il rimando loro proprio.* (V. anche *Contatori da gas, ecc.*).			
Gavitelli. (V. *Bastimenti, ecc.*).			
Gaze di cotone. (V. *Mussole di cotone, secondo la specie*).			
— di seta o di filusella. (V. *Veli di seta o di filusella*).			
Gazolina. (V. *Essenza di petrolio*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Cat g.	N° e lett.
Gazzelle	Cacciagione e selvaggiume .	XV	323
Gazzette. (V. *Giornali*).			
Gelati. *Come*	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
Gelatina alimentare:			
a) preparata con zucchero .	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
b) senza zucchero	Estratto di carne, ecc. . . .	XV	322
(V. *anche Colla di pesce, ecc.*).			
— esplosiva	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
— in fogli, anche non tinta. *Come.* (V. *anche Pellicole sensibili di celluloide, ecc.*).	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— di frutte. (V. *Marmellate di frutte*).			
Gelosio. (V. *Agar-agar*).			
Gelsemio (radica). (V. *Radiche di gelsemio*).			
Gelsolino. *Come il lino.*			
Gemme. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
— floreali di pioppi	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di pino marittimo	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Generatori di acetilene. (V. *Gassogeni per acetilene, ecc.*).			
— di vapore. (V. *Caldaie per macchine a vapore*).			
Generi medicinali non nominati. . *Sotto questa denominazione s'intendono comprese le sostanze semplici non nominate nel repertorio e che servono nella medicina, in quanto non appartengano alla classe dei prodotti chimici.*	Generi medicinali non nominati	III	69

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Genziana (radica). (V. *Radiche di genziana*).			
Genzianella	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Genzianina. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Gerle. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Germi del granturco. *Come la crusca di altre granaglie*).			
Gessetti, anche ricoperti di carta, per scrivere sulle lavagne. *Come*. (V. *anche Lapis di ardesia, ecc.*).	Terre cotte d'uso comune . .	XIII	267 a
Gesso cristallizzato. (V. *Alabastro*).			
— preparato, macinato o calcinato	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
Gettoni di legno	Mercerie di legno.	IX	179
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Ghette di pelle.	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	2[illegible]7
— di tessuto o altro prodotto di materia tessile, anche gommato. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Ghiacciaie artificiali a forma di armadio. (V. *Armadi, ecc.*).			
— altre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Ghiaccio naturale o artificiale. (*Esente*).			
Ghiaia.	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	Nº e lett.
Ghiande di quercia, non tostate:			
a) macinate	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, macinati .	IV	75 b
b) non macinate, anche triturate	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, non macinati.	IV	75 a
— tostate, anche non macinate . .	Cicoria, ecc., macinata, ecc.	II	12 b
(V. *anche Succedanei del caffè di qualsiasi specie, misti, ecc., col vero caffè*).			
Ghiere. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Ghirlande per qualsiasi uso, comprese quelle per ornare i sepolcri:			
a) di cannucce o perline di vetro o di cristallo.	Mercerie fini	XVI	352 b
b) di fiori finti, anche guarnite con nastri	Fiori finti	XVI	262
Come ghirlande di fiori finti, si classificano quelle fatte in tutto o in massima parte con fiori rimandati a Fiori finti.			
c) di fiori freschi, escluse quelle guarnite con nastri.	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
d) fuse, scolpite o tratte in altra simile guisa da legno, metallo o altra materia da fusione o da intaglio (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
e) di qualsiasi specie, guarnite con fiori di porcellana o con nastri di materia tessile, escluse quelle di fiori finti	Mercerie fini	XVI	352 b
f) di qualsiasi altra specie .	Mercerie.	XVI	352

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ghisa da affinazione e da fusione, in pani	Ghisa, ecc., in pani. . . .	XII	211 a
Si classificano come ghisa da affinazione, oltre alla ghisa propriamente detta, il ferro-alluminio contenente non più di 10 per cento di alluminio, il ferro-cromo contenente non più di 10 per cento di cromo, la ghisa manganesifera (Spiegeleisen) *contenente non più di 30 per cento di manganese, il ferro-manganese-silicio* (Silico-spiegel) *contenente non più di 30 per cento di silicio e manganese uniti, e la ghisa silicioso contenente non più di 14 per cento di silicio.*			
(*V. anche nota alla voce Leghe ferro-metalliche*).			
— gettata, in oggetti per mobili, per ornamenti e per arnesi domestici:			
a) in getti greggi	Ghisa lavorata in getti greggi, in oggetti per mobili, ecc.	XII	211 b/1
b) in getti piallati, limati, torniti o in altro modo lavorati .	Ghisa lavorata in getti piallati, ecc., in oggetti per mobili, ecc.	XII	211 c/1
c) in getti stagnati, smaltati, nichelati, verniciati, ossidati, laccati o guarniti d'altri metalli .	Ghisa lavorata in getti con guarnizioni d'altro metallo, ecc., in oggetti per mobili, ecc.	XII	211 d/1
— gettata, in altri oggetti:			
a) in getti greggi	Ghisa lavorata in getti greggi, in altri oggetti	XII	211 b/2
b) in getti piallati, limati, torniti o in altro modo lavorati .	Ghisa lavorata in getti piallati, ecc., in altri oggetti.	XII	211 c/2
c) in getti stagnati, smaltati, nichelati, verniciati, ossidati, laccati o guarniti d'altri metalli .	Ghisa lavorata in getti con guarnizioni d'altro metallo, ecc., in altri oggetti .	XII	211 d/2

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ghisa (*Segue*): — malleabile: *a*) in getti greggi. (V. *Ferro e acciaio fucinati o gettati, in lavori greggi*). *b*) in getti lavorati. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			

NOTE. — 1. *Si considerano come getti greggi (di ghisa non malleabile o malleabile) quelli i quali, dopo la fusione, non abbiano subita altra lavorazione all'infuori dello stacco del pezzo di colata o della eliminazione delle sbavature.*

2. *I getti di ghisa i quali, dopo la fusione, abbiano ricevuta una spalmatura di grafite, si classificano come quelli piallati. Quelli incatramati o spalmati di minio o di altre simili sostanze non si considerano come verniciati.*

3. *Si considerano come guarniti d'altri metalli i getti di ghisa comunque commisti con altri metalli (eccettuati l'acciaio e il ferro) sia che il metallo diverso dalla ghisa costituisca ornamento, sia che costituisca parti integranti dell'oggetto, anche non aventi carattere ornamentale. Non si tiene, però, conto nè della saldatura nè delle viti o dei chiodi di rame, di ottone e d'altro metallo che tengano congiunte le varie parti dell'oggetto.*

4. *I getti di ghisa i quali portino infissi accessori di ferro o di acciaio, applicativi all'atto stesso della fusione, si classificano fra quelli greggi, quando nè sulla parte di ghisa, nè su quelle di ferro o di acciaio, abbiano ricevuto operazioni di pulitura, limatura od altre non specificate nella precedente nota 1.*

5. *L'assimilazione della ghisa malleabile al ferro e acciaio è applicabile anche alla classificazione degli oggetti nominati nel repertorio con differente rimando secondo che siano fatti di ghisa, oppure di ferro e di acciaio. Tali oggetti, quando sono fatti di ghisa malleabile, s'intendono quindi compresi nella voce che riguarda quelli di ferro o di acciaio e non in quella che nomina gli stessi oggetti fatti di ghisa senza indicare la specie della ghisa.*

6. *Gli oggetti indicati nella nota 1 alla voce Mercerie, quando sono fatti interamente di ghisa e non sono bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano come di ghisa in oggetti per ornamenti o per arnesi domestici. Si classificano pure come ghisa in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici, in quanto non sia diversamente stabilito dal repertorio, tutti gli oggetti di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, destinati a servire come mobili o a far parte di mobili, o a servire nell'economia domestica (comprese le parti degli oggetti stessi) oppure a compiere un ufficio decorativo o ad essere applicati ad altri oggetti come guarnizione e ornamento, anche se non sono essi stessi ornati.*

(V. *anche Lavori di ghisa*).

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Giacinti. (V. *Zirconi, ecc.*).			
Giaggiolo, greggio o in ritagli . .	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— in pallottole per cauteri. (V. *Pallottole di giaggiolo, ecc., per cauteri*).			
— in polvere. (V. *Farina di giaggiuolo*).			
Gialappa (radica). (V. *Radiche di gialappa*).			
Giallo di anilina, di chinolina, di Martius, di naftalina ed altri gialli simili derivati dal catrame. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).			
— di antimonio	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80
— di Cassel. (V. *Giallo minerale*).			
— di cromo. (V. *Cromato di piombo, ecc.*).			
— minerale	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— di montagna. (V. *Terre colorate, ecc.*).			
— di Napoli. (V. *Giallo di antimonio*).			
— d'oltremare	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— reale. (V. *Orpimento in polvere*).			
— santo o estratto di spincervino misto con sostanze minerali. .	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— d'uova:			
a) disseccato o liquido, anche salato, tanto per uso alimentare quanto per uso industriale. *Come*.	Uova di pollame	XV	332
b) emulsionato con alcool e zucchero	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 b-c/2
(V. *note* 1, 2 *e* 4 *alla voce Spirito di vino*).			
Giardiniere. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Quelle di ghisa, non brunite, nè dorate, nè argentate, si classificano fra gli oggetti per mobili o per arnesi domestici.*			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Giare. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Giargoni. (V. *Zirconi, ecc.*).			
Giavazzo (ambra nera, *jais*) greggio.	Bitumi solidi	XIII	264
— tagliato, anche non ulteriormente lavorato. (V. *Lavori di ambra gialla, ecc.*).			
Giavone (semi). (V. *Semi di panicastrella*).			
Giberne di tessuto. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Gin. . . . . (V. *note* 1, 2 e 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b\text{-}d}{2}$
Ginepro (coccole). (V. *Coccole di ginepro*).			
Ginestra	Canne, giunchi e vimini . .	IX	184
Ginestrella o baccellina.	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, ecc. . . .	IV	75 a-b
Ginger-ale	Siroppi per bibite	II	18 a
Ginocchielli da cavalli. (V. *Lavori, secondo la materia della quale è esternamente formato il cuscinetto*).			
Giobertite. (V. *Carbonato di magnesio, naturale*).			
Gioghi da bilance e da stadere. (V. *Parti di bilance, ecc.*).			
Gioielli d'argento, anche dorati o smaltati, o di metallo comune ricoperto con lamina d'argento.	Gioielli d'argento, ecc. . .	XII	250 b
— di corallo. (V. *Lavori di corallo*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Gioielli (*Segue*):			
— d'oro o di altro metallo ricoperto con lamina d'oro, anche smaltati.	Gioielli d'oro	XII	250 a
— di platino o di metallo comune ricoperto con lamina di platino. *Come quelli d'argento.*			
— di altra materia:			
a) guarniti di perle false o di pietre false	Mercerie fini	XVI	352 b
b) altri	Mercerie	XVI	352

NOTE. — 1. *I gioielli fatti di più metalli si classificano come quelli del metallo maggiormente tassato che entra nella loro composizione, eccettochè il metallo stesso entri nell'oggetto in proporzione di semplici accessori.*

2. *I gioielli d'oro o di altro metallo ricoperto con lamina d'oro possono essere ornati di perle buone o di pietre preziose; quelli di argento, di platino o di metallo comune ricoperto di argento o di platino, possono essere ornati di agate, opali, onici o altre pietre preziose a queste assimilate, senza che perciò muti la rispettiva classificazione.*

I gioielli di metallo comune o di materia non metallica, ornati con perle buone o pietre preziose d'ogni specie e quelli d'argento, di platino o di metallo comune ricoperto con lamina di argento o di platino, ornati con perle buone, con rubini, smeraldi, diamanti o con altre pietre preziose a queste assimilate, si classificano come le perle o le pietre preziose che vi sono applicate, senza alcuna deduzione di peso, eccettochè l'importatore si assoggetti a separare le perle o le pietre, per pagare su queste il dazio loro proprio, e sulla restante parte dell'oggetto quello dei gioielli, oppure si assoggetti a pagare per l'oggetto completo il dazio stabilito per i gioielli d'oro.

3. *Gli oggetti rimandati dal repertorio a gioielli, quando non sono fatti principalmente di metallo prezioso, si classificano fra i gioielli d'oro o fra quelli d'argento, secondo il metallo prezioso che determina il loro passaggio nella classe dei gioielli.*

4. *I gioielli rotti, di qualsiasi metallo, si classificano come i rottami del metallo del quale sono formati, salva la facoltà nella dogana di esigere che essi siano, sotto la sua vigilanza, spezzati od altrimenti guastati in modo da non poter più servire ad altro che alla fusione.*

5. *I gioielli di metallo prezioso non finiti, compresi quelli greggi, si classificano come quelli finiti.*

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Giornali di data recentissima:			
a) illustrati e di mode. *Come.*	Libri stampati.	X	196 a
I cosiddetti Figurini di moda, *le tavole di disegni od i modelli tagliati, che si trovino interposti o annessi ai giornali illustrati e di mode si tassano separatamente.* *I giornali ricreativi per bambini, con sole incisioni o litografie, senza testo stampato o con poche e brevi iscrizioni illustrative, si comprendono fra le stampe e litografie.*			
b) altri, anche stampati in lingua italiana. *Come*	Libri stampati in altre lingue, ecc.	X	196 a/2
— di data non recentissima. (Vedi *Carta scritta o stampata, fuori d'uso*).			
Giovenchi e giovenche	Giovenchi e torelli	XV	316
Sono tali se hanno perduto da uno a quattro incisivi da latte.			
Gipsometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Girarrosti. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*). (V. *nota alla voce Spiedi*).			
Girasole d'Oriente. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Giuggiole appassite	Frutte secche non nominate.	XIV	302 e
— fresche	Frutte fresche non nominate .	XIV	298
(V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).			
Giulebbi. (V. *Siroppi*).			
Giuncata. *Come*	Burro fresco	XV	330 a
Giunchi. (V. *Canne, giunchi e vimini*).			
Giunco odorato o squinante. (V. *Cipero odoroso*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Giuocattoli. (V. *Balocchi, ecc.*).			
Giuochi di dama, di dominò, di lotto, di scacchi e simili:			
a) di legno senza guarnizioni o accessori di altra materia. .	Mercerie di legno	IX	179
b) di osso ed altre materie affini, anche custoditi in scatola di legno, ma senza guarnizioni o accessori di altra materia. .	Corna, ossa, ecc., lavorate. .	XV	349 b
c) di qualsiasi altra specie .	Mercerie.	XVI	352
NOTE. — 1. *Le scatole, gli astucci, ecc., contenenti i giuochi, si considerano come formanti parte di questi, quando non costituiscano un semplice recipiente per preservarli durante il trasporto, ma siano evidentemente destinati alla custodia del giuoco o dei giuochi che contengono. I giuochi di legno e di osso od altre materie affini si considerano, perciò, come guarniti, anche quando siano fatti di altra materia o abbiano guarnizioni d'altra materia soltanto gli astucci, le scatole, ecc. Non si tiene però conto degli accessori usuali e non ornamentali, come cerniere, serrature, ecc., dei quali fossero muniti i detti recipienti.* 2. *I* nécessaires *da giuoco, anche a forma di tavolino, cioè le scatole, gli astucci, i cofanetti, i tavolini, ecc., contenenti due o più giuochi differenti, si classificano considerando contenente e contenuto come un solo giuoco. Però se in una stessa scatola, in uno stesso astuccio o altro recipiente sono contenuti mazzi di carte da giuoco o tarocchi, insieme con altri giuochi, le carte o i tarocchi si tassano a parte.*			
Giusquiamina	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34 b
Giusquiamo (foglie e semi). (V. *Foglie o Semi, di giusquiamo*).			
Gleucometri e **gleucoenometri.** (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Glicerina non profumata	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— profumata	Profumerie non alcooliche .	III	74 b

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett.	
Glicerofosfato di calcio	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di chinina. (V. *Sali di alcaloidi, sali di chinina, ecc.*).				
— di ferro	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di litio	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Glicerolati	Medicamenti composti non nominati	III	70	
Glicossilina. (V. *Dinamite*).				
Globi terrestri e celesti:				
a) muniti di circoli, bussole o altri indicatori. (V *Strumenti scientifici*).				
b) semplici, cioè costituiti dal solo globo con semplice sostegno.	Mercerie	XVI	352	
— di vetro o di cristallo, per lumi, per lampade elettriche e simili. (V. *Lavori di vetro*). (V. *nota 2 alla voce Lampade, ecc.*).				
Globuli medicinali.	Medicamenti composti non nominati	III	70	
Glucosio *brûlé*, per colorire i liquidi. (V. *Caramello, ecc.*).				
— liquido.	Glucosio liquido	II	15	b
— solido o granuloso, o in polvere .	Glucosio solido	II	15	a
Glutine. *Come*	Amido comune, di altra materia.	XIV	294	a 2
Gocciole di vetro, dette lagrime di Batavia. (V. *Lagrime di Batavia*).				
— di vetro o di cristallo, per guarnizioni di lumiere e simili. (V. *Vetri e cristalli, in pezzi forati per lumiere, ecc.*).				

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Golletti di carta, anche foderati di tessuto. (V. *Biancheria di carta*).			
— di celluloide. (V. *Biancheria di celluloide*).			
— di tessuto:			
a) di cotone, compresi quelli impermeabili	Oggetti cuciti, colli, polsini, ecc.	VI	129 b
b) di lino o di canapa, compresi quelli impermeabili	Oggetti cuciti, colli, polsini, ecc.	V	103 b
c) semplicemente tagliati e non cuciti. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			
d) altri. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
(V. *nota 2 alla voce Biancheria di carta, e note 1 e 7 alla voce Oggetti cuciti*).			
Gomene. (V. *Corde*).			
Gomma d'acacia. (V. *Gomma arabica*).			
— d'acagiù. (V. *Gomma di anacardio*).			
— adragante	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— d'albicocco:			
a) greggia	Gomme, resine, ecc., altre, indigene greggie	III	71 b/1
b) purificata	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— ammoniaco	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— di anacardio	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Gomma (*Segue*):			
— **arabica:**			
a) naturale.	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 $\frac{b}{2}$
b) in scagliette, per brillantare i fiori finti. *Come* . . .	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc..	IV	79
(V. *anche Gomma liquida*).			
— d'Australia. (V. *Gomma arabica*).			
— di Barberia. (V. *Gomma arabica*).			
— di Bassora o *Kutera*	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 $\frac{b}{2}$
— di ciliegio:			
a) greggia	Gomme, resine, ecc., altre, indigene greggie	III	71 $\frac{b}{1}$
b) purificata	Gomme, resine, ecc., altre non nominate	III	71 $\frac{b}{2}$
— di cocco	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 $\frac{b}{2}$
— elastica:			
a) artificiale, a base di oli trattati con acido nitrico, con zolfo, con cloruro di zolfo, anche misti con resine e con sostanze minerali. *Come*	Prodotti chimici non nominati.	III	59
b) in cannelli o panetti, per cancellare disegni o scritti, anche mista con altre materie e con o senza guaina.	Mercerie comuni.	XVI	352 a
c) in fili, foglie e tubi. (V. *Fili, Fogli o Tubi, di gomma elastica, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Gomma elastica (*Segue*):			
d) greggia, tanto solida quanto liquida	Gomma elastica, ecc., greggia, ecc.	XVI	358 a
Si classifica come gomma elastica greggia anche quella depurata, in istrati ruvidi, ineguali e bucati, non ancora compressi od altrimenti lavorati, nonchè i cascami di oggetti di gomma elastica rigenerati a mezzo di acidi e associati anche a materie minerali, sia in pani, sia in piastre senza consistenza e a superficie non levigata, oppure in fiocchi, e la gomma elastica naturale non vulcanizzata, mescolata con carbonato di calce, silice, ossido di piombo e di zinco, in pani o in ritagli.			
e) sciolta nella benzina, nell'etere di petrolio, nell'olio di lino, nel solfuro di carbonio o in altre materie solventi. (V. *Vernici, secondo la specie*).			
— elefantina	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— galbano. (V. *Galbano*).			
— Gedda o Jedda. (V. *Gomma arabica*).			
— gutta	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— d'India e della Nuova Olanda. (V. *Gomma arabica*).			
— *Kino*. (V. *Chino*).			
— *Kutera*. (V. *Gomma di Bassora, ecc.*).			
— lacca, tanto imbianchita quanto naturale	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— liquida (soluzione acquosa di gomma arabica)	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— mirra. (V. *Mirra*).			
— di moringa	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— olampi. (V. *Gomma di anacardio*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Gomma (*Segue*):			
— oricicco:			
a) greggia	Gomme, resine, ecc., altre, indigene greggie	III	71 b/1
b) purificata	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— di pesco:			
a) greggia	Gomme, resine, ecc., altre, indigene greggie	III	71 b/1
b) purificata	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— del Senegal. (V. *Gomma arabica*).			
— di susino:			
a) greggia	Gomme, resine, ecc., altre, indigene greggie	III	71 b/1
b) purificata	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— thurica o di Yambo. (V. *Gomma arabica*).			
Gomme e gommeresine, non nominate:			
a) esotiche, anche greggie .	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
b) indigene, greggie . . .	Gomme, resine, ecc., altre, indigene greggie	III	71 b/1
c) indigene, purificate . . .	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
Si classificano come gomme indigene, oltre a quelle che vi sono espressamente rimandate, tutte le altre prodotte dagli alberi della famiglia delle rosacee che danno frutti a nocciuolo, e dai gelsi.			
Gommelina. (V. *Destrina*).			
Gonfaloni. (V. *Bandiere*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Goniometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Gonnèlle. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Gorre. (V. *Canne, giunchi e vimini*).			
Graffietti di acciaio, di ferro o di ghisa. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			
— di legno, da falegnami	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			
Grafite	Grafite	XIII	266
Grafofoni. (V. *Strumenti scientifici*).			
Grafometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Gramigna (radica), non officinale (*Andropogon ischoemum*). (V. *Radiche per spazzole*).			
— officinale.	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Gramole per maciullare il lino e la canapa. (V. *Maciulle*).			
— da pastai:			
a) con meccanismo	Macchine non nominate . .	XII	240 1
b) semplici. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Grana paradisi. (V. *Cardamomo, ecc.*).			
Granaglie non nominate	Altre granaglie non nominate.	XIV	284 b
— di qualsiasi specie, tostate, anche non macinate.	Cicoria, ecc., macinata, ecc. .	II	12 b
(V. *anche Succedanei del caffè, di qualsiasi specie, misti, ecc., col vero caffè*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Granate (proietti). (V. *Proietti d'artiglieria*).			
Granate di crino. (V. *Spazzole per pavimento, di crino, ecc.*).			
— di fibre di cocco o di palma, con manico di bambù	Lavori da panieraio, ecc., fini.	IX	185 b
— di piassava, con o senza manico di legno (comprese quelle a spazzola o a cilindro, montate in legno) . . . . *Si classificano come le granate di piassava anche quelle di laminette di bambù e di legno ad imitazione dei filamenti di piassava.* (V. *anche note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— di ritagli o cimose di panno, o di fili di lana o di pelo, per pulire i bastimenti. *Come*. . . . . . *Se sono munite di manico, questo si tassa separatamente quando sia separabile; nel caso contrario il manico segue il trattamento della granata.*	Lavori grossolani di crino, ecc.	VII	140
— di saggina, di scopa o di altre simili materie:			
a) con manico di legno . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
b) senza manico	Radiche per spazzole	IX	173
— a spazzola, escluse quelle di piassava. (V. *Spazzole per pavimento*).			
Granati. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Grancasse, anche incomplete o scomposte	Strumenti musicali, altri, non nominati	XVI	355 f
Grane d'Avignone o gialle. (V. *Coccole di nerprun*).			
— di scarlatto o grana kermes. (V. *Kermes animale*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Granelli o palline forate di abro, di cocco, di corozo, di fruttiglio, di noci d'areca, di panacoco e di altre simili materie, per corone, collane, ecc. *Come*	Mercerie di legno	IX	179
— di ambra, gialla o nera, di avorio, di madreperla e di tartaruga. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di argilla impastata con gomma o altra materia	Mercerie comuni.	XVI	352 a
— di celluloide, di ebanite, di lava e di metallo comune	Mercerie	XVI	352
— di corallo. (V. *Lavori di corallo*).			
— di corallo falso	Mercerie comuni.	XVI	352 a
— di corno, di osso e d'altre materie affini.	Corna, ossa, ecc., lavorate. .	XV	349 b
— di legno, per corone, collane e simili	Mercerie di legno	IX	179
— di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
— di pasta di farina o altra composizione simile, per corone, collane e simili	Mercerie comuni.	XVI	352 a
— di porcellana. *Come quelle di smalto o di vetro.*			
— di smalto o di vetro. (V. *Vetri e cristalli in conterie, ecc.*).			

Note. — 1. *I granelli e palline forate, di qualsiasi specie, si classificano secondo il rimando per essi rispettivamente stabilito anche quando siano semplicemente infilati su filo di materia tessile per comodità di trasporto, compresi quelli semplicemente infilati su filo di materia tessile con l'ordine che devono avere nelle corone da rosario e nelle collane.*

2. *Come granelli o palline forate si classificano anche quelli forati da una sola parte per fare capocchie di spilli e spilloni.*

3. *Come granelli o palline forate di vetro, si classificano anche quelli soffiati, di vetro tinto in pasta.*

(V. *anche note alle voci Perle false e Pietre false*).

Granfarro. (V. *Farro, ecc.*).

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett.
Grani moscati. (V. *Semi di ambretta*).			
Granito. (V. *Pietre per costruzioni*).			
Grano o frumento. (V. *Frumento*).			
— **saraceno.** (*Polygonum fagopyrum*).	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 b
Granone. (V. *Granturco*).			
Granturco bianco	Altre granaglie, granturco bianco	XIV	284 a
— di qualsiasi altra specie. . . .	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 b
Il granturco, di qualsiasi specie, in pannocchie, si tassa come il rispettivo cereale per il 60 per cento del peso delle pannocchie, ammettendo la restante parte al trattamento della legna da fuoco.			
— tostato, anche non macinato: (V. *Granaglie di qualsiasi specie, tostate, ecc.*).			
Grappa. (V. *Acquavite, ecc.*).			
Graspo d'uva	Concime.	XV	351
Grasselli. (V. *Ciccioli*).			
Grassi non nominati:			
a) animali . . . . (V. *nota alla voce Acidi grassi*).	Altri grassi.	XV	334
b) vegetali. (V. *Sevo vegetale*).			
Grasso di bue	Altri grassi.	XV	334
— di carapa. *Come*	Oli di palma, ecc.	XIV	307
— di cavallo	Altri grassi.	XV	334
— di cucina:			
a) atto a servire per uso alimentare. *Come*	Grasso di maiale.	XV	333
b) altro	Altri grassi.	XV	334

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Grasso (*Segue*):			
— dica. *Come*	Generi medicinali non nominati	III	69
— di lana	Altri grassi.	XV	334
— di mafura. *Come*.	Oli di palma, ecc.	XIV	307
— di maiale (strutto):			
a) misto con olio di cotone, in qualsiasi proporzione. *Come*.	Oli fissi di cotone	I	7 d
b) misto con oli di semi (escluso quello di cotone) in proporzione inferiore al 50 per cento, anche colorito	Grasso di maiale.	XV	333
c) misto con oli di semi (escluso quello di cotone) in proporzione del 50 per cento o più. *Come*.	Oli fissi non nominati . . .	I	7 e
d) puro o misto con altri grassi, in qualsiasi proporzione, anche colorito	Grasso di maiale.	XV	333
— di montone	Altri grassi.	XV	334
— d'oca. *Come*	Grasso di maiale.	XV	333
— d'orso	Altri grassi.	XV	334
— d'ossa.	Altri grassi.	XV	334
— di pesce. *Come*	Oli fissi, di pesce, impuri. .	I	7 a
— di piede di bue, di cavallo o di montone	Altri grassi.	XV	334
— profumato. (V. *Pomate per toletta*). *Non si classificano come il grasso profumato gli unti da carri e gli altri grassi lubrificanti e per altro uso industriale, ai quali sia stata aggiunta poca essenza di mirbane o altra simile sostanza, allo scopo di neutralizzare l'odore del grasso.*			
— saponificato, anche in parte. *Come*.	Sapone comune	III	72 a
— virola. *Come* . . . . (V. *nota alla voce Acidi grassi*).	Generi medicinali non nominati	III	69

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Gratelle. (V. *Graticole*).			
Graticci di terra cotta, con sostegno di rada tela metallica. *Come* .	Terre cotte d'uso comune .	XIII	267 a
— di vimini	Lavori da panieraio, ecc., grossolani	IX	185 a
-- di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Graticole. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Grattabugie (spazzole di fili metallici per artefici), di filo d'acciaio. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
— di fili d'altro metallo. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati i fili*).			
Grattugie con meccanismo. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
— altre, anche fissate su custodia di legno. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*).			
Gravicembali	Strumenti musicali, pianoforti.	XVI	355 b
Graziola (erba).	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Grembiali per mietitrici-legatrici, di tessuto di cotone, con stecche di legno. *Come* . . . . (V. *nota 2 alla voce Mietitrici, ecc.*).	Tessuti greggi, lisci, ecc. . .	VI	112 $\frac{a}{I}$
— per persone:			
a) di gomma elastica mista a tessuti. (V. *Oggetti di gomma elastica mista a tessuti, da viaggio, ecc.*).			
b) di pelle, anche con accessori di altra materia .	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
c) di tessuto. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— per trasportatori a tela continua. (V. *Tele di trasporto, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	Art. e lett.
Grès fini, anche smaltati	*Grès* fini	XIII	268 b
— ordinari:			
a) **smaltati.** *Come le maioliche.*			
b) altri	*Grès* ordinari	XIII	268 a
Si classificano fra i grès fini tutti gli oggetti di grès che servono per uso domestico, per farmacisti, droghieri, ecc., e che sogliousi fare di terraglia o di porcellana. Le vasche per cessi, i rubinetti, le vasche per bagni d'acidi, gli alambicchi e in generale tutti gli utensili e apparecchi per la fabbricazione di prodotti chimici, nonchè le bottiglie abitualmente usate per acque minerali, per inchiostro, per liquori e simili, si comprendono fra i grès ordinari.			
Griffe dentate, per congiungere le estremità delle cinghie per trasmissioni. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Griglie, comprese quelle per focolari da caldaie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Grimaldelli. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Grogo o gruogo. (V. *Cartamo*).			
Grù ad aria compressa	**Macchine a vapore semifisse, ecc.**	XII	240 a 2
— idrauliche. (V. *Macchine idrauliche*).			
— a vapore:			
a) **locomotive.** *Come.*	**Macchine locomotive, ecc.**	XII	240 c
b) **altre**	**Macchine a vapore semifisse, ecc.**	XII	240 a 2

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.
Grù (*Segue*):			
— di qualsiasi altra specie . . . *Le grù montate su carrello da strade comuni si tassano come macchine, compreso il carrello. Quelle montate su carro per strade ferrate si tassano separatamente dal carro e dalla piattaforma di base, i quali seguono nel loro insieme il trattamento dei veicoli da ferrovia, carri da merci.* *Le grù a vapore non locomotive si classificano come* Macchine a vapore semifisse, *quando il motore è inseparabile dalla grù propriamente detta. Nel caso contrario questa si classifica come* Macchine non nominate, *tassando il motore separatamente.* *Le catene, le funi e i basamenti si considerano come parti integranti delle grù rispettive, quando sono presentati insieme con queste.* *L'armatura metallica delle grù a ponte scorrevole, compreso il ponte e carro di traslazione, si tassa separatamente, secondo il rimando proprio delle varie parti che la costituiscono.*	Macchine non nominate . .	XII	240 1
Grucce. (V. *Stampelle*).			
Gruma di botte. (V. *Bitartrato di potassio, greggio, ecc.*).			
Guaco o huaco	Erbe, fiori, ecc., medicinali.	III	63
Guado (foglie e semi). (V. *Foglie o Semi, di guado*).			
— (pasta). (V. *Pasta di guado*).			
— selvatico. (V. *Ginestrella, ecc.*).			
Guaiaco o legno santo, in scheggie o frantumi.	Generi medicinali non nominati	III	69
— in tavole o in tronchi. (V. *Legno da ebanisti*).			
Guaiacolo	Prodotti chimici non nominati.	II	59
Guaine da baionette, da sciabole e da spade. (V. *Foderi da baionette, ecc.*).			
Gualchiere. (V. *Macchine per la tessitura*).			
Gualdrappe di materia tessile. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Guanciali di gomma elastica, anche con accessori di metallo. (V. *Lavori di gomma elastica, ecc.*).			
— ricoperti, anche da una sola parte, di tessuto o altro prodotto di materia tessile. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). *È in facoltà dell'importatore di chiedere che la materia costituente il ripieno sia tassata separatamente dall'involtura.*			
— ricoperti di pelle. (V. *Lavori di pelli conce senza pelo, ecc.*).			
— di tessuto gommato. (V. *Oggetti di gomma elastica mista a tessuti, da viaggio, ecc.*).			
Guancialini per spilli. (V. *Cuscinetti per spilli*).			
Guano	Concime.	XV	351
Guanti per frizioni:			
a) di puro crino. *Come* . .	Tessuti di crino, di qualsiasi altra sorta.	VII	141 b
b) di spugna vegetale o spugna luffa. (V. *Lavori di spugna vegetale, ecc.*).			
c) altri. (V. *Maglie o Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di gomma elastica. (V. *Lavori di gomma elastica, ecc.*).			
— di maglia, anche foderati di pelle. (V. *Maglie, secondo la qualità*). *I guanti con una faccia di maglia e l'altra di pelle o ricoperti in parte di pelle, si classificano come quelli di maglia.*			
— di pelle, anche semplicemente tagliati, compresi quelli foderati di stoffa o di maglia, o guarniti di pelliccia . . . . . . NOTE. — 1. *Non si considerano come guanti* semplicemente tagliati *le pelli tagliate in rettangoli predisposti per la fabbricazione dei guanti, le quali anche se presentate insieme coi pezzi destinati a formare il pollice del guanto, si classificano come le pelli tagliate.* 2. *I guanti di pelle si tassano, anche quando siano scompagnati, considerando ogni coppia di essi come un paio. Se sono in numero dispari, l'ultimo si considera come un paio.*	Guanti di pelle, ecc.	XI	204

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Guanti profilattici (compresa la carta nella quale sono avvolti). . .	Mercerie fini	XVI	352 b
Guarana (pasta). (V. *Pasta guarana*).			
Guardamani o **boxes**. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Guardie di sciabole o di spade. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Guarniture per cilindri preparatori da scardassi o per macchine per aprire materie tessili:			
a) costituite da semplici liste di acciaio o di ferro, a denti di sega. (V. *Lame a denti di sega, ecc.*).			
b) a denti d'acciaio o di ferro, montati su cuoio o su tessuto .	Guarniture di scardassi . .	XII	244
— di gomma elastica, per macchine. (V. *Lavori di gomma elastica, ecc.*).			
— di scardassi	Guarniture di scardassi . . .	XII	244
Le guarniture di scardassi seguono il trattamento loro proprio anche quando siano montate sulle macchine. *Quelle con gli orli muniti di liste metalliche per fissarle ai cappelli delle carde si tassano senza separarne le liste metalliche.* *I cappelli delle carde muniti delle rispettive guarniture si tassano, separatamente da queste, come parti staccate di macchine, se sono presentati isolatamente, e come le macchine alle quali devono essere applicati, se sono presentati insieme con queste.*			
Guarnizioni per *albums*, bauli, borse, confettiere, libri, valigie, e simili, non nominate. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Quelle di ghisa, non brunite, nè dorate, nè argentate, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quelle di rame, di ottone o di bronzo, non dorate nè argentate, si classificano fra i lavori ornamentali se presentano fregi od ornati.			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Guarnizioni (*Segue*):			
— per cappelli:			
a) di paglia, di truciolo e simili. (V. *Passamani di paglia*).			
b) di altra materia, escluse quelle di fiori finti, di piume, di pelle o di materia tessile . .	Mercerie	XVI	352
— per dolci:			
a) di fiori finti o costituite da fornimenti di fiori finti. (V. *Fiori finti o Fornimenti di fiori finti*).			
b) di zucchero, anche in unione con altre materie	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
c) di altra materia	Mercerie	XVI	352
— per mobili. (V. *Rapporti da mobili*).			
— di pelliccia. (V. *Lavori di pelli conce col pelo*).			
— di tessuto ricoperto, anche in parte, di penne. (V. *Tessuti di qualsiasi sorta ricoperti di penne, ecc.*).			
— di tessuto ritagliato in forma di foglie, fiori o fregi:			
a) ricoperte interamente di perline, lustrini, ecc., in modo che il tessuto costituisca semplice sostegno. *Come* . . . . *Come tali si classificano anche le guarnizioni in forma di foglie, fiori o fregi e ricoperte di perline, lustrini, ecc., nelle quali il sostegno sia fatto di carta rivestita con una fettuccia o striscia di tessuto.*	Mercerie fini	XVI	352 b
b) ricoperte di perline, lustrini, ecc., soltanto in parte. (V. *Tessuti di qualsiasi sorta, con perline, ecc.*).			
Guidaspole (V. *Paraspole, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Guinzagli di materia tessile, anche con accessori di altra materia). (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Guipure ordinario, di cotone, per mobili. (V. *Tulli di cotone lisci, secondo la specie*. *Si considera come guipure ordinario per mobili, quello usato comunemente per far tende e cortine, copertine per spalliere e bracciuoli di divani, poltrone, sedie, ecc., formato di fili di ordito e di trama, dei quali i primi conservano il loro andamento rettilineo oppure leggermente spezzato, ma regolare ed uniforme per tutta la superficie e assai visibile, e i secondi legano fra loro i fili di ordito, passano da un filo di ordito all'altro attorcigliandovisi, ma conservando nel passaggio un andamento ad essi sensibilmente normale e formano eziandio il ripieno dei disegni che spiccano sul fondo reticolare.*			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Pizzi, secondo la qualità*).			
Gusci di caccao, tostati, anche non macinati . . . . (V. *anche Succedanei del caffè, di qualsiasi specie, misti, ecc., col vero caffè*).	Cicoria, ecc., macinata, ecc. .	II	12 b
— di ghiande di quercia	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, ecc. . . .	IV	75 a b
— di mandorle. *Come*	Legna da fuoco	IX	170
— di noci d'areca, d'avorio vegetale, di cocco e simili.	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
— di noci comuni. *Come*	Legna da fuoco	IX	170
— di noci moscade. *Come*. . . .	Noci moscade col guscio . .	II	27 a
Gusci e squame di testuggine o tartaruga	Avorio, madreperla e tartaruga.	XV	348
Guttaperca. *Come la gomma elastica*).			

VOCI del repertorio	VOCI della tariffa	Categ.	N° e lett.
H			
Harmoniums. (V. *Armoniums*).			
Haschisch.	Medicamenti composti non nominati	III	70
Havana-bast. (V. *Nastri fibrosi, ecc.*).			
Hemlock (scorza). (V. *Scorze di hemlock*).			
Hipnal. (V. *Ipnal*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	Nº o lett.	
I				
Ialite. (V. *Pietre preziose, altre*).				
Ichthyol. (V. *Ittiolo, ecc.*).				
Iconogeno (sale sodico dell'acido amidobetanaftolsolfonico)	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Idocrasio (V. *Pietre preziose, altre*).				
Idrargirio o argento vivo. (V. *Mercurio nativo*).				
Idrastina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34	b
Idrati non nominati. *Come gli ossidi rispettivi.*				
Idrato di allumina. (V. *Ossido di alluminio*).				
— ammonico. (V. *Ammoniaca*).				
— di bario. (V. *Barite idrata*).				
— di ferro	Ossido di ferro	III	35	b
— di terpina. (V. *Terpinolo*).				
Idrochinone	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Idroclorati. (V. *Cloridrati*).				
Idroestrattori. (V. *Macchine centrifughe, ecc.*). *Quelli a motore elettrico si tassano come il rispettivo motore quando questo sia inseparabile. Nel caso contrario il motore si tassa separatamente.*				
Idroiodati. (V. *Ioduri*).				

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Idrolati non nominati. (V. *Acque non nominate, distillate, medicinali*).			
Idromele. *Come*	Vini	I	3
Idrometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Idrossidi. (V. *Idrati*).			
Igname. *Come*	Patate	XIV	286
Igrometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Imbottigliatrici meccaniche. (V. *Macchine per imbottigliare*).			
Imbuti di legno . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Immagini su celluloide, gelatina o colla di pesce	Mercerie comuni.	XVI	352 a
— litografate, stampate o ad incisione, su carta o cartone:			
a) con guarnizioni di tessuto, di passamano o di canutiglia .	Mercerie	XVI	352
b) altre. (V. *Stampe e litografie*). (V. *anche Quadri e quadretti*).			
Impanatrici meccaniche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
Impannate. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Impastatrici meccaniche:			
a) per burro. (V. *Macchine agrarie*).			
b) per la panificazione. (V. *Macchine per la panificazione, ecc.*).			
Imperatoria	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Impiantiti mobili di liste di legno incollate su tela	Utensili e lavori diversi di legno comune, puliti, ecc.	IX	178 b
Impiastri medicinali	Medicamenti composti non nominati	III	70
Impugnature di sciabole o di spade. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Inalatori a mano. (V. *Spruzzatori, ecc.*).			
— a vapore, per la medicina (V. *Apparecchi d'inalazione, ecc.*).			
Incannatoi da seta. (V. *Macchine per la filatura*).			
Incastri di acciaio, di ferro o di ghisa. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Incenso	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
Inchiostro per apparecchi telegrafici.	Inchiostro d'ogni altra sorta.	IV	83 b
— della China	Inchiostro d'ogni altra sorta.	IV	83 b
— copiativo.	Inchiostro d'ogni altra sorta.	IV	83 b
— ettografico	Inchiostro d'ogni altra sorta.	IV	83 b
— per incidere il vetro	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— litografico (per scrivere o disegnare sulle pietre litografiche) .	Inchiostro d'ogni altra sorta.	IV	83 b

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Inchiostro (*Segue*):			
— per marcare la biancheria. . .	Inchiostro d'ogni altra sorta.	IV	83 b
— di seppia. (V. *Bruno di seppia preparato, ecc.*).			
— da stampa	Inchiostro da stampa . . .	IV	83 a
— per timbri	Inchiostro d'ogni altra sorta.	IV	83 b
— zincografico	Inchiostro d'ogni altra sorta.	IV	83 b
— di qualsiasi altra specie, tanto liquido, quanto in pasta o in istato secco, anche colorato, compresi gli inchiostri metallici .	Inchiostro d'ogni altra sorta.	IV	83 b
Incubatrici per semi da bachi e per uova. (V. *Apparecchi per l'incubazione dei semi da bachi, ecc.*).			
Incudini di qualsiasi specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). (V. *anche nota alla voce Morse*).			
Indaco.	Indaco, cocciniglia, ecc. . .	IV	76
— in pasta. (V. *Pasta d'indaco*).			
— solubile. (V. *Carmino di qualsiasi sorta*).			
Indicatori di corrente elettrica. (V. *Strumenti scientifici*).			
— dinamometrici. (V. *Strumenti scientifici*).			
— del livello d'acqua nelle caldaie per macchine a vapore. (V. *Parti di macchine, altre, ecc.*).			
Indotti per macchine dinamo-elettriche. (V. *Parti di macchine dinamo-elettriche*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Induttori per macchine dinamo-elettriche. (V. *Parti di macchine dinamo-elettriche*).			
Inferriate. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Infilacappi. (V. *Infilaguaine*).			
Infilacarte di diverse materie. . .	Mercerie	XVI	362
— altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). (V. *anche Registratori per classificare e custodire la corrispondenza*).			
Infilaguaine di legno.	Mercerie di legno	IX	179
— di metallo comune.	Aghi e spilli	XII	224
— di altra materia, compresi quelli di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Inginocchiatoi. (V. *Mobili e loro parti*).			
Ingluvina. (V. *Pepsina*).			
Ingranaggi per alzare e abbassare i tendoni dei negozi (compresa la rispettiva manovella)	Macchine non nominate . .	XII	240 l
— per macchine e per trasmissioni. (V. *Parti di macchine*).			
Ingrassatori da fissare sulle macchine. *Come gli oliatori da fissare sulle macchine.*			
Iniettori a vapore, per l'alimentazione delle caldaie. *Come*. . . .	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
— di vapore, per riscaldare liquidi, compresi quelli per riscaldare l'acqua di alimentazione delle caldaie	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Inneschi esplodenti	Cartucce, capsule, ecc., capsule.	III	61 d
Innestatoi. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Innesti per macchine e per trasmissioni. (V. *Parti di macchine*).			
Insegne di legno. (V. *Mobili e loro parti*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Si classificano come insegne di legno anche quelle con sola cornice di tale materia.*			
Insetti disseccati o preparati, anche conservati nello spirito. (V. *Oggetti da collezione, ecc., per collezioni scientifiche, ecc.*).			
Insufflatori per polveri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli ripieni di polvere si tassano o come la polvere che contengono o come lavori secondo la materia della quale sono formati, senza detrarre il peso della polvere, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore.*			
Interiora di bestie macellate, escluse le budella. *Come le carni.*			
Interruttori per circuiti elettrici. . (V. *anche Valvole di sicurezza, ecc.*).	Strumenti d'ottica, ecc. . .	XII	243
Invertitori per elettricità. (V. *Chiavi di corrente, ecc.*).			
Involucri da bottiglie, di paglia, di foglie di palma e altre materie simili. (V. *Coni di paglia, ecc., per imballaggio delle bottiglie*).			
Iodati. *Come gli ioduri.*			
Iodio greggio, purificato o sublimato.	Bromo e iodio.	III	50

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Iodoformio *Come*	Etere e cloroformio. . . .	I	6	
Iodoformogene (combinazione dell'albumina con iodoformio) . . .	Medicamenti composti non nominati	III	70	
Iodolo	Prodotti chimici non nominati.	III	50	
Iodopirina	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34	b
Ioduri di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*). .				
— non nominati	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51	
Ioduro di amile	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51	
— di ammonio.	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51	
— di argento. (V. *Sali d'argento, altri*).				
— di bismuto	Sali di bismuto	III	52	
— di cadmio	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51	
— di etile	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51	
— di ferro:				
a) misto con altre sostanze .	Medicamenti composti non nominati.	III	70	
b) semplice.	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51	
— di mercurio.	Sali di mercurio non nominati.	III	54	
— di metile	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51	
— di potassio	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51	
— di sodio	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51	
— di stronziana	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51	
Iolite. (V. *Dicroite*).				
Ipecacuana (radica). (V. *Radiche d'ipecacuana*).				
Ipnal. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34	b

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ipocistide (sugo)	Sugo di aloe, ecc.	III	60 d
Ipoclorito di calce	Cloruro di calce, ecc.	III	39 a
— di potassa	Cloruro di calce, ecc.	III	39 a
— di soda	Cloruro di calce, ecc.	III	39 a
Ipofosfiti. *Come i fosfati.*			
Iposolfiti non nominati. *Come i solfiti.*			
Iposolfito auroso-sodico. (V. *Sale d'oro*).			
Ireos. (V. *Giaggiolo*).			
Iridio. *Come l'argento.*			
Irrigatori per clisteri con meccanismo	Mercerie comuni	XVI	352 a
— altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Irroratori per spruzzare soluzioni alcaline e simili sulle piante. (V. *Macchine agrarie*). *Le cinghie, il basto o altri accessori che servono per applicarli al dosso degli uomini o degli animali si considerano, quando siano presentati insieme con gli irroratori rispettivi, come parti integranti di questi e si tassano insieme con essi.*			
Isolatori per fili conduttori di elettricità, compresi quelli per fili telegrafici e telefonici. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— per pianoforti. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Issopo	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
Isteresimetri. (*Strumenti scientifici*).			
Itrolo. (V. *Sali d'argento, altri*).			
Ittiocolla. (V. *Colla di pesce*).			
Ittiolo e suoi derivati	Medicamenti composti non nominati	III	70

VOCI				
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA			
		Categ.	N° e lett.	
J				
Jaborandi (foglie). (V. *Foglie di jaborandi*).				
Jonone. *Come*	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
Julienne, per minestre. (V. *Ortaggi secchi, preparati per minestre o per condimento, altri, ecc.*				
Juta (canapa di Calcutta) greggia, anche incatramata	Canapa, lino, ecc., greggi . .	V	85	a
— pettinata	Canapa, lino, ecc., pettinati .	V	85	b

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
K			
Kairina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Kalleolithe (mescolanza di sangue difibrinato, calce, colla o gomma ed ammoniaca, per tingere legni e pietre e prepararli per l'inverniciatura)	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80
Kamala	Generi medicinali non nominati	III	69
Kapok (fibre). (V. *Lana vegetale*).			
Kary (polvere composta di diverse spezie). *Come*	Pepe e pimento	II	23
(V. *nota alla voce Spezie non nominate*).			
Kava-Kava	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Kermes animale	Indaco, cocciniglia, ecc. . .	IV	76
(V. *anche Pasta di kermes*).			
— minerale	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Kieserite. (V. *Solfato di magnesio, natiro, ecc*).			
Kinetoscopi. (V. *Cinetoscopi*).			
Kino. (V. *Chino*).			
Kirschwasser	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b\text{-}d}{2}$
(V. *note* 1, 2 *e* 4 *alla voce Spirito di vino*).			
Kousso (fiori)	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
L			
Labardoni	Pesci secchi, ecc.	XV	323 b
Labradorite. (V. *Pietre preziose, altre*).			
Lacca carminata	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— minerale (combinazione di ossido di cromo con biossido di stagno).	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— naturale, in bastoni, in grani e in lastre	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— di qualsiasi colore, preparata con estratti coloranti o colori derivati dal catrame o con allume, ossido di ferro o di stagno, e tannino e similmente	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80
Laccamuffa mista a creta o ad altra sostanza minerale e foggiata in pani	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— in pasta, e stracci imbevuti di laccamuffe	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79
Ladano	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
Laddia o *lac-dye* o lacca-lacca . .	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
Lagrime di Batavia	Vetri, cristalli e smalti in conterie, ecc.	XIII	278
Lama d'argento. (V. *Argento cilindrato, ecc.*).			
— d'oro. (V. *Oro cilindrato, ecc.*).			
Lambicchi per uso industriale . .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	212
— per uso di laboratorio. (V. *Strumenti scientifici*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lame per cesoie meccaniche, per pile olandesi, per macchine da cimare i panni, per piallatrici meccaniche o per altre macchine . . . . *Quelle greggie, cioè allo stato di acciaio semplicemente laminato e tagliato a misura, si classificano come acciaio laminato in barre.*	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
— di coltelli da bottai, calzolai, sellai od altri artefici. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
— di coltelli da caccia, da cucina, da tasca o da tavola. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*).			
— a denti di sega, di acciaio o di ferro, per guarnitura dei cilindri preparatori di scardassi . . . *Quelle montate sulle macchine o sui cilindri seguono il trattamento delle macchine o dei cilindri rispettivi.*	Ferro e acciaio di seconda fabbricazione, ecc.	XII	218 $\frac{b}{2}$
— di forbici:			
a) di acciaio o di ferro, fucinate a stampo o gettate, greggie. (V. *Ferro e acciaio fucinati, ecc., in lavori greggi*).			
b) di ghisa, greggie. (V. *Ghisa gettata, in oggetti per mobili, ecc., in getti greggi*).			
c) altre. *Come le forbici della rispettiva specie.* *Fra le lame di forbici altre si comprendono anche quelle di acciaio o di ferro, fucinate a stampo o gettate, e quelle, di ghisa, le quali abbiano subito anche la sola operazione della sbavatura, comunque eseguita.*			
— da rasoi. (V. *Lavori di ferro e di acciaio*).			
— di sciabole o di spade, comprese quelle di fioretti da scherma. (V. *Lavori di ferro e di acciaio*).			
— da seghe, anche non dentate:			
a) circolari o a nastro. . .	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
b) altre. (V. *Strumenti per arti e mestieri di acciaio, ecc., fini*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lamiere di acciaio, anche temprate. (V. *Lamiere di ferro e di acciaio, ecc*).			
— di alluminio. *Come quelle di nichelio.*			
— d'argento. (V. *Argento cilindrato, ecc.*).			
— di bronzo d'alluminio. *Come quelle di rame.*			
— di bronzo ordinario. (V. *Lamiere di rame, ecc.*).			
— di ferro e di acciaio, escluse quelle laminate a freddo e quelle ossidate, piombate, ramate, stagnate o zincate:			
a) lavorate. (V. *Lavori di ferro e di acciaio*).			
(V. *nota* 1 *alla voce Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*)			
b) non lavorate, comprese quelle semplicemente tagliate per predisporle ad un uso determinato .	Ferro e acciaio, in lamiere, ecc.	XII	213 c
— di ferro e di acciaio, laminate a freddo (comprese le cosiddette bande nere). *Come quelle ricoperte di piombo, di zinco o galvanizzate.*			
— di ferro e di acciaio, ossidate o ricoperte di stagno o di rame:			
a) lavorate. (V. *Lavori di lamiera di ferro stagnata, ecc.*).			
b) non lavorate	Lamiere di ferro ricoperte di stagno, ecc., semplici . .	XII	221 $\frac{a\ b}{1}$

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lamiere (*Segue*):			
— di ferro e di acciaio, ricoperte di piombo, di zinco o galvanizzate:			
a) lavorate. (V. *Lavori di lamiera di ferro zincata, piombata, ecc.*			
b) non lavorate	Lamiere di ferro ricoperte di zinco, ecc., semplici . .	XII	220 $\frac{a\ b}{1}$

NOTE. — 1. *Si classificano come* Ferro e acciaio in lamiere *i ferri e acciai laminati con cilindri lisci.*

Si comprendono parimenti nella classe delle lamiere i ferri e acciai piatti, laminati con cilindri scanalati, che siano di larghezza superiore a 20 centimetri e il cui spessore non superi il decimo della larghezza.

2. *Le striscie di ferro o di acciaio le quali, per essere state rifilate o ottenute mediante il taglio di lamiere, non presentino sui fianchi la traccia di laminazione con cilindri scanalati o di trafilatura, si classificano come le lamiere di ferro e di acciaio della rispettiva specie, non tagliate, qualunque sia la loro larghezza e la loro lunghezza. (V. anche nota 3 alla voce Ferro e acciaio non temprato, per quanto riguarda i nastri di acciaio ottenuti mediante laminazione a freddo).*

3. *Agli effetti della nota al n. 213 c) della tariffa, intendonsi per lamiere* semplicemente rifilate *quelle di forma quadrata o rettangolare.*

Tutte le lamiere di forma diversa, cioè esagonale, pentangonale, circolare, triangolare, ecc., si considerano tagliate.

Le lamiere di ferro o di acciaio, ossidate o ricoperte di piombo, di stagno, di rame o di zinco, tagliate in qualsiasi forma, eccetto la quadrata e rettangolare, si classificano fra quelle lavorate.

4. *Le lamiere di ferro e di acciaio, comprese quelle ossidate o ricoperte di piombo, di rame, di stagno o di zinco, si classificano fra quelle lavorate anche quando siano semplicemente bucate, curvate, laccate, nichelate, ondulate, smaltate o verniciate. Non si considerano come lavorate quelle che siano state soltanto ricotte.*

5. *Le lamiere con ornamenti o strie, impressi o a rilievo, ottenuti all'atto stesso della laminazione, si classificano come quelle liscie.*

6. *Come lamiere di ferro o di acciaio nichelate si classificano anche quelle ricoperte con sottile lamina di nichelio.*

(V. anche le note alle voci Vassoi di lamiera di metallo comune e Rapporti da mobili di lamiera di metallo comune).

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lamiere (*Segue*):			
— di metalli o leghe metalliche, non nominati. *Come quelle di nichelio.*			
— di nichelio, anche in lega col rame e con lo zinco:			
a) argentate o dorate. *Come.*	Nichelio, ecc., in lavori dorati od argentati	XII	227 c 1
b) altre	Nichelio, ecc., in fogli, ecc. .	XII	227 b
— d'oro. (V. *Oro cilindrato, ecc.*).			
— di ottone. (V. *Lamiere di rame, ecc.*).			
— di *packfong*. (V. *Lamiere di nichelio, ecc.*).			
— di piombo, anche in lega con l'antimonio. (V. *Fogli di piombo, ecc.*).			
— di platino. *Come*	Argento cilindrato, ecc. . .	XII	247 b
— di qualsiasi metallo, escluso il ferro e l'acciaio:			
a) curvate, ondulate, scanalate o traforate. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*).			
b) con fregi, disegni, filettature e simili, impressi o incisi. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*).			
c) placcate in oro o in argento. *Come quelle del rispettivo metallo, dorate o argentate*).			
d) tagliate in dischi o tondelli di diametro non superiore a 10 centimetri o in pezzi non rettangolari predisposti per fare cucchiai, forchette, medaglie, stellette od altri simili oggetti minuti. (V. *Lavori, secondo il rispettivo metallo*).			
e) tagliate in pezzi di qualsiasi altra specie. *Come quelle non tagliate.*			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lamiere (*Segue*):			
— di rame, di ottone o di bronzo.			
a) argentate o dorate . . .	Rame, ottone e bronzo, dorati od argentati, in spranghe, ecc.	XII	225 $\frac{i}{1}$
b) nichelate o verniciate. *Come*	Rame, ottone e bronzo, in lavori non nominati . .	XII	225 l
c) altre . . . . (V. *anche Lastre di rame, di ottone o di bronzo*).	Rame, ottone e bronzo, in spranghe, ecc.	XII	225 b
— di stagno, anche in lega col piombo e l'antimonio. (V. *Fogli di stagno, ecc.*).			
— di zinco:			
a) argentate o dorate. *Come.*	Zinco in lavori dorati od argentati	XII	230 $\frac{c}{1}$
b) nichelate o verniciate. *Come.*	Zinco in lavori non dorati nè argentati, ecc.	XII	230 $\frac{c}{2}$
c) pulite per la zincotipia e simili. *Come*	Zinco in lavori non nominati.	XII	230 $\frac{c}{3}$
d) ramate per la galvanoplastica. *Come*	Rame, ottone e bronzo, in spranghe, ecc.	XII	225 b
e) altre	Zinco in lamiere, ecc. . . .	XII	230 b
Laminatoi per metalli	Macchine non nominate . .	XII	240 l
— per mulini. (V. *Macchine per mulini*).			
Lamine di metallo. (V. *Lamiere, secondo il metallo del quale sono formate*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lamine (*Segue*):			
— di mica:			
a) greggie. (V. *Mica greggia, ecc.*).			
b) incollate su tessuto . . .	Mercerie comuni.	XVI	352 a
c) tagliate in pezzi di forma regolare (triangolare, rettangolare, rotonda, ovale, esagonale, ecc.), o anche semplicemente pulite. *Come*	Lavori di vetro e di cristallo semplicemente soffiati, ecc.	XIII	274 a
Laminette di bambù o di legno, ad imitazione della piassava, cosiddette *simili-piassava. Come la piassava.* (V. *anche Fettucce di legno, ecc.*).			
— di metallo, per pettini da tessere. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*).			
Lampadari e loro parti. *Come le lampade e loro parti.*			
Lampade e loro parti per illuminazione elettrica, di qualsiasi sistema. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— a petrolio o a spirito, per riscaldare. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— altre:			
a) di legno. (V. *Mobili piccoli*).			
b) di qualsiasi materia, con guarnizioni di metallo prezioso in proporzione di semplici accessori, o con guarnizioni od accessori di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso.	Mercerie fini	XVI	352 b

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.

Lampade e loro parti, altre (*Segue*).

c) di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).

NOTE. — 1. *Per le lampade elettriche con sostegni, viticci, riverberi e simili il rimando a strumenti scientifici s'intende applicabile alla sola lampada propriamente detta.*

I sostegni, i viticci, riverberi, ecc., separabili dalla lampada, si tassano a parte, secondo il rimando stabilito per le parti di lampade altre.

2. *I globi di vetro o di cristallo per lampade elettriche, anche muniti della reticella metallica gli altri accessori per dette lampade, fatti interamente di cristallo, di vetro, di porcellana o di terraglia e i riverberi, s'intendono esclusi dalla classe delle parti di lampade per illuminazione elettrica, quando siano presentati senza le rispettive lampade, e si tassano, in tal caso, come lavori secondo la materia della quale sono formati.*

3. *Le lampade e le loro parti, rimandate a lavori secondo la materia della quale sono formate, quando sono di ghisa, non brunite, nè dorate, nè argentate, si classificano fra gli oggetti per arnesi domestici; quando sono di rame, di ottone o di bronzo, non dorate nè argentate, si classificano (ad eccezione di quelle a petrolio e a spirito, per riscaldare) fra i lavori ornamentali.*

4. *Le lampade con zoccolo di pietra, di marmo o di alabastro si tassano senza detrarre il peso dello zoccolo. Questo però non influisce sulla loro classificazione.*

5. *Le lampade a sospensione si classificano come quelle della materia della quale è principalmente formata la sospensione, quando questa sia inseparabile dalla lampada propriamente detta; nel caso contrario la lampada e la sospensione si tassano separatamente. I contrappesi, presentati insieme con le lampade di detta specie, seguono il trattamento della rispettiva sospensione.*

6. *I becchi e le gallerie d'ottone, ed altri simili accessori, applicati alle lampade a petrolio, a olio, ecc., si considerano come guarnizioni delle lampade.*

7. *I globi (esclusi quelli per lampade elettriche), le campane e i tubi o scartocci, di vetro o di cristallo, nonchè i lucignoli e i paralumi, di qualsiasi specie, presentati insieme con le rispettive lampade, si tassano separatamente.*

8. *La classificazione delle lampade a petrolio costituite da un recipiente di vetro per il petrolio, sorretto da un piedistallo, si determina considerandole come fatte principalmente della materia della quale è formato il piedistallo.*

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett
Lampioni di carta. (V. *Lanterne di carta, ecc.*).			
— altri. (V. *Fanali*).			
Lamponi . . . . (V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).	Frutte fresche non nominate .	XIV	298
Lamprede. (V. *Pesci*).			
Lana di alpagà, di cammello, di capra, di guanaco, di lama e di vigogna. *Come la lana propriamente detta*).			
— filosofica o fiori di zinco. (V. *Fiori di zinco*).			
— di legno, anche grossolanamente torta a guisa di corda, per servire all'imballaggio dei mobili o per altro uso simile. *Come* . .	Legno comune in assicelle, ecc.	IX	171 a/3
— di pino silvestre. (V. *Lana vegetale*).			
— propriamente detta (di agnello, di capra d'Angora o *mohair*, di capra del Tibet o *cachemire*, di montone, di pecora):			
a) cardata, non tinta . . .	Lane cardate, non tinte . .	VII	130 c/1
b) cardata, tinta	Lane cardate, tinte	VII	130 c/2
c) meccanica, non tinta . .	Lane meccaniche, non tinte .	VII	130 e/1
d) meccanica, tinta	Lane meccaniche, tinte . .	VII	130 e/2
e) naturale, sudicia o lavata .	Lane naturali, ecc.	VII	130 a
f) pettinata, non tinta . . .	Lane pettinate, non tinte. .	VII	130 d/1
g) pettinata, tinta.	Lane pettinate, tinte . . .	VII	130 d/2
h) tinta, non cardata, nè pettinata ed esclusa quella meccanica.	Lane tinte	VII	130 b

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lana (*Segue*):			
— di scorie. *Come*	Scorie provenienti da fusione di minerali, ecc. . . .	XII	209
— tontissa:			
a) artificiale (cellulosa macinata e tinta). *Come*	Colori in mattonello, ecc. .	IV	80
b) proveniente dalla cimatura dei panni. (V. *Cimatura di stoffe di lana, ecc.*).			
— vegetale. *Come la canapa propriamente detta.*			
— di vetro. *Come*	Vetrificazioni e smalti, in pani, ecc.	XIII	279
Lance per la cavalleria, anche munite di banderuole . . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
Lancette per la chirurgia. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— da orologi. (V. *Parti di orologi*).			
Lancia-siluri	Macchine non nominate . .	XII	240
Lanolina non profumata	Generi medicinali non nominati	III	69
— profumata	Profumerie non alcooliche .	III	74
Lantanio	Prodotti chimici non nominati.	II	59
Lanterne di carta, anche con accessori di altra materia	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lanterne (*Segue*):			
— magiche:			
a) per trastullo dei fanciulli, comprese le rispettive custodie.	Mercerie.	XVI	352
I vetri per le proiezioni presentati insieme con le rispettive lanterne magiche seguono sempre il trattamento loro proprio, secondo il rimando stabilito per le lastre di vetro o di cristallo preparate per lanterne magiche.			
b) altre. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— ad uso dei fari:			
a) fisse. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
b) con meccanismi per farle girare	Macchine non nominate . .	XII	240 1
— altre, comprese quelle a mano, di sicurezza e simili. *Come le lampade e loro parti.*			
Lapato acuto (radice). (V. *Radiche di lapato acuto*).			
Lapilli o sabbie vulcaniche . . .	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
Lapis di ardesia, di steatite o di altra materia simile, per scrivere sulle lavagne, anche con guaina di legno o rivestiti di carta. *Come*	*Grès* fini	XIII	268 b
– di pastelli colorati:			
a) con guaina di legno, lucidata o verniciata	Lapis senza guaina, ecc. . .	IV	82 a
b) con guaina di legno, non lucidata nè verniciata	Lapis, altri.	IV	82 b
c) con guaina di altra materia.	Lapis, altri.	IV	82 b
d) senza guaina	Lapis senza guaina, ecc. . .	IV	82 a

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lapis (*Segue*):			
— di qualsiasi altra specie:			
a) con guaina di legno, lucidata o verniciata	Lapis senza guaina, ecc. . .	IV	82 a
b) con guaina di legno, non lucidata nè verniciata. . . .	Lapis, altri.	IV	82 b
c) con guaina di altra materia.	Lapis, altri.	IV	82 b
d) senza guaina	Lapis, altri.	IV	82 b

NOTE. — 1. *Fra i lapis di pastelli colorati si comprendono tanto i pastelli da disegno, di qualsiasi colore, compresi i bianchi e i neri, quanto i lapis colorati per qualsiasi altro uso.*

2. *Non si considerano come lapis con guaina lucidata o verniciata quelli con guaina di legno tinto per imbibizione e non lucidata nè verniciata, nè quelli con guaina di legno semplicemente rivestita di carta, anche colorita. I lapis con guaina dipinta si classificano invece fra quelli con guaina verniciata, anche se non sono lucidati.*

3. *I lapis senza guaina si classificano come tali anche se sono rivestiti di carta.*

4. *I lapis con tubetto di metallo munito di gomma per cancellare seguono il trattamento dei matitatoi muniti di lapis e di gomma.*

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lapislazzuli artificiale o azzurro di Guimet. (V. *Oltremare, ecc.*).			
— **naturale**:			
a) greggio o lavorato. (Vedi *Pietre dure*).			
b) polverizzato, o oltremare. (V. *Oltremare, ecc.*).			
Lardatoi. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			
Lardo fresco. *Come*	Grasso di maiale.	XV	333
— **salato**	Carne salata, ecc.	XV	320 c

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lastre di alabastro. (V. *Tavole di alabastro, ecc.*).			
— di ebanite. (V. *Ebanite in lastre, ecc.*).			
— di gomma elastica o guttaperca, comprese quelle per ritagliare suole e tacchi. (V. *Fogli di gomma elastica, ecc.*)			
— di marmo. (V. *Tavole di alabastro, ecc.*).			
— metalliche, non nominate. (V. *Lamiere, secondo il metallo del quale sono formate.*			
— di metallo, traforate per *antiphonels*, per *aristons* o per altri strumenti simili. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*). *Seguono il trattamento loro proprio anche quelle presentate insieme coi rispettivi strumenti.*			
— di pietra litografica. (V. *Pietre litografiche*).			
— di pietra, segate, escluse quelle di pietra litografica. (V. *Pietre per costruzioni, segate, ecc.*).			
— preparate per la fotografia, di metallo, di vetro, di celluloide o di qualsiasi altra materia . . *Si tassano senza detrarre il peso delle scatole o altri recipienti immediati.*	Mercerie comuni.	XVI	352 a
— di qualsiasi materia, incise per la stampa. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di rame, di ottone, o di bronzo: *a*) fuse, greggie, dello spessore di 3 centimetri o più	Rame, ottone e bronzo, in pani, ecc.	XII	225 a
b) greggie, ottenute col processo elettrolitico. (V. *Rame, ottone e bronzo, in pani, ecc.*).			
c) altre. (V. *Lamiere di rame, di ottone o di bronzo*).			
— di stereotipia o stereotipate. *Come i caratteri da stampa.*			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lastre (*Segue*):			
— di vetro o di cristallo:			
a) colorate, dipinte, dorate, incise, smerigliate o altrimenti decorate. *Come*	Lastre di vetro o di cristallo, pulite, ecc.	XIII	272 c
b) comuni da finestre, non pulite	Lastre di vetro o di cristallo, non pulite, comuni da finestra, ecc.	XIII	272 a
c) preparate per la fotografia. (V. *Lastre preparate per la fotografia, ecc.*).			
d) preparate per lanterne magiche di qualsiasi specie, o per stereoscopi.	Mercerie comuni.	XVI	352 a
e) non pulite, escluse quelle comuni da finestre e quelle da tettoia o da pavimento . . .	Lastre di vetro o di cristallo, non pulite, altre . . .	XIII	272 b
f) pulite, non stagnate, comprese quelle da finestre . . .	Lastre di vetro o di cristallo, pulite, ecc.	XIII	272 c
g) da specchio, stagnate, argentate o amalgamate. . . .	Specchi incorniciati, ecc. . .	XIII	273
h) da tettoia o da pavimento, anche non perfettamente opache, escluse quelle rinforzate con rete metallica incorporatavi nell'atto stesso del getto	Lastre di vetro o di cristallo, non pulite, altre . . .	XIII	272 b
i) da tettoia o da pavimento, rinforzate con rete metallica incorporatavi nell'atto stesso del getto. *Come*	Lavori di vetro o di cristallo, colorati, ecc.	XIII	274 b

NOTE. — 1. *La misure in centimetri che deve servire di base per la tassazione delle lastre di vetro o di cristallo le quali non abbiano forma rettangolare si determina considerando come larghezza e lunghezza riunite la metà del perimetro.*

2. *Le lastre di vetro e di cristallo, comprese quelle da tettoie, si tassano indifferentemente, siano esse piane, curve o ondulate.*

3. *Come lastre di vetro non pulite comuni da finestre, si classificano tutte quelle di vetro incolore o verdognolo, non pulite, anche quando, per la forma e le dimensioni, appariscono de-*

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lastre di vetro, ecc. (*Segue*):			
stinate a servire non per finestre, ma per altro uso qualsiasi, come per quadri, quadretti, fanali, ecc. È fatta eccezione per i vetri ovali o rotondi, siano piani o concavi, per quadretti, medaglioni, strumenti di fisica e simili, i quali si classificano come lavori di vetro o di cristallo, secondo la specie.			
4. Le lastrine di vetro o di cristallo, anche arrotate, ad uso di portaoggetti e coprioggetti per osservazioni microscopiche, si classificano come lastre di vetro o di cristallo, pulite.			
5. Si classificano come lastre di vetro o di cristallo colorate tanto quelle colorite in pasta, quanto quelle di vetro bianco ricoperte da un sottile strato di vetro colorato.			
Come colorate, dipinte, dorate, incise o smerigliate si classificano anche quelle che abbiano subìte tali operazioni sopra una parte soltanto della loro superficie.			
6. I vetri da finestre per chiese e simili, costituiti di più pezzi congiunti mediante liste di piombo o in altra guisa, si classificano come lastre di vetro o di cristallo, considerandoli come formati d'un solo pezzo.			
7. S'intendono escluse dalla classe delle lastre di vetro da tettoia o da pavimento, tutte quelle, di qualsiasi specie, che abbiano spessore inferiore a 4 millimetri, le quali, quando non siano da classificare fra le lastre pulite, seguono il trattamento di quelle comuni da finestre.			
8. Le lastre di vetro, anche diafano, di spessore non inferiore a 4 millimetri e con superficie a rilievi (a righe, a losanghe, a fregi, ecc., ottenuti nell'atto stesso della fabbricazione) si classificano come quelle da tettoia o da pavimento, qualunque sia la loro destinazione, in quanto, per lavorazioni subite dopo il getto, non entrino nella classe di quelle pulite. Le lastre della stessa specie, ma di spessore inferiore a 4 millimetri, si comprendono fra quelle comuni da finestre.			
9. I dischi di vetro o di cristallo per vetrate uso antico, e per cabine di bastimenti, si classificano come le lastre non pulite comuni da finestre o come quelle pulite, secondo la specie.			
10. Si comprendono fra le lastre di vetro o di cristallo decorate anche quelle ricoperte in parte di rosoni, fiori e altri ornamenti di vetro e di cristallo.			
Latrine da camera. (*Cessi da camera, ecc.*).			
Latta. (V. *Lamiere di ferro e di acciaio, ossidate o ricoperte di stagno, ecc.*).			
Lattarina. *Come la caseina.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lattati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).			
— non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Lattato di ammonio	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— d'argento. (V. *Sali d'argento, altri*).			
— di bismuto	Sali di bismuto	III	52
— di ferro, effervescente	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di mercurio	Sali di mercurio non nominati.	III	54
Latte concentrato:			
a) con caffè, zucchero o caccao. *Come*	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
b) salato. *Come*	Burro salato	XV	330 b
c) semplice	Estratto di latte	XV	329
— liquido, anche sterilizzato . . .	Latte	XV	328
— in polvere:			
a) misto con sostanze zuccherine. *Come*	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
b) semplice. *Come*	Formaggio	XV	331
— rappreso. *Come*	Formaggio	XV	331
— di zolfo o zolfo precipitato. . .	Medicamenti composti non nominati	III	70
Lattedensimetri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Lattofenina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lattoscopi. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Lattucario	Medicamenti composti non nominati	III	70
Lattuga virosa.	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Laudano	Medicamenti composti non nominati	III	70
Laureola (scorza). (V. *Scorze di mezereo*).			
Lauro ceraso (coccole, foglie e scorze). (V. *Coccole, Foglie o Scorze, di lauro ceraso*).			
— nobile (coccole e foglie). (V. *Coccole o Foglie, di lauro nobile*).			
Lava. (V. *Pietre per costruzioni*). (V. *anche Lapilli, ecc.*).			
Lavagne greggie o in polvere . .	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261
— segate in tavole o tavolette. (V. *Tavolette di ardesia*).			
Lavagrani a motore meccanico. (V. *Macchine per mulini*).			
— altri. (V. *Macchine agrarie*).			
Lavamani (V. *Mobili e loro parti*). *Le brocche, i vasi e le catinelle si tassano separatamente.*			
Lavanda. (V. *Fiori di lavanda*).			
Lavatuberi	Macchine non nominate . .	XII	240 1
Lavori di acciaio, anche temprato. (V. *Lavori di ferro e di acciaio*).			
— di acido stearico. *Come* . . .	Cera bianca lavorata . . .	XV	341 b 2

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori (*Segue*):			
— ad ago torto. (V. *Lavori all'uncinetto*).			
— di alabastro. *Come quelli di marmo*). *Come lavori di alabastro si classificano anche quelli di pasta a base di alabastro, colorata o non.*			
— di alfenide. (V. *Lavori di nichelio, ecc.*).			
— di alluminio, puro o in lega con altri metalli, escluso il bronzo di alluminio	Metalli, ecc., non nominati, in lavori di qualsiasi sorta.	XII	235 b
— di alpaka. (V. *Lavori di nichelio, ecc.*).			
— d'ambra gialla o nera (giavazzo) e d'ambra falsa:			
a) con guarnizioni di seta, di perle false o pietre false, di metallo prezioso in proporzioni di semplici accessori, o di metallo comune dorato od argentato .	Mercerie fini	XVI	352 b
b) montati in metallo prezioso o con guarnizioni di metallo prezioso che eccedano le proporzioni di semplici accessori. (V. *Gioielli*).			
c) altri . . . . *Non si considerano come lavori di ambra falsa i lavori di celluloide, di osso, o di vetro, imitanti quelli di ambra. I lavori di tale specie si classificano come quelli della materia della quale sono realmente formati.* (V. *anche nota alla voce Lavori di conterie*).	Ambra e suoi lavori . . .	XV	350
— di ambroina. (V. *Lavori di pasta indurita, composta di amianto e altre sostanze minerali, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett
Lavori (*Segue*):			
— di amianto:			
a) per macchine (cuscinetti, dischi, rotelle, ecc.), esclusi quelli misti o intonacati di gomma elastica. *Come*	Parti staccate di macchine .	XII	241
b) misti o intonacati di gomma elastica	Gomma elastica, ecc., in lavori d'ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f
c) altri. *Come*	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
— di ardesia. (V. *Lavori di lavagna*).			
— d'argento:			
a) ornati di perle o di pietre, buone o false, anche dorati . .	Gioielli d'argento, ecc . .	XII	250 b
b) placcati in oro. *Come quelli d'oro*.			
c) altri, anche dorati . . .	Lavori d'argento, ecc. . . .	XII	249
Nello sdoganamento dei lavori fatti con lastra d'argento battuta sopra mastice non si fa alcuna deduzione di peso per il mastice.			
— di argentano o argentone. (V. *Lavori di nichelio, ecc.*).			
— di aventurina:			
a) artificiale, esclusi i pezzi minuti per gioielli e simili. . .	Mercerie fini	XVI	352 b
(V. *anche Aventurina artificiale in pezzi minuti, ecc.*).			
b) naturale. (V. *Pietre preziose, altre, lavorate, secondo la specie*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° ordin.
Lavori (*Segue*):			
— di avorio, anche artificiale o avorio falso:			
a) con guarnizioni di seta, di perle false o pietre false, di metallo prezioso in proporzioni di semplici accessori, e di metallo comune dorato od argentato . .	Mercerie fini	XVI	352 b
b) altri	Avorio, madreperla e tartaruga, lavorati.	XV	348 b
NOTA. — 1. *Si classificano come lavori di avorio anche quelli di altra materia impiallacciati, in tutto o su larga parte, di avorio, vero o falso.* 2. *Si considerano come lavori di avorio falso quelli fatti di composizione speciale imitante l'avorio. I lavori di celluloide e di osso, ad imitazione di quelli di avorio, si classificano come quelli della materia della quale sono realmente formati.*			
— di avorio vegetale. *Come* . . .	Mercerie di legno	IX	179
— di *biscuit*. (V. *Biscuit*).			
— di bossolo:			
a) con guarnizioni d'altra materia.	Mercerie.	XVI	352
b) senza guarnizioni d'altra materia	Mercerie di legno	IX	179
— di bronzo d'alluminio.	Lavori di bronzo d'alluminio.	XII	231
— di bronzo ordinario. (V. *Lavori di rame, ecc.*).			
— di canna, compresi quelli di canna di bambù. (V. *Lavori da panieraio, ecc.*).			
— di cannucce d'ambra nera, di cristallo, di smalto o di vetro. (V. *Lavori di conterie*).			
— di capelli.	Capelli lavorati	XV	345 b
— di carta. *Come quelli di cartone.*			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori (*Segue*):			
— di cartapesta. *Come quelli di cartone.*			
Come lavori di cartapesta si classificano anche quelli di composizione plastica fatta con avanzi di cartone e gesso o di pasta di cellulosa, segatura di legno o altre materie vegetali, modellati, compressi e induriti.			
— di cartone, anche incatramato:			
a) con guarnizioni di altra materia, esclusa la carta	Mercerie.	XVI	352
Non si considerano come guarnizioni di altra materia le applicazioni di legno, di vimini, di metallo comune non dorato, nè argentato, o di tessuto, gallone o passamano, non contenente materia serica, quando tali prodotti non siano applicati sull'oggetto di cartone a scopo di ornamento, ma costituiscano un semplice rinforzo o un accessorio usuale e non ornamentale. I lavori di cartone ricoperti, anche in parte, di tessuto si considerano come guarniti.			
b) ricoperti, in tutto o in massima parte, di pelle. (V. *Lavori di pelli, secondo la qualità*).			
c) altri	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
— di *carton-pierre. Come quelli di terra cotta.*			
— di celluloide:			
a) per uso industriale. *Come.*	Lavori di carta e di cartone, non nominati. . . .	X	195 b
b) altri	Mercerie	XVI	352
Come i lavori di celluloide si classificano anche quelli di materie analoghe, quali sono la cellulosina e il fibrolitoide o xilonite.			
— di cemento, compresi quelli di cemento di magnesia. (V. *Terre cotte*).			
— di cera animale:			
a) bianca	Cera bianca lavorata	XV	341 b/2
b) gialla.	Cera gialla lavorata. . . .	XV	341 a/2

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori (*Segue*):			
— di cera vegetale. *Come*. . . .	Cera gialla lavorata. . . .	XV	341 a/2
— di cimose o lembi di panno:			
a) non guarniti con altro prodotto di materia tessile. *Come*.	Lavori grossolani di crino, ecc.	VII	140
b) guarniti con altro prodotto di materia tessile. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di conchiglie . . . . *Quelli fatti in tutto o in parte con conchiglie madreperlacee si considerano, agli effetti della nota al n. 352 della tariffa, come guarniti di madreperla.*	Mercerie	XVI	352
— di conterie . . . . *Come tali si classificano i lavori fatti con perline, margheritine, cannucce e simili, di vetro, di cristallo, di smalto o di ambra nera, anche se tali materie sono montate su filo metallico.*	Mercerie fini	XVI	352 b
— di coppale. (V. *Lavori d'ambra, ecc.*).			
— di corallo:			
a) non montati	Corallo lavorato, non montato.	XV	347 b/1
b) montati in oro o in metallo comune ricoperto con lamina d'oro.	Gioielli d'oro	XII	250 a
c) montati in qualsiasi altra materia.	Corallo lavorato, montato in qualsiasi materia, ecc. .	XV	347 b/2
— di corallo falso. . . . . *Non si considerano come lavori di corallo falso quelli di vetro, di osso, di legno o di altre simili materie, coloriti ad imitazione del corallo. I lavori di tali materie si classificano come quelli della materia della quale sono realmente formati.*	Mercerie	XVI	352
— di corno e di materie affini . .	Corna, ossa, ecc., lavorate. .	XV	349 b

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori (*Segue*):			
— di corozo. (V. *Lavori di avorio vegetale*).			
— di crino:			
a) fini. *Come*	Tessuti di crino, di qualsiasi altra sorta	VII	141 b
b) grossolani	Lavori grossolani di crino, ecc.	VII	140
— di crisocalco. (V. *Lavori d'oro falso*).			
— di cristallo. *Come quelli di vetro.*			
— di cristallo di rocca. (V. *Pietre preziose, altre, lavorate, secondo la specie*).			
— di cuoio, compresi quelli di cuoio falso. (V. *Lavori di pelli conce senza pelo*). (V. *anche nota alla voce Cuoio falso*).			
— di ebanite:			
a) non misti a tessuto od a metallo	Gomma elastica, ecc., in altri lavori, ecc.	XVI	358 e
b) misti a tessuto	Gomma elastica, ecc., in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f
c) misti a metallo, esclusi gli oggetti minuti per ornamento, per toletta, per scrittoio o tascabili, e in generale tutti quelli aventi il carattere di mercerie. *Come quelli misti a tessuto.*			
d) misti a metallo, in oggetti minuti per ornamento, per toletta, per scrittoio, tascabili o altri aventi il carattere di mercerie	Mercerie.	XVI	352
— di feltro. (V. *Feltri, secondo la qualità*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori (*Segue*):			
— di ferro e di acciaio:			
a) bruniti, in tutto o in parte. *È indifferente che la brunitura sia ottenuta col brunitoio, con la ruota o con altro mezzo qualsiasi. Non si tiene, però, conto della brunitura fatta sulle parti interne, che si rendano visibili soltanto dopo la smontatura dell'oggetto.*	Oggetti di ferro e di acciaio, bruniti	XII	223
b) dorati, argentati, o ricoperti, anche in parte, con lamina d'oro o d'argento. *Come quelli bruniti.*			
c) fucinati o gettati. (V. *Ferro e acciaio, fucinati, ecc.*).			
d) ricoperti con lamina d'altro metallo comune. (V. *Lavori di qualsiasi metallo comune, ricoperti con lamina d'altro metallo, ecc.*).			
e) altri, esclusi quelli fatti con lamiere di ferro galvanizzate, ossidate, piombate, ramate, stagnate o zincate. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
— di fibre o foglie di palma. (V. *Lavori da panieraio, ecc.*).			
— di filigrana d'oro o d'argento. (V. *Gioielli o Lavori d'oro o d'argento, secondo la qualità*).			
— di filo di metallo comune, esclusi quelli di rete o tela metallica. (V. *Lavori del metallo del quale è formato il filo*).			
— di filo di vetro	Mercerie fini	XVI	352 b
— di fiori finti. (V. *Fiori finti, secondo la qualità*). *Come tali si classificano anche i lavori fatti in parte di fiori finti, eccettochè questi costituiscano una semplice guarnizione di poca entità. In questo caso è in facoltà del contribuente di pagare il dazio delle mercerie fini su tutto l'oggetto, o di chiedere la separazione dei fiori finti dall'oggetto stesso, perchè questo e quelli siano sottoposti, separatamente, al trattamento loro proprio.*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori (*Segue*):			
— di frantumi di vetro sottoposti ad un principio di fusione, indi compressi. *Come*	*Grès* ordinari	XIII	238 a
— di gelatina in fogli	Merceria.	XVI	352
— di gesso. (V. *Terre cotte*).			
— di ghisa:			
a) bruniti, in tutto o in parte, o dorati o argentati. *Come* . .	Oggetti di ferro e di acciaio, bruniti	XII	228
(V. *nota alla voce Lavori di ferro e di acciaio bruniti, ecc.*).			
b) altri. (V. *Ghisa gettata, ecc*, o *Ghisa malleabile, secondo la specie*).			
— di giaggiolo. (V. *Lavori d'ireos*).			
— di giavazzo. (V. *Lavori di ambra, ecc.*).			
— di giunchi. (V. *Lavori da panieraio, ecc.*).			
— di gomma elastica e guttaperca, anche mescolate con altre sostanze, come segatura di legno, oli, grafite, zolfo, minio, ecc.:			
a) fatti di foglia segata . . .	Gomma elastica, ecc., in foglia segata, ecc.	XVI	358 b
b) misti a metallo. *Come* . .	Gomma elastica, ecc., in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f
c) misti a tessuti. (V. *Oggetti di gomma elastica mista a tessuti, secondo la specie*).			
d) altri	Gomma elastica, ecc., in altri lavori, ecc.	XVI	358 e
(V. *anche Lavori di passamano, nastro o tessuto elastico*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori (*Segue*):			
— di grafite o piombaggine. *Come quelli di terra cotta.*			
— di *grès*. (V. *Grès*).			
— di guttaperca. (V. *Lavori di gomma elastica, ecc.*).			
— d'ircos. *Come*	Mercerie di legno	IX	179
— di lamiera di ferro stagnata, ramata od ossidata:			
a) commisti con altre materie (esclusi l'acciaio, il ferro e la ghisa) non dorate, nè argentate .	Lamiere di ferro ricoperte di stagno, ecc., in lavori commisti con altre materie .	XII	221 $\frac{al}{3}$
b) commisti con ferro, acciaio o ghisa, bruniti	Oggetti di ferro e di acciaio, bruniti	XII	223
c) dorati, argentati o commisti con altre materie dorate o argentate. *Come*	Oggetti di ferro e di acciaio, bruniti	XII	223
d) altri	Lamiere di ferro ricoperte di stagno, ecc., in lavori diversi semplici	XII	221 $\frac{al}{2}$

I lavori fatti con lamiera di ferro stagnata, ramata od ossidata possono essere verniciati, laccati o nichelati senza che per ciò muti la loro classificazione.

Non si considerano come commisti con altre materie gli stessi lavori con applicazioni di carta, anche stampata o litografata.

Quando non sia possibile di misurare la grossezza della lamiera, i detti lavori si considerano come fatti di lamiera della grossezza di millimetri 1 e mezzo e meno.

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori (*Segue*):			
— di lamiera di ferro zincata, piombata o galvanizzata:			
a) commisti con altre materie (esclusi l'acciaio, il ferro e la ghisa) non dorate, nè argentate.	Lamiere di ferro ricoperte di zinco, ecc., in lavori commisti con altre materie .	XII	220 $\frac{a\ b}{3}$
b) commisti con ferro, acciaio o ghisa, bruniti	Oggetti di ferro e di acciaio, bruniti	XII	223
c) dorati, argentati o commisti con altre materie dorate o argentate. *Come*.	Oggetti di ferro e di acciaio, bruniti	XII	223
d) altri . . . . *I lavori fatti con lamiera di ferro zincata, piombata o galvanizzata possono essere verniciati, laccati o nichelati senza che per ciò muti la loro classificazione.* *Non si considerano come commisti con altre materie gli stessi lavori con applicazioni di carta, anche stampata o litografata.* *Quando non sia possibile di misurare la grossezza della lamiera, i detti lavori si considerano come fatti di lamiera della grossezza di millimetri 1 e mezzo e meno.*	Lamiere di ferro ricoperte di zinco, ecc., in lavori diversi semplici . . .	XII	220 $\frac{a\ b}{2}$
— di lamiera metallica, esclusi quelli di lamiera di ferro galvanizzata, ossidata, piombata, ramata, stagnata, o zincata. (V. *Lavori del metallo del quale è formata la lamiera*).			
— di latta. (V. *Lavori di lamiera di ferro stagnata, ecc.*).			
— di lava:			
a) grossolani. *Come*. . . .	Pietre per costruzioni, segate, ecc.	XIII	259
b) piccoli, incassati in metallo prezioso o in metallo comune placcato in oro o in argento .	Gioielli	XII	250
c) piccoli, incassati in qualsiasi altra materia	Mercerie fini	XVI	352
d) piccoli, sciolti. *Come* . .	Vetri, cristalli e smalti in conterie, ecc.	XIII	279

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori (*Segue*):			
— di lavagna. *Come*	Pietre per costruzioni, segate ecc.	XIII	279 c
— di leghe metalliche non nominate, anche dorati od argentati . .	Metalli, ecc., non nominati, in lavori di qualsiasi sorta.	XII	235 b
— di legno artificiale (legno-pietra, xilolite o simili). *Come quelli di legno da ebanisti.*			
— di legno comune:			
a) argentati o dorati, anche falsamente, o con intarsi di legno fine, o verniciati con lacca detta della China, anche misti con altre materie	Mercerie di legno	IX	179
b) greggi	Utensili e lavori diversi di legno comune, greggi. .	IX	178 a
c) impiallacciati con legno da ebanisti.	Mobili, ecc., non imbottiti, impiallacciati, ecc. . . .	IX	176 a/4
d) impiallacciati, in tutto o in massima parte, d'avorio, di madreperla o di tartaruga. (V. *Lavori della materia della quale sono, in tutto e in massima parte, impiallacciati*).			
e) con intarsi di avorio, di madreperla, di metallo, di osso, di tartaruga, o di altre materie simili	Mercerie.	XVI	352
f) puliti e dipinti	Utensili e lavori diversi di legno comune, puliti, ecc.	IX	178 b
g) ricoperti, interamente o in massima parte, di pelle o di tessuto. *Come*	Mobili, ecc., imbottiti, di legno comune.	IX	176 b/1
h) verniciati, eccettochè con lacca detta della China . . .	Utensili e lavori diversi di legno comune, puliti, ecc.	IX	178 b

NOTE. — 1. *Non si considerano come dipinti i lavori di legno greggi con semplici iscrizioni in colore, o soltanto spalmati con catrame o imbevuti di altra simile materia per la conservazione del legno.*

2. *I lavori di legno semplicemente lisciati*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori di legno comune (*Segue*):			
con pomice, vetro o materie simili si classificano fra quelli greggi. *Si classificano, invece, come puliti i lavori di legno strofinati con olio e quelli con applicazioni di carta o comunque commisti con altre materie, esclusi il ferro, l'acciaio e la ghisa, greggi o soltanto puliti, stagnati o zincati, le corde, lo spago, il marmo e le pietre, nonchè le materie comprese nella categoria IX della tariffa. Si comprendono tuttavia fra i lavori puliti quelli ricoperti di lamiera metallica su larga parte della loro superficie, in quanto, per questo fatto, non cessino di appartenere alla classe dei lavori di legno.* *3. I lavori di legno comune colorito artificialmente, per assorbimento o per iniezione, si classificano come quelli puliti o dipinti.*			
— di legno da ebanisti, escluso il bossolo:			
a) argentati o dorati, anche falsamente, o con intarsi di legno, o verniciati con lacca detta della China, anche misti con altre materie	Mercerie di legno	IX	179
b) impiallacciati, in tutto o in massima parte, di avorio, di madreperla o di tartaruga. (V. *Lavori della materia della quale sono, in tutto o in massima parte, impiallacciati*).			
c) con intarsi di avorio, di madreperla, di metallo, di osso, di tartaruga, o di altre materie simili	Mercerie.	XVI	352
d) ricoperti, interamente o in massima parte, di pelle o di tessuto. *Come*	Mobili, ecc., imbottiti, di legno da ebanisti	IX	176 b 2
e) altri. *Come*	Mobili, ecc., non imbottiti, di legno da ebanisti . . .	IX	176 a 3
— di lustrini fatti di metallo comune, di celluloide e simili, anche montati su filo metallico	Mercerie fini	XVI	352 b

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori (*Segue*):			
— di madreperla:			
a) con guarnizioni di seta, di perle false o pietre false, di metallo prezioso in proporzioni di semplici accessori, o di metallo comune dorato od argentato . .	Mercerie fini	XVI	352 b
b) altri . . . . NOTE. — 1. *Non si fa differenza fra madreperla vera e madreperla falsa o artificiale.* 2. *Si classificano come lavori di madreperla anche quelli fatti di altra materia impiallacciati, in tutto o su larga parte, di madreperla.*	Avorio, madreperla e tartaruga, lavorati	XV	348 b
— a maglia. (V. *Maglie, secondo la qualità*).			
— di maiolica. (V. *Maioliche*).			
— di malachite. *Come le pietre dure lavorate.*			
— di marmo:			
a) con guarnizioni di metallo in proporzioni maggiori che di semplici accessori. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate le guarnizioni*).			
b) altri	Marmo e alabastro, ecc., in altro modo lavorati . .	XIII	258 c
— di marmo artificiale. *Come quelli di* grès. *Come lavori di marmo artificiale si considerano quelli fatti con impasto a base di materie calcaree, di gesso, ecc., colorato ad imitazione del marmo. I lavori di pietra colorata, dipinta o verniciata, ad imitazione del marmo, si classificano come quelli di marmo.*			
— di metalli non nominati, anche dorati od argentati	Metalli, ecc., non nominati, in lavori di qualsiasi sorta .	XII	235 b

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori (*Segue*):			
— di metallo bianco (metallo britannia o metallo inglese) . . .	Metalli, ecc., non nominati, in lavori di qualsiasi sorta .	XII	235 b
— di metallo *delta. Come quelli di ottone.*			
— di mica. *Come quelli di vetro.*			
— di micanite (impasto di polvere o filamenti di mica, cementati con mastice). *Come quelli di terraglia.*			
— di mosaico:			
a) piccoli, montati in metallo prezioso. (V. *Gioielli o Lavori del metallo prezioso sul quale sono montati, secondo la qualità*).			
b) piccoli, montati in altra materia	Mercerie fini	XVI	352 b
c) altri. (V. *Mosaici*). *Fra i lavori di mosaico piccoli si comprendono tutti quelli considerati nella nota 1 alla voce Mercerie.*			
— di nichelio e sue leghe col rame e con lo zinco:			
a) dorati od argentati. . . .	Nichelio, ecc., in lavori dorati od argentati	XII	227 c/1
b) non dorati nè argentati . . .	Nichelio, ecc., in lavori non nominati	XII	227 c/2
— di noci di cocco:			
a) senza guarnizioni d'altra materia	Mercerie di legno	IX	179
b) con guarnizioni d'altra materia	Mercerie.	XVI	352
— d'oro, anche ornati di perle o pietre preziose . . . . *Nello sdoganamento dei lavori fatti con lastra d'oro battuta sopra mastice non si fa luogo ad alcuna deduzione di peso per il mastice.*	Oreficeria e vasellame d'oro.	XII	248

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori (*Segue*):			
— d'oro falso (criscoalco, similoro, tombacco e altre leghe simili). *Come quelli di ottone.*			
— di osso e di materie affini (compresi quelli di ossa di balena, vere o false, o di osso di seppia) . . .	Corna, ossa, ecc., lavorate .	XV	349 b
— di ottone. (V. *Lavori di rame, ecc.*).			
— di packfong. (V. *Lavori di nichelio, ecc.*).			
— di paglia. (V. *Lavori da paniera̧io, ecc.*).			
— di palline o perline di metallo comune, anche montate su filo metallico	Mercerie fini	XVI	352 b
— di palma. (V. *Lavori di fibre o foglie di palma*).			
— da panieraio e da stoiaio:			
a) fini.	Lavori da panieraio, ecc., fini.	IX	185 b
b) grossolani	Lavori da panieraio, ecc., grossolani	IX	185 a

Entrano nella classe dei lavori da panieraio e da stoiaio fini quelli fatti con steli, radiche o vimini, sottili e pieghevoli, finamente lavorati, naturali o tinti, nonchè quelli fatti di nastri di legno, di paglia o di steli, giunchi o vimini, di qualsiasi specie, trafilati, coloriti, verniciati o in unione con fili o treccie di materia tessile o con fili metallici.

Come lavori da panieraio e da stoiaio grossolani si classificano invece i lavori fatti di stecche di legno intrecciate, di giunchi, vimini o canne rozzamente lavorati, non coloriti, nè verniciati, anche ricoperti o foderati di tessuto greggio o incerato o incatramato.

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
— di passamano non elastico. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori (*Segue*):			
— di passamano, nastro o tessuto elastico:			
a) guarniti o anche soltanto orlati con passamano, nastro, tessuto o altro prodotto di materia tessile non elastico. (V. *Oggetti cuciti o Lavori di passamano, nastro o tessuto elastico* altri, ecc., *secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore*.			
b) altri, anche con accessori di materia diversa non tessile .	Gomma elastica, ecc., lavorata in passamani, ecc. . . .	XVI	358 g
— di pasta indurita, composta di amianto e altre sostanze minerali, o di fibre vegetali, impastate con resine o sostanze grasse. *Come quelli di* grès.			
— di pasta indurita, composta di farina o mollica di pane, anche in unione con altre materie. . .	Mercerie	XVI	352
— di pegamoide o di prodotti analoghi. *Come quelli di celluloide.*			
— di pelli conce col pelo:			
a) per uso di dosso, foderati o guarniti con tessuto o altro prodotto di materia tessile. (V. *Oggetti cuciti o Lavori di pelli conce col pelo* altri, *secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore*).			
b) altri	Lavori da pellicciaio, d'ogni sorta	XI	201
— di pelli conce senza pelo, compresi quelli di pergamena . .	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
— di penne. (V. *Lavori di piume, ecc.*).			
— di perline o margheritine d'ambra nera, di cristallo, di smalto o di vetro. (V. *Lavori di conterie*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori (*Segue*):			
— di pietra, compresi quelli di pietra ollare . . . . (V. *nota alla voce Lavori di marmo artificiale*).	Pietre per costruzioni, segate, ecc.	XIII	259 c
— di pietre dure. (V. *Pietre dure lavorate*).			
— di pietre false. (V. *Pietre false*).			
— di pietre preziose. (V. *Pietre preziose, secondo la specie, lavorate*).			
— di piombo, anche in lega con l'antimonio, compresi quelli dorati, argentati, nichelati o verniciati. (V. *nota alla voce Piombo, anche in lega con l'antimonio, in pani*).	Piombo, ecc., in altri lavori, ecc.	XII	223 e
— di piume di qualsiasi sorta . . *Come tali si classificano anche i lavori fatti in parte di piume, eccettochè queste costituiscano una semplice guarnizione di poca entità. In questo caso è in facoltà del contribuente di pagare il dazio delle mercerie fini su tutto l'oggetto o di chiedere la separazione delle piume dall'oggetto stesso, perchè questo e quelle siano sottoposti, separatamente, al trattamento loro proprio.*	Piume da ornamento, lavorate.	XV	344 $\frac{a}{2}$
— di platino. *Come quelli d'argento.*			
— di porcellana. (V. *Porcellane*).			
— di porcellana di *Réaumur*. (V. *Lavori di vetro*).			
— di qualsiasi materia (esclusi i metalli) galvanizzati, ossia ricoperti per via galvanica di uno strato di metallo. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono ricoperti*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett
Lavori (*Segue*):			
— di qualsiasi materia (esclusi quelli di ambra, gialla o nera, o di corallo) montati in oro o in argento, o con guarnizioni d'oro o d'argento che eccedano le proporzioni di semplici accessori. (V. *Lavori d'oro o Lavori d'argento, secondo il metallo che costituisce la montatura o le guarnizioni*). *Se le guarnizioni di metallo prezioso sono separabili dall'oggetto, ne è ammessa la separazione perchè questo e quelle siano sottoposti al trattamento loro proprio.*			
— di qualsiasi metallo comune:			
a) placcati in oro o in argento (ricoperti con lamina d'oro o d'argento) o ricoperti d'oro o di argento per via galvanica. *Come quelli dorati o argentati.*			
b) ricoperti con lamina di altro metallo comune. (V. *Lavori del metallo del quale sono formati o Lavori del metallo del quale è formata la lamina che li ricopre, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore*).			
— di rame, di ottone o di bronzo:			
a) battuti o tirati al maglio, greggi	Rame, ottone e bronzo, tirati al maglio, ecc.	XI	225 e
b) dorati o argentati . . .	Rame, ottone e bronzo, dorati od argentati, in altri lavori.	XII	225 $\frac{i}{3}$
c) ornamentali, non dorati nè argentati	Rame, ottone e bronzo, in lavori ornamentali, ecc. .	XII	225 h

Gli oggetti indicati nella nota 1 alla voce Mercerie, quando sono fatti interamente di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali. Come tali si classificano parimenti, in quanto non sia diversamente stabilito dal repertorio, tutti gli oggetti di rame, di ottone o di bronzo destinati ad essere applicati alle vesti o comunque portati sulla persona, nonchè quelli destinati a compiere un ufficio decorativo o ad essere applicati ad altri oggetti come guarnizioni o ornamento, anche se non sono essi stessi ornati.

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.
Lavori di rame, di ottone o di bronzo (*Segue*):			
d) ricoperti con lamina d'altro metallo comune. (V. *Lavori di qualsiasi metallo comune, ricoperti con lamina d'altro metallo, ecc.*).			
e) altri	Rame, ottone e bronzo, in lavori non nominati . . .	XII	225 l
— di rete metallica:			
a) fatti in tutto o in massima parte con rete di filo di ferro o di acciaio avente non più di 30 fori completi in un decimetro quadrato. (V. *Lavori di ferro e di acciaio*).			
b) altri. *Come quelli di tela metallica*).			
— di salci, vetrici e simili. (V. *Lavori da panieraio, ecc.*).			
— di salgemma	Mercerie fini	XVI	352 b
— di scagliola. *Come quelli di stucco.*			
— di schiuma di mare, vera o falsa.	Mercerie fini	XVI	352 b
— da sellaio. (V. *Lavori di pelli conce senza pelo, ecc.*). *Si classificano fra i lavori da sellaio, in quanto non sia diversamente stabilito dal repertorio, tutti i finimenti di pelle che si adoperano nel sellare i cavalli o altri animali.*			
— di serpentino (pietra verde). *Come quelli di marmo.*			
— di siderolite o terralite. *Come le maioliche*).			
— di similoro. (V. *Lavori di oro falso*).			
— di smalto. *Come quelli di vetro.*			
— di smeriglio agglomerato. *Come quelli di terra cotta.*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett
Lavori (*Segue*):			
— di sparto. (V. *Lavori da panieraio, ecc.*).			
— di spato fluore. (V. *Pietre dure lavorate*).			
— di spugna vegetale o spugna luffa:			
a) guarniti di tessuto o altro prodotto di materia tessile, esclusi quelli semplicemente orlati. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
b) altri. *Come*	Lavori da panieraio, ecc., fini.	IX	185 b
— di stagno, anche in lega col piombo e l'antimonio:			
a) dorati, argentati o nichelati. *Come quelli verniciati.*			
b) verniciati	Stagno, ecc., in lavori verniciati	XII	229 c 1
c) altri	Stagno, ecc., in lavori non nominati	XII	229 c 2
(V. *note alla voce Stagno in pani*).			
— di steatite. *Come*	*Grès* fini.	XIII	268 b
— da stoiaio. (V. *Lavori da panieraio, ecc.*).			
— di stucco. *Come*	*Grès* fini.	XIII	268 b
— di sughero	Sughero lavorato.	IX	174 b
(V. *anche Lavori di tritumi di sughero, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori (*Segue*):			
— di tartaruga, vera o falsa:			
a) con guarnizioni di seta, di perle false o pietre false, di metallo prezioso in proporzioni di semplici accessori, o di metallo comune dorato od argentato .	Mercerie fini	XVI	352 b
b) altri	Avorio, madreperla e tartaruga, lavorati.	XV	348 b
NOTE. — 1. *Si classificano come lavori di tartaruga anche quelli di altre materie impiallacciati in tutto o su larga parte di tartaruga, vera o falsa.* 2. *Si considerano come lavori di tartaruga falsa quelli fatti di composizione speciale imitante la tartaruga. I lavori di celluloide, di corno o di osso, ad imitazione di quelli di tartaruga, si classificano come quelli della materia della quale sono realmente formati.*			
— di tela metallica:			
a) di ferro o di acciaio. *Come*	Tele metalliche di ferro, ecc.	XII	226 a
b) di ottone o di rame. *Come*	Tele metalliche di ottone, ecc.	XII	226 b
c) di altri metalli. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			
Il dazio dei lavori di tela metallica di ferro, di acciaio, di ottone o di rame si determina aggiungendo il sopradazio stabilito per le tele metalliche al dazio al quale i detti lavori andrebbero soggetti classificandoli come ferro e acciaio di seconda fabbricazione o come lavori di ottone e di rame.			
(V. *anche nota* 3 *alla voce Tele metalliche*).			
— di terra cotta. (V. *Terre cotte*).			
— di terraglia. (V. *Terraglie*).			
— di terralite. (V. *Lavori di siderolite ecc.*).			
— di tessuto, esclusi quelli di tessuto gommato. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori (*Segue*):			
— di tessuto gommato, non elastico. (V. *Oggetti di gomma elastica mista a tessuti, secondo la specie*).			
(V. *anche Lavori di passamano, nastro o tessuto elastico*).			
— di tombacco. (V. *Lavori di oro falso*).			
— di tritumi di sughero, impastati con gesso, calce, catrame o altre simili materie. *Come*	Sughero, mattoni, ecc.. . .	IX	174 c
— di truciolo. (V. *Lavori da panieraio, ecc.*).			
— all'uncinetto. (V. *Maglie o Pizzi, secondo la qualità*).			
— di venturina. (V. *Lavori di aventurina, secondo la specie*).			
— di vetro (esclusi quelli fatti di filo di vetro o di conterie):			
a) argentati, bronzati, dipinti, dorati, smaltati, stagnati o altrimenti decorati	Lavori di vetro e di cristallo, dipinti, ecc.	XIII	274 c
b) arrotati, colorati, incisi, smerigliati e tinti in pasta . . .	Lavori di vetro e di cristallo, colorati, ecc.	XIII	274 b
c) con guarnizioni o accessori di gomma elastica	Lavori di vetro e di cristallo, colorati, ecc..	XIII	274 b
d) con guarnizioni di metallo prezioso che non eccedano le proporzioni di semplici accessori, o con guarnizioni o accessori di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso .	Mercerie fini	XVI	352 b

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori di vetro (esclusi quelli fatti di filo di vetro o di conterie) (*Segue*):			
e) con guarnizioni di metallo prezioso che eccedano le proporzioni di semplici accessori. (V. *Lavori di qualsiasi materia, ecc., montati in oro o in argento, ecc.*).			
f) con guarnizioni o accessori di altre materie	Lavori di vetro e di cristallo, dipinti, ecc.	XIII	274 c
g) muniti di intagli per indicare la spartizione in millimetri o in gradi.	Lavori di vetro e di cristallo, muniti di intagli, ecc. .	XIII	274 d
h) semplicemente soffiati o gettati, anche stampati o con ornati ottenuti in pasta	Lavori di vetro e di cristallo, semplicemente soffiati, ecc.	XIII	274 a

NOTE. — 1. *I lavori di vetro colorati in bianco, quelli placcati, ossia formati di vetro incolore ricoperto da uno o più strati di vetro colorato, quelli a più colori, ossia di vetro filigranato, iridescente o marmorizzato in pasta, o fatti con più pezzi tinti in pasta con diverso colore e saldati insieme, si classificano come quelli colorati o tinti in pasta.*

I lavori di vetro-ghiaccio (vetro incolore del quale, mediante un brusco raffreddamento, si è fatta screpolare la superficie), quando non sono arrotati, coloriti, incisi, smerigliati, decorati o guarniti, si classificano fra i lavori di vetro semplicemente soffiati o gettati.

2. *Non si considerano come arrotati o smerigliati i lavori di vetro dai quali siasi soltanto fatta sparire, mediante arrotatura, la traccia dell'attaccatura, quelli che hanno ricevuta la sola arrotatura a greggio per togliere le asperità rimaste negli orli dopo il taglio, nè i vasi o altri recipienti col collo smerigliato per facilitare l'adattamento del tappo, smerigliato esso pure.*

3. *Si classificano come lavori di vetro incisi anche quelli che presentano fregi o segni dovuti all'azione di corrosivi. Non si tiene conto, però, nella classificazione delle bottiglie, dei vasi, ecc., di quei piccoli numeri che sogliônsi incidere grossolanamente sul corpo della bottiglia, del vaso, ecc., e sul rispettivo tappo, per evitarne lo scompagnamento.*

4. *I lavori di vetro con coperchio o altri accessori di metallo o di altra materia si classificano come quelli guarniti, anche se i coperchi o gli altri accessori sono separabili.*

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lavori di vetro (esclusi quelli fatti di filo di vetro o di conterie (*Segue*): *Non si considerano, invece, come guarniti con altre materie i lavori di vetro con accessori di sughero, o commisti a paglia, spago o vimini.* *5. Come lavori di vetro muniti d'intagli per indicare la spartizione in millimetri o in gradi, si classificano tutti i lavori fatti interamente di vetro, o con semplici tappi di gomma o di sughero, con segni o scale graduate, incisi o fatti con smalto, con colore o altrimenti, direttamente sul vetro, per indicare la spartizione in millimetri, in gradi o in altre frazioni di misura, di capacità o di peso.* *I lavori di vetro di tale specie, con guarnizioni o accessori di altra materia, si classificano fra gli strumenti scientifici muniti di aste o circoli graduati.* *Non si considerano come muniti di intagli i lavori di vetro i quali portino segni o scale graduate, impressi o a rilievo, ottenuti con lo stampo all'atto stesso della fabbricazione dell'oggetto.* (V. *anche Lavori di frantumi di vetro, ecc.*).			
— di vimini. (V. *Lavori da panieraio, ecc.*).			
— di xilonite. (V. *Lavori di celluloide*).			
— di zinco:			
a) bronzati, nichelati, ramati o verniciati	Zinco in lavori non dorati nè argentati, ecc.	XII	230 $\frac{c}{2}$
b) dorati od argentati . . .	Zinco in lavori dorati od argentati	XII	230 $\frac{c}{1}$
c) con ornati, non dorati nè argentati . . . . *È indifferente che gli ornati siano fatti di zinco o sulle parti di zinco, oppure di altra materia o su accessori d'altra materia.*	Zinco in lavori non dorati nè argentati, ecc.	XII	230 $\frac{c}{2}$
d) altri	Zinco in lavori non nominati.	XII	230 $\frac{c}{3}$
— di zucchero	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lazulite. (V. *Pietre dure*).			
Leccarde. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Legacci da calze:			
a) di passamano, nastro o tessuto elastico. (V. *Lavori di passamano, nastro o tessuto elastico*).			
b) di tessuto o altro prodotto di materia tessile, non elastico, anche con fibbie od altri accessori di altra materia, compresi quelli con saltaleone. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
c) di qualsiasi altra specie .	Mercerie.	XVI	352
— da ombrelli. (V. *Nastri, Passamani o Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Legature volanti di *albums*, di libri e simili.	Mercerie	XVI	352
Leggii. (V. *Mobili e loro parti o Mobili piccoli, secondo la specie*).			
Leghe di alluminio:			
a) col rame. (V. *Bronzo d'alluminio*).			
b) con altri metalli, escluso il ferro-alluminio. (V. *Alluminio, ecc.*).			
— ferro-metalliche, in pani . . . *Si classificano come leghe ferro-metalliche: il ferro-alluminio contenente più di 10 per cento d'alluminio, il ferro-cromo contenente più di 10 per cento di cromo, il ferro-manganese* (Spiegeleisen) *contenente più di 30 per cento di manganese, il ferro-manganese-silicio* (Silico-Spiegel) *contenente più di 30 per cento di silicio e manganese uniti, il ferro-silicio contenente più di 14 per cento di silicio e il ferro-tungsteno.* (V. *anche nota alla voce Ghisa da affinazione e da fusione e nota* 1 *alla voce Acciaio in pani*).	Metalli, ecc., non nominati, allo stato greggio . . .	XII	235 a

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Leghe (*Segue*):			
— metalliche, non nominate:			
a) in fili, lamiere, tubi o verghe. (V. *rispettivamente Fili, Lamiere, Tubi o Verghe, di metalli e leghe metalliche, non nominati*).			
b) allo stato greggio . . .	Metalli, ecc., non nominati, allo stato greggio . . .	XII	235 a
— di metalli preziosi, anche in unione con metalli comuni. *Come il metallo prezioso dal quale prende nome la lega.*			
— di nichelio e rame, con o senza aggiunta di zinco. (V. *Nichelio, ecc.*).			
— di piombo e antimonio. (V. *Piombo, ecc.*).			
— di rame e stagno o di rame, stagno e zinco, anche con piccole quantità di antimonio, di manganese, di fosforo (bronzo fosforoso), di piombo o di silicio (bronzo siliciceoso). (V. *Bronzo ordinario, ecc.*).			
— di rame e zinco, con o senza aggiunta di piombo, di manganese, di cadmio o di ferro. (V. *Ottone*).			
— di stagno e antimonio, con o senza piombo. (V. *Stagno*).			
— di stagno e piombo. (V. *Stagno*).			
— di stagno e zinco. *Come lo stagno.*			
Legna da fuoco	Legna da fuoco	IX	170

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Legni da costruzione. (V. *Legno comune o Legno da ebanisti, secondo la specie*).				
— medicinali, non nominati . . .	Generi medicinali non nominati	III	69	
— per tinta e per concia:				
a) macinati.	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, macinati . .	IV	75	b
b) non macinati, anche triturati	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, non macinati.	IV	75	a
Legno artificiale (legno-pietra, xilolite e simili). *Come i legni da ebanisti.*				
— di Bahia. (V. *Legno del Brasile, ecc.*).				
— di berbero. (V. *Legni per tinta e per concia*).				
— del Brasile o verzino. (V. *Legni per tinta e per concia*).				
— di caliatur. (V. *Legni per tinta e per concia*).				
— di California. (V. *Legno del Brasile, ecc.*).				
— di campeggio. (V. *Legni per tinta e per concia*).				
— di cannella. (V. *Cannelliere*).				
— di castagno, macinato, raspato o in tritumi. (V. *Legni per tinta e per concia*).				
— di cinnamomo. (V. *Cannelliere*).				
— comune:				
a) colorito artificialmente per assorbimento od iniezione. (V. *Legno da ebanisti*). (V. *anche nota 3 alla voce Lavori di legno comune*).				

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Legno comune (*Segue*):			
b) in fogli da impiallacciare, di grossezza inferiore a 2 millimetri, o di qualunque grossezza incollati su carta o cartone. *Come*	Legno da ebanisti, segato, ecc.	IX	171 $\frac{b}{2}$
c) in fogli da impiallacciare, della grossezza di 2 millimetri o più	Legno comune squadrato, ecc.	IX	171 $\frac{a}{2}$
d) in fogli stampati, cioè con disegni ottenuti per pressione, in quanto non siano già predisposti in forma di parti di mobili. .	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
e) rozzo o semplicemente spaccato, sgrossato o squadrato con l'ascia	Legno comune rozzo, ecc. .	IX	171 $\frac{a}{1}$
f) squadrato con la sega o comunque segato per il lungo. .	Legno comune squadrato, ecc.	IX	171 $\frac{a}{2}$

NOTE. 1. — *Entrano particolarmente nella classe del legno comune i legni d'abete, d'acacia, d'acero, d'albicocco, d'alno o ontano, di betula o betulla, di carpino, di carrubio, di castagno, di cedro* (cedrus), *di cerro, di ciliegio, di cipresso, di citiso, di corniolo, di evonimo o fusaggine, di faggio, di frassino, di ginepro, di larice, di lentisco, di loto, di mandorlo, di noce (in fusti o in tavole), d'olivo, d'olmo, di pero, di pino, di pioppo, il legno* pitch-pine, *quelli di platano, di quercia, di rovere, di salcio, di sicomoro, di sorbo, di spino bianco, di susino, il legno* tek *o* teak, *e quelli di tiglio e di visciolo.*

2. *Nella classificazione del legno segato non si fa distinzione riguardo allo scopo o all'importanza dell'eseguito lavoro di segatura. Si classificano quindi come legno segato per il lungo, anche i tronchi d'albero semplicemente segati in due nel senso della lunghezza, nonchè i cascami di segheria, cioè le tavole che presentano da una faccia la parte curva del tronco e sono segate dall'altra, in quanto non sia evidente che queste ultime, per le loro dimensioni e per il loro spessore, non possano servire altrimenti che come legna da fuoco.*

3. *Si classifica come legno segato per il lungo tanto il legno segato diritto, quanto i pezzi con curvature ottenute con la sega per predisporli alla fabbricazione di determinati oggetti, come stanghe o timoni da carrozze, remi, casse da fucili o da pistole, raggi di ruote e simili. È fatta eccezione per i pezzi predisposti con la forma di parti di mobili, i quali si clas-*

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Legno comune (*Segue*):			
sificano come parti di mobili anche se sono semplicemente sbozzati con la sega. 4. *Le assicelle per casse da imballaggio, della grossezza di 7 millimetri o meno, si classificano fra le assicelle per scatole, stacci e simili.* 5. *Qualunque operazione successiva alla segatura fa passare il legno segato nella classe dei lavori di legno. Rimangono per eccezione nella classe del legno segato per il lungo: le assicelle, le tavole, le travi o i travicelli, semplicemente piallati, anche con scanalature o nervature longitudinali lungo i lati, le tavole con gli orli smussati, scanalati o sagomati, anche piallate, ma non altrimenti lavorate, destinate a formare tavolati, nonchè le tavole greggie o soltanto piallate, per far casse da imballaggio, anche con marche fatte a fuoco. Le tavole, le travi e i travicelli, anche non piallati e con o senza nervature o scanalature, quando presentino incastri fatti a scalpello, o altra lavorazione che dimostri come siano già predisposti nella forma e nelle dimensioni volute per un determinato uso, passano nella classe dei lavori.* 6. *Il legno rozzo o semplicemente sgrossato, squadrato o segato, spalmato di catrame o imbevuto di altre materie simili al solo scopo di conservazione, si classifica come legno rozzo o segato, secondo la qualità, senza tener conto del catrame o delle altre materie delle quali sia spalmato o imbevuto.* 7. *I fogli di legno da impiallacciare, incollati, cioè costituiti da due o più fogli di legno sovrapposti, nonchè quelli intarsiati o tagliati in forma speciale per un determinato uso, esclusi quelli semplicemente segati in forma rettangolare, si classificano come i lavori di legno.*			
— di Costarica. (V. *Legno del Brasile, ecc.*).			
— di Cuba. (V. *Legno giallo*).			
— di dulcamara. (V. *Dulcamara, ecc.*).			
— da ebanisti:			
a) in fogli di qualunque grossezza, anche provenienti dalla segatura del legno in senso trasversale	Legno da ebanisti, segato, ecc.	IX	171 b 2

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Legno da ebanisti (*Segue*):			
b) in fogli stampati, cioè con disegni ottenuti per pressione, in quanto non siano già predisposti in forma di parti di mobili. .	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
c) non segato.	Legno da ebanisti, non segato.	IX	171 b/1
d) segato per il lungo. . .	Legno da ebanisti, segato, ecc.	IX	171 b/2
Entrano particolarmente nella classe del legno da ebanisti i legni di acagiù o mogano, d'agrifoglio o lauro spinoso, d'aloe, d'amaranto, di anacardio o mogano bianco, di andira o legno angelico, d'aquilaria o d'aquila, d'arancio, il legno arariba rosa (bentrolabium robustum), *quelli d'aspalato e di beberù, il legno bianco della Nuova Olanda o legno di eucalipto, quelli di bignonia, di bossolo, di Caienna, di Calamandra, di calambac, di carapa, di cedrela odorata, di corallo, il legno* couri aril, *quelli di* cumaroo, *d'ebano (nero, verde o giallo), di ferolo o marmorizzato, il legno ferro, quello di granadiglia, i legni iacaranda, quelli di limone, di noce (in barbe o in ceppi nodosi staccati dal fusto), di noce d'India o noce nera, i legni odorosi, quelli di palissandro, di palma, di panacoco, di pernice, il legno porpora, quelli di* quebracho *bianco, di rosa o rosato e di sandalo (bianco o citrino), il legno Santa Lucia, il legno santo o guaiaco in tavole o in tronchi, quelli di tasso e di tombac e il legno violetto delle Guiane.*			
(V. *anche note alla voce Legno comune*).			
— di Fernambuco. (V. *Legno del Brasile, ecc.*).			
— di fustetto o scotano. (V. *Legno di scotano*).			
— giallo. (V. *Legni per tinta e per concia*).			
— guaiaco o legno santo. (V. *Guaiaco, ecc.*).			
— del Madagascar. (V. *Legni per tinta e per concia*).			
— di Nicaragua. (V. *Legno del Brasile, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Legno (*Segue*):			
— petrificato	Oggetti da collezione, ecc., per collezioni scientifiche, ecc.	XVI	368 a
— quassio	Generi medicinali non nominati	III	69
— di *quebraco*:			
a) bianco. (V. *Legno da ebanisti*).			
b) colorato o rosso. (V. *Legni per tinta e per concia*).			
(V. *nota alla voce Traversine per strade ferrate, ecc.*).			
— di sandalo, rosso. (V. *Legni per tinta e per concia*).			
— di Santa Marta. (V. *Legno del Brasile, ecc.*).			
— santo o guaiaco. (V. *Guaiaco, ecc.*).			
— di Sappan o Sapan. (V. *Legni per tinta e per concia*).			
— di sassofrasso	Generi medicinali non nominati	III	69
— di scotano. (V. *Legni per tinta e per concia*).			
— di sommacco. (*Rhus coriaria*). (V. *Legni per tinta e per concia*).			
— verzino. (V. *Legno del Brasile, ecc.*).			
Legumi nell'aceto, nel sale o nell'olio. *I legumi semplicemente immersi nell'acqua salata per conservarli durante il trasporto, quando non siano riposti in vasi, scatole o altri simili recipienti chiusi ermeticamente, si classificano come quelli freschi.*	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303 a
— conservati altrimenti, ma senza spirito, in vasi, scatole o altri simili recipienti chiusi ermeticamente. *Come*	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303 a

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Legumi (*Segue*):			
— conservati nello spirito	Frutte, legumi e ortaggi, nello spirito di vino.	XIV	303 b
— freschi	Prodotti vegetali, legumi e ortaggi freschi	XIV	300 a
— secchi.	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 b
— tostati, anche non macinati . . (V. *anche Succedanei del caffè, di qualsiasi specie, misti, ecc., col vero caffè*).	Cicoria, ecc., macinata, ecc. .	II	12 b
Leiogomma. (V. *Destrina*).			
Lenti (cristalli o vetri d'ottica) chiuse in armatura di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso sul quale sono montate*).			
— chiuse in armatura d'altra materia. . . . . (V. *anche Occhiali*).	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 a/1
— sciolte:			
a) comuni da occhiali, greggie. *Come tali si classificano i vetri comuni da occhiali, cosiddetti koylos, i quali hanno ancora gli orli greggi, cioè con le scabrosità provenienti dal taglio, e perciò, pur essendo lavorati su una o entrambe le faccie, non possono essere applicati alle armature da occhiali senza ulteriore lavorazione.*	Lavori di vetro e di cristallo, colorati, ecc.	XIII	274 b
b) altre . . . . (V. *anche Vetri d'ottica, ecc.*).	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 a/1
Lenti o lenticchie. (V. *Legumi*).			
Lentisco (foglie). (V. *Foglie di lentisco*).			
Lenze da pesca, di crino o miste con crino.	Lavori grossolani di crino, ecc.	VII	140
— di altra materia, comprese quelle di crino o miste con crino, in unione con legno, sughero o altre materie simili	Mercerie comuni.	XVI	352 a

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lenzuola di gomma elastica, con anelli di metallo e con o senza imbuto o cannello di scarico. (V. *Lavori di gomma elastica, ecc.*).			
— di tessuto gommato, anche con anelli di metallo e cannello di scarico. (V. *Tessuti di qualsiasi sorta gommati, ecc., o Tessuti di qualsiasi sorta a più doppi, ecc., secondo la specie*).			
— di tessuto, non gommato, di canapa, di cotone o di lino. (V. *Biancheria da letto, ecc., secondo la qualità*).			
Lepri	Cacciagione e selvaggiume .	XV	323
Lesine. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Letame	Concime.	XV	351
Lettere alfabetiche a rilievo, per marcare, fatte di colla forte e glicerina o di composizione simile	Mercerie comuni . . .	XVI	352 a
— traforate su lamine o fogli di metallo o di altra materia. (V. *Stampini per scrivere stampatello*).			
— altre, esclusi i caratteri da stampa. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Letti, compresi quelli per operazioni chirurgiche. (V. *Mobili e loro parti*).			
Lettighe. (V. *Mobili e loro parti*). (V. *anche Carrozzelle per malati, ecc.*).			
Leve di acciaio o di ferro. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Levistico (radiche e semi). (V. *Radiche o Semi, di levistico*).			
Levulosio. *Come*	Zucchero di prima classe . .	II	14 a
Libidibi. (V. *Dividivi*).			
Libretti per note, senza tasche o con una tasca soltanto, per custodirvi carte, ricordi, ecc.:			
a) legati in cartone, in pelle o in tela, anche muniti di lapis, ma senza guarnizioni di metallo prezioso.	Libri non stampati, ecc. . .	X	196 b
b) altri	Mercerie.	XVI	352
— di qualsiasi altra specie. - *Come i portafogli.* .			
Libri per i ciechi. *Come quelli stampati.*			
— litografati	Stampe, litografie e cartelli .	X	193
— non stampati (registri):			
a) legati in cartone, esclusi quelli col dorso di altra materia.	Libri non stampati (registri), sciolti, ecc.	X	196 b/1
b) legati in cartone, col dorso di altra materia	Libri non stampati (registri), altri.	X	196 b/2
c) legati in qualsiasi altro modo, anche guarniti, esclusi quelli con guarnizioni di metallo prezioso.	Libri non stampati (registri). altri.	X	196 b/2
d) legati in qualsiasi modo, con guarnizioni di metallo prezioso.	Mercerie fini	XVI	352 b
e) sciolti	Libri non stampati (registri) sciolti, ecc.	X	196 b/1
— stampati in lingua italiana:			
a) legati in avorio, celluloide, madreperla, osso, tartaruga o altre materie a queste assimilate.	Mercerie	XVI	352
b) legati alla rustica e alla bodoniana	Libri stampati in lingua italiana, ecc.	X	196 a/1

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Libri stampati in lingua italiana (*Segue*):			
c) legati in qualsiasi altro modo, anche guarniti, esclusi quelli con guarnizioni di metallo prezioso	Libri stampati, legati, ecc. .	X	196 $\frac{a}{3}$
d) legati in qualsiasi modo, con guarnizioni di metallo prezioso	Mercerie fini	XVI	352 b
e) sciolti	Libri stampati in lingua italiana, ecc.	X	196 $\frac{a}{1}$
— stampati in altre lingue:			
a) legati in avorio, celluloide, madreperla, osso, tartaruga o altre materie a queste assimilate.	Mercerie	XVI	352
b) legati alla rustica e alla bodoniana	Libri stampati in altre lingue, ecc.	X	193 $\frac{a}{2}$
c) legati in qualsiasi altro modo, anche guarniti, esclusi quelli con guarnizioni di metallo prezioso.	Libri stampati, legati, ecc. .	X	196 $\frac{a}{3}$
d) legati in qualsiasi modo, con guarnizioni di metallo prezioso.	Mercerie fini	XVI	352 b
e) sciolti.	Libri stampati in altre lingue, ecc.	X	196 $\frac{a}{2}$

NOTE. — 1. *Come libri non stampati si classificano anche quelli con le pagine numerate o intestate od altrimenti predisposte a stampa per l'uso al quale il libro è destinato (agende, libri di commercio, ecc.).*

2. *Per libri sciolti s'intendono quelli presentati completi, in fascicoli sciolti, cioè scuciti, e con o senza le rispettive copertine.*

Le dispense di opere che si pubblicano a riprese si classificano come libri quando sono formate di uno o più fogli piegati secondo il formato dell'opera, anche non cuciti e con o senza copertina.

3. *I libri non stampati, con copertina di cartone e col dorso rinforzato da una striscia di carta o di tela, si comprendono fra quelli legati in cartone, senza dorso di altra materia.*

4. *Per libri stampati legati alla rustica e alla bodoniana s'intendono quelli soltanto cuciti, con o senza copertina di carta o di cartone e con o senza striscia di tela o di carta sul dorso. Si classificano perciò fra i libri*

VOCI

DEL REPERTORIO | DELLA TARIFFA

Libri (*Segue*):

legati in altro modo quelli nei quali la copertina è fissata con fogli di riguardo e che, oltre ad essere cuciti mediante refe o fili metallici, hanno il dorso rinforzato con cordicella, garza, nastro o altra materia simile che, legando la copertina al libro, ne forma con questo un tutto inscindibile.

5. I libri stampati con testo misto (italiano e altre lingue) si classificano come quelli stampati in lingua italiana.

6. I libri stampati possono avere incisioni, fotografie, litografie e simili, inseritevi ad illustrazione del testo, senza che perciò muti la loro classificazione. Però le incisioni, le fotografie, le litografie e simili, che servono di illustrazione ai libri stampati, seguono il trattamento loro proprio, quando siano separabili dai libri stessi e senza iscrizioni o indicazioni che facciano riferimento al testo, per modo che possano stare da sole, o quando siano presentate separatamente dai libri, siano esse, in tal caso, in fogli sciolti o raccolte e legate in fascicoli o volumi.

Licci di materia tessile. (V. *Passamani, secondo la materia tessile della quale sono formati*).

— metallici. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).

Nella tassazione dei licci di materia tessile si deduce dal loro peso quello dei licciuoli, i quali si tassano separatamente, secondo il rimando loro proprio.

I licci di qualsiasi specie si classificano secondo il rimando loro proprio anche quando siano presentati insieme coi rispettivi telai ma separati da questi. Se sono montati sui telai seguono il trattamento di questi.

(V. *anche nota alla voce Contrappesi per telai da tessere*).

Licciaiuole. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).

Voci del repertorio	Voci della tariffa	Categ.	N° e lett.
Licciuoli interamente di legno . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— di metallo o di legno misto a metallo	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
Licetolo (tartrato di dimetilpiperazina)	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34 b

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Licheni d'Islanda ed altri licheni medicinali	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— per tinta o per concia:			
a) macinati.	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, macinati. .	IV	75 b
b) non macinati, anche triturati	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, non macinati.	IV	75 a
Licoperdo gigante.	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Licopodio o zolfo vegetale	Generi medicinali non nominati	III	69
Lieviti allo stato secco o in pasta .	Lieviti	I	10
— altri. (V. *Fermenti di qualsiasi sorta, ecc.*).			
Ligniti	Carbon fossile, ecc.	XIII	235
Lignorosina	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Ligroina. (V. *Essenza di petrolio*).			
Limatrici (macchine) a mano o a motore. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
Limatura d'avorio. (V. *Avanzi d'avorio, altri*).			
— di ferro o d'acciaio:			
a) naturale.	Rottami, scaglie e limature, di ferro, ecc.	XII	210
b) porfirizzata.	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di ghisa	Rottami, scaglie e limature, di ferro, ecc	XII	210
— di rame, di ottone e di bronzo .	Rame, ottone e bronzo, in pani, ecc.	XII	225 a
— di altri metalli. (V. *Rottami, secondo la qualità del metallo*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Limbelli e limbellucci	Carniccio e ritagli di pelli . .	XI	200
Lime da calli o da unghie. . . .	Mercerie	XVI	352
— di *carborundum* o di smeriglio. *Come*	Terre cotte, altre	XIII	267 b
— altre . . . . *La lunghezza si determina prendendo per base il solo tratto munito di tagli.* (V. *anche nota* 4 *alla voce Strumenti per arti e mestieri*).	Utensili e strumenti usuali, ecc., lime e raspe, ecc. .	XII	222 c
Limonate comuni. (V. *Sugo di cedro e di limone*).			
— concentrate, in polvere, con zucchero. (V. *Polveri per bibite, ecc.*).			
Limoni e loro varietà in acqua salata	Aranci e limoni, ecc. . . .	XIV	295
— canditi. (V. *Canditi*).			
— freschi	Aranci e limoni, ecc. . . .	XIV	295
Limonite terrosa, preparata per servire come terra colorata. (V. *Terre colorate, ecc.*).			
— altra	Minerali metallici, di ferro .	XII	208 a
Lingottiere. (V. *Forme per candele, ecc.*).			
Lingue di bove e di altri animali. *Come le carni.*			
Linguette da pialle. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Linimenti, compresi quelli per uso della veterinaria.	Medicamenti composti non nominati	III	70

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lino della Nuova Zelanda. *Come la canapa propriamente detta.*			
— propriamente detto:			
a) greggio o gramolato . .	Canapa, lino, ecc., greggi. .	V	85 a
b) pettinato	Canapa, lino, ecc., pettinati .	V	85 b
Liquidambar.	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
Liquirizia (radiche). (V. *Radiche di liquirizia*).			
Liquore anodino	Etere e cloroformio. . . .	I	6
— fumante di Libavio. (V. *Cloruro stannico*).			
Liquori non nominati:			
a) medicinali	Medicamenti composti non nominati	III	70
b) altri . . . . (V. *note* 1, 2 *e* 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 b-d/2
Lisca (gambi della canapa), carbonizzata	Carbone di legna	IX	169
— naturale	Legna da fuoco	IX	170
Lisciatoi. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Lisciva caustica o di potassa. *Come.*	Potassa e soda caustica. . .	III	33
— (ranno). (V. *Ranno*).			
— dei saponai o di soda. *Come.* .	Potassa e soda caustica. . .	III	33
Lisolo	Generi medicinali non nominati	III	69

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Liste di celluloide, di grossezza decrescente, per far tasti di pianoforti. (V. *Celluloide in massa, ecc.*).			
— per cornici:			
a) di legno. *Come le cornici di legno.*			
b) di metallo. (V. *Verghe o Lavori, secondo la specie e secondo il metallo del quale sono formate*).			
c) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di legno, per cerchi da botte, da crivelli e simili. (V. *Cerchi di legno per botti, ecc.*). (V. *anche Striscie*).			
Listerelle di legno:			
a) per far treccie o lavori simili, anche tinte. (V. *Nastri di legno, ecc.*).			
b) usate per combustibile nelle vetrerie per la fabbricazione delle bottiglie. (V. *Fettucce di legno da bruciare nelle forme per la soffiatura dei vetri*).			
Litantrace. (V. *Carbone fossile, ecc.*).			
Litargirio. (V. *Ossido di piombo*).			
Litio	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Litoclastite	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
Litofanie di porcellana	Porcellane colorate, ecc. . .	XIII	271 b
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Litofono. (V. *Biacca di zinco*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Litofrattore. (V. *Dinamite*).			
Litografie. (V. *Stampe e litografie*).			
Livelli e livelle di qualsiasi specie. (V. *Strumenti scientifici*).			
Lobelia	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Locomobili . . . . *Le locomobili presentate insieme con macchine agrarie o con altre macchine rispetto alle quali debbano servire come motori, si tassano separatamente dalle macchine stesse.*	Macchine locomobili. . . .	XII	240 d
Locomotive elettriche. *Come* . . .	Macchine dinamo-elettriche .	XII	240 i
— **a vapore** . . . . *Si classificano come locomotive tanto quelle per strade ferrate quanto quelle per strade comuni (locomotive stradali).* *Il tender separato dalla locomotiva rispettiva si tassa separatamente da questa, anche quando sia presentato insieme. Le locomotive con tender inseparabile (locomotive-tender), si tassano invece come locomotive per il loro peso totale.* *Le locomotive stradali presentate insieme con aratri, erpici o altri simili attrezzi, per servire alla trazione di questi, si tassano separatamente, classificando parimenti a parte, come lavori secondo la materia della quale sono formati, le catene e gli altri accessori per il collegamento della locomotiva con gli aratri, erpici, ecc.* (V. *anche nota* 3 *alla voce Carrozze*).	Macchine locomotive, ecc. .	XII	240 c
Lolla di cereali, anche macinata. .	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
Losofano (triiodometacresolo). . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Lubrificatori. (V. *Oliatori*).			
Lucchetti. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*). *Quelli di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili o per arnesi domestici; quelli di rame, di ottone e di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano come lavori non ornamentali.*			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lucerne e loro p... ecc.).			
Luci da specchio. (V. ... o di cristallo, da sp... frane			
Lucido da scarpe in pasta o liqu... (V. *Nero da scarpe*).			
(V. *anche nota* 3 *alla voce Vernici*).			
Lucignoli da candele o da lumi:			
a) di cotone, a forma di filati. *Come i filati di cotone, secondo la specie*).			
b) fatti a nastro. *Come i nastri, secondo la qualità*).			
c) di tessuto tubolare. *Come i nastri, secondo la specie*).			
d) fatti a treccia. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
I lucignoli di cotone si classificano come se fossero fatti interamente di tale materia, anche se contengono qualche filo di materia serica.			
— per lumini da notte, rivestiti di cera, di sevo, di stearina o di altre simili sostanze:			
a) custoditi in scatole (comprese le scatole).	Mercerie comuni.	XVI	352 a
b) senza scatole. *Come le candele.*			
Luffa. (V. *Spugne vegetali*).			
Lumache vive. (V. *Molluschi mangerecci*).			
Lumachella. (V. *Marmo*).			
Lumiere e loro parti. (V. *Lampade, ecc.*).			
Luminelli da fucili e da pistole. .	Fucili (parti di).	XII	236 b

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Lumini da notte, a candela. (V. *Candele*).			
— con lucignolo rivestito di cera, di sevo, di stearina o di altre simili sostanze, montato su legno, carta o altra materia, tanto alla rinfusa, quanto custoditi in scatole, con o senza il galleggiante	Mercerie comuni.	XVI	352 a
Quelli custoditi in scatole si tassano comprendendo nel loro peso anche quello della scatola e del galleggiante.			
Lunette da conciatori, di acciaio o di ferro. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
— di ardesia:			
a) con impugnatura o manico di legno	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			
b) senza impugnatura. (V. *Lavori di lavagna*).			
Lupi per nettare il cotone o aprire e sfioccare la lana. (V. *Macchine per la filatura*).			
Lupinella (erba)	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
Lupini.	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 b
Luppolino o farina di luppolo . .	Generi medicinali non nominati	III	69
Luppolo (fiori)	Luppolo	XIV	305
Lustrini d'argento. (V. *Argento cilindrato, ecc.*).			
— d'oro. (V. *Oro cilindrato, ecc.*).			
— di rame o di ottone. *Come* . . .	Rame, ottone e bronzo, dorati od argentati, in spranghe, ecc.	XII	225 $\frac{i}{1}$
— di qualsiasi altra materia (dischetti per ricami, di acciaio, di celluloide, di gelatina, di gomma, ecc.).	Mercerie comuni.	XVI	352 a

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° [illegible]
M			
Macchine per acciaccare, frantumare e polverizzare legni, ossa, pietre o minerali	Macchine **non nominate**. . .	XII	240 1
Le mole di pietra, quando siano separabili dalla macchina si tassano separatamente da questa. Se sono inseparabili seguono il trattamento della macchina. *Nella classificazione dei mulini a palle, queste si tassano sempre separatamente.*			
— per affilare lame. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per agglomerare carbon fossile .	Macchine **non nominate**. . .	XII	240 1
— agrarie	Macchine agrarie, ecc.. . .	XII	240 1
Si comprendono nella classe delle macchine agrarie le seguenti: macchine ammostatrici, aratri a ruote, battitrici per l'agricoltura, buratti e crivelli meccanici, esclusi quelli a motore meccanico, meccanismi per caricare il fieno sui carri, macchine cernitrici e classatrici di granaglie, a mano o a maneggio, dicanapulatrici, erpici rotanti, estirpatori rotanti da radici o da tuberi, falciatrici meccaniche, macchine per fare il burro, (zangole meccaniche), macchine per fare il formaggio, frangizolle o rompizolle meccanici, frantoi meccanici per olive, frantuma-panelle, irroratori per spruzzare soluzioni alcaline e simili sulle piante, lavagrani, esclusi quelli a motore meccanico, macchine per legar covoni, macchine per macinare grani e granaglie (non a motore meccanico), maciulle meccaniche, a mano o a maneggio, mietitrici meccaniche, comprese quelle per canne palustri e piante acquatiche montate su galleggiante, pompe travasatrici, presse meccaniche da foraggi o da luppolo, macchine per pulire cereali (non a motore meccanico), rastrelli meccanici, macchine per rivoltare e raccogliere il fieno, rulli compressori per appianare il terreno (esclusi quelli a vapore), sarchiatrici meccaniche, macchine per schiacciare, frangere e polverizzare biade, foraggi o grani (non a motore meccanico), scrematrici meccaniche, seminatrici meccaniche, sfogliatrici di mais, sgranatoi meccanici (escluse le sgranellatrici da cotone) e sgranatrici d'uva, smelatori e sceratrici (apparecchi per estrarre il miele o la cera dai favi), macchine spandiconcime, spandifieno meccanici, spolpatori meccanici da tuberi, macchine per sradicare ceppi			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.
Macchine agrarie (*Segue*): *di piante, macchine svecciatrici (non a motore meccanico), torchi non idraulici da formaggio, da frutta, da vinacce o da uva o per l'estrazione dell'olio dalle olive o dai semi, taglincavoli meccanici, trascinatori di fieno, macchine trebbiatrici, macchine per trinciare foraggi, paglia, radici, tuberi, ecc. (escluse le macchine per trinciare barbabietole, ad uso delle fabbriche di zucchero), macchine vagliatrici di cereali (non a motore meccanico), ventilatori meccanici per cereali e semi (mossi a mano o a maneggio), sappatrici meccaniche.* (V. *anche note alle voci Locomobili, Maneggi e Mietitrici meccaniche*).			
— per l'aguzzatura o rabbigliatura delle macine. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			
— per allargare i tessuti ed eguagliarne la larghezza	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per apparecchiare e cilindrare passamani, treccie e simili . .	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per l'applicazione dei denti alle guarniture di scardassi . . .	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per arrotare i denti da scardassi. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno*, *ecc.*).			
— per arrotolare lamiere metalliche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno*, *ecc.*).			
— per arrotolare i tessuti o per avvolgerli su tavolette	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per arrotondare gli angoli dei cartoncini. (V. *Macchine-utensil per la lavorazione di altre materie*).			
— per asciugare la biancheria . .	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per asciugare la carta colorita, gommata, ecc.	Macchine non nominate. . .	XII	240 1

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine (*Segue*):			
— per augnare i bordi delle lastre di cristallo. (V. *Macchine utensili per la lavorazione di altre materie*).			
— per avvolgere fili di materia tessile sui cavi elettrici	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per la brillatura del riso . . .	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— da caffè, di qualsiasi sorta. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— a calamita, per separare la limatura o tornitura di acciaio, di ferro o di ghisa, da quella di rame, di ottone o di bronzo. (V. *Apparecchi magnetici per separare la limatura, ecc.*).			
— per centinare lamiere metalliche. (V. *Macchine utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— centrifughe, per qualsiasi uso, comprese quelle per asciugare filati o tessuti e per filtrare . .	Macchine non nominate. . .	XII	240
(V. *nota alla voce Idroestrattori*).			
— per cerchiare le ruote	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— cernitrici e classatrici:			
a) per granaglie, a mano o a maneggio. (V. *Macchine agrarie*).			
b) per granaglie a trasmissione. (V. *Macchine per mulini*).			
c) altre	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per cilindrare e lucidare la biancheria. (V. *Macchine per stirare la biancheria*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine (*Segue*):			
— per colare le candele	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— compositrici da tipografi, comprese quelle che compiono contemporaneamente la fusione dei caratteri o delle lastre di stereotipia.	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— congelatrici.	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
Le vasche per le forme delle materie congelate e in genere quelle per i liquidi congelati, le celle per l'aria fredda e altri consimili elementi del macchinario, non collegati organicamente con la macchina congelatrice, si tassano separatamente come i lavori della materia della quale sono formati, anche quando siano presentati insieme con la macchina rispettiva.			
(V. *anche nota alla voce Apparecchi frigoriferi*).			
— per connettere gli spigoli delle scatole di cartone. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			
— cosiddette *a copiare*, per la fabbricazione di oggetti di legno o di metallo. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per la cottura della bozzima per i tessuti. (V. *Apparecchi per la cottura della bozzima per i tessuti*).			
— da cucire:			
a) con sostegno	Macchine da cucire, con sostegni	XII	240 j/1
b) senza sostegno	Macchine da cucire, senza sostegni	XII	240 j/2

NOTE. — 1. *Intendesi per sostegno la parte che porta i pedali e la trasmissione e che regge o è destinata a reggere la tavola sulla quale va fissata la cosiddetta testa della macchina.*

2. *Le teste di macchine da cucire a sostegno, presentate senza i rispettivi sostegni, si classificano come quelle senza sostegno.*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine da cucire (*Segue*):			
Si comprendono parimenti fra le macchine da cucire senza sostegno quelle a mano montate su semplice zoccolo.			
3. Seguono il trattamento delle macchine da cucire, con sostegno o senza, secondo il caso, anche quelle montate o da montare in batteria su apposito banco per uso dei laboratori industriali, anche se sono destinate ad essere mosse a trasmissione.			
4. I tavoli di legno, i cassetti, i coperchi, le custodie, comprese quelle a forma di mobile, e gli zoccoli di legno delle macchine a mano, presentati insieme con le rispettive macchine da cucire o a queste assimilate, seguono il trattamento della macchina alla quale appartengono. Se sono presentati isolatamente si classificano come i mobili della rispettiva specie. (V. anche nota 3 alla voce Parti di macchine).			
5. Gli aghi, le chiavi inglesi, i cacciaviti, gli oliatori ed altri simili utensili, presentati insieme con le macchine, si tassano separatamente, secondo il rimando loro proprio. Si considerano invece come parti integranti della macchina rispettiva e si tassano insieme con essa, anche quando ne siano disgiunti, i pezzi di ricambio e gli accessori da applicare sulla macchina stessa per compiere speciali lavori.			
6. Le macchinette da cucire evidentemente destinate a servire per trastullo dei fanciulli si classificano fra i balocchi.			
— per dare il cloro o la calce ai filati o ai tessuti	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per dare la forma ai cappelli. (V. *Macchine per informare e dare la forma ai cappelli*).			
— per dare il gas acido carbonico ai vini in bottiglie. *Come quelle per la fabbricazione delle acque gassose*).			
Il gassometro annesso alla macchina si tassa separatamente come i lavori della materia della quale è formato.			
— dinamo-elettriche:			
a) per uso industriale . . .	Macchine dinamo-elettriche .	XII	240 i
b) per uso di laboratorio. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*). (V. *nota alla voce Scorritoi, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine (*Segue*):			
— per disinfettare e sciacquare le botti.	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per dividere i fili delle matassé dopo la tintura o l'apparecchio.	Macchine non nominate. . .	XII	210 l
— dividitrici, per la graduazione di regoli, scale, rapportatori, ecc. .	Strumenti di ottica, ecc.. .	XII	243 $\frac{a}{1}$
— elettriche ed elettro-magnetiche:			
a) per uso industriale . . .	Macchine dinamo elettriche .	XII	240 i
b) per uso di laboratorio. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— elevatrici. (V. *Elevatori*).			
— per l'escavazione dei terreni per estrazione di sabbie aurifere .	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per esperimentare la resistenza dei materiali:			
a) a forza idraulica. . . .	Macchine idrauliche, ecc. .	XII	240 h
b) a vapore	Macchine a vapore semifisse, ecc.	XII	240 $\frac{a}{2}$
c) altre	Macchine non nominate. . .	XII	240 l

Si classificano come macchine per esperimentare la resistenza dei materiali gli apparecchi meccanici destinati a questo scopo che siano di peso non inferiore a 300 chilogrammi. Quelli di peso inferiore a 300 chilogrammi si classificano come gli strumenti per esperimentare la resistenza dei materiali.

Nel peso delle dette macchine si comprende anche quello delle parti destinate a misurare lo sforzo, quando queste siano collegate con la macchina principale, destinata a produrre lo sforzo in modo da formare con essa un corpo solo.

Se i meccanismi o apparecchi che servono per misurare lo sforzo sono indipendenti dalla macchina principale, si tassano a parte come strumenti di precisione e la macchina destinata a produrre lo sforzo, si classifica in questo caso fra le macchine della rispettiva specie, qualunque ne sia il peso.

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine (*Segue*):			
— per fabbricare botti. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per fabbricare tappi di legno. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per la fabbricazione delle acque gassose	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per la fabbricazione dei biscotti. (V. *Macchine per la panificazione, ecc.*).			
— per la fabbricazione dei caratteri da stampa. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per la fabbricazione della carta e dei cartoni	Macchine non nominate. . .	XII	210 1
Fra queste si comprendono anche le macchine per la preparazione delle paste e quelle che compiono le operazioni complementari della fabbricazione della carta e dei cartoni, e segnatamente le seguenti: battitoi, tagliastracci, lisciviatori (compresi quelli a caldaia fissa), buratti, pile olandesi (lavatrici, sfilacciatrici, imbiancatrici, raffinatrici e mescolatrici), depuratori delle paste, lupi, sfibratori, raffinatori, assortitori, pressa-pasta, umettatrici, arrotolatrici, macchine per incollare la carta, calandre, satinatrici, tagliatrici. *I raffinatori per paste di legno si considerano come macchine complete anche quando manchino le macine di pietra. Queste ultime, se presentate insieme coi raffinatori, si tassano separatamente come macine.* (V. *anche Caldaie per la cottura della pasta chimica per la fabbricazione della carta*).			
— per la fabbricazione dei cordami.	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per la fabbricazione del ghiaccio. (V. *Macchine congelatrici*).			
— per la fabbricazione dei laterizi.	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per la fabbricazione delle paste alimentari. (V. *Macchine per la panificazione, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	Nº e lett.
Macchine (*Segue*):			
— per la fabbricazione delle tele metalliche. (V. *Telai per la fabbricazione delle tele metalliche*).			
— per fare biette e stecche per le congiunzioni delle rotaie. (V. *Macchine utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per fare calcoli aritmetici. *Come*.	Strumenti d'ottica, ecc. . .	XII	213 a/1
— per fare chiavarde o chiodi. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per fare cordoncini, frangie, maglie, passamani, reti, treccie e simili:			
a) piccole, a mano o a pedali. *Come*	Macchine da cucire. . . .	XII	240 j
b) altre. (V. *Macchine per la tessitura*).			
— per fare cornici di legno o di metallo. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per fare frangie. (V. *Macchine per fare cordoncini, ecc.*).			
— per fare impiallacciature. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per fare impressioni sulle saponette. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			
— per fare incastri sul legno. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per fare lana di legno e trucioli. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per fare lustrini di metallo. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine (*Segue*):			
— per fare madreviti. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per fare maglie. (V. *Macchine per fare cordoncini, ecc.*).			
— per fare occhielli sulle vestimenta. *Come quelle da cucire.*			
— per fare passamani. (V. *Macchine per fare cordoncini, ecc.*).			
— per fare pettini per la tessitura. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per fare pezzi sagomati di metallo. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per fare raggi di ruote. (V. *Macchine utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per fare reti. (V. *Macchine per fare cordoncini, ecc.*).			
— per fare salsiccie. (V. *Macchine per sminuzzare la carne, ecc.*).			
— per fare scatole e simili altri oggetti, di latta. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per fare sigari e sigarette. . .	Macchine non nominate. . .	XII	240
— per fare treccie. (V. *Macchine per fare cordoncini, ecc.*).			
— per fare trucioli. (V. *Macchine per fare lana di legno, ecc.*).			
— per fare tubi di lamiera metallica. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine (*Segue*):			
— **per fare viti.** (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— **per la filatura**	**Macchine per la filatura** . .	XII	240 g
Si comprendono fra le macchine per la filatura:			
a) *Le macchine per la preparazione delle materie tessili da filare e per le operazioni che precedono la filatura (macchine per ammorbidire la juta e la canapa, macchine per aprire o sfioccare il cotone, battitrici per la pulitura del cotone, della lana o di altre materie tessili destinate alla filatura, macchine per carbonizzare il cotone e le altre fibre vegetali negli stracci di lana, caricatrici meccaniche per scardassi, distenditori per la formazione dei nastri nella filatura, macchine per estrarre il filetto dai cascami di cotone delle macchine di filatura, macchine per lavare e sciacquare la lana e gli stracci di lana carbonizzati, macchine per lavare i cascami di seta, lupi per nettare il cotone o aprire e sfioccare la lana, maciulle meccaniche a motore, macchine per nettare, allargare e preparare le materie tessili, macchine per pettinare materie tessili, macchine per pulire i cascami di lana, di cotone o altre materie tessili, riunitrici per nastri di cotone o di lana provenienti dagli scardassi o dalle pettinatrici, macchine da scardassare, macchine per scortecciare gli steli del ramié, scotole meccaniche, macchine per seccare gli stracci di lana, macchine per sfilacciare gli stracci per la fabbricazione della lana meccanica, macchine per sgranellare il cotone, macchine per sgrassare i cascami, le fibre, i cenci, ecc., slappolatrici da lana, stiratoi per nastri di filatura, macchine per svellare le materie tessili, macchine per ungere la lana [oliatrici], ecc.).*			
b) *Le macchine per le operazioni della filatura propriamente detta (macchine per accoppiare e ritorcere filati, banchi per la filatura in grosso [banchi a fusi e a tubi], filatoi di qualsiasi sistema, incannatoi da seta, rings da filare o ritorcere, rocchelliere, stracannatoi, macchine per trarre e torcere la seta, ecc.).*			
c) *Le macchine per la condizionatura e finitura dei filati, escluse quelle per imbianchirli, tingerli o stamparli (macchine per annaspare i filati, ad uso degli stabilimenti di filatura e di tessitura, macchine per asciugare i filati [escluse le centrifughe], macchine per avvolgere i filati in gomitoli, su rocchetti o su dischi o stellette, cannelliere, macchine per dar la colla ai filati, macchine per inamidare e ritorcere i filati in matasse, mangani per filati, macchine per lavare, sciacquare e sgras-*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine per la filatura (*Segue*):			
sare i filati, macchine per lisciare o lucidare, pulire, abbrustiare i filati, macchine per oliare i filati, macchine per spazzolare i filati, macchine continue per la torsione dei filati per cavi elettrici, ecc.).			
(V. *anche nota* 2 *alla voce Macchine per la tessitura*, e *nota* 1 *alla voce Trasportatori a tela o griglia senza fine, ecc.*).			
— per finimento delle calzature montate. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			
— per fissare i colori sui tessuti .	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per fissare l'elasticità dei tessuti dopo la tintura	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per foggiare le teste delle chiavarde. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per follare i feltri, da cappellai.	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— fotografiche:			
a) con obiettivo	Strumenti d'ottica, ecc. . .	XII	243 a/1
b) senza obiettivo	Strumenti d'ottica, ecc. . .	XII	243 a/2
— per frantumare cereali:			
a) a motore meccanico. (V. *Macchine per mulini*).			
b) altre. (V. *Macchine agrarie*).			
— per frastagliare o traforare legno o metalli. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— galvaniche. (V. *Macchine elettriche, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N.ri lett.
Macchine (*Segue*):			
— generatrici dell' elettricità. (V. *Macchine dinamo elettriche*).			
— per gettare in forma e tagliare il sapone	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— idrauliche	Macchine idrauliche, ecc. .	XII	240 b
— per imbastire, da cappellai . .	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per imbianchire i filati e i tessuti.	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per imbottigliare	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per imprimere lamiere metalliche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno*, *ecc.*).			
— per incannucciare e pieghettare la biancheria. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			
— per incollare la carta sui tessuti.	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per incollare i cartellini sulle bottiglie	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per incurvare lamiere metalliche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno*, *ecc.*).			
— per infilare gli aghi dei telai da ricamo	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per informare e dare la forma ai cappelli.	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per ingommare e piegare le buste da lettere. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			
— per insaccare, ad uso dei mulini. (V. *Macchine per mulini*).			
— per intrecciare corde da fruste e rivestirne il manico	Macchine non nominate. . .	XII	240 l

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine (*Segue*):			
— laminatrici per la fabbricazione delle lamiere e verghe metalliche. (V. *Laminatoi per metalli*).			
— per lavare le barbabietole nelle fabbriche di zucchero	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per lavare la biancheria . . .	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per lavare le bottiglie	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per lavorare e tagliare la carta o il cartone per lavori di cartonaggio. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			
— per la lavorazione meccanica delle pelli e del cuoio. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			
— per la lavorazione della pasta zuccherina per fabbricare i confetti.	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per la lavorazione della pietra e del marmo. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*). (V. *anche Macchine per segare il marmo, ecc.*).			
— per legare libri	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per levigare il legno. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— limatrici. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— litografiche	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per macinare i colori a olio e l'indaco. (V. *Macchine per polverizzare e impastare i colori, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine (*Segue*):			
— **per macinare grani e granaglie**:			
a) a motore meccanico. (V. *Macchine per mulini*).			
b) altre. (V. *Macchine agrarie*).			
— **marine** . . . . (V. *nota 3 alla voce Bastimenti, ecc.*).	**Macchine marine.**	XII	240 e
— **per mercerizzare i filati, i tessuti, i velluti, ecc.**	**Macchine non nominate.** . .	XII	240 l
— **per misurare i tessuti.** (V. *Macchine per piegare e misurare i tessuti*).			
— **per il montaggio delle calzature senza cucitura.** (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			
— **per mordenzare i tessuti** . . .	**Macchine non nominate.** . .	XII	240 l
— **motrici.** (V. *Motori o Motrici rotative, secondo la specie*).			
— **per mulini** . . . . *Tra queste si comprendono, in quanto siano destinate ad essere messe in azione da motore meccanico:* a) *gli apparecchi meccanici di pulitura dei cereali (buratti o stacci spolveratori, svecciatrici, spietratrici, tarare, pulitrici propriamente dette o eureka, spazzolatrici, ventilatori, lavagrani, divisori o calibratori);* b) *gli apparecchi meccanici supplementari alla pulitura dei cereali (coclee bagnatrici, macchine per levare l'aglio, fenditori);* c) *gli apparecchi di macinazione dei cereali (mulini e macchine a cilindri, come frantumatori, dismembratori, svestitori, laminatoi);* d) *gli apparecchi per le operazioni complementari della macinazione dei cereali (buratti ordinari, centrifughi, piani e rotondi, pulitrici da semoline, distaccatori, spazzolatrici da crusca, macchine per insaccare);* e) *gli elevatori da cereali e farine, i meccanismi di trasporto per tele continue (comprese le rispettive tele) e le macchine per pulire i sacchi.* *Si comprendono, inoltre, fra le macchine per mulini, i bagnagrani automatici.* (V. *anche Mulini*).	**Macchine non nominate.** . .	XII	240 l

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine (*Segue*):			
— non nominate	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per ondulare lamiere metalliche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per ossidare i tessuti	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per la panificazione o per la fabbricazione delle paste alimentari.	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— perforatrici (V. *Perforatrici meccaniche, ecc.*).			
— per piegare la carta.	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per piegare lamiere metalliche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per piegare e misurare i tessuti.	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per piegare tubi, rotaie o altri ferri sagomati	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— pneumatiche:			
a) per uso industriale . . .	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
b) per uso di laboratorio. (V. *Strumenti scientifici*).			
— per polverizzare e impastare i colori, le terre, gli smalti, ecc. .	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per la preparazione della carta sensibile per la fotografia . .	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per la preparazione delle carte vetrate e smerigliate	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per la preparazione dei tacchi e delle suole di cuoio. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine (*Segue*):			
— per produrre cimose colorate sui tessuti tinti in pezza	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per pulire i cereali:			
a) a motore meccanico. (V. *Macchine per mulini*).			
b) altre. (V. *Macchine agrarie*). *Gli apparecchi magnetici annessi alle macchine per pulire i cereali seguono il trattamento delle macchine quando siano da esse inseparabili. Nel caso contrario si tassano a parte, secondo il rimando loro proprio.*			
— per pulire a getto di sabbia i lavori di metallo venuti di fusione.	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per pulire i sacchi, ad uso dei mulini. (V. *Macchine per mulini*).			
— per pulire gli specchi	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per punzonare i cartoni. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			
— per raccogliere la polvere nei magazzini o stabilimenti industriali (collettori di polvere). . . . *Le incastellature, gli involucri, le condutture, i recipienti e le altre parti non costituenti la macchina propriamente detta si tassano separatamente come i lavori della materia della quale sono formati.*	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per raspare o trinciare le barbabietole nelle fabbriche di zucchero	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per ricamare:			
a) piccole, a mano o a pedali *Come*	Macchine da cucire. . . .	XII	240 1
b) altre. (V. *Telai meccanici, per ricamare*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine (*Segue*):			
— per riflare lamiere metalliche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per rigare e quadrettare la carta.	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— rimescolatrici:			
a) per colori, farine, prodotti chimici, ecc.	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
b) per pane e biscotti. (V. *Macchine per la panificazione, ecc.*).			
c) dei sughi di barbabietole dopo la calcinazione, nella fabbricazione dello zucchero. . .	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per riunire mediante legatura i cartoni per telai *Jacquard* . .	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per rivestire e torcere i fili elettrici	Macchine non nominate. . .	XII	240
— per rompere e tritare le ossa. (V. *Macchine per acciaccare, frantumare e polverizzare legni, ecc.*).			
— per sciacquare le bottiglie. (V. *Macchine per lavare le bottiglie*).			
— per scolpire sul legno. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per scrivere. *Come*	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 a 2
— per segare il legno o i metalli. (V. *Macchine utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per segare il marmo, le pietre o altre materie, esclusi il legno e i metalli. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*). *I carrelli destinati a introdurre e togliere i blocchi di marmo o di pietra e a sostenerli sotto la lama da sega si tassano insieme con le macchine rispettive.*			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Macchine (*Segue*):			
— per smerigliare e rigare i cilindri di porcellana per laminatoi da mulini. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			
— per smerigliare e rigare legno o metalli. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per sminuzzare la carne o per fare salsiccie	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— soffianti, a vapore, per alti forni. (V. *Macchine a vapore, ecc., fisse*).			
— per soffiare il vetro	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per spazzare le strade (compreso il carro sul quale sono montate).	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per spazzolare i tessuti. . . .	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— spazzolatrici e spietratrici di grano. (V. *Macchine per pulire i cereali*).			
— per spianare lamiere metalliche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per spremere i tessuti	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per stampare la carta da parati .	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per stampare i feltri, i filati e i tessuti	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per stendere i tessuti	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— stenografiche. (V. *Macchine per scrivere*).			
— per stirare la biancheria . . .	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
per stirare i cuoi per cigne . .	Macchine non nominate. . .	XII	240 l

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine (*Segue*):			
— stozzatrici. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— svecciatrici:			
a) a motore meccanico. (V. *Macchine per mulini*).			
b) altre. (V. *Macchine agrarie*)			
— per svolgere i tessuti	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— per tagliare buste da lettere. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			
— per tagliare la carta o il cartone (per lavori di cartonaggio o per legatori di libri). (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			
— per tagliare i denti delle ruote dentate. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per tagliare fuscellini da fiammiferi. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per tagliare lime. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per tagliare i metalli (trancie e cesoie meccaniche). (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per tagliare il pelo dalle pelli. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			
— per tappare le bottiglie. (V. *Macchine per imbottigliare*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine (*Segue*):			
— per la tessitura	**Macchine per la tessitura, ecc.**	**XII**	**240 h**

NOTE. — 1. *Si comprendono fra le macchine per la tessitura:*

a) *Le macchine per le operazioni preparatorie della tessitura (macchine per annodare i licci, per arrotolare le catene ordite sui subbi, per incollare e asciugare le catene ordite, per leggere i disegni, per umettare le trame, orditoi, ecc.).*

b) *Le macchine da tessere propriamente dette (telai da tessere, compresi quelli per fare ciniglia, cordoncini, frangie, galloni e nastri, lacci, maglie, passamani, pizzi, veli, tovaglie, tulli, tubi di tela e sacchi senza cucitura, e macchine per far feltri, ecc.).*

c) *Le macchine per le operazioni complementari della tessitura (macchine per apparecchiare e dar la bozzima ai tessuti, per apparecchiare e stendere i feltri, per asciugare i tessuti o i feltri, escluse le centrifughe, per battere i tessuti, per bruciare il pelo ai tessuti [bruciapeli], per calandrare e cilindrare i feltri o i tessuti, per cardare o garzare i tessuti [garzatrici], per cimare i tessuti [cimatrici], per dislustrare [décatir] i tessuti, per dare il vapore ai tessuti, per felpare o vellutare i tessuti, per follare i tessuti [gualchiere], per increspare, lavare, lisciare, lisciviare, maressare, martellare [beetles] e nettare i tessuti, mangani per tessuti, macchine per radere i velluti, per rattinare i panni o tirar fuori il pelo ai tessuti in genere, per rifinire i tessuti, per rompere l'apparecchio nei tessuti, per satinare, sgrassare, umettare e spruzzare i tessuti, ecc.).*

2. *Le macchine che possono indifferentemente servire per operazioni proprie delle macchine per la filatura e per operazioni proprie di quelle per la tessitura, senza che nulla in esse stia ad indicare la loro destinazione a servire per filati piuttostochè per tessuti, si classificano fra le macchine per la tessitura.*

(V. *anche nota 2 alla voce Ventilatori e nota 2 alla voce Telai da tessere*).

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
— per timbrare i tappi da bottiglie, anche con contatore	**Macchine non nominate. . .**	**XII**	**240 l**
— per tingere i feltri, i filati e i tessuti	**Macchine non nominate. . .**	**XII**	**240 l**
— per tingere la lana	**Macchine non nominate. . .**	**XII**	**240 l**
— per tingere l'ordito dei tessuti .	**Macchine non nominate. . .**	**XII**	**240 l**

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine (*Segue*):			
— tipografiche	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— per trafilare il legno e i metalli. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per traforare la carta. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).			
— per traforare lamiere metalliche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
— per trinciare le barbabietole nelle fabbriche di zucchero. (V. *Macchine per raspare o trinciare le barbabietole, ecc.*).			
— per tritare cereali. (V. *Macchine per frantumare cereali*).			
— per tritare i legni. (V. *Macchine per acciaccare, frantumare o polverizzare legni, ecc.*).			
— vagliatrici da cereali:			
a) a motore meccanico. (V. *Macchine per mulini*).			
b) altre. (V. *Macchine agrarie*).			
— a vapore (escluse quelle marine e le motrici rotative):			
a) fisse . . . . *Le caldaie per le macchine a vapore fisse, anche presentate insieme con queste, si tassano separatamente.*	Macchine a vapore fisse, ecc.	XII	240 a/1

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine a vapore, ecc. (*Segue*):			
b) semifisse.	Macchine a vapore semifisse, ecc.	XII	240 a 2

Il trattamento delle macchine a vapore semifisse si estende anche alla caldaia che fa corpo con esse ed ai rispettivi fumaiuoli che siano presentati insieme.

(V. *anche Locomobili, Locomotive, Motrici rotative e nota* 1 *alla voce Motori*).

NOTE. — 1. *Il trattamento stabilito per le macchine s'intende di regola applicabile alle macchine complete. Si ammettono tuttavia al trattamento delle macchine complete, secondo la specie, anche quelle le quali manchino di qualche parte, sia pur necessaria per il loro funzionamento, a condizione che si tratti sempre di un complesso di organi meccanici il quale costituisca la massima parte della macchina e presenti esso stesso il carattere di macchina sebbene incompleta. Due o più parti di una stessa macchina, le quali, sia per la loro secondaria importanza, sia per la mancanza del maggior numero delle parti costituenti la macchina, non possano essere considerate come macchina incompleta, si classificano come parti staccate di macchine, secondo la specie, anche se sono presentate unite insieme.*

2. *Le macchine le quali, per le dimensioni o per il peso, non possano essere importate in una sol volta, possono essere importate a riprese, senza che per questo fatto muti la loro classificazione.*

In questi casi, per ottenere il trattamento stabilito per le macchine complete della rispettiva specie, l'importatore deve presentare alla dogana, insieme con la prima spedizione, i disegni principali dell'intera macchina e un elenco delle parti più importanti di essa, con l'indicazione del peso totale approssimativo delle parti secondarie. Il rilascio delle singole spedizioni, fino all'importazione di tutte le parti mancanti per completare la macchina, è fatto verso deposito dei diritti stabiliti per le parti staccate di macchine. All'atto della prima importazione deve essere indicato il termine entro il quale dovrà essere compiuta la spedizione della macchina, termine che non potrà eccedere sei mesi.

3. *Le macchine complete fatte interamente di legno si classificano come utensili e lavori di legno, greggi, puliti o dipinti, secondo la specie, indipendentemente dal diverso rimando stabilito dal repertorio per le macchine della specie rispettiva.*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchine (*Segue*):			
4. Per la classificazione delle macchine sottoposte a diverso trattamento secondo il loro peso, si tiene sempre conto del peso netto reale			
5. Salve le eccezioni espressamente stabilite, le macchine di diversa specie, destinate a funzionare insieme, si classificano separatamente l'una dall'altra, secondo il rimando loro proprio. (V. anche nota 1 alla voce Motori).			
6. Le macchine destinate a compiere simultaneamente operazioni proprie di quelle per la filatura e la tessitura e operazioni proprie di altre macchine rimandate a macchine non nominate si classificano come le macchine di quest'ultima specie.			
7. Gli apparecchi destinati a compiere operazioni proprie di quelli nominati nel repertorio sotto la denominazione di macchine, quando siano costituiti di semplici recipienti (vasche, caldaie, ecc.) con tubi, serpentine, valvole, rubinetti ed altri simili accessori, e in essi l'azione si compia per mezzo del calore, di correnti di vapore, di acqua calda o di aria calda, senza parti in movimento quando sono in funzione, si classificano fra gli apparecchi per riscaldare.			
8. Gli apparecchi per riscaldare annessi alle macchine per asciugare, per essiccare, per ossidare, ecc., si classificano a parte, secondo il rimando loro proprio, quando non siano collegati con la macchina rispettiva in modo da formare con essa un tutto organico. Se formano corpo con la macchina seguono il trattamento di questa.			
9. Salve le eccezioni espressamente stabilite, gli oggetti di tessuto, di feltro e di altro prodotto di materia tessile, che sono indispensabili per il funzionamento delle macchine, seguono il trattamento delle macchine rispettive quando sono presentati insieme con esse. Quelli presentati isolatamente o in numero eccedente quello delle macchine, si classificano come tessuti, come feltri, ecc., o come oggetti cuciti.			
10. I copertoni per macchine, importati insieme con le macchine rispettive, si tassano sempre separatamente, secondo il rimando loro proprio.			
(V. *anche nota* 5 *alla voce Cigne e note* 8 *e* 9 *alla voce Parti di macchine.*			
Macchine-utensili per la lavorazione del legno e dei metalli:			
a) di peso superiore a 300 chilogrammi	**Macchine-utensili**, ecc. . .	XII	239

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N.° e lett.
Macchine-utensili per la lavorazione del legno e dei metalli (*Segue*):			
b) di peso superiore a 50 fino a 300 chilogrammi. *Come* . .	Utensili e strumenti usuali, ecc., comuni, puliti, ecc. .	XII	222 a/2
c) del peso di 50 chilogrammi o meno. *Come*	Utensili e strumenti usuali, ecc., fini, altri, ecc. . .	XII	222 b/2
— per la lavorazione di altre materie:			
a) di pèso superiore a 300 chilogrammi	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
b) di peso superiore a 50 fino a 300 chilogrammi. *Come*. . .	Utensili e strumenti usuali, ecc., comuni, puliti, ecc. .	XII	222 a/2
c) del peso di 50 chilogrammi o meno. *Come*	Utensili e strumenti usuali, ecc., fini, altri, ecc. . .	XII	222 b/2

NOTE. — 1. *S'intendono per macchine-utensili quegli apparecchi mediante i quali sono fatti agire meccanicamente degli utensili e strumenti per compiere un lavoro sul legno, sui metalli o su altre materie.*

2. *Fra le macchine-utensili per la lavorazione del legno e dei metalli si comprendono particolarmente le seguenti: alesatrici meccaniche, macchine per arrotare i denti da scardassi, arrotatrici meccaniche, bilancieri per coniare gettoni, medaglie, monete, ecc., macchine per centinare, ondulare, piegare, spianare, traforare, imprimere, incurvare, arrotolare e rifilare lamiere metalliche, chiodatrici meccaniche, macchine cosiddette a copiare, per la fabbricazione di oggetti di legno o di metallo, macchine per fabbricare botti e tappi di legno, per la fabbricazione dei caratteri da stampa, per fare chiodi, chiavarde, viti, madreviti e pezzi sagomati di metallo, macchine per fare cornici impiallacciature, incastri sul legno, lustrini di metallo, pettini per la tessitura, raggi di ruote, scatole e simili altri oggetti di latta; macchine per fare tubi di lamiera metallica, filettatrici meccaniche, macchine per fare biette e stecche per le congiunzioni delle rotaie, macchine per fare lana di legno e truccioli, macchine per foggiare le teste delle chiavarde e per frastagliare o traforare legno e metalli, fresatrici meccaniche, impanatrici meccaniche, macchine per levigare il legno, macchine limatrici, pialle meccaniche, punzonatrici meccaniche, ribaditrici meccaniche, scalpellatrici meccaniche, scanalatrici meccaniche, macchine per scolpire sul legno, seghe meccaniche per legno e metalli,*

VOCI

Macchine-utensili (*Segue*):

macchine per smerigliare e rigare legno e metalli, stampatrici per oggetti di legno, macchine stozzatrici, macchine per tagliare i denti delle ruote dentate, per tagliare fuscellini da fiammiferi, per tagliare lime, macchine per tagliare i metalli (trancie e cesoie meccaniche), macchine per trafilare il legno e i metalli, torni meccanici, trapani meccanici.

3. Fra le macchine-utensili per la lavorazione di altre materie si comprendono particolarmente le seguenti: macchine per l'aguzzatura o rabbigliatura delle macine, per arrotondare gli angoli dei cartoncini, per augnare i bordi delle lastre di cristallo, per connettere gli spigoli delle scatole di cartone, per fare impressioni sulle saponette, per incannucciare e pieghettare la biancheria, per la lavorazione della pietra e del marmo, per la lavorazione meccanica delle pelli e del cuoio, macchine per lavorare e tagliare la carta o il cartone (per lavori di cartonaggio o per legatori di libri), macchine per montaggio delle calzature senza cuciture e per finimento delle calzature montate, macchine per la preparazione dei tacchi e delle suole di cuoio, macchine per punzonare i cartoni, per smerigliare e rigare i cilindri di porcellana per laminatoi da mulini, per tagliare il pelo delle pelli, macchine per tagliare, ingommare e piegare le buste da lettere, macchine per traforare la carta.

(V. *anche nota* 1 *alla voce Motori*).

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchinette per fare il burro, ad uso di famiglia	Mercerie comuni	XVI	352 a
— per fare sigarette a mano. . .	Mercerie	XVI	352
— a mano o a pedale, per legare libri o fascicoli con fermagli di filo di ferro. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
— per orlare le cartucce, a mano o a pedale. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
— per sbucciare le frutta, le patate e simili. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
— per sminuzzare il ghiaccio. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Macchinette (*Segue*):			
— per sminuzzare o spremere la carne e fare salsiccie:			
a) con semplice manubrio. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
b) con volano. (V. *Macchine per sminuzzare la carne, ecc.*).			
— per snocciolare le frutta. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
— per spremere limoni, pomidori e altre frutta. (V. *Torchietti per spremere limoni, ecc.*).			
— per tagliare campioni di tessuti. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
— per tagliare l'erba nei giardini e nei prati. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Macerati di cascami di seta . . .	Cascami di seta, greggi, altri.	VIII	151 a/2
Macine di pietra. *Come*.	Pietre per costruzioni, segate, ecc.	XIII	259 c
— di tritumi di pietra agglomerati. *Come*	*Grès* ordinari	XIII	268 a
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
(V. *nota alla voce Mulini*).			
Macinelli o **macinini** da caffè:			
a) a manovella, con o senza volano, fatti principalmente di ghisa. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
b) a motore meccanico . . .	Macchine non nominate . .	XII	240 1
c) altri	Mercerie	XVI	352

VOCI				
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Macinelli o **macinini** (*Segue*):				
— da colori, terre e altre simili materie. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).				
— da pepe:				
a) da tavola	Mercerie	XVI	352	
b) altri. *Come quelli da caffè*.				
Macis	Noci moscade senza guscio .	II	27	b
Maciulle meccaniche:				
a) a mano o a maneggio. (V. *Macchine agrarie*).				
b) a motore. (V. *Macchine per la filatura*).				
— altre	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178	
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).				
Madreperla greggia, segata o spogliata della prima scaglia . . .	Avorio, madreperla e tartaruga, greggi	XV	348	a
Madreviti di ferro o d'acciaio. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).				
— di legno	Utensili e lavori diversi di legno, ecc..	IX	178	
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).				
Maggiorana (erba)	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63	
Magistero di bismuto:				
a) profumato, colorato o altrimenti preparato per uso di belletto con l'aggiunta di altre sostanze. (V. *Belletto*).				
b) altro, tanto per uso farmaceutico quanto per uso di belletto.	Sali di bismuto	III	52	
— di sciarappa. (V. *Resina di gialappa*).				
— di zolfo. (V. *Latte di zolfo, ecc.*).				

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Magli ad aria compressa, a gas od a vapore	Macchine a vapore	XII	240 a
— idraulici. (V. *Macchine idrauliche*).			
— a mano. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— a trasmissione . . . . *Non si comprende nel peso dei magli il ceppo d'incudine, il quale si classifica separatamente come i lavori della materia della quale è formato.*	Macchine non nominate . .	XII	240 l
Maglie di canapa:			
a) foggiate . . . . *Sono maglie foggiate quelle fatte a punto rilotto o diminuito, o comunque fabbricate in pezzi di forma speciale (esclusa la rettangolare) e di dimensioni limitate, secondo la forma e la grandezza dell'oggetto.*	Maglie foggiate	V	97 b
b) miste con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Maglie miste con seta o filusella*, ecc.).			
c) semplici . . . . *Sono maglie semplici quelle fabbricate in pezza.*	Maglie semplici	V	97 a
— di cotone:			
a) foggiate . . . . (V. *nota alla voce Maglie di canapa foggiate*).	Maglie foggiate	VI	122 b
b) miste con lana in misura inferiore al 50 per cento. *Come* Maglie di cotone semplici o foggiate, *secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di cotone misti con lana.*			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Maglie di cotone (*Segue*):			
c) miste con seta o filusella in misura inferiore al 12 per cento. *Come* Maglie di cotone semplici o foggiate, *secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di cotone misti con seta*).			
(V. *nota* 2 *alla voce Tessuti di cotone misti con seta, ecc., in misura inferiore al* 12 *per cento*).			
d) miste con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Maglie miste con seta o filusella. ecc.*).			
e) semplici	Maglie semplici	VI	122 a
(V. *nota alla voce Maglie di canapa semplici*).			
— di crino. *Come quelle di lana.*			
— di ferro o di acciaio, per draghe a vapore. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
— di lana:			
a) foggiate.	Maglie foggiate	VII	144 b
(V. *nota alla voce Maglie di canapa foggiate*).			
b) miste con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Maglie miste con seta o filusella, ecc.*).			
c) semplici	Maglie semplici	VII	144 a
(V. *nota alla voce Maglie di canapa semplici*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Maglie (*Segue*):			
— di lino:			
a) foggiate . . . . (V. *nota alla voce Maglie di canapa foggiate*).	Maglie foggiate	V	97 b
b) miste con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Maglie miste con seta o filusella, ecc.*).			
c) semplici . . . . (V. *nota alla voce Maglie di canapa semplici*).	Maglie semplici	V	97 a
— miste con seta o filusella, nelle quali la seta o la filusella entrino nella misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento:			
a) foggiate . . . . (V. *nota alla voce Maglie di canapa foggiate*)	Maglie foggiate	VIII	162 b
b) semplici, non vellutate. . *Quelle che presentano l'intreccio unito seguono il trattamento dei tessuti misti nei quali la seta o la filusella entrano nella misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento, neri o colorati,* lisci. *Quelle broccate e quelle operate, ossia che presentano l'intreccio formante un disegno, seguono il trattamento degli stessi tessuti* operati. (V. *anche nota alla voce Maglie di canapa semplici*).	Maglie semplici	VIII	162 a
c) semplici, vellutate . . . *Quelle che presentano l'intreccio unito seguono il trattamento dei velluti misti nei quali la seta o la filusella entrano nella misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento,* lisci. *Quelle broccate e quelle operate, ossia che presentano l'intreccio formante un disegno, seguono il trattamento degli stessi velluti operati.* (V. *anche nota alla voce Maglie di canapa semplici*).	Maglie semplici	VIII	162 c

VOCI		
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	
	Categ.	N° e lett.

Maglie (*Segue*):

— miste di varie materie tessili, escluse quelle miste con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. *Come quelle della materia tessile dominante in peso e, a pari di peso, come quelle della materia tessile più tassata.*

— di qualsiasi sorta:

a) broccate, escluse quelle contenenti seta o filusella in misura di non meno del 12 per cento. *Come quelle liscie, semplici o foggiate, secondo la specie.*

(V. *note alle voci Maglie miste con seta o filusella, ecc., semplici, e Maglie di seta o di filusella, semplici*).

b) cucite. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).

Non si tiene conto delle cuciture fatte sulle maglie foggiate, al solo scopo di unirne o ripiegarne i lembi per compiere l'oggetto.

c) feltrate. *Come quelle non feltrate, secondo la qualità.*

d) gommate, ossia ricoperte o imbevute di gomma elastica o guttaperca, o a più doppi congiunti da strati di gomma elastica o guttaperca, in pezza. *Come quelle non gommate, semplici, secondo la qualità.*

(V. *anche Oggetti di gomma elastica mista a tessuti*).

e) operate, escluse quelle contenenti seta o filusella in misura di non meno del 12 per cento. *Come quelle liscie, semplici o foggiate, secondo la specie.*

S'intendono per maglie operate quelle che presentano l'intreccio formante un disegno.

(V. *anche note alle voci Maglie miste con seta o filusella, ecc., semplici, e Maglie di seta o di filusella, semplici*).

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Maglie di qualsiasi sorta (*Segue*):			
f) miste con fili metallici. *Come quelle non miste con fili metallici, secondo la qualità, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti di fili metallici.*			
(V. *note* 1 *e* 2 *alla voce Tessuti misti con fili metallici*).			
g) con perline, lustrini, fregi o fiori, applicativi dopo la loro fabbricazione. *Come quelle ricamate a punto passato.*			
h) ricamate. *Come quelle non ricamate, secondo la qualità, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti ricamati.*			
Le maglie ricamate con fili metallici si considerano come miste con fili metallici e ricamate.			
(V. *anche note* 2 *e* 3 *alla voce Tessuti di cotone ricamati*).			
i) vellutate, escluse quelle contenenti seta o filusella in misura di non meno del 12 per cento. *Come quelle non vellutate, secondo la qualità.*			
— di pelo *Come quelle di lana.*			
— di ramié. *Come quelle di lino.*			
— di seta o di filusella:			
a) foggiate	Maglie foggiate	VIII	162 b
(V. *nota alla voce Maglie di canapa foggiate*).			
b) semplici, non vellutate . .	Maglie semplici	VIII	162 a
Quelle che presentano l'intreccio unito seguono il trattamento dei tessuti di seta o di filusella, neri o colorati, lisci. Quelle broccate e quelle operate, ossia che presentano l'intreccio formante un disegno, seguono il trattamento degli stessi tessuti operati.			
(V. *anche nota alla voce Maglie di canapa semplici*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Maglie di seta o di filusella (*Segue*):			
c) semplici vellutate. . . . *Quelle che presentano l'intreccio unito seguono il trattamento dei velluti di seta o di filusella,* lisci. *Quelle broccate e quelle operate, ossia che presentano l'intreccio formante un disegno, seguono il trattamento degli stessi velluti* operati. (V. *anche nota alla voce Maglie di canapa semplici*).	Maglie semplici	VIII	162 a
— di vegetali filamentosi, non nominate. *Come quelle di canapa.*			
— di vigogna, cioè fatte di filati cosiddetti di vigogna. (V. *Maglie di cotone*). *Quelle di filo di vigogna contenente lana si classificano come le maglie di cotone miste con lana in misura inferiore al 50 per cento.*			
Maglioni per licci di acciaio o di ferro. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Magliuoli.	Prodotti vegetali non nominati.	XIV	309 b
Magnesia alba. (V. *Carbonato di magnesio preparato artificialmente*).			
— calcinata o caustica:			
a) impura. *Come*.	Carbonato di magnesio. . .	III	37 b
b) pura	Magnesia calcinata o caustica.	III	38
Magnesio, anche trafilato	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Magnesite (carbonato di magnesio). (V. *Giobertite*).			
— (silicato di magnesio). (V. *Schiuma di mare, ecc.*).			
Magnetite	Minerali metallici, di ferro .	XII	208 a
Magnetometri. (V. *Strumenti scientifici*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Maioliche bianche.	Maioliche o lavori di pasta colorata, ecc., bianchi, ecc.	XIII	269 b
— colorate a fondo unito	Maioliche o lavori di pasta colorata, ecc., bianchi, ecc.	XIII	269 b
— con guarnizioni o accessori di metallo comune, anche dorato o argentato, o di altra materia . .	Maioliche o lavori di pasta colorata, ecc., variamente colorati, ecc.	XIII	269 c
— con guarnizioni di metallo prezioso che eccedano le proporzioni di semplici accessori. (V. *Lavori di qualsiasi materia, ecc., montati in oro o in argento, ecc.*).			
— con guarnizioni di metallo prezioso che non eccedano le proporzioni di semplici accessori, o con guarnizioni o accessori di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso . .	Mercerie fini	XVI	352 b
— variamente colorate o altrimenti decorato	Maioliche o lavori di pasta colorata, ecc., variamente colorati, ecc.	XIII	269 c

NOTE. — 1. *Le maioliche bianche o colorate a fondo unito, con cifre, corone, stemmi gentilizi o iscrizioni, dorati, colorati o dipinti, si classificano fra quelle decorate. Non si tiene conto, però, delle iscrizioni anche non formanti parte della marca di fabbrica e anche contornate da qualche fregio, che indichino il paese di produzione o la qualità dell'oggetto o della materia della quale questo è composto, senza costituire vera e propria decorazione.*

2. *Le maioliche interamente bianche o colorate a fondo unito, si classificano come tali, anche quando presentino ornati impressi o a rilievo ottenuti in pasta.*

3. *I recipienti di maiolica bianchi all'interno e colorati a fondo unito all'esterno o viceversa, e quelli colorati a fondo unito tanto all'interno quanto all'esterno, ma a colore differente, si classificano come maioliche colorate a fondo unito.*

4. *Le maioliche con coperchi o altri accessori di metallo o di altra materia si classificano come quelle guarnite, anche quando i coperchi o gli altri accessori siano separabili.*

Non si considerano però come guarnizioni di metallo e non sono perciò sufficienti a far passare le maioliche nella classe di quelle decorate, gli accessori di ferro, di acciaio o di ghisa, greggi o semplicemente limati, puliti, stagnati o zincati, i quali non abbiano carattere ornamentale, ma siano destinati a compiere una funzione loro propria nell'uso al quale è destinato l'oggetto, come perni, manichi, anelli o cerchi di rinforzo e simili.

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Mais. (V. *Granturco*).			
Maizena. *Come*	Amido fino, ecc.	XIV	294 b
Malachina	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34 b
Malachite greggia:			
a) in pezzi atti ad essere lavorati. *Come*	Marmo greggio	XIII	256
b) in pezzi buoni soltanto per l'estrazione del rame	Minerali metallici, di rame	XII	208 c
— in polvere. (V. *Verde di montagna, ecc.*).			
Mallo di noci comuni, di mandorle e di altri simili frutti	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, ecc.	IV	75 a b
Malto (orzo tallito). (V. *Orzo, anche mondo, perlato o tallito*).			
Maltosio. *Come*	Glucosio	II	15
Malva (fiori e foglie). (V. *Fiori o Foglie, di malva*).			
Malvavisco (fiori, foglie e radiche). (V. *Fiori, Foglie o Radiche, di malvavisco*).			
Mandarini. *Come gli aranci.*			
Mandòle	Strumenti musicali non nominati, a corda	XVI	355 d
Mandolini	Strumenti musicali non nominati, a corda	XVI	355 d
Mandorlato. (V. *Torrone*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Mandorle di albicocco e di pesco. *Come*	Frutte secche, mandorle, ecc.	XIV	302 a
— del Brasile	Frutte secche, oleose, non nominate	XIV	302 c
— comuni (frutto del mandorlo):			
a) candite. (V. *Canditi*).			
b) fresche, con o senza pericarpio	Frutte fresche non nominate	XIV	298
c) secche, col guscio	Frutte secche, mandorle con guscio	XIV	302 a/2
d) secche, senza guscio	Frutte secche, mandorle senza guscio	XIV	302 a/1
e) tostate. *Come il caccao.*			
S'intendono sottoposte al trattamento stabilito per il caccao le mandorle tostate da usare in luogo del caccao nella fabbricazione della cioccolata. Quelle abbrustolite, da mangiare o per uso dei pasticcieri, si classificano come mandorle secche senza guscio.			
Mandragola o mandragora	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
Mandrini da tornio. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Maneggi	Macchine non nominate	XII	240 l
I maneggi presentati insieme con macchine agrarie o con altre macchine rispetto alle quali debbano servire come motori, si tassano separatamente dalle macchine stesse.			
Manganati. *Come i permanganati.*			
Manganese	Metalli, ecc., non nominati, allo stato greggio	XII	235 a
Mangani per filati. (V. *Macchine per la filatura*).			
— per tessuti. (V. *Macchine per la tessitura*).			
— altri	Macchine non nominate	XII	240 l

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Manichi di giunco, di canna d'India e di materie simili:			
a) per fruste, non coloriti, nè verniciati	Lavori da panieraio, ecc., grossolani	IX	185 a
b) altri. *Come*.	Mercerie di legno.	IX	179
— di legno comune o di bosselo:			
a) per fruste, per granate, per posate, per spazzole o per utensili per arti e mestieri, senza guarnizioni di altra materia o con semplici ghiere di metallo comune, non dorato nè argentato. (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
b) altri	Mercerie.	XVI	352
— di legno fine	Mercerie.	XVI	352
— di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale sono ricoperti*).			
— di penne da scrivere. (V. *Portapenne*).			
— di qualsiasi materia e per qualsiasi uso, con guarnizioni di avorio, di madreperla o di tartaruga, o di metallo prezioso in proporzione di semplici accessori	Mercerie fini	XVI	352 b
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Manichini da pittori o da scultori. (V. *Busti per mostre d'abiti e simili*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Manicotti per la congiunzione dei cavi elettrici. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— per la congiunzione dei tubi. (V. *Raccordi per tubi*).			
— di cuoio, per macchine da cardare.	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
— da donna:			
a) di pelliccia. (V. *Lavori di pelli conce col pelo*).			
b) di piume.	Piume da ornamento, lavorate.	XV	344 a/2
c) di tessuto (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— per giunti a frizione o ad incastro.	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
— di tessuto feltrato, per la fabbricazione della carta. (V. *Tessuti di qualsiasi sorta, feltrati*).			
Maniglie per mobili, di legno comune:			
a) senza guarnizioni di altra materia o con semplice ghiera di metallo comune, non dorato nè argentato	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			
b) altro	Mercerie.	XVI	352
— di legno fine	Mercerie	XVI	352
— di qualsiasi materia, con guarnizioni di metallo prezioso in proporzione di semplici accessori .	Mercerie fini	XVI	352 b

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Maniglie per mobili (*Segue*):			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Note. — 1. Come maniglie per mobili si classificano anche quelle per bauli, per pianoforti, per serrature di bussole o vetrate, per spagnolette da finestre, per vetture e simili.* *2. Nella classificazione delle maniglie, di qualsiasi specie o materia, non si tiene conto dei perni di metallo comune, a vite o non, che servono per fissarle ai mobili, alle serrature, ecc.* *3. Le maniglie per qualsiasi uso, di ghisa, non brunite, nè dorate, nè argentate, si classificano fra gli oggetti per mobili o per arnesi domestici; quelle di rame, di ottone o di bronzo, non dorate nè argentate, si comprendono fra i lavori ornamentali quando sono ornate.*			
Manioca. (V. *Fecola di* arrow-root, *ecc.*).			
Manna in sorte o in cannelli . . .	Manna in sorte, ecc. . . .	III	65
Mannaie. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			
Mannite	Manna in sorte, ecc. . . .	III	65
Manometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*). *Si classificano secondo il rimando loro proprio anche quelli presentati insieme con le rispettive macchine, ma separati da queste. Quelli che sono già montati sulle macchine seguono il trattamento di queste.* (V. *anche nota* 1 *alla voce Caldaie per macchine a vapore*).			
Manopole per velocipedi	Mercerie	XVI	352
Manoscritti tanto sciolti, quanto legati in qualsiasi modo, compresi quelli su pergamena	Manoscritti.	X	198
Manovelle per macchine. (V. *Parti di macchine*).			
Manteche medicinali	Medicamenti composti non nominati	III	70
— odorose ed altre non nominate, per uso di toletta. (V. *Pomate per toletta*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Mantelli. (V. *Vestimenta*).			
Mantici per carrozze da strade comuni:			
a) ricoperti di pelle	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
b) ricoperti di tessuto. *Come i mobili imbottiti*).			
— per carrozzelle per portare a spasso i bambini. (V. *Parti di carrozzelle, ecc.*).			
— da fabbro	Macchine non nominate . .	XII	240 l
— di organi da chiesa. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— a soffietto, di pelle, per i passaggi fra una e altra carrozza nei treni ferroviari . . . . *Se l'armatura metallica è separata dal mantice, la si classifica separatamente come i lavori del metallo del quale è formata.*	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
Mantiglie. (V. *Vestimenta*).			
Mappamondi, compresi quelli tascabili fatti a spicchi. (V. *Globi terrestri, ecc.*). (V. *anche Planisferi*).			
Maraschino . . . . (V. *note* 1, 2 *e* 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 b-1/2
Marcassite in massa	Minerali metallici, di ferro .	XII	208 a
Marche da giuoco. (V. *Gettoni*).			
Margarina od oleomargarina:			
a) greggia	Altri grassi	XV	334
b) pura o burrificata. *Come* .	Burro	XV	330
— vegetale (margarina del cotone). *Come*	Oli fissi, di cotone	I	7 d

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Margheritine per lavori a passamano, per ricami e simili. (V. *Granelli o palline forate*).			
Margotti	Prodotti vegetali non nominati.	XIV	309 b
Marmellate di frutte:			
a) con zucchero o miele . .	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
b) altre. (V. *Frutte di qualsiasi specie, preparate, conservate nel proprio sugo, ecc.*).			
Marmitte. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Marmo greggio o semplicemente squadrato, eccettochè con la sega. .	Marmo greggio	XIII	256
— polverizzato. (V. *Carbonato di calce, naturale*).			
— in tavole. (V. *Tavole di alabastro, ecc.*). NOTE. — 1. *Si classificano come marmo greggio anche i cascami di marmo segato, compresi i pezzi di tavole o quadrelli, segati, buoni soltanto per fare cubetti per mosaici.* 2. *Come marmo semplicemente squadrato si classificano anche i blocchi soltanto sbozzati a martello o a grossa punta, non segati, nè torniti, nè sagomati. I blocchi segati, oppure scolpiti o puliti, anche su una soltanto delle loro faccie, si classificano, rispettivamente, come marmo segato in tavole, o come lavori di marmo.* 3. *I blocchi segati e le tavole di marmo della grossezza di 16 centimetri o più, si classificano come marmo segato in tavole, anche quando, dopo il lavoro con la sega, siano stati semplicemente appianati e non puliti.*			
Marna o marga.	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
Marre. (V. *Zappe*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Marrocchini (V. *Pelli conciate senza pelo e rifinite, altre*).			
Marroni. (V. *Castagne fresche, ecc.*)			
(V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).			
Martelletti da pianoforti	Parti staccate di strumenti musicali	XVI	356
Martelli. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Martinelli (V. *Binde*).			
Martingale da cavalli. (V. *Lavori da sellaio*).			
Marzapani	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
Maschere da scherma. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di qualsiasi altra specie:			
a) di diverse materie, escluse quelle ricoperte di cera o ricoperte, foderate o guarnite di tessuto	Mercerie	XVI	352
b) ricoperte di cera o ricoperte, foderate o guarnite di tessuto .	Mercerie fini	XVI	352 b
c) altre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Massa filtrante di pasta di cellulosa, anche mista con amianto:			
a) in fogli o in tavole *Come*.	Cartoni ordinari	X	194
b) in frantumi o in massa .	Pasta di legno, cellulosa . .	X	190
Massicot (ossido di piombo giallo). (V. *Ossido di piombo*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett.
Mastelli di legno, anche cerchiati di ferro. . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
Mastice (resina)	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b 2
— a base di ferro. *Come*	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— bituminoso	Bitumi solidi	XIII	264
— chinese sanguigno. (V. *Schio-liao*).			
— formato di resine e guttaperca, impastate con olio minerale o con pece	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— formato di sostanze minerali impastate con catrame o oli vegetali o miste con *caoutchouc*, colla, destrina, glicerina, glutine o guttaperca	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— formato di zolfo, sabbia e scorie. *Come*	Bitumi solidi	XIII	264
— resinoso	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— dei vetrai. (V. *Mastice formato di sostanze minerali impastate con catrame, ecc.*)			
Mastietti. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Maté (V. *Thè del Paraguay*).			
Materasse di gomma elastica, anche con accessori di metallo. (V. *Lavori di gomma elastica, ecc.*).			
— di tessuto gommato	Gomma elastica, ecc., in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 1
— di qualsiasi altra sorta. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). *È in facoltà dell'importatore di chiedere che la materia costituente il ripieno sia tassata separatamente dall'involtura.*			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Matico (foglie). (V. *Foglie di matico*).			
Matitatoi di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
— di altra materia	Mercerie	XVI	352
I matitatoi forniti di lapis, di penna da scrivere e di gomma per cancellare, esclusi quelli di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso, si tassano senza separarne il lapis, la penna o la gomma.			
Matite. (V. *Lapis*).			
Matracci di vetro. (V. *Lavori di vetro, ecc.*).			
Matricaria (fiori). (V. *Camomilla*).			
Mattarelli di legno, per spianare la pasta.	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			
Mattoni di cemento, anche smaltati o verniciati	Terre cotte d'uso comune .	XIII	267 a
— di gesso, compresi quelli leggeri per tramezzi con anima di cartone. *Come*	Terre cotte d'uso comune. .	XIII	267 a
— di *grès*, anche smaltati o verniciati.	*Grès* ordinari	XIII	268 a
— di pomice artificiale o di pomice polverizzata e impastata, anche senza cottura, compresi quelli per levigare i marmi o pulire i metalli. (V. *Pietra pomice artificiale, ecc.*).			
— refrattari, non smaltati nè verniciati, compresi quelli per caldaie multitubulari	Laterizi, mattoni, ecc. . . .	XIII	262 a
I mattoni per la costruzione di caldaie multitubulari seguono il trattamento loro proprio anche quando siano presentati insieme con le altre parti destinate a costituire la caldaia.			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Mattoni (*Segue*):			
— di residui di sughero	Sughero, mattoni, ecc. . .	IX	174 c
— di sabbia argillosa, di terra inglese e simili, per levigare i marmi o pulire i metalli. *Come*.	Terre cotte d'uso comune .	XIII	267 a
— di scoria proveniente dal trattamento di minerali di ferro. *Come quelli di terra comune*.			
— di sughero artificiale, fatto con residui di cartone o con polvere di torba. *Come*	Sughero, mattoni, ecc. . .	IX	174 c
— di terra comune:			
a) forati. . . . . *Come tali si classificano i mattoni cavi abitualmente usati per la costruzione di muri leggeri.*	Laterizi, embrici, ecc. . . .	XIII	262 b
b) smaltati o verniciati, anche refrattari	Terre cotte d'uso comune .	XIII	267 a
c) altri	Laterizi, mattoni, ecc. . . .	XIII	262 a
— di torba agglomerata. *Come quelli di residui di sughero.*			
— di qualsiasi altra specie (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Nella classificazione dei mattoni non si fa distinzione nè riguardo alla forma, nè riguardo alle dimensioni.*			
Mazze da appoggio. (V. *Bastoni o mazze da appoggio*).			
Meccaniche da chitarre, da mandolini, da pianoforti, da trombe o altri simili strumenti musicali .	Parti staccate di strumenti musicali	XVI	356

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Meccanismi *Jacquard* o d'armatura, compresi quelli a elettricità. (V. *nota* 2 *alla voce Telai da tessere*).	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
Mecoacanna (radica). (V. *Radiche di mecoacanna*).			
Medaglie di metallo comune . . .	Mercerie.	XVI	352
— di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Medaglioni con animali o teste di animali impagliati o conservati in qualsiasi altro modo, per decorazione di sale, panoplie, ecc.	Mercerie	XVI	352
— altri. (V. *Quadri e quadretti, secondo la specie*).			
Medicamenti composti non nominati, anche aggraziati con gomma o con zucchero	Medicamenti composti non nominati	III	70
— omeopatici	Medicamenti composti non nominati	III	70
Melagrane	Frutte fresche non nominate.	XIV	298
Melanzane . . . . (V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).	Frutte fresche non nominate .	XIV	298
Melaranci. (V. *Aranci, ecc.*).			
Melazzo bruciato o trattato con carbonato sodico o altrimenti preparato. (V. *Caramello, ecc.*).			
— concentrato o estratto di melazzo. (V. *Caramello, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Melazzo (*Seg e*):			
— altro:			
a) contenente meno di 50 per cento di saccarosio e di densità superiore a 1410	Melazzo	II	13
b) contenente meno di 50 per cento di saccarosio e di densità non superiore a 1410. *Come* .	Siroppi per bibite	II	18 a
c) contenente 50 per cento o più di saccarosio. *Come* . . .	Zucchero di seconda classe .	II	14 b
Mele fresche	Frutte fresche non nominate.	XIV	298
— secche. . . . . (*V. anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).	Frutte secche non nominate.	XIV	302 g
Meleguetta. (V. *Cardamomo, ecc.*).			
Meliga. (V. *Semi di saggina*).			
Melinite	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
Melissa. (V. *Cedrina*).			
Melodiums. *Come*	Strumenti musicali, armoniums	XVI	355 c
Meloni. (V. *Poponi*).			
Melopiani. *Come*	Strumenti musicali, armoniums	XVI	355 c
Mensole. (V. *Mobili e loro parti o Mobili piccoli, secondo la specie*).			
Menta (erba)	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Mentolo	Oli volatili, ecc., di menta .	I	9 a

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Mercerie di legno, senza guarnizioni o accessori di altra materia . .	Mercerie di legno	IX	179
— di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli o Lavori d'oro o d'argento, secondo la specie*).			
— di altra materia, comprese quelle di legno commisto con altre materie:			
a) dorate, argentate o guarnite di seta, di ambra vera o falsa, di avorio, di madreperla, di tartaruga, di piume, di fiori finti o di pizzi	Mercerie fini	XVI	352 b
b) legate in metallo prezioso. (V. *Gioielli o Lavori d'oro o d'argento, secondo la specie*).			
c) altre	Mercerie comuni.	XVI	352 a

NOTE. — 1. *Entrano nella classe delle mercerie, oltre agli oggetti che vi sono espressamente rimandati dal repertorio, tutti gli oggetti per ornamento personale o per uso di toletta, gli oggetti di cancelleria (per scrittoio, da disegno, ecc.), gli oggetti di lusso per guarnizione di salotti, come soprammobili, galanterie, gingilli, ecc., tutte le minuterie per uso domestico, per fumatori, per giuochi e simili, i piccoli oggetti di devozione, gli oggetti per nécessaires da lavoro o da viaggio e gli oggetti da tasca per qualsiasi uso, in quanto tutti gli oggetti sopraindicati non siano specialmente nominati nel repertorio col rimando a Lavori o ad altre voci della tariffa e, se non sono fatti interamente di legno o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso (nei quali casi entrano nella classe delle mercerie della rispettiva specie), siano composti di diverse materie o abbiano guarnizioni di materia diversa dalla principale.*

Però gli oggetti sopraindicati, fatti di terra cotta, di grès, di maiolica, di terraglia, di porcellana, di vetro o di cristallo, di marmo o di alabastro, si classificano secondo il rimando stabilito per i lavori delle dette materie, anche quando abbiano guarnizioni di metallo, che non eccedano le proporzioni di semplici accessori.

2. *L'applicazione di carta dorata o argentata non influisce per il passaggio delle mercerie nella classe di quelle dorate o argentate.*

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Mercurio	Mercurio	XII	233
Merletti. (V. *Pizzi*).			
Merluzzi freschi	Pesci freschi, ecc.	XV	326 a
— salati. (V. *Baccalà*).			
Mescolatrici per colori, farine, prodotti chimici, ecc. (V. *Macchine rimescolatrici per colori, ecc.*).			
Mestole da muratori. (V. *Cazzuole*).			
Mestoli di legno . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Metacetina	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34 b
Metalli non nominati:			
a) in fili, in lamiere, in tubi o in verghe. (V. *rispettivamente Fili, Lamiere, Tubi o Verghe, di metalli e leghe metalliche, non nominati*).			
b) allo stato greggio . . .	Metalli, ecc., non nominati, allo stato greggio . . .	XII	235 a
Metalline di rame (solfuro di ferro e rame con scorie)	Minerali metallici, di rame .	XII	208 c
Metallo delta. *Come l'ottone.*			
Métallophons	Strumenti musicali, altri, non nominati.	XVI	355 f
Metilacetanilide. (V. *Exalgina*).			
Metragliatrici. (V. *Cannoni*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Metri. (V. *Misure lineari*).			
Metronomi. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Mezereo (scorze e radiche) (V. *Scorze o Radiche, di mezereo*).			
Mezzi cerchi per ruote di legno. . (V. *note alla voce Lavori di legno comune e nota* 3 *alla voce Legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
Mezzi guanti. (V. *Guanti, secondo la qualità*).			
Mezzo riso. (V. *Risino, ecc.*).			
Mica greggia, tanto in massa o in lamine quanto polverizzata . .	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261
— in lamine incollate su tessuto, o pulite o tagliate in pezzi di forma regolare. (V. *Lamine di mica, secondo la specie*).			
— in scagliette o squame per la decorazione dei cartonaggi, dei fiori finti, ecc. *Come*	Vetrificazioni e smalti, in pani, ecc.	XIII	279
Micanite in fogli:			
a) incollati su carta o su tessuto. *Come*	Mercerie comuni.	XVI	352 a
b) altri. (V. *Lavori di micanite*).			
Miccie per accendisigari, fatte a treccia. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
— per lampade. (V. *Lucignoli da candele o da lumi*).			
— per lumini da notte. (V. *Lucignoli per lumini da notte, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Miccie (*Segue*):			
— da minatori	Cartucce, capsule, ecc., miccie da minatori	III	61 e
L'involucro delle miccie da minatori si tassa, nelle proporzioni di peso stabilite dalla tariffa: *a) come filati ritorti, secondo la specie, per le miccie ricoperte di fili di materia tessile, anche semplici;* *b) come nastri, secondo la specie, per quelle ricoperte di nastro e di striscie di tessuto;* *c) come passamani, secondo la specie, per quelle con involucro di canapa, di lino, di juta o di cotone, fatto a treccia, anche incerato o misto a fili di seta;* *d) come gomma elastica in altri lavori, per quelle ricoperte di tale materia.*			
— per la solforazione delle botti:			
a) di carta spalmata di zolfo. *Come*	Carta da involti, ecc. . . .	X	191 d
b) di filati spalmati di zolfo. *Come i filati greggi, secondo la specie*).			
c) di nastri o striscie di tessuto. *Come i tessuti incatramati, secondo la specie*).			
Microfoni. (V. *Apparecchi microfonici*).			
Micrometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Microscopii (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Midollo di bove o di altro animale .	Altri grassi	XV	334
Miele rosato.	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di qualsiasi altra sorta	Miele d'ogni sorta	XV	340
Mietitrici meccaniche. (V. *Macchine agrarie*).			
NOTA. — 1. *Le mietitrici destinate ad operare negli stagni e nelle paludi e montate perciò sopra apposito galleggiante si tassano senza separarne il galleggiante stesso.* 2. *I grembiali delle mietitrici-legatrici, presentati insieme con le macchine rispettive, seguono il trattamento di queste.*			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Migliarini di corallo. (V. *Spuntature di corallo*).			
Migliarola. (V. *Pallini da caccia*).			
Miglio	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 b
Mignatte	Mignatte	XV	324
Millefoglie (erba)	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	68
Mimeografi. (V. *Poligrafi*).			
Minerali per collezioni scientifiche. (V. *Oggetti da collezione, ecc., per collezioni scientifiche, ecc.*).			
— **metallici**:			
a) d'antimonio.	Minerali metallici, di ogni altra sorta	XII	208 e
b) d'argento	Minerali metallici, di ogni altra sorta	XII	208 e
c) d'arsenico	Minerali metallici, di ogni altra sorta	XII	208 e
d) di cobalto	Minerali metallici, di ogni altra sorta	XII	208 e
e) di ferro	Minerali metallici, di ferro .	XII	208 a
(*V. nota alla voce Pirite marziale, ecc.*).			
f) di molibdeno	Minerali metallici, di ogni altra sorta	XII	208 e
g) di nichelio	Minerali metallici, di ogni altra sorta	XII	208 e
h) non nominati	Minerali metallici, di ogni altra sorta	XII	208 e
i) d'oro	Minerali metallici, di ogni altra sorta	XII	208 e

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Minerali metallici (*Segue*):			
j) di piombo, anche argentiferi.	Minerali metallici, di piombo, ecc.	XII	208 b
k) di rame	Minerali metallici, di rame	XII	208 c
l) di stagno	Minerali metallici, di ogni altra sorta	XII	208 e
m) di zinco	Minerali metallici, di zinco	XII	208 d
— non metallici, non nominati, anche macinati	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— di zolfo. *Come*	Zolfo greggio o raffinato, ecc.	XIII	263
Minestre secche, composte di polvere di carne, farine di cereali e droghe. *Come*	Estratto di carne, ecc.	XV	322
Miniature	Oggetti da collezione, ecc., altri.	XVI	368 b
(V. *note 2 e 3 alla voce Oggetti da collezione, ecc.*).			
Minio (ossido rosso di piombo). (V. *Ossido di piombo*).			
— di ferro. (V. *Terre colorate, ecc.*).			
Minugie. (V. *Corde per strumenti musicali, altre*).			
Mirabolani. (V. *Frutte per tinta e per concia, ecc.*).			
Mire a scopo. (V. *Stadie*).			
Mirra	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
Mirto o mortella (coccole, fiori e foglie). (V. *Coccole, Fiori o Foglie, di mirto, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Miscugli di acido nitrico e acido solforico, per la fabbricazione del fulmicotone o della nitroglicerina. *Come*	Acido nitrico	III	31 1
— di argilla o terra, con frantumi di sughero, amianto, pelo o materie simili, da servire come materie coibenti o isolanti. *Come.*	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— di frantumi di piante aromatiche (scorze d'arancio amaro, calamo aromatico, genzianella, bacche di ginepro e simili), per la preparazione di liquori o per altro uso simile. *Come* . . . . (V. *nota alla voce Spezie non nominate*).	Spezie non nominate. . . .	II	29
— di grassi (escluso il grasso di maiale):			
a) con olio di cotone, in qualsiasi proporzione. *Come* . . .	Oli fissi, di cotone	I	7 d
b) con olio di oliva o oli di semi (escluso quello di cotone) in proporzione inferiore al 50 per cento. *Come*	Grasso di maiale.	XV	333
c) con olio d'oliva o oli di semi (escluso quello di cotone) in proporzione del 50 per cento o più. *Come l'olio più fortemente tassato contenuto nel miscuglio.* *Fra i miscugli di grassi non di maiale, con olio di cotone o altri oli di semi si comprendono anche i miscugli di questi oli con olio di cocco o di palma o con altri oli concreti a questi assimilati.* *Si comprende parimenti nei detti miscugli il burro artificiale contenente oli di semi.*			
— di grasso di maiale, con oli di semi o con altri grassi. (V. *Grasso di maiale misto con olio di cotone o con olii di semi, o Grasso di maiale puro o misto con altri grassi, secondo la specie del miscuglio*).			
— di oli fissi di diversa specie. *Come l'olio più tassato che entra nel miscuglio, qualunque ne sia la proporzione.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Miscugli (*Segue*):			
— di oli minerali, di resina o di catrame, con altre materie esenti da dazio o meno tassate (escluso l'unto da carri composto di olio di resina e sostanze alcaline):			
a) nei quali l'olio minerale di resina o di catrame entri in proporzione non inferiore al 50 per cento. *Come l'olio minerale, di resina o di catrame contenutovi.*			
b) altri. *Come* . . . . . (V. *nota alla voce Olii minerali, ecc., non nominati*).	Oli minerali, ecc.	I	8
— di resina con ossido di manganese o di piombo, per fare vernici. (V. *Essiccativi a base di ossido di manganese, ecc.*).			
— di resina con sapone	Sapone comune	III	72 a
— di segatura di legno con calce e solfato di ferro, per la purificazione del gas illuminante. *Come.*	Solfato di ferro	III	43 d
— di solfuro di zinco con solfato di barite. (V. *Biacca di zinco*).			
Misture farmaceutiche	Medicamenti composti non nominati	III	70
Misuratori elettrici. (V. *Contatori elettrici*).			
— del gas. (V. *Contatori da gas, ecc.*).			
Misure di capacità. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— lineari:			
a) tascabili (snodate o a nastro) con o senza astuccio . .	Mercerie	XVI	352
b) altre, comprese quelle per misurare l'altezza delle persone. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). (V. *anche Doppi-decimetri e Regoli da scrittoio, ecc., spartiti in centimetri*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Mobili e loro parti, di bambù, di canne, di giunchi, di vimini e di materie simili:			
a) imbottiti. (V. *Mobili di legno comune*, *ecc.*, *imbottiti*).			
b) non imbottiti	Lavori da panieraio, ecc., fini,	IX	185 b
— di legno comune, anche curvato, imbottiti:			
a) dorati, argentati o verniciati con lacca detta della China. *Come*	Mobili, ecc., imbottiti, di legno da ebanisti	IX	176 $\frac{b}{2}$
b) impiallacciati, intagliati, intarsiati o con rapporti di metallo.	Mobili, ecc., imbottiti, impiallacciati, ecc.	IX	176 $\frac{b}{3}$
c) altri	Mobili, ecc., imbottiti, di legno comune	IX	176 $\frac{b}{1}$
— di legno comune, non imbottiti, esclusi quelli di legno curvato:			
a) dorati, argentati o verniciati con lacca detta della China. *Come*	Mobili, ecc., non imbottiti, di legno da ebanisti . . .	IX	176 $\frac{a}{3}$
b) impiallacciati, intagliati, intarsiati o con rapporti di metallo.	Mobili, ecc., non imbottiti, impiallacciati, ecc. . . .	IX	176 $\frac{a}{4}$
c) altri	Mobili, ecc., non imbottiti, altri, ecc.	IX	176 $\frac{a}{2}$
— di legno comune curvato, non imbottiti:			
a) dorati o argentati. *Come*.	Mobili, ecc., non imbottiti, di legno da ebanisti . . .	IX	176 $\frac{a}{3}$
b) intagliati, intarsiati o con rapporti di metallo.	Mobili, ecc., non imbottiti, impiallacciati, ecc. . . .	IX	176 $\frac{a}{4}$
c) altri	Mobili, ecc., non imbottiti, di legno comune curvato .	IX	176 $\frac{a}{1}$

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Mobili e loro parti (*Segue*):			
— di legno da ebanisti, imbottiti:			
a) dorati o argentati. *Come.*	Mobili, ecc., imbottiti, impiallacciati, ecc.	IX	176 $\frac{b}{3}$
b) impiallacciati, intagliati, intarsiati o con rapporti di metallo.	Mobili, ecc., imbottiti, impiallacciati, ecc.	IX	176 $\frac{b}{3}$
c) altri	Mobili, ecc., imbottiti, di legno da ebanisti	IX	176 $\frac{b}{2}$
— di legno da ebanisti, non imbottiti:			
a) dorati o argentati. *Come.*	Mobili, ecc., non imbottiti, impiallacciati, ecc. . . .	IX	176 $\frac{a}{4}$
b) impiallacciati, intagliati, intarsiati o con rapporti di metallo.	Mobili, ecc., non imbottiti, impiallacciati, ecc.	IX	176 $\frac{a}{4}$
c) altri	Mobili, ecc., non imbottiti, di legno da ebanisti. . . .	IX	176 $\frac{a}{3}$
— di altra materia, anche imbottiti, esclusi i rapporti da mobili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

NOTE. — 1. *È indifferente che i mobili di legno siano greggi, tirati a pulimento o verniciati, eccettochè con lacca detta della China.*

Le parti di mobili di legno seguono il trattamento dei mobili e delle loro parti, siano esse finite o greggie od anche semplicemente sbozzate. Come parti di mobili si classificano però soltanto quei lavori di legno i quali, per la loro forma e natura, appariscano in modo indubbio destinati a servire per la costruzione di mobili o a far parte di mobili.

2. *Si classificano come mobili di legno comune curvato quelli fatti in tutto o nella massima parte con pezzi di legno comune curvato a fuoco o mediante l'azione del vapore.*

3. *I mobili di legno, anche curvato, possono essere misti con canne, giunchi, vimini, paglia, scorza d'albero e altre materie simili, senza che per questo fatto muti la loro classificazione.*

Neppure hanno influenza sulla classificazione dei mobili di legno e di altra materia le

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.

Mobili e loro parti (*Segue*):

applicazioni di cartone o di carta, anche incollati su tela.

I mobili di legno, di bambù, di canna, di giunchi, di vimini e di altre simili materie, ricoperti in tutto o in parte di pelle, di tessuto, di velluto, o guarniti di frangie, di passamani, di nastri o di altri prodotti di materia tessile, si classificano fra i mobili imbottiti secondo la specie.

Non si considerano come ricoperti o guarniti i mobili di detta specie con sole reti o cinghie.

4. I mobili, non imbottiti, di bambù, di canne, di giunchi, di vimini, e di altre simili materie, si classificano fra i lavori da panieraio fini, anche se hanno l'ossatura di legno. Quelli delle stesse materie, con parti di legno che non costituiscano pura e semplice ossatura, si classificano come mobili di legno.

I mobili fatti in parte di legno comune ed in parte di legno da ebanisti, qualunque sia la proporzione di quest'ultimo, si classificano come quelli di legno da ebanisti.

5. I mobili imbottiti (poltrone, divani, ecc.) si considerano come fatti di legno comune o di legno da ebanisti, secondo che siano formate con prevalenza dell'una o dell'altra specie di legno le parti non imbottite, qualunque sia la proporzione di queste ultime in confronto alla grandezza del mobile. Però quelli ricoperti interamente o nella massima parte di pelle o di tessuto o velluto, di seta o misto con seta, si comprendono sempre nella classe dei mobili imbottiti, di legno da ebanisti.

6. Si considerano come mobili dorati, argentati o laccati, anche quelli che lo sono soltanto in parte, o che hanno solo ornati ed accessori, anche di materia diversa dalla principale, dorati, argentati o laccati. I mobili di legno falsamente dorati o argentati si classificano come quelli dorati o argentati a buono.

7. Nella classificazione dei mobili impiallacciati non si fa differenza riguardo alla qualità del legno che costituisce l'impiallacciatura. È pure indifferente che questa sia fatta su tutto il mobile o sopra una sola parte di esso.

8. Per mobili intagliati s'intendono quelli con intagli a giorno o con ornati fatti col bulino o a scalpello. Si classificano parimenti come quelli intagliati i mobili con incisioni a fuoco o con applicazioni di modanature od ornati di pasta compressa. Non si considerano come intagliati i mobili con fregi ottenuti mediante impressione o con parti semplicemente tornite o con semplici scannellature o modanature fatte a macchina o con la pialla.

9. Come mobili intarsiati si classificano quelli con intarsi di qualsiasi materia (legno, avorio, madreperla, tartaruga, osso, metallo, cellu-

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.

Mobili e loro parti (*Segue*):

loide, ecc.). Però i mobili ricoperti in massima parte dagli intarsi di avorio, di madreperla o di tartaruga e così pure quelli impiallacciati in tutto o in massima parte di tali materie, si classificano come lavori di avorio, di madreperla o di tartaruga.

10. *I mobili smontati si classificano considerando nel loro insieme tutte le parti destinate a costituirli, benchè presentate separatamente. Se alcuna di queste è imbottita, dorata, argentata, impiallacciata, intarsiata, intagliata o con rapporti di metallo, si classificano come imbottite, dorate, argentate, ecc., anche le altre parti dello stesso mobile.*

11. *Come mobili di legno con rapporti di metallo si classificano quelli con guarnizioni o accessori d'ogni specie, di metallo prezioso, o con rapporti di metallo comune che abbiano il carattere di ornamenti.*

12. *I cuscini, i materassi e simili, presentati insieme coi mobili di qualsiasi specie, ma separati o separabili da questi, si tassano a parte, classificando i mobili rispettivi come imbottiti o come non imbottiti, secondo che, considerati senza i cuscini, i materassi, ecc., appartengano all'una o all'altra classe.*

Si considerano come separabili dai mobili anche i cuscini e simili che siano ad essi fissati con nastri allacciati, o in altro modo simile.

13. *Gli specchi uniti ai mobili d'ogni materia, escluso il marmo, anche quando siano separabili dai mobili stessi, seguono il trattamento di questi ultimi.*

Le tavole di marmo o di pietra formanti parte dei mobili d'altra materia si tassano a parte, se sono separabili; nel caso contrario seguono il trattamento del mobile sul quale sono fissate.

I mobili di marmo possono avere accessori di legno o di altra materia senza che per ciò muti la loro classificazione; però gli specchi che ne formino parte si tassano insieme con essi solo quando siano inseparabili; nel caso contrario seguono il trattamento loro proprio, separatamente dal mobile rispettivo.

14. *I mobili e le parti di mobili, di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici; quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori non nominati, quando non presentino decorazioni ed ornati che conferiscano loro il carattere di oggetti ornamentali.*

15. *I mobili di ferro vuoto e tutti i mobili di ferro nella composizione dei quali entri in qualsiasi proporzione il ferro vuoto, si classificano come i lavori fatti principalmente con ferri piccoli.*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° alfab.
Mobili piccoli di bambù, di canne, di giunchi, di vimini ed altre materie simili:			
a) con intarsi di qualsiasi materia o con ornamenti di metallo.	Mercerie	XV	352
b) altri. (V. *Mobili e loro parti, di bambù, ecc.*).			
— di legno bianco, detti di Spa, e di legno di Scozia	Mercerie di legno.	IX	179
— di legno comune (esclusi quelli di legno bianco, detti di Spa, e di legno di Scozia):			
a) intarsiati o impiallacciati, in tutto o in parte, di legni fini, di avorio, di madreperla o di tartaruga, o laccati con lacca detta della China, o con ornamenti di metallo, o dorati od argentati .	Mercerie fini	XVI	352 b
b) altri, lucidati, verniciati o intagliati, anche con accessori di altra materia	Mercerie di legno.	IX	179
c) di qualsiasi altra specie. (V. *Mobili e loro parti, di legno comune*)			
— di legno fine, con o senza guarnizioni di altra materia . . .	Mercerie fini	XVI	352 b
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

Si classificano come Mobili piccoli gli armadietti, gli stipettini, le cassette per lettere d'uso privato, le piccole mensole, i leggii da tavolo ed altri simili oggetti destinati a servire come soprammobili o ad essere appesi alle pareti.

Mochi. (V. *Ervi*).

Modanature. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Modelli di busti, di statue, ecc., fatti di gesso e destinati ad essere riprodotti in marmo o in bronzo. *Come* . . . . *La destinazione ad essere riprodotti in marmo e in bronzo deve risultare da apposito certificato rilasciato dal competente Istituto di Belle Arti e nel quale siano indicati il nome e la residenza dell'artista che deve eseguire la riproduzione.* *Il trattamento stabilito per i modelli s'intende applicabile anche alle forme di gesso, vuote, di oggetti d'arte da riprodurre.*	Pietre per costruzioni, in statue	XIII	259 b
— altri, compresi quelli per l'insegnamento della mineralogia, dalla geometria solida, della botanica e della zoologia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Mole da affilare, arrotare o brunire:			
a) di *grès*	*Grès* ordinari	XIII	268 a
b) di pietra artificiale, di smeriglio e simili, anche con manubrio. *Come*	Terre cotte, altre	XIII	267 b
c) di pietra naturale, anche con manubrio. *Come*.	Pietre per costruzione, segate, ecc.	XIII	259 c
d) di altra materia, comprese quelle di acciaio o di ghisa per sfaccettare i diamanti. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
e) di qualsiasi materia, montate su affusto munito di ruote. (V. *Carriole da arrotino*). *Le mole da affilare, da arrotare o da brunire, con custodia di metallo o di altra materia, escluse le carriole da arrotino, si tassano separatamente dalla custodia.*			
— da mulino. (V. *Macine*).			
Molibdato d'ammonio	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— di potassio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Molibdeno	Prodotti chimici non nominati.	III	59

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett
Molini. (V. *Mulini*).			
Molle d'acciaio:			
a) per busti da donna, formate da due eliche di filo d'acciaio appiattite e sovrapposte l'una sull'altra. (V. *Lavori di acciaio, ecc.*).			
b) per carcasse di cappelli da piegarsi (*gibus*)	Carcasse per oggetti di moda.	XVI	364
c) per cinti erniari	Acciaio in molle, ecc.	XII	210
d) per fucili o per pistole. (V. *Parti di fucili, ecc., o Parti di pistole, ecc., secondo la specie*).			
e) per guanti. *Come*. . . .	Carcasse per oggetti di moda.	XVI	364
f) per modiste, sarte, ecc., fasciate di carta, di tessuto o d'altra materia	Mercerie comuni	XVI	352 a
g) da orologi	Fornimenti d'orologeria . .	XII	254
Come le molle da orologi si classificano anche le molle per altri movimenti d'orologeria d'ogni specie, quali sono quelle per apparecchi telegrafici, per contatori, per girarrosti e simili.			
h) per rinforzo delle tese da cappelli. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
i) altre	Acciaio in molle	XII	210
Le liste d'acciaio per molle si classificano come le molle quando siano già tagliate alle volute dimensioni.			
— di filo di ferro o di acciaio, per mobili. (V. *Elastici di filo di ferro, ecc., per mobili*).			
— da fuoco. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Mollette per prendere lo zucchero, il ghiaccio, gli asparagi, ecc.:			
a) di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate o ricopert.*)			
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Molluschi mangerecci. *Come i pesci.*			
— di qualsiasi altra specie:			
a) disseccati. *Come le conchiglie vuote.*			
b) altri. (V. *Oggetti da collezione, ecc., per collezioni scientifiche, ecc.*).			
Mondiglie di caccao (corze e pellicole):			
a) macinate	Caccao infranto, ecc. . . .	II	19 b
b) non macinate	Caccao in grani	II	19 a
— di cereali . . . . *Le mondiglie di cereali costituite, per più del 50 per cento, di vecce seguono il trattamento di queste ultime.*	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
Monesia (scorza). (V. *Scorze di monesia*).			
Monete d'argento:			
a) dell'Unione latina . . .	Argento in monete, ecc. . .	XVII	370
b) altre. *Come*	Argento greggio, ecc. . . .	XII	247 a
— di nichelio. *Come quelle di rame.*			
— d'oro	Oro in monete	XVII	369 b

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett.
Monete (*Segue*):			
— di rame:			
a) aventi corso legale nel Regno	Rame, ottone e bronzo, in monete aventi corso legale, ecc.	XII	225 $\frac{g}{1}$
b) altre	Rame, ottone e bronzo, in monete, altre.	XII	225 $\frac{g}{2}$
NOTE. — 1. *Le monete di rame non aventi corso legale nel Regno e le altre a queste assimilate si ammettono al trattamento dei rottami, secondo la materia della quale sono formate, quando, per cura e a spese dell'importatore e sotto la vigilanza dell'Amministrazione, vengano fuse, o spezzate in modo da non poter servire ad altro che alla fusione. Il permesso per la fusione o per lo spezzamento è dato dal Ministro delle finanze, il quale stabilisce di volta in volta le norme da osservare.* 2. *La classificazione stabilita per le monete s'intende applicabile in quanto non si tratti delle monete contraffatte o alterate l'importazione delle quali è considerata come reato dagli articoli 256 e seguenti del Codice penale.* (V. *anche nota* 1 *alla voce Oggetti da collezione, ecc.*).			
Montacarichi. *Come gli ascensori.*			
Montasacchi per qualsiasi uso. (V. *Montacarichi*).			
Montoni	Bestiame ovino e caprino. .	XV	318
Morchia d'olio. *Come l'olio dal quale proviene.*			
Morella (foglie). (V. *Foglie di morella*).			
Moresche	Cascami di seta, greggi, strusa, ecc.	VIII	154 $\frac{a}{1}$
Moresconi	Cascami di seta, greggi, altri .	VIII	154 $\frac{a}{2}$
Morfili. (V. *Avorio animale, greggio*).			
Morfina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.
Morinda (radiche). (V. *Radiche di morinda*).			
Morindina. *Come*	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79
Morse di acciaio o di ferro:			
a) da fabbri. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc. comuni*).			
b) altre. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Le morse con incudine unitavi, per orologiai, per meccanici e simili, si classificano come morse altre. Quelle con piedistallo su ruole si tassano separatamente dal piedistallo, classificando quest'ultimo come i lavori della materia della quale è formato.			
— di legno	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			
Morsetti. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Morsi da cavalli. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Mortai da artiglieria. (V. *Cannoni*).			
— per polverizzare o sciogliere droghe, sali, polveri, ecc.:			
a) di bossolo o altro legno fine.	Mercerie di legno	IX	179
b) di legno comune	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
I pestelli in tutto o in parte di materia diversa da quella della quale sono formati i rispettivi mortai si tassano separatamente da questi.			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Mortella. (V. *Mirto, ecc.*).			
Mosaici di pietre dure. (V. *Pietre dure lavorate*).			
— di smalto o di vetro. . . . . (V. *anche Lavori di mosaico*).	Mercerie comuni.	XVI	352 a
Moscaiuole di rete o di tessuto, di materia tessile, con intelaiatura di qualsiasi materia.	Mercerie comuni.	XVI	352 a
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Mosche di Milano o cerotto vessicatorio.	Medicamenti composti non nominati	III	70
Moschetti e **moschettoni**	Fucili completi	XII	333 a
Mosciame. *Come*	Pesci secchi, ecc.	XV	326 b
Mostarda con zucchero	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
— senza zucchero.	Senapa liquida, in polvere, ecc.	II	28 b
Mostimetri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Mosto alcoolizzato (tanto quello di uva secca, quanto quello di uva fresca del quale siasi arrestata la fermentazione con l'aggiunta di alcool). *Come*. . . . . . . *La sopratassa di fabbricazione sull'alcool viene commisurata sul grado alcoolico effettivo del mosto, trascurando le frazioni di grado non superiori ai cinque decimi e calcolando per un grado quelle eccedenti i cinque decimi.*	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b-d}{2}$
— cotto o concentrato. *Come*. . .	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
— altro:			
a) di uva fresca. *Come*. . .	Vini	I	3
b) di uva secca. *Come* . . .	Siroppi per bibite	II	18 a

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Motori ad acqua. (V. *Macchine idrauliche*).			
— ad aria calda, ad aria compressa, a benzina, a gas, a petrolio (esclusi quelli per velocipedi)	Macchine a vapore semifisse, ecc.	XII	240 a/2
— a benzina, a petrolio e simili, per velocipedi. (V. *Parti di velocipedi*).			
— elettrici, compresi quelli per carrozze da tramvie, per vetture automobili o per velocipedi. (V. *Macchine dinamo-elettriche*). *Come motori elettrici per carrozze da tramvie o per vetture automobili si classificano tanto i semplici motori, montati o non sugli assi, quanto il complesso dell'apparato motore col telaio (truck).*			
— termici, per carrozze da tramvie e per vetture automobili. (V. *Motori ad aria calda, ecc.*). (V. *anche nota* 3 *alla voce Carrozze*).			
— a vapore, escluse le motrici rotative. (V. *Macchine a vapore o Macchine marine, secondo la specie*).			
— a vento	Macchine idrauliche, ecc. . .	XII	240 b
NOTE. — 1. *I motori di qualsiasi specie annessi a macchine operatrici, quando non formino con queste un tutto inscindibile, si tassano separatamente secondo il trattamento loro proprio. Se sono collegati in modo organico con la macchina operatrice, questa segue il trattamento del motore rispettivo.* 2. *Le incastellature o torri che servono a sorreggere a grande altezza i motori a vento si tassano, separatamente da questi, come lavori secondo la materia della quale sono formate, anche se sono presentate insieme coi motori rispettivi.*			
Motrici rotative:			
a) idrauliche. (V. *Macchine idrauliche*).			
b) altre	Macchine a vapore semifisse, ecc.	XII	240 a/2

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Movimenti da girarrosti e simili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— per lumi a moderatore. (V. *Lampade, ecc.*).			
— da orologi. (V. *Castelli di orologi, secondo la specie*).			
Mozzi per ruote, di legno:			
a) semplicemente sbozzati, non torniti. (V. *Legno comune squadrato, ecc., o Legno da ebanisti segato per il lungo, secondo la specie*).			
b) altri . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Mozzoni da fruste. (V. *Sferzini da fruste*).			
Mughetto. (V. *Convallaria*).			
Muli	Muli	XV	311
Mulini natanti. *Si classificano le singole parti separatamente, cioè:*			
a) il galleggiante. *Come* . .	Bastimenti, ecc., destinati al servizio interno delle rade, ecc.	IX	183 b
b) le ruote idrauliche . . .	Macchine idrauliche, ecc.. .	XVI	240 b
c) le altre parti, escluse le macine di pietra	Macchine non nominate . .	XII	240 l

Se, insieme coi mulini, sono presentate le rispettive case mobili, queste si tassano pure separatamente, secondo il rimando loro proprio.

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Mulini (*Segue*):				
— di qualsiasi altra specie:				
a) da cereali, a mano o a maneggio. (V. *Macchine agrarie*).				
b) da cereali, a motore meccanico. (V. *Macchine per mulini*).				
c) da legno, ossa, pietre, minerali, terre e altri simili materiali. (V. *Macchine per acciaccare, frantumare e polverizzare legni, ecc.*).				
d) da zucchero . . . . . *Le macine separabili dai rispettivi mulini o presentate a parte, si tassano separatamente, secondo il rimando loro proprio.*	Macchine non nominate . .	XII	240	1
Mummie. (V. *Oggetti da collezione, ecc., per collezioni scientifiche, ecc.*).				
Muriati. (V. *Cloruri*).				
Muschio	Profumerie non alcooliche .	III	74	b
Musco di Corsica	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63	
— per imballare	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309	b
— d'Islanda.	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63	
— per spazzole.	Radiche per spazzole . . .	IX	173	
— vermifugo. (V. *Musco di Corsica*).				
Museruole. (V. *Musoliere*).				
Musica litografata. *Come quella stampata.*				
— manoscritta, tanto sciolta quanto legata in qualsiasi modo . . .	Manoscritti.	X	193	

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Musica (*Segue*):			
— stampata:			
a) in fogli o fascicoli, sciolti.	Musica stampata, sciolta, ecc.	X	197 a
b) legata alla rustica e alla bodoniana . . . . (V. *nota* 4 *alla voce Libri*).	Musica stampata, sciolta, ecc.	X	197 a
c) legata in qualsiasi altro modo . . . . *I libri di metodo per l'insegnamento della musica e del canto si classificano come i libri stampati anche quando sia in essi prevalente, rispetto al testo stampato, la parte costituita dalle tavole di musica.*	Musica stampata, legata, ecc.	X	197 b
Musoliere per cani	Mercerie	XVI	352
— di qualsiasi altra specie:			
a) di corda. (V. *Reti, secondo la qualità*).			
b) altre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Mussole di cotone:			
a) a colori (liscie, operate o broccate)	Mussole e tessuti graticolati, ecc., a colori o tinti . .	VI	119 c
b) greggie, broccate. . . .	Mussole e tessuti graticolati, ecc., broccati.	VI	119 f
c) greggie, liscie	Mussole e tessuti graticolati, ecc., greggi	VI	119 a
d) greggie, miste di bianco. *Come quelle imbianchite.*			
e) greggie, operate . . . . (V. *nota alla voce Tessuti di cotone greggi, operati*).	Mussole e tessuti graticolati, ecc., operati	VI	119 e

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Mussole di cotone (*Segue*):			
f) imbianchite (liscie, operate o broccate)	Mussole e tessuti graticolati, ecc., imbianchiti. . . .	VI	119 b
g) impresse a secco. *Come quelle operate*).			
h) incollate sopra carta o fra due fogli di carta. (V. *Tessuti di qualsiasi sorta, incollati sopra carta, ecc.*).			
i) miste con fili metallici, escluse quelle nelle quali entrino fili d'oro o d'argento, buono o falso, in misura di 50 per cento e più. *Come* Mussole di cotone, *secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti con fili metallici*.			
j) miste con fili metallici, nelle quali entrino fili d'oro o d'argento, buono o falso, in misura di 50 per cento o più. *Come i tessuti di seta o di filusella colorati, lisci od operati, secondo la specie, misti con fili metallici*). (V. *nota alla voce Tessuti misti con fili metallici*).			
k) miste con lana in misura inferiore al 50 per cento. *Come* Mussole di cotone, *secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti con lana*. (V. *nota alla voce Tessuti di cotone misti con lana, ecc.*).			
l) miste con seta o filusella in misura inferiore al 12 per cento. *Come* Mussole di cotone, *secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti con seta*). (V. *note alla voce Tessuti di cotone misti con seta in misura inferiore al 12 per cento*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Mussole di cotone (*Segue*):			
m) miste con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Tessuti misti con seta o filusella, ecc.*).			
n) con perline applicatevi nell'atto stesso della tessitura. *Come quelle operate.*			
o) con perline, lustrini, ornati, fregi o fiori, applicativi dopo la tessitura del fondo . . . . . *Salva l'eccezione stabilita per le tende con riporti di tulle, le mussole con applicazioni di ornati o fregi di tessuto o di altro prodotto di materia tessile si considerano come ricamate a punto passato, anche se i riporti sono applicati con punto a catenella.*	Mussole e tessuti graticolati, ecc., ricamati a punto passato	VI	119 $\frac{g}{2}$
p) preparate con sostanze antisettiche per medicare ferite. *Come* Mussole di cotone, *secondo la qualità*). *Non si tiene conto del colore acquistato dalla mussola per semplice effetto della preparazione.*			
q) ricamate . . . . (V. *note 2 e 3 alla voce Tessuti di cotone ricamati*).	Mussole e tessuti graticolati, ecc., ricamati	VI	119 g
r) stampate, (liscie, operate o broccate)	Mussole e tessuti graticolati, ecc., stampati	VI	119 d
s) tinte (liscie, operate o broccate)	Mussole e tessuti graticolati, ecc., a colori e tinti . .	VI	119 c
— di lana. (V. *Tessuti di lana*).			
— di lino. (V. *Tessuti di lino*).			
Mutande. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
N			
Nacchere	Mercerie	XVI	352
Naftalina, anche mista con canfora, purchè questa non raggiunga la proporzione del 10 per cento .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
La naftalina mista con canfora in proporzione del 10 per cento o più segue il trattamento della canfora raffinata.			
Naftalolo. (V. *Betolo*).			
Naftilammina (α e β) e suoi sali .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Naftolato di bismuto. (V. *Orfolo*).			
Naftolo (α e β)	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— canforato.	Medicamenti composti non nominati	III	70
Nappe. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
Narceina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Narcotina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Nardo celtico e indiano (radiche). (V. *Radiche di nardo celtico, ecc.*).			
Nasse di vimini o di materie simili. **Nastri** di canapa. *Come quelli di lino.*	Lavori da panieraio, ecc., grossolani	IX	185 a
— di carta rivestita di filo di seta o d'altra materia tessile . . .	Mercerie fini	XVI	352 b
— di cascami di seta. (V. *Nastri di seta o di filusella*).			
— di cotone:			
a) broccati. *Come quelli lisci, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di cotone broccati.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Nastri di cotone (*Segue*):			
b) lisci, anche graticolati . .	Galloni e nastri	VI	125
c) misti con fili metallici. (V. *Nastri misti con fili metallici*).			
d) misti con lana in misura inferiore al 50 per cento. *Come* Galloni e nastri di cotone, *con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di cotone misti con lana*.			
e) misti con seta o filusella in misura inferiore al 12 per cento. *Come* Galloni e nastri di cotone, *con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di cotone misti con seta*. (V. *nota 2 alla voce Tessuti di cotone misti con seta, ecc.*), *in misura inferiore al* 12 *per cento*).			
f) misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Nastri misti con seta o filusella, ecc.*).			
g) operati o impressi a secco. *Come quelli lisci con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di cotone operati*. (V. *nota alla voce Tessuti di cotone, greggi, operati*).			
h) ricamati. *Come quelli non ricamati, secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di cotone ricamati*). *La qualità dei fili di materia tessile costituenti il ricamo non influisce sulla classificazione dei nastri. I nastri ricamati con fili metallici si considerano come misti con fili metallici e ricamati.*			
i) smerigliati o ricoperti di pomice di vetro. *Come* . . . . *Si tassano applicando la metà del dazio proprio dei galloni e nastri di cotone.*	Tessuti smerigliati	VI	120 c

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Nastri (*Segue*):			
— di crino. *Come quelli di lana.*			
— elastici. (V. *Galloni elastici, ecc.*).			
— fibrosi tratti dalle foglie del *Sagus raphia* (rafia), dal libro del *Paritium tiliaceum* (*Cuba-bast* o *Havana-bast*), dal libro del tiglio, e simili. *Come la paglia propriamente detta.*			
— di filusella. (V. *Nastri di seta o di filusella*).			
— di juta. *Come quelli di lino.*			
— di lana:			
a) broccati. *Come quelli lisci, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di lana broccati.*			
b) lisci, operati o impressi a secco.	Galloni e nastri	VII	146
c) misti con fili metallici. (V. *Nastri misti con fili metallici*).			
d) misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Nastri misti con seta o filusella, ecc.*).			
e) ricamati. *Come quelli non ricamati, secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di lana ricamati.*			
(V. *nota alla voce Nastri di cotone ricamati*).			
— di legno, anche tinti, per far treccie o lavori simili. *Come*	Legno comune, in assicelle, ecc.	IX	171 a/3
— di lino:			
a) broccati. *Come quelli operati.*			
b) lisci	Galloni e nastri	V	99
c) misti con fili metallici. (V. *Nastri misti con fili metallici*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Nastri di lino (*Segue*):			
d) misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Nastri misti con seta o filusella, ecc.*).			
e) operati o impressi a secco. *Come quelli lisci, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di lino operati.* (V. *nota alla voce Tessuti di cotone greggi, operati*).			
f) ricamati. *Come quelli non ricamati, secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di lino ricamati.* (V. *nota alla voce Nastri di cotone ricamati*).			
g) smerigliati o ricoperti di pomice o di vetro. *Come* . . . *Si tassano applicando la metà del dazio proprio dei galloni e nastri di lino o di canapa.*	Tele di lino o di canapa, smerigliate.	V	96 c
— misti con fili metallici:			
a) nei quali entrino fili d'oro o di argento, buono o falso, in misura di 50 per cento o più. (V. *Galloni d'oro o d'argento, ecc.*). *Il peso dei fili d'oro o d'argento, buono o falso, si determina senza detrarre quello della materia tessile sulla quale fossero avvolti.* (V. *anche nota alla voce Filati misti con fili d'oro o argento, falso*).			
b) altri. *Come quelli non misti con fili metallici, secondo la qualità, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti con fili metallici.* (V. *note alla voce Tessuti misti con fili metallici*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Nastri (*Segue*):			
— misti con seta o filusella nei quali la seta o la filusella entri in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento . . . . (V. *anche Nastri di velluto o vellutati, misti con seta o filusella, ecc.*).	Galloni e nastri	VIII	164
— misti di varie materie tessili, esclusi quelli misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. *Come quelli della materia tessile dominante in peso e, a parità di peso, come quelli della materia tessile più tassata.* (V. *note alla voce Tessuti misti di varie materie tessili*).			
— di pelo. *Come quelli di lana.*			
— di qualsiasi sorta:			
a) cuciti. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). (V. *nota 2 alla voce Passamani cuciti*).			
b) gommati. *Come quelli non gommati, secondo la qualità.*			
c) formati di soli fili d'ordito, uniti insieme con gomma o altra materia. (V. *Nastri, secondo la materia tessile della quale sono formati*).			
d) con inserzione di pizzi, nei quali, cioè, l'ordito è in parte formato di pizzi intercalativi nell'atto stesso della fabbricazione del nastro. *Come i pizzi.* *Se i pizzi intercalati nell'ordito non sono della stessa materia tessile che forma la restante parte del nastro, questo si classifica come i pizzi misti delle due materie tessili.*			
e) con perline applicatevi nell'atto stesso della tessitura, esclusi quelli ricoperti interamente di perline. *Come quelli operati.*			
f) con perline, lustrini, fregi o fiori, applicativi dopo la tessitura del fondo. *Come quelli ricamati a punto passato.*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Nastri di qualsiasi sorta (*Segue*):			
g) ricoperti interamente di perline	Mercerie fini	XVI	352 b
Come tali si classificano quelle guarnizioni di perline nelle quali il fondo a catena e trama serve di semplice sostegno delle perline ed è da queste completamente nascosto dalla parte del diritto.			
h) solforati, per la disinfezione delle botti. (V. *Miccie per la solforazione delle botti, di nastri, ecc.*).			
i) tubulari, a catena e trama. (V. *Nastri, secondo la materia tessile della quale sono formati*).			
j) vellutati, ossia con striscie, fascie o disegni a velluto. (V. *Nastri di velluto, ecc., secondo la qualità*).			
— di ramié. *Come quelli di lino.*			
— di seta o di filusella . . . . (V. *anche Nastri di velluto o vellutati di seta, ecc.*).	Galloni e nastri	VIII	164
— di vegetali filamentosi, non nominati. *Come quelli di lino.*			
— di velluto o vellutati:			
a) di cotone. *Come i velluti di cotone fini.*			
b) misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento . .	Galloni e nastri	VIII	164
Il dazio si determina aggiungendo il sopradazio stabilito per i galloni e nastri al dazio dei velluti misti nei quali la seta o la filusella entrano in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento, lisci od operati, secondo la specie.			
c) di seta o di filusella . .	Galloni e nastri	VIII	164
Il dazio si determina aggiungendo il sopradazio stabilito per i galloni e nastri al dazio dei velluti di seta o di filusella, lisci od operati, secondo la specie.			
d) altri. *Come quelli non vellutati, secondo la materia tessile della quale sono formati.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Natroni, naturali o artificiali. (V. *Soda naturale*, ecc.).			
Navette da tessitori. *Come* . . .	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
Navigli. (V. *Bastimenti*, ecc.).			
Navoni. (V. *Ortaggi*).			
Nécessaires per fotografi	Strumenti d'ottica	XII	243 a/1
— da viaggio, da scrittoio, da lavori donneschi, e simili (anche a tavolino) . . . . *Gli oggetti formanti parte dei nécessaires, che siano fatti di metallo prezioso o abbiano guarnizioni di metallo prezioso che eccedano le proporzioni di semplici accessori, si tassano separatamente, secondo il rimando per essi stabilito.*	Mercerie fini	XVI	352 b
Nefriti. (V. *Pietre preziose, altre*).			
Negative fotografiche:			
a) su celluloide, su pellicole al collodio o di gelatina e simili.	Mercerie comuni.	XVI	352 a
b) su vetro. *Come le lastre preparate per la fotografia.*			
Nero di alizzarina, di anilina, di resorcina ed altri neri simili derivati dal catrame. (V. *Colori derivati dal catrame*, ecc.).			
— animale, escluso quello di avorio. (V. *Nero d'osso*, ecc.).			
— d'avorio	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— di Cassell	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— da conciatori o da tintori (pirolignite di ferro). (V. *Pirolignite di ferro*).			
— da cuoi. (V. *Nero da scarpe*).			
— diretto (colore a base di campeggio)	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Nero (*Segue*):				
— fumo:				
a) in polvere	Nero fumo.	IV	84	c
b) stemperato e impastato con acqua o altrimenti preparato .	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80	
Il nero in polvere, composto di nero fumo misto in qualsiasi proporzione con nero di altra sorta, si classifica come il nero di qualsiasi altra specie.				
— d'osso, compreso quello rivivificato	Nero d'osso, ecc.	IV	84	b
Il nero d'osso lavato (depurato) o misto in qualsiasi proporzione con nero di altra sorta, si classifica come il nero di qualsiasi altra specie.				
(V. *anche nota alle voce Avanzi di nero animale*).				
— di qualsiasi specie, foggiato in pani, in tavolette o in trocisci.	Colori in mattonelle, ecc. . . .	IV	80	
— da scarpe:				
a) in scatole (comprese le scatole)	Nero da scarpe, in scatole ..	IV	84	a/1
b) in altri recipienti . . .	Nero da scarpe, in altro modo.	IV	84	a/2
Si classificano come nero da scarpe tutte le sostanze in pasta o liquide, nere o colorate, che, distese sul cuoio, gli comunicano aspetto lucente dopo lo strofinamento, in quanto non contengano alcool, etere di petrolio, essenza di trementina o altro solvente volatile.				
(V. *anche nota 3 alla voce Vernici*).				
— di schisto, anche impastato con acqua	Nero non nominato. . . .	IV	84	d
— di seppia. (V. *Bruno di seppia*).				
— di sughero	Nero non nominato. . . .	IV	84	d
— vegetale, buono per colore . .	Nero non nominato	IV	84	d
— *Vidal. Come il Cattù di Laval.*				
— di qualsiasi altra specie . . .	Nero non nominato. . . .	IV	84	d

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Nerprun (coccole). (V. *Coccole di nerprun*).			
Nervi di bue e di altri animali. *Come le budella.*			
Nespole	Frutte fresche non nominate.	XIV	298
(V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate.*			
Nettabottiglie a spazzola. (V. *Spazzole per pulire bottiglie, ecc.*).			
Nettacoltelli, anche con meccanismo. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Nettapenne. (V. *Asciugapenne*).			
Nettapipe	Mercerie	XVI	352
Nichelio, anche in lega col rame e con lo zinco:			
a) in dadi o in pani . . .	Nichelio, ecc., in dadi, ecc. .	XII	227 a
b) in fili, in lamine, in tubi e in verghe. (V. *rispettivamente Fili, Lamine, Tubi o Verghe, di nichelio, ecc.*).			
Nicotina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Nigrosina. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).			
Nitrati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).			
— non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Nitrato d'ammoniaca.	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— d'argento. (V. *Sali d'argento, nitrato, ecc.*).			
— di barite	Prodotti chimici non nominati.	III	59

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Nitrato (*Segue*):				
— di bismuto. (V. *Magistero di bismuto*).				
— di etile. (V. *Etere etilnitrico*).				
— di mercurio	Sali di mercurio non nominati	III	54	
— di palladio. (V. *Sali di palladio*).				
— di piombo.	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di potassio	Nitrato di potassio	III	40	b
— di sodio:				
a) greggio . . . . *Come nitrato di sodio greggio si classifica quello che contiene materie estranee o impurità (non compresa l'acqua) in proporzione superiore all'uno per cento.*	Nitrato di sodio, greggio . .	III	40	c/1
b) raffinato	Nitrato di sodio raffinato . .	III	40	c/2
— di stronzio	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Nitrazol	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Nitrito di amile. *Come*	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di ammonio	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55	
— di potassio	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di sodio	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Nitro ammoniacale. (V. *Nitrato di ammoniaca*).				
— cubico. (V. *Nitrato di sodio*).				
— prismatico (salnitro). (V. *Nitrato di potassio*).				

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Nitrobenzina greggia	Nitrobenzina greggia	III	49
— raffinata	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9 e
Nitrocellulosa. (V. *Fulmicotone*).			
Nitroglicerina	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
Nitroiuta	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
Nitronaftalina	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Nitroprussiati	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Noccioli di albicocco e di pesco. (V. *Mandorle di albicocco, ecc.*).			
— di datteri, d'olive e simili, bucati o sfaccettati, tinti o verniciati, anche infilati	Mercerie di legno	IX	179
— di mirabolani	Semi oleosi, altri	XIV	306 a 4
— non nominati	Semi oleosi, altri	XIV	306 a 4
— di palma. *Come*	Semi non oleosi	XIV	306 b
Nocciuole fresche	Frutte fresche non nominate.	XIV	298
— secche	Frutta secche, noci, ecc.	XIV	302 b
— tostate. *Come il caccao.* *S'intendono sottoposte al trattamento stabilito per il caccao le nocciuole tostate da usare in luogo del caccao nella fabbricazione della cioccolata. Quelle abbrustolite, da mangiare o per uso dei pasticcieri, si classificano come nocciuole secche.* (V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).			
Noce vomica (V. *anche Raspature di guaiaco, ecc.*).	Generi medicinali non nominati	III	63

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Noci di anacardio	Generi medicinali non nominati	III	69
— d'areca o noci arec. (V. *Radice di abro, ecc.*).			
— di *bancul*	Semi oleosi, altri.	XIV	306 a-4
— di bene	Semi oleosi, altri.	XIV	306 a-4
— Bonduc	Semi oleosi, altri.	XIV	306 a-4
— di cocco:			
a) piene.	Frutte secche non nominate.	XIV	298
b) vuote	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
— comuni:			
a) fresche	Frutte fresche non nominate.	XIV	298
b) secche	Frutte secche, noci, ecc. . .	XIV	302 b
(V. anche *Frutte di qualsiasi specie, preparate*).			
— di galla. *Come*.	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, ecc. . . .	IV	75 a b
— di kola	Generi medicinali non nominati	III	69
— moscade	Noci moscade	II	27
— di raventsara o di Guinea, compreso il mallo	Noci moscade, col guscio . .	II	27 a
— di sassofrasso. *Come*.	Noci moscade, senza guscio .	II	27 b
Nodi da tovagliuoli, di metallo comune:			
a) ricoperti con lamina di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale sono ricoperti*).			
b) altri. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Nodi da tovaglinoli (*Segue*):			
— di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			
— di materia tessile, anche con rinforzo di altra materia, esclusi quelli fatti a passamano senza cucitura. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di passamano, non cuciti. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
— di altra materia	Mercerie	XVI	352
Nonii. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Norie per grani o farine. (V. *Macchine per mulini*).			
— per liquidi. (V. *Macchine idrauliche*).			
— altre	Macchine non nominate . .	XII	240 1
Nosofene	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Note musicali in tipi mobili, per la stampa. (V. *Caratteri da stampa*).			
Numeri in tipi mobili, per la stampa. (V. *Caratteri da stampa*).			
— altri. *Come le lettere alfabetiche.*			
Nutrosio (caseinato di sodio). . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59

VOCI

DEL' REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett.
O			
Obici. (V. *Cannoni*).			
Oboe	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e
Ocarine	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e
Occhi artificiali di smalto o di vetro.	Mercerie comuni.	XVI	352 a
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Occhi di gatto. (V. *Pietre preziose, altre*).			
Occhi di pesce. (V. *Adularia*).			
Occhi di tigre. (V. *Pietre preziose, altre*).			
Occhiali con montatura di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
— altri	Mercerie	XVI	352
Occhielli per vestimenta. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*). *Quelli di rame o di ottone, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*			
Ocre naturali od **artificiali.** (V. *Terre colorate, ecc.*).			
Oficleidi	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e
Oggetti da collezione e d'arte, per collezioni scientifiche di zoologia, botanica e mineralogia . . .	Oggetti da collezione, ecc., per collezioni scientifiche, ecc.	XVI	368

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Oggetti da collezione e d'arte (*Segue*):			
— altri:			
a) antichi	Oggetti da collezione, ecc., altri, antichi	XVI	368 b 2
b) moderni . . . . *Note. — 1. Si classificano fra gli oggetti da collezione e d'arte anche gli oggetti e i lavori nominati nel repertorio con rimando ad altre voci della tariffa, quando per la loro natura, o per antichità o per pregio scientifico od artistico, presentino il carattere di oggetti d'antichità, da collezione o d'arte. Come tali si considerano specialmente le armature, le armi, i mobili, i vasi ed altri oggetti di ceramica, i vetri, i libri, gli autografi e i manoscritti, di tempo anteriore al secolo XIX, le armi in uso presso i popoli selvaggi, come archi, balestre, freccie e simili, nonchè i mosaici antichi, e gli oggetti di numismatica (monete e medaglie antiche), le pietre incise antiche, i cammei antichi, ecc.* *2. Gli oggetti che entrano nella classe di quelli da collezione e d'arte,* altri, *si classificano fra quelli antichi, quando sono di tempo anteriore al secolo XIX.* *3. Gli oggetti da collezione e d'arte,* altri, *seguono all'importazione il trattamento al quale andrebbero soggetti classificandoli secondo la loro natura, la loro forma e la materia della quale sono formati, senza riguardo al loro carattere di oggetti da collezione e d'arte.* (V. *anche nota alla voce* Collezioni scientifiche, *ecc.*).	Oggetti da collezione, ecc., altri, moderni	XVI	368 b 1
Oggetti cuciti di cotone (esclusi i sacchi, gli asciugamani, i fazzoletti, le lenzuola, le federe, le tovaglie, i tovagliuoli, i colli, i polsini, le camicie da uomo e i davanti di camicie da uomo) .	Oggetti cuciti, altri	VI	129 c
— di crino	Oggetti cuciti.	VII	150
— di juta. *Come quelli di lino e di canapa.*			
— di lana	Oggetti cuciti.	VII	150
— di lino o di canapa (esclusi i sacchi, gli asciugamani, i fazzoletti, le lenzuola, le federe, le tovaglie, i tovagliuoli, i colli, i polsini, le camicie da uomo e i davanti di camicie da uomo)	Oggetti cuciti, altri.	V	103 c
— di pelo	Oggetti cuciti.	VII	150

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Oggetti cuciti (*Segue*):			
— di seta o di filusella, compresi quelli di altra materia tessile mista con seta o filusella in misura di non meno del 12 per per cento	Oggetti cuciti	VIII	168
— usati, inservibili	Stracci d'ogni sorta . . .	X	189
— di vegetali filamentosi, non nominati. *Come quelli di lino o di canapa.*			

NOTE. — 1. *Gli oggetti cuciti s'intendono compresi fra quelli di cotone, di lino, di canapa, di lana o di seta o filusella, secondo che sia dell'una o dell'altra di tali materie il prodotto tessile più fortemente tassato che entra nella loro composizione.*

2. *Nella classificazione degli oggetti cuciti, salve le eccezioni espressamente stabilite per le coperte, per i tappeti e per i sacchi, semplicemente orlati, non si ha riguardo allo scopo, all'ufficio o all'entità del prodotto tessile soggetto a più forte tassa che entra nella loro composizione. Non si tiene conto, però, dei nastri, dei galloni o delle striscioline di tessuto, portanti il nome o la marca del fabbricante, oppure numeri o iniziali che servano soltanto di contrassegno, nè di quelli che si usa applicare alla parte interna dei vestiti per appenderli.*

3. *Nella classificazione dei tessuti, dei galloni, dei pizzi, ecc., in pezza o in striscie, non si tiene conto della cucitura con la quale siano uniti lungo le testate due o più pezze, due o più striscie della stessa qualità allo scopo di farne risultare una pezza o una striscia di maggiore lunghezza. Se sono unite mediante cucitura due o più pezze di tessuti, di galloni, di pizzi, ecc., di differenti qualità, la intera pezza risultante dall'unione si classifica come il tessuto, il gallone, il pizzo, ecc., più fortemente tassato che ne forma parte, senza sopradazio per la cucitura.*

I pizzi e tulli semplicemente congiunti fra loro, anche mediante cucitura, non sono considerati come oggetti cuciti. Essi si tassano come tali solo quando sono incorporati in un oggetto di vestiario o costituiscono essi stessi un oggetto cucito, finito, destinato ad essere adoperato in tale condizione.

Sono parimenti ammessi al trattamento loro proprio, senza sopradazio per la cucitura, i tessuti in pezze con uno o entrambi i capi ripiegati e cuciti, o semplicemente orlati con lungo punto a sopraggitto, ovvero terminate con striscie di tessuto d'altra qualità applicatevi mediante cucitura e finalmente quelli in pezze provenienti dal dimezzamento di pezze di maggiore altezza e che presentano una sola cimosa e l'orlo opposto ripiegato e cucito allo scopo di impedire lo sfilacciamento del tessuto.

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.

Oggetti cuciti (*Segue*):

4. *Nella classificazione degli oggetti cuciti con guarnizioni di fiori finti o di piume il prodotto tessile più fortemente tassato che entra nella loro composizione si considera come ricamato a punto passato, sia che i fiori o le piume siano applicati su di esso, sia che si trovino su altra parte dell'oggetto cucito.*

5. *Nel determinare la classificazione degli oggetti cuciti composti di diversi prodotti tessili dei quali uno sia ricamato, ciascun prodotto tessile si classifica isolatamente e del ricamo si tiene conto solo per determinare il dazio del prodotto tessile sul quale esso è direttamente eseguito. Il ricamo resta perciò senza influenza nella classificazione dell'oggetto cucito quando il prodotto tessile più fortemente tassato sia uno di quelli non ricamati.*

6. *L'applicazione sugli oggetti cuciti di striscie di feltro o di stoffa, semplicemente smerlate, ossia ritagliate a festoni o in modo simile, non si considera come ricamo se non quando sia fatta con punto a catenella (nel qual caso i detti oggetti si considerano come ricamati a catenella) o con altro mezzo che costituisca di per sè un ornamento.*

7. *Nella classificazione della biancheria da dosso, da letto o da tavola non si tiene conto delle cifre non ornate, dei numeri, dei semplici stemmi o della corona, fatti a ricamo, quando abbiano evidentemente il solo ufficio di contradistinguere l'oggetto o di indicarne la proprietà, senza costituire ornamento.*

Questa disposizione s'intende applicabile anche alle calze, alle mutande e alle camicie, a maglia o di tessuto colorato, di qualunque materia tessile, nonchè ai fazzoletti, agli asciugamani e agli oggetti a questi assimilati dal repertorio per l'applicazione del sopradazio per la cucitura, anche se sono di tessuto tinto, a colori o stampato, anzichè greggio o imbianchito.

8. *I galloni, i nastri, i cordoncini e simili, infilati, attortigliati o appuntati con spilli sugli oggetti cuciti non influiscono sulla classificazione di questi, ma si tassano a parte.*

9. *I lavori rimandati ad oggetti cuciti, quando sono di maglia foggiata, senza cuciture oltre quelle necessarie per ripiegare o riunire i lembi della maglia onde compiere l'oggetto, si classificano come Maglie foggiate secondo la qualità, senza applicazione del sopradazio per la cucitura.*

10. *Presentandosi insieme diversi capi di vestiario destinati a formare un solo abito, una sola divisa, ecc., ognuno di essi è classificato separatamente.*

11. *Salve le eccezioni espressamente stabilite, gli oggetti cuciti di qualsiasi specie si tassano, secondo il rimando loro proprio, nella totalità del loro peso, senza separarne le parti e gli accessori che non siano di materia tessile.*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Oggetti di gomma elastica mista a tessuti, da viaggio o di vestiario. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— **altri**, non nominati . . . . . *Si classificano fra gli oggetti di gomma elastica mista a tessuti — in quanto non si tratti di oggetti di passamano, nastro o tessuto elastico — tutti quelli di tessuto gommato o comunque formati di gomma elastica o guttaperca in unione con qualsiasi prodotto di materia tessile (esclusi i fili, i cordami, le cordicelle, i bottoni e le reti). Quelli da vestiario o da viaggio si classificano come oggetti cuciti anche quando siano fatti senza cuciture. È fatta soltanto eccezione per quelli di maglia foggiata, gommata, i quali, quando non sono cuciti, si classificano come* Maglie foggiate, *senza applicazione del sopradazio per la cucitura.*	Gomma elastica, ecc., in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f
Ohm-metri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Oleato di mercurio	Sali di mercurio non nominati.	III	54
— di piombo	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Oleina. (V. *Acido oleico*).			
Oleografie. (V. *Stampe e litografie*)			
Oleomargarina. (V. *Margarina*).			
Oleometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Oliatori da fissare sulle macchine .	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
— altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Oliatrici per ungere la lana. (V. *Macchine per la filatura*).			
Olibano. (V. *Incenso*).			
Oliere. (V. *Ampolliere*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Oligisto. (V. *Minerali metallici, di ferro*).			
Olii animali, non nominati:			
a) di animali marini. *Come l'olio di pesce.*			
b) altri	Altri grassi.	XV	334
— carbolici.	Oli minerali, ecc.	I	8
(V. *nota alla voce Olii minerali, ecc., non nominati*).			
— di catrame, non nominati. (V. *Olii minerali, ecc., non nominati*).			
— essenziali, non nominati . . .	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9 e
— fissi:			
a) aromatizzati o profumati.	Profumerie.	III	74
b) contenenti sostanze medicamentose . . . . *Come tali si classificano tutti gli oli preparati per soluzione, infusione, digestione o decozione di sostanze medicamentose in oli fissi.*	Medicamenti composti non nominati	III	70
c) vegetali, non nominati. .	Oli fissi non nominati . . .	I	7 e
— minerali, profumati	Profumerie.	III	74
— minerali, di resina e di catrame, non nominati:			
a) pesanti	Olii minerali, ecc., pesanti. .	I	8 a
b) altri	Olii minerali, ecc., altri. . .	I	8 b

Si classificano come oli minerali, di resina e di catrame pesanti:

1° *Gli oli minerali, di resina e di catrame, nei quali concorrano tutte le condizioni seguenti:*

a) *abbiano un peso specifico superiore a 0.875 alla temperatura di 15° del termometro centesimale;*

b) *siano colorati più intensamente del tipo stabilito dal Ministro delle finanze;*

c) *abbiano una viscosità specifica rife-*

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Olii minerali, ecc. (*Segue*):			

rita all'acqua a 20° e misurata col vischiosimetro Engler superiore a 6;

d) *non contengano più di 10 per cento di oli leggeri distillanti sino alla temperatura di 310° centigradi.*

2° Gli altri oli di catrame, nei quali concorrano tutte le condizioni seguenti:

a) *abbiano un peso specifico superiore a 0.875 alla temperatura di 15° del termometro centesimale;*

b) *siano colorati intensamente in nero;*

c) *non contengano più di 10 per cento di oli leggeri distillanti sino alla temperatura di 310° centigradi.*

3° I residui bituminosi e peciosi della distillazione degli oli minerali, destinati alla fabbricazione del gas, quando in essi concorrano tutte le condizioni seguenti:

a) *abbiano un peso specifico superiore a 0.875 alla temperatura di 15° del termometro centesimale;*

b) *siano colorati intensamente in nero;*

c) *non contengano più di 20 per cento di oli leggeri distillanti sino alla temperatura di 310° centigradi.*

La materia colorante degli oli indicati ai numeri 1, 2 e 3 deve essere quella contenuta naturalmente negli oli minerali greggi o nei loro residui di distillazione.

Le disposizioni di questa nota sono applicabili anche a tutti i prodotti specificatamente nominati nel repertorio, col rimando a « Oli minerali ecc. »*, senza indicarne la specie.*

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
— di resina, non nominati. (V. *Olii minerali, ecc., non nominati*).			
— vegetali, coloriti con oriana o con altra sostanza, per colorire il burro o il formaggio	Oli fissi non nominati . . .	I	7 e
— volatili. (V. *Olio essenziale, secondo la specie, o Olii essenziali, non nominati*).			
Olio di acagiù o di semi di anacardi.	Oli fissi non nominati . . .	I	7 e
— di acetone	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di albicocco	Oli fissi non nominati . . .	I	7 e

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Olio (*Segue*):				
— di alloro. (V. *Olio di lauro nobile*).				
— d'ambra gialla . . . . (V. *nota alla voce Olii minerali, ecc., non nominati*).	Oli minerali, ecc.	I	8	
— d'ambra grigia.	Profumerie non alcooliche. .	III	74	b
— ambrato o carico d'ambra. . .	Profumerie non alcooliche. .	III	74	b
— di anacardi. (V. *Olio di acagiù, ecc.*).				
— d'anilina	Colori derivati dal catrame, ecc., in pasta o liquidi .	IV	78	b
— d'arachide	Oli fissi non nominati . . .	I	7	e
— d'asfalto . . . . (V. *nota alla voce Olii minerali, ecc., non nominati*).	Olii minerali, ecc.	I	8	
— di balena. (*Come quello di pesce*).				
— di balena rostrata. *Come quello di pesce*.				
— di *bancul*. (V. *Olio di noci di* bancul).				
— di belladonna. (V. *Olii fissi, contenenti sostanze medicamentose*).				
— di bene. (V. *Olio di noci di bene*).				
— di caccao. (V. *Burro di caccao*).				
— di cade, vero o falso	Generi medicinali non nominati	III	69	
— di camelina o miagro sativo . .	Oli fissi non nominati . . .	I	7	c

VOCI				
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Olio (*Segue*):				
— di camomilla. (V. *Olii fissi, contenenti sostanze medicamentose*). (V. *anche Olio essenziale di camomilla*).				
— di canapa o di canapuccia . . .	Oli fissi non nominati . . .	I	7	e
— di cane marino. *Come quello di pesce.*				
— canforato. (V. *Olii fissi, contenenti sostanze medicamentose*).				
— cantaridato. (V. *Olii fissi, contenenti sostanze medicamentose*).				
— di capidoglio. (V. *Olio di spermaceti*).				
— di carabe. (V. *Olio d'ambra gialla*).				
— di carapa. (V. *Grasso di carapa*).				
— di cartamo	Oli fissi non nominati . . .	I	7	e
— di castagne del Brasile. (V. *Olio di noci del Brasile*).				
— di catapuzia	Oli fissi non nominati . . .	I	7	e
— di cavolo. (V. *Olio di colza, ecc.*).				
— di cera	Generi medicinali non nominati	III	69	
— di cocco	Oli di palma, ecc.	XIV	307	
— di colofonia . . . . (V. *nota alla voce Olii minerali, ecc., non nominati*).	Oli minerali, ecc.	I	8	
— di colza e simili	Oli fissi non nominati . . .	I	7	e

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Olio (*Segue*):			
— di cotone.	Oli fissi, di cotone	I	7 d
(V. *anche Miscugli di oli fissi, ecc.*).			
— di crotontiglio	Generi medicinali non nominati	III	69
— di curcas.	Oli fissi non nominati . . .	I	7 e
— di delfino. *Come quello di pesce.*			
— di Dippel, anche rettificato. *Come*	Oli minerali, ecc., pesanti .	I	3 a
— di faggiola	Oli fissi non nominati . . .	I	[illegible] e
— di fegato di merluzzo:			
a) preparato con l'aggiunta di altre sostanze, per uso medicinale. (V. *Olii fissi, contenenti sostanze medicamentose*).			
b) semplice	Generi medicinali non nominati	III	69
(V. *nota alla voce Olio di pesce puro*).			
— di felce	Oli fissi, non nominati. . .	I	7 e
— di flemma. (V. *Alcool amilico*).			
— di foca. *Come quello di pesce.*			
— fosforato. (V. *Olii fissi, contenenti sostanze medicamentose*).			
— di gelsomino. (V. *Olii fissi, aromatizzati, ecc.*).			
(V. *anche Olio essenziale di gelsomino*).			
— di giaggiolo. (V. *Olii fissi, aromatizzati, ecc.*).			
(V. *anche Olio essenziale di giaggiolo*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Olio (*Segue*):			
— di giglio. (V. *Olii fissi, aromatizzati, ecc.*).			
— di girasole	Oli fissi non nominati . . .	I	7 e
— di giusquiamo. (V. *Olii fissi, contenenti sostanze medicamentose*).			
— di granturco	Oli fissi non nominati . . .	I	7 e
— di guizotia	Oli fissi non nominati . . .	I	7 e
— d'illipé. *Come*	Oli di palma, ecc.	XIV	307
— di lardo. *Come*	Altri grassi.	XV	334
— di lauro nobile. . . . . . . (V. *anche Olio essenziale di lauro nobile*).	Generi medicinali non nominati	III	69
— di legno. *Come*.	Oli fissi, di lino	I	7 c
— di lentisco. (V. *Olii di pistacchi*).			
— di lino	Oli fissi, di lino	I	7 c
— litargiriato o reso seccativo in qualsiasi altro modo	Oli fissi, di lino, cotto . . .	I	7 c/1
— di mafura. (V. *Grasso di mafura*).			
— di mais. (V. *Olio di granturco*).			
— di mandorle amare . . . . . (V. *anche Olio essenziale di mandorle amare*).	Oli fissi non nominati . . .	I	7 e
— di mandorle dolci.	Oli fissi non nominati . . .	I	7 e
— di merluzzo. (V. *Olio di fegato di merluzzo*).			
— di midollo d'osso	Altri grassi.	XV	334
— di millefiori. (V. *Olii fissi, aromatizzati, ecc.*).			

VOCI				
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Olio (*Segue*):				
— di narciso. (V. *Olii fissi, aromatizzati, ecc.*).				
— di navoni. (V. *Olio di colza, ecc.*).				
— del Niger. (V. *Olio di guizotia*).				
— di nocciuole.	Oli fissi non nominati . . .	I	7	e
— di noci d'anacardi. (V. *Olio di acagiù, ecc.*).				
— di noci di *bancul*.	Oli fissi non nominati . . .	I	7	e
— di noci di bene	Oli fissi non nominati . . .	I	7	e
— di noci del Brasile	Oli fissi non nominati . . .	I	7	e
— di noci comuni.	Oli fissi non nominati . . .	I	7	e
— di noci moscade. (V. *Burro di noci moscade*). (V. *anche Olio essenziale di noci moscade*).				
— di oliva, compreso quello ricavato dalle sanse delle olive. . . . (V. *anche Miscugli di oli fissi, ecc.*).	Oli fissi, di oliva	I	7	b
— di palma.	Oli di palma, ecc.	XIV	307	
— di palmisti	Oli di palma, ecc.	XIV	307	
— di papavero.	Oli fissi non nominati . . .	I	7	e
— di paraffina . . . . (V. *nota alla voce Olii minerali, ecc., non nominati*).	Oli minerali, ecc.	I	8	
— di pece . . . . (V. *nota alla voce Olii minerali, ecc., non nominati*).	Oli minerali, ecc.	I	8	

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Olio (*Segue*):				
— di pesce:				
a) impuro	Oli fissi, di pesce, impuri. .	I	7	i
b) preparato con l'aggiunta di altre sostanze per uso medicinale. (V. *Olii fissi, contenenti sostanze medicamentose*).				
c) puro . . . . *Gli oli di pesce puri, compreso quello di fegato di merluzzo, semplice, destinati alla concia delle pelli o ad altri usi industriali, sono ammessi al trattamento di quelli impuri, quando vengano adulterati nei modi e alle condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze. Questa agevolezza è applicabile anche a tutti gli oli assimilati a quelli di pesce.*	Generi medicinali non nominati	III	69	
— di piedi di bue, di cavallo o di montone	Altri grassi.	XV	334	
— di pignoli	Oli fissi non nominati . . .	I	7	e
— di pinocchi d'India. (V. *Olio di curcas*).				
— di pistacchi.	Oli fissi non nominati . . .	I	7	e
— di porco marino. *Come quello di pesce*).				
— di ragia. (V. *Olio di trementina, ecc.*).				
— di rape. (V. *Olio di colza, ecc.*).				
— di ravizzone	Oli fissi non nominati . . .	I	7	e
— di ricino.	Generi medicinali non nominati.	III	69	
— di ricino, alcoolico	Profumerie alcooliche . . .	III	74	a
— rosato. (V. *Olii fissi, contenenti sostanze medicamentose*).				
— per rosso turco. (V. *Solforicinato di ammoniaca, o Solforicinato di soda*).				

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Olio (*Segue*):			
— di rosso d'uovo. (V. *Olio di uova*).			
— di schisto . . . . (V. *nota alla voce Olii minerali, ecc., non nominati*).	Oli minerali, ecc.	I	8
— seccativo, compreso quello di resina. (V. *Olio litargiriato, ecc.*).			
— di segale cornuta.	Generi medicinali non nominati.	III	69
— di senapa . . . . (V. *anche Olio essenziale di senapa*).	Oli fissi non nominati . . .	I	7 e
— di sesamo	Oli fissi non nominati . . .	I	7 e
— di sevo	Altri grassi.	XV	334
— di soja	Oli fissi non nominati . . .	I	7 e
— solare. . . . . (V. *nota alla voce Olii minerali, ecc., non nominati*).	Oli minerali, ecc.	I	8
— di sondro. (V. *Olio di pistacchi*).			
— di spermaceti. *Come quello di pesce.*			
— di succino. (V. *Olio d'ambra gialla*).			
— *tournante. Come l'olio per rosso turco.*			
— di trementina, escluso il canfino.	Oli minerali, ecc., pesanti. .	I	8 a
— di tuberosa. (V. *Olii fissi aromatizzati, ecc.*).			
— di uova	Oli fissi non nominati . . .	I	7 e
— di vaselina. (V. *Olio di paraffina*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Olio (*Segue*):				
— di vetriolo. (V. *Acido solforico*).				
— di viole. (V. *Olii fissi, aromatizzati, ecc.*).				
— di *Yallah*. (V. *Burro di Mahwa, ecc.*).				
Olio essenziale di aglio	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di anaci comuni e stellati . . .	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— d'angelica	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— d'arancio e sue varietà	Oli volatili, ecc., d'arancio, ecc.	I	9	b
— d'assenzio.	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di badiane. (V. *Olio essenziale di anaci, ecc.*).				
— di bergamotte	Oli volatili, ecc., d'arancio, ecc.	I	9	b
— di betula o betulla	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di *caieput*	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di calamo aromatico	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di camomilla	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di cananga. (V. *Olio essenziale di* ylang-ylang).				
— di canfora. *Come*	Oli minerali, ecc., altri. . .	I	8	b
— di cannella	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di cardamomo	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di carvi. (V. *Olio essenziale di camino tedesco*).				

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Olio essenziale (*Segue*):				
— di cassialignea	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di cedrina. (V. *Olio essenziale di melissa*).				
— di cedro	Oli volatili, ecc., d'arancio, ecc.	I	9	b
— di chiodi di garofano	Oli volatili, ecc., di chiodi di garofano	I	9	c
— di citronella.	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di coriandoli	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di cumino tedesco	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di dittamo	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di eucalipto.	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di finocchio.	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di fiori d'arancio	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di garofani. (V. *Olio essenziale di chiodi di garofano*).				
— di gaulteria.	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di gelsomino	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di geranio	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di giaggiolo.	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di ginepro	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di gomma elastica. *Come* . . .	Oli minerali, ecc., altri . .	I	8	b
— di grana paradisi. (V. *Olio essenziale di cardamomo*).				
— di guaiaco o legno santo . . .	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e

VOCI				
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Olio essenziale (*Segue*):				
— d'imperatoria	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— d'ireos. (V. *Olio essenziale di giaggiuolo*).				
— d'issopo	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— d'iva	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di lauro ceraso	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di lauro nobile	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di lavanda	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di legno di cedro.	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di legno rosa	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di legno santo. (V. *Olio essenziale di guaiaco, ecc.*).				
— di *lemongrass*	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di limette. *Come*	Oli volatili, ecc., d'arancio, ecc.	I	9	b
— di limone. *Come*	Oli volatili, ecc., d'arancio, ecc.	I	9	b
— di linaloe	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di macis.	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di maggiorana.	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di mandorle amare	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di matricaria	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di melaranci	Oli volatili, ecc., d'arancio, ecc.	I	9	b
— di melissa	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Olio essenziale (*Segue*):				
— di menta	Oli volatili, ecc., di menta	I	9	e
— di mirto	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di neroli o fiori d'arancio	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di noci moscade	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di *opoponax*	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di origano	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di palmarosa	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di *patchouli*	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di pepe cubebe	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di pepolino. (V. *Olio essenziale di serpillo, ecc.*).				
— di *petit grain*	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di puleggio. (V. *Olio essenziale di menta*).				
— di ramerino	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di rose	Oli volatili, ecc., di rose	I	9	a
— di ruta	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di sabina	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di salvia	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di sandalo	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di sassofrasso	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di semesanto	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di senapa	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Olio essenziale (*Segue*):				
— di serpillo o pepolino	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di spigo	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di spirea.	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di steli di garofani. (V. *Olio essenziale di chiodi di garofano*).				
— di tanaceto	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di timo	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di valeriana.	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di vetiver	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di *wintergreen*. (V. *Olio essenziale di gaulteria*).				
— di *ylang-ylang*.	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
— di zenzero	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9	e
Olive nell'aceto, nel sale o nell'olio.	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303	a
— conservate altrimenti, in vasi, scatole o altri simili recipienti chiusi ermeticamente. *Come*	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303	a
— fresche	Frutta fresche non nominate.	XIV	298	
— secche	Frutte secche, oleose, non nominate	XIV	302	c
Olivina. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).				
Oltremare artificiale o naturale . .	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80	

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ombrelli ed ombrellini di carta, con ossatura di bambù o di legno .	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
— di tessuto di seta o misto con seta in misura di non meno del 12 per cento	Ombrelli di seta	XVI	365 a
— di qualsiasi altra specie:			
a) guarniti o ricoperti di pizzo o di tulle. *Come*	Ombrelli di seta	XVI	365 a
b) al ri	Ombrelli di qualsiasi altra stoffa	XVI	365 b
Gli ombrelli da fissare al terreno su asta di legno o di metallo, per uso dei pittori e simili, si classificano come ombrelli quando abbiano le stecche di lunghezza non maggiore di m. 1.25. *Il bastone separabile dagli ombrelli di detta specie si tassa separatamente.*			
(V. *anche Tende da campagna, ecc., nota 1 alla voce Bastoni o mazze da appoggio e nota* 1 *alla voce Orologi*).			
Omnibus. (V. *Carrozze*).			
Onici. (V. *Pietre preziose, altre*).			
Ontano (coccole e scorze). (V. *Coccole o Scorze, di ontano*).			
Opali comuni o semiopali. (V. *Pietre preziose, altre*).			
— nobili. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Opobalsamo. (V. *Balsamo della Mecca, ecc.*).			
Opoponaco	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b 2
Oppiati medicinali	Medicamenti composti non nominati	III	70
Oppio	Medicamenti composti non nominati	III	70

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Opunzie. (V. *Fichi d'India*).			
Orcanetto. (V. *Radiche per tinta e per concia*).			
Orci. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Orditoi. (V. *Macchine per la tessitura*).			
Orecchini di corallo. (V. *Lavori di corallo*).			
— di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
— di metallo prezioso o anche col solo gambo di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
— di qualsiasi altra specie:			
a) guarniti di perle false o di pietre false	Mercerie fini	XVI	352 b
b) altri	Mercerie.	XVI	352
Oreficeria. (V. *Lavori d'oro*).			
Orexina (idroclorato ed altri sali). (V. *Sali di alcaloidi, altri*).			
Orfolo (naftolato di bismuto) . . .	Sali di bismuto	III	52
Organi da chiesa	Strumenti musicali, organi da chiesa	XVI	355 a/1
— portatili:			
a) grandi, anche a cilindro, destinati a servire per mobili da sala. *Come*	Strumenti musicali, pianoforti a tavola, ecc.	XVI	355 b/1
b) a tasti, con mantici e tubi nella parte esterna. *Come* . .	Strumenti musicali, pianoforti a tavola, ecc.	XVI	355 b/1
c) altri . . . . (V. *nota alla voce Apparecchi per suonare meccanicamente gli organi, ecc.*).	Strumenti musicali, organi portatili	XVI	355 a/2

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Organini a cilindro o sonerie musicali. (V. *Sonerie musicali, ecc.*).			
Organzino. (V. *Seta tratta, ecc.*).			
Oriana (terra)	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, macinati . .	IV	75 b
Oricello naturale (lichene marino o terrestre). (V. *Licheni per tinta e per concia*). *Quello semplicemente macerato nell'acqua e non altrimenti manipolato, si comprende fra i licheni per tinta e per concia, non macinati.*			
— in pasta o liquido	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79
Orichicco. (V. *Gomma orichicco*).			
Origano	Erbe, fiori, ecc., medicinali . .	III	68
Orinali. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Orinatoi e loro parti:			
a) di ghisa. (V. *Ghisa gettata, in altri oggetti*).			
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Ornati di lamiera metallica, per mobili. (V. *Rapporti di mobili, di lamiera metallica*).			
— in tipi mobili, per la stampa. (V. *Caratteri da stampa*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Oro avvolto sulla seta o su altra materia tessile	Oro avvolto sulla seta, ecc. .	XII	246 b
— battuto in fogli	Oro battuto in fogli . . .	XII	246 c
— cantarino. (V. *Orpello, ecc.*).			
— cilindrato, in lama e lustrini . .	Oro cilindrato, ecc.	XII	246 a
— in conchiglie o in piattelli, per pittori	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	30
— greggio	Oro greggio, ecc.	XVII	309 a
— di Mannheim. (V. *Tombacco*).			
— musivo. (V. *Solfuro di stagno*).			
— in polvere	Oro greggio, ecc.	XVII	309 a
— trafilato	Oro cilindrato, ecc.	XII	246 a
— in verghe. (V. *Verghe d'oro*).			
Orobi. (V. *Ervi*).			
Orologi ad acqua. *Come*	Orologi da tavola, ecc.. . .	XII	251 b
— marini. (V. *Cronometri astronomici, ecc.*).			
— a polvere	Mercerie	XVI	352
— a sole. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— svegliarini. (V. *Sveglie o svegliarini*).			
— da tasca:			
a) in cassa d'oro o ricoperta con lamina d'oro	Orologi da tasca, in cassa d'oro.	XII	251 a/1
b) in cassa di altra materia .	Orologi da tasca, in cassa di qualsiasi altro metallo .	XII	251 a/2
c) non incassati. *Come*. . .	Orologi da tasca, in cassa di qualsiasi altro metallo .	XII	251 a/2

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N.° e lett.
Orologi (*Segue*):			
— da tavola, a quadro o a pendolo.	Orologi da tavola, ecc.. . .	XII	251 b
— da torre, da chiesa e simili . .	Castelli di orologi da torre, ecc.	XII	253 c
NOTE. — 1. *Gli orologi applicati a braccialetti, albums, bastoni, ombrelli, calcafogli, portafogli, quadri o altri oggetti, vengono sottoposti al dazio loro proprio indipendentemente da quello dovuto per gli oggetti sui quali sono applicati, classificandoli come* Orologi da tasca *o come* Orologi a quadro, *secondo che gli oggetti sui quali sono applicati siano di uso personale (come i braccialetti, i bastoni, gli ombrelli, i portafogli) o per altro uso. Il dazio sui detti oggetti si riscuote, tuttavia, senza detrazione del peso dell'orologio.* 2. *Quando gli orologi da tavola, a quadro o a pendolo, incassati, siano separabili dalla cassa, il dazio su questa si riscuote detraendo dal suo peso quello dell'orologio; nel caso contrario, oltre il dazio dell'orologio, si riscuote quello della cassa sul peso di questa e di quello uniti insieme.* 3. *Gli zoccoli, le campane di vetro o di cristallo e gli altri simili accessori, anche presentati insieme con gli orologi, si tassano separatamente.* 4. *Gli orologi a forma di quelli da tasca, per vetture, per velocipedi, da appendere alle pareti delle stanze o da posare sui tavolini entro astucci o su sostegni, quando abbiano il quadrante di diametro superiore a 6 centimetri, si classificano come quelli da tavola, a quadro o a pendolo, tassando separatamente gli astucci o i sostegni. Se il diametro del quadrante non supera 6 centimetri i detti orologi si classificano come quelli da tasca, senza riguardo alla loro destinazione.* 5. *Si classificano come* Orologi, *secondo la specie, anche gli orologi muniti di meccanismo di controllo, per guardie notturne e simili.* 6. *Venendo presentati orologi da tasca non incassati insieme con casse di orologi da tasca le quali, evidentemente, non siano quelle destinate a servire per gli stessi orologi, le casse e gli orologi devono essere tassati separatamente.* 7. *Si classificano come gli orologi da torre, da chiesa, ecc., anche i meccanismi d'orologeria che servono a regolare il movimento di più orologi collocati a distanza.* (V. *anche nota* 1 *alla voce Sonerie musicali, ecc.*).			
Orpello (oro cantarino), anche verniciato. *Come*	Rame, ottone e bronzo, dorati od argentati, in spranghe, ecc	XII	225 i/1

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Orpimento in masse.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— in polvere	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80
Ortaggi nell'aceto, nel sale o nell'olio. *Come ortaggi nell'aceto, nel sale o nell'olio si classificano anche quelli semplicemente fermentati con poco sale.*	Frutte, legumi e ortaggi, nel l'aceto, ecc.	XIV	303 a
— nell'agro di limone. *Come*. . .	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303 a
— conservati altrimenti, ma senza spirito, in vasi, scatole o altri simili recipienti chiusi ermeticamente. *Come* . . . . . . *Gli ortaggi conservati in vasi, scatole o altri simili recipienti e guarniti con lardo o con carne, in qualsiasi proporzione, si classificano come le carni conservate in scatole.*	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303 a
— conservati nello spirito di vino .	Frutte, legumi e ortaggi, nello spirito di vino	XIV	303 b
— freschi	Prodotti vegetali, legumi e ortaggi freschi.	XIV	309 a
— secchi, preparati per minestre o per condimento:			
a) polverizzati. *Come* . . .	Spezie non nominate . . .	II	29
b) altri, anche semplicemente triturati o sminuzzati. *Come* . *Gli ortaggi semplicemente disseccati, non polverizzati, nè triturati o sminuzzati, nè altrimenti preparati, si classificano come quelli freschi.*	Frutte, legumi e ortaggi, nel l'aceto, ecc.	XIV	303 a
Orzata.	Siroppi per bibite	II	18 a
Orzo, anche mondo, perlato o tallito . *L'orzo in covoni si tassa come il rispettivo cereale per il 30 per cento del peso lordo dei covoni, ammettendo la restante parte al trattamento della paglia.*	Orzo	XIV	283
— tostato, anche non macinato. (V. *Granaglie di qualsiasi specie, tostate, ecc.*). *Non si considera come orzo tostato quello destinato alla fabbricazione della birra, del quale si sia arrestata la germinazione mediante una leggera torrefazione.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Osmio	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Osmogeni. (V. *Apparecchi di osmosi, ecc.*).				
Ossa di balena:				
a) greggie	Corna, ossa, ecc., greggie . .	XV	349	a
b) lavorate o anche semplicemente tagliate. (V. *Lavori di osso*).				
— di balenottera. *Come quelle di balena.*				
— calcinate a bianco	Concime.	XV	351	
— carbonizzate.	Nero d'osso, ecc.	IV	84	b
— di seppia.	Corna, ossa, ecc., greggie. .	XV	349	a
— altre:				
a) greggie . . . . *Come ossa greggie si classificano anche quelle che siano state ripulite o sottoposte all'azione del vapore o di solventi per sgrassarle.*	Corna, ossa, ecc., greggie . .	XV	349	a
b) segate in pezzi puliti in tutto o in parte o foggiati per un uso determinato	Corna, ossa, ecc., lavorate. .	XV	349	b
c) semplicemente segate o tagliate, in pezzi non foggiati per un uso determinato	Corna, ossa, ecc., greggie .	XV	349	a
d) altrimenti lavorate. (V. *Lavori di osso, ecc.*).				
Ossalati non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Ossalato di ammonio.	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55	
— di anilina. (V. *Sali di anilina*).				
— di bismuto	Sali di bismuto	III	52	
— doppio:				
a) di antimonio e ammoniaca.	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
b) di antimonio e potassio .	Prodotti chimici non nominati.	III	59	

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett
Osmiato (*Segue*).			
— di etile	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di mercurio.	Sali di mercurio non nominati.	III	54
— di metile.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di potassio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Ossature da basti e da selle:			
a) di legno, anche ricoperte di tessuto . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— per bottoni, nappe, passamani, ecc. (V. *Animette per l'ossatura dei bottoni, ecc.*).			
— da cappelli:			
a) di feltro. (V. *Feltri per cappelli*).			
b) di altra materia, per cappelli da donna	Carcasse per oggetti di moda.	XVI	364
c) per *gibus*	Carcasse per oggetti di moda.	XVI	364
d) di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— da ombrelli e da ombrellini . .	Fornimenti da ombrelli. . .	XVI	366
— da ventagli:			
a) di bambù o di canna. *Come quelle di legno*.			
b) di legno.	Mercerie.	XVI	352
c) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Ossidi non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Ossidiane (V. *Pietre preziose, altre*).				
Ossido di alluminio:				
a) anidro	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
b) idrato.	Ossido di alluminio idrato .	III	35	a
— di antimonio	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di bario. (V. *Barite anidra*).				
— di bismuto. *Come il magistero di bismuto.*				
— di calcio. (V. *Calce cotta, ecc.*).				
— di cerio, di didimio, di erbio, d'ittrio, di lantanio, di torio, di zirconio e di altri simili metalli rari. (V. *Sali di cerio, ecc.*).				
— di cobalto:				
a) propriamente detto (protossido, sesquiossido, zaffera). *Come*	Ossido di ferro	III	35	b
b) vetrificato	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80	
— di cromo:				
a) buono per colore. (V. *Verde di cromo*).				
b) altro.	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di didimio. (V. *Ossido di cerio, ecc.*).				
— di erbio. (V. *Ossido di cerio, ecc.*).				
— di etile. (V. *Etere solforico*).				
— di ferro:				
a) artificiale	Ossido di ferro	III	35	b
b) giallo (ossido idrato) . .	Ossido di ferro	III	35	b

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Ossido di ferro (*Segue*):			
c) macinato a olio. (V. *Colori a olio*).			
d) magnetico, naturale. (V. *Magnetite*).			
e) naturale (minerale). (V. *Minerali metallici, di ferro*).			
f) nero (etiope marziale). (V. *Etiope marziale, ecc.*).			
g) torrefatto	Ossido di ferro	III	35 b
— di ittrio. (V. *Ossido di cerio, ecc.*).			
— di lantanio. (V. *Ossido di cerio, ecc.*).			
— di magnesio, anidro. (V. *Magnesia calcinata, ecc.*).			
— di manganese. (V. *Biossido di manganese*).			
— di mercurio. *Come*	Sali di mercurio non nominati.	III	54
— di nichelio. *Come*.	Nichelio, ecc., in dadi, ecc. .	XII	227 a
— di piombo	Ossido di piombo	III	35 c
— di rame	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di stagno	Ossido di stagno	III	35 d
— di torio. (V. *Ossido di cerio, ecc.*).			
— di zinco:			
a) macinato a olio o a vernice	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80
b) in istato secco o semplicemente impastato con acqua . .	Ossido di zinco	III	35 e
— di zirconio. (V. *Ossido di cerio, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ossigeno	Prodotti chimici non nominati.	III	50
Ossisolfuro d'antimonio. (V. *Vetro d'antimonio*).			
Ostensorii. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Ostie di qualsiasi sorta. *Come* . .	Mercerie comuni.	XVI	352 a
Ostriche. (V. *Molluschi mangerecci*).			
Otri	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
Ottanti. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Ottavini	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	315 c
Ottomane (V. *Mobili e loro parti*).			
Ottone. (V. *Rame, ottone e bronzo*).			
Ovatte di cellulosa. *Come quelle di cotone*).			
— di cotone. . . . . *Note. — 1. Si considerano come ovatte di cotone anche il cotone e i cascami di cotone, cardati, semplicemente ridotti in fogli, non gommati, nè incollati.* *2. Segue il trattamento del cotone in ovatte anche quello misto con pasta di legno e predisposto in forma di ovatta per servire, nella chirurgia, agli stessi usi del cotone idrofilo.*	Cotone in ovatta.	VI	104 b
— di lana. *Come*	Lane cardate	VII	130 c
— di pelo. *Come*	Lane cardate	VII	130 c
— di qualsiasi materia, preparato con sostanze antisettiche per medicare ferite	Generi medicinali non nominati	III	69
— di seta. *Come*	Cascami di seta, pettinati . .	VIII	154 b
— di torba. *Come*	Canapa, lino, ecc., pettinati. .	V	85 b
Ozocerite greggia. *Come*	Bitumi solidi	XIII	234
— purificata. *Come*	Paraffina solida	III	58

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ	N° e lett.
P			
Packfong. (V. *Nichelio, ecc.*).			
Padelle. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Padelline per candelieri. (V. *Lampade, ecc.*).			
Paglia di acciaio o di ferro (trucioli di acciaio o di ferro abitualmente adoperati per la pulitura dei pavimenti)	Ferro e acciaio di seconda fabbricazione, ecc.	XII	218 $\frac{b}{2}$
— di legno. (V. *Lana di legno, ecc.*).			
— propriamente detta, anche imbianchita, pulita, spaccata, tagliata o tinta	Prodotti vegetali non nominati.	XIV	309 b
Pagliericci. (V. *Sacconi*).			
Pagliette d'argento, d'oro, di ottone o di rame. (V. *Lustrini, secondo il metallo del quale sono formate*).			
Pale di acciaio o di ferro. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			
— di legno . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
Palette. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Pali di acciaio o di ferro (leve). (V. *Leve di acciaio, ecc.*).			
— di lamiera metallica. (V. *Lavori di lamiera, secondo la specie*).			
— di legno:			
a) aventi più di 40 centimetri di circonferenza massima. (V. *Legno comune, rozzo, ecc., o Legno da ebanisti non segato, secondo la qualità*).			
b) altri	Remi, pali e pertiche . . .	IX	172

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Palladio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Palle da cannone. (V. *Proietti d'artiglieria*).			
— da fucili o da pistole:			
a) costituite da un involucro di cartone ripieno di pallini da caccia. *Come i pallini.*			
b) espiodenti o caricate con materia esplodente o fulminante. *Come*	Cartucce, capsule, ecc., cartucce cariche.	III	61 c
c) di piombo, escluse quelle rivestite con lamina d'altro metallo	Piombo, ecc., in altri lavori, ecc.	XII	228 e
d) altre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— da giuoco:			
a) pel giuoco del *lawn-tennis*.	Mercerie comuni.	XVI	352 a
b) di legno, pel giuoco delle bocce. (V. *Bocce*).			
c) per trastullo dei fanciulli, di qualsiasi materia. (V. *Balocchi, ecc.*).			
d) altre, comprese quelle da biliardo. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). (V. *anche Pallottole*).			
Palline di abro, di cocco, di fruttiglio, di noci d'areca, di panacoco e di altre simili materie:			
a) forate, per corone, collane e simili. (V. *Granelli o palline forate, di abro, ecc.*).			
b) non forate	Prodotti vegetali non nominati.	XIV	309 b
— di altra materia, forate, per collane, corone, lavori a passamano, ricami e simili. (V. *Granelli o palline forate, secondo la specie*).			
— d'oro, vuote, fatte con torniotto ad aria compressa. *Come*. . . (V. *anche Pallottole*).	Oro cilindrato, ecc.	XII	246 a

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pallini da caccia:			
a) di ghisa.	Ghisa lavorata in getti greggi, in altri oggetti	XII	211 b/2
b) di piombo	Piombo, ecc., in altri lavori, ecc.	XII	228 e
— di ghisa, temprati, usati in sostituzione della sabbia nella segatura delle pietre. (V. *Polvere di ghisa, ecc.*).			
Palloncini di carta, per illuminazioni. (V. *Lanterne di carta, ecc.*).			
Palloni aereostatici:			
a) di tessuto gommato. . .	Gomma elastica, ecc., in lavori d'ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f
b) di tessuto d'altra specie. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
c) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Le navicelle, le reti e gli altri accessori, presentati insieme coi palloni, ma separati o separabili da questi, si tassano a parte.*			
— galleggianti, per impedire gli urti dei bastimenti. (V. *Parabordo da bastimenti*).			
Pallottole da fucili o da pistole. (V. *Palle da fucili, ecc.*).			
— di giaggiolo o di altra materia, per cauteri	Generi medicinali non nominati	III	69
— da giuoco:			
a) per il giuoco della tombola, anche non numerate. (V. *Giuochi di dama, ecc.*).			
b) altre. (V. *Palle da giuoco, secondo la specie*).			
Palme di fiori finti, per altari e simili (V. *Fiori finti*).			
— per ornare i sepolcri. (V. *Ghirlande, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Palmitina	Acido stearico	XV	335
Panche (V. *Mobili e loro parti*).			
Panchettini da piedi. (V. *Mobili e loro parti*).			
Panciotti. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Panclastite	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 t
Pancreatina mista con altre sostanze,	Medicamenti composti non nominati	III	70
— pura	Generi medicinali non nominati	III	69
Pane di frumento, di segale o di altri cereali, senza zucchero nè miele.	Pane e biscotto di mare . .	XIV	292
— di glutine. *Come*	Pane e biscotto di mare . .	XIV	292
— pepato, senza zucchero	Pane e biscotto di mare . .	XIV	292
— con zucchero o miele. *Come i biscotti da thè*.			
Panelle per accendere il fuoco. (V. *Accendifuoco, secondo la specie*).			
— di camelina o miagro sativo . .	Panelle di noce, ecc. . . .	XIV	308
— di cocco	Panelle di noce, ecc. . . .	XIV	308
— di fave tonke o tonghe. *Come le fave tonke*.			
— di mandorle o di pinocchi:			
a) preparate per toletta. (V. *Farina di mandorle, ecc., o Farina di pinocchi*).			
b) altre	Panelle di noce, ecc. . . .	XIV	308
— di noce	Panelle di noce, ecc. . . .	XIV	308
— di riso infranto, impastato e compresso. *Come*	Riso lavorato	XIV	287

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Panelle (*Segue*):			
— di semi di arachidi, di canapa, di colza, di cotone, di lino, di papaveri, di ravizzone e di ricino.	Panelle di noce, ecc. . . .	XIV	308
— d'altre materie oleose. . . .	Panelle di noce, ecc. . . .	XIV	308
Le panelle di semi o altre materie oleose seguono il trattamento per esse rispettivamente stabilito anche quando siano ridotte in polvere.			
(V. *anche Farina per l'alimentazione del bestiame*).			
Panetti di cera, anche mista con altre materie, per calzolai, sellai, ecc.	Cera gialla lavorata	XV	341 a/2
— di colofonia, per la confricazione degli archetti da violino o altri strumenti da corda:			
a) fissati entro custodia di metallo o altra materia . . .	Mercerie comuni	XVI	352 a
b) altri	Gomme, resine, ecc., colofonia, ecc.	III	71 a
— di gomma elastica, anche mista con altre materie, per cancellare disegni o scritti. (V. *Gomma elastica in cannelli o panetti, per cancellare disegni, ecc.*).			
— di ozocerite, anche mista con altre materie, per calzolai, sellai, ecc. *Come*	Paraffina solida	III	58
Pania da uccelli. (V. *Vischio, ecc.*).			
Panico	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 b
Panieri di giunchi, di paglia, di truciolo, di vimini o d'altre simili materie vegetali:			
a) con guarnizioni di metallo comune dorato od argentato o di metallo prezioso in proporzioni di semplici accessori	Mercerie fini	XVI	352 b
b) con guarnizioni o rapporti di altra materia, esclusi i fiori finti	Lavori da panieraio, ecc., fini .	IX	185 b

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Panieri di giunchi, ecc. (*Segue*):			
c) senza guarnizioni o rapporti di materia diversa. (V. *Lavori da panieraio, ecc.*).			
— di qualsiasi materia, con fornimenti da tavola, per campagna, per viaggio e simili	Mercerie.	XVI	352
— di qualsiasi altra specie (V. *Lavori secondo la materia della quale sono formati*).			
I panieri guarniti di fiori finti si classificano secondo le norme stabilite dalla nota alla voce Lavori di fiori finti.			
Panierini di giunchi, di paglia, di truciolo, di vimini o d'altre simili materie vegetali:			
a) con guarnizioni di tessuto o altro prodotto tessile o di perline o cannucce di vetro o di cristallo o con ricami d'ogni specie	Mercerie fini	XVI	352 b
b) con guarnizioni, rapporti o accessori di altra materia, esclusi i fiori finti	Mercerie.	XVI	352
c) senza guarnizioni, rapporti o accessori di materia diversa.	Lavori da panieraio, ecc., fini.	IX	185 b
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori secondo la materia della quale sono formati*).			
NOTE. — 1. *Si considerano come senza guarnizioni o rapporti anche i panierini con accessori usuali e non ornamentali di pelle o di metallo comune non dorato nè argentato.*			
2. *I panierini di giunchi, di paglia, di truciolo, di vimini o di simili altre materie, intrecciati insieme con nastri o treccie di materia tessile, si classificano come quelli fatti interamente di giunchi, di paglia, di truciolo o di vimini, senza considerare come guarnizioni le treccie o i nastri di materia tessile, eccettochè questi ne occupino la maggior parte della superficie. In quest'ultimo caso i panierini di detta specie si classificano come i passamani o come quelli di giunchi, di vimini, ecc., con guarnizioni o rapporti, secondo chè siano prevalenti in peso le treccie e i nastri o le altre materie.*			
3. *I panierini guarniti di fiori finti si classificano secondo le norme stabilite dalla nota alla voce Lavori di fiori finti.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Panni. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			
Pannocchie di granturco. (V. *Granturco, secondo la specie*).			
— di saggina	Radiche per spazzole . . .	IX	173
Panoplie per trastullo dei fanciulli. (V. *Balocchi, ecc.*)..			
Pantofole. (V. *Calzature*).			
Pantografi. (V. *Strumenti scientifici*).			
Pantometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Papaina	Generi medicinali non nominati	III	69
Papaiotina	Generi medicinali non nominati	III	69
Papaline	Berretti	XVI	360
Papaveri	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— bianchi e neri (teste), con semi o senza	Semi oleosi, altri	XIV	306 a 4
Pappagalli. (V. *Uccelli di qualsiasi altra specie*).			
Paprica. (V. *Peperoni rossi, secchi, ecc.*).			
Parabordo da bastimenti, di sughero, anche ricoperto di corda o di tessuto. *Come*	Sughero greggio	IX	174 a
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Paracalli, anche preparati con sostanze medicinali od antisettiche.	Mercerie comuni	XVI	352 a

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Paracamini. (V. *Mobili e loro parti, secondo la materia della quale è formata l'intelaiatura*).			
Paraceneri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Parafanghi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Paraffina liquida. (V. *Olio di paraffina*).			
— solida, anche greggia.	Paraffina solida	III	58
Parafulmini per impianti o apparecchi elettrici	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 $\frac{a}{2}$
— altri. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*). (V. *anche Punte da parafulmini*).			
Parafuoco o **parascintille** a ventaglio, a ombrello e simili.	Mercerie.	XVI	352
— altri. (V. *Mobili e loro parti*).			
Paragoccie da applicare alle bottiglie.	Mercerie	XVI	352
Paraldeide	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Paralumi di *biscuit*, di cristallo, di vetro o di porcellana. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di carta o di cartone, anche con accessori di altra materia . .	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195
— di tessuto o altro prodotto di materia tessile, anche con accessori di altra materia:			
a) cuciti. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
b) altri	Mercerie	XVI	352
— di qualsiasi altra specie . . .	Mercerie.	XVI	352

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Paramosche o coprivivande. (V. *Coprivivande*). (V. *anche Moscaiuole*.			
— a rete, da cavalli. (V. *Coperte da cavalli, fatte a rete, ecc.*).			
Paranchi composti . . . . . . *Le catene si considerano come parti integranti dei paranchi e ne seguono il trattamento quando siano ad essi unite in modo da formare un tutto inscindibile. Nel caso contrario si tassano separatamente, secondo il rimando loro proprio.*	Macchine non nominate . .	XII	240 l
Paranitroanilina. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).			
Paraocchi da cavalli. (V. *Briglie e loro parti*).			
Paraspole per telai da tessere . .	Parti staccate di altre macchine	XII	241 o
Paratoie per regolare il corso dell'acqua nei fiumi o canali, o per la distribuzione dell'acqua potabile. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Paraventi. (V. *Mobili e loro parti, secondo la materia della quale è formata l'intelaiatura*).			
Pareira brava (radica). (V. *Radiche di pareira brava*).			
Parian. (V. *Porcellane*).			
Parietaria (erba)	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Pariglina. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc.	III	34 b
Parrucche, comprese quelle per bambole:			
a) di capelli	Capelli lavorati	XV	345 b
b) di altra materia	Mercerie fini	XVI	352 b

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Parti di apparecchi per distillare, filtrare, raffinare, riscaldare, o di apparecchi a questi assimilati. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di armoniums. *Come quelle degli organi portatili e dei pianoforti.*			
— di balocchi. (V. *Balocchi, ecc.*).			
— di bilance o stadere, escluse quelle che hanno evidentemente il carattere di parti di bilance idrostatiche o di precisione. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di caldaie per macchine a vapore, esclusi gli apparecchi di servizio o di sicurezza. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *S'intendono per apparecchi di servizio o di sicurezza, esclusi dal trattamento stabilito per le parti di caldaie, i regolatori di alimentazione, le valvole, i rubinetti, gli indicatori del livello d'acqua, i manometri, ed altri simili accessori.* (V. *anche note* 1, 3 *e* 4 *alla voce Caldaie per macchine a vapore e nota* 7 *alla voce Parti di macchine*).			
— di carri o carrozze per strade comuni, per strade ferrate o per tramvie, non nominate. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di carrozzelle per portare a spasso i bambini	Mercerie	XVI	352
— di casse di orologi. (V. *Casse di orologi, ecc.*).			
— di cessi. (V. *Cessi, secondo la specie*).			
— di custodie per contatori da acqua e da gas. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Parti (*Segue*):			
— di freni automatici, fatte in tutto o in massima parte di metallo, esclusi i tubi conduttori . . . *Come tali si considerano le parti del freno propriamente detto, cioè del meccanismo destinato ad agire sugli organi di frenamento (scarpe, ganasce e loro leve ed accessori) annessi ai carri o veicoli. I detti organi di frenamento si classificano come i lavori della materia della quale sono formati.* *I tubi conduttori (compresi quelli di congiunzione, fatti di gomma elastica o di tessuto, anche muniti dell'armatura metallica), i dischi di gomma elastica, di pelle o di altra materia, per le congiunzioni dei tubi stessi, e le altre parti, non metalliche, si classificano, in ogni caso, secondo il rimando loro proprio indipendentemente dall'uso cui sono destinati.*	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
— di fucili, anche greggie, escluse le casse non finite e le canne non bucate. . . . . (V. *nota* 1 *alla voce Viti*).	Fucili (parti di).	XII	236 b
— di lampade e di altri oggetti da illuminazione assimilati alle lampade. (V. *Lampade*, *ecc.*).			
— di lanterne ad uso dei fari. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di macchine:			
a) di macchine da cucire. .	Parti staccate di macchine da cucire	XII	241 b
b) di macchine dinamo-elettriche	Parti staccate di macchine dinamo-elettriche. . . .	XII	241 a
c) altre, escluse le caldaie per macchine a vapore e le loro parti. NOTE. — 1. *Come parti di macchine si classificano tanto le parti principali quanto quelle secondarie od accessorie delle macchine propriamente dette e degli apparati o meccanismi assimilati dal repertorio alle macchine, in quanto le une o le altre di dette parti non siano espressamente rimandate ad altra voce della tariffa.* 2. *Si classificano come le parti delle macchine*	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.

Parti di macchine (*Segue*):

da cucire anche quelle delle macchine assimilate alle macchine da cucire; fra le parti di macchine dinamo-elettriche si comprendono anche quelle degli apparecchi o delle macchine assimilati alle dinamo-elettriche.

3. *I tavoli di legno, i cassetti, i coperchi e le custodie appartenenti a macchine da cucire o ad altre macchine a queste assimilate, presentati senza le rispettive macchine, si classificano come i mobili.* (V. *anche nota 4 alla voce* Macchine da cucire).

4. *Quando sia dubbio che gli oggetti dichiarati per l'importazione come parti di macchine siano veramente tali è in facoltà della dogana di esigere che il dichiarante specifichi la macchina della quale gli oggetti stessi sono destinati a far parte e la loro situazione nella macchina stessa o l'ufficio che nella medesima sono destinati a compiere. Se il dichiarante non è in grado o si rifiuta di dare queste indicazioni i detti oggetti si classificano come i lavori della materia della quale sono formati.*

5. *Le parti di macchine si classificano secondo il rimando per esse rispettivamente stabilito qualunque sia la materia della quale sono formate. È fatta tuttavia eccezione per quelle fatte interamente di legno, oppure in tutto o con prevalenza in peso di cartone, di gomma elastica, di pelle o di altre materie non metalliche, anche in unione col legno, le quali si classificano come parti di macchine soltanto quando siano specificatamente nominate nel repertorio con rimando alla voce della tariffa* Parti staccate di macchine, *o quando, essendo specificatamente nominate con rimando alla voce del repertorio* Parti di macchine, *sia dal repertorio stesso indicata anche la materia della quale possono essere formate.*

6. *Le parti di macchine, di ghisa in getti greggi, sono ammesse al trattamento della ghisa lavorata in getti greggi. Quelle di ferro o di acciaio, fucinate a stampo o gettate, greggie, si classificano come il ferro o acciaio, fucinato o gettato, in lavori greggi, quando non sia più favorevole il trattamento come parti staccate di macchine.*

Si considerano come greggie anche le parti di macchine di ghisa o di ferro o acciaio, fucinate o gettate, le quali, dopo il getto o la fucinazione a stampo, abbiano subìta una grossolana sbavatura o lo stacco della materozza.

Le parti di macchine di qualsiasi altra materia si classificano indifferentemente siano esse greggie o lavorate.

7. *Delle parti costituenti le locomotive e le locomotive-tenders si comprendono nella classe delle parti di macchine, oltre a quelle che a questa voce sono espressamente rimandate,*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Parti di macchine (*Segue*):			
quelle soltanto che appartengono al meccanismo motore. Sono esclusi perciò dalla classe delle parti di macchine le parti delle caldaie e dei focolari, le casse per l'acqua e per il carbone delle locomotive-tenders, i bilancieri, le molle, ecc. *8. Non si considerano come parti delle macchine le reti, le intelaiature, le ringhiere e simili, da porre in prossimità o intorno alle macchine per riparo delle persone.* *Sono parimenti esclusi dalla classe delle parti di macchine quegli accessori i quali, sebbene destinati a funzionare insieme con la macchina o a servire per il funzionamento della macchina stessa, non costituiscono parti integranti di questa e senza le quali, in conseguenza, la macchina è ugualmente completa. Tali sono, ad esempio, i tubi per pompe, i tubi di condotta per acqua, aria compressa, vapore, ecc., le forme, le cinghie di trasmissione, ecc.* *9. I pezzi di trasformazione per macchine, ossia i pezzi che servono a rendere una macchina utilizzabile per differenti usi applicandovi o l'uno o l'altro dei detti pezzi, quando siano presentati insieme con la macchina rispettiva, seguono tutti il trattamento di questa.* *I pezzi di ricambio si tassano invece separatamente dalle macchine, anche quando siano presentati insieme con esse.*			
(V. *anche Lavori di amianto, per macchine, ecc., e nota* 1 *alla voce Viti*).			
— di macinelli o macinini da caffè:			
a) di ghisa, in getti greggi. (V. *Ghisa gettata in oggetti per mobili, ecc., in getti greggi*). (V. *nota* 1 *alla voce Ghisa*).			
b) di ghisa, in getti lavorati. *Come gli strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
c) di altro metallo, escluse quelle di lamiera per piccoli macinelli d'uso domestico. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*).			
d) altre	Mercerie.	XVI	352

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Cat.ª	N° e lett.
Parti (*Segue*):			
— di macinelli o macinini da pepe:			
a) di macinini da tavola, escluse quelle greggie di metallo. . .	Mercerie.	XVI	352
b) altre. *Come quelle di macinelli o macinini da caffè.*			
— di mobili. (V. *Mobili e loro parti*).			
— di organi da chiesa:			
a) casse e loro parti, non congiunte con altre parti dello strumento. (V. *Mobili e loro parti*).			
b) altre. *Come gli organi da chiesa o come i lavori della materia della quale sono formate, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore.*			
— di organi portatili e di pianoforti:			
a) casse e loro parti, non congiunte con altre parti dello strumento. (V. *Mobili e loro parti*).			
b) altre, non nominate. . .	Parti staccate di strumenti musicali	XVI	356
— di orinatoi. (V. *Orinatoi, ecc.*).			
— di orologi:			
a) di orologi da torre, da chiesa e simili. *Come*	Castelli d'orologi da torre, ecc.	XII	253 c
b) di orologi di altra specie, escluse le casse e le platine. (V. *Fornimenti d'orologeria*),			
— di pianoforti. (V. *Parti di organi portatili, ecc.*).			
— di piante (ramoscelli, spighe, pannocchie, fiori, foglie, ecc.) secche, per ornamento, tanto allo stato naturale, quanto colorite o altrimenti preparate, sciolte o in mazzi	Mercerie.	XVI	352

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Parti (*Segue*):			
— di pistole o di rivoltelle, anche greggie, esclusi i luminelli, le casse non finite e le canne non bucate . . . . (V. *nota* 1 *alla voce Viti*).	Pistole, ecc., (parti di). . .	XII	237 b
— di sonerie musicali, esclusi i cilindri e i pettini. *Come* . . . (V. *nota* 3 *alla voce Sonerie musicali, ecc.*).	Fornimenti d'orologeria . .	XII	254
— di spruzzatori. (V. *Spruzzatori, ecc.*).			
— di strumenti per arti e mestieri, non nominate: *a*) di acciaio o di ferro, fucinate a stampo o gettate, greggie. (V. *Ferro e acciaio fucinati, ecc., in lavori greggi*). *b*) di ghisa, greggie. (V. *Ghisa gettata, in altri oggetti, in getti greggi*). *c*) altre. *Come gli strumenti per arti e mestieri, secondo la specie.* *Fra le parti di strumenti per arti e mestieri, altre, si comprendono anche quelle di acciaio o di ferro, fucinate a stampo o gettate, e quelle di ghisa, le quali, dopo la fucinazione o il getto, abbiano subito anche la sola operazione della sbavatura, comunque eseguita.*			
— di strumenti musicali, non nominate, anche greggie. . . . . (V. *nota alla voce Strumenti musicali non nominati*).	Parti staccate di strumenti musicali	XVI	356
— di strumenti scientifici. *Come gli strumenti scientifici, secondo la specie.* NOTE. — 1. *È indifferente che le parti di strumenti scientifici siano greggie o finite. È fatta soltanto eccezione per quelle di acciaio o di ferro, fucinate a stampo o gettate, e per quelle di ghisa, le quali, quando siano greggie, cioè, semplicemente fucinate o gettate (comprese quelle le quali, dopo il getto o la fucinazione a stampo, abbiano subita soltanto una grossolana sbavatura), si classificano rispettivamente come ferro e acciaio fucinati o gettati in la-*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.

Parti di strumenti scientifici (*Segue*):

vori greggi, o come ghisa lavorata in getti greggi, in oggetti per mobili, ecc.

2. Le parti di strumenti scientifici che non siano principalmente formate di ferro, di ghisa, di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso, quando appartengano a strumenti muniti di lenti o di aste o circoli graduati, si classificano come gli strumenti di tale specie anche quando esse non portino lenti, nè aste o circoli graduati. Nel caso di dubbio la dogana può esigere che l'importatore dimostri a quale strumento le parti presentate sono destinate. Se questa dimostrazione non viene data, si applica alle parti presentate per l'importazione il trattamento degli strumenti muniti di lenti o di aste o circoli graduati.

3. Fra le parti di strumenti scientifici si comprendono anche i semplici sostegni di metallo per detti strumenti. Però i sostegni per strumenti scientifici, di legno o di altra materia non metallica, si classificano come le parti di strumenti scientifici solo quando portino indicazioni, congegni od accessori che facciano del sostegno una parte complementare dello strumento, indispensabile per il funzionamento di questo; nel caso contrario, quando, cioè, non compiano altro ufficio fuorchè quello di sostenere lo strumento o di regolarne l'altezza o l'inclinazione, si classificano come i lavori della materia della quale sono formati.

— di trasmissioni, non nominate. (V. *Parti di macchine*).

— di velocipedi. (V. *Lavori secondo la materia della quale sono formate*).

Si ammettono come parti di velocipedi: la molla, il sellino, il manubrio, i pedali, i mozzi dei raggi delle ruote e gli altri pezzi minuti (escluse le manopole), presentati senza le ruote e senza il telaio. Ogni telaio o ponte, anche non verniciato, e ogni ruota, di qualsiasi diametro, anche incompleta, presentati isolatamente o insieme con alcuna o con tutte le parti sopraindicate, si considerano come velocipede incompleto. (V. nota 1 alla voce Velocipedi). Venendo presentate insieme più ruote appartenenti ad una sola spedizione e destinate ad essere congiunte fra loro per formare velocipedi a due o più ruote, ogni coppia di esse si considera come un velocipede incompleto. Se il numero delle ruote è dispari, l'ultima si considera come presentata isolatamente. Qualora le ruote formanti parte di una sola spedizione e presentate insieme allo sdoganamento appartengano ciascuna ad un distinto velocipede, non siano, cioè, destinate ad essere riunite fra loro per formare

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Parti di velocipedi (*Segue*): *velocipedi a due o più ruote, ognuna di esse si considera come velocipede incompleto. Se insieme con le ruote sono presentati i telai o ponti, si tassa come un velocipede ogni telaio o ponte con le rispettive ruote. I cerchi di qualsiasi materia, per ruote da velocipedi, si considerano come ruote incomplete quando siano muniti delle gomme o presentati insieme con queste, o quando abbiano i fori per il passaggio dei raggi.*			
Passamani d'argento. (V. *Passamani d'oro o d'argento, ecc.*).			
— di canapa. (V. *Passamani di lino, ecc.*).			
— di cascami di seta. *Come quelli di seta.*			
— di cotone. . . . . *Si classificano come* Passamani di cotone *quelli che, nella parte appariscente, contengono cotone in qualsiasi proporzione e non lana, nè crino, nè pelo, nè seta o filusella.*	Passamani	VI	126
— di crino. *Come quelli di lana.*			
— cuciti. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). Note. — 1. *Si considerano come cuciti i passamani uniti mediante cucitura a nastri, tessuti, tulli, pizzi, maglie o altri prodotti di materia tessile, in quanto l'applicazione del passamano non costituisca ricamo rispetto ai detti prodotti o questi non ne siano interamente ricoperti in modo da costituire un semplice sostegno o rinforzo. Non si tiene conto, invece, della cucitura fatta per unire insieme i vari elementi (treccinole, cordoncini, fregi, ecc.) costituenti il passamano e fabbricati separatamente. Così pure è senza influenza nella classificazione dei passamani l'applicazione di bottoni, uncinelli, anelli ed altri simili accessori.* 2. *Come passamani non cuciti si classificano anche le guarnizioni in pezza formate da un nastro con gli orli guarniti di passamano applicatovi a serpentina o in altra simile guisa, anche mediante cucitura.*			
— elastici, di fili di gomma ricoperti o misti con qualsiasi materia tessile	Gomma elastica, ecc., lavorata in passamani, ecc. . . .	XVI	358 g
— di fili metallici. (V. *Passamani d'oro o d'argento, ecc.*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Passamani (*Segue*):			
— di filo di cellulosa. *Come quelli di lino.*			
— di filusella. (V. *Passamani di seta o di filusella*).			
— di juta. *Come quelli di lino.*			
— di lana . . . . *Si classificano come* Passamani di lana *quelli che contengono, nella parte appariscente, lana, crino o pelo, in qualsiasi proporzione e non seta o filusella.*	Passamani	VII	147
— di lino o di canapa . . . . . *Si classificano come* Passamani di lino o di canapa *quelli che non contengono nella parte appariscente altre materie tessili all'infuori del lino, della canapa o di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone.*	Passamani	V	100
— misti con fili metallici:			
a) nei quali entrino fili d'oro o di argento, buono o falso, in misura di 50 per cento o più rispetto al peso delle materie tessili. (V. *Passamani d'oro o d'argento, ecc.*). *Il peso dei fili d'oro e d'argento, buono o falso, si determina senza detrarre quello delle materie tessili sulle quali fossero avvolti.*			
b) altri. *Come quelli della materia tessile appariscente, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti con fili metallici*). *Si considerano come misti con fili metallici i passamani fatti nella parte appariscente di materia tessile e di fili metallici. Se in quelli che non contengono fili d'oro o d'argento, buono o falso, in misura di 50 per cento o più, sono appariscenti due o più materie tessili, si tiene conto di quella che, di fronte alle altre, determinerebbe la classificazione del passamano facendo astrazione dai fili metallici.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Passamani (*Segue*):			
— d'oro o d'argento, buono o falso. *Come quelli di seta o di filusella, colorati, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti con fili metallici*).			
Si considerano come Passamani d'oro o d'argento, buono o falso, *tutti quelli nei quali la parte esterna è costituita interamente di fili metallici anche avvolti su filati di materia tessile e quelli fatti nella parte appariscente di materia tessile e di fili d'oro o d'argento, buono o falso, nei quali questi fili entrino, rispetto al peso delle materie tessili, in misura di 50 per cento o più.*			
(V. *anche nota alla voce Filati misti con fili d'oro o d'argento, falso*).			
— di paglia:			
a) non misti con materie tessili, nè con fili metallici. *Come.*	Treccie di paglia, ecc., per cappelli.	IX	186 a
b) misti con materie tessili o con fili metallici o con entrambe queste materie, in misura inferiore al 50 per cento	Mercerie	XVI	352
c) misti con materie tessili in misura di non meno del 50 per cento. *Come quelli della materia o delle materie tessili appariscenti.*			
I passamani di paglia misti con materie tessili e con fili metallici, nei quali la paglia entri in misura non superiore al 50 per cento, si classificano come quelli della materia o delle materie tessili appariscenti, misti con fili metallici.			
d) misti con fili metallici in misura di non meno del 50 per cento. (V. *Passamani d'oro o d'argento*, *ecc.*).			
— di pelo. *Come quelli di lana.*			
— di ramiè. *Come quelli di lino.*			
— ricamati. *Come quelli non ricamati*			
I fili di materia tessile o metallici, costituenti il ricamo, si considerano come parte costitutiva appariscente del passamano.			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Passamani (*Segue*):			
— ricoperti interamente di perline o cannucce di vetro, di metallo, di celluloide e simili, di lustrini od altri simili ornamenti. . .	Mercerie fini	XVI	352 b
I passamani con perline o cannucce di vetro, di metallo, di celluloide e simili o con lustrini o altri simili ornamenti, quando non siano interamente ricoperti dalle perline, dalle cannucce, dai lustrini, ecc., si classificano come passamani, secondo la specie, senza tener conto di questi ornamenti.			
— di seta o di filusella.	Passamani	VIII	165
Si classificano come **Passamani di seta o di filusella** *quelli che contengono, nella parte appariscente, seta o filusella in qualsiasi proporzione.* *Il dazio si determina aggiungendo il sopradazio stabilito dalla tariffa per i galloni e nastri di seta al dazio dei tessuti di seta o di filusella, lisci. È fatta eccezione per la ciniglia di seta o di filusella, per la quale il dazio si determina aggiungendo il sopradazio stabilito dalla tariffa per i galloni e nastri di seta, al dazio dei velluti di seta o di filusella, lisci.*			
— di truciolo. *Come quelli di paglia.*			
— di vegetali filamentosi, non nominati. *Come quelli di lino.*			
Passette da tessitori. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Passolina. (V. *Uva secca*).			
Pasta di acciughe. *Come*	Pesci marinati, ecc. . . .	XV	326 d
— di amido. (V. *Amido in pasta, ecc.*).			
— per argentare o dorare i metalli, composta di cianuro d'argento o d'oro e di gesso da oro, o in altro modo simile	Prodotti chimici non nominati.	III	50
— per autocopisti, poligrafi, velocigrafi e simili, compresa quella elastica per cilindri da tipografi. *Come*	Prodotti chimici non nominati.	III	50
Segue lo stesso trattamento anche quella distesa su carta o su tessuto, in quanto il peso della pasta ecceda quello della carta o del tessuto. Nel caso contrario si applica a quella distesa su carta il trattamento della carta eliografica ed a quella distesa su tessuto il trattamento dei tessuti incerati, secondo la specie.			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pasta (*Segue*):			
— di caccao. (V. *Caccao macinato, ecc.*).			
— per cilindri da tipografi. (V. *Pasta per autocopisti, ecc.*).			
— di cocciniglia	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79
— per dare l'apparecchio ai tessuti (V. *Bozzima*).			
— dentifricia	Profumerie non alcooliche .	III	74 b
— per dentisti, a base di gomma elastica, in fogli o in tavolette. *Come.* *I pezzi di tessuto interposti fra un foglio di pasta e l'altro per mantenere la separazione, seguono il trattamento della pasta.*	Gomma elastica, ecc., in altri lavori, ecc.	XVI	358 e
— per la fabbricazione della carta (pasta di amianto, di legno, di paglia, di stracci o di altri simili materie):			
a) cellulosa.	Pasta di legno, cellulosa . .	X	190 a
b) meccanica	Pasta di legno, altra, ecc. .	X	190 b
NOTE. — 1. *La cellulosa e la pasta meccanica per la fabbricazione della carta, passate al pressa-pasta, sono ammesse al trattamento per esse rispettivamente stabilito solo quando siano bucate o altrimenti guastate in modo da non poter servire agli usi della carta e dei cartoni. Nel caso contrario le paste di detta specie si classificano come la carta da involti, grossa e ruvida, o come i cartoni ordinari, secondo che il loro peso per metro quadrato sia, oppur no, inferiore a 300 grammi.* 2. *Come pasta per la fabbricazione della carta si classifica anche quella di stracci, non finita, cioè costituita da stracci semplicemente sfilacciati e semi-macerati, cioè passati agli acidi ed ai cilindri sfilatori e rifinitori.*			
— di datteri. (V. *Pasta di polpa di datteri, ecc.*).			
— di fichi, anche aromatizzata:			
a) con zucchero o miele. (V. *Paste con zucchero, ecc.*).			
b) altra. *Come.*	Frutte, legumi e ortaggi nell'aceto, ecc.	XIV	203 e

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pasta (*Segue*):			
— fosforata, per la distruzione dei topi.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di guado.	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79
— guarana	Medicamenti composti non nominati	III	70
— d'indaco	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79
— insetticida. (V. *Preparazioni per uccidere gli insetti*).			
— di *kermes*	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79
— di mandorle, per toletta. (V. *Panelle di mandorle, ecc.*).			
— di oricello. (V. *Oricello in pasta, ecc.*).			
— di paglia, nitrificata. *Come* . . .	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
— di pinocchi, per toletta. (V. *Panelle di mandorle, ecc.*).			
— per poligrafi. (V. *Pasta per autocopisti, ecc.*).			
— di polpa di datteri, anche mista con mandorle. *Come*	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303 a
— per pulire i metalli o il vasellame:			
a) composta di ossido di ferro e silice, misti con ceresina, con grasso o con vaselina, o preparata in modo analogo, anche profumata	Prodotti chimici non nominati.	III	59
b) terrosa, contenente ceresina, colofonia, olio di catrame, sapone, stearina o altre materie soggette a dazio, anche profumata. *Come*	Prodotti chimici non nominati.	III	59
c) terrosa, non contenente materie soggette a dazio	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— per velocigrafi. (V. *Pasta per autocopisti, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Paste medicinali, non nominate . .	Medicamenti composti non nominati	III	70
— da minestra	Pasta di frumento	XIV	291
— per uso di toletta, non nominate.	Profumerie.	III	74
— con zucchero o miele, comprese le paste zuccherate di altea, di giuggiole, di liquirizia e simili . .	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
Pastelli per disegno. (V. *Lapis di pastelli colorati*).			
— per toletta	Profumerie non alcooliche. .	III	74 b
Pasticche di brodo. (V. *Estratto di brodo*).			
— di cacciù. (V. *Cacciù aromatizzato, ecc.*).			
— di cioccolata	Cioccolata.	II	20
— di clorato di potassio	Medicamenti composti non nominati	III	70
— medicinali, non nominate, anche con zucchero	Medicamenti composti non nominati	III	70
— odorifere, comprese quelle da bruciare.	Profumerie non alcooliche .	III	74 b
— di sali d'acque minerali. . . .	Medicamenti composti non nominati	III	70
— al sublimato corrosivo, anche miste con cloruro di sodio in qualunque proporzione. *Come* . .	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di sugo di liquirizia, mischiato con zucchero, anice o altra sostanza.	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di thè. (V. *Thè propriamente detto, ecc.*).			
— zuccherate, non medicinali, comprese quelle di gomma arabica.	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
Pasticci di carne, di pesce, di cacciagione. *Come*	Estratto di carne, ecc. . . .	XV	322
Pasticcini indolciti con sostanze zuccherine	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.	
Pastiglie. (V. *Pasticche*).				
Patate fresche o semplicemente disseccate	Patate	XIV	280	
— preparate. *Come*	Fecole	XIV	293	
Come patate preparate si classificano quelle spremute e disseccate, o preparate col metodo Carstens o altro simile o anche semplicemente affettate e disseccate.				
Pattini di legno, anche con rotelle o accessori di altra materia . .	Mercerie di legno.	IX	179	
— di altra materia. (V. *Lavori secondo la materia della quale sono formati*).				
Paulite. (V. *Pietre preziose, altre*).				
Paullinia. (V. *Pasta guarana*).				
Pavoni. (V. *Uccelli di qualsiasi altra specie*).				
Pecchie vive coi loro alveari. . .	Pecchie vive, ecc.	XV	339	
Pece bianca o di **Borgogna**:				
a) greggia. (V. *Galipot propriamente detto*).				
b) purificata	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71	$\frac{b}{2}$
— dei birrai	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71	$\frac{b}{2}$
— greca. (V. *Colofonia*).				
— minerale. (V. *Catramo minerale*).				
— nera (pece navale)	Gomme, resine, ecc., altre, indigene greggie	III	71	$\frac{b}{1}$
Pecore	Bestiame ovino e caprino. .	XV	318	
Pedali per velocipedi. (V. *Parti di velocipedi*).				

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett.
Pedaliere per armoniums, per organi o per pianoforti. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Pedane di cimose o ritagli di panno. (V. *Tappeti di cimose, ecc.*).			
— di feltro. (V. *Tappeti di feltro, da pavimento*).			
— di giunchi, di paglia, di radiche, di trucioli, di vimini ed altre materie simili. (V. *Stoie e stoini*).			
— di gomma elastica, anche miste con sughero. (V. *Lavori di gomma elastica, ecc.*).			
— di pelliccia, anche foderate od orlate di tessuto, nastro, ecc. . .	Lavori da pellicciaio, d'ogni sorta	XI	201
— di rete metallica. (V. *Lavori di rete metallica*).			
— di tessuto, anche ricoperte di penne. (V. *Tappeti, secondo la qualità*).			
Pedometri. *Come gli orologi da tasca.*			
Pedduli. (V. *Solette da calze, ecc.*).			
Peduncoli di garofani. (V. *Steli di garofani*).			
Pegamoide e prodotti analoghi:			
a) liquido, vischioso o in pasta.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
b) in masse secche compresse, in fogli, ecc. *Come*	Cartoni fini.	X	191 b
Pelatura dei bozzoli della seta . .	Cascami di seta, greggi, altri.	VII	154 a/2
Peliom. (V. *Dicroite*).			
Pelittoni	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e
Pelleterina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° d'ist.
Pelli conciate col pelo	Pelli conciate col pelo . . .	XI	199 b
— conciate senza pelo e non rifinite:			
a) ovine e caprine, comprese quelle di agnello, di agnellone e di capretto	Pelli conciate senza pelo e non rifinite, ovine, ecc., . .	XI	199 $\frac{c}{1}$
b) altre	Pelli conciate senza pelo e non rifinite, altre.	XI	199 $\frac{c}{2}$
— conciate senza pelo e rifinite:			
a) di agnello, di agnellone e di capretto, per guanti	Pelli conciate senza pelo e rifinite, di capretto, ecc. .	XI	199 $\frac{d}{1}$
b) da suola.	Pelli conciate senza pelo e rifinite, da suola	XI	199 $\frac{d}{2}$
c) altre . . . . *Le pelli marrocchinate o sagrinate si comprendono fra quelle conciate senza pelo e rifinite, altre.*	Pelli conciate senza pelo e rifinite, altre	XI	199 $\frac{d}{3}$
— crude, fresche o secche:			
a) di castorino, di coniglio e di lepre, senza pelo. *Come* . . .	Carniccio e ritagli di pelli .	XI	200
b) da pellicceria	Pelli crude, ecc., da pellicceria.	XI	199 $\frac{a}{2}$
c) altre	Pelli crude, ecc., non buone da pellicceria	XI	199 $\frac{a}{1}$
— pergamenate. (V. *Pergamena propriamente detta*).			
— di pesci e di rettili:			
a) crude. (V. *Pelli crude, ecc., altre*).			
b) conciate. (V. *Pelli conciate senza pelo e rifinite, altre*).			
— ricamate. *Come*.	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pelli (*Segue*):			
— scamosciate. (V. *Pelli conciate senza pelo e rifinite*).			
— tagliate:			
a) in striscie per cappelli. (V. *Striscie per cappelli, di pelle, ecc.*).			
b) in striscie per altro uso, in gambali, in tomai o in altra forma qualsiasi, esclusi i guanti e mezzi guanti semplicemente tagliati . . . . (V. *nota* 1 *alla voce Guanti di pelle, ecc.*).	Pelli tagliate in gambali, ecc. .	XI	199 $\frac{f}{1}$
— di uccelli e loro parti, munite di penne:			
a) per lavori da pellicciaio (pelliccerie di penne). (V. *Pelli crude, ecc., da pellicceria o Pelli conciate col pelo, secondo la specie*).			
b) da ornamento, non lavorate.	Piume da ornamento, greggie.	XV	344 $\frac{a}{1}$
c) da ornamento, lavorate . .	Piume da ornamento, lavorate.	XV	344 $\frac{a}{2}$
— verniciate	Pelli verniciate	XI	199 e

NOTE. — 1. *S'intendono per pelli crude, quelle che non hanno subita alcuna preparazione od operazione di concia.*

Si considerano però sempre come pelli crude quelle semplicemente passate al bagno di calce per farne cadere il pelo o per preservarle dalla putrefazione, quelle di bufalo, le quali, dopo di essere state passate alla calce siano state soltanto depilate e seccate per far tacchetti da tessitori, e in generale tutte quelle seccate o saturate di cenere o di sale per renderle imputrescibili, anche se sono state tosate e spogliate delle parti basse (ventre, zampe e collo).

Le pelli di qualsiasi specie che abbiano subito un principio di concia si classificano come quelle conciate.

2. *Come pelli crude* da pellicceria *si classi-*

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.

Pelli (*Segue*):

ficano, quando non sono conciate, quelle che abitualmente si conciano col pelo e che servono, così conciate, per lavori da pellicciaio. Si comprendono specialmente fra le pelli da pellicceria quelle di agnello d'Astrakan, di aguti, di amster o hamster, di cammello, di capra e capretto d'Angora e del Tibet, di castorino (col pelo), di castoro, di cincīglia, di coguaro, di coipu, di coniglio (col pelo), di donnola, d'ermellino, di faina, di foca, di furetto, di gatto, di gattopardo, di gatto-tigre, di ghiottone, di ghiro, di giaguaro, di giraffa, di iena, di leone, di leopardo, di lepre (col pelo), di lince o lupo cerviero, di lontra, di lonza, di lupo, di marmotta, di martora, di martora del Canadà (pekan o zibellino americano), di mofetta, di opossum, di orso, di pantera, di pipistrello, di procione, di puma, di puzzola, di sciacallo, di scimmia, di scoiattolo (petit-gris e vaio), di skunk, di talpa, di tasso, di tigre, di topo, di topo muschiato, di viscacha, di visone, di volpe, di zebra e di zibellino.

Tutte le altre pelli, quelle cioè che si conciano abitualmente senza pelo per servire ai lavori di calzolaio, guantaio, sellaio, valigiaio, ecc., quando non sono conciate, si classificano fra quelle crude, fresche o secche, altre.

Fra queste si comprendono specialmente quelle di agnello comune, di alce, di antilope, di ariete, di asino, di bisonte, di bove, di bufalo, di cabini, di camoscio, di cane, di capra e capretto comuni, di capriolo, di cavallo, di cervo, di cinghiale, di daino, di elefante, di gazzella, di ippopotamo, di kanguroo, di lama, di montone, di mulo, di pecora, di porco, di renna, di rinoceronte, di stambecco, di vacca, di vigogna, di vitello.

Però anche le pelli non da pellicceria, quando sono conciate col pelo, si classificano come tali.

3. *Come pelli conciate senza pelo e rifinite da suola si classificano soltanto quelle le quali, per la loro speciale rifinizione, lisciatura e battitura dalla parte del fiore, appariscano evidentemente ed esclusivamente destinate a servire per far suole da scarpe.*

4. *Le pelli spaccate, ossia ricavate dal taglio delle pelli intere nel senso della loro grossezza, separandone il fiore dal carniccio, si classificano come quelle intere, crude o conciate, secondo la specie.*

5. *Le pelli conciate col pelo rimangono nella classe loro propria anche quando, per i guasti verificatisi durante la concia o la tintura, siasi dovuto, mediante cucitura, riunirne le parti strappate o staccate, ovvero inserirvi delle toppe nei buchi, ovvero aggiungervi qualche piccola parte per sostituirne altra bruciata od altrimenti distrutta.*

Le pellicce in tavole e sacchi, formati riu-

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.

Pelli (*Segue*):

nendo insieme mediante cucitura diverse pelli o parti di pelli conciate col pelo, si classificano come Lavori da pellicciaio.

6. *Come pelli tagliate si classificano, oltre alle striscie per cappelli o per altro uso, tutti i pezzi di pelle conciata, anche col pelo, o verniciata, predisposti in una forma determinata per un dato uso o lavoro, quando non abbiano subita altra lavorazione dopo il semplice taglio dalle pelli.*

Non si considerano come tagliate le pelli semplicemente divise per metà, sia nel senso della lunghezza, sia in quello della larghezza, quelle alle quali siano state soltanto asportate le parti corrispondenti al collo e alle zampe e in generale quelle semplicemente rifilate che conservino però sempre forma che ricordi quella primitiva della pelle intera. È fatta eccezione a questo principio per le pelli conciate col pelo destinate a servire per pedane o per altro uso simile, le quali, quando siano state anche soltanto rifilate per aggiustarne i lembi, e non abbiano subita altra lavorazione che ne determini il passaggio nella classe dei lavori da pellicciaio, si classificano fra le pelli tagliate in gambali, tomai, ecc.

Le parti di pelli, come, ad esempio, quelle ricavate dalla riquadratura delle pelli (fianchi, teste, code e simili), quando non abbiano il carattere di semplici ritagli inservibili, si classificano come le pelli intere.

7. *Come pelli di uccelli per lavori da pellicciaio o pelliccerie di penne si classificano quelle di uccelli acquatici (anitra, cigno, colimbo, eider, gabbiano, oca, pinguino, tarabuso, ecc.), che si adoperano, munite delle loro penne, per fare manicotti, colletti, bordure o altri simili lavori da pellicciaio.*

Le tavole formate dalla riunione mediante cucitura di diverse di queste pelli o parti di esse, si classificano come Lavori da pellicciaio.

Le pelli di altri uccelli, munite delle loro penne, si classificano fra quelle da ornamento e si considerano come non lavorate anche quando siano state seccate o abbiano subita altra qualsiasi preparazione al solo scopo di preservarle dalla putrefazione o di impedire che si guastino durante il trasporto o che intarmino. Ciò vale anche per le code, le ali e le teste di uccelli, munite delle penne.

Pellicce. (V. *Vestimenta di pelliccia, ecc.*).

Pellicine da battiloro. (V. *Bucci da battiloro*).

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pellicole di caccao. (V. *Mondiglie di caccao*).			
— di caffè. (V. *Bucce dei grani del caffè*).			
— sensibili, di celluloide, al collodio o di gelatina, per la fotografia anche avvolte su rocchetti di metallo o di altra materia. . .	Mercerie comuni.	XVI	352 a
Si tassano senza detrarre il peso del rocchetto e dell'involucro o recipiente immediato.			
— di tartufi.	Funghi e tartufi	XIV	304
Pelo di alpagà, di cammello, di capra, di guanaco, di lama e di vigogna. (V. *Lana di alpagà, ecc.*).			
— di cane, di castoro, di coniglio, di foca, di lepre, di porco, di tasso e simili.	Pelo	VII	153
— di pinna marina. (V. *Pinna marina*).			
— pressato in fogli. (V. *Ovatte di pelo*).			
Peluches. (V. *Velluti, secondo la qualità*).			
Peluria d'anitra, di cigno e d'oca. (V. *Caluggine d'anitra, ecc.*).			
— di struzzo. (V. *Caluggine di struzzo*).			
Pendenti di cristallo o di vetro, per lumiere, candelabri e simili. (V. *Vetri e cristalli, in pezzi forati per lumiere, ecc.*).			
Penerate. (V. *Avanzi di filati, secondo la specie e Avanzi di seta cosiddetti* piedini).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Penna matta. (V. *Caluggine*).			
Pennacchi di penne o piume, per cappelli, per acconciature da testa e simili	Piume da ornamento, lavorate.	XV	344 a/2
Penne d'airone, d'aquila, d'argo, d'avvoltoio, di casoario, di cicogna, di cigno, di coda di gallo e di tacchino, di corvo, di curucù, di fagiano, di falco, di flammingo, di gazza, di gru, d'ibis, di lofoforo, di marabù, di nandù, di pappagallo, di pavone, di pellicano, di struzzo, di tucano, d'uccello mosca, d'uccello di paradiso:			
a) greggie	Piume da ornamento, greggie.	XV	344 a/1
b) imbianchite, tinte od altrimenti lavorate	Piume da ornamento, lavorate.	XV	344 a/2
— d'anitra, d'oca (escluse quelle da scrivere), di piccione e di pollame (escluse quelle grosse di scarto e quelle di coda di gallo e di tacchino):			
a) greggie, sciolte	Piume da letto	XV	344 b
b) semplicemente imbianchite o tinte. *Come*	Piume da ornamento, greggie.	XV	344 a/1
c) altrimenti preparate per servire da ornamento	Piume da ornamento . . .	XV	314 a
— d'istrice o porcospino. (V. *Spine d'istrice, ecc.*).			
— di pollame, grosse, di scarto . .	Concime.	XV	351
— da scrivere:			
a) di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
b) d'oca, temperate o non. *Come*	Corna, ossa, ecc., lavorate. .	XV	349 b
c) altre, comprese le scatole.	Mercerie.	XVI	352

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Penne (*Segue*):			
— di uccelli, non nominate:			
a) da letto	Piume da letto	XV	344 b
b) da ornamento, greggie. .	Piume da ornamento, greggie.	XV	344 a/1
c) da ornamento, imbianchite, tinte od altrimenti lavorate. .	Piume da ornamento, lavorate.	XV	344 a/2
(V. *anche Caluggine*).			
Pennelli per la barba:			
a) con manico di metallo prezioso o ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale è formato o ricoperto il manico*).			
b) altri	Mercerie.	XVI	352
— di qualsiasi altra specie:			
a) di fibre di palma semplicemente legate con la stessa materia. *Come*	Radiche per spazzole . . .	IX	173
b) di fili metallici. *Come le grattabugie*.			
c) con manico di metallo prezioso o ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale è formato o ricoperto il manico*).			
d) di pelo fine o di capelli, esclusi quelli con manico di metallo prezioso.	Mercerie.	XVI	352
e) altri, compresi quelli di fili di materia tessile	Pennelli, con asta o senza .	XVI	367
Pennoni. *Come gli alberi di navi*.			
Pentasolfuro di calcio, di potassio o di sodio. (V. *Fegato di solfo*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pentole. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *I coperchi presentati insieme con le rispettive pentole, ma separati o separabili da queste, si tassano separatamente.*			
Peonia (fiori, radiche e semi). (V. *Fiori, Radiche e Semi, di peonia*).			
Pepe di Caienna, anche in polvere .	Pepe e pimento	II	23
— cubebe	Generi medicinali non nominati	III	69
— falso. *Come*.	Pepe e pimento	II	23
— garofanato. (V. *Pimento del commercio, ecc*).			
— di qualsiasi altra sorta, in grani od in polvere, anche mescolato, in qualsiasi proporzione con pepe falso . . . . (V. *nota alla voce Spezie non nominate*).	Pepe e pimento	II	23
Peperoni in composta	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303 a
— conservati altrimenti, in vasi, scatole o altri recipienti chiusi ermeticamente. *Come*. . . .	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303 a
— freschi	Frutte fresche non nominate.	XIV	298
— rossi, secchi, tanto interi, quanto polverizzati. *Come*	Pepe e pimento	II	23
Pepsina mista con altre sostanze .	Medicamenti composti non nominati	III	70
— pura	Generi medicinali, non nominati	III	69
Peptonato di ferro	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di mercurio.	Medicamenti composti non nominati	III	70

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Peptone di carne. *Come*	Estratto di carne, ecc.	XV	322
Perclorato di ammoniaca	Sali ammoniacali, ecc.	III	55
— di barite	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di potassio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Percloruro di ferro	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Pere fresche	Frutte fresche non nominate.	XIV	298
— secche. (V. *Frutte di qualsiasi specie, preparate*).	Frutte secche non nominate.	XIV	302 g
Perforatrici meccaniche, per mine. *I compressori d'aria, le turbine, i tubi di condotta dell'aria o dell'acqua alla perforatrice propriamente detta, le rotaie per l'avanzamento delle perforatrici su affusto a carretto, e gli scalpelli si tassano separatamente, secondo il rimando loro proprio. Gli affusti di qualsiasi specie si considerano invece come parti delle perforatrici.*	Macchine non nominate	XII	240 l
Perfosfato di calce	Concime	XV	351
Pergamena propriamente detta:			
a) greggia o pulita, anche spalmata di colla o di creta. *Come*.	Pelli conciate senza pelo e rifinite, altre	XI	199 d 3
b) manoscritta. (V. *Manoscritti, ecc.*).			
c) di scarto (fogli di pergamena, anche manoscritti o stampati, stracciati o resi altrimenti inservibili). (V. *Avanzi di pelli, ecc.*).			
d) stampata. *Come quella greggia o pulita*.			
e) tagliata in pezzi evidentemente predisposti per un determinato uso o lavoro. (V. *Pelli tagliate in striscie per altro uso, ecc.*).			
f) tinta. *Come quella greggia o pulita*.			
— vegetale. (V. *Carta pergamenata, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Peridoto. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Perlassa	Carbonato di potassio . . .	III	37 d
Perle buone:			
a) montate in oro	Gioielli d'oro	XII	250 a
b) altre. *Come*	Pietre preziose lavorate, rubini, ecc.	XIII	255 a
— false:			
a) montate. (V. *Gioielli*).			
b) sciolte o semplicemente infilate.	Mercerie fini	XVI	352 b
Come perle false si classificano tutte le imitazioni delle perle buone, qualunque sia la materia della quale sono formate. Però i granelli o globetti di vetro, soffiati, coloriti mediante una spalmatura interna di vernice, di gelatina o di altra materia, seguono il trattamento delle perle false anche quando, per la forma o per il colore non siano fatti ad imitazione delle perle buone.			
(V. *anche nota* 3 *alla voce Granelli o palline forate*).			
— medicinali. (V. *Capsule gelatinose, ripiene di alcaloidi o ripiene di sostanze medicinali, ecc., secondo la specie*).			
— di smalto o di vetro, cosiddette *perle di Venezia.* (V. *Vetri e cristalli in conterie, ecc.*).			
Permanganati di barite, di calcio, di potassio, di sodio e di zinco .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Pernotti o ribadini, di ferro o di acciaio. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
(V. *nota alla voce Chiodi di ferro o di acciaio*).			
— di rame o di ottone.	Rame, ottone e bronzo, in lavori non nominati . .	XII	225 l
— di altri metalli. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Perossidi non nominati. *Come gli ossidi.*			
Perossido di bario. (V. *Barite ossigenata, ecc.*).			
— d'idrogeno. (V. *Acqua ossigenata*).			
— di manganese. (V. *Biossido di manganese*).			
— di sodio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Persiane di legno . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
Persio. (V. *Estratto di oricello, ecc.*).			
Persolfato (sale dell'acido persolforico):			
a) di ammonio	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
b) di potassio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
c) di sodio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di ferro. *Come*	Solfato di ferro	III	43 d
Pertiche	Remi, pali e pertiche . . .	IX	172
Pesalettere. (V. *Bilance di precisione*).			
Pesaliquori, pesasali, pesasciroppi, pesavini e simili. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Pesche. . . . . (V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).	Frutte fresche non nominate .	XIV	298

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pesci affumicati. (V. *Pesci secchi, ecc.*)			
— conservati in acqua salata:			
a) cotti o commisti con droghe o altri ingredienti, o anche semplicemente spogliati della pelle e delle spine e riposti, con l'acqua salata, in vasi, scatole o altri simili recipienti. *Come* . . .	Pesci marinati, ecc., in scatole.	XV	326 d/1
b) altri. (V. *Pesci in salamoia, ecc.*).			
— freschi, vivi o morti	Pesci freschi, ecc.	XV	326 a
Si classificano come pesci freschi anche quelli leggermente cosparsi di sale al solo scopo di meglio conservarli durante il trasporto.			
— marinati:			
a) in scatole, in vasi o in altri simili recipienti	Pesci marinati, ecc., in scatole.	XV	326 d/1
b) in altri recipienti. . . .	Pesci marinati, ecc., conservati in altro modo. . .	XV	326 d/2
— in salamoia.	Pesci in salamoia	XV	326 c
I pesci posti in salamoia senza essere stati prima cotti o spogliati della pelle e delle spine, e senza aggiunta di droghe o altri ingredienti seguono il trattamento loro proprio anche quando siano riposti in vasi, scatole o altri simili recipienti. *È ammessa allo stesso trattamento la salamoia presentata insieme coi pesci, anche in recipienti separati, fino alla concorrenza di tre litri per ogni quintale di pesci a peso netto reale. Non è però ammessa l'importazione di salamoia separatamente dai pesci, quando questi siano contenuti in vasi, scatole e altri recipienti simili.*			
— secchi o affumicati, anche salati e pressati	Pesci secchi, ecc.	XV	326 b
— sott'olio:			
a) in scatole, in vasi o in altri simili recipienti	Pesci marinati, ecc., in scatole.	XV	326 d/1
b) in altri recipienti . . .	Pesci marinati, ecc., conservati in altro modo. . .	XV	326 d/2
— altrimenti preparati, per uso alimentare, conservati in scatole, in vasi o in altri simili recipienti, chiusi ermeticamente. *Come* . .	Pesci marinati, ecc., in scatole.	XV	326 d/1

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Pesi da bilance. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Seguono il trattamento loro proprio anche quelli presentati insieme con le rispettive bilance. Le custodie si tassano separatamente.*				
Pessari. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).				
Pestelli per battere i tessuti (*beetles*). (V. *Macchine per la tessitura*).				
— da mortai. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).				
Petali di fiori finti. (V. *Fornimenti di fiori finti*).				
Petardi. (V. *Fuochi artificiali, ecc.*).				
Petrificazioni. (V. *Oggetti da collezione, ecc., per collezioni scientifiche, ecc.*).				
Petrolio	Oli minerali, ecc., altri. . .	I	8	b
Petronciane. (V. *Melanzane*).				
Pettenuzzo. (V. *Roccadino, ecc.*).				
Petti di camicie da uomo. (V. *Davanti di camicie da uomo*).				
Pettini da cavalli:				
a) di legno . . . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178	
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).				
— circolari, per pettinare la lana .	Parti staccate di altre macchine	XII	241	c

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pettini (*Segue*):			
— per pettinare o strappare il lino o la canapa. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*). *Fra questi si comprendono anche i pettini (sérans) formati di una assicella di legno con una delle facce armata di denti di ferro o di acciaio.* *I pettini di tale specie, coi denti di rame o di ottone, si classificano fra i lavori di tali materie.*			
— per rigare la carta. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
— per sonerie musicali.	Parti staccate di strumenti musicali	XVI	356
— da tessere:			
a) di canna o di legno. . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
b) metallo	Parti staccate di altre macchine	XII	241 e
— da testa, compresi quelli tascabili e quelli da ornamento:			
a) di avorio, di madreperla e di tartaruga	Avorio, madreperla e tartaruga, lavorati	XV	348 b
b) di corno, di osso o di materie affini, senza guarnizioni di altra materia	Corna, ossa, ecc., lavorate . .	XV	349 b
c) di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
d) di qualsiasi materia, (esclusi quelli di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso), con guarnizioni di perle false o di pietre false	**Mercerie fini**	XVI	352 b
e) altri	**Mercerie**	XVI	352
— da tornio. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pettorali da cavalli. (V. *Lavori da sellaio*).			
Petunzè. (V. *Feldspato, ecc.*).			
Pezzette di levante o laccamuffa. (V. *Laccamuffa in pasta, ecc.*).			
Pialle a mano. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
— meccaniche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
Pianelle. (V. *Calzature*).			
Pimento. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Pianoforti a coda . . . . *Come tali si classificano tanto i pianoforti a lunga coda quanto quelli a messa coda.*	Strumenti musicali, pianoforti a coda	XVI	355 $\frac{b}{2}$
— a tavola e verticali, compresi i pianoforti-armoniums . . . . . (V. *nota alla voce Apparecchi per suonare meccanicamente gli organi, ecc.*).	Strumenti musicali, pianoforti a tavola, ecc.	XVI	355 $\frac{b}{1}$
Piante finte:			
a) con fiori. (V. *Fiori finti*).			
b) senza fiori. (V. *Fornimenti di fiori finti*).			
— secche, per collezioni. (V. *Erbari*).			
— vive:			
a) di tabacco. *Come il tabacco in foglie.*			
b) altre	Prodotti vegetali non nominati	XIV	[illegible] b

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Piassava (filamenti della Palma piassava o *Attalea funifera*), anche tinta e tagliata per spazzole. *Come*	Canne, giunchi e vimini, greggi.	IX	184 a
(V. *anche Laminette di bambù, ecc., cosiddette* simili-piassava).			
Piastre di acciaio per la corazzatura delle navi (V. *Ferro e acciaio fucinati o gettati*).			
— per accumulatori elettrici. (V. *Parti di macchine dinamo-elettriche*).			
Piattaforme per le strade ferrate. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Piatti da banda o piatti turchi. . . *Ogni coppia di piatti si tassa come uno strumento.*	Strumenti musicali, altri, non nominati	XVI	355 f
— da bilance. (V. *Parti di bilance, ecc.*).			
— da tavola. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Piccioni, vivi o morti	Pollame	XV	321
Picconi. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			
Piccozze. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			
Picrati	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
Piede di leone. (V. *Alchemilla, ecc.*).			
Piedi di bestiame:			
a) commestibili. *Come le carni.*			
b) altri. *Come*	Carniccio e ritagli di pelli .	XI	200
Pietra alluminosa. (V. *Allumite*).			
— d'Armenia. (V. *Carbonato di rame nativo, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N°. e lett.
Pietra (*Segue*):			
— bituminosa	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— da calce e da gesso	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— per filtrare, greggia	Pietre per costruzioni, greggie.	XIII	259 a
— focaia	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— infernale. (V. *Sali d'argento, nitrato, ecc.*).			
— di lardo, tanto in massa quanto in polvere	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— di luna. (V. *Adularia*).			
— di paragone	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— pomice:			
a) artificiale, anche senza cottura, per pulire i marmi o i metalli. *Come*	Terre cotte d'uso comune . .	XIII	267 a
b) naturale	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— sanguigna:			
a) greggia o segata (varietà compatta)	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
b) in polvere o in pezzi (varietà ocracee).	Terre colorate, ecc.	XIII	260
— da sarti:			
a) di caolino o di terra colorata	Terre colorate, ecc.	XIII	260
b) di steatite. (V. *Pietra di lardo, ecc.*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Pietre per affilare ferri taglienti. (V. *Affilatoi da ferri taglienti di pietra, secondo la specie*).			
— per costruzioni:			
a) greggie o semplicemente sbozzate o squadrate, eccettochè con la sega	Pietre per costruzioni, greggie.	XIII	259 a
b) segate, scolpite o pulite .	Pietre per costruzioni, segate, ecc.	XIII	259 c
— litografiche:			
a) artificiali. (V. *Lavori di cemento, ecc.*).			
b) naturali, anche pulite, comprese quelle sulle quali siano riportati caratteri, disegni, ecc. .	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— da macine. *Come quelle per costruzioni.*			
— non nominate	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
Pietre dure greggie	Marmo greggio	XIII	256
— lavorate, in oggetti minuti per gioielli:			
a) montati in metallo prezioso o in metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
b) altri	Pietre preziose lavorate, agate, ecc.	XIII	255 b
— lavorate, in altri oggetti:			
a) montati in metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
b) montati in altra materia .	Mercerie fini	XVI	352 b
c) non montati, di peso non superiore a 200 grammi . . .	Mercerie fini	XVI	352 b
d) non montati, di peso superiore a 200 grammi	Marmo e alabastro, ecc., in altro modo lavorati . .	XIII	258

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pietre false montate:			
a) in metallo comune . . .	Mercerie fini	XVI	352 b
b) in metallo prezioso o in metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
— sciolte . . . . *Si classificano come pietre false tutte le vetrificazioni imitanti le pietre preziose, siano esse forate o soltanto sfaccettate (brillanti falsi, diamanti falsi, rubini falsi, smeraldi falsi, ecc.). Come pietre false sciolte si considerano anche quelle con applicazione di carta argentata o dorata o di foglia metallica dalla parte del rovescio.*	Vetri, cristalli e smalti, in conterie, ecc.	XIII	278
Pietre preziose fini o gemme propriamente dette:			
a) greggie. *Come*	Marmo greggio	XIII	256
b) lavorate, non montate in oro.	Pietre preziose lavorate, rubini, ecc.	XIII	255 a
c) montate in oro.	Gioielli d'oro	XII	250 a
— altre:			
a) greggie. *Come*	Marmo greggio	XIII	256
b) lavorate in oggetti minuti per gioielli, non montate in metallo prezioso.	Pietre preziose lavorate, agate, ecc.	XIII	235 b
c) lavorate in altri oggetti, non montate in metallo prezioso.	Mercerie fini	XVI	352 b
d) lavorate in oggetti di qualsiasi specie, montate in metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			

NOTE. — 1. *Fra le pietre preziose fini o gemme si comprendono le seguenti: acquamarina, almandine, ametiste orientali, asteria,*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pietre preziose (*Segue*): *berilli, brillanti, corindone, crisoberilli, crisoliti (olivina o peridoto), diamanti, dicroite (cordierite, iolite, peliom, ecc.), essoniti, giargoni, girasole d'Oriente, granati, opali nobili, piropi, rubini d'Oriente, smeraldi, spato adamantino, spinelli, topazi, tormaline, zaffiri e zirconi o giacinti.* *Fra le pietre preziose altre si comprendono le seguenti: adularia (amazzonite o pietra delle amazzoni, argentina o pietra di luna, ecc.), agate, ametiste comuni o d'Europa, aventurina, calcedonie, cianite, corniole, crisoprasio, cristallo di rocca, diaspro fiorito, diopsidi, eliotropi, iolite, plocrasio, labradorite, nefriti, occhi di gatto, occhi di tigre, onici, opali comuni o semiopali, ossidiane, paulite, prasina, quarzo, rubini di Boemia, sardoniche, topazio affumicato e turchesi.* *2. Le pietre preziose semplicemente incastonate in cerchio di metallo comune o con semplice applicazione di foglia metallica dalla parte del rovescio, non si considerano come montate.*			
Pifferi con chiavette	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e
— senza chiavette o con una chiavetta soltanto.	Mercerie	XVI	352
Pignoli commestibili.	Frutte secche, oleose, non nominate	XIV	302 c
Pile elettriche	Strumenti d'ottica, ecc. . .	XII	243 a 2
Pilette per l'acqua benedetta, di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale sono ricoperte*).			
— di qualsiasi materia (escluse quelle di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso) con immagini di materia diversa o guarnite di fiori finti, di tessuto, di velluto o altro prodotto di materia tessile, o con guarnizioni di metallo prezioso in proporzione di semplici accessori.	Mercerie	XVI	352

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pilette per l'acqua benedetta (*Segue*)			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Quelle di ghisa, non brunite, nè dorate, nè argentate, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quelle di rame, di ottone o di bronzo, non dorate nè argentate, si classificano fra i lavori ornamentali.			
Pillole medicinali	Medicamenti composti non nominati	III	70
Pilocarpina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	[illegible]4 b
Pimento del commercio (pimento inglese), anche in polvere . . .	Pepe e pimento	II	23
— rosso o di Caienna. (V. *Pepe di Caienna, ecc.*).			
Pimpinella (radica). (V. *Radiche di pimpinella*).			
Pine di abete e di larice, anche coi semi. *Come*	Legna da fuoco	IX	170
— di pino domestico:			
a) coi pignoli	Frutte secche, oleose, non nominate	XIV	302 c
b) vuote. *Come*	Legna da fuoco	IX	170
Pinksalt. (V. *Cloruro stannico, ecc.*).			
Pinna marina. *Come.*	Pelo	VII	133
Pino silvestre (filamenti). (V. *Lana di pino silvestre*).			
Pinocchi d'India	Semi oleosi, altri.	XIV	306 a/4
Pinze. (V. *Pinzette*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pinzette e arti e mestieri. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
— per la chirurgia. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— altre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Piombaggine. (V. *Grafite*).			
Piombini per assicurare la chiusura dei colli o dei veicoli, e simili.	Piombo, ecc., in altri lavori, ecc.	XII	228 e
— per ingegneri, architetti e simili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— per la tensione dei maglioni nei telai da tessere. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Piombo, anche in lega con l'antimonio:			
a) in fili, in fogli, in tubi o in verghe. (V. *rispettivamente Fili, Fogli, Tubi o Verghe, di piombo, ecc.*).			
b) in pani . . . . *Le leghe di piombo con antimonio seguono il trattamento del piombo anche quando questo metallo non vi entri in misura prevalente, purchè non vi si trovi in così esigua proporzione da dover essere considerato come semplice impurezza dell'antimonio.*	Piombo, ecc., in pani, ecc. .	XII	228 a
— in polvere. *Come*.	Piombo, ecc., in pani, ecc. .	XII	223 a
Pipe cosiddette di gesso. *Come quelle di terra cotta.*			
— di legno o di radica, senza guarnizioni o accessori di altra materia	Mercerie di legno	IX	179
— di maiolica, di terraglia o di porcellana, senza guarnizioni o accessori di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pipe (*Segue*):			
— di schiuma di mare, vera o falsa, anche con guarnizioni o accessori di altra materia	Mercerie fini	XVI	352 b
— di terra cotta, senza guarnizioni o accessori di altra materia o soltanto con cerchietto e coperchio di metallo comune, anche dorato od argentato	Terre cotte, altre.	XIII	267 b
— di qualsiasi altra specie. . . .	Mercerie.	XVI	352
Le pipe presentate con le rispettive cannucce, ma separabili da queste, si tassano separatamente dalle cannucce, sottoponendo quest'ultime al trattamento loro proprio.			
Piperazina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Piperina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Piretro (fiori e radiche). (V. *Fiori o Radiche, di piretro*).			
Piridina	Prodotti chimici non nominati.	III	50
Pirite marziale o di ferro	Minerali metallici, di ferro .	XII	208 a
Le piriti ramifere contenenti più di 3 per cento di rame si considerano come piriti di rame.			
— di rame. (V. *Calcopirite*).			
Pirocarte. (V. *Carta fulminante*).			
Pirodraghe. (V. *Bastimenti, ecc.*).			
Pirofosfato di ferro	Prodotti chimici non nominati.	III	50
Pirogallato di bismuto. (V. *Elcosolo*).			
Pirogallolo. (V. *Acido pirogallico*).			
Pirolignite di calce	Acetati, ecc., acetato di calce impuro	III	36 a
— di ferro. (V. *Acetato di ferro*).			
— di qualsiasi altra sorta. (V. *Acetati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pirolite	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
Pirolusite. (V. *Biossido di manganese naturale*).			
Pirometri. (V. *Strumenti scientifici*).			
Pironi per le corde dei pianoforti, delle arpe e simili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Piropi. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Piroscafi. (V. *Bastimenti, ecc.*).			
Pirossilina. (V. *Fulmicotone*).			
Pirossilite	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
Piselli. (V. *Legumi*).			
Pissidi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Pistacchi da tavola o da confettieri, con o senza guscio.	Pistacchi col guscio o senza.	XIV	301
— di terra. (V. *Arachidi, ecc.*).			
Pistilli di fiori finti. (V. *Fornimenti di fiori finti*).			
Pistole, comprese quelle ad aria, a molla e da bersaglio	Pistole, ecc., complete . . .	XII	237 a
Piume. (V. *Penne*).			
Piumini da letto. (V. *Copripiedi imbottiti*).			
— da polvere, per uso di toletta. .	Mercerie fini	XVI	352 b
Piviali. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e art.
Pizzi d'amianto. *Come quelli di lino.*			
— d'argento. (V. *Pizzi d'oro o d'argento, ecc.*)			
— di canapa. *Come quelli di lino.*			
— di cotone, anche misti con seta in misura inferiore al 12 per cento o con lana in misura inferiore al 50 per cento . . .	Pizzi	VI	123
— di crino. *Come quelli di lana.*			
— di fili metallici. (V. *Pizzi d'oro o d'argento, ecc.*).			
— di filusella. (V. *Pizzi di seta o di filusella, ecc.*).			
— di lana	Pizzi e tulli.	VII	145
— di lino	Pizzi e tulli.	V	98
— misti con fili metallici:			
a) nei quali entrino fili d'oro o di argento, buono o falso, in misura di 50 per cento o più. (V. *Pizzi d'oro o d'argento, ecc.*). *Il peso dei fili d'oro o d'argento, buono o falso, si determina senza detrarre quello delle materie tessili sulle quali fossero avvolti.*			
b) altri. *Come quelli della materia tessile della quale sono formati, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti con fili metallici.* *Si considerano come pizzi misti con fili metallici dorati od argentati anche quelli misti con fili di lega metallica nella quale entri oro o argento in qualsiasi proporzione.* *I pizzi fatti interamente di fili metallici avvolti su filati di materie tessili si classificano come se fossero fatti della materia tessile sulla quale i fili metallici sono avvolti e si considerano come misti con fili metallici. Se i fili metallici sono d'oro o d'argento, buono o falso, si classificano come quelli misti con fili d'oro o d'argento, buono o falso, in misura di 50 per cento o più, anche se il peso dei fili metallici è inferiore a questo limite.* (V. *anche nota alla voce Filati misti con fili d'oro o argento, falso*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pizzi (*Segue*):			
— misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 per cento. (V. *Pizzi di seta o di filusella*).			
— misti di varie materie tessili, esclusi quelli misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 per cento. *Come quelli della materia tessile dominante in peso e, a parità di peso, come quelli della materia tessile più tassata.* *Per la classificazione dei pizzi di varie materie tessili, misti con fili metallici, la proporzione nella quale ciascuna materia tessile si trova rispetto alle altre si determina senza tener conto del peso dei fili metallici, nè di quello dei filati non appariscenti sui quali i fili metallici fossero avvolti.*			
— d'oro o d'argento, buono o falso. *Come quelli di seta o di filusella, altri, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti con fili metallici.* *Come tali si considerano anche quelli di qualsiasi materia tessile, nei quali entrino fili d'oro o d'argento, buono o falso, in misura di 50 per cento o più.* (V. *anche nota alla voce Filati misti con fili d'oro o argento, falso*).			
— di paglia. (V. *Passamani di paglia, secondo la specie*).			
— di ramié. *Come quelli di lino.*			
— ricamati. *Come quelli non ricamati, secondo la qualità, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti ricamati.* *Non si considerano come ricamati i pizzi con applicazione di perline, lustrini o altri simili ornamenti o con fili che seguono il contorno dei disegni. I pizzi ricamati con fili metallici si classificano come pizzi misti con fili metallici, secondo la qualità, ricamati.* *Della qualità della materia tessile costituente il ricamo non si tiene conto nella classificazione del pizzo.* (V. *anche nota alla voce Pizzi di seta o di filusella, con perline, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pizzi (*Segue*):			
— di seta o di filusella:			
a) con perline sopra più di un terzo della superficie . . .	Pizzi e tulli, ecc., con perline, ecc.	VIII	163 c
È indifferente che le perline siano state applicate all'atto stesso della fabbricazione del pizzo o posteriormente, anche a scopo di ricamo.			
b) altri	Pizzi e tulli, ecc., operati. .	VIII	163 b
Placche chimiche, destinate a servire come fondente nella saldatura dei metalli.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— fuse, di metallo comune, preparate per servire ad uso di anodi nei bagni elettrochimici. *Come il metallo del quale sono formate, in pani.*			
— di lamiera metallica, per società di assicurazioni e simili:			
a) cromolitografate o dorate od argentate, anche falsamente, con rilievi	Mercerie comuni.	XVI	352 a
b) altre. (V. *Lavori di lamiera, secondo la specie*).			
Planimetri (V. *Strumenti scientifici*).			
Planisferi. (V. *Carte geografiche, ecc.*).			
Platine per l'ossatura dei castelli di orologi da tasca, da tavola, a quadro o a pendolo. *Come* . .	Castelli d'orologi.	XII	253
Le platine presentate senza altre parti del movimento dell'orologio, si tassano come i castelli di orologi della rispettiva specie anche quando siano tutte eguali, considerando ogni coppia di esse come un castello di orologio. Se sono in numero dispari, l'ultima si tassa da sola come un castello. Quando, insieme con le platine, siano presentati altri pezzi del movimento, si considera come castello di orologio ogni coppia di platine coi pezzi del movimento rispettivi.			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Platino. *Come l'argento.*			
Podofillina	Generi medicinali non nominati	III	69
Podofillo (radica). (V. *Radiche di podofillo*).			
Polarimetri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Poligala (radica). (V. *Radiche di poligala*).			
Poligrafi. *Come*.	Utensili e strumenti usuali, ecc., fini	XII	222 b
Polipodio (radica). (V. *Radiche di polipodio*).			
Pollame, vivo o morto . . . . . (V. *nota 2 alla voce Carni*).	Pollame.	XV	321
Polmonaria di quercia. (V. *Licheni di Islanda, ecc.*).			
Polpa di barbabietole (residui di barbabietole, provenienti dalle fabbriche di zucchero. (V. *Avanzi di barbabietole*).			
— di cassia. (V. *Cassia in polpa, ecc.*).			
— di cocco, disseccata e rancida. *Come*	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di tamarindi. (V. *Tamarindi in polpa*).			
Polsini di carta, anche foderati di tessuto. (V. *Biancheria di carta*).			
— di celluloide. (V. *Biancheria di celluloide*).			
— di tessuto:			
a) di cotone, compresi quelli impermeabili	Oggetti cuciti, colli, polsini, ecc.	VI	129 b
b) di lino o di canapa, compresi quelli impermeabili. . .	Oggetti cuciti, colli, polsini, ecc.	V	103 b
c) semplicemente tagliati e non cuciti. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			
d) altri. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
(V. *nota 2 alla voce Biancheria di carta e note 1 e 7 alla voce Oggetti cuciti*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.
Poltiglie anticrittogamiche, antifillosseriche o antiperonosporiche. (V. *Preparazioni anticrittogamiche, ecc.*).			
Poltrone, comprese quelle per malati o per operazioni chirurgiche. (V. *Mobili e loro parti*).			
Polvere di alabastro. (V. *Alabastro polverizzato*).			
— dell'Algarotti	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di alluminio, per pittori. (V. *Polvere di bronzo, ecc.*).			
— di amianto. (V. *Amianto, ecc.*).			
— di araroba	Generi medicinali non nominati	III	69
— di ardesia. (V. *Lavagne greggie, ecc.*).			
— d'argento. (V. *Argento in polvere*).			
— di *Borwick*. (V. *Polveri effervescenti semplici, ecc*).			
— di bronzo, di ottone, di rame, di stagno o di altro metallo, per pittori o verniciatori. (V. *Colori bronzo*).			
— di caccao. (V. *Caccao macinato, ecc.*).			
— di cannella. (V. *Cannella, ecc.*).			
— di carbone. (V. *Carbone, secondo la specie*).			
— di carne, compresa quella di carne di pesce. (V. *Farina di carne*).			
— di ciprio. (V. *Cipria*).			
— di cuoio, anche mista con silice .	Concime.	XV	351

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Polvere (*Segue*):			
— decolorante, ottenuta dalla calcinazione dei residui della fabbricazione del prussiato giallo. (V. *Avanzi della fabbricazione del prussiato giallo*).			
— di fieno	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di ghisa, usata in sostituzione della sabbia nella segatura delle pietre (pallini di ghisa temprati). *Come*	Ghisa, ecc., in pani. . . .	XII	211 a
— di giaggiuolo. (V. *Farina di giaggiuolo*).			
— di *Kary*. (V. *Kary*).			
— di latte. (V. *Latte in polvere*).			
— di legno odoroso, per riempirne sacchetti odorosi o per altro simile uso di profumeria . . .	Profumerie non alcooliche .	III	74 b
— di liquirizia. (V. *Radiche di liquirizia, in polvere*).			
— di madreperla. *Come*	Colori in mattonelle, ecc.. .	IV	80
— di marmo. (V. *Marmo polverizzato*).			
— di mica. (V. *Mica greggia, ecc.*). (V. *anche Mica in scagliette o squame, per la decorazione dei cartonaggi, ecc.*).			
— d'oro. (V. *Oro in polvere*).			
— di ottone, per pittori o verniciatori. (V. *Polvere di bronzo, ecc.*).			
— di pepe. (V. *Pepe, secondo la specie*).			
— di peperoni rossi. (V. *Peperoni rossi, secchi, ecc.*).			
— di pimento inglese. (V. *Pimento del commercio, ecc.*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Polvere (*Segue*):			
— di pino	Generi medicinali non nominati	III	69
— di piombo. (V. *Piombo in polvere*).			
— di piretro. (V. *Preparazioni per uccidere insetti*).			
— di rame, per pittori o verniciatori. (V. *Polvere di bronzo, ecc.*).			
— di salep. (V. *Salep, ecc.*).			
— di sapone. (V. *Sapone comune, ecc., in forma simile a quella del sapone da toletta, o Sapone profumato, ecc., secondo la specie*).			
— di scorze di china-china o corteccia peruviana. (V. *Scorze di china-china, ecc., in polvere*).			
— di Sedlitz. (V. *Polveri efferve-scenti medicamentose, ecc.*).			
— di sughero	Sughero greggio	IX	174 a
— di tabacco. (V. *Tabacco fabbricato, in qualsiasi altra forma, ecc.*).			
— di talco. (V. *Talco, ecc.*).			
— di thè. (V. *Thè propriamente detto, ecc.*).			
— vegetativa. (V. *Poudrette*).			
— di vetro. (V. *Vetro rotto*). (*V. anche Vetro in scagliette o squame, per la decorazione dei cartonaggi, ecc.*).			
— di zenzero. (V. *Zenzero in radica, ecc.*).			
— di zinco. (V. *Zinco in polvere*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Polveri anticrittogamiche, antifillosseriche o antiperonosporiche. (V. *Preparazioni anticrittogamiche, ecc.*).			
— per bibite, di qualsiasi sorta, con zucchero . . . . *Come tali si classificano anche le polveri effervescenti di bicarbonato di sodio e acido tartarico, miste con zucchero in proporzione eccedente il 10 per cento.*	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
— da caccia o da fucile:			
a) fabbricate con nitro, zolfo e carbone	Polveri piriche, ecc., polveri da caccia	III	60 a 2
b) altre	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
— da cannone. *Come quelle da mina.*			
— per chiarificare il vino. *Come* . .	Colla di pesce.	XV	343 b
— dentifricie	Profumerie non alcooliche .	III	74 b
— disincrostanti. (V. *Anticalcarei*).			
— effervescenti:			
a) medicamentose, composte di bicarbonato di sodio, acido tartarico e altre sostanze medicamentose (polveri febbrifughe, ferruginose, purgative e simili), anche aggrazziate con zucchero.	Medicamenti composti non nominati	III	70
b) semplici, di bicarbonato di sodio e acido tartarico, anche con aggiunta di zucchero in proporzione non eccedente il 10 per cento	Prodotti chimici non nominati.	III	60
(V. *nota alla voce Polveri per bibite, ecc.*).			
— per fare inchiostro. (V. *Inchiostro di qualsiasi altra specie, ecc.*).			

VOCI				
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Polveri (*Segue*):				
— da fuochi artificiali. *Come quelle da mina.*				
— da fuoco, non nominate:				
a) fabbricate con nitro, zolfo e carbone	Polveri piriche, ecc., polveri.	III	60	a
b) altre	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60	b
— insetticide, non nominate. (V. *Preparazioni per uccidere gli insetti*).				
— da mina:				
a) fabbricate con nitro, zolfo e carbone	Polveri piriche, ecc., polveri da mina	III	60	a/1
b) altre	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60	b
— per pulire i metalli:				
a) composte di ossidi, carbonati o altri sali minerali, mescolati insieme, anche con aggiunta di sostanze terrose	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
b) composte di ossido di ferro e silice. *Come*	Ossido di ferro	III	35	b
c) terrose, non buone per colore	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261	a
— per temperare i metalli, composte di carbone misto con cloruri, nitrati, cianuri o ferrocianuri alcalini, o in modo analogo. .	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— per tingere capelli e barba .	Profumerie non alcooliche .	III	74	b
— per uso di toletta, non nominate .	Profumerie non alcooliche .	III	74	b
Polverini da scrittoio. *Come i calamai.*				

VOCI del repertorio	VOCI della tariffa	Categ.	N° e lett.
Polverino esplodente:			
a) fabbricato con nitro, zolfo e carbone	Polveri piriche, ecc., polveri da mina	III	60 a/1
b) altro	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
Polverizzatori o spruzzatori di liquidi. (V. *Spruzzatori, ecc.*).			
Pomate medicinali.	Medicamenti composti non nominati	III	70
— per toletta	Profumerie non alcooliche. .	III	74 b
Pomelli per mobili, per coperchi e simili. (V. *Maniglie per mobili*).			
Pomi da bastoni, da ombrelli, da maniglie e simili. (V. *Manichi*).			
Pomice. (V. *Pietra pomice*).			
Pomidori conservati in vasi, scatole o altri simili recipienti chiusi ermeticamente. *Come*	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303 a
— freschi	Frutte fresche non nominate.	XIV	298
— macinati o anche semplicemente disseccati	Spezie non nominate . . .	II	29
— in salamoia	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303 a
Pompe ad aria:			
a) piccole, a mano o a pedale, comprese quelle per gonfiare le pneumatiche delle carrozze o dei velocipedi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
b) altre	Macchine non nominate. . .	XII	240 1

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Pompe (*Segue*):			
— da gassometri, per la distribuzione del gas.	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— da incendio:			
a) galleggianti. (V. *Bastimenti, ecc.*).			
b) altre. (V. *Macchine idrauliche*).			
— piccole. per annaffiare i giardini. (V. *Annaffiatoi, ecc.*).			
— pneumatiche. (V. *Macchine pneumatiche*).			
— travasatrici. (V. *Macchine agrarie*).			
— per la vuotatura dei pozzi neri (compreso il carro).	Macchine non nominate. . .	XII	240 .
— di qualsiasi altra specie. (V. *Macchine idrauliche*). *I tubi, anche presentati insieme con le rispettive pompe, si tassano separatamente. Seguono parimenti il trattamento loro proprio separatamente dalla pompa, anche se sono presentati insieme con questa, i carri speciali per il trasporto dei tubi e dell'acqua. (V. nota 5 alla voce Carri).* (V. *anche nota* 1 *alla voce Motori*).			
Ponfolice. (V. *Ossido di zinco*).			
Ponti di calafato. (V. *Bastimenti, ecc.*).			
— per misurare le resistenze elettriche (ponti di *Wheatstone*, a cursore, a filo diviso, di *Thomson*, ecc. (V. *Strumenti scientifici*).			
Ponticelli per strumenti musicali a corda	Parti staccate di strumenti musicali	XVI	356
Pontoni. (V. *Bastimenti, ecc.*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Poponi . . . . (V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).	**Frutte fresche non nominate** .	XIV	298
Poppatoi per bambini	**Mercerie**	XVI	352
— per il bestiame. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Porcellane bianche	Porcellane bianche	XIII	271 a
— colorate, dorate o altrimenti decorate	Porcellane colorate, ecc. . .	XIII	271 b
— con guarnizioni o accessori di metallo comune, anche dorato od argentato, o di altra materia.	Porcellane colorate, ecc. . .	XIII	271 b
— con guarnizioni di metallo prezioso che eccedano le proporzioni di semplici accessori. (V. *Lavori di qualsiasi materia, ecc., montati in oro o in argento, ecc.*).			
— con guarnizioni di metallo prezioso che non eccedano le proporzioni di semplici accessori, o con guarnizioni di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso.	Mercerie fini	XVI	352 b

NOTE. — 1. *Le porcellane bianche con cifre, corone, stemmi gentilizi o iscrizioni, dorati, colorati o dipinti, si classificano fra quelle decorate. Non si tiene conto, però, delle iscrizioni, anche non formanti parte della marca di fabbrica e anche contornate da qualche fregio, che indichino il paese di produzione o la qualità dell'oggetto o della materia della quale questo è composto, senza costituire vera e propria decorazione.*

2. *Le porcellane interamente bianche si classificano come tali anche quando presentino ornati, impressi o a rilievo, ottenuti in pasta.*

3. *Le porcellane con coperchi o altri accessori di metallo e di altra materia si classificano come quelle guarnite anche quando i coperchi o gli altri accessori siano separabili.*

Non si considerano, però, come guarnizioni di metallo e non sono perciò sufficienti a far passare le porcellane nella classe di quelle decorate, gli accessori di ferro, di acciaio o di ghisa, greggi o semplicemente limati, puliti, stagnati o zincati, i quali non abbiano carattere ornamentale, ma siano destinati a compiere una funzione loro propria nell'uso al quale è destinato l'oggetto, come perni, manichi, anelli e cerchi di rinforzo e simili.

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Porci	Porci.	XV	319
Porfido. *Come il marmo.*			
Porpora artificiale (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).			
— naturale	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc..	IV	79
Portabiglietti da visita, di diverse materie, esclusi quelli di tessuto o altro prodotto di materia tessile con guarnizioni o accessori di altra materia	Mercerie	XVI	352
— di legno, senza guarnizioni o accessori di altra materia . . .	Mercerie di legno	IX	179
— di tessuto o altro prodotto di materia tessile, anche con guarnizioni o accessori di altra materia. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc; quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*			
Portabottiglie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Portacalamai. *Come i calamai.*			
Portacappelli. (V. *Cappelliere*).			
Portacarta per luoghi comodi. . .	Mercerie.	XVI	352
Portacarte. *Come i portabiglietti da visita.*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Portacenere di diverse materie . .	Mercerie	XVI	352
— di lamiera di metallo comune, con fregi o disegni in cromolitografia.	Mercerie comuni.	XVI	352 a
— di legno, senza guarnizioni o accessori di altra materia . . .	Mercerie di legno	IX	179
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*			
Portadolci da tavola. *Come le fruttiere.*			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Confettiere*).			
Portafazzoletti di diverse materie, esclusi quelli di tessuto o altro prodotto di materia tessile con guarnizioni o accessori di altra materia.	Mercerie.	XVI	352
— di legno, senza guarnizioni o accessori di altra materia . . .	Mercerie di legno	IX	179
— di tessuto o altro prodotto di materia tessile, anche con guarnizioni o accessori di altra materia. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Portafiammiferi. *Come i portasigari e portasigarette.*			
Portafiaschi. (V. *Portabottiglie*).			
Portafilo. (V. *Portaspago*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Portafiori a foggia di tavolini. (V. *Mobili e loro parti*).			
— a sospensione:			
a) di giunchi, vimini o altre materie simili, anche con accessòri usuali e non ornamentali di metallo comune, non dorato nè argentato	Lavori da panieraio, ecc., fini.	IX	185 b
b) altri	Mercerie	XVI	352
— da tavola:			
a) di diverse materie . . .	Mercerie	XVI	352
b) altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
I portafiori di qualsiasi specie, di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.			
Portafogli di cartone. (V. *Lavori di cartone*).			
— fatti interamente di tessuto o altro prodotto di materia tessile. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di altra materia	Mercerie.	XVI	352
(V. *nota* 1 *alla voce Orologi*).			
Portafrutte. (V. *Fruttiere*).			
Portaghiaccio. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Portagioielli.	Mercerie.	XVI	352

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Portagiornali di diverse materie, esclusi quelli di tessuto o altro prodotto di materia tessile con guarnizioni o accessori di altra materia	Mercerie	XVI	352
— di legno, senza guarnizioni o accessori di altra materia . . .	Mercerie di legno	IX	179
— di tessuto o altro prodotto di materia tessile, anche con guarnizioni o accessori di altra materia. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*			
Portaguanti. *Come i portafazzoletti.*			
Portalapis. (V. *Matitatoi*).			
Portalibri	Mercerie	XVI	352
Portaliquori, anche a tavolino . . *I bicchierini e le boccette o altri simili recipienti, presentati insieme coi rispettivi portaliquori, seguono il trattamento di questi.*	Mercerie	XVI	352
Portalizze per telai da tessere . .	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
Portalucignoli per lampade. (V. *Lampade, ecc.*).			
Portamantelli di pelle, anche con accessori di altra materia . . .	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
— di tessuto non gommato o di altro prodotto di materia tessile, anche con guarnizioni o accessori di altra materia. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di tessuto gommato, anche con guarnizioni o accessori di altra materia. (V. *Oggetti di gomma elastica mista a tessuti, da viaggio, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Portamonete. *Come i portafogli.*			
Portaombrelli da viaggio. *Come i portamantelli.*			
— altri. (V. *Mobili e loro parti*).			
Portaorologi	Mercerie	XVI	352
Portapenne di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
— di altra materia	Mercerie	XVI	352
(V. *anche Reggipenne, ecc.*).			
Portaposate. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Portaritratti di diverse materie. .	Mercerie	XVI	352
— di legno, senza guarnizioni o accessori di altra materia . . .	Mercerie di legno	IX	179
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*			
Portasapone. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Portascialli. (V. *Portamantelli*).			
Portasigari e portasigarette, da tasca:			
a) di cartapesta o di cartone. (V. *Lavori di cartone*).			
b) di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
c) altri	Mercerie	XVI	352

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	Nº e lett.
Portasigari e **portasigarette** (*Segue*):			
— di qualsiasi altra specie:			
a) di diverse materie . . .	Mercerie	XVI	352
b) di legno, senza guarnizioni o accessori di altra materia. .	Mercerie di legno	IX	179
c) altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*			
Portaspago a foggia di semplice scatola. (V. *Scatole*).			
— altri:			
a) di diverse materie . . .	Mercerie	XVI	352
b) di legno, senza guarnizioni o accessori di altra materia. .	Mercerie di legno	IX	179
c) di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*			
Portaspazzole. *Come i portagiornali.*			
Portastecchini di diverse materie .	Mercerie	XVI	352
— di legno, senza guarnizioni o accessori di altra materia . . .	Mercerie di legno	IX	179
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Portanova. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Portavoce. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Porte di legno comune:			
a) impiallacciate, imbottite, intagliate o intarsiate. (V. *Mobili e loro parti, di legno comune, secondo la specie*).			
b) altre. (V. *Lavori di legno comune*).			
— di legno da ebanisti. (V. *Mobili e loro parti, di legno da ebanisti, secondo la specie*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Portiere di canne infilate, anche con perline di vetro o di smalto. (V. *Tende di canne, ecc.*).			
— di cannucce di vetro o altre vetrificazioni. (V. *Tende di cannucce di vetro, ecc.*).			
— di tessuto, di velluto o altro prodotto di materia tessile:			
a) cucite. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
b) non cucite. (V. *Tessuti, Velluti, ecc., secondo la qualità*).			
Posolini. (V. *Fornimenti da tiro*).			
Poste telefoniche. (V. *Apparecchi telefonici, ecc.*). *Le cassette che, nelle poste telefoniche, servono di custodia e di sostegno alle varie parti costituenti l'apparecchio, quando siano presentate isolatamente e siano prive di qualsiasi parte o accessorio dell'apparecchio stesso, si classificano come i mobili della rispettiva specie.*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Potassa caustica	Potassa e soda caustica . .	III	33	
— del commercio. (V. *Carbonato di potassio*).				
— liquida. *Come*	Potassa e soda caustica . .	III	33	
Potassio	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Poudrette.	Concime	XV	351	
Pozzolana	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261	a
Prasina. (V. *Pietre preziose, altre*).				
Precipitato bianco, giallo, nero o rosso. *Come*	Sali di mercurio non nominati.	III	54	
Preparazioni anticrittogamiche, antifillosseriche o antiperonosporiche:				
a) a base di acetato di rame. *Come*	Acetati e pirolignitti, non nominati, ecc.	III	36	b
b) a base di olio di catrame o oli minerali. *Come*	Oli minerali, ecc., pesanti. .	II	8	a
c) a base di solfato di rame. *Come*	Solfato di rame, ecc. . . .	III	43	b
(V. *anche Soluzioni di solfato di rame nell'ammoniaca, ecc.*).				
d) composte di zolfo misto con ossido o solfato di ferro, con calce, talco, sostanze bituminose, sostanze organiche o altre simili materie. *Come* . . . . . . *Fra queste si comprendono anche le preparazioni che contengono, oltre allo zolfo, anche solfato o acetato di rame, purchè lo zolfo prevalga in peso sul solfato e sull'acetato.*	Zolfo greggio o raffinato, ecc.	XIII	263	
e) contenenti alcool o etere.	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— dentifricie, non nominate . . .	Profumerie.	III	74	

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Preparazioni (*Segue*):			
— farmaceutiche, non nominate. .	Medicamenti composti non nominati	III	70
— per uccidere gli insetti. . . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— per uso della veterinaria, non nominate	Medicamenti composti non nominati	III	70
Presame non salato. *Come*. . . .	Burro fresco	XV	330 a
— salato. *Come* . . . . *È ammessa l'importazione anche del presame contenente più di 25 per cento di cloruro di sodio. Oltre il dazio proprio del burro salato si riscuote, in questo caso, il prezzo di vendita del sale raffinato sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento.*	Burro salato	XV	330 b
Presse. (V. *Torchi*). (V. *anche Stozzatrici meccaniche*).			
Prodotti chimici, non nominati . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— esplodenti, non nominati . . .	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
— vegetali, non nominati	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
Profumerie non nominate	Profumerie	III	74
Proietti d'artiglieria caricati con polvere pirica o altra materia esplodente. *Come*.	Cartucce, capsule, ecc., cartucce cariche	III	61 c
— altri, esclusi quelli arrugginiti o non più servibili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli arrugginiti e non più servibili si classificano come i rottami della materia della quale sono formati.*			
Prosciutti. (V. *Carni affumicate, ecc.*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Protocloruro di ferro. (V. *Cloruro ferroso, ecc.*).			
— di mercurio. (V. *Calomelano*).			
Prugne fresche	Frutte fresche non nominate .	XIV	298
— secche. . . . . (V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).	Frutte secche, prugne . . .	XIV	302 f
Prune di acacia o susino selvatico .	Generi medicinali non nominati	III	69
Prussiati non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Prussiato di potassa, giallo e rosso.	Prussiato di potassa, ecc.. .	IV	77
Psicrometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Pugnali (compreso il fodero) . . .	Mercerie	XVI	352
Puledri	Cavalli	XV	310
Puleggie differenziali. (V. *Paranchi composti*).			
— per macchine e per trasmissioni. (V. *Parti di macchine*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Puleggio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Pulpiti. (V. *Mobili e loro parti*).			
Pulsometri. (V. *Macchine idrauliche*).			
Puntali da aghetti. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*). *Quelli di rame o di ottone, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Puntali (*Segue*):			
— per bastoni, anche da ombrelli ed ombrellini, e per gruccie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— da fibbie. (V. *Ardiglioni*).			
— per lapis (salvapunte). (V. *Salvapunte per lapis*).			
— per stecche da ombrelli ed ombrellini	Fornimenti da ombrelli . .	XVI	366
Punte da calzolai. (V. *Caviglie*).			
— per denti da scardassi, o da macchine per sfilacciare i tessuti o pettinare materie tessili. (V. *Denti per macchine da sfilacciare i tessuti, ecc.*).			
— di diamanti, sciolte.	Pietre preziose lavorate, rubini, ecc.	XIII	255 a
— per fissare i disegni sulle tavolette.	Mercerie comuni.	XVI	352 a
— per navette da tessitori. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— da parafulmini. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— di Parigi. (V. *Chiodi*).			
Punteruoli. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Punzonatrici meccaniche per metalli. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
Punzoni. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Q			
Quaderni da scuola in bianco. *Come la carta bianca.*			
— con disegni, caratteri o numeri, incisi, litografati o stampati. . *Non si comprendono fra questi i quaderni che abbiano iscrizioni o disegni, anche litografati o incisi, soltanto sulla copertina.*	Stampe, litografie e cartelli.	X	193
Quadranti di orologi. (V. *Parti di orologi*).			
— solari. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Quadrelli per pavimento di legno artificiale. *Come*	Legno da ebanisti, in tavole, ecc.	IX	171 b/3
— di legno comune, non incollati, ossia formati d'un sol pezzo, non impiallacciati, nè intarsiati. (V. *Legno comune, in fogli da impiallacciare*).			
— di legno da ebanisti, non incollati, ossia formati d'un sol pezzo, non impiallacciati, nè intarsiati. (V. *Legno da ebanisti, in fogli di qualunque grossezza, ecc.*).			
— di legno d'ogni specie:			
a) incollati, ossia formati di più pezzi tagliati in ogni forma e disposti simmetricamente, anche non intarsiati, nè impiallacciati (quadrelli massicci) . . .	Legno da ebanisti, in tavole, ecc.	IX	171 b/3
b) intarsiati o impiallacciati .	Legno da ebanisti, in tavole, ecc.	IX	171 b/3
c) per la pavimentazione delle strade, anche spalmati o imbevuti di catrame o di altra materia simile per preservarli dalla macerazione	Legno comune squadrato, ecc.	IX	171 a/2
d) ricoperti da uno strato di cemento. (V. *Ambrogette di cemento, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Quadrelli per pavimenti (*Segue*):			
— di segatura di legno compressa e impastata con resina o altra materia simile per la pavimentazione delle strade. *Come* . .	Legno comune squadrato, ecc.	IX	171 $\frac{a}{2}$
— di altra materia. (V. *Ambrogette, secondo la specie*). Note. — 1. *Si classificano come i quadrelli anche le liste di legno destinate a formare l'inquadratura dei pavimenti o dei quadrelli.* 2. *I quadrelli risultanti dalla semplice riunione di due o più liste di legno della stessa qualità, congiunte l'una all'altra solo per ottenerne una tavoletta di maggiore larghezza, si classificano come quelli fatti di un sol pezzo, non come quelli incollati.*			
Quadri di concentrazione e di distribuzione per installazioni elettriche. (V. *Strumenti scientifici*). *Quelli costituiti da una lastra di ardesia, di legno e di marmo, sulla quale sono montati i vari apparecchi di distribuzione, misurazione e regolazione della corrente elettrica (commutatore, amperometro, voltimetro, regolatore, ecc.) si tassano senza detrarre il peso della lastra di sostegno, eccettochè questa sia presentata separata da tutti i rispettivi apparecchi o l'importatore si assoggetti a farne la separazione per applicare alla lastra e ai singoli apparecchi il dazio loro proprio. In tali casi la lastra si classifica come i lavori della materia della quale è formata.*			
— indicatori per campanelli elettrici. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Quadri e quadretti a bassorilievo:			
a) scolpiti in legno, senza cornice	Mercerie di legno.	IX	179
b) di altra materia, senza cornice. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
c) di qualsiasi materia, incorniciati. *Come la cornice o come quelli non incorniciati, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore.*			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Quadri e quadretti (*Segue*):			
— costituiti da arazzi incorniciati. *Come l'arazzo o come la cornice, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore.*			
— di cartone impresso:			
a) senza applicazione di incisioni, cromolitografie, litografie e simili.	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
b) con incisioni, cromolitografie, litografie e simili. . .	Stampe, litografie e cartelli .	X	193
— dipinti ad olio o fatti a mano in altro modo qualsiasi (ad acquarello, a guazzo, a matita, ecc.) su qualunque materia, con o senza cornice. (V. *Oggetti da collezione e d'arte, altri*).			
— con immagini in cromolitografia, fotografia, litografia, oleografia e simili:			
a) su carta o cartone. (V. *Stampe e litografie*).			
b) su altra materia	Mercerie.	XVI	352
— con immagini, disegni o iscrizioni, a colori, ricoperti da uno strato di palline di vetro	Mercerie fini	XVI	352 b
— con immagini in plastica, a rilievo, o dotate di movimento automatico, con cornice di qualsiasi materia, esclusi i metalli preziosi	Mercerie	XVI	352
— a mosaico. (V. *Lavori di mosaico*).			
— con ricami su tessuto. *Come la cornice o come il tessuto ricamato, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore.*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Quadri e quadretti (*Segue*):			
— **senza immagine, anche con inquadratura interna di carta o cartoncino** (*passe-partout*):			
a) per ritratti e simili (quadretti), esclusi quelli con cornice di metallo prezioso	**Mercerie**	**XVI**	**332**
b) altri. *Come la cornice.*			

NOTE. — 1. *I medaglioni non incorniciati, di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*

Per i medaglioni incorniciati e per i quadri e quadretti con ricami su tessuto è ammessa la separazione del quadro o medaglione dalla cornice, perchè l'uno e l'altra siano tassati separatamente.

2. *I quadri con semplice intelaiatura, senza cornice o per i quali sia ammessa la separazione della cornice, si tassano senza detrarre il peso dell'intelaiatura.*

3. *I quadri e quadretti col vetro e senza immagine si tassano senza detrarre il peso del vetro.*

4. *I quadri e quadretti, dipinti ad olio o fatti a mano in altro modo (ad acquarello, a guazzo, a matita, ecc.), non incorniciati, seguono, all'importazione, il trattamento delle stampe e litografie, dei tessuti dipinti, delle mercerie di legno o dei lavori della materia, secondo che siano su carta o cartone, su tessuto, su legno o su altra materia qualsiasi. È fatta eccezione per quelli dipinti su lamiera metallica, i quali si tassano come mercerie comuni. Quelli incorniciati seguono il trattamento della cornice (anche quando questa ne sia separabile) se sono su carta, su tela, su legno, su vetro o su lamiera metallica; nel caso contrario seguono il trattamento della cornice o quello dei lavori della rispettiva materia, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore.*

5. *Come quadretti senza immagine per ritratti e simili si considerano quelli con cornice di qualsiasi materia la cui luce non superi, nè in altezza, nè in larghezza, 20 centimetri.*

6. *Se i quadri e quadretti con immagini, rimandati a mercerie, hanno la cornice di metallo prezioso, questa si tassa separatamente, classificando le altre parti secondo il rimando stabilito per i quadri e quadretti della rispettiva specie. Se la cornice è inseparabile tutto l'oggetto segue il trattamento della cornice.*

(V. *anche nota* 1 *alla voce Orologi e nota* 1 *alla voce Sonerie musicali, ecc.*).

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Quadrucci per pavimento. (V. *Quadrelli per pavimento*).			
Quarti di cerchi per ruote, di legno. (V. *note alla voce Lavori di legno comune e nota* 3 *alla voce Legno comune*).	**Utensili e lavori diversi di legno, ecc.**	IX	**178**
Quarzo. (V. *Pietre preziose, altre*).			
Quebracho (cortecce e legno). (V. *Scorze o Legno, di* quebracho, *secondo la specie*).			
Quillaia (corteccia). (V. *Scorze di quillaia*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
R			
Rabarbaro	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
(V. *anche Raspature di guaiaco, ecc.*).			
Raccattafieni meccanici. (V. *Macchine agrarie*).			
Racchette.	Mercerie comuni.	XVI	352 a
Raccordi per tubi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Come tali si classificano tanto i manicotti diritti per la congiunzione dei tubi, quanto i pezzi di congiunzione a gomito e di diramazione.			
Rack. (V. *Arrack*).			
Radice brasiliana. (V. *Radiche d'ipecacuana*).			
Radiche di aconito	Erbe fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di acoro. (V. *Radiche di calamo aromatico*).			
— di alcanna. (V. *Radiche per tinta e per concia*).			
— di alizzari. (V. *Robbia*).			
— di altea	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di ancusa. (V. *Orcanetto*).			
— di angelica	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di antora	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di apio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di apocino	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di aristolochia	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.
Radiche (*Segue*):			
— di arnica	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di arum	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di asaro	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di asclepiade o vincitossico	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di astragalo	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di bardana	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di belladonna	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di berbero. (V. *Radiche per tinta e per concia*).			
— di bettonica	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di bistorta	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di bóssolo. *Come il legno da ebanisti.*	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di brionia o vite bianca	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di cainca	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di calaguala	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di calamo aromatico	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di carice	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di cariofillata	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di carlina	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di chiretta	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
— di cicoria. (V. *Cicoria*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Radiche (*Segue*):			
— di cina. (V. *Radiche di squina*).			
— di colombo	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di contraierva o contrerva . .	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di costo	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di curcuma. (V. *Curcuma*).			
— di ebbio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di elenio. (V. *Radiche di enula campana*).			
— di elleboro	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di enula campana	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di eringio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di felce maschio. (V. *Felce maschio*).			
— di finocchio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di fragola	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di frassinella	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di fustetto o scotano. (V. *Radiche di scotano*).			
— di galanga	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di gelsemio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di genziana	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di giaggiolo. (V. *Giaggiolo*).			
— di gialappa	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Radiche (*Segue*):			
— di gramigna. (V. *Gramigna, ecc.*).			
— di imperatoria. (V. *Imperatoria*).			
— di ipecacuana	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di lapato acuto	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di levistico	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di liquirizia:			
a) in pezzi	Radiche di liquirizia . . .	III	62
b) in polvere	Generi medicinali non nominati	III	69
— di luppolo:			
a) fresche	Prodotti vegetali non nominati.	XIV	309 b
b) secche	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di malvavisco. (V. *Radiche di altea*).			
— di mammola o violetta. (V. *Radiche di viola mammola*).			
— di mecoacanna	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— medicinali, non nominate . . .	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di melagrano	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di mezereo	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di morinda. (V. *Radiche per tinta e per concia*).			
— di nardo celtico e nardo indiano.	Erbe, fiori, ecc., medicinali. .	III	63
— di orcanetto. (V. *Orcanetto*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Radiche (*Segue*):			
— di pareira brava	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di peonia	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di pimpinella	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di piretro	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di podofillo	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di poligala	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di polipodio	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di prezzemolo	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di pungitopo o rusco	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di rabarbaro. (V. *Rabarbaro*).			
— di rafano rusticano	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di ratania	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di rusco. (V. *Radiche di pungitopo, ecc.*).			
— di salsapariglia	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di saponaria. (V. *Saponaria officinale, o Saponaria d'Oriente, ecc., seconda la specie*).			
— di sassofrasso	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di scotano. (V. *Radiche per tinta e per concia*).			
— di serpentaria	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— per spazzole	Radiche per spazzole . . .	IX	173
— di squina	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Radiche (*Segue*):			
— di sumbul	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di tapsia	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di tarassaco	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di timelea. (V. *Radiche di mezereo*).			
— per tinta e per concia:			
a) macinate	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, macinati . .	IV	75 b
b) non macinate, anche triturate	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, non macinati.	IV	75 a
— di tormentilla	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di turbito vegetale	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di valeriana	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di vetiver. (V. *Vetiver*).			
— di vincitossico. (V. *Radiche di asclepiade, ecc.*).			
— di viola mammola	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di vite bianca. (V. *Radiche di brionia, ecc.*).			
— di zedoaria	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— di zenzero. (V. *Zenzero*).			
Radimadia. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Rafia. (V. *Nastri fibrosi, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Raggi da ruote, di legno . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune e nota 3 alla voce Legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— di metallo. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*). (V. *anche nota alla voce Parti di velocipedi*).			
Ragia. (V. *Trementina naturale*).			
Ramaiuoli. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Rame, ottone e bronzo, in fili, anche avvolti su materia tessile, in fogli, in tubi o in verghe. (V. *rispettivamente Fili, Fogli, Tubi o Verghe, di rame, di ottone o di bronzo*).			
— in pani o in rosetto . . . . *Come rame in pani si classifica anche il rame di cementazione e il rame elettrolitico, greggio.*	Rame, ottone e bronzo, in pani, ecc.	XII	225 a
— in polvere, per pittori o verniciatori. (V. *Polvere di bronzo, ecc.*).			
Ramerino.	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Ramié. *Come il lino.*			
Ramno o spincervino (coccole). (V. *Coccole di* nerprun).			
Ramoscelli di salcio. (V. *Canne, giunchi e vimini*).			
Randanite. (V. *Farina fossile, ecc.*).			
Rane. *Come i pesci.*			
Ranno (liscivia). *Come*	Carbonato di potassio	III	37 d

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Rape. (V. *Ortaggi*).			
Rapontico. (V. *Radiche di rabarbaro*).			
Rapporti da mobili, di ghisa:			
a) bruniti, dorati o argentati. (V. *Lavori di ghisa bruniti, ecc.*).			
b) altri. (V. *Ghisa gettata, in oggetti per mobili, ecc.*).			
— di lamiera di metallo comune:			
a) greggi . . . . *Per rapporti da mobili di lamiera di metallo comune, greggi, s'intendono le lamiere di metallo comune greggie che hanno ricevuta semplicemente l'impronta di rapporti da mobili, e che, dopo di avere ricevuta questa impronta, sono state soltanto ritagliate.*	Vassoi, ecc., greggi	XVI	354
b) altri	Mercerie.	XVI	352
— di rame, di ottone o di bronzo, esclusi quelli di lamiera:			
a) dorati o argentati . . .	Rame, ottone e bronzo, dorati od argentati, in altri lavori.	XII	225 i/3
b) altri	Rame, ottone e bronzo, in lavori ornamentali, ecc. .	XII	225 h
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Raschiatoi (utensili). (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Raschiature. (V. *Raspature*).			
Raschini da scrittoio. *Come i coltelli da tasca.*			
Rasiere. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Rasoi meccanici cosiddetti di sicurezza.	Mercerie.	XVI	352
— altri. *Come i coltelli da tasca.*			
Raspature d'ambra gialla o nera. (V. *Avanzi di ambra, ecc.*).			
— d'avorio, comprese quelle di corna di rinoceronte. (V. *Avanzi di avorio, altri*).			
— di corna, escluse quelle di corna di cervo e di rinoceronte. (V. *Avanzi di corna, esclusi quelli di corna di rinoceronte*).			
— di corna di cervo	Generi medicinali non nominati	III	69
— di corozo	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
— di guaiaco o legno santo, di noce vomica, di rabarbaro e simili .	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di ossa e di altre materie affini. (V. *Avanzi di ossa, ecc.*).			
— di pelli	Carniccio e ritagli di pelli . .	XI	200
— di tartaruga. (V. *Avanzi di tartaruga, altri*).			
Raspe . . . . (V. *nota alla voce Lime e nota 4 alla voce Strumenti per arti e mestieri*).	Utensili e strumenti usuali, ecc., lime e raspe, ecc. .	XII	222 c
Rastrelli a mano. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
— meccanici. (V. *Macchine agrarie*).			
Rastrelliere per armi e simili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.ª	N° e lett.
Ratafià di qualsiasi sorta . . . . (V. *note* 1, 2 e 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b\text{-}d}{2}$
Ratania (radica). (V. *Radiche di ratania*).			
Ratière. (V. *Meccanismi Jacquard, ecc.*).			
Ravanelli. (V. *Ortaggi*).			
Raventsara o noci di Guinea. (V. *Noci di raventsara, ecc.*).			
Razzi. (V. *Fuochi artificiali, ecc.*).			
Realgar. *Come l'orpimento*.			
Recotti	Cascami di seta, greggi, altri.	VIII	154 $\frac{a}{2}$
Redini di corda di canapa o di lino, anche con brevi appendici di cuoio. *Come*	Cordami, cordicelle, ecc. . . .	V	83 a
— di cuoio	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
— di materia tessile, fatte a passamano, anche miste con cuoio. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
Refe da calzolai, di lino, di canapa o di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone, anche in matasse	Filati di lino e di canapa, ecc., preparati per la vendita al minuto	V	91
— di qualsiasi altra specie. (V. *Filati, secondo la specie*).			
Refrigeranti per latte. (V. *Apparecchi frigoriferi*).			
— mobili, per fabbriche di birra. (V. *Apparecchi frigoriferi*).			
— per uso di laboratorio. (V. *Strumenti scientifici*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N.° o lett.
Reggetta di ferro o di acciaio non temprato. (V. *Ferro e acciaio non temprato, laminati o battuti, in verghe, ecc.*).			
Reggipenne da scrittoio, di metallo. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*). *Quelli di ghisa, non bruniti, nè dorati, nè argentati, si classificano fra i lavori per mobili, per ornamenti, ecc.; quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*			
— di altra materia	Mercerie	XVI	352
Reggitende di materia tessile:			
a) fatti a passamano. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
b) altri. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di altra materia	Mercerie	XVI	352
(V. *anche Bracciuoli per sostenere tende, ecc.*).			
Reggivesti (paggi) di nastro o di passamano, anche con accessori di altra materia. (V. *Nastri o Passamani, secondo la qualità*).			
— altri	Mercerie	XVI	352
Registratori automatici di fatture, ricette, ecc. (V. *Casse-controllo automatiche*).			
— per classificare e custodire la corrispondenza	Mercerie	XVI	352
— per meccanica, elettrotecnica, meteorologia e simili. (V. *Apparecchi registratori, ecc.*).			
Registri. (V. *Libri non stampati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.
Regolatori d'alimentazione delle caldaie a vapore . . . . . . (V. *nota* 1 *alla voce Caldaie per macchine a vapore*).	Parti staccate di altre macchine	XII	241 e
— dell'azione delle macchine. (V. *Parti di macchine*). *Quelli presentati insieme con le rispettive macchine seguono il trattamento di queste.*			
— delle correnti elettriche, compresi i regolatori per carrozze a motore elettrico. (V. *Apparecchi per regolare e distribuire la corrente, ecc.*).			
— per lampade elettriche. (V. *Lampade e loro parti, per illuminazione elettrica, ecc.*).			
— del tiraggio, per caldaie a vapore. (V. *Strumenti scientifici*).			
Regoli per fare calcoli. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— da scrittoio:			
a) di legno comune, spartiti in centimetri o millimetri o ricoperti di carta o con spigoli di metallo	Mercerie di legno	IX	179
b) di legno comune, altri . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
c) di legno da ebanisti, con o senza spartizione in centimetri o millimetri, anche con spigoli di metallo	Mercerie di legno	IX	179
d) di metallo, spartiti in centimetri o millimetri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
e) di metallo, altri. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			
f) di qualsiasi altra materia, anche con spartizione in centimetri o millimetri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Regolizia (radiche). (V. *Radiche di liquirizia*).			
Regolo d'antimonio. (V. *Antimonio allo stato metallico*).			
— d'arsenico. (V. *Arsenico allo stato metallico*).			
— di cobalto. (V. *Cobalto*).			
Remi . . . . (V. *Nota* 3 *alla voce Legno comune*).	Remi, pali e pertiche . . .	IX	172
Remipedi (velocipedi marini) . . .	Bastimenti, ecc., destinati al servizio interno delle rade, ecc.	IX	173 b
Reostati. (V. *Apparecchi per regolare e distribuire la corrente, ecc.*).			
Repulsori per veicoli. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Residui. (V. *Avanzi*).			
Resina di abete. (V. *Trementina naturale*).			
— acaroide	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— animè.	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— *arbol a brea*. (V. *Galipot di Manilla*).			
— di caranna	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— di coppale	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— di dammara.	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
— di elemi. (V. *Elemi*).			
— di euforbio. (V. *Euforbio*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Resina (*Segue*):				
— di gialappa	Generi medicinali non nominati	III	69	
— gialla di xantorrea. (V. *Resina acaroide*).				
— guaiaco	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71	b/2
— ladano. (*V. Ladano*).				
— di larice:				
a) greggia	Gomme, resine, ecc., altre, indigene greggie	III	71	b/1
b) purificata	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71	b/2
— mastice. (*V. Mastice [resina]*).				
— opoponax. (V. *Opoponaco*).				
— di pino. (V. *Trementina naturale*).				
— di podofillo. (V. *Podofillina*).				
— di scammonea. (V. *Scammonea*).				
— di sciarappa. (V. *Resina di gialappa*).				
— serafica. (V. *Sagapeno*).				
— taccamacca. (V. *Taccamacca*).				
Resinati di calce, di manganese, di piombo e simili	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Resine non nominate:				
a) esotiche, anche greggie. .	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71	b/2
b) indigene, greggie. . . .	Gomme, resine, ecc., altre, indigene greggie	III	71	b/1
c) indigene, purificate . . .	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71	b/2

Si classificano come resine indigene, oltre a quelle che vi sono espressamente rimandate, tutte le altre fornite dagli alberi della famiglia delle conifere.

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Resorcina	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Reti di filo di ferro o d'acciaio;			
a) aventi più di 30 fori completi in un decimetro quadrato. (V. *Tele metalliche di ferro o di acciaio*).			
b) altre. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
— di filo d'altri metalli. (V. *Tele metalliche, secondo la qualità*).			
(V. *anche Reticolati di lamiera metallica stirata*).			
— di materia tessile, escluse quelle da pesca:			
a) di canapa, di lino o di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone	Reti	V	92
b) altre. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
— da pesca:			
a) di canapa o di lino. . .	Reti	V	92
b) di cotone	Reti da pesca, di cotone . .	VI	111
c) di sparto. *Come*	Cordami di sparto, ecc. . .	IX	187
d) di altri vegetali filamentosi. *Come quelle di canapa*).			
e) di altra materia tessile. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
Le reti per qualsiasi uso, fatte con cordoncino di canapa, di lino e di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone, e quelle da pesca fatte con cordoncino di cotone, seguono il trattamento dei filati ritorti, in reti, secondo la rispettiva materia tessile.			
— di qualsiasi specie e materia tessile, non più buone per essere adoperate. (V. *Avanzi di reti*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Reticelle per becchi a gas e per lampade a petrolio o a spirito, sistema Auer e simili:			
a) preparate con sali di zirconia, di torio, di cerio o di altri metalli rari, sia soli, sia mescolati	Mercerie fini	XVI	352 b
b) non preparate	Mercerie comuni.	XVI	352 a
— per spugne:			
a) con montatura di metallo.	Mercerie	XVI	352
b) altre. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
Reticolati di lamiera metallica stirata. (V. *Lavori del metallo del quale è formata la lamiera*).			
Retine di capelli	Capelli lavorati	XV	345 b
Si tassano senza detrarre il peso delle buste o altri recipienti immediati.			
Revalenta arabica mista con cioccolata o anche semplicemente aggraziata con cioccolata. *Come.*	Cioccolata	II	20
— pura. *Come.*	Farine di altre granaglie, ecc.	XIV	288 f
Revolvers. (V. *Rivoltelle, ecc.*).			
Rhum . . . . (V. *note* 1, 2 e 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{\text{b-d}}{2}$
Ribadini. (V. *Pernotti o ribadini*).			
Ribaditrici meccaniche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
Ribebe o ribeche. (V. *Scacciapensieri, ecc.*).			
Ribes . . . . (V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).	Frutte fresche non nominate .	XIV	298
Ricci di castagne	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, ecc. . . .	IV	75 a b
— di mare. *Come.*	Pesci freschi, ecc.	XV	326 a

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Richiami da cacciatori	Mercerie	XVI	352
Ricotta. *Come.*	Burro	XV	330
Riflettori per dar luce a locali sotterranei, costituiti da prismi di vetro o di cristallo infissi su intelaiatura di altra materia . .	Lavori di vetro e di cristallo, colorati, ecc.	XIII	274 b
— per proiezioni luminose. . . .	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 a/1
Rigaglie di seta o sirighelle . . .	Cascami di seta, greggi, strusa, ecc.	VIII	154 a/1
Righe da scrittoio, comprese quelle a T. (V. *Regoli da scrittoio*).			
Rimorchiatori. (V. *Bastimenti, ecc.*).			
Rings da filare o ritorcere. (V. *Macchine per la filatura*).			
Riscaldatori da caldaie di macchine a vapore. (V. *Bollitori di ferro, ecc., per caldaie*).			
— dei sughi di barbabietole, per la fabbricazione dello zucchero. .	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
Risigallo. (V. *Realgar*).			
Risino e **mezzo riso** . . . . . . *Il mezzo riso ed il risino destinati alla fabbricazione dell'amido sono ammessi al trattamento del riso con lolla alle condizioni e sotto l'osservanza delle prescrizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze.*	Riso lavorato	XIV	287 c
Riso greggio o con lolla	Riso con lolla.	XIV	287 a
— lavorato, compreso quello gelatinato o altrimenti preparato per la fabbricazione della birra . .	Riso lavorato	XIV	287 c
— semi-greggio . . . . *Come riso semi-greggio si classificano i risi di Birmania, del Giappone, ecc., ed in generale quelli che, per quanto svestiti in parte o pressochè interamente, per diventare commestibili hanno bisogno di una ulteriore lavorazione.*	Riso semi-greggio	XIV	287 b

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ritagli. (V. *Avanzi*).			
Ritmoscopi tascabili. (V. *Pedometri*).			
Riunitrici per nastri di cotone o di lana provenienti dagli scardassi o dalle pettinatrici. (V. *Macchine per la filatura*).			
Riverberi per lampade. (V. *Lampade, ecc.*).			
Rivoltatrici meccaniche per fieno e simili. (V. *Macchine agrarie*).			
Rivoltelle o *revolvers*	Pistole, ecc., complete . . .	XII	237 a
Rob medicinali.	Medicamenti composti non nominati	III	70
Robbia. (V. *Radiche pertinta e per concia*).			
Roburite	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
Roccadino o pettenuzzo	Cascami di seta, greggi, altri.	VIII	154 a/2
Rocche per filare:			
a) di canna.	Lavori da panieraio, ecc., grossolani	IX	185 a
b) di legno.	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			
Rocchelliere o panche degli orditoi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Rocchetti per avvolgervi filati o materie trafilate, esclusi quelli per la filatura e la tessitura. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— elettrici:			
a) per macchine dinamo-elettriche. (V. *Parti di macchine dinamo-elettriche*).			
b) altri	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 a/2

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° d'ord.
Rocchetti (*Segue*):			
— per la filatura e la tessitura:			
a) di cartapesta e di cartone .	Lavori di carta e di cartone, tubetti, ecc.	X	195 a
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

NOTE. — 1. *I rocchetti di qualsiasi materia per la filatura e la tessitura seguono il trattamento loro proprio separatamente dalle macchine alle quali devono essere applicati, anche quando siano presentati insieme con queste.*

2. *I rocchetti per avvolgervi filati o materie trafilate, compresi quelli per la filatura e la tessitura, col tubo di materia diversa da quella della quale sono formate le teste, si classificano come quelli della materia della quale sono formate le teste o come quelli della materia della quale è formato il tubo, secondo che sia prevalente il peso delle teste o quello del tubo.*

Rocchettiere. (V. *Macchine per la filatura*).

Rocou. (V. *Oriana*).

Rodamina. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).

Rolline. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).

Romani da stadere. (V. *Parti di bilance, ecc.*).

Rompizolle meccanici. (V. *Macchine agrarie*).

Roncoli da tasca. (V. *Coltelli da tasca*).

— altri. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Rose fresche	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
— salate o secche.	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Rosette di caricamento per orologi da tasca (*remontoirs*). (V. *Casse, ecc., di orologi da tasca*).			
Rosolacci. (V. *Papaveri*).			
Rosolii . . . . (V. *note* 1, 2 *e* 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b\text{-}d}{2}$
Rossetto per toletta. (V. *Belletto*).			
Rosso di Bordeaux, Congo, di fenetolo, di naftilene ed altri rossi simili derivati dal catrame. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).			
— di cartamo. (V. *Cartamina*).			
— di cromo.	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80
— d'India. (V. *Terre colorate, ecc.*).			
— inglese o di Parigi (ossido di ferro). (V. *Colcotar*).			
— di montagna. (V. *Terre colorate, ecc.*).			
— di Portogallo (rosa vegetale) (V. *Carmino di qualsiasi sorta*).			
— di Prussia. (V. *Terre colorate, ecc.*).			
Rosticci. (V. *Scorie*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Rotaie di ferro o di acciaio:			
a) lavorate, escluse quelle soltanto forate. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
b) semplicemente laminate o soltanto laminate e forate . .	Ferro e acciaio, in rotaie per ferrovie	XII	215
NOTE. — 1. *Si classificano come rotaie soltanto le guide di ferro o di acciaio, laminate, di qualunque sezione (purchè a suola o a doppio fungo), che servono per l'impianto così delle ferrovie ordinarie (rotaie Vignole) come delle ferrovie portatili e delle tramvie. La sezione deve essere costante per tutta la lunghezza della sbarra.* *Le rotaie o guide cave (sistema Bunel) per piattaforme girevoli, si classificano secondo i rimandi stabiliti per le spranghe di acciaio o di ferro.* 2. *Le rotaie si considerano come semplicemente forate sia che abbiano soltanto i fori alle estremità per l'applicazione delle ganasce o stecche di congiunzione, sia che presentino nel mezzo i fori per l'applicazione delle controrotaie o dei tiranti di ferro per il loro collegamento nella montatura dei binari da tramvie.* *Come semplicemente forate si considerano parimenti quelle le quali presentino agli orli della suola le intaccature destinate a ricevere gli arpioni per fissarle alle traversine.* 3. *Le rotaie con controrotaie applicatevi mediante bulloni o in altra guisa, dopo la laminazione, si classificano fra quelle lavorate.* 4. *Le rotaie che presentano una leggera curvatura quale si richiede per il loro adattamento nelle curve dei binari, si classificano come quelle diritte. Quelle ripiegate alle estremità per passaggi a livello o per incrociamenti di binari, si comprendono fra quelle lavorate.* 5. *Le rotaie per ferrovia a sistema crémaillère, composte di due o più pezzi congiunti mediante bullettoni, si classificano come i lavori di ferro e di acciaio.*			
(V. *anche Binari montati, ecc., e nota* 1 *alla voce Rottami*).			
Rotelle di feltro. (V. *Feltri, secondo la qualità*)			
— per mobili e simili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Quelle imperniate su sostegno di materia diversa si classificano come lavori della materia dominante in peso.*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Rotelle (*Segue*):			
— per tagliare la pasta. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Rottami di acciaio, di ferro o di ghisa	Rottami, scaglie e limature, di ferro, ecc.	XII	210
— di alluminio	Metalli, ecc., non nominati, allo stato greggio . . .	XII	235 a
— di argento . . . . (V. *nota* 4 *alla voce Gioielli*).	Argento greggio, ecc.	XII	247 a
— di bronzo d'alluminio	Metalli, ecc., non nominati, allo stato greggio . . .	XII	235 a
— di bronzo ordinario, di ottone o di rame.	Rame, ottone e bronzo, in pani, ecc.	XII	225 a
— di metalli e leghe metalliche, non nominati	Metalli, ecc., non nominati, allo stato greggio . . .	XII	235 a
— di nichelio e di leghe di nichelio col rame e con lo zinco . . .	Nichelio, ecc., in dadi, ecc. .	XII	227 a
— d'oro . . . . (V. *nota* 4 *alla voce Gioielli*).	Oro greggio, ecc.	XVI	269 a
— di piombo e di leghe di piombo con antimonio	Piombo, ecc., in pani, ecc. .	XII	228 a
— di platino. *Come quelli d'argento*. (V. *nota* 4 *alla voce Gioielli*).			
— di stagno e di leghe di stagno col piombo e l'antimonio . . .	Stagno, ecc., in pani, ecc. .	XII	229 a
— di zinco	Zinco in pani, ecc.	XII	230 a

NOTE. — 1. *Sono ammessi come rottami di acciaio, di ferro e di ghisa:*

a) I cascami della fabbricazione di oggetti di seconda lavorazione (ritagli, pezzi di scarto e di rifiuto), il ferro vecchio minuto cosiddetto

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.

Rott. mi (*Segue*):

da colo o da pacchetto, *i proietti d'artiglieria e i cannoni, di acciaio, di ferro o di ghisa, arrugginiti e non più servibili.*

La dogana ha facoltà di esigere che i cascami della fabbricazione di oggetti di seconda lavorazione, i quali siano di tali dimensioni da poter servire a qualche lavoro, siano ridotti, sotto la sua sorveglianza ed a spese dell'importatore, in pezzi buoni soltanto per la fusione o la ribollitura in pacchetti.

b) *Le smozzature o spuntature di rotaie, barre o verghe ed i pezzi di barre o verghe, nuovi, di rifiuto, aventi, cioè, profondi difetti di struttura o di saldatura, sfoglie o screpolature, purchè le une e gli altri siano presentati in pezzi di lunghezza non superiore a 50 centimetri.*

c) *Il ferro vecchio, in barre o in verghe, cosiddetto da pacco; i cerchi di ferro vecchi provenienti dal disfacimento di recipienti o di imballaggi, i cerchioni di ferro o di acciaio per ruote da locomotive o da vagoni, greggi, di scarto; i tubi di ferro o di acciaio nuovi, di scarto, nonchè i lavori, le lamiere e i tubi, di ferro o di acciaio, vecchi e resi inservibili dall'uso, purchè tutti questi materiali siano presentati in pezzi di dimensione non superiore a 50 centimetri o ridotti, a spese dell'importatore e sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, in pezzi di dimensione non superiore a 50 centimetri.*

Agli opifici nei quali si compie la trasformazione dei rottami in ferro nuovo mediante ribollitura in pacchetti, il Ministro delle finanze ha facoltà di concedere che le lamiere di ferro vecchie e rese inservibili dall'uso siano ammesse al trattamento dei rottami anche quando siano ridotte in pezzi di dimensione superiore a 50 centimetri, purchè lo spezzamento e la ribollitura in pacchetti si compiano sotto la vigilanza dell'Amministrazione.

d) *Le rotaie usate e i pezzi di rotaie nuovi, di rifiuto, aventi, cioè, profondi difetti di struttura o di saldatura, sfoglie e screpolature, purchè le une e gli altri siano presentati in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro o ridotti, a spese dell'importatore e sotto la vigilanza dell'Amministrazione, in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro.*

Il Ministro delle finanze ha facoltà di concedere che le rotaie usate di ferro siano ammesse al trattamento dei rottami anche quando, sotto la vigilanza dell'Amministrazione, siano ridotte in pezzi di lunghezza superiore ad un metro, ma non superiore ad un metro e 60 centimetri.

e) *I lavori di ghisa vecchi o di scarto, purchè siano presentati o ridotti, a spese dell'importatore e sotto la vigilanza dell'Amministrazione, in pezzi tali da non poter servire ad altro che alla fusione.*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Rottami (*Segue*): *2. I lavori, i tubi e le lamiere usate, di qualsiasi metallo, esclusi quelli di acciaio, di ferro o di ghisa, si comprendono fra i rottami quando siano rotti, acciaccati o altrimenti guastati in modo da non poter servire ad altro che alla fusione.* *Gli stessi oggetti si ammettono al trattamento dei rottami anche quando siano resi inservibili dall'uso senza essere rotti, acciaccati o in altra simile guisa guastati. In questo caso, però, è sempre in facoltà della dogana di esigere che, a spese dell'importatore e sotto la vigilanza dell'Amministrazione, i detti oggetti siano rotti, acciaccati o altrimenti guastati in modo da non poter servire ad altro che alla fusione.* (V. *anche Avanzi*).			
Rubiglio o pisello di campo . . .	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 b
Rubinetti per caldaie e per macchine a vapore. (V. *Parti di macchine, altre, ecc.*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Rubini di Boemia (quarzo roseo). (V. *Pietre preziose, altre*).			
— orientali. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Ruches. (V. *Gale*).			
Rulletti per asciugare lo scritto. (V. *Asciugacarte*).			
Rulli compressori, per appianare il terreno:			
a) a vapore. *Come le locomotive.*			
b) altri. (V. *Macchine agrarie*). *Il cilindro compressore (anche di ferro o di ghisa) tanto per i rulli a vapore, quanto per quelli a trazione animale, si tassa come i lavori della materia della quale è formato, separatamente dall'apparato motore o di trazione, quando sia separato o separabile da questo.*			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Rulli (*Segue*):			
— per macchine. (V. *Parti di macchine*).			
— a mano, da tipografi e simili:			
a) di legno, qualunque sia la materia della quale sono rivestiti	Utensili e lavori diversi di legno comune, puliti, ecc.	IX	178 b
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— per la stampa delle carte da parati, di legno e rame o ottone (V. *Stampi di rame, ecc., altri*)			
Ruote per carri e carrozze da strade comuni:			
a) di legno, anche con cerchi di altra materia, comprese quelle con cerchi di gomma elastica *Se i cerchi di gomma elastica e i relativi accessori sono presentati separatamente dalle ruote, si tassano a parte, secondo il rimando loro proprio.* (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della della quale sono formate*).			
— da carrozzine per bambini. (V. *Parti di carrozzelle per portare a spasso i bambini*).			
— dentate:			
a) per macchine e per trasmissioni. (V. *Parti di macchine*).			
b) per orologi o per meccanismi d'orologeria d'ogni specie. (V. *Ruote per orologi, ecc.*).			
c) per velocipedi. (V. *Parti di velocipedi*).			
— idrauliche. (V. *Macchine idrauliche*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e let.
Ruote (*Segue*):			
— per locomotive:			
a) motrici, anche montate sugli assi.	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
b) portanti. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Come ruote motrici da locomotive si considerano quelle destinate a costituire, insieme coi cilindri, con gli stantuffi e loro gambi e con le bielle motrici, il meccanismo motore delle locomotive. Vi sono comprese perciò le ruote accoppiate o d'accoppiamento.* *Le ruote portanti per locomotive, di ghisa, montate su assi di ferro o di acciaio, si classificano fra i lavori di ghisa.*			
— per macchine agrarie, anche montate sugli assi:			
a) munite di ingranaggi o altri congegni od accessori destinati al funzionamento della macchina.	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
b) altre. *Come quelle per carri e carrozze da strade comuni.*			
— motrici, per battelli a vapore .	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
— per orologi o per meccanismi di orologeria d'ogni specie. (V. *Parti di orologi*).			
— per vagoni da strade ferrate o da tramvie, comprese quelle per vagoncini da ferrovie portatili e simili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). NOTE. — 1. *Le ruote per vagoni e vagoncini, di ghisa, montate su assi di ferro o di acciaio, si classificano fra i lavori di ghisa.* 2. *Le ruote di ghisa per veicoli da strade ferrate o da tramvie, semplicemente temprate alla periferia per effetto di fusione in conchiglia, si classificano come ghisa lavorata in getti greggi.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ruote (*Segue*):			
— da velocipedi. (V. *nota alla voce Parti di velocipedi*). (V. *anche Ruote dentate per velocipedi*).			
Rusca. (V. *Scorze di quercia*).			
Rusco (radiche). (V. *Radiche di pungitopo, ecc.*).			
Ruta	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
S			
Sabbia aurifera od argentifera . .	Minerali metallici, di ogni altra sorta	XII	208 e
— comune:			
a) colorita, da mettere sullo scritto. *Come*	Terre colorate, ecc. . . .	XIII	260
b) naturale, compresa la sabbia quarzosa per la fabbricazione del vetro	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— piombifera o ramifera. (V. *Minerali metallici, secondo la specie*).			
Sabina (foglie). (V. *Foglie di sabina*).			
Saccarati di bario, di calcio, di stronzio e simili. *Come*	Zucchero di seconda classe .	II	14 b
Saccarimetri. (V. *Polarimetri*).			
Saccarina	Saccarina	III	57
Saccarinato di soda. (V. *Cristallosio*).			
Saccarometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Sacche da notte, di tessuto o altro prodotto di materia tessile, anche con accessori di altra materia. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— da viaggio:			
a) di tessuto non gommato o di altro prodotto di materia tessile, anche con accessori di altra materia. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
b) di tessuto gommato, anche con accessori di altra materia. (V. *Oggetti di gomma elastica mista a tessuti, da viaggio, ecc.*).			
c) di altra materia. (V. *Valigie*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Sacchetti di carta da involti grossa e ruvida o di carta di paglia non tinta, nè cilindrata. *Come.* *Quelli con leggende, fregi o disegni si classificano secondo le norme stabilite dalla nota 1 alla voce Carta da involti.*	Carta da involti, ecc. . . .	X	191 d
— di carta d'altra specie, anche rinforzata con tessuto, per campioni, medicamenti e simili. *Come le buste da lettere, secondo la specie*).			
— di tessuto e altro prodotto di materia tessile, anche con rinforzo di carta o cartone:			
a) per confetti. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
b) ripieni di sostanze odorose. (V. *Cuscinetti di tessuto ripieni di sostanze odorose*).			
Sacchi di canapa, di lino, di juta e di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone	Oggetti cuciti, sacchi, biancheria, ecc.	V	103 a
— di cotone	Oggetti cuciti, sacchi, biancheria, ecc.	VI	129 a
— fatti con stuoia di foglia di palma o di altre simili materie . . .	Lavori da panieraio, ecc., grossolani	IX	185 a
— grossolani, di pelo greggio, abitualmente usati per il trasporto dei formaggi o delle lane. *Come.*	Lavori grossolani di crino, ecc.	VII	140
— per trasporto di gas:			
a) di gomma elastica in foglia segata	Gomma elastica, ecc., in foglia segata, ecc.	XVI	358 b
b) di tessuto gommato. . .	Gomma elastica, ecc., in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Sacchi (*Segue*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). *Come sacchi di cotone o di canapa, di lino, di juta o di altri vegetali filamentosi si classificano tutti i recipienti che ne hanno la forma, senza riguardo alle loro dimensioni.* *Nella loro classificazione non si tiene conto dei galloni o altri accessori di materia tessile che vi siano applicati mediante cucitura per rinforzo, per orlatura o per altro scopo simile.* (V. *anche nota* 1 *alla voce Tessuti di cotone a colori, ecc.*).			
Sacconi elastici. (V. *Mobili e loro parti*). *Quelli con ossatura di ferro e rete metallica si classificano fra i lavori fatti principalmente con ferri piccoli.*			
— altri. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). *È in facoltà dell'importatore di chiedere che la materia costituente il ripieno sia tassata separatamente dall'involtura.*			
Saette per succhielli e per trapani. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Safranina. (V. *Colori derivanti dal catrame, ecc.*).			
Sagapeno	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
Saggina (pannocchie e semi). (V. *Pannocchie o Semi, di saggina*).			
Sago	Fecole	XIV	293
Sagome da disegno. *Come i regoli da scrittoio.*			
Sagri. (V. *Pelli conciate senza pelo e rifinite, altre*).			
Salacche. (V. *Pesci secchi, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Salacchini. (V. *Pesci secchi, ecc.*).			
Salaccio (residuo della depurazione dei nitri)	Sale marino, ecc.	III	42
Salacetolo. *Come*	Salicitati, ecc.	III	56
Salami. (V. *Carni affumicate, ecc.*).			
Salàmoia. *Come* . . . . (V. *nota alla voce Pesci in salamoia*).	Sale marino, ecc.	III	42
Saldatoi elettrici, anche senza conduttore. (V. *Strumenti scientifici*).			
— altri, compresi quelli a fiamma. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Saldature di rame e di ottone, anche con aggiunta di stagno o di piombo, tanto in bacchette, quanto in polvere. *Come*	Rame, ottone e bronzo, in spranghe, ecc.	XII	225 b
— di stagno, anche in lega col piombo:			
a) in forma di verghette a foro capillare ripieno di colofonia. (V. *Verghe di stagno, ecc.*).			
b) in altra forma	Stagno ecc., in pani, ecc. .	XII	229 a
— altre. *Come la lega della quale sono formate.*			
Sale di acetosella. (V. *Ossalato di potassio*).			
— ammoniaco. (V. *Cloruro d'ammonio, ecc.*).			
— di Carlsbad	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— comune o da cucina. (V. *Sale marino, ecc.*).			
— di Epson. (V. *Solfato di magnesia*).			
— di fosforo	Prodotti chimici non nominati.	III	59

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett.	
Sale (*Segue*):				
— fossile o salgemma, in masse o in polvere. (V. *Sale marino, ecc.*).				
— di Glauber. (V. *Solfato di sodio*).				
— d'Inghilterra. (V. *Solfato di magnesia*).				
— di Kreuznach	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di latte. (V. *Zucchero di latte*).				
— marino e salgemma, anche aromatizzati	Sale marino, ecc.	III	42	
— d'oro (iposolfito auroso-sodico). (V. *Sali d'oro*).				
— di piombo o di saturno. (V. *Acetato di piombo*).				
— di rocca. (V. *Sale fossile, ecc.*).				
— di saturno. (V. *Sale di piombo, ecc.*).				
— di *seignette*. (V. *Tartrato doppio di sodio e potassio*).				
— di stagno. (V. *Cloruro stannoso*).				
— di vetro. (V. *Fiele di vetro*).				
— di Vichy	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Sale da veicoli. (V. *Assi da veicoli*).				
Salep, anche in polvere.	Fecole	XIV	293	
Sali di alcaloidi:				
a) sali di chinina, di chinidina, di chinoidina, di cinconidina e di cinconina	Alcaloidi, sali di chinina . .	III	34	a
b) altri	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34	b
Fra i sali di alcaloidi s'intendono compresi tutti i sali degli alcaloidi propriamente detti e delle sostanze a questi assimilate.				

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Sali (*Segue*):				
— di ammonio, non nominati . .	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	35	
— di anilina. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).				
— di argento:				
a) nitrato d'argento. . . .	Nitrato d'argento	III	40	a
b) altri. *Come*	Nitrato d'argento	III	40	a
— per bagni:				
a) contenenti cloruro di sodio in proporzione eccedente il 25 per cento	Sale marino, ecc.	III	42	
b) altri	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di bismuto, non nominati . . .	Sali di bismuto	III	52	
— di cerio, di didimio, di erbio, di ittrio, di lantanio, di torio, di zirconio e di altri simili metalli rari. *Come*	Nitrato d'argento	III	40	a
— di cesio. *Come*.	Nitrato d'argento	III	40	a
— di chinina, di chinidina, di chinoidina, di cinconidina e di cinconina. (V. *Sali di alcaloidi, sali di chinina, ecc*).				
— di chinolina.	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di cobalto, non nominati . . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di didimio. (V. *Sali di cerio, ecc.*)				
— effervescenti, di litina	Medicamenti composti non nominati	III	70	
— di erbio. (V. *Sali di cerio, ecc.*).				
— fulminanti o esplodenti. . . .	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60	b
— di ittrio. (V. *Sali di cerio, ecc.*).				

VOCI				
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA			
		Categ.	N° e lett.	
Sali (*Segue*):				
— di lantanio. (V. *Sali di cerio, ecc.*).				
— di mercurio, non nominati . .	Sali di mercurio non nominati.	III	54	
— di naftilammina (α e β), non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— odorosi, per uso di toletta . .	Profumerie non alcooliche .	III	74	b
— d'oro. *Come*	Nitrato d'argento	III	40	a
— di palladio. *Come*.	Nitrato d'argento	III	40	a
— di platino. *Come*	Nitrato d'argento	III	40	a
— di rubidio. *Come*.	Nitrato d'argento	III	40	a
— di tallio, non nominati . . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di torio. (V. *Sali di cerio, ecc.*).				
— di zirconio. (V. *Sali di cerio, ecc.*)				
Salicilati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).				
— non nominati	Salicilati	III	56	
Salicilato di bismuto	Sali di bismuto	III	52	
— di cadmio	Salicilati, ecc.	III	56	
— di fenile. (V. *Salolo*).				
— di mercurio.	Sali di mercurio non nominati.	III	54	
— di metile. (V. *Etere metilsalicilico*).				
— di stronzio	Salicilati, ecc.	III	56	
Salicina. *Come*.	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34	b
Salicornia. (V. *Salsola, ecc.*).				
Saliere. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).				

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Salinaftolo. (V. *Betolo*).			
Salini (sali rossi provenienti dalla lisciviazione o lavatura delle ceneri).	Carbonato di potassio . . .	III	37 d
Salipirina.	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Saliscendi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Salitimolo	Salicilati, ecc.	III	56
Salmoni. (V. *Sermoni*).			
Salnitro. (V. *Nitrato di potassio*).			
Salocolla (salicilato di fenocolla). (V. *Sali di alcaloidi, altri*).			
Salofene	Salicilati, ecc.	III	56
Salolo (salicilato di fenile). . . .	Salicilati, ecc.	III	56
Salsapariglia (radica). (V. *Radiche di salsapariglia*).			
Salse aromatizzate, di carne, di pesce o di vegetali, per condimento, non nominate	Spezie non nominate . . .	II	29
Salciccia di carne. (V. *Carni affumicate, ecc.*).			
— di pesce. *Come*	Pesci marinati, ecc., in scatole.	XV	323 d/1
Salsiere. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Salsola ed altre piante alcaline . .	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309
Saltaleone. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale è formato*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Salvadanari in forma di semplici cassette. (V. *Scatole*).			
— di qualsiasi altra specie:			
a) di diverse materie . . .	Mercerie	XVI	352
b) altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Salvagente di sughero, anche ricoperti di tessuto	Sughero lavorato.	IX	174 b
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Salvapunte per lapis.	Mercerie	XVI	352
Salvia.	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Salviette di crino o di pelo, anche miste con lana, per la pressione del sevo o di altre sostanze grasse o per l'estrazione dell'olio di semi. *Come*.	Lavori grossolani di crino, ecc.	VII	140
Sono pezzi di tessuto, comunemente quadrati, di un metro circa di lato, cuciti o semplicemente fermati con larghi punti lungo i due lati tagliati, per impedirne lo sfilacciamento.			
Sambuco (fiori e semi). (V. *Fiori* o *Semi, di sambuco*).			
Sandali. (V. *Calzature*).			
Sandracca	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
Sangue di bestiame, liquido, secco o cotto . . . . (V. *anche Sanguinacci*).	Concime . . .	XV	351
Sangue di drago	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N.° e lett.
Sanguinacci:			
a) dolci	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
b) altri. *Come*	Carne salata, ecc.	XV	320 c
Sanguisughe. (V. *Mignatte*).			
Sansa	Concime.	XV	351
Santolina	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Santonina	Prodotti chimici non nominati.	III	5[illegible]
Sapa. (V. *Mosto cotto, ecc.*).			
Saponaria (pietra). (V. *Pietra di lardo, ecc.*).			
— officinale (erba e radiche). . .	Erbe, fiori, ecc., medicinali. .	III	63
— d'Oriente o d'Egitto (foglie e radiche)	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, ecc. . . .	IV	75 a b
Sapone comune, non profumato:			
a) in forma simile a quella del sapone da toletta. *Come*. .	Sapone profumato	III	72 b
b) in altra forma, compreso quello contenente pomice, silice o altre materie terrose . . .	Sapone comune	III	72 a
— dentifricio	Profumerie non alcooliche .	III	74 b
— di glicerina, anche profumato. .	Sapone di glicerina. . . .	III	72 [illegible]
— medicinale, anche profumato. .	Medicamenti composti non nominati	III	70

VOCI				
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Sapone (*Segue*):				
— profumato, tanto liquido, quanto in pasta, in panetti o in polvere, escluso quello di glicerina e quello medicinale	Sapone profumato	III	72	b
NOTE. — 1. *Il sapone (non medicinale) trasparente o semi-trasparente, anche preparato senza glicerina, compreso quello in sottili strati riuniti a libretto, si classifica come quello di glicerina. Si classifica parimenti come sapone di glicerina la carta imbevuta o spalmata di sapone, anche in fogli riuniti a libretto, per uso di toletta.* 2. *Come sapone medicinale si classifica quello al catrame, all'acido fenico, alla naftalina, al sublimato corrosivo, allo zolfo, il sapone opodeldoc, quello di olio di mandorle dolci, ed ogni altro sapone contenente sostanze antisettiche o medicinali. Si considera parimenti come medicinale il sapone, di qualsiasi specie e di qualunque forma, quando sull'involucro o in altra maniera sia indicato che ha proprietà medicamentose. A nulla influiscono, però, le iscrizioni e altre indicazioni che attribuiscano al sapone soltanto proprietà igieniche.* 3. *Il sapone comune non profumato si considera come in forma simile a quella del sapone da toletta quando sia in tavolette, in palle, in polvere, in forma di frutta o contenuto in scatole o in vasi non aventi il carattere di semplici mezzi di trasporto e generalmente quando abbia forma o con imballaggio simili a quelli usati abitualmente per il sapone odoroso.* *È fatta eccezione a questa regola per il sapone* ordinario, *in pezzi di forma parallelepipeda, a spigoli vivi, anche con marche o nomi di fabbrica impressi a stampo, il quale, quando non sia profumato, si classifica come sapone comune, senza riguardo alla forma.* 4. *Il sapone di glicerina o ad esso assimilato, in panetti avvolti in carte, si tassa senza detrarre il peso delle carte.* 5. *Il sapone medicinale in tavolette semplicemente avvolte in carta e riposte in casse, senza altri recipienti interni, si tassa considerando come recipienti immediati le carte nelle quali sono avvolte le tavolette.*				
Saponina. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34	b
Saraceno. (V. *Grano saraceno*).				
Sarchiatrici meccaniche. (V. *Macchine agrarie*).				

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Sarchielli. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			
Sarcocolla	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
Sardelle. (V. *Pesci*).			
Sardoniche. (V. *Pietre preziose, altre*).			
Sassi da calce e da gesso. (V. *Pietra da calce, ecc.*).			
— da fabbriche, da selciati, ecc. .	Pietre per costruzioni, greggie	XIII	259 a
Satinite (solfato di calce puro). (V. *Solfato di calcio, puro, ecc.*).			
Saturatori per l'estrazione dello zucchero dalle barbabietole. (V. *Apparecchi per la saturazione dei sughi di barbabietole, ecc.*).			
Saxofoni	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e
Sbattiuova. (V. *Frullini*).			
Sbroccature di seta	Cascami di seta, greggi, strusa, ecc.	VIII	154 a/1
Scacchi e **scacchiere.** (V. *Giuochi di dama, ecc.*).			
Scacciamosche. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— a rete, da cavalli. (V. *Coperte da cavalli, fatte a rete, ecc.*).			
Scacciapensieri o ribebe	Mercerie comuni.	XVI	352 a
Scaffali. (V. *Mobili e loro parti*).			
Scaglie di acciaio, di ferro o di ghisa.	Rottami, scaglie e limature, di ferro, ecc.	XII	210
— di altri metalli. (V. *Rottami, secondo la specie*).			
— di tartaruga. (V. *Gusci e squame di testuggine, ecc.*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Scagliette o squame, per la decorazione dei cartonaggi, dei fiori finti, ecc.:			
a) di gomma arabica. (V. *Gomma arabica in scagliette, ecc.*).			
b) di metallo. *Come i colori bronzo.*			
c) di mica. (V. *Mica in scagliette, ecc.*).			
d) di vetro. (V. *Vetro in scagliette, ecc.*).			
Scagliola per gli uccelli. (V. *Semi di scagliola*).			
Scaldaletti. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Scaldamani. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Scaldapiedi di pelliccia, anche in unione con tessuto o altro prodotto di materia tessile, montati o non su legno o altra materia.	Lavori da pellicciaio, d'ogni sorta	XI	201
— di tessuto o altro prodotto di materia tessile, non montati. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Scaldini. (V. *Caldanini*).			
Scale di corda, anche con accessori di altra materia. (V. *Corde, secondo la qualità*).			
— di legno	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce, Lavori di legno comune*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ	N° e lett.
Scale (*Segue*):			
— con meccanismo e carro (compresi i contrappesi).	**Macchine non nominate.** . .	XII	**240 l**
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Scalpellatrici meccaniche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
Scalpelli per la chirurgia. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— altri. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Scammonea	**Generi medicinali non nominati**	III	**69**
Scanalatrici meccaniche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
Scandagli per la marina. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Scandella. (V. *Orzo, ecc.*).			
Scardassi. (V. *Macchine per la filatura*). (V. *nota alla voce Guarniture di scardassi*).			
Scaricatori elettrici. (V. *Strumenti scientifici*).			
Scarificatori. *Come gli erpici.*			
Scarlatto di Biebrich, di croceina, di xilidina ed altri scarlatti simili, derivati dal catrame. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).			
Scarpe e **scarpini.** (V. *Calzature*).			
Scartocci per lampade. (V. *Tubi per lampade*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Scatole di lamiera di metallo comune, con cerniera o con coperchio foggiato a stampo, decorate in cromolitografia su tutta o sulla massima parte della loro superficie.	Mercerie comuni	XVI	352 a
— di legno bianco, dette di Spa, e di legno da ebanisti, con o senza guarnizioni di altra materia. .	Mercerie	XVI	352
— di legno comune:			
a) grossolanamente lavorate, anche ferrate. . . . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
b) per fiammiferi . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
c) altre, con e senza guarnizioni di metallo o d'altra materia (escluse quelle di stecca) .	Mercerie	XVI	352
— di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale sono ricoperte*).			
— a metraglia. (V. *Proietti d'artiglieria*)			
— di qualsiasi materia, esclusi i metalli preziosi.			
a) con assortimento di colori e pennellini, piattini o altri accessori per la pittura	Mercerie comuni.	XVI	352 a
b) guarnite, foderate o ricoperte di tessuto, di velluto o di altro prodotto di materia tessile. *Come gli astucci, secondo la specie.*			
c) con guarnizioni di metallo prezioso in proporzione di semplici accessori	Mercerie fini	XVI	352 b
d) con l'occorrente per scrittoio (*papeteries*), per viaggio, per lavori donneschi e simili. (V. *Nécessaires, ecc.*).			
e) con piumino per cipria .	Mercerie fini	XVI	35[illegible]

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Scatole (*Segue*):			
— di stecca. (V. *Lavori di legno comune*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
NOTE. — 1. *Le scatole di legno rimandate a Mercerie si considerano come fatte interamente di legno e sono perciò da classificare fra le mercerie di tale materia, anche quando abbiano cerniere, serrature, fermagli o maniglie, di metallo comune, non dorato nè argentato, o altri accessori che non compiano un ufficio ornamentale. Si considerano parimenti come non guarnite le scatole di qualsiasi materia con gli spigoli rinforzati da nastri o striscie di tessuto o con nastrini o cordoni che servano per facilitarne l'apertura o per tenerle chiuse o per altro scopo consimile, senza costituire un vero e proprio ornamento.* 2. *Le scatole con assortimenti di colori, ma senza pennellini, piattini o altri accessori per la pittura, si considerano come semplici recipienti dei colori che contengono.* 3. *Le scatole contenenti diversi e differenti oggetti necessari per un determinato uso o lavoro, non specialmente nominate nel repertorio, come, ad esempio, quelle con l'occorrente per timbrare lettere, fatture, ecc., o per marcare, mediante stampini, con lettere alfabetiche o numeri, o per riparare le gomme dei velocipedi, ecc., si tassano, contenente e contenuto, come quelle vuote della rispettiva specie. E ciò tanto nel caso che contengano tutti gli oggetti necessari all'uso o lavoro cui sono destinate, quanto nel caso che ne contengano soltanto una parte.*			
(V. *anche Astucci*).			
Scavezzoni di cannella (scorza di vecchi alberi della cannella). .	Cannella.	II	21
— di china. (V. *Scorze di china-china, ecc.*).			
Scenari da teatro	Oggetti da collezione, ecc., altri.	XVI	368 b
(V. *note 2 e 3 alla voce Oggetti da collezione, ecc.*).			
Sceratrici (apparecchi per estrarre la cera dai favi). (V. *Macchine agrarie*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Scheletri di animali preparati per dimostrazioni scientifiche. (V. *Oggetti da collezione, ecc., per collezioni scientifiche, ecc.*).			
Schiaccianoci di legno	Mercerie di legno.	IX	179
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Schiacciate. (V. *Focacce, ecc.*).			
Schiacciaturaccioli. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Schidioni. (V. *Spiedi*).			
Schio-liao o mastice chinese sanguigno (mescolanza di sangue, calce ed allume, usata per spalmare legni, carta, ecc.)	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
Schioppi. (V. *Fucili, ecc.*).			
Schisti bituminosi propriamente detti. *Sono roccie schistose più o meno regolarmente ed intimamente impregnate di sostanze bituminose, contenenti non più di 20 per cento di idrocarburi e che, calcinate, danno non meno di 50 per cento di residuo minerale.*	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
Schiuma di mare, vera o falsa, greggia o semplicemente sbozzata per far pipe, bocchini, ecc. . .	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— di nero animale (schiume delle raffinerie dello zucchero. (V. *Avanzi delle raffinerie di zucchero, ecc.*).			
— di vetro. (V. *Fiele di vetro*).			
Schiumatoi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Schizzetti per uso della medicina e della chirurgia: *a*) di cristallo o di vetro, con solo stantuffo di altra materia e senza aste graduate. (V. *Lavori di vetro, ecc.*). *b*) altri. (V. *Strumenti scientifici*).			
Sciabole (comprese le sciabole-baionette) con fodero. (V. *Lavori di ferro e di acciaio, o Lavori della materia della quale è formato il fodero, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore*).			
— senza fodero. (V. *Lavori di ferro e di acciaio*). *Le sciabole-baionette presentate insieme coi rispettivi fucili si tassano separatamente da questi.*			
Scialli e **scialletti** cuciti. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). *Gli scialli e scialletti con frangie fatte di fili che ne attraversano gli orli si classificano come quelli cuciti. Nella ricerca del prodotto tessile più fortemente tassato che entra negli scialli e scialletti di tale specie, i fili che formano la frangia si considerano come formanti parte del tessuto, della maglia, ecc., se sono semplicemente annodati uno ad uno; se gli stessi fili sono incrociati ed annodati gli uni con gli altri, la frangia così formata si considera come passamano.*			
— non cuciti: *a*) di maglia. (V. *Maglie, secondo la qualità*). *b*) di pizzo. (V. *Pizzi, secondo la qualità*). *c*) di tessuto. (V. *Tessuti, secondo la qualità*). *Nel determinare il peso in rapporto alla superficie degli scialli e degli scialletti di tessuto di cotone o di lana, con frangia sfioccata, non cucita, si tiene conto anche della frangia, sia rispetto al peso, sia per determinarne la superficie. Nella classificazione degli scialli o scialletti con frangia sfioccata o costituita da fili passati attraverso gli orli del tessuto e annodati uno ad uno, non si tiene conto dell'increspatura prodotta, sui fili della frangia, mediante impressione od altrimenti.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Sciarappa (V. *Gialappa*).			
Sciarpe cucite. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— non cucite:			
a) di maglia. (V. *Maglie, secondo la qualità*).			
b) di pizzo. (V. *Pizzi, secondo la qualità*).			
c) di tessuto. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			
Scilla (bulbi e loro squame) . . .	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Scioptofoni. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Scodelle. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Scope da ardere	Legna da fuoco	IX	170
— da spazzole	Radiche per spazzole	IX	173
Scorie fosforiche ottenute nella produzione del ferro col processo *Thomas* (scorie *Thomas*) . .	Concime	XV	351
— provenienti da fusione dei minerali e da affinazione di metalli o prodotti metallici	Scorie provenienti da fusione di minerali, ecc. . . .	XII	209
Scorritoi (*glissières*) per macchine . *Quelli presentati insieme con le macchine per le quali devono servire, seguono il trattamento delle macchine rispettive.*	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
Scorze di abete. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			
— di acacia o susino selvatico . .	Generi medicinali non nominati	III	69

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Scorze (*Segue*):			
— di agrifoglio	Generi medicinali non nominati	III	69
— di alisso	Generi medicinali non nominati	III	69
— di alno od ontano. (V. *Scorze di ontano*).			
— di angustura	Generi medicinali non nominati	III	69
— di arancio, di cedro, di limone e loro varietà (bucce):			
a) in acqua salata	Scorze fresche o secche di limone, ecc.	III	67 a
b) candite. (V. *Canditi*).			
c) conservate nello spirito .	Frutte, legumi e ortaggi, nello spirito di vino.	XIV	303 b
d) fresche o secche	Scorze fresche o secche di limone, ecc.	III	67 a
— di arariba	Generi medicinali non nominati	III	69
— di barbatimao. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			
— di beberù	Generi medicinali non nominati	III	69
— di berbero. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			
— di bergamotte (bucce). (V. *Scorze di arancio, ecc.*).			
— di betula o betulla. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			
— di caccao. (V. *Mondiglie di caccao*).			
— di cailcedra.	Generi medicinali non nominati	III	69

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Scorze (*Segue*):			
— di cannelliero	Cannella.	II	21
— di cascarilla	Generi medicinali non nominati	III	69
— di castagno. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			
— di cedri (bucce). (V. *Scorze di arancio, ecc.*).			
— di china-china o corteccia peruviana:			
a) in pezzi.	Scorze di china-china. . . .	III	67 b
b) in polvere. *Come* . . . (V. *anche Segatura di scorze di china-china*).	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di cinnamomo. (V. *Cannella, ecc.*).			
— di condurango	Generi medicinali non nominati	III	69
— di copalchi. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			
— di coto	Generi medicinali non nominati	III	69
— di *Drymis Winteri*. (V. *Wintera, ecc.*).			
— di faggio. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			
— di fustetto o scotano. (V. *Scorze di scotano*).			
— di *garou*	Generi medicinali non nominati	III	69
— di guaiaco o legno santo . . .	Generi medicinali non nominati	III	69
— di *hemlock*. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Scorze (*Segue*):			
— di laureola. (V. *Scorze di mezereo*).			
— di lauro aromatico dell'India. .	Cannella.	II	21
— di lauroceraso	Generi medicinali non nominati	III	69
— di legno santo. (V. *Scorze di Guaiaco, ecc.*).			
— di limone (bucce). (V. *Scorze di arancia, ecc.*).			
— medicinali, non nominate . . .	Generi medicinali non nominati	III	69
— di melagrano. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			
— di mezereo	Generi medicinali non nominati.	III	69
— di monesia	Generi medicinali non nominati	III	69
— di noci di cocco. *Come*. . . .	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
— di olmo. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			
— di ontano. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			
— di pino. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			
— di poponi e simili (bucce), candite. (V. *Canditi*).			
— di *quebracho* bianco.	Generi medicinali non nominati.	III	69
— di *quebracho* colorato. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			
— di quercia. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Scorze (*Segue*):			
— di quercitrone. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			
— di quillaia	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
— di salcio. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			
— di sassofrasso	Generi medicinali non nominati	III	69
— di scotano. (V. *Scorze per tinta e per concia*).			
— di simaruba.	Generi medicinali non nominati	III	69
— di sughera (*Quercus suber*):			
a) prima scorza. (V. *Sughero*).			
b) scorza interna (rusca). (V. *Scorze di quercia*).			
— di susino selvatico. (V. *Scorze di acacia, ecc.*).			
— di tiglio (parte interna o libro). Come . . . . (V. *anche Nastri fibrosi, ecc.*).	Canapa, lino, ecc., greggi. .	V	85 a
— di timelea. (V. *Scorze di mesereo*).			
— per tinta e per concia:			
a) macinate	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, macinati. .	IV	75 b
b) non macinate, anche triturate	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, non macinati.	IV	75 a
Scotano (foglie, legno, radiche e scorze). (V. *Foglie, Legno, Radiche e Scorze, di scotano*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N.[illegible]
Scotole meccaniche. (V. *Macchine per la filatura*).			
— **altre**:			
a) di legno. . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Scrematrici meccaniche. (V. *Macchine agrarie*).			
Scrivanie. (V. *Mobili e loro parti*).			
Scudisci. (V. *Frustini*).			
Sculture antiche . . . . *Si considerano come sculture antiche quelle di tempo anteriore al secolo XIX.* (V. *anche nota 3 alla voce Oggetti da collezione, ecc.*).	Oggetti da collezione, ecc., altri, antichi	XVI	368 b/2
— **moderne**:			
a) di legno. *Come*	Mobili, ecc., non imbottiti, impiallacciati, ecc. . . .	IX	176 a/4
b) di altra materia, esclusi i busti e le statue di marmo, di alabastro e di pietra. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). (V. *anche Statue, ecc.*).			
Scuri. (V. *Mannaie*).			
Sebato di etile. (V. *Etere etilsebacico*).			
Secchie di legno, anche cerchiate di ferro. . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc..	IX	178

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Secchie (*Segue*):			
— di tessuto, anche con accessori di altra materia, escluse quelle di tessuto gommato. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di tessuto gommato	Gomma elastica, ecc., in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f
— di altra materia, comprese quelle per draghe. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Le secchie di qualsiasi specie, presentate insieme con pompe da incendi, si tassano separatamente da queste.*			
Secchielli per norie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Securite	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
Sedie, comprese quelle per dentisti e per operazioni chirurgiche. (V. *Mobili e loro parti*).			
Segala. . . . . *La [illegible]egala in cove[illegible] si tassa come il rispettivo [illegible] e per il 30 [illegible] cento del peso lordo dei [illegible] la restante parte al trattamento [illegible] paglia.*	**Segala**	XIV	281
Segala cornuta.	Generi medicinali non nominati	III	69
Segatura di avorio. (V. *Avanzi di avorio, altri*).			
— di celluloide. (V. *Avanzi di celluloide, buoni soltanto per essere disciolti*).			
— di corozo. (V. *Avanzi di avorio vegetale*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Segatura (*Segue*):			
— di legno da costruzione:			
a) colorita, per mettere sullo scritto. *Come quella di legno da tinta*).			
b) imbevuta o mista con sostanze antisettiche o medicinali.	Generi medicinali non nominati	III	69
c) mista con calce e solfato di ferro, per la purificazione del gas illuminante. (V. *Miscugli di segatura di legno con calce, ecc.*).			
d) altra. *Come*	Legna da fuoco	IX	170
— di legno medicinale	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di legno da tinta. *Come* . . .	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, macinati .	IV	75 b
— di madreperla. (V. *Avanzi di madreperla, altri*).			
— nitrata	Polveri piriche, ecc., altri prodotti esplodenti	III	60 b
— di osso e di altre materie affini. (V. *Avanzi d'ossa, ecc.*).			
— di scorze di china-china. *Come* .	Scorze di china-china . . .	III	67 b
— di tartaruga. (V. *Avanzi di tartaruga, altri*).			
Seghe circolari, a nastro o verticali, con meccanismo a motore, a mano o a pedale. (V. *Macchine per segare, secondo la specie*).			
— a mano, escluse quelle da tasca:			
a) per la chirurgia. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
b) altre. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
— da tasca. *Come i coltelli da tasca*. (V. *anche Lame da seghe*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Segnali acustici a vapore (fischi, sirene, ecc.). (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). (V. *anche Fischi per macchine a vapore e nota alla voce Sirene, ecc.*).			
— per le strade ferrate:			
a) a campana elettrica. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *L'apparecchio elettrico, col congegno d'orologeria, si classifica separatamente, secondo il rimando stabilito per gli apparecchi elettrici.*			
b) a disco girevole	Macchine non nominate . .	XII	240
c) elettrici, per *block-system*. *L'argano per la manovra dei segnali a disco, i pedali e gli altri accessori, che completano gli apparecchi per* block-system, *si classificano separatamente dal congegno elettrico, secondo il rimando loro proprio.*	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 b
Sego. (V. *Sevo*).			
Selenio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Selle, anche complete	Selle	XI	203
Sellini da velocipedi. (V. *Parti di velocipedi*).			
Seltzogeni. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Selvaggina . . . . (V. *nota 2 alla voce Carni*).	Cacciagione e selvaggiume .	XV	323
Semata	Siroppi per bibite	II	18 a
Semenzontra. (V. *Semesanto*).			
Semenzina. (V. *Semesanto*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Semesanto	Erbe, fiori, ecc., medicinali	III	63
Semi di abelmosco. (V. *Semi di ambretta*).			
— di abete	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di abro:			
a) forati. (V. *Granelli o palline forate, di abro, ecc.*).			
b) non forati	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di agnocasto	Generi medicinali non nominati	III	69
— di alisso	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di alliaria	Generi medicinali non nominati	III	69
— di ambretta	Generi medicinali non nominati	III	69
— di ammi	Generi medicinali non nominati	III	69
— di amomo. (V. *Cardamomo, ecc.*).			
— di anacardio. (V. *Noci di anacardio*).			
— di anaci. (V. *Anaci*).			
— di aneto	Generi medicinali non nominati	III	69
— di angelica	Generi medicinali non nominati	III	69
— di apio	Generi medicinali non nominati	III	69
— di apocino	Generi medicinali non nominati	III	69
— di arachidi	Semi oleosi, di sesamo, ecc.	XIV	306 a 3

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Semi (*Segue*):			
— di aristolochia.	Generi medicinali non nominati	III	69
— di *astragalus boeticus*	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 b
— di bachi da seta	Seme di bachi da seta . . .	VIII	151
— di *balisier*:			
a) forati. (V. *Granelli o palline forate, di abro, ecc.*).			
b) non forati	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di bangue	Generi medicinali non nominati	III	69
— di barbabietole	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di bassia. *Come*	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di bene. (V. *Noci di bene*).			
— di betula o betulla	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di biondella.	Generi medicinali non nominati	III	69
— di *bixa orellana. Come* . . .	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, non macinati.	IV	75 a
— di calageri o *calagirah*. . . .	Generi medicinali non nominati	III	69
— di camelina o miagro sativo . .	Semi oleosi, altri.	XIV	306 a/4
— di canapa o canapuccia. . . .	Semi oleosi, altri.	XIV	306 a/4
— di carapa. *Come*	Semi non oleosi	XIV	306 b

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Semi (*Segue*):			
— di cardamomo. (V. *Cardamomo, ecc.*).			
— di cardi e cardoni	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di cardo santo.	Generi medicinali non nominati	III	69
— di carrube	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di cartamo	Semi oleosi, altri.	XIV	306 $\frac{a}{4}$
— di carvi o comino tedesco. (V. *Carvi, ecc.*).			
— di catapuzia	Semi oleosi, altri.	XIV	306 $\frac{a}{4}$
— di cedrangola. (V. *Semi di lupinella*).			
— di cicoria	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di cicuta.	Generi medicinali non nominati	III	69
— di cocomeri.	Semi non oleosi	XIV	306 b
— colchico	Generi medicinali non nominati	III	69
— di colza	Semi oleosi, di lino, ecc. . .	XIV	306 $\frac{a}{2}$
— di coriandoli. (V. *Coriandoli [semi]*).			
— di cotogne	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di cotone	Semi oleosi, altri	XIV	306 $\frac{a}{4}$
— di crotontiglio	Generi medicinali non nominati	III	69
— di *curcas*. (V. *Pinocchi d'India*).			
— di datura. (V. *Semi di stramonio*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Semi (*Segue*):			
— di dauco cretico	Generi medicinali non nominati	III	69
— di elianto annuale. (V. *Semi di girasole*).			
— di faggio (faggiola)	Semi oleosi, altri.	XIV	306 $\frac{a}{4}$
— di fieno greco	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di finocchio.	Generi medicinali non nominati	III	69
— di garofano. (V. *Antofilli, ecc.*).			
— di giavone. (V. *Semi di panicastrella*).			
— di girasole	Semi oleosi, altri.	XIV	306 $\frac{a}{4}$
— di giuggiolena. (V. *Semi di sesamo*).			
— di giusquiamo	Generi medicinali non nominati	III	69
— di guado.	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di guizotia	Semi oleosi, altri.	XIV	306 $\frac{a}{4}$
— di *kapok*	Semi oleosi, altri.	XIV	306 $\frac{a}{4}$
— di lavanda	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di levistico	Generi medicinali non nominati	III	69
— di lino	Semi oleosi, di lino, ecc. . .	XIV	306 $\frac{a}{2}$
— di lupinella.	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di madia	Semi oleosi, altri.	XIV	306 $\frac{a}{4}$
— di mafura. *Come*.	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di melone	Semi non oleosi	XIV	306 b

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Semi (*Segue*):			
— di navoni. *Come*	Semi oleosi, di lino, ecc. . .	XIV	306 $\frac{a}{2}$
— di nepitella	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di Nicker. (V. *Noci di Bonduc*).			
— di nigella	Generi medicinali non nominati	III	69
— del Niger. (V. *Semi di guizotia*).			
— non nominati:			
a) medicinali	Generi medicinali non nominati	III	69
b) oleosi . . . . *Non si considerano come oleosi i semi dai quali si estraggono oli concreti.*	Semi oleosi, altri.	XIV	306 $\frac{a}{4}$
c) altri	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di *owala*.	Semi oleosi, altri.	XIV	306 $\frac{a}{4}$
— di palma. (V. *Noccioli di palma*).			
— di *palma-Christi*. (V. *Semi di ricino*).			
— di panacoco:			
a) forati. (V. *Granelli o palline forate, di abro, ecc.*).			
b) non forati	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di panicastrella	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 b
— di papaveri bianchi e neri. . .	Semi oleosi, altri.	XIV	306 $\frac{a}{4}$
— di peonia	Generi medicinali non nominati	III	69
— di pino domestico. (V. *Pignoli, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Semi (*Segue*):			
— di popone. (V. *Semi di melone*).			
— di prezzémolo	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di prezzemolo di Macedonia . .	Generi medicinali non nominati	III	69
— di psilio o silio	Generi medicinali non nominati	III	69
— di ramolacci o ravanelli. *Come*.	Semi oleosi, di lino, ecc.. .	XIV	306 a/2
— di rapa. *Come*	Semi oleosi, di lino, ecc.. .	XIV	306 a/2
— di ravizzone.	Semi oleosi, di lino, ecc.. .	XIV	306 a/2
— di ricino.	Semi oleosi, di ricino . . .	XIV	306 a/1
— di sabadiglia	Generi medicinali non nominati	III	69
— di saggina	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 b
— di sambuco	Generi medicinali non nominati	III	69
— di scagliola	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 b
— di senapa bianca o nera . . .	Senapa (semi di).	II	28 a
— di sesamo	Semi oleosi, di sesamo, ecc. .	XIV	306 a/3
— di seselio	Generi medicinali non nominati	III	69
— di silio. (V. *Semi di psilio, ecc.*).			
— di stafisagria	Generi medicinali non nominati	III	69
— di stillingia. *Come*	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di stramonio	Generi medicinali non nominati	III	69
— di strofanto.	Generi medicinali non nominati	III	69

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° o lett.
Semi (*Segue*):			
— di tabacco	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di trifoglio	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di uva. (V. *Vinacciuoli*).			
— di zafferano	Semi non oleosi	XIV	306 b
— di zaffrone. (V. *Semi di cartamo*).			
— di zucca	Semi non oleosi	XIV	306 b
Seminatoi portatili (a bretelle o a mano). (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Seminatrici meccaniche, comprese quelle a carriola. (V. *Macchine agrarie*).			
Semolino di grano	Semolino	XIV	289
— di altri cereali. (V. *Farina, secondo la specie*).			
Semprevivi (fiori)	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Sena (foglie e follicoli). (V. *Foglie o Follicoli, di sena*).			
Senapa liquida o in composta . .	Senapa liquida, in polvere, ecc.	II	23 b
— in polvere. (V. *Farina di senapa*).			
Sergenti da falegnami. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Sermenti di vite	Legna da fuoco	IX	170
Sermoni. (V. *Pesci*).			
Serpentaria (radica). (V. *Radiche di serpentaria*).			
Serpentino. *Come il marmo*.			
Serpillo (erba)	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Serrafili per pile elettriche e simili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Serratola (foglie e steli) (V. *Foglie o Steli, di serratola*).			
Serrature. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*).			
NOTE. — 1. *Le serrature di qualsiasi specie, di ghisa, non brunite, nè dorate, nè argentate, si classificano fra i lavori per mobili o per arnesi domestici; quelle di rame, di ottone o di bronzo, non dorate nè argentate, si classificano come lavori non ornamentali.* 2. *Le serrature a molla per porte, vetrate e simili, presentate insieme con le rispettive maniglie, si tassano separatamente da queste.* 3. *Le serrature di ferro, di acciaio o di ghisa, con chiave d'altro metallo, non si considerano come guarnite. Se la chiave è soggetta a dazio maggiore di quello della serratura, la si tassa separatamente da questa.*			
(V. *anche Cunei da tipografi*).			
Sesquiossido di ferro ridotto impalpabile per uso delle arti. . .	Ossido di ferro	III	35 b
Sestanti. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Seta artificiale. *Come quella naturale*.			
— da cucire:			
a) imbevuta di sostanze antisettiche, per operazioni chirurgiche	Fili da cucire, ecc., preparati per la vendita al minuto .	VIII	155
b) preparata per la vendita al minuto, cioè in gomitoli, in matassine, avvolta su rocchetti, dischetti, stellette, cartoncini o in altre simili forme per la minuta vendita	Fili da cucire, ecc., preparati per la vendita al minuto .	VIII	155
Non si considera come preparata per la vendita al minuto la seta da cucire in matasse divise bensì in piccole matassine, ma a filo continuo, nelle quali, cioè, le matassine non sono indipendenti l'una dall'altra.			
c) non preparata per la vendita al minuto, greggia . . .	Seta tratta, ecc., greggia. .	VIII	153 a
d) non preparata per la vendita al minuto, imbianchita. *Come* .	Seta tratta, ecc., greggia. .	VIII	153 a
e) non preparata per la vendita al minuto, tinta	Seta tratta, ecc., tinta. . .	VIII	153 b

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Seta (*Segue*)			
— di doppioni. (V. *Seta da cucire o Seta tratta, secondo la specie*).			
— da ricamo. *Come quella da cucire.*			
— tratta:			
a) semplice, addoppiata o torta, greggia	Seta tratta, ecc., greggia . .	VIII	153 a
b) semplice, addoppiata o torta, imbianchita. *Come*	Seta tratta, ecc., greggia . .	VIII	153 a
c) semplice, addoppiata o torta, tinta	Seta tratta, ecc., tinta . . .	VIII	153 b
— *tussah* ed altra qualsiasi di bozzoli selvatici. *Come la seta propriamente detta.*			
Setole da calzolai	Pelo greggio	VII	133 a
— da pennelli, da spazzole, ecc. (V. *Pelo di cane, di castoro, ecc.*).			
Sevo animale, anche pressato o depurato dall'oleomargarina. . . (V. *nota alla voce Acidi grassi*).	Altri grassi.	XV	334
— vegetale o di stillingia. *Come*. .	Oli di palma, ecc.	XIV	307
Sfere armillari. (V. *Strumenti scientifici*).			
Sferze. (V. *Fruste*).			
Sferzini da fruste. (V. *Tassamani, secondo la qualità*).			
Sfogliatrici di grano turco. (V. *Macchine agrarie*).			
Sfumini da disegno	Mercerie	XVI	352
Sgabelli. (V. *Mobili e loro parti*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Sgorbie. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Sgranatoi meccanici. (V. *Macchine agrarie*).			
Sgranatrici d'uva. (V. *Macchine agrarie*).			
Sgranellatrici da cotone. (V. *Macchine per la filatura*).			
Sguancie da cavalli, di pelle. (V. *Briglie e loro parti, ecc.*).			
Shrapnels. (V. *Proietti d'artiglieria*).			
Siccioli:			
a) provenienti dall'estrazione dello strutto	Carne cotta.	XV	320 b
b) provenienti dall'estrazione del sevo	Altri grassi.	XV	334
Sidro. *Comc.*	Vini	I	3
Sifoni per acque gassose. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— per travasare liquidi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Sigarette medicinali:			
a) con tabacco in qualsiasi proporzione. (V. *Spagnolette di tabacco, ecc.*).			
b) altre	Medicamenti composti non nominati	III	70
— per profumare la bocca, escluse quelle di foglie di tabacco . .	Profumerie non alcooliche. .	III	74 b
— di tabacco. (V. *Spagnolette di tabacco, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Sigari Manilla, Avana e uso Avana.	Tabacco fabbricato in sigari Manilla, Avana, ecc. . .	II	30 b 1
— di qualsiasi altra specie . . . NOTE. — 1. *Sono considerati come d'Avana tutti i sigari composti di foglie di tabacco dell'Avana, di Cuba, di Varinas, di Portorico, di Giava, di Colombia, di Sumatra, del Brasile o di altre foglie di tabacco di qualità fine delle regioni dell'America del sud, anche quando differiscano dai veri sigari d'Avana nella forma o nell'imballaggio.* *Come sigari uso Avana si considerano tutti quelli che, qualunque sia la specie di foglia della quale sono composti, hanno la forma o l'imballaggio simili a quelli dei veri sigari Avana, sono, cioè, chiusi ad una estremità con la fascia attortigliata e tagliati dall'altra, ovvero contenuti in scatole di legno cedro o uso cedro simili a quelle usate ordinariamente per i sigari Avana.* 2. *Come sigari* di qualsiasi altra specie *si classificano anche i sigari a sorpresa, contenenti, cioè, un piccolo fuoco d'artificio e fatti con foglia di tabacco o contenenti tabacco in qualsiasi proporzione.*	Tabacco fabbricato, di qualsiasi altra qualità . . .	II	30 b 2
Sigari parlanti.	Mercerie comuni.	XVI	352 a
Sigilli di metallo comune, anche con manico di legno. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*). *Quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.*			
— di metallo prezioso, anche con manico di altra materia, o con solo manico di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso (V. *Gioielli*).			
— di pietre dure o di pietre preziose, anche con manico di altra materia, o con solo manico di pietre dure o di pietre preziose. (V. *Pietre dure lavorate o Pietre preziose, secondo la specie, lavorate*).			
— di qualsiasi altra specie . . .	Mercerie.	XVI	352
Silicato di soda o di potassa:			
a) liquido. *Come*.	Solfato di sodio	III	43 i
b) solido. *Come quello liquido.* *Ogni quintale lordo di silicato solido si tassa come tre quintali di silicato liquido.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Silice in polvere finissima, preparata artificialmente	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Silicio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Siluri. *Come i proietti d'artiglieria.*			
Silvina (sale potassico di Stassfurt). *Come* . . . . (V. *nota alla voce Cainite*).	Concime	XV	351
Simaruba (scorza). (V. *Scorze di simaruba*).			
Similoro. (V. *Tombacco*).			
Sinopia. (V. *Terre colorate, ecc.*).			
Sirene per segnalazioni. (V. *Segnali acustici, ecc.*). *Le sirene presentate insieme con le caldaie a vapore sulle quali debbano essere montate, si tassano separatamente.*			
Sirighelle o rigaglie di seta. (V. *Rigaglie di seta, ecc.*).			
Siringhe. *Come gli schizzetti per uso della medicina e della chirurgia.*			
Siroppi per bibite, non nominati .	Siroppi per bibite	II	18 a
— composti di acido carminico o altra sostanza colorante e di zucchero, per bibite o per colorire gli zuccherini. (V. *Colori da confettieri, ecc., liquidi*).			
— farmaceutici, non nominati . .	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di frutte	Siroppi per bibite	II	18 a
— per uso di veterinaria	Medicamenti composti non nominati	III	70

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Siroppo di altea o malvavisco . .	Siroppi per bibite	II	18 a
— bruciato, di qualsiasi sorta, compreso quello che serve per colorire i liquori, le bibite, ecc. (V. *Caramello, ecc.*).			
— di china	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di fecola.	Siroppi di fecola.	II	13 b
— di pariglina	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di saccarina. *Come*	Saccarina	III	57
— di salsapariglia	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di tamarindi	Medicamenti composti non nominati	III	70
Sisal (filamenti). (V. *Agave*).			
Sismografi. (V. *Strumenti scientifici*)			
Sistri, anche senza battente . . .	Strumenti musicali, altri, non nominati.	XVI	355 f
Slappolatrici da lana. (V. *Macchine per la filatura*).			
Slitte per mercanzie. *Come* . . .	Carri da strade comuni . .	IX	181
— per trasporto di persone. *Come*.	Vetture da strade comuni, con più di due ruote e non più di cinque molle. . . .	IX	182 b
Slivovits . . . . (V. *note* 1, 2 *e* 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b\text{-}d}{2}$
Smaltino. (V. *Azzurro di cobalto*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Smalto in bacchette o in pani . .	Vetrificazioni e smalti, in pani ecc.	XIII	279
— in conterie	Vetri, cristalli e smalti, in conterie, ecc.	XIII	278
— in polvere:			
a) azzurro. (V. *Ossido di cobalto, vetrificato*).			
b) altro	Vetrificazioni e smalti, in pani, ecc.	XIII	279
Smelatori (apparecchi per estrarre il miele dai favi). (V. *Macchine agrarie*).			
Smeraldi. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Smeriglio in pietra, in granelli o in polvere	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
Smitsonite. (V. *Carbonato di zinco nativo*).			
Smoccolatoi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Soda caustica, pura o impura . .	Potassa e soda caustica . .	III	33
— naturale o artificiale (carbonato di sodio) (V. *Carbonato di sodio*).			
Sodio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Soffietti a mantice da fucina . . .	Macchine non nominate . .	XII	240 l
— altri, a mano:			
a) di legno, con accessori di pelle e di metallo comune . .	Utensili e lavori diversi di legno, ecc., puliti, ecc. . .	IX	178 h
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Soja	Altre granaglie, non nominate.	XIV	284 t

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Solcometri. (V. *Strumenti scientifici*).			
Solette da calze a maglia. (V. *Maglie, secondo la qualità*).			
Solette e suole per calzature, di cartone, anche ricoperte di pelle o di tessuto	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
— di crino:			
a) ricoperte o guarnite di tessuto, gallone o altro prodotto di materia tessile. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
b) altre. (V. *Lavori di crino grossolani*).			
— di cuoio, semplicemente tagliate. (V. *Pelli tagliate in striscie per altro uso, ecc.*).			
— di feltro. (V. *Feltri, secondo la qualità*).			
— di fibre vegetali (agave, cocco, canapa di manilla e simili) comprese quelle di treccia di juta. *Come*	Lavori da panieraio, ecc., fini.	IX	185 b
— di gomma elastica:			
a) miste a tessuto	Gomma elastica, ecc., in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f
b) altre	Gomma elastica, ecc., in altri lavori, ecc.	XVI	358 e
— di paglia o altra materia simile, anche orlate o foderate di tessuto, gallone o altro prodotto di materia tessile	Lavori da panieraio, ecc., fini.	IX	185 b
— di pelliccia o di qualsiasi materia ricoperte di pelliccia	Lavori da pellicciaio, d'ogni sorta	XI	201
— di sughero, anche ricoperte di pelle o di tessuto	Sughero lavorato	IX	174 b
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Solfati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).				
— non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Solfato di allumina	Solfato di alluminio, ecc. . . .	III	43	a
— di ammonio:				
a) depurato	Solfato di ammonio, depurato.	III	43	b/2
b) greggio	Solfato di ammonio, greggio.	III	43	b/1
— di anilina. (V. *Sali di anilina*).				
— di barite:				
a) artificiale, anche impastato con acqua	Solfato di barite	III	43	c
b) macinato ad olio o a vernice.	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80	
c) nativo (spato pesante), in pezzi.	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261	a
d) nativo (spato pesante), in polvere, anche impastato con acqua	Solfato di barite	III	43	c
(V. *anche Biacca o bianco di piombo, ecc., e nota 3 alla voce Colori*).				
— di calcio:				
a) naturale, escluso quello puro ridotto in polvere impalpabile o impastato con acqua . . . (V. *nota 3 alla voce Colori*).	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261	a
b) puro, in polvere impalpabile o impastato con acqua, compreso quello preparato artificialmente. *Come*.	Solfato di barite	III	43	c
(V. *anche Avanzi della decomposizione del sapone calcare nella fabbricazione della stearina*).				

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Solfato (*Segue*):			
— di cromo.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— cuproammonico. (V. *Solfato di rame, ammoniacale*).			
— doppio:			
a) di allumina e ammoniaca. (V. *Allume ammoniacale*).			
b) di allumina e potassa. (V. *Allume potassico*).			
c) di ammoniaca e ferro. (V. *Allume di ferro*).			
d) di ammoniaca e nichelio .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
e) di cromo e potassio. (V. *Allume di cromo*.			
f) di ferro e rame. *Come* .	Solfato di rame, ecc. . . .	III	43 h
— di ferro	Solfato di ferro	III	43 d
— di magnesio:			
a) nativo (kieserite). . . .	Pietre, terre, ecc., gessi, e alce, ecc.	XIII	261 a
b) propriamente detto . . .	Solfato di magnesio. . . .	III	43 e
— di manganese	Solfato di manganese	III	43 f
— di mercurio.	Sali di mercurio non nominati.	III	54
— di nichelio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di piombo:			
a) nativo (anglesite), in pezzi. (V. *Minerali metallici, di piombo, ecc.*).			
b) in polvere	Prodotti chimici non nominati.	III	59

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Solfato (*Segue*):				
— di potassio	Solfato di potassio	III	43	g
— di rame, escluso quello ammoniacale	Solfato di rame, ecc. . . .	III	43	h
— di rame, ammoniacale	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di sodio	Solfato di sodio	III	43	i
— di stronzio:				
a) nativo (celestina) . . .	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261	a
b) preparato artificialmente .	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di zinco	Solfato di zinco	III	43	l
Solfidrati. *Come i solfuri.*				
Solfimetri. (V. *Strumenti scientifici*).				
Solfiti non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Solfito di bismuto.	Sali di bismuto	III	52	
— di calce	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di magnesia.	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di sodio	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di zinco	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Solfocarbonati alcalini e terrosi . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Solfocianuri non nominati . . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Solfocianuro di ammonio	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55	
— di mercurio.	Sali di mercurio non nominati.	III	54	

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N.° d'ord.
Solfofenati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).			
— di magnesio, di potassio, di sodio o di zinco	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Solforatori per botti (apparecchi per solforare le botti), anche a ventilatore. *Come* . . . . . . (V. *anche Bruciamiccio per solforare le botti*).	Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.	XII	242
— a mantice, per le viti. (V. *Soffietti a mantice, altri, a mano*).			
Solforicinato d'ammoniaca	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di potassa	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di soda	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Solfosalicilato di soda	Salicilati, ecc.	III	56
Solfuri non nominati.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Solfuro alcalino per tingere capelli e barba. (V. *Tintura per barba e capelli*).			
— d'ammonio	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— d'antimonio:			
a) nativo, con la sua ganga. (V. *Minerali metallici, d'antimonio*).			
b) separato dalla ganga cioè fuso (antimonio crudo). *Come* .	Antimonio allo stato metallico.	XII	262
c) preparato per la pittura. (V. *Cinabro d'antimonio*).			
d) altro	Prodotti chimici non nominati.	III	59

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Solfuro (*Segue*):			
— d'arsenico. (V. *Orpimento*).			
— di bario	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di bismuto	Sali di bismuto	III	52
— di cadmio	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— di calcio, escluso quello ottenuto come residuo nella fabbricazione della soda . . . . (V. *anche Avanzi nella fabbricazione della soda*).	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— carbonio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di ferro:			
a) naturale.	Minerali metallici, di ferro . .	XII	208 a
b) preparato artificialmente .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di mercurio:			
a) nativo. V. *Cinabro naturale, impuro*).			
b) preparato artificialmente, compreso il solfuro nero o etiope minerale	Solfuro di mercurio, ecc. . .	III	46
— di piombo, nativo. (V. *Galena*).			
— di potassio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di rame:			
a) nativo. (V. *Calcopirite*).			
b) preparato artificialmente .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di sodio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di stagno. *Come*	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— di zinco:			
a) nativo. (V. *Blenda*).			
b) preparato artificialmente. *Come*.	Ossido di zinco	III	35 e

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Solidi geometrici per uso delle scuole. (V. *Modelli, altri, ecc.*).				
Solini. (V. *Goletti*).				
Soluzioni di acido gallico o tannico:				
a) nell'acqua. *Come* . . .	Acido gallico e tannico, puri.	III	31	i/2
b) nell'alcool. *Come* . . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di acido solforoso e cloruro di sodio, quest'ultimo in proporzione non eccedente il 25 per cento, per il lavaggio delle botti. (V. *Acido solforoso, in soluzione acquosa*).				
— di acido solforoso e solfito di zinco, nell'acqua. *Come*.	Acido solforoso	III	31	p
— acquose, per nichelare mediante bagno galvanico.	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di alcaloidi o loro sali. *Come l'alcaloide o sale rispettivo.*				
— di cocciniglia, di *kermes*, di zaffrone e di qualsiasi altra specie tintoria.	Estratti coloranti di legni da tinta, ecc.	IV	79	
— di collodio in acetato d'amile .	Vernici senza spirito, altre .	IV	81	b/2
— colori, nell'alcool. (V. *Colori sciolti nell'alcool*).				
— di gomma arabica, nell' acqua. (V. *Gomma liquida*).				
— di gomma elastica, nella benzina, nell'etere di petrolio, nell'olio di lino, nel solfuro di carbonio o in altre materie solventi. (V. *Gomma elastica sciolta nella benzina, ecc.*).				
— di nitrato d'argento. *Come* . .	Nitrato d'argento.	III	40	a
— di sapone:				
a) nell'acqua. (V. *Sapone, secondo la specie*).				
b) nell'alcool metilico . . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
c) nell'ammoniaca	Prodotti chimici non nominati.	III	59	

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Soluzioni (*Segue*):			
— di silicato di soda e colla. . . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di solfato di rame, nell'ammoniaca, da usare contro la peronospora .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— per lo sviluppo delle lastre fotografiche:			
a) contenenti bromuri in proporzione eccedente il 10 per cento. *Come*	Bromuri e ioduri, ecc. . . .	III	51
b) altre	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Solvina (antisettico)	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Somatosio	Estratto di carne, ecc. . . .	XV	322
Sommacco (foglie e rimessiticci). .	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, ecc. . . .	IV	75 a b
Sommatori per batterie di accumulatori e simili. (V. *Strumenti scientifici*).			
Sonagli o bubboli. (V. *Bubboli*). (V. *anche Campanelli*).			
— per trastullo dei bambini. (V. *Balocchi, ecc.*).			
Sonagliere o bubboliere.	Mercerie comuni.	XVI	352 a
Sonerie musicali (*carillons*) con scatola o senza, anche incomplete.	Organini a cilindro, ecc. . .	XII	252

NOTE. — 1. *Le sonerie musicali applicate agli albums, ai balocchi, agli orologi, ai quadri e ad altri oggetti, vengono sottoposte al dazio loro proprio, indipendentemente da quello dovuto per gli oggetti sui quali sono applicate. Il dazio su questi oggetti si riscuote, tuttavia, senza detrazione del peso della soneria.*

Lo stesso principio vale per le grandi sonerie musicali con custodie aventi il carattere di mobili o mobili piccoli, per le quali si riscuote, oltre al dazio proprio della soneria, quello della custodia, senza detrarre dal peso di quest'ultima quello della soneria.

2. *Non si considerano come sonerie musicali le scatole contenenti un congegno munito di manubrio, col quale può sonarsi un solo pezzo di musica. Le scatole di questa specie si classificano come i balocchi.*

3. *I cilindri per sonerie musicali, anche presentati isolatamente, si classificano come le sonerie complete.*

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Sonometri. (V. *Strumenti scientifici*).			
Sopporti per trasmissioni. (V. *Parti di trasmissioni*).			
Soprascaldatori per caldaie a vapore:			
a) a semplici cilindri. *Come* .	Caldaie per macchine, altre .	XII	238 b
b) a tubi. *Come*	Caldaie per macchine, multitubulari	XII	238 a
Sorbe	Frutta fresche non nominate.	XIV	298
(V. *anche Frutta di qualsiasi specie, preparate*).			
Sorbetti. (V. *Gelati*).			
Sorbettiere piccole, per uso di famiglia. *Si considerano come sorbettiere piccole per uso di famiglia quelle il cui recipiente interno ha capacità non superiore ad un litro.*	Mercerie comuni.	XVI	352 a
— di qualsiasi altra specie:			
a) con meccanismo. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
b) altre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Sospensorii di gomma elastica. (V. *Lavori di gomma elastica, ecc.*).			
— di tessuto o altro prodotto di materia tessile. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Sostegni per macchine. (V. *Parti di macchine*).			
— per strumenti scientifici. (V. *Parti di strumenti scientifici, ecc.*).			
Sottane. (V. *Gonnelle*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Sottoascelle di gomma elastica. (V. *Lavori di gomma elastica, ecc.*).			
— di maglia o di tessuto, anche impermeabile. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di pelle	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
Sottocoppe di feltro. (V. *Feltri, secondo la qualità*).			
— di altra materia. (V. *Vassoi*).			
Sottolumi di diverse materie, esclusi quelli fatti in massima parte di cannucce o margheritine di vetro.	Mercerie	XVI	352
— fatti in tutto o in massima parte di cannucce e margheritine di vetro	Mercerie fini	XVI	352 b
— fatti all'uncinetto. (V. *Maglie, secondo la qualità*).			
— di feltro. (V. *Feltri, secondo la qualità*).			
— di legno, anche foderati di tessuto.	Mercerie di legno	IX	179
— di tessuto, esclusi quelli di tessuto gommato. (V. *Tessuti o Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di tessuto gommato	Gomma elastica, ecc., in lavori di ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Sottopancia da cavalli. (V. *Fornimenti da tiro*).			
Sottopiatti di lamiera metallica. (V. *Lavori di lamiera, secondo la specie*).			
— di stecche di legno verniciate, incollate su tessuto	Mercerie di legno	IX	179
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Sottoselle di cuoio. (V. *Lavori da sellaio*).			
— di feltro. (V. *Feltri, secondo la qualità*).			
— di pelliccia. (V. *Lavori di pelli conce col pelo, altri*).			
— di tessuto. (V. *Tessuti o Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Spaccaossa da cucina. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc.. fini*).			
Spade. *Come le sciabole.* (V. *anche nota 3 alla voce Bastoni o mazze da appoggio*).			
Spadine per guarnizioni di galantine, salami e simili:			
a) di metallo comune . . .	Mercerie	XVI	352
b) di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale sono formate*).			
— da testa, per donna:			
a) di avorio, vero o falso, di madreperla o di tartaruga, vera o falsa. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
b) di corno, di osso o di materie affini, senza guarnizioni di altra materia	Corna, ossa, ecc., lavorate .	XV	349 b
c) di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
d) di qualsiasi materia (escluse quelle di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso) con guarnizioni di perle false o di pietre false	Mercerie fini	XVI	352 b
e) di qualsiasi altra specie .	Mercerie	XVI	352

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Spagnolette di tabacco di qualsiasi qualità, comprese quelle ricoperte di foglia di tabacco . .	Tabacco fabbricato in sigari Manilla, Avana, ecc. . .	II	30 b/1
Spagnolette da finestre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Spago di canapa, di lino, di juta o d'altri vegetali filamentosi, escluso il cotone:			
a) da calzolai. (V. *Refe da calzolai*).			
b) greggio o semplicemente lucidato, verniciato o incatramato, anche con anima di filo metallico ed escluso quello da calzolai	Cordami, cordicelle, ecc. . .	V	86
c) imbianchito o tinto. (V. *Filati, secondo la qualità*).			
— di altra materia tessile. (V. *Filati o Cordoncini, secondo la specie*). Note. — 1. *Lo spago di canapa, di lino, di juta o di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone, ritorto a più capi alcuni dei quali greggi, altri imbianchiti o tinti, si classifica come quello imbianchito o tinto.* 2. *È esclusa, per lo spago di qualsiasi specie eccetto quello da calzolai, la classificazione fra i filati preparati per la vendita al minuto, anche quando sia presentato in gomitoli, in matassine, o avvolto su rocchetti o in altra forma simile.*			
Spalline da militari. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
Spandiconcime. (V. *Macchine agrarie*).			
Spandifieno meccanici. (V. *Macchine agrarie*).			
Spannatrici meccaniche. (V. *Macchine agrarie*).			
Sparadrappi	Medicamenti composti non nominati	III	70
Spararazzi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Sparteina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	54 - b
Sparto in fibre:			
a) arricciato. *Come*	Cordami di sparto, ecc. . .	IX	187
b) in altra forma. *Come la canapa propriamente detta.*			
— in steli. *Come i vimini.*			
Spato adamantino. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
— calcare o d'Islanda. (V. *Carbonato di calce, naturale*).			
— fluore. (V. *Fluorina, ecc.*).			
— gessoso. (V. *Alabastro*).			
— pesante. (V. *Solfato di barite, nativo*).			
Spatole di acciaio, di ferro o di ghisa, anche con manico d'altra materia. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
— di legno	Mercerie di legno	IX	179
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Spazzatubi. (V. *Spazzole per pulire bottiglie o tubi da lampade, e Spazzole per pulire tubi da caldaie, secondo la specie*).			
Spazzatura dei laboratori d'orefice e delle zecche	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Spazzole per arti e mestieri e per l'agricoltura, fatte di fili metallici o laminette metalliche. *Come le grattabugie.*			
— di carbone, per macchine dinamo-elettriche:			
a) fornite di accessori di metallo	Parti staccate di macchine dinamo-elettriche	XII	241 a
b) ricoperte di patina metallica, senza accessori di metallo. *Come*	Terre cotte, altre.	XIII	267 b
c) altre. *Come*	Terre cotte d'uso comune . .	XIII	267 a
— per macchine, di qualsiasi materia, escluse quelle di carbone per macchine dinamo-elettriche. (V. *Parti di macchine*).			
Come spazzole per macchine si classificano quelle evidentemente destinate ad essere applicate alle macchine come parti integranti di esse.			
(V. *anche Cilindri a spazzola, per macchine da spazzare le strade*).			
— per pavimento:			
a) di crino, di giunco, di radiche, di saggina o di setole, montate su legno	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			
b) di fili metallici. *Come le grattabugie.*			
c) di qualsiasi materia, montate su metallo o con montatura ricoperta di metallo, comprese quelle per tappeti con cassetta di metallo per raccogliere la spazzatura. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
d) altre	Mercerie comuni.	XVI	302 a

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N.i e art.
Spazzole (*Segue*):			
— per pulire bottiglie o tubi da lampade:			
a) con manico di acciaio o di ferro. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
b) con manico di canna o di legno non guarnito d'altra materia. . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
c) con manico di altra materia, comprese quelle con manico di legno guarnito di altra materia.	Mercerie.	XVI	352
— per pulire tubi da caldaie:			
a) di ferro o di acciaio, o anche semplicemente montate su ferro o acciaio. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
b) di altro metallo o di qualsiasi materia, esclusi il ferro e l'acciaio, montate su altro metallo. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate o sul quale sono montate*).			
c) altre. *Come quelle per pulire le bottiglie o tubi da lampade.*			
— da scarpe:			
a) fisse entro cassetta di legno comune greggio o semplicemente pulito o dipinto. . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
b) fisse entro cassetta di legno da ebanisti o di legno comune verniciato o impiallacciato . .	Mercerie di legno	IX	179
c) fisse entro cassetta di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale è formata la cassetta*).			
d) altre. (V. *Spazzole per altri usi*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.
Spazzole (*Segue*):			
— da toletta (spazzole e spazzolini da testa, da denti, da unghie, ecc.) di qualsiasi materia, compresa la gomma elastica, escluse quelle montate su metallo prezioso. .	Mercerie.	XVI	352
— per altri usi:			
a) di giunco, di radica, di saggina o di altre simili materie vegetali, montate su legno . . .	Mercerie di legno.	IX	179
b) di giunco, di radica, di saggina o di altre simili materie vegetali, con impugnatura fatta mediante semplice legatura con spago o filo metallico, senza rivestitura di pelle o di tessuto. *Comc.*	Lavori da panieraio, ecc., fini.	IX	185 b
c) altre, comprese quelle di gomma elastica ed escluse quelle montate su metallo prezioso. .	Mercerie	XVI	352
— di qualsiasi specie, montate su metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso sul quale sono montate*).			
Spazzolini. (V. *Spazzole, secondo la qualità*).			
Specchi da ottica o per uso dei fari.	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 $\frac{a}{1}$
— piccoli a mano, incorniciati o montati su qualsiasi materia . . .	Mercerie.	XVI	352
— altri:			
a) in cornice di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Lavori; secondo il metallo del quale è formata la cornice*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Specchi altri (*Segue*):			
b) in cornice di qualsiasi altra materia o senza cornice . . .	Specchi incorniciati, ecc. . .	XIII	273
NOTA. — 1. *Si considerano come specchi piccoli a mano quelli con manico e quelli tascabili, da viaggio e simili, nonchè tutti quelli destinati a servire come soprammobili, montati su candelieri, su figurine o su sostegni di qualsiasi altra forma, esclusi quelli montati su cassettini o altri piccoli mobili di legno, i quali seguono il trattamento dei mobili, secondo la specie.* 2. *Nello sdoganamento degli specchi altri, con cornice di metallo prezioso, è ammessa la separazione della cornice dallo specchio, perchè l'una e l'altro siano tassati separatamente.* 3. *La lunghezza e la larghezza degli specchi incorniciati si determina senza escludere la cornice.*			
Spegnitoi (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Speis. *Come*.	Minerali metallici, di ogni altra sorta	XII	266 e
Spellaia di seta	Cascami di seta, greggi, altri.	VIII	154 $\frac{a}{2}$
Spelta. (V. *Farro, ecc.*).			
Spermaceti greggio. *Come*	Oli fissi, di pesce, impuri. .	I	7 a
— purificato. *Come*	Cera bianca non lavorata . .	XV	341 $\frac{b}{1}$
Spettroscopi (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Spezie non nominate.	Spezie non nominate . . .	II	29
Si comprendono sotto questa voce tutte le sostanze in polvere, pure o miste, non specialmente nominate, che servono per condire le vivande. *È fatta eccezione per i miscugli di cannella, chiodi di garofano, pepe, pimento o noci moscade, in polvere, o di alcune di queste droghe, senza aggiunta di altre sostanze o con aggiunta di altre sostanze in proporzione evidentemente inferiore al 50 per cento, i quali si classificano come la droga più fortemente tassata che entra nel miscuglio.* *I miscugli delle dette droghe con altre sostanze, nei quali quest'ultime entrino in proporzione evidentemente non inferiore al 50 per cento, restano nella classe delle spezie non nominate.*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Spiedi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Seguono il trattamento loro proprio anche quando siano presentati insieme coi rispettivi girarrosti.*			
Spighe finte. (V. *Fiori finti*).			
— naturali, tinte o altrimenti preparate, per ornamento. (V. *Parti di piante, ecc., secche, per ornamento, ecc.*).			
Spighette. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
Spigo (fiori). (V. *Fiori di spigo*).			
Spilli di sicurezza. (V. *Fermagli per oggetti tascabili o di vestiario, ecc.*).			
Spilli e spilloni, fatti in tutto o in parte di metallo prezioso, per qualsiasi uso. (V. *Gioielli*).			
— per ornamento, esclusi quelli fatti in tutto o in parte di metallo prezioso:			
a) guarniti di perle false o di pietre false	Mercerie fini	XVI	352 b
b) altri	Mercerie	XVI	352
Si classificano come spilli e spilloni per ornamento tutti quelli con gambo di metallo comune e capocchia decorata o che hanno, al posto della capocchia, un ornamento qualsiasi, con un fiore finto, un ferro da cavallo, perle false, pietre false e simili e che servono comunemente per essere appuntati alle cravatte, ai cappelli, ecc.			
— di qualsiasi specie e materia, con capocchia di corallo. (V. *Lavori di corallo*).			
— altri, anche con capocchia di materia diversa (compresa la carta sulla quale fossero infissi). . .	Aghi e spilli	XII	224
Spincervino o ramne (coccole). (V. *Coccole di nerprun*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Spine d'istrice o porcospino. *Come* .	Corna, ossa, ecc.	XV	349
Spinelli (rubini). (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Spire per cavatappi, cavastracci e simili. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*).			
Spiriti medicinali. (V. *Alcoolati per uso della medicina*).			
Spirito di legno, anche greggio. (V. *Alcool metilico, ecc.*).			
— di *mindererus*	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— di sapone	Profumerie alcooliche . . .	III	74 a
— di vino (alcool etilico), sia ottenuto dalla distillazione del vino, delle vinacce, della birra, ecc., sia ricavato dalle sostanze amidacee, dalle frutta, dai melazzi e altre sostanze zuccherine, ecc.:			
a) dolcificato o aromatizzato (escluso il cognac), in botti o caratelli	Spirito dolcificato o aromatizzato, ecc., in botti o caratelli, di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b}{2}$
b) dolcificato o aromatizzato (escluso il cognac), in bottiglie.	Spirito in bottiglie, ecc., di qualsiasi altra sorta . .	I	5 $\frac{c\ d}{2}$
c) puro, in botti o caratelli .	Spirito puro, ecc.	I	5 a
d) puro, in bottiglie . . .	Spirito in bottiglie, ecc., di qualsiasi altra sorta . .	I	5 c l [illegible]

NOTE. — 1. *Lo spirito, tanto puro quanto dolcificato o aromatizzato, compreso il cognac, in bottiglie superiori a un litro o in bottiglioni, fiaschi, damigiane o altri simili recipienti, si classifica come quello della rispettiva specie, in botti o caratelli, sottoponendo i recipienti al dazio loro proprio separatamente dal contenuto*

2. *Come spirito in bottiglie si classifica*

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Spirito di vino, ecc. (*Segue*):			
anche quello in piccole boccette, eccettochè si tratti evidentemente di campioni, nel qual caso si tassa come spirito in botti o caratelli la quantità complessiva dello spirito contenuta nelle boccette, sottoponendo queste ultime al dazio loro proprio.			
3. Lo spirito non dolcificato, nè aromatizzato, si classifica come spirito puro anche se contiene sostanze coloranti.			
4. La sopratassa di fabbricazione sullo spirito dolcificato o aromatizzato compreso il cognac, anche riposto in bottiglie, non può mai essere commisurata sopra una forza alcoolica inferiore a 70 gradi.			
La dogana, quando ritenga che lo spirito abbia una forza alcoolica superiore a 70 gradi, ha diritto di sottoporlo all'analisi e di commisurare la sopratassa sulla forza effettiva accertata, se risulti superiore a 70 gradi.			
(V. *anche Alcool profumato, ecc.*).			
Spodio d'osso e di corno. (V. *Nero d'osso, ecc.*).			
Spole per far reti o lavori a maglia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— per tessitori. (V. *Tubetti per la filatura, ecc.*).			
Spolette per proietti esplosivi. *Come i proietti d'artiglieria.*			
Spolpatori meccanici da tuberi. (V. *Macchine agrarie*).			
Spolveratoi di crino o di pelo . .	Mercerie	XVI	352
— di penne di pavone o di piume di struzzo	Mercerie fini	XVI	352 b
— di penne d'altra specie:			
a) con manico di canna o di legno, non dipinto nè verniciato e senza guarnizioni di altra materia.	Utensili e lavori diversi di legno comune, puliti, ec.	I	178 b
b) altri	Mercerie	XVI	352
La presenza delle penne non trasferisce per il rimanente a mercerie fini.			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° delt.
Sporte e sportini di biodolo o di foglie di palma, per il trasporto di materiali	Lavori da panieraio, ecc., grossolani	IX	185 a
— per la pressione del sevo o di altre sostanze grasse e per l'estrazione dell'olio dai semi:			
a) di crino o di pelo, anche misti con lana, con o senza accessori di altra materia. *Come.*	Lavori grossolani di crino, ecc.	VII	140
b) di sparto	Lavori da panieraio, ecc., grossolani	IX	185 a
— di qualsiasi altra specie: *a*) di giunchi, di paglia, di vimini o d'altre simili materie vegetali. *Come i panieri.* *b*) di tessuto fatto di filamenta di cocco o di altre simili fibre vegetali assimilate alla canapa. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Spranghe di acciaio: *a*) non temprate. (V. *Ferro e acciaio non temprato, laminati o battuti, in verghe, ecc.*). *b*) temprate. (V. *Acciaio temprato in spranghe, ecc.*).			
— di ferro. (V. *Ferro e acciaio non temprato, laminati o battuti, in verghe, ecc.*).			
— di rame, di ottone o di bronzo. (V. *Verghe di rame, ecc.*).			
Spremilimoni. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Quelli formati di diverse materie si classificano o come i lavori della materia della quale sono formate le parti destinate ad esercitare direttamente la pressione, o come quelli della materia sulla quale le parti stesse sono montate, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione del dazio maggiore.* (V. *anche Torchietti per spremere limoni, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Spremipomidori e simili. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). (V. *anche Torchietti per spremere limoni, ecc.*).			
Sproni di metallo comune, ricoperti con lamina di metallo prezioso.	Mercerie fini	XVI	352 b
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Spruzzatori e loro parti, di gomma elastica o di ebanite. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*). *Le doppie pere di gomma elastica per spruzzatori, presentate senza la rispettiva bottiglia e munite di reticella di materia tessile, si classificano fra i lavori di gomma elastica mista a tessuti.*			
— interamente di maiolica, di porcellana, di terraglia, di sughero o di vetro. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale sono formati*).			
— di qualsiasi altra specie . . .	Mercerie.	XVI	352
Spugne artificiali:			
a) fatte con ritagli o avanzi di spugne entro un involucro di maglia. Come	Spugne comuni, lavorate . .		346 2
b) formate di tondelli o ritagli di pelle legati insieme . .	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . . .		
— comuni:			
a) greggie	Spugne comuni, greggie . . .		346 a
b) lavorate . . . . (V. *nota alla voce Spugne fini*).	Spugne comuni, lavorate . .		[illegible] 2

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Spugne (*Segue*):			
— fini:			
a) greggie	Spugne fini, greggie . . .	XV	346 b/1
b) lavorate	Spugne fini, lavorate . . .	XV	346 b/2
Si classificano come spugne greggie quelle che hanno subito soltanto una prima lavatura con l'acqua di mare e che conservano ancora residui della radice.			
— di qualsiasi specie, montate stabilmente su metallo o altra materia, per uso di scrittoio . .	Mercerie comuni	XVI	352 a
Le spugne da scrittoio semplicemente custodite entro recipiente di vetro o di altra materia si tassano separatamente dal recipiente.			
— vegetali (spugne luffa):			
a) cucite, guarnite o anche semplicemente tagliate in qualsiasi forma per un uso determinato. (V. *Lavori di spugna vegetale, ecc.*).			
b) altre	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
Spuntature di corallo:			
a) greggie	Corallo greggio	XV	347 a
b) pulite o forate	Corallo lavorato, non montato.	XV	347 b/1
(V. *nota alla voce Granelli o palline forate*).			
— di sigari	Tabacco fabbricato, di qualsiasi altra qualità . . .	II	30 b/2
Sputacchiere. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Squadre da disegno. *Come i regoli da scrittoio.*			
Squadri. (V. *Strumenti scientifici*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Squame d'argentino. *Come.* . . .	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— di scilla. (V. *Scilla*).			
— di testuggine o tartaruga. (V. *Gusci e squame di testuggine, ecc.*).			
Squilla marittima. (V. *Scilla*).			
Squina (radica). (V. *Radiche di squina*).			
Squinante. (V. *Cipero odoroso*).			
Stacci montati su legno:			
a) con fondo di crino. *Come.*	Tessuti di crino, per stacci .	VII	141 a
b) con fondo di seta o altra materia tessile	Mercerie di legno	IX	179
c) altri. (V. *Crivelli*).			
— montati su altra materia:			
a) con fondo di crino o di altra materia tessile. (V. *Lavori, secondo la materia della quale è formato il cerchio*).			
b) altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale è formato il fondo*).			
Stadere. (V. *Bilance*).			
Stadie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Staffe da sella. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Staffili (sferze). (V. *Fruste*).			
— da sella. (V. *Lavori da sellaio*).			
Stagno calcinato. (V. *Ceneri di stagno*).			
— in fili, in fogli, in tubi o in verghe. (V. *rispettivamente Fili, Fogli, Tubi o Verghe, di stagno, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Stagno (*Segue*):			
— in pani	Stagno, ecc., in pani, ecc. . .	XII	229 a
Note. — 1. *Lo stagno fosforoso segue il trattamento dello stagno.* 2. *Le leghe di stagno con piombo e antimonio seguono il trattamento dello stagno anche quando questo metallo non vi entri in misura prevalente rispetto al piombo o all'antimonio o rispetto ad entrambi, purchè non vi si trovi in proporzione così esigua da dover essere considerato come semplice impurezza del piombo o dell'antimonio.*			
— in polvere, per pittori o verniciatori. (V. *Polvere di bronzo, ecc.*).			
Stagnola. (V. *Fogli di stagno, ecc*).			
Stambecchi	Cacciagione e selvaggiume. .	XV	323
Stami di fiori finti. (V. *Fornimenti di fiori-finti*).			
Stampatrici per oggetti di legno. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
Stampe e litografie, non incorniciate, anche incollate su cartone, su tessuto, su legno, su lamiera metallica o poste sotto vetro, comprese quelle ritagliate o con impressioni a secco	Stampe, litografie e cartelli .	X	193
— incorniciate. *Come la cornice o come quelle non incorniciate, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore.*			
Note. — 1. *Si comprendono fra le stampe e litografie, oltre alle litografie e cromolitografie propriamente dette, le incisioni, le fototipie, le fotolitografie, le fotocollografie e simili, le fotoincisioni, le zincotipie ed in generale qualsiasi riproduzione di disegni, di immagini od anche di semplici caratteri, su carta o cartone, ottenuta col mezzo dell'incisione, comunque eseguita, o della pietra litografica o con qualsiasi altro analogo procedimento. S'intendono escluse dalla classe delle stampe e litografie le riproduzioni di semplici caratteri ottenute col mezzo della tipografia o della stereotipia.* 2. *Per le stampe e litografie incorniciate è ammessa la separazione della stampa o litografia dalla cornice, perchè l'una e l'altra siano tassate separatamente.* 3. *Non si considerano come incorniciate le stampe e litografie con semplici asticciuole e cordoncino per appenderle alle pareti.* (V. *anche nota 2 alla voce Quadri e quadretti*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Stampelle. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Stampi di acciaio, di ferro o di ghisa. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
— di legno . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— di rame, di ottone o di bronzo:			
a) incisi per la stampa . .	Rame, ottone e bronzo, in cilindri, ecc.	XII	225 a
b) altri. (V. *Lavori di rame, ecc., altri*). *Fra gli stampi di rame, di ottone e di bronzo, altri, si comprendono anche quelli per la stampa della carta da parati, costituiti da tavolette o cilindri di legno, sui quali sono conficcate asticciuole di rame o di ottone di varia sezione.*			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Stampini per pittori di stanze, riquadratori e simili:			
a) di tessuto. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— per scrivere stampatello . . .	Mercerie comuni.	XVI	352 a
Stanghe d'argani:			
a) di legno.	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— da carri e carrozze . . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune e nota 3 alla voce Legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Stannato di potassa	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di soda	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Stantuffi per macchine. (V. *Parti di macchine*).			
Stassfurtite. (V. *Boracite*).			
Statue (compresi i busti o mezze figure) antiche . . . . . . *Si considerano come statue antiche quelle di tempo anteriore al secolo* XIX. (V. *anche nota* 3 *alla voce Oggetti da collezione, ecc.*).	Oggetti da collezione, ecc., altri, antichi	XVI	368 b/2
— moderne:			
a) di legno. (V. *Sculture moderne, di legno*).			
b) di marmo e di alabastro .	Marmo e alabastro, ecc., in statue	XIII	258 b
c) di pietra.	Pietre per costruzioni, in statue	XIII	259 b
d) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Quelle di ghisa, non brunite, nè dorate, nè argentate, si classificano fra gli oggetti per mobili, per ornamenti, ecc.; quelle di rame, di ottone o di bronzo, non dorate nè argentate, si classificano fra i lavori ornamentali.*			
Stearina in pasta, in pani o in formelle	Acido stearico	XV	335
— vegetale o stearina di cotone. (V. *Margarina vegetale*).			
Steatite. (V. *Pietra di lardo, ecc.*).			
Stecade (spighe)	Erbe, fiori, ecc., medicinali. .	III	63

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Stecche da biliardo	Mercerie di legno	IX	179
— per busti da donna:			
a) di acciaio, fasciate di carta, di pelle, di tessuto o d'altra materia.	Mercerie comuni.	XVI	352 a
b) di acciaio, non fasciate, ma munite di fermagli. (V. *Lavori di acciaio*).			
c) di acciaio, altre	Acciaio in molle, ecc.	XII	219
d) di legno	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *nota alla voce Lavori di legno comune*).			
e) di altra materia. V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
(V. *anche Molle d'acciaio per busti da donna, ecc.*).			
— di ferro o di acciaio, per la congiunzione delle rotaie da strade ferrate e da tramvie:			
a) bucate o altrimenti lavorate. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*). *Quelle semplicemente bucate si classificano fra i lavori bucati in minima o piccola parte della loro superficie qualunque sia il numero di fori che presentano.*			
b) semplicemente laminate e tagliate a misura. (V. *Ferro e acciaio non temprato, laminati o battuti, in verghe, ecc.*).			
— da ombrelli, di qualsiasi materia. (V. *Bacchette da ombrelli*).			
— di osso di balena, anche non pulite, per qualsiasi uso, escluse quelle da ombrelli. (V. *Ossa di balena lavorate, ecc.*).			
— da ventagli. (V. *Ossature da ventagli*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Stecchini di legno, per fiammiferi. (V. *Fuscellini di legno per fiammiferi, ecc.*).			
Steli di angelica:			
a) confettati	Confetti e conserva con zucchero, ecc.	II	16
b) naturali	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 l
— di anil. (V. *Steli per tinta e per concia*).			
— di betula o betulla, per fare scope.	Radiche per spazzole . . .	IX	173
— di canapa, di lino o di altri vegetali filamentosi:			
a) forniti dei loro filamenti .	Prodotti vegetali non nominati.	XIV	309 b
b) spogliati dei loro filamenti.	Legna da fuoco	IX	170
— di colza, senza semi	Prodotti vegetali non nominati.	XIV	309 b
— di garofani. *Come*	Chiodi di garofani	II	22
— miglio	Radiche per spazzole . . .	IX	173
— di palma. (V. *Canne, giunchi e vimini*). (V. *anche Piassava, ecc.*).			
— di serratola. (V. *Steli per tinta e per concia*).			
— per tinta e per concia:			
a) non nominati. *Come* . .	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, macinati .	IV	75 b
b) non nominati, anche triturati. *Come*.	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, non macinati.	IV	75 a
Stendardi. (V. *Bandiere*).			
Stereometri. (V. *Strumenti scientifici*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Stereoscopi. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Sterri di minerali di zolfo (minerali di zolfo in polvere). (V. *Minerali di zolfo*).			
Stetoscopi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Stibina. (V. *Solfuro d'antimonio, nativo, ecc.*).			
Stie di legno . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Stili (compreso il fodero)	Mercerie	XVI	352
Stipi. (V. *Mobili e loro parti, o Mobili piccoli, secondo la specie*).			
Stirace. (V. *Storace, ecc.*).			
Stiratoi per nastri di filatura. (V. *Macchine per la filatura*).			
Stivali e stivaletti. (V. *Calzature*).			
Stoccafissi. (V. *Baccalà*).			
Stocchi. *Come le spade.* (V. *nota 3 alla voce Bastoni o mazze da appoggio*).			
Stoie e stoini di canna, per soffitti e simili	Lavori da panieraio, ecc., grossolani	IX	185
— per finestre:			
a) di giunchi o vimini. . .	Lavori da panieraio, ecc., fini.	IX	185 b
b) di stecche di legno . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Stoie e stoini (*Segue*):			
— per imballaggio, fatte di funicella di erba, di vimini greggi, di foglie di palma e materie simili .	Lavori da panieraio, ecc., grossolani	IX	185 a
— per pavimento:			
a) di alge, di erba, di foglie di palma, di scorza d'albero, di trucioli o di materie simili . .	Lavori da panieraio, ecc., fini.	IX	185 b
b) di biodolo	Lavori da panieraio, ecc., grossolani	IX	185 a
c) di liste di legno incollate su tela. (V. *Impianiti mobili, ecc.*).			
d) di paglia tenuta insieme con stecche di legno, per fabbriche di fiammiferi	Lavori da panieraio, ecc., grossolani	IX	185 a
e) di steli, radiche o vimini, sottili e pieghevoli, interi o spaccati, naturali o tinti	Lavori da panieraio, ecc., fini.	IX	185 b
f) tessuti con filati di cocco, di manilla, di sparto o d'altri vegetali filamentosi, misti con lana, con borra di lana o con pelo, in qualsiasi proporzione. (V. *Tappeti di qualsiasi materia tessile, da pavimento, misti con lana, ecc.*).			
g) tessuti con filati di cocco, di manilla, di sparto o d'altri vegetali filamentosi, non misti con lana, con borra di lana o con pelo (compresi quelli a spazzola). (V. *Tappeti, altri, d'ogni sorta*).			
h) di treccie grossolane di fibre di cocco, di giunco, di paglia e simili (stoini a giorno). . . .	Lavori da panieraio, ecc., fini.	IX	185 b

Le stoie e gli stoini di steli, di radiche, di vimini, di trucioli, di foglie di palma, di stecche di legno e di materie simili si classificano secondo i rispettivi rimandi anche quando siano commisti con fili di materia tessile o con fili o nastri di metallo, purchè, e per la materia dominante in peso e per appariscenza, conservino sempre il carattere di stoie e stoini delle dette materie.

[illegible] orlati con tessuto, nastro, ecc., o guarniti con balza di tessuto, senza che per questo muti la lor[illegible].

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Stole. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).				
Stoppa di canapa o di lino:				
a) greggia	Canapa, lino, ecc., greggi . .	V	85	a
b) in grossi fili per fare cordami o grosse tele da imballaggio. *Come*	Cordami, cordicelle, ecc. . .	V	86	a
c) imbevuta di pece o incatramata, per accendere il fuoco o per calafatare i navigli, anche torta	Canapa, lino, ecc., greggi . .	V	85	a
Stoppacci da fucile di feltro:				
a) ricoperti di carta o di tessuto	Mercerie comuni	XVI	352	a
b) altri. (V. *Feltri, secondo la qualità*).				
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).				
Come stoppacci da fucile si classificano anche quelli per pistole o per cartucce.				
Stoppini di cera. (V. *Lavori di cera, secondo la specie*).				
Storace o stirace	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71	b/2
Storioni. (V. *Pesci*).				
Storte di *grès*. (V. *Grès ordinari*).				
— di terra cotta, anche smaltate	Terre cotte d'uso comune .	XIII	267	a
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).				
Stozzatrici meccaniche. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).				
Stracannatoi. (V. *Macchine per la filatura*).				
Stracci di lana:				
a) carbonizzati o altrimenti preparati per la fabbricazione della lana meccanica. *Come* . .	Cascami e borra di lana . .	VII	131	
b) altri.	Stracci d'ogni sorta.	IX	189	

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Stracci (*Segue*):			
— di qualsiasi altra materia vegetale o animale . . . . (V. *nota 2 alla voce Pasta per la fabbricazione della carta, ecc.*).	Stracci d'ogni sorta. . . .	X	189
Strame	Prodotti vegetali non nominati	XIV	309 b
Strazza di seta e di doppio, greggia.	Cascami di seta, greggi, strusa, ecc.	VIII	154 $\frac{a}{1}$
Strettoi. (V. *Torchi*).			
Stricnina.	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Striglie. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Stringhe con puntali o senza. (V. *Aghetti, ecc.*).			
Striscie per cappelli:			
a) di pelle, anche con orlo ripiegato e cucito o orlate in altro modo.	Pelli tagliate in striscie per cappelli.	XI	199 $\frac{f}{2}$
b) di tessuto, orlate, anche foderate di carta. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di carta:			
a) spalmate di zolfo, per la solforazione delle botti. (V. *Miccie per la solforazione delle botti, di carta, ecc.*).			
b) altre. *Come la carta della rispettiva specie, non tagliata.*			
È fatta eccezione per le striscie di carta da involti, le quali seguono il trattamento della carta bianca o tinta in pasta. *Le striscie di carta bianca o tinta in pasta, con linee e numeri indicanti la ripartizione in centimetri, decimetri, ecc., seguono il trattamento della carta rigata.* *Quelle avvolte in rotoli trattenuti fra due dischi di cartone o di altra materia mediante filo metallico, o montati in altro modo simile per facilitare lo svolgimento graduale della striscia senza scomporre il rotolo, si classificano fra i lavori di carta.*			
(V. *anche Trucioli di carta e nota alla voce Cartoni di qualsiasi specie traforati, per bachi da seta, ecc.*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Striscie (*Segue*):			
— di cartone. *Come il cartone della rispettiva specie, non tagliato*.			
— di feltro. (V. *Feltri tagliati in striscie*.			
— di pelle:			
a) per cappelli. (V. *Striscie per cappelli, di pelle, ecc.*).			
b) per altro uso. (V. *Pelli tagliate in striscie per altro uso, ecc.*).			
— di tessuto:			
a) con finta cimosa ad imitazione di nastri. (V. *Tessuti di qualsiasi sorta, tagliati in striscie, ecc.*).			
b) orlate, per cappelli. (V. *Striscie per cappelli, di tessuto, ecc.*).			
c) spalmate di zolfo, per la solforazione delle botti. (V. *Miccie per la solforazione delle botti, di nastri, ecc.*).			
d) altre, comprese quelle imbevute di gomma elastica mista con sostanze minerali, per isolare i fili elettrici. (V. *Tessuti secondo la qualità*).			
(V. *anche Liste*.			
Strofinacci di tessuto. (V. *Tessuti e Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
NOTA. — 1. *Gli strofinacci di grossolano tessuto di cotone graticolato a legatura garza inglese, di grandezza non superiore ad un metro quadrato, anche con qualche filo tinto lungo gli orli, si classificano come i tessuti di cotone greggi, non graticolati.* 2. *Per l'applicazione del sopratassato per misura gli strofinacci cuciti seguono il trattamento degli asciugamani.*			
— di tondelli o ritagli di pelli montati su legno o altra materia . .	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
(V. *anche Spugne artificiali formate di tondelli o ritagli di pelle, ecc.*).			

VOCI del repertorio	VOCI della tariffa	Categ.	N° e lett.
Stronzianite (V. *Carbonato di stronzio, nativo*).			
Strumenti per l'agricoltura, non nominati. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
(V. *anche Attrezzi ordinari per l'agricoltura, ecc.*).			
— per esperimentare la resistenza dei materiali. (V. *Strumenti scientifici*).			
(V. *anche nota alla voce Macchine per esperimentare la resistenza dei materiali*).			
— d'ottica, di calcolo, di precisione, di osservazione, di chimica, di fisica, di chirurgia, di astronomia, di matematica, di geodesia e di elettrotecnica, non nominati. (V. *Strumenti scientifici*).			
Strumenti per arti e mestieri di acciaio, di ferro o di ghisa, comuni:			
a) argentati o dorati. *Come* .	Oggetti di ferro e di acciaio, bruniti	XII	223
b) bruniti o nichelati. *Come*.	Utensili e strumenti usuali, ecc., comuni, smaltati, ecc.	XII	222 a/1
c) laccati, ossidati o smaltati.	Utensili e strumenti usuali, ecc., comuni, smaltati, ecc.	XII	222 a/1
d) puliti, verniciati, zincati, piombati, ramati, stagnati o guarniti di altri metalli	Utensili e strumenti usuali, ecc., comuni, puliti, ecc.	XII	222 a/2
e) altri	Utensili e strumenti usuali, ecc., comuni, altri. . .	XII	222 a/3

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Strumenti per arti e mestieri (*Segue*):			
— di acciaio, di ferro o di ghisa, fini:			
a) argentati o dorati. *Come*.	Oggetti di ferro e di acciaio, bruniti	XII	223
b) bruniti o nichelati. *Come*.	Utensili e strumenti usuali, ecc., fini, smaltati, ecc. .	XII	$222\frac{b}{1}$
c) laccati, ossidati o smaltati.	Utensili e strumenti usuali, ecc., fini, smaltati, ecc. .	XII	$222\frac{b}{1}$
d) altri, compresi quelli puliti, verniciati, zincati, piombati, ramati, stagnati o guarniti d'altri metalli	Utensili e strumenti usuali, ecc., fini, altri, ecc. . .	XII	$222\frac{b}{2}$
(V. *anche Lime e Raspe*).			
— di legno	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

NOTE. — 1. *Gli aratri non a ruote, i badili, i barletti, le bicornie, le cazzuole, le filiere, i martelli e i rastrelli, quando sono fatti principalmente di acciaio, di ferro o di ghisa, si comprendono fra gli strumenti per arti e mestieri,* comuni.

I seguenti strumenti, quando sono fatti principalmente di acciaio, di ferro o di ghisa, si comprendono fra quelli fini: *allargatubi; archetti per seghe e da tornitori; bilance da banco, a coda, a molla, tanto a mano quanto a coppa, a quadrante ed altre non specialmente nominate; compassi per artefici; compositoi; copia-lettere; cunei da tipografi; ferri non specialmente nominati da calzolai, doratori, fabbri, falegnami, maniscalchi, parrucchieri, stampatori ed altri artigiani; lisciatoi; macchinette per legare libri, o fascicoli, per orlare le cartucce, per sbucciare le frutta, le patate e simili, per sminuzzare o spremere la carne, per far salsiccie, per sminuzzare il ghiaccio, per snocciolare le frutta, per spremere limoni, pomidori e altre frutta, per tagliar campioni, e per tagliar l'erba; nettacoltelli; passette da tessitori; pettini per rigare la carta; pinzette; punteruoli; radimadia; raschiatoi; rasiere; rotelle per tagliare la pasta; saldatoi; sergenti da falegnami; spazzole per pavimento, montate in metallo;*

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Strumenti per arti e mestieri (*Segue*):			
striglie; tagliavetro; tanaglie per bolli e piombo; torchietti; torni da orologiaio e simili; vantaggi da tipografi.			
2. Gli strumenti per arti e mestieri, di acciaio, di ferro e di ghisa, si considerano come guarniti d'altri metalli quando ne sono in qualsiasi modo commisti, sia che gli altri metalli costituiscano ornamento, sia che costituiscano parti integranti dello strumento, anche non aventi carattere ornamentale. Non si tiene, però, conto nè della saldatura nè delle viti o dei chiodi di rame, di ottone o d'altro metallo, che tengano congiunte le varie parti dei detti strumenti.			
3. Gli strumenti fatti in parte di acciaio, di ferro o di ghisa ed in parte di altre materie si classificano fra quelli di acciaio, di ferro o di ghisa, quando siano fatte di tali materie le parti più importanti per riguardo all'uso cui lo strumento è destinato, anche se le dette parti non sono prevalenti in peso rispetto alle altre di secondaria importanza o accessorie.			
4. Come gli strumenti completi si classificano anche quelli mancanti del manico, delle ghiere o di altri simili accessori.			
5. Salvo il trattamento espressamente stabilito per le parti di strumenti per arti e mestieri di acciaio, di ferro o di ghisa, fucinate a stampo o gettate, greggie, si classificano come gli strumenti della specie rispettiva finiti, anche quelli semplicemente abbozzati. È fatta eccezione per i pezzi di acciaio abbozzati per far lime o raspe, i quali si classificano come lavori di acciaio e per gli abbozzi di strumenti (escluse le lame da seghe) ottenuti dal semplice taglio di lamiere, senz'altra ulteriore lavorazione, i quali seguono il trattamento delle lamiere tagliate secondo la specie.			
6. Gli armadietti, gli astucci, gli scaffaletti, le cassette o altri simili recipienti, con assortimento di strumenti per arti e mestieri, si tassano insieme con gli strumenti che contengono, considerando contenente e contenuto come un solo strumento. Se vi sono contenuti strumenti di acciaio, di ferro o di ghisa, comuni, insieme con altri fini, si classifica il tutto come strumenti fini.			
(V. *anche nota* 1 *alla voce Balocchi, ecc.*).			
Strumenti musicali, non nominati:			
a) a corda	Strumenti musicali non nominati, a corda	XVI	355 d
b) a fiato	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Strumenti musicali, non nominati. (*Segue*):			
c) a percussione	Strumenti musicali, altri, non nominati	XVI	355 f
d) altri . . . . *Gli strumenti musicali di qualsiasi specie seguono il trattamento loro proprio anche quando siano incompleti.* (V. *anche nota* 1 *alla voce Balocchi, ecc.*).	Strumenti musicali, altri, non nominati	XVI	355 f
Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, di lenti o di strumenti ottici:			
a) di acciaio, di bronzo, di ottone o di rame	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 a/1
b) di ferro o di ghisa . . .	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 b
c) di metallo prezioso o ricoperti con lamina di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale sono formati o ricoperti*).			
d) di altra materia. *Come* .	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	2 a
— non muniti di aste o circoli graduati, nè di lenti o strumenti ottici:			
a) di acciaio, di bronzo, di ottone o di rame	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 a/2
b) di cristallo o di vetro, di maiolica, di terraglia, di porcellana, di terra cotta o di materie a questa assimilate, senza guarnizioni o accessori di metallo. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
c) di ferro o di ghisa . . .	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 b
d) di metallo prezioso o ricoperti con lamina di metallo prezioso. (V. *Lavori, secondo il metallo prezioso del quale sono formati o ricoperti*).			
e) altri. *Come*	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 a/2

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.

Strumenti scientifici (*Segue*):

Note. — 1. *S'intendono per strumenti scientifici gli strumenti d'ottica, di calcolo, di precisione, di osservazione, di chimica, di fisica, di chirurgia, di astronomia, di matematica, di geodesia, di elettrotecnica, ecc., compresi quelli per usi scientifici industriali.*

2. *Come strumenti scientifici di ferro o di ghisa si classificano quelli nella costruzione dei quali entrano con evidente prevalenza il ferro e la ghisa o entrambi questi metalli.*

3. *Salve le eccezioni espressamente stabilite, gli strumenti muniti di aste o circoli graduati, di lenti o di strumenti ottici, seguono il trattamento per essi stabilito anche quando siano presentati allo sdoganamento senza le parti portanti le aste o i circoli graduati o senza le lenti o gli strumenti ottici che devono formarne parte.*

4. *I termometri, i piccoli barometri o altri simili strumenti, applicati ad oggetti da scrittoio, da salotto e simili e in generale quelli montati in guisa da costituire oggetti dei quali lo strumento sia parte secondaria, seguono, insieme con l'oggetto sul quale sono applicati, il trattamento delle mercerie.*

5. *Gli astucci contenenti strumenti scientifici di qualunque specie seguono il trattamento degli strumenti che contengono.*

Quelli contenenti strumenti soggetti ad un diverso trattamento si classificano, contenente e contenuto, come lo strumento maggiormente tassato che contengono.

(V. *anche nota* 5 *alla voce Lavori di vetro*).

Repertorio	Tariffa	Categ.	N° e lett.
Strusa di seta greggia	**Cascami di seta, greggi, strusa, ecc.**	VIII	154 a/1
Strutto. (V. *Grasso di maiale*).			
Stucco. *Come*	**Pietre, terre, ecc., cementi e calce idraulica**	XIII	261 b
Stufe di essiccazione, per uso di laboratorio	**Apparecchi di rame, ecc., per riscaldare, ecc.**	XII	242
— per riscaldamento. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

Note. — 1. *Le stufe per riscaldamento che abbiano anche soltanto le parti laterali rivestite in tutto o nella massima parte con lamiera metallica si classificano come i lavori del metallo del quale è formato il rivestimento di lamiera, anche quando questo non sia dominante in peso, eccettochè la classificazione come lavori secondo la materia che prevale in peso rispetto alle altre importi l'applicazione di dazio maggiore.*

In nessun caso influisce sulla classificazione delle stufe di metallo il rivestimento di terra cotta e refrattaria.

2. *Le stufe di qualsiasi specie che siano da classificare fra i lavori di ghisa, si comprendono fra gli oggetti per arnesi domestici.*

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Cat g.	N° e let.
Stuzzicadenti di cannello di penna.	Corna, ossa, ecc., lavorate. .	XV	349 b
— di legno.	Mercerie di legno	IX	179
— di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
— di altra materia	Mercerie	XVI	352
Stuzzicaorecchi. *Come gli stuzzicadenti.*			
Subbi per telai da tessere. (V. *Parti di macchine, altre, ecc.*).			
Subbie. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Sublimato corrosivo	Sublimato corrosivo. . . .	III	53
Succedanei del caffè, non nominati .	Cicoria, ecc.	II	12
— di qualsiasi specie, misti in qualsiasi proporzione col vero caffè. *Come*	Caffè tostato	II	11 b
Succedanei del tabacco, di qualsiasi specie. *Come il tabacco.* *Si considerano come succedanei del tabacco tutte le sostanze preparate atte a surrogare il tabacco da fumo o da fiuto.*			
Succhielli. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Succinati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).			
— non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Succinato di ammonio	Sali ammoniacali, ecc.. . .	III	55
— di bismuto	Sali di bismuto	III	52
— di mercurio.	Sali di mercurio non nominati.	III	54
Succino. (V. *Ambra gialla*).			
Sucrolo. (V. *Dulcina*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Sughero carbonizzato. (V. *Nero di sughero*).			
— in cubi o pezzi prismatici, formati di più pezzi incollati insieme. *Come*	Sughero, mattoni, ecc.. . .	IX	174 c
— greggio	Sughero greggio	IX	174 a
Come sughero greggio si classifica anche quello raschiato per spogliarlo della crosta esterna. Si classifica parimenti come sughero greggio quello semplicemente tagliato in cubi o in pezzi prismatici predisposti per la fabbricazione dei turaccioli. I cubi o pezzi prismatici dei quali siano stati anche soltanto arrotondati gli spigoli si comprendono fra i lavori di sughero.			
— polverizzato. (V. *Polvere di sughero*).			
Sughi misti con droghe medicinali .	Medicamenti composti non nominati	III	70
— tannici, liquidi o concreti, non nominati	Acido gallico e tannico, impuri	III	31 i/1
— di vegetali medicinali, non nominati	Sugo di aloe, ecc.	III	68 d
Sugna di porco (V. *Grasso di maiale*).			
Sugo d'aloe	Sugo di aloe, ecc.	III	68 d
— di ananasso, di berbero, di corniolo, di lampone, di melagrana, di ribes e d'uva spina. *Come quello di arancio*.			
— di arancio:			
a) misto con alcool. *Come* . (V. *note* 1, 2 *e* 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 b-d/2
b) misto con zucchero, senza alcool, anche ridotto a bevanda.	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
c) puro	Sugo d'arancio	III	68 a

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Sugo (*Segue*):			
— di berbero. (V. *Sugo di ananasso, ecc.*).			
— di bergamotte. *Come quello di cedro.*			
— di carne, di pesce o di vegetali, aromatizzato, per condimento. (V. *Salse aromatizzate, ecc.*).			
— di catecù, di giuggiole e simile, preparato con zucchero . . .	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
— di cedro e di limone:			
a) cotto o concentrato, puro.	Sugo di cedro, ecc., concentrato	III	68 $\frac{b}{2}$
b) crudo, puro	Sugo di cedro, ecc., crudo. .	III	68 $\frac{b}{1}$
c) misto con alcool. *Come* . (V. *note* 1, 2 *e* 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b\text{-}d}{2}$
d) misto con zucchero, senza alcool, anche ridotto a bevanda.	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
— di ciliege, di mele e di pere, fermentato o non. (V. *Sidro*).			
— di corniolo. (V. *Sugo di ananasso, ecc.*).			
— di frutti selvatici. (V. *Sidro*).			
— di giuggiole, preparato con zucchero. (V. *Sugo di catecù, ecc.*).			
— di ipocistide. (V. *Ipocistide*).			
— di lampone. (V. *Sugo di ananasso, ecc.*).			
— di lattuga. (V. *Lattucario*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Sugo (*Segue*):			
— di limette. *Come quello di limone.*			
— di limone. (V. *Sugo di cedro, ecc.*).			
— di liquirizia:			
a) con zucchero aggiunto, ma senza sostanze medicinali. . .	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
b) mescolato con sostanze medicinali, anche con zucchero. .	Medicamenti composti non nominati	III	70
c) altro	Sugo di liquirizia	III	68 c
— di melagrana. (V. *Sugo di ananasso, ecc.*).			
— di mele. (V. *Sugo di ciliegie, ecc.*).			
— di papaveri. (V. *Oppio*).			
— di pere. (V. *Sugo di ciliegie, ecc.*).			
— di pomidori. (V. *Conserve di pomidori*).			
— di ribes. (V. *Sugo di ananasso, ecc.*).			
— di tabacco. *Come*	Tabacco in foglie, ecc. . .	II	30 a
— d'uva, compreso quello d'uva immatura. (V. *Mosto*).			
— d'uva spina. (V. *Sugo di ananasso, ecc.*).			
Sulfonal	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Sumbul (radica). (V. *Radiche di sumbul*).			
Suole per calzature. (V. *Solette e suole, ecc.*).			
Superfostato di calce. (V. *Perfosfato di calce*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Cat. g.	N° e lett.
Supposte	Medicamenti composti non nominati	III	7)
Surriscaldatori per caldaie a vapore. (V. *Soprascaldatori per caldaie, ecc.*).			
Susine. (V. *Prugne*).			
Svecciatrici. (V. *Macchine svecciatrici*).			
Sveglie o **svegliarini**, senza soneria delle ore . . . . *Come sveglie o svegliarini si classificano gli orologi conosciuti comunemente con tali nomi e non già ogni orologio con la sveglia.*	Orologi, svegliarini, ecc. . .	XII	251
Svestitori da semolini. (V. *Macchine per mulini*).			
Svettatoi, compresi quelli a pertica. (V. *Forbici da cimatori, ecc.*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
T			
Tabacchiere di cartapesta o di cartone. (V. *Lavori di cartone*).			
— di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. (V. *Gioielli*).			
— di osso o di materie affini, senza guarnizioni di altra materia. .	Corna, ossa, ecc., lavorate. .	XV	349 b
— di qualsiasi specie.	Mercerie.	XVI	352
Tabacco fabbricato:			
a) in sigari. (V. *Sigari, secondo la qualità*).			
b) in spagnolette. (V. *Spagnolette di tabacco, ecc.*).			
c) in qualsiasi altra forma, tanto da fumo quanto da fiuto (compreso quello a treccia, a corda, in tavolette, in *cassotti*, in bastoni e simili o semplicemente triturato).	Tabacco fabbricato, di qualsiasi altra qualità . . .	II	30 b/2
— in foglie e costole di foglie . .	Tabacco in foglie, ecc. . . .	II	30 a
Taccamacca	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2
Tacchetti per telai da tessere . .	Parti staccate di altre macchine	XII	241 e
Tacchi di cuoio, anche ricoperti di altra materia.	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
— di gomma elastica. (V. *Solette e suole per calzature, di gomma elastica*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tacchi (*Segue*):			
— **di legno:**			
a) argentati, dorati o verniciati	Mercerie di legno.	IX	179
b) ricoperti di pelle, di tessuto o di qualsiasi altra materia. .	Mercerie.	XVI	352
c) altri	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Tacchini, vivi o morti	Pollame.	XV	321
Taccuini. (V. *Libretti per note*).			
Tacheometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Tachimetri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Taffettà preparato per ferite, detto drappo d'Inghilterra. (V. *Drappo d'Inghilterra, ecc.*).			
Tafià. (V. *Rhum*).			
Tagliacarta per cartiere. (V. *Macchine per la fabbricazione della carta, ecc.*).			
(V. *anche Macchine per tagliare la carta, ecc.*).			
Tagliacarte da scrittoio:			
a) di diverse materie . . .	Mercerie.	XVI	352
b) di legno, senza guarnizioni o accessori d'altra materia . .	Mercerie di legno	IX	179
c) di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tagliacavoli meccanici. (V. *Macchine agrarie*).			
Tagliapatate, tagliarape e simili. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Tagliasigari tascabili.	Mercerie.	XVI	352
— altri. V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Tagliatubi a mano. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc. fini*).			
Tagliavetro a diamante. (V. *Diamanti da vetraio*).			
— altri. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Taglie. (V. *Puleggie*).			
Taglieri di legno. . . . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
Talco, tanto in massa quanto polverizzato	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
Tallina (tetraidro-p-chinanisol . .	Alcaloidi non nominati, ecc.	III.	34 b
Tallio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Talpotasimetri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Tamarindi naturali	Cassia e tamarindi naturali .	III	64
— in polpa	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
— con zucchero o glucosio aggiunto. *Si classificano come tamarindi con zucchero o glucosio aggiunto quelli che contengono più di 32 per cento di zucchero invertito. Quelli che contengono zucchero invertito in minore proporzione si classificano (quando non siano in polpa) come tamarindi naturali.*	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.	
Tamarisco (foglie). (V. *Foglie di tamarisco*).				
Tambelloni per ammattonare i forni. (V. *Mattoni*).				
Tamburelli per il giuoco della palla.	Mercerie	XVI	362	
Tamburi per banda . . . . . . (V. *nota alla voce Bacchette da tamburi, ecc.*).	Strumenti musicali, altri, non nominati	XVI	355	f
Tam-tams.	Strumenti musicali, altri, non nominati	XVI	355	f
Tanaceto (erba vermifuga). . . .	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63	
Tanaglie per bolli a piombo. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).				
— altre. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).				
Tannal. (V. *Tannato di allumina*).				
Tannalbina	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Tannati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).				
— non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Tannato di allumina.	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
— di bismuto.	Sali di bismuto	III	52	
— di mercurio.	Sali di mercurio non nominati.	III	54	
Tannigeno (acetiltannino).	Prodotti chimici non nominati.	III	59	
Tannino. (V. *Acido tannico*).				
— orientale. (V. *Babla, ecc.*).				

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tanno. (V. *Scorze di quercia*).			
Tapioca	Fecole.	XIV	293
Tappeti di cimose o ritagli di panno. *Come quelli di lana o di borra di lana, da pavimento.*			
— di crino *Come quelli di lana.*			
— di feltro .			
a) da pavimento. *Come quelli di lana o di borra di lana, da pavimento*			
b) altri. (V. *Feltri, secondo la qualità*).			
— di lana o di borra di lana:			
a) da pavimento, non ricamati.	Tappeti di lana, ecc. . . .	VII	143
b) da pavimento, ricamati. *Come quelli non ricamati, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di lana ricamati.*			
c) di qualsiasi sorta, misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Tessuti misti con seta o filusella, ecc., o Velluti misti con seta o filusella, ecc., secondo la specie.*			
d) altri. (V. *Tessuti di lana*).			
— di pelo. *Come quelli di lana, secondo la specie.*			
— di qualsiasi materia tessile :			
a) cuciti. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*)			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett
Tappeti di qualsiasi materia tessile. (*Segue*):			
a) da pavimento, misti con lana, con borra di lana, con crino o con pelo, in qualsiasi proporzione, esclusi quelli contenenti materia serica in misura di non meno del 12 per cento. *Come quelli di lana o di borra di lana, da pavimento.*			
— di tessuto ricoperto di penne. *Come.*	Lavori da pellicciaio, d'ogni sorta.	XI	201
— altri, d'ogni sorta. (V. *Tessuti o Velluti, secondo la qualità*).			

NOTE. — 1. *Nella classificazione dei tappeti da pavimento orlati con nastro, gallone, passamano o striscie di tessuto, di qualsiasi materia, non si tiene conto del nastro, del gallone, del passamano o del tessuto, quando non eccedu le proporzioni di una usuale orlatura. In questi casi l'orlatura non ha effetto che per l'applicazione del sopradazio per la cucitura.*

2. I tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana o a questi assimilati, cuciti, ma non guarniti con altro prodotto di materia tessile più fortemente tassato o soltanto orlati con nastro, gallone, passamano o striscie di tessuto, che non eccedano le proporzioni di una orlatura usuale, pagano il dazio dei tappeti di lana, con l'aumento stabilito per gli oggetti cuciti.

Non si considerano però come cuciti i tappeti in pezza, che abbiano soltanto le testate ripiegate e cucite o protette con un gallone o una striscia di tessuto, al solo scopo di impedirne lo sfilacciamento durante il trasporto.

3. I tappeti i quali, sebbene destinati a servire per pavimento, possano, per la morbidezza e la qualità del tessuto, essere adoperati come tappeti da tavola o come portiere o per coprir mobili o per altro uso simile, si classificano come il tessuto o altro prodotto di materia tessile del quale sono formati e non come i tappeti da pavimento.

4. I tappeti a spazzola, di filati di cocco, anche orlati con treccia della stessa materia, si classificano come tessuti di canapa aggiungendo, per quelli orlati con treccia, il sopradazio per la cucitura.

5. I tappeti per qualsiasi uso, con frangie fatte di fili che ne attraversano gli orli, si classificano come cuciti, considerando, però, i fili che formano la frangia come formanti parte del tappeto, tanto nel caso in cui siano semplicemente annodati uno ad uno, quanto se sono incrociati ed annodati gli uni con gli altri.

(V. *anche Pedane*).

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tappi per spruzzatori. (V. *Spruzzatori e loro parti*).			
— per vesciche da ghiaccio. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di qualsiasi altra specie:			
a) con guarnizioni o accessori di materia diversa da quella della quale sono formati, esclusi quelli fatti principalmente di vetro o cristallo, di maiolica, di terraglia, di porcellana, di *grès* o di materie a queste assimilate.	Mercerie	XVI	352
b) di legno, senza guarnizioni o accessori di altra materia. . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
c) di vetro o cristallo, di maiolica, di terraglia, di porcellana, di *grès* o di materie a queste assimilate, anche con accessori di metallo o di altre materie, compresi quelli per la chiusura ermetica delle bottiglie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
d) altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Tapsia (radica). (V. *Radiche di tapsia*).			
Tarare (macchine per vagliare il grano). (V. *Macchine vagliatrici, ecc.*).			
Tarassaco (radica). (V. *Radiche di tarassaco*).			
Tarlatane. (V. *Tessuti di cotone a foggia di velo*).			
Tarocchi	Carte da giuoco, ecc. . . .	X	192

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.
Tartaro bianco o purificato. (V. *Cremor di tartaro*).			
— borassato. (V. *Tartrato borico-potassico*).			
— bruciato. (V. *Allume di feccia*).			
— greggio. (V. *Bitartrato di potassio, greggio, ecc.*).			
— solubile. (V. *Tartrato di potassio neutro*).			
— stibiato o emetico. (V. *Tartrato doppio di antimonio e potassio*).			
Tartarughe, vive o morte. *Come* .	Cacciagione e selvaggiume .	XV	323
Tartrati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).			
— non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Tartrato di ammoniaca	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	53
— di bismuto	Sali di bismuto	III	52
— borico-potassico	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di calcio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di dimetilpiperazina. (V. *Licetolo*).			
— doppio:			
a) di ammoniaca e potassio .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
b) di antimonio e potassio (tartaro emetico).	Prodotti chimici non nominati.	III	59
c) di ferro e potassio, anche ammoniacale. (V. *Tartrato ferrico-potassico, ecc.*).			
d) di sodio e potassio . . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tartrato (*Segue*):			
— ferrico-potassico, anche ammoniacale	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di mercurio	Sali di mercurio non nominati	III	54
— di potassio:			
a) acido. (V. *Cremor di tartaro*).			
b) greggio. (V. *Bitartrato di potassa, greggio, ecc.*).			
c) neutro	Prodotti chimici non nominati.	III	59
d) puro. (V. *Cremor di tartaro*).			
Tartrazina. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).			
Tartufi in composta	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303 a
— conservati altrimenti, in vasi, scatole o altri simili recipienti, chiusi ermeticamente. *Come* .	Frutte, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc.	XIV	303 a
— freschi o secchi	Funghi e tartufi.	XIV	304
Tasajo. (V. *Carni affumicate, ecc.*).			
Tasti da apparecchi elettrici. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— da pianoforti, da organi e da strumenti simili, anche non finiti. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Tastiere da pianoforti, da organi e da strumenti simili, tanto intere quanto in pezzi, anche non finite.	Parti staccate di strumenti musicali	III	35 e

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tavole di alabastro e di marmo:			
a) della grossezza di 16 centimetri e più, semplicemente segate	Marmo e alabastro, ecc., in tavole, ecc.	XIII	258 a
b) altre . . . . *L'alabastro e il marmo semplicemente segati in piastre aventi da un lato grossezza di 16 centimetri e più e dal lato opposto grossezza inferiore, si classificano come le tavole semplicemente segate della grossezza di 16 centimetri e più.* (V. *anche nota* 3 *alla voce Marmo*).	Marmo e alabastro, ecc., in altro modo lavorati . .	XIII	258 c
— da costruzioni, formate di canne e gesso. *Come*	Terre cotte d'uso comune . .	XIII	267 a
— di legno, semplicemente segate. (V. *Legno comune squadrato, ecc., o Legno da ebanisti segato per il lungo, secondo la specie*). (V. *nota* 5 *alla voce Legno comune*).			
— di marmo. (V. *Tavole di alabastro, ecc.*).			
— di marmo artificiale. *Come* . . (V. *nota alla voce Lavori di marmo artificiale*).	*Grès* ordinari	XIII	268 a
Tavole e **Tavolini** (mobili). (V. *Mobili e loro parti*). NOTE. — 1. *Le tavole ed i tavolini con piedi o sostegni di materia diversa da quella che costituisce il piano si considerano come fatti principalmente della materia dominante in peso. Quando non sia possibile di determinare separatamente il peso dell'una e dell'altra parte e sia dubbio se prevalga quello dell'una o quello dell'altra, si considera il mobile come fatto principalmente della materia della quale sono formati i piedi o sostegni o di quella della quale è formato il piano, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore. È fatta eccezione per le tavole e i tavolini col piano di marmo o di pietra, ai quali è sempre applicabile la nota 1 dalla voce* Mobili e loro parti, *in quanto riguarda il trattamento delle tavole di marmo o di pietra formanti parte dei mobili.* 2. *Si classificano come* Mobili *anche i tavolini con scacchiera per il giuoco degli scacchi, della tavola reale, ecc., nonchè quelli con portasigari, portafiammiferi, portacenere, ecc., per fumatori.* (V. *anche Nécessaires da viaggio, ecc.*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tavolette di ardesia:			
a) con cornice di legno, anche accoppiate con cerniera di metallo. *Come*	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
b) con cornice di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale è formata la cornice*).			
c) senza cornice . . . . . *Le tavolette di ardesia con cornice di legno si classificano fra gli utensili e lavori diversi di legno comune greggi o fra quelli puliti o dipinti, secondo la qualità della cornice. Però quelle con righe a colori, con caratteri, ecc., si classificano sempre fra i lavori di legno puliti e dipinti.*	Pietre per costruzioni, segate, ecc.	XIII	259 c
— di ardesia artificiale:			
a) con cornice	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
b) senza cornice. (V. *Cartoni fini*).			
— di gomma elastica, a punte, per cambiavalute, cassieri, ecc. . .	Gomma elastica, ecc., in altri lavori, ecc.	XVI	358 e
— di lamiera metallica smaltata o altrimenti preparata ad uso di lavagna, anche con cornice di legno. (V. *Lavori di lamiera, secondo la specie*).			
— di legno:			
a) da disegno.	Utensili e lavori diversi di legno comune, puliti, ecc. .	IX	178 b
b) per pavimenti. (V. *Quadrelli per pavimento, secondo la specie*).			
c) preparate per strumenti musicali a corda.	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tavolette (*Segue*):			
— preparate per la pittura:			
a) di legno comune. . . .	Utensili e lavori diversi di legno comune, puliti, ecc.	IX	178 b
b) di legno da ebanisti. . .	Mercerie di legno	IX	179
— di segatura di legno impastata con catrame, per accendere il fuoco. (V. *Accendifuoco di legno, ecc.*).			
— di torba seccata e compressa. *Come.*	Sughero, mattoni, ecc. . . .	IX	174 c
Tavolozze da pittori:			
a) di legno comune. . . .	Utensili e lavori diversi di legno comune, puliti, ecc.	IX	178 b
b) di legno da ebanisti. . .	Mercerie di legno	IX	179
c) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Tazze. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Tegami. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Tegoli comuni, di terra cotta, non verniciati nè smaltati	Laterizi, mattoni, ecc. . .	XIII	262 a
(V. *note alla voce Embrici di terra cotta, ecc.*).			
— di tritumi di sughero impastati insieme. *Come*	Sughero, mattoni, ecc. . . .	IX	174 c
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Telere. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Teina. (V. *Caffeina*).			
Telai per la fabbricazione delle tele metalliche	Macchine non nominate . .	XII	240 1
— a mano, per montarvi tessuti da ricamare o per altri lavori donneschi. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— meccanici, per ricamare . . . (V. *anche Macchine per ricamare*).	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
— da tessere. (V. *Macchine per la tessitura*). NOTE. — 1. *Fra i telai da tessere s'intendono compresi anche quelli per far ciniglia, cordoncini, frangie, galloni o nastri, lacci, maglie, passamani, pizzi, reti, treccie e tulli, nonchè quelli per far tubi di tela e sacchi senza cucitura.* *Gli aghi montati sui rispettivi telai si tassano insieme con questi.* 2. *I meccanismi Jacquard, ratières, dobbies e simili, presentati insieme coi rispettivi telai da tessere, seguono il trattamento di questi.* (V. *anche Macchine per fare cordoncini, frangie, ecc., e note alle voci Licci e Contrappesi per telai da tessere*).			
Tele dipinte. (V. *Tessuti di qualsiasi sorta, dipinti*).			
— di funicella d'erba, per imballaggio. (V. *Stoie e stoini per imballaggio, ecc.*).			
— metalliche:			
a) di ferro o di acciaio . .	Tele metalliche di ferro, ecc.	XII	226 a
b) di filo d'oro o d'argento, buono o falso, per oggetti di moda. *Come i tulli d'oro o d'argento buono o falso.*			
c) di ottone o di rame . .	Tele metalliche di ottone, ecc.	XII	226 b
d) di piombo (comprese quelle per macchine, commiste ad amianto o altra materia simile).	Piombo, ecc., in altri lavori, ecc.	XII	228

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N.ri e lett.
Tele metalliche (*Segue*):			
e) di altri metalli. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*).			
NOTA. — 1. *Nel determinare il dazio delle tele metalliche di ferro o di acciaio, zincate, stagnate, ramate o verniciate, si prende per base il dazio del filo del quale sono formate, senza tener conto della zincatura, stagnatura, ramatura o verniciatura.*			
2. *Il dazio delle tele metalliche di ferro o di acciaio nichelate o ossidate e di quelle formate di fili di ferro, di acciaio, di ottone o di rame a più capi ritorti a guisa di cordoncino, anche con anima di materia tessile, si determina aggiungendo il sopradazio stabilito dalla tariffa per le tele metalliche al dazio del filo del quale sono formate considerato come ferro o acciaio di seconda fabbricazione o come lavori di ottone o di rame.*			
3. *Si classificano come tele metalliche e non come lavori di tela metallica anche quelle tagliate in pezzi di qualsiasi forma e dimensione per un determinato uso.*			
4. *Le tele metalliche di rame o di ottone continue o senza fine, per la fabbricazione della carta, si classificano come lavori di tela metallica.*			
— preparate per la pittura, anche intelaiate. *Come i tessuti incerati, secondo la qualità*).			
— di trasporto per trasportatori a tela continua:			
a) costituite da listerelle di legno legate insieme con striscie di cuoio. *Come*	Utensili e lavori diversi di legno comune, puliti, ecc. .	IX	178 b
b) di tessuto di cotone rinforzato con stecche di legno e striscie di cuoio. *Come*	Tessuti greggi, lisci, ecc. . .	VI	112 a 1
(V. *nota 2 alla voce Trasportatori a tela, ecc.*).			
— da vela. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			
— di qualsiasi altra sorta. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			
Telefoni. (V. *Apparecchi telefonici, ecc.*).			
Telegrafi. (V. *Apparecchi telefonici, ecc.*).			
Telemetri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Telescopi. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Telline. (V. *Molluschi mangerecci*).			
Tellurati di potassio e di sodio . .	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Tellurio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Temperalapis	Mercerie	XVI	352
Temperini. (V. *Coltelli da tasca*).			
Tempiali per telai da tessere. . .	Parti staccate di altre macchine	XII	241 c
Tende da campagna, comprese quelle fatte a foggia di ombrello. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). *I bastoni separabili dalle tende si tassano a parte.* (V. *anche nota alla voce Ombrelli e ombrellini*).			
— di canne infilate, anche con perline di vetro o di smalto, cosiddette *tende giapponesi* . . .	Lavori da panieraio, ecc., fini .	IX	185 b
— di cannucce di vetro o altre vetrificazioni. (V. *Lavori di conterie*).			
— cucite. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— fatte ad ago torto. (V. *Lavori all'uncinetto*).			
— di *guipure*. (V. *Guipure, secondo la qualità*).			
— di mussola di cotone, con riporti di tulle . . . . *Si classificano come ricamate a catenella, non ostante che i riporti formino fregi o disegni, quando in nessuna parte della loro superficie presentino ricamo a punto passato. L'inquadratura delle tende fatta con doppio punto a catenella non dà luogo all'applicazione del sopradazio per la cucitura oltre a quello stabilito per il ricamo.*	Mussole e tessuti graticolati, ecc., ricamati.	VI	119 g

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tende (*Segue*):			
— di rete. (V. *Reti secondo la qualità*).			
— di tessuto. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			
— di tulle:			
a) con riporti di tessuto. (V. *Tulli ricamati*).			
(V. *nota alla voce Tende di mussola, ecc.*), *con riporti di tulle*).			
b) altre. (V. *Tulli, secondo la qualità*).			
Tenders di locomotive . . . . . *Seguono il trattamento loro proprio anche quelli presentati insieme con le rispettive locomotive.* (V. *anche nota alla voce Locomotive a vapore*).	Veicoli da ferrovia, carri da merce, ecc.	XII	245 a
Tendine da carrozze e da vagoni, anche con bacchette di metallo e meccanismo o con altri accessori. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). *Se le bacchette di metallo, il meccanismo o gli altri accessori, che non siano di materia tessile, sono separabili dalle tendine, si tassano separatamente da queste.*			
Tenditori per calzoni.	Mercerie comuni.	XVI	352 a
— per cinghie.	Macchine non nominate . .	XII	240 l
Tendoni. (V. *Copertoni per merci, ecc.*).			
Tente per esplorare la profondità delle ferite. (V. *Strumenti scientifici*).			
Teobromina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Teodoliti. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Teriaca. (V. *Triaca*).			
Termometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Termometrografi. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Terpina	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Terpineolo. *Come*	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9 e
Terpinolo. *Come*	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9 e
Terra argentaria o terra di purgo. (V. *Marna, ecc.*).			
— bituminosa	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— bolare o sigillata. (V. *Terre colorate, ecc.*).			
— da brunire	Ossido di ferro	III	35 b
— di Cassel o di Colonia:			
a) naturale, tanto in pezzi quanto in polvere	Nero non nominato	IV	84 d
b) preparata, tanto liquida quanto in polvere, in pani o in tavolette	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80
— catto o del Giappone. (V. *Cacciù*).			
— da follare o da gualchiere (terra *foulon*)	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— gialla (ocra). (V. *Terre colorate, ecc.*).			
— di Lemne o di Persia. (V. *Terre colorate, ecc.*).			
— mista a pelo o ad altre sostanze coibenti, per coprire tubi conduttori di vapore. (V. *Miscugli di argilla o terra con frantumi di sughero, ecc.*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Terra (*Segue*):			
— d'ombra:			
a) allo stato naturale o semplicemente macinata	Terre colorate, ecc.	XIII	260
b) calcinata	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— oriana o *rocou*. (V. *Oriana*).			
— da porcellana. (V. *Caolino*).			
— per pulire metalli, in polvere, non buona per colore. (V. *Polveri per pulire i metalli, terrose, ecc.*).			
— refrattaria	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— sabbiosa, per forme da fondere metalli	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
— sanguigna. (V. *Pietra sanguigna*).			
— di S. Fiora. (V. *Farina fossile, ecc.*).			
— saponaria. (V. *Pietra di lardo, ecc.*).			
— verde o di Verona. (V. *Terre colorate, ecc.*).			
— di qualsiasi altra specie:			
a) buona per materia colorante, in pezzi o in polvere. (V. *Terre colorate, ecc.*).			
b) usata nelle arti e nei mestieri, non buona per colore .	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
Terra fogliata, minerale e vegetale. (V. *Acetato di potassio, o Acetato di sodio*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Terraglie bianche	Terraglie o lavori di pasta bianca, bianchi	XIII	270 a
— colorate a fondo unito o tinte in pasta. *Come quelle variamente colorate.*			
— con guarnizioni o accessori di metallo comune, anche dorato od argentato, o di altra materia .	Terraglie o lavori di pasta bianca, variamente colorati, ecc.	XIII	270 b
— con guarnizioni di metallo prezioso che eccedano le proporzioni di semplici accessori. (V. *Lavori di qualsiasi materia, ecc., montati in oro o in argento, ecc.*).			
— con guarnizioni di metallo prezioso che non eccedano le proporzioni di semplici accessori, o con guarnizioni di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso	Mercerie fini	XVI	352 b
— variamente colorate, dipinte, dorate o altrimenti decorate . .	Terraglie o lavori di pasta bianca, variamente colorati, ecc.	XIII	270 b

NOTE. — 1. *Le terraglie bianche con cifre, corone, stemmi gentilizi o iscrizioni, dorati, colorati o dipinti, si classificano fra quelle decorate. Non si tiene conto, però, delle iscrizioni, anche non formanti parte della marca di fabbrica e anche contornate da qualche fregio, che indichino il paese di produzione o la qualità dell'oggetto o della materia della quale è composto, senza costituire vera e propria decorazione.*

2. *Le terraglie interamente bianche si classificano come tali anche quando presentino ornati, impressi o a rilievo, ottenuti in pasta.*

3. *Le terraglie con coperchi o altri accessori di metallo o di altra materia si classificano come quelle guarnite anche quando i coperchi o gli altri accessori siano separabili.*

Non si considerano, però, come guarnizioni di metallo e non sono perciò sufficienti a far passare le terraglie nella classe di quelle decorate, gli accessori di ferro, di acciaio o di ghisa, greggi o semplicemente limati, puliti, stagnati e zincati, i quali non abbiano carattere ornamentale, ma siano destinati a compiere una funzione loro propria nell'uso al quale è destinato l'oggetto, come perni, manichi, anelli e cerchi di rinforzo e simili.

Terramerita. (V. *Curcuma*).

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Terre colorate (boli, ocre e terre sigillate), naturali o artificiali:			
a) allo stato naturale o semplicemente macinate e lavate .	Terre colorate, ecc.	XIII	269
b) macinate a olio o a colla o altrimenti preparate od anche solo impastate con acqua e foggiate in coni, in panetti o in trocisci	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
c) mescolate con colori, con nero vegetale o con grafite. .	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
Le terre artificialmente colorate e quelle delle quali sia stato artificialmente ravvivato il colore, si comprendono fra le terre colorate, mescolate con colori.			
Terre cotte con guarnizioni di metallo	Terre cotte, altre	XIII	267 b
— smaltate, in tutto o in parte. (V. *Maioliche*).			
Gli utensili e il vasellame coperti da intonaco metallico di color bruno, giallo, verde o rosso non si considerano come smaltati.			
— di qualsiasi altra specie:			
a) d'uso comune	Terre cotte d'uso comune .	XIII	267 a
b) altre	Terre cotte, altre	XIII	267 b

NOTA. — 1. *Si comprendono nella classe delle terre cotte d'uso comune, oltre agli oggetti che vi sono espressamente rimandati, i pezzi per finimenti e decorazioni architettoniche, le stufe, le giare, le pentole, nonchè gli utensili e il vasellame senza ornati. Gli utensili e il vasellame con ornati o sculture e fregi di ogni genere, foggiati a mano o alla stampa, le statue, le statuette, le figurine, i bassirilievi e i soprammobili entrano nella classe delle terre cotte, altre. Non si considerano come utensili e vasellame con ornati quelli lisci, cioè senza ornati impressi o a rilievo, i quali presentino fregi od ornati fatti con colore diverso da quello del fondo.*

2 *Non si considerano come guarnizioni di metallo e non sono perciò sufficienti a far passare le terre cotte* d'uso comune *nella classe delle altre, gli accessori di ferro, di acciaio e di ghisa, greggi o semplicemente limati, puliti, stagnati o zincati, i quali non abbiano carattere ornamentale, ma siano destinati a compiere una funzione loro propria nell'uso al quale è destinato l'oggetto, come perni, manichi, anelli o cerchi di rinforzo e simili.*

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Terriccio	Concime.	XV	351
Terzanella di seta. (V. *Seta tratta, ecc.*).			
Tese da cappelli. (V. *Cappelli, secondo la specie*). *Ogni coppia di tese si considera come un cappello. Se sono in numero dispari l'ultima si classifica come un cappello.*			
— da ossature per cappelli. (V. *Ossature per cappelli, secondo la specie*).			
Tessere di carta o di cartone, anche rinforzate con tessuto	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Tessuti d'abaca o canapa di Manilla. *Come quelli di canapa.*			
— d'agave e d'aloe. *Come quelli di canapa.*			
— d'amianto. *Come quelli di canapa.*			
— *astrakan* (imitanti le pelli di *astrakan*. (V. *Velluti, secondo la qualità*).			
— di borra di lana. (V. *Tessuti di lana*).			
— di canapa:			
a) incatramati, oliati e simili, anche ricoperti di carta o di cartone	Tele di lino e di canapa, incatramate, ecc.	V	96 a
b) incerati o ricoperti di vernice simile a quella degli incerati (esclusi quelli pegamoidati). *Il colore, la stampa e l'impressioni a secco non influiscono sulla classificazione dei tessuti incerati.*	Tele di lino e di canapa, incerate	V	96 b
c) ricoperti da intonaco composto di sostanze minerali o raschiature di sughero, di legno, di cuoio o altre simili materie,			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tessuti di canapa (*Segue*):			
miste con grassi, oli, cera o resine, anche dipinti, verniciati, stampati od impressi in qualsiasi modo, (linoleum, corioleum, ecc.). *Come*	Tele di lino e di canapa, incerate	V	96 b
d) smerigliati o ricoperti di pomice o di vetro . . . . . *Il colore dello smeriglio, della pomice o del vetro non influisce sulla classificazione del tessuto.*	Tele di lino e di canapa, smerigliate.	V	96 c
e) d'ogni altra sorta, compresi quelli resi idrofughi o impermeabili mediante grassi o prodotti chimici	Tessuti di canapa	V	94
(V. *nota alla voce Tessuti di lino resi idrofughi, ecc.*).			
— di cascami di seta:			
a) ordinari. (V. *Tessuti, ordinari di cascami di seta, secondo la specie*).			
Si considerano come tessuti di cascami di seta ordinari :			
a) *quelli fatti con filati di roccadino (bourrette) e quelli di qualsiasi materia tessile non serica, misti con filati di detta specie in misura di non meno del 12 per cento.*			
b) *i tessuti di ciniglia di cascame di seta o di qualsiasi materia tessile non serica, misti con ciniglia di cascame di seta in misura di non meno del 12 per cento, abitualmente usati per tappezzeria (portiere, tappeti, ecc.).*			
b) altri. (V. *Tessuti di seta o di filusella, secondo la specie*).			
— di cellulosa, ad imitazione di quelli di cotone o di lino. *Come quelli di lino.*			
— di ciniglia o misti con ciniglia (esclusi quelli per tappezzeria, di ciniglia di cascame di seta o misti con ciniglia di tale materia, in misura di non meno del 12 per cento). *Come i velluti, secondo la qualità.*			
Quelli che siano da classificare come velluti di cotone sono assimilati ai velluti di cotone fini.			
(V. *anche nota alla voce Tessuti di cascami di seta, ordinari*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tessuti (*Segue*): — di cotone: *a*) a colori, cioè fatti in tutto o in parte con fili tinti o stampati (lisci, operati o broccati) .	Tessuti a colori o tinti . .	VI	114

NOTE. — 1. I tessuti greggi e imbianchiti, con rade e strette righe colorite, in contrassegno di essere destinati ad uso di ospedali e simili luoghi pii, a forniture militari o a far vele, copertoni per veicoli e sacchi o altre involture, si classificano rispettivamente come quelli greggi o imbianchiti.

2. Nella classificazione dei tessuti di qualsiasi specie non si tiene conto delle marche di fabbrica o indicazioni di qualità, stampate, ricamate, ecc., alle testate delle pezze, nè delle striscie o dei fili coloriti o di materia diversa esistenti lungo le testate o nelle cimose, come semplice contrassegno di fabbrica o aventi il solo scopo di indicare i punti nei quali la pezza deve essere tagliata per dividerla in fazzoletti, tovagliuoli, ecc.

3. I tessuti che non presentano nel quadrato di 5 millimetri di lato un eguale numero di fili su tutta la loro superficie si classificano secondo il numero di fili che presentano nei punti nei quali il numero di fili elementari nel quadrato di 5 millimetri di lato è maggiore. Non si tiene conto però delle disuguaglianze dovute a difetto di fabbricazione, nè dei fili, indipendenti da quelli di trama e di ordito, costituenti broccatura.

Del maggior numero di fili che i tessuti presentino nella cimosa si tiene conto soltanto nel caso in cui questa sia evidentemente destinata a rimanere quando il tessuto sia posto in opera, come avviene per certi tessuti per calzoni e per quelli da ombrelli.

(V. *anche nota alla voce Fazzoletti di qualsiasi materia tessile, non cuciti*).

b) damascati. *Come quelli operati.*

c) a foggia di velo. (V. *Mussole di cotone*).

Si considerano come tessuti a foggia di velo quelli che pesano meno di 3 chilogrammi per 100 metri quadrati.

d) graticolati. (V. *Mussole di cotone*).

Si considerano come tessuti graticolati quelli i quali, anche in una parte della loro superficie, presentano interstizi prodotti, sia da legatura a garza inglese (Leno weave), sia da mancanza regolare di fili d'ordito e agglomeramento di quelli di trama e da mancanza regolare di fili di trama e agglomeramento di quelli di ordito.

(V. *anche nota* 1 *alla voce Strofinacci di tessuto*).

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tessuti di cotone (*Segue*):			
e) greggi, broccati sia per ordito come per trama	**Tessuti broccati**	**VI**	**117**
(V. *nota* 3 *alla voce Tessuti di cotone a colori, ecc.*).			
f) greggi, lisci	**Tessuti greggi, lisci.** . . .	**VI**	**118**
g) greggi, misti di bianco. *Come quelli imbianchiti.*			
h) greggi, operati	**Tessuti operati e damascati.**	**VI**	**116**
Si classificano come operati i tessuti nei quali l'intreccio è costituito da più di 20 fili o di 20 inserzioni.			
i) imbianchiti (lisci, operati o broccati)	**Tessuti imbianchiti**	**VI**	**118**
j) impressi a secco. *Come quelli operati.*			
(V. *nota alla voce Crespi*).			
k) incatramati, oliati e simili, anche ricoperti di carta o di cartone	**Tessuti incatramati, ecc.** . . .	**VI**	**120**
l) incerati o ricoperti di vernice simile a quella degli incerati (esclusi quelli pegamoidati).	**Tessuti incerati**	**VI**	**120 b**
(V. *nota alla voce Tessuti di canapa incerati, ecc.*).			
m) mercerizzati. *Come quelli imbianchiti, a colori o tinti, o stampati, secondo la specie*).			
Quelli greggi seguono il trattamento degli imbianchiti.			
n) misti con fili metallici. (V. *Tessuti misti con fili metallici, secondo la specie*).			
o) misti con lana o con pelo in misura inferiore al 50 per cento.	**Tessuti misti con lana, ecc.** . .	**VI**	**128 b**
Non si considerano come misti con lana o con pelo i tessuti misti con crino, nè quelli che hanno fili di lana o di pelo soltanto nella cimosa.			
(V. *anche note* 2 *e* 4 *alla voce Tessuti misti di varie materie tessili*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tessuti di cotone (*Segue*):			
p) misti con seta o filusella in misura inferiore al 12 per cento.	Tessuti misti con seta, ecc.	VI	128 a
NOTE. — 1. *Non si considerano come misti con seta o filusella i tessuti che hanno fili di seta o di filusella soltanto nella cimosa.* 2. *Quelli che, oltre alla seta o alla filusella, contengono lana in quantità non prevalente rispetto al cotone, si classificano come misti con seta o filusella, senza tener conto della lana.* *Questa nota è applicabile a tutti i manufatti di cotone misti con lana e con seta ai quali è estesa dal repertorio l'applicazione dei sopradazi rispettivamente stabiliti per i tessuti di cotone misti con dette materie tessili.*			
(V. *anche note 2 e 4 alla voce Tessuti misti di varie materie tessili*).			
q) misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Tessuti misti con seta o filusella ecc.*).			
r) resi idrofughi o impermeabili mediante grassi o prodotti chimici. (V. *Tessuti di cotone greggi, imbianchiti, stampati o tinti, secondo la specie*). (V. *nota alla voce Tessuti di lino resi idrofughi, ecc.*).			
s) ricamati	Tessuti ricamati	VI	118
NOTE. — 1. *Il peso per ogni 100 metri quadrati di tessuto si determina senza tener conto di quello del ricamo.* 2. *La qualità ed il colore dei fili di materia tessile costituenti il ricamo non influiscono sulla classificazione del tessuto. Tuttavia i ricami fatti su canovaccio o su altro tessuto che serva di semplice fondo al ricamo e ne rimanga quindi in tutto o in massima parte ricoperto, si classificano considerando il tessuto come misto con la materia tessile che forma il ricamo e allo stesso tempo come ricamato.* 3. *I tessuti ricamati con fili metallici si classificano come tessuti misti con fili metallici, secondo la qualità, ricamati. Quelli ricamati in parte a catenella ed in parte a punto passato si classificano, qualunque sia la proporzione dell'uno rispetto all'altro ricamo, come ricamati a punto passato.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tessuti di cotone (*Segue*):			
t) ricoperti da intonaco composto di sostanze minerali o raschiature di sughero, di legno, di cuoio o altre simili materie, miste con grassi, oli, cera o resine, anche dipinti, verniciati, stampati o impressi in qualsiasi modo (linoleum, corioleum e simili). *Come*	**Tessuti incerati**	VI	120 b
u) smerigliati o ricoperti di pomice o di vetro . . . . . . (V. *nota alla voce Tessuti di canapa smerigliati, ecc.*).	**Tessuti smerigliati**	VI	120 c
v) stampati (lisci, operati o broccati)	**Tessuti stampati**	VI	115
w) tinti (lisci, operati o broccati) . . . . *Come tessuti tinti si classificano tutti quelli a colore uniforme, sia che la colorazione sia stata ottenuta col metodo dell'immersione, sia che sia stata prodotta col cilindro o con altro mezzo qualsiasi, su una o su entrambe le faccie.*	**Tessuti a colori o tinti** . .	VI	114
— di crino:			
a) per qualsiasi uso, esclusi quelli per stacci.	**Tessuti di crino, di qualsiasi altra sorta**	VII	141 b
b) misti con fili metallici. (V. *Tessuti misti con fili metallici, secondo la specie*).			
c) ricamati. *Come* Tessuti di crino, di qualsiasi altra sorta, *con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di lana ricamati*). (V. *note* 2 *e* 3 *alla voce Tessuti di cotone ricamati*).			
d) per stacci	**Tessuti di crino, per stacci** .	VII	141 a

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tessuti (*Segue*):			
— elastici, anche misti con fili metallici	Gomma elastica, ecc., lavorata in passamani, ecc. . . .	XVI	358 g
— fatti interamente di fili metallici. (V. *Tele metalliche*).			
I tessuti fatti interamente di fili metallici avvolti su materia tessile si classificano come se fossero fatti della materia tessile sulla quale i fili metallici sono avvolti e si considerano come misti con fili metallici. Se i fili metallici sono d'oro o d'argento, buono o falso, i detti tessuti si classificano come quelli misti con fili d'oro o d'argento, buono o falso, in misura di 50 per cento o più, anche se il peso dei fili metallici è inferiore a questo limite.			
— feltrati. (V. *Tessuti di qualsiasi sorta, feltrati*).			
— di filati di cocco o di sparto. *Come quelli di canapa.*			
— di filusella. (V. *Tessuti di seta o di filusella*).			
— di giunco, di legno, di paglia, di scorza, di steli o di vimini:			
a) incollati su tessuto di materia tessile. *Come il tessuto sul quale sono incollati.*			
Per riguardo al peso rispetto alla superficie ed al numero di fili contenuti nel quadrato di 5 millimetri di lato, il tessuto si considera in ogni caso come appartenente alla classe meno tassata.			
b) altri, anche misti con fili di materia tessile, purchè non siano da questi interamente ricoperti	Lavori da panieraio, ecc., fini.	IX	185 b
Quelli nei quali i fili di materia tessile costituiscono da soli la parte appariscente si classificano come tessuti, secondo la materia o le materie tessili che entrano nella loro composizione.			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° d'ord.
Tessuti (*Segue*):			
— per guarniture di scardassi:			
a) di canapa o di lino, ricoperti da uno strato di gomma elastica o guttaperca, o fatti di più tessuti, dei quali uno almeno sia di canapa o di lino o con queste materie prevalenti in peso, congiunti da strati di gomma elastica o di altra materia e ricoperti o non di gomma elastica o guttaperca. *Come* .	Tessuti di lino, greggi, lisci, ecc.	V	95
b) di cotone, ricoperti da uno strato di gomma elastica o guttaperca, o fatti di più tessuti di cotone congiunti da strati di gomma elastica o altre materie e ricoperti o non di gomma elastica o guttaperca. *Come* . .	Tessuti greggi, lisci, ecc. .	VI	112
— di juta:			
a) greggi, lisci, anche cilindrati o lisciati	Tessuti di juta, greggi, lisci.	V	93
b) incatramati, oliati e simili, anche ricoperti di carta o di cartone. *Come*	Tele di lino e di canapa, incatramate, ecc.	V	96
c) incerati o ricoperti di vernice simile a quella degli incerati (esclusi quelli pegamoidati). *Come* . . . . (V. *nota alla voce Tessuti di canapa incerati, ecc.*).	Tele di lino e di canapa, incerate.	V	96
d) misti con fili metallici, esclusi quelli vellutati. (V. *Tessuti misti con fili metallici, secondo la specie*).			
e) ricamati, esclusi quelli vellutati. *Come quelli di lino, ricamati*). (V. *note 2 e 3 alla voce Tessuti di cotone ricamati*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tessuti di juta (*Segue*):			
f) ricoperti da intonaco composto di sostanze minerali o raschiature di sughero, di legno, di cuoio o altre simili materie, miste con grassi, oli, cera o resine, anche dipinti, verniciati, stampati o impressi in qualsiasi modo (linoleum, corioleum e simili). *Come*	Tele di lino e di canapa, incerate	V	93 b
g) smerigliati o ricoperti di pomice o di vetro. *Come*. . .	Tele di lino e di canapa, smerigliate.	V	96 c
(V. *nota alla voce Tessuti di canapa smerigliati, ecc.*).			
h) vellutati. (V. *Velluti di juta*).			
i) di qualsiasi altra sorta. .	Tessuti di juta, altri, d'ogni sorta	V	93 c
— di lana:			
a) broccati, sia per ordito come per trama	Tessuti di lana, broccati . .	VII	138 d
b) fabbricati con fili stampati prima della tessitura. *Come quelli non stampati, secondo la specie*).			
c) impressi a secco. *Come quelli lisci*).			
d) lisci ed operati, anche graticolati	Tessuti di lana	VII	138 a b
I tessuti di lana nei quali entrino fili di lana pettinata in qualsiasi proporzione si classificano come quelli fatti interamente di lana pettinata. *Questa disposizione non è applicabile ai tessuti di lana che contengono fili di lana pettinata soltanto nella cimosa.*			
e) misti con fili metallici. (V. *Tessuti misti con fili metallici, secondo la specie*)			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° elenc.
Tessuti di lana (*Segue*):			
f) misti con seta o filusella in misura inferiore al 12 per cento. *Non si considerano come misti con seta o filusella i tessuti che hanno fili di seta o di filusella soltanto nella cimosa.*	Tessuti di lana pettinata, ecc.	VII	138 b
(V. *anche nota* 4 *alla voce Tessuti misti di varie materie tessili, ecc.*).			
g) misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Tessuti misti con seta o filusella, ecc.*).			
(V. *nota* 4 *alla voce Tessuti misti di varie materie tessili, ecc.*).			
h) ricamati . . . . *Il peso di ogni metro quadrato di tessuto si determina senza tener conto di quello del ricamo.*	Tessuti di lana, ricamati . .	VII	138 e
(V. *anche note* 2 *e* 3 *alla voce Tessuti di cotone ricamati*).			
i) stampati	Tessuti di lana, stampati . .	VII	138 c
— di lana vegetale. *Come quelli di canapa.*			
— di lino:			
a) broccati. *Come quelli operati.*			
b) a colori, cioè fatti in tutto o in parte con fili tinti o stampati (lisci od operati)	Tessuti di lino, a colori o tinti.	V	95
(V. *note alla voce Tessuti di cotone a colori, ecc.*).			
c) greggi, lisci	Tessuti di lino, greggi, lisci, ecc.	V	95 a
d) greggi, misti di bianco. *Come quelli imbianchiti.*			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tessuti di lino (*Segue*):			
e) greggi, operati o damascati. (V. *nota alla voce Tessuti di cotone greggi, operati*).	Tessuti di lino, operati e damascati	V	95 e
f) imbianchiti o lisciviati (lisci od operati)	Tessuti di lino, lisciviati o imbianchiti	V	95 b
g) impressi a secco. *Come quelli operati.*			
h) incatramati, oliati e simili, anche ricoperti di carta o di cartone	Tele di lino e di canapa, incatramate, ecc.	V	96 a
i) incerati o ricoperti di vernice simile a quella degli incerati (esclusi quelli pegamoidati). (V. *nota alla voce Tessuti di canapa incerati, ecc.*).	Tele di lino o di canapa, incerate	V	96 b
j) misti con fili metallici. (V. *Tessuti misti con fili metallici, secondo la specie.*			
k) misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Tessuti misti con seta o filusella, ecc.*). (V. *nota 4 alla voce Tessuti misti di varie materie tessili, ecc.*).			
l) resi idrofughi o impermeabili mediante grassi o prodotti chimici . . . . *In questi tessuti le materie adoperate per renderli idrofughi o impermeabili non formano intonaco, ma vi sono incorporate, in modo da lasciare visibili d'ambe le parti i fili di trama e d'ordito.*	Tessuti di lino	V	95
m) ricamati . . . . . . (V. *note 2 e 3 alla voce Tessuti di cotone ricamati*).	Tessuti di lino, ricamati . .	V	95
n) ricoperti da intonaco composto di sostanze minerali o raschiature di sughero, di legno, di cuoio o altre simili materie, miste con grassi, oli, cera o resine, anche dipinti, verniciati, stampati o impressi in qualsiasi modo (linoleum, corioleum e simili). *Come*	Tele di lino e di canapa, incerate	V	96

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tessuti di lino (*Segue*):			
o) smerigliati o ricoperti di pomice o di vetro . . . . . (V. *nota alla voce Tessuti di canapa smerigliati, ecc.*)	Tele di lino e di canapa, smerigliate	V	96 c
p) stampati (lisci od operati).	Tessuti di lino, stampati . .	V	95 d
q) tinti (lisci od operati) . . (V. *nota alla voce Tessuti di cotone tinti*).	Tessuti di lino, a colori o tinti	V	95 c
— a maglia. (V. *Maglie, secondo la qualità, semplici*).			
— misti con fili metallici, esclusi quelli nei quali entrino fili d'oro o d'argento, buono o falso, in misura di 50 per cento o più:			
a) di canapa, di juta, di lino o di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone.	Tessuti con fili metallici . .	V	102
b) di cotone	Tessuti misti con fili metallici	VI	128 c
c) di lana, di crino o di pelo.	Tessuti con fili metallici . .	VII	149
d) misti con seta o con cascami di seta in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento . . . . *Si considerano come colorati anche quelli neri, misti con fili metallici.*	Tessuti con fili metallici . .	VIII	167
e) ordinari di cascami di seta. (V. *nota alla voce Tessuti di cascami di seta, ordinari*).	Tessuti con fili metallici . .	VIII	167
f) di seta o di filusella. (V. *Tessuti di seta o di filusella, misti con fili metallici*).			

Note — 1. *Non si considerano come misti con fili metallici i tessuti fatti con fili di materia tessile aventi un'anima di filo metallico per semplice rinforzo, nei quali il filo metallico non è appariscente.*

2. *Si considerano come tessuti misti con fili metallici dorati o argentati anche quelli misti con fili di lega metallica nella quale entri oro o argento in qualsiasi proporzione.*

3. *Il peso dei fili d'oro o d'argento, buono o falso, si determina senza detrarre quello della materia tessile sulla quale fossero avvolti.*

(V. *anche nota 3 alla voce Tessuti misti di varie materie tessili, ecc.*).

<table>
<tr><th colspan="4">VOCI</th></tr>
<tr><th>DEL REPERTORIO</th><th>DELLA TARIFFA</th><th>Categ.</th><th>N° e lett.</th></tr>
<tr><td>Tessuti (Segue):</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>— misti con fili metallici, nei quali entrino fili d'oro o d'argento, buono o falso, in misura di 50 per cento o più:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>a) di seta o di filusella. (V. Tessuti di seta o di filusella, misti con fili metallici).</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>b) di altre materie tessili. Come quelli di seta o di filusella colorati, lisci od operati, secondo la specie, misti con fili metallici.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(V. note alle voci Tessuti fatti interamente di fili metallici e Filati misti con fili d'oro o argento, falso).</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>— misti con seta o filusella (anche graticolati), nei quali la seta o la filusella entri in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>a) broccati. Come quelli operati.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>b) greggi, bianchi, a colori o tinti (esclusi i neri) e stampati (lisci od operati). . . . . .</td><td>Tessuti misti, ecc., colorati .</td><td>VIII</td><td>157 b</td></tr>
<tr><td>(V. note alle voci Tessuti di cotone greggi, operati e Tessuti di seta o di filusella greggi, ecc.).</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>c) impressi a secco. Come quelli lisci.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>d) incerati. Come . . . .</td><td>Tessuti ordinari di cascami, ecc., lisci . . . . . .</td><td>VIII</td><td>158 a</td></tr>
<tr><td>e) misti con fili metallici. (V. Tessuti misti con fili metallici, secondo la specie).</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>f) neri (lisci od operati) . .</td><td>Tessuti misti, ecc., neri . .</td><td>VIII</td><td>157 a</td></tr>
<tr><td>(V. nota alla voce Tessuti di cotone greggi, operati).</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>g) ricamati. . . . .
(V. note 2 e 3 alla voce Tessuti di cotone ricamati).</td><td>Tessuti ricamati . . . . . .</td><td>VIII</td><td>159</td></tr>
</table>

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tessuti (*Segue*):			
— misti di varie materie tessili, esclusi quelli misti con seta o con cascami di seta in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. *Come quelli della materia tessile dominante in peso e, a parità di peso, come quelli della materia tessile più tassata.*			
NOTE. — 1. *Nei tessuti misti con lana, il peso della materia tessile dominante si determina considerando la lana pettinata e la lana scardassata come una sola materia in confronto alle altre.* 2. *I tessuti misti di varie materie tessili si comprendono nella classe di quelli a colori o tinti, secondo la specie, anche quando la materia tessile tinta non sia quella che determina la classificazione del tessuto.* 3. *Per la classificazione dei tessuti di varie materie tessili, misti con fili metallici, la proporzione nella quale ciascuna materia tessile si trova rispetto alle altre si determina senza tener conto del peso dei fili metallici, nè di quello dei filati non appariscenti sui quali i fili metallici fossero avvolti.* 4. *Per stabilire in quali proporzioni ciascuna materia tessile entri nel tessuto non si tiene conto della cimosa.*			
— ordinari, di cascami di seta, di peso superiore a 200 grammi per metro quadrato, anche misti con altre materie tessili, purchè i cascami di seta entrino in misura di non meno del 12 per cento:			
a) broccati. *Come quelli operati.*			
b) lisci od operati . . . . (V. *nota alla voce Tessuti di cotone greggi, operati*).	Tessuti ordinari di cascami, ecc.	VIII	158
c) misti con fili metallici. (V *Tessuti misti con fili metallici, secondo la specie*).			
d) ricamati. . . . . (V. *nota alla voce Tessuti di cascami di seta, ordinari*).	Tessuti ricamati	VIII	159

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tessuti (*Segue*):			
— ordinari, di cascami di seta, di peso non superiore a 200 grammi per metro quadrato:			
a) misti con altre materie tessili, nei quali i cascami di seta (da soli o in unione con seta) entrano in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Tessuti misti con seta o filusella, ecc.*).			
b) altri. (V. *Tessuti di seta o di filusella*).			
— di pelo. *Come quelli di lana.*			
— di pinna marina. *Come quelli di lana.*			
— di qualsiasi sorta:			
a) dipinti. *Come quelli stampati, secondo la qualità*).			
b) di fabbricazione anteriore al secolo XIX . . . . *All'importazione seguono il trattamento dei tessuti della rispettiva qualità.*	Oggetti da collezione, ecc., altri, antichi	XVI	368 $\frac{b}{2}$
c) feltrati. *Come* Tessuti, *secondo la qualità.*			
d) formati di soli fili d'ordito uniti insieme con gomma o altra materia. (V. *Tessuti, secondo la materia tessile della quale sono formati*).			
e) garzati. *Come* Tessuti, *secondo la qualità*).			
f) gommati, cioè imbevuti o ricoperti di gomma elastica o guttaperca, anche miste con altre materie, esclusi quelli per guarniture di scardassi. (V. *Tessuti, secondo la materia tessile della quale sono formati*). *Il colore, anche artificiale, della gomma o guttaperca che ricopre il tessuto non influisce sulla classificazione di questo.* *Nella classificazione di quelli di cotone e di lana, il peso rispetto alla superficie si determina senza dedurre il peso della gomma elastica o guttaperca.* (V. *anche Tessuti per guarniture di scardassi*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tessuti di qualsiasi sorta (*Segue*): *g*) increspati. (V. *Crespi, secondo la qualità*). *h*) incollati sopra carta o fra due fogli di carta. *Come* Tessuti, *secondo la qualità, senza deduzione della carta nella ricerca del peso rispetto alla superficie.* *Il colore della carta non influisce sulla classificazione del tessuto.* *I tessuti di cotone a foggia di velo, incollati sopra carta o fra due fogli di carta, si classificano come quelli comuni e non come mussole o tessuti graticolati.* (V. *anche Carta da involti grossa e ruvida, rinforzata con radissimo tessuto, ecc.*). *i*) con inserzione di pizzi, nei quali, cioè, l'ordito è in parte formato di pizzi intercalativi nell'atto stesso della fabbricazione del tessuto. *Come i pizzi che entrano nella loro composizione o come i tessuti della rispettiva materia tessile, graticolati, operati, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore.* *Nel determinarne il dazio come tessuti graticolati operati si tiene conto anche della materia tessile della quale sono formati i pizzi intercalati nell'ordito.* *j*) con perline applicatevi nell'atto stesso della tessitura. *Come quelli, operati, secondo la qualità.* *k*) con perline, lustrini, ornati, fregi o fiori, applicativi dopo la tessitura del fondo. *Come quelli ricamati a punto passato, secondo la qualità.* *I tessuti con applicazioni di ornati o fregi di tessuto (anche della stessa specie) o di altro prodotto di materia tessile (salva l'eccezione stabilita per le tende di mussola di cotone con riporti di tulle e per quelle di tulle con riporti di tessuto) si considerano come ricamati a punto passato anche se i riporti sono applicati con punto a catenella.* *l*) pergamoidati. *Come quelli imbianchiti, tinti o stampati, secondo la qualità.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tessuti di qualsiasi sorta (*Segue*):			
m) a più doppi, congiunti da strati di gomma elastica o con altra materia, esclusi quelli per guarniture di scardassi. *Come il tessuto più fortemente tassato che entra nella loro composizione.* *Quando il tessuto più fortemente tassato sia di cotone o di lana, il peso per cento metri quadrati o per ogni metro quadrato si determina dividendo quello del tessuto a più doppi per il numero dei tessuti semplici che lo compongono.* (V. *anche Tessuti per guarniture di scardassi*).			
n) preparati con disegni per essere ricamati. *Come quelli stampati, secondo la qualità*). *Quelli col ricamo già incominciato si classificano come ricamati, senza tener conto del disegno tracciato per completare il ricamo.*			
o) preparati per lucidare disegni. *Come quelli imbianchiti o tinti, secondo la qualità.* *Quelli con una leggera tinta azzurrognola dovuta all'apparecchio si classificano come imbianchiti.*			
p) preparati con sostanze antisettiche per medicare ferite. *Come* Tessuti, *secondo la qualità.* *Non si tiene conto del colore acquistato dal tessuto per semplice effetto della preparazione.*			—
q) ricoperti di penne, anche parzialmente. *Come*	Piume da ornamento, lavorate.	XV	341 $\frac{a}{2}$
r) sensibilizzati, per la fotografia. *Come quelli tinti, secondo la qualità.*			
s) tagliati in striscie con finta cimosa ad imitazione dei nastri. *Come i nastri.*			
t) vellutati, ossia con striscie, fascie o disegni, a velluto. (V. *Velluti, secondo la qualità*).			
— **di ramiè.** *Come quelli di lino.*			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tessuti (*Segue*):			
— di seta artificiale o misti con seta artificiale. *Come quelli di seta naturale o misti con seta naturale, secondo la qualità*).			
— di seta o di filusella:			
a) broccati. *Come quelli operati.*			
b) graticolati, in tutto o in parte.	Tessuti di seta o filusella, graticolati.	VIII	153 c
c) greggi, bianchi, a colori o tinti (esclusi i neri) e stampati (lisci od operati). . . . . . *Si classificano come colorati anche quelli neri misti con fili, di qualsiasi materia, greggi, bianchi o di altro colore diverso dal nero. Non si tiene, però, conto del colore dei fili che costituiscono la cimosa.* (V. *anche nota alla voce Tessuti di cotone greggi, operati*).	Tessuti di seta o filusella, colorati.	VIII	156 b
d) impressi a secco. *Come quelli lisci.*			
e) incerati. *Come*	Tessuti ordinari di cascami, ecc., lisci	VIII	158 a
f) misti con fili metallici. . *Si considerano come colorati anche quelli neri, misti con fili metallici.*	Tessuti con fili metallici . .	VIII	167
g) neri (lisci od operati) . .	Tessuti di seta o filusella, neri.	VIII	156 a
h) ricamati. . . . . (V. *note 2 e 3 alla voce Tessuti di cotone ricamati*).	Tessuti ricamati	VIII	159
— di torba legnosa. *Come quelli di juta.*			
— di vegetali filamentosi, non nominati. *Come quelli di canapa.*			
— di vigogna, cioè fatti di filati cosiddetti di vigogna. (V. *Tessuti di cotone, secondo la qualità*). *Quelli fatti con filo di vigogna contenente lana, si classificano come i tessuti di cotone misti con lana in misura inferiore al 50 per cento.*			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Testacei. (V. *Molluschi*).			
Teste di bambole:			
a) con parrucca di capelli naturali o artificiali o con occhi di vetro.	Mercerie fini	XVI	352 b
b) di qualsiasi altra specie. (V. *Balocchi, ecc.*).			
— per sostenere parrucche, cappelli, ecc.:			
a) di cartapesta o di cartone.	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
b) di legno. (V. *Sculture moderne, di legno*).			
c) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
(V. *nota 2 alla voce Busti per mostre d'abiti, ecc.*).			
Testiere da cavalli, di pelle. (V. *Briglie e loro parti, ecc.*).			
Testuggini. (V. *Tartarughe, ecc.*).			
Tetracloruro di carbonio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— di stagno. (V. *Cloruro stannico, ecc.*).			
Tetronal	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Thè del Paraguay.	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
— propriamente detto, anche esaurito. *Il thè in polvere, anche misto con zucchero o latte concentrato, e quello preparato in pasticche o tavolette seguono il trattamento del thè allo stato naturale.*	Thè	II	24
— svizzero. (V. *Foglie di veronica, ecc.*)			
Thiocatechina. *Come il Cattù di Laval.*			
Tiglio (fiori e libro). (V. *Fiori di tiglio o Scorze di tiglio, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Timbri tascabili (compreso l'astuccio).	Mercerie	XVI	352
— di qualsiasi altra specie:			
a) di acciaio, di ferro o di ghisa, con o senza impronta, anche con manico di materia diversa, compresi quelli a ripetizione. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
b) di altro metallo, anche con manico di materia diversa, compresi quelli a ripetizione. (V. *Lavori secondo il metallo del quale sono formati*).			
c) di altra materia	Mercerie	XVI	352
I timbri di acciaio, di ferro, di ghisa o di altro metallo, si classificano fra quelli di tali materie anche quando portino l'impronta fatta su placca di gomma elastica.			
Timelea (radiche e scorze). (V. *Radiche* o *Scorze, di mezereo*).			
Timo (erba)	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Timolo.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Timoni da carri e carrozze . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune e nota 3 alla voce Legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
Timpani . . . . *I sostegni si tassano separatamente come lavori della materia della quale sono formati.* (V. *anche nota alla voce Bacchette da tamburi, ecc.*).	Strumenti musicali, altri, non nominati	XVI	355
Tinckal. (V. *Borace, ecc.*).			
Tini. *Come le botti.*			
Tinozze da bagni. (V. *Vasche da bagni, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tintura d'arnica	Medicamenti composti non nominati	III	70
— d'assenzio	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di iodio	Medicamenti composti non nominati	III	70
— di zibetto	Profumerie alcooliche . . .	III	74 a
Tinture per barba e capelli . . .	Profumerie	III	74
— farmaceutiche, non nominate. .	Medicamenti composti non nominati	III	70
— insetticide. (V. *Preparazioni per uccidere gli insetti*).			
— per uso della veterinaria . . .	Medicamenti composti non nominati	III	70
Tioflavina. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).			
Tioformio. (V. *Tiosalicilato di bismuto*).			
Tiolo	Medicamenti composti non nominati	III	70
Tiosalicilato di bismuto.	Sali di bismuto	III	52
Tipi da stampa. (V. *Caratteri da stampa*).			
Tipografie portatili (cassette con assortimento di caratteri ed altri accessori per la stampa. *Come i caratteri da stampa che contengono.* *Si tassano nel loro insieme il contenente e il contenuto.* (V. *anche nota* 3 *alla voce Scatole*).			
Tipometri. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Tirabottoni di diverse materie . .	Mercerie	XVI	352
— altri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tiracampanelli di materia tessile:			
a) fatti a passamano. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
b) altri. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Tiralatte interamente di gomma elastica. (V. *Lavori di gomma elastica, ecc.*).			
— di diverse materie.	Mercerie	XVI	352
Tiralinee. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Tirastivali di legno. . . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Titanio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Toccalapis. (V. *Matitatoi*).			
Tolipirina. *Come*	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Toluidina. *Come*	Colori derivati dal catrame, ecc.	IV	78
Toluolo o toluene	Oli minerali, ecc., altri. . .	I	8 b
Tomai da scarpe, di materia tessile:			
a) cuciti. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
b) semplicemente tagliati. *Come il tessuto o altro prodotto di materia tessile del quale sono formati.*			
— di pelle:			
a) semplicemente tagliati. (V. *Pelli tagliate in striscie per altro uso, ecc.*).			
b) altri	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tombacco. *Come l'ottone.*			
Tombaki. (V. *Tabacco*).			
Tomboli da lavoro.	Mercerie	XVI	352
Tondelli di feltro, anche coperti di tessuto. (V. *Feltri, secondo la qualità*).			
— da ombrelli:			
a) di pelle	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
b) di tessuto. (V. *Tessuti o Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Tonnina. *Come.*	Pesci in salamoia	XV	326 c
Tonno. (V. *Pesci*).			
Topazi. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Topazio affumicato (V. *Pietre preziose, altre*).			
Topinambur. *Come le patate.*			
Torba	Carbon fossile, ecc.	XIII	265
Torchi idraulici per qualsiasi uso industriale. (V. *Macchine idrauliche*).			
— altri:			
a) da foraggi o da luppolo. (V. *Macchine agrarie*).			
b) da formaggio, da frutta, da vinacce o da uva, o per l'estrazione dell'olio dalle olive o dai semi. (V. *Macchine agrarie*).			
c) per litografia o tipografia.	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
d) da pasta.	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
(V. *anche Torchietti a mano per foggiare le paste, ecc.*).			
e) di qualsiasi altra specie .	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
(V. *anche Filtri-presse*).			

VOCI				
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA			
		Categ.	N° e lett.	
Torchietti per applicare occhielli o fermagli metallici alle calzature, alle fascette, ai guanti, ecc. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione di altre materie*).				
— autografici. (V. *Copialettere a pressione, ecc.*).				
— a mano, per foggiare le paste da minestra. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).				
— per orlare le cartuccie. (V. *Macchinette per orlare le cartucce, ecc.*).				
— per spremere la carne. (V. *Macchinette per sminuzzare o spremere la carne, ecc.*).				
— per spremere limoni, pomidoro e altre frutta. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).				
— da stampa per fotografi (*chassis-presses*), di legno. . . . . . *Le lastre di vetro si tassano separatamente.*	Mercerie	XVI	352	
— per stampare marche di fabbrica o altre simili indicazioni sui tessuti o altre merci. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).				
— per timbri e punzoni. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).				
Torcie di cera. (V. *Candele di cera, secondo la specie*).				
— resinose o a vento. *Come* . . .	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71	$\frac{b}{2}$
Torelli. . . . . *Sono tali se hanno perduto [illegible] quattro incisivi da latte.*	Giovenchi e torelli	XV	316	

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tori . . . . *Sono tali se hanno perduto più di quattro incisivi da latte.*	Tori	XV	314
Tormaline (V. *Pietre preziose, fini, ecc.*).			
Tormentilla (radica). V. *Radiche di tormentilla*).			
Tornii meccanici, per la lavorazione del legno e dei metalli. (V. *Macchine utensili per lavorazione del legno, ecc.*).			
— da orologiaio e simili. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Torniture di metalli. (V. *Rottami, secondo il rispettivo metallo*).			
Torpedini. *Come i proietti d'artiglieria.*			
Torpediniere. (V. *Bastimenti, ecc.*).			
Torrefattori di cicoria, malto e simili. (V. *Apparecchi per la torrefazione della cicoria, ecc.*).			
Torrone	Confetti e conserve con zucchero, ecc.	II	16
Tossillaggine o farfaro (foglie). (V. *Foglie di farfaro, ecc.*).			
Tostini da caffè a motore meccanico.	Macchine non nominate. . .	XII	240 l
— altri. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*). *I fornelli presentati insieme coi tostini si tassano separatamente.*			
Tovaglie di tessuto di cotone, di canapa o di lino, cucite. (V. *Biancheria da letto e da tavola, secondo la qualità*).			
— di tessuto gommato. (V. *Tessuti di qualsiasi sorta, gommati, ecc.*).			
— di tessuto di ogni sorta, non cucite, escluse quelle di tessuto gommato. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tovagliuoli. *Come le tovaglie.*			
Traliccio. (V. *Tessuti, secondo la qualità*).			
Trapani a mano:			
a) per la chirurgia. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
b) altri. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
— meccanici. (V. *Macchine-utensili per la lavorazione del legno, ecc.*).			
Trappole di legno. . . . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Trascinatori di fieno. (V. *Macchine agrarie*).			
Trasformatori elettrici. *Come le macchine dinamo-elettriche.*			
Trasmissioni	Macchine non nominate. . . .	XII	240 1

NOTE. — 1. *Si classificano come trasmissioni i sistemi di organi meccanici (alberi, sopporti, pulegge, ingranaggi, accoppiamenti, ecc.) destinati a trasmettere in via principale la forza motrice ad un qualsiasi sistema di macchine. I congegni di trasmissione destinati a formare parte integrante di macchine seguono il trattamento stabilito per le parti staccate delle macchine alle quali appartengono.*

2. *I rinvii di trasmissione, cioè gli organi meccanici destinati a prendere la forza motrice dalla trasmissione principale per trasmetterla alle macchine operatrici, seguono il trattamento delle macchine rispettive, quando sono presentati insieme con esse. Nel caso contrario si considerano come parti di trasmissioni.*

Le trasmissioni principali, invece, presentate insieme con le macchine che esse sono destinate a porre in movimento, si tassano separatamente dalle macchine stesse, secondo il trattamento loro proprio.

3. *Le cinghie, le corde e le catene, presentate insieme con le rispettive trasmissioni, si tassano separatamente da queste.*

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Trasparenti di carta colorita o dipinta	Carta colorita, ecc.	X	191 b
— di tessuto, anche con bastoni di legno. (V. *Tessuti o Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
Trasportatori a tela o griglia senza fine, per qualsiasi materia . .	Macchine non nominate . .	XII	240 l
Note. — 1. *Si tassano separatamente, secondo il rimando loro proprio, anche quelli presentati con le macchine insieme con le quali debbano funzionare per riceverne la materia da trasportare o per fornirla alle macchine stesse.* 2. *Le tele di trasporto presentate insieme con le altre parti del trasportatore seguono il trattamento di questo.*			
Trattoi da filande di seta. (V. *Macchine per la filatura*).			
Traumaticina	Medicamenti composti non nominati	III	70
Traversine per strade ferrate e per tramvie, di ferro o di acciaio:			
a) semplicemente laminate e tagliate a misura. (V. *Ferro e acciaio non temprato, laminati o battuti, in verghe, ecc.*).			
b) altre. (V. *Ferro e acciaio di seconda fabbricazione*).			
— di legno (comprese quelle di legno di *quebracho*), anche con incastri o fori per fissarvi le rotaie. (V. *Legno comune squadrato, ecc., o Legno da ebanisti, ecc., secondo la specie*).			
Le traversine di legno di quebracho si classificano come quelle di legno da ebanisti. Però quelle di quebracho colorato, quando siano usate o di scarto e quindi evidentemente destinate a servire per legno da concia, si classificano come il legno quebracho colorato.			
Travi e travicelli di legno. (V. *Legno comune squadrato, ecc., o Legno da ebanista ecc., secondo la specie*).			
(V. *nota* 5 *alla voce Legno comune*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Trebbiatrici meccaniche. (V. *Macchine agrarie*).			
Treccie di capelli	Capelli lavorati	XV	345 b
— di fibre di cocco o di juta, per stoini o per far suole. *Come* .	Cordami, cordicelle, ecc. . .	V	86 b
— di paglia:			
a) per cappelli, non miste con materie tessili nè con fili metallici	Treccie di paglia, ecc., per cappelli.	IX	186 a
b) per qualsiasi uso, miste con materie tessili o con fili metallici. (V. *Passamani di paglia, misti con materie tessili o con fili metallici*).			
c) altre. *Come*.	Treccie di paglia, ecc., per cappelli.	IX	186 a
— di scorza, di sparto, di truciolo e di materie simili, esclusa la paglia:			
a) per cappelli	Treccie di paglia, ecc., per cappelli.	IX	186 a
b) per qualsiasi uso, miste con materie tessili o con fili metallici. (V. *Passamani di paglia, misti con materie tessili o con fili metallici*).			
c) altre	Treccie di scorza, di sparto, ecc., per cordami, ecc. .	IX	186 b
— di qualsiasi altra specie. (V. *Passamani, secondo la qualità*).			
Trefusia	Medicamenti composti non nominati	III	70
Trementina artificiale	Gomme, resine, ecc., altre non nominate	III	71 b/2
— naturale:			
a) greggia	Gomme, resine, ecc., altre, indigene greggie	III	71 b/1
b) purificata	Gomme, resine, ecc., altre, non nominate	III	71 b/2

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Treppiedi da cucina. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Triaca	Medicamenti composti non nominati	III	70
Triangoli o sistri, anche senza battente. (V. *Sistri, ecc.*).			
Tricicli. (V. *Velocipedi*).			
Tridenti. (V. *Forche*).			
Trifoglio da foraggio, fresco o secco, anche col suo seme. (V. *Foraggi*).			
— fibrino	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Trincetti da calzolai. (V. *Coltelli da bottai, da calzolai, ecc.*).			
Trinciaforaggi. (V. *Macchine agrarie*).			
Trincialardo. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Trincianti. (V. *Coltelli*).			
Trine. (V. *Pizzi, secondo la qualità*).			
Trional	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Triplometri. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Tripolo	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261
Trippe di baccalà, di stoccafissi e d'altri pesci. *Come i pesci.*			
— di manzo, di vitello, ecc. *Come le carni.*			
Tritello. (V. *Crusca*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Trivelle per sondaggi	Parti staccate di altre macchine	XII	241
— altre. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Trivelline. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Trombe (pompe). (V. *Pompe*).			
— da botti. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *I tubi di gomma elastica annessi alle trombe si tassano separatamente da queste.*			
— musicali	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e
Tromboni musicali	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e
Tronchesi. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini*).			
Tropon	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Trottole. (V. *Balocchi, ecc.*).			
Truccioli di carta. *Come* . . . . *Come truccioli di carta si classifica la carta di qualsiasi specie, tagliata in striscioline, quale si adopera per l'imballaggio degli agrumi, dei dolci o di altre merci fragili o delicate.*	Carta da involti, ecc. . .	X	191 d
— di legno, esclusi quelli di legno per tinta o per concia:			
a) per far treccie o altri simili lavori. (V. *Nastri di legno, ecc.*).			
b) per imballaggio, per imbottitura di mobili o per altro uso simile, anche tinti (lana di legno o paglia di legno). (V. *Lana di legno*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Trucioli di legno, ecc. (*Segue*):			
c) preparati per servire nella fabbricazione dell'aceto o per altri usi industriali. *Come* . . (V. *anche Listerelle di legno usate per combustibile nelle vetrerie, ecc.*).	Legno comune, in assicelle, ecc.	IX	171 a/3
d) altri. *Come*	Legna da fuoco	IX	170
— di legno per tinta o per concia.	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, non macinati.	IV	75 a
— di metallo. (V. *Rottami, secondo il metallo del quale sono formati*). (V. *anche Paglia di acciaio, ecc.*).			
Tubetti per la filatura e la tessitura:			
a) di carta o di cartone . .	Lavori di carta e di cartone, tubetti, ecc.	X	193 a
b) di celluloide. *Come quelli di carta o di cartone.*			
c) di legno. . . . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
d) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
NOTE. — 1. *I tubetti di qualsiasi materia, per la filatura e la tessitura, seguono il trattamento loro proprio separatamente dalle macchine alle quali devono essere applicati, anche quando siano presentati insieme con questi.* 2. *Come tubetti per la filatura e la tessitura si classificano anche quelli bucherellati che servono per vaporare o inumidire le cannelle di filo nelle macchine da apparecchio.*			
— per far gambi di fiori finti, compresi quelli di gelatina o di gomma elastica:			
a) non preparati o semplicemente coloriti o tagliati a misura	Mercerie fini	XVI	352 b
b) ricoperti di peluria di lana o con finte spine o in altro modo preparati	Fornimenti di fiori finti . .	XVI	363
— di vetro, per esperimenti di chimica, detti tubi da saggio. (V. *Lavori di vetro*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Cat.	N° e lett.
Tubi di alluminio. *Come quelli di nichelio.*			
— di asfalto, compresi quelli rivestiti internamente di carta, per l'isolamento dei conduttori elettrici sotterranei. *Come* . . .	Terre cotte d'uso comune . .	XIII	267 a
— bimetallici, costituiti, cioè, di due tubi concentrici di metallo diverso, l'uno interno, l'altro esterno. *Come i tubi del metallo costituente la parte esterna o come quelli del metallo costituente la parte interna, secondo che l'uno o l'altro trattamento importi l'applicazione di dazio maggiore.*			
— di bronzo d'alluminio. *Come quelli di rame.*			
— di bronzo ordinario. (V. *Tubi di rame, ecc.*).			
— di cartapesta o di cartone, compresi quelli per proteggere i fili conduttori di elettricità, anche incatramati:			
a) ricoperti con lamina metallica. *Lavori, secondo il metallo del quale è formata la lamina che li ricopre*).			
b) altri	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
— di celluloide. *Come*	Gomma elastica, ecc., in altri lavori, ecc.	XV	258
— di cemento. *Come quelli di terra cotta.*			
— di ferro o di acciaio, esclusi quelli di lamiera di ferro ricoperta di stagno, di piombo, di rame o di zinco.	Ferro e acciaio, in tubi, ecc.	XII	21

NOTE. — 1. *I tubi di ferro o di acciaio si classificano come tali solo quando siano a sezione interna ed esterna circolare o ellittica, con diametro costante per tutta la loro lunghezza ed aperti alle due estremità. Quelli aventi altra forma od aperti per lungo o ad una sola estremità si classificano fra i lavori di ferro o di acciaio.*

2. *Si classificano come Ferro e acciaio in*

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tubi di ferro o di acciaio, ecc. (*Segue*):			
tubi, secondo la grossezza della parete, tanto i tubi di lamiera (non saldati o saldati a caldo), quanto quelli fabbricati senza saldatura con processo di laminazione su mandrino o di trafilatura, e quelli con saldatura a spirale, ottenuti avvolgendo ad elica una lista di ferro o di acciaio sopra un mandrino e saldando per ricoprimento gli orli delle spire.			
3. I tubi di lamiera saldati a freddo mediante ribaditura o con chiodi o in altro modo simile, quelli ottenuti mediante perforazione a freddo di barre piene e quelli flessibili, costituiti da una lista di lamiera impressa e avvolta ad elica, si classificano fra i lavori di ferro o di acciaio.			
Si classificano parimenti come lavori i tubi di ferro e di acciaio, di qualsiasi specie, i quali, dopo la loro fabbricazione, abbiano subita una qualsiasi altra lavorazione (escluso il taglio a misura), compresi quelli semplicemente piegati o curvati, stagnati, piombati, ramati, zincati, verniciati, ricoperti con lamina d'altro metallo, o muniti alle estremità di dischi bucati, fissi o scorrevoli, per congiungerli. È fatta eccezione per i tubi con la estremità a vite o con rigonfiamento ottenuto mediante ribollitura, per congiungerli, e per quelli per focolari di macchine a vapore, aventi una breve appendice o un rinforzo di altro metallo comune all'estremità destinato alla inserzione nella piastra del focolare, i quali si classificano senza tener conto della lavorazione subita alle estremità.			
I tubi con estremità a vite non mutano classificazione neppur quando siano presentati allo sdoganamento col rispettivo manicotto di congiunzione avvitato ad una delle loro estremità. Se i manicotti sono presentati separatamente dai tubi si tassano a parte.			
(V. *anche nota* 1 *alla voce Rottami*).			
— di ghisa. (V. *Ghisa gettata, in altri oggetti*).			
— di gomma elastica e guttaperca:			
a) di foglia segata	Gomma elastica, ecc., in foglia segata, ecc.	XVI	358 b
b) ricoperti di tessuto o comunque misti con materie tessili, anche in unione con fili metallici	Gomma elastica, ecc., in lavori d'ogni foggia, misti a tessuti, ecc.	XVI	358 f
c) altri, compresi quelli con accessori di metallo	Gomma elastica, ecc., in tubi, ecc.	XVI	358 b

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N.° e lett.
Tubi (*Segue*):			
— di *grès*, anche smaltati. . . .	*Grès* ordinari	XIII	268 *a*
— di lamiera di ferro ricoperta di piombo o di zinco. (V. *Lavori di lamiera di ferro, zincata, piombata, ecc.*).			
— di lamiera di ferro ricoperta di stagno o di rame. (V. *Lavori di lamiera di ferro stagnata, ecc.*).			
— per lampade. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— di legno . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
— di maglia o passamano di materia tessile, anche rinforzati con filo metallico a spirale. (V. *Maglie o Passamani, secondo la qualità*). (V. *nota* 1 *alla voce Tubi di tessuto non gommato, ecc*).			
— di metalli e leghe metalliche, non nominati. *Come quelli di nichelio.*			
— di nichelio, anche in lega col rame e con lo zinco:			
a) argentati o dorati . . .	Nichelio, ecc., in lavori dorati od argentati	XII	227 $\frac{c}{1}$
b) con fregi, disegni, filettature e simili, impressi o incisi.	Nichelio, ecc., in lavori non nominati	XII	227 $\frac{c}{2}$
c) altri di qualunque sezione. *Come*	Nichelio, ecc., in fogli, ecc. . .	XII	227 *b*
— di ottone. (V. *Tubi di rame, ecc.*).			
— di *packfong*. (V. *Tubi di nichelio, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tubi (*Segue*):			
— di piombo, anche in lega con l'antimonio	Piombo, ecc., in tubi . . .	XII	228 c
— polarimetrici. (V. *Strumenti scientifici, non muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
— di rame, di ottone o di bronzo:			
a) argentati o dorati. *Come.* *b*) con fregi, disegni, filettature e simili, impressi o incisi. *Come*	Rame, ottone e bronzo, dorati od argentati, in spranghe, ecc.	XII	225 $\frac{i}{1}$
Fra questi si comprendono anche i tubi a superficie elicoidale o scanalata.	Rame, ottone e bronzo, in lavori non nominati . . .	XII	225 1
c) nichelati o verniciati. *Come.*	Rame, ottone e bronzo, in lavori non nominati . .	XII	225 1
d) altri, compresi quelli aventi alla estremità un'appendice di metallo comune diverso da quello del quale sono formati . . . *I tubi di rame, di ottone o di bronzo si classificano come tali solo quando siano a sezione interna ed esterna circolare o ellittica, con diametro costante per tutta la loro lunghezza ed aperti alle due estremità. Quelli aventi altra forma od aperti per lungo o ad una sola estremità, come pure quelli flessibili costituiti da una lista di lamiera impressa ed avvolta ad elica, si classificano, quando non sono dorati od argentati, fra i lavori di rame, di ottone o di bronzo, non ornamentali.*	Rame, ottone e bronzo, in tubi, ecc.	XII	225 c
— di stagno, anche in lega col piombo e l'antimonio. *Come.* . . . . (V. *nota alla voce Verghe di stagno, ecc.*).	Stagno, ecc., battuto in fogli, ecc.	XII	229 b
— di terra cotta, anche smaltati .	Terre cotte d'uso comune. .	XIII	267 a
— di tessuto gommato. (V. *Tubi di gomma elastica, ricoperti di tessuto, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tubi (*Segue*):			
— di tessuto non gommato, anche rinforzati con filo metallico a spirale. (V. *Tessuti, secondo la qualità*). *Note.* — 1. *I tubi di materia tessile, con viti o manicotti di congiunzione, si tassano senza detrarre il peso delle viti o dei manicotti. È però in facoltà dell'importatore di separare le viti o i manicotti dai tubi, perchè gli uni e gli altri siano tassati separatamente.* 2. *I tubi di tessuto di lino o di canapa greggio, che presenti più di 26 fili elementari fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato si classificano fra i tessuti che presentano nel detto spazio più di 10 fino a 26 fili elementari.* *Quelli di tessuto di lino o di canapa greggio, con righe a colori, si classificano come tessuti greggi, senza tener conto delle righe a colori, quando la larghezza complessiva di queste non superi il decimo della periferia del tubo.*			
— di vetro, compresi quelli per caldaie a vapore. (V. *Lavori di vetro*).			
— di zinco. *Come*	Zinco in lamiere, ecc. . . .	XII	230 b
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Tufo in pezzi. (V. *Pietre per costruzioni*).			
— terroso o in frantumi	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 a
Tulli d'argento. (V. *Tulli d'oro o d'argento, ecc.*).			
— di canapa. *Come quelli di lino.*			
— di cotone:			
a) apparecchiati, imbianchiti, tinti o stampati, lisci	Tulli imbianchiti o tinti . .	VI	124 b
b) greggi, lisci.	Tulli greggi	VI	124 a
Si classificano come tulli greggi quelli fatti interamente di cotone greggio e senza apparecchio, come vengono dal telaio, e semplicemente passati al sapone.			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tulli di cotone (*Segue*):			
c) lisci, misti con lana in misura inferiore al 50 per cento. *Come* Tulli di cotone, *secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti con lana.*			
d) lisci, misti con seta o filusella in misura inferiore al 12 per cento. *Come* Tulli di cotone, *secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti con seta.* (V. *nota 2 alla voce Tessuti di cotone misti con seta, ecc., in misura inferiore al 12 per cento*).			
e) operati, anche misti con seta o filusella in misura inferiore al 12 per cento o con lana in misura inferiore al 50 per cento. *Come* . . . . *Non si considerano come operati i tulli di cotone con semplici punteggiature fatte col telaio da tulle su fondo liscio, nè quelli con applicazioni di perline, lustrini, palline di pasta o di ciniglia e simili.* (V. *anche Guipure ordinario, per mobili*).	Pizzi	VI	123
— di crino. *Come quelli di lana.*			
— di fili metallici. (V. *Tulli d'oro o d'argento*).			
— di filusella. (V. *Tulli di seta o di filusella*).			
— di lana	Pizzi e tulli	VII	145
— di lino	Pizzi e tulli	V	98

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.

Tulli (*Segue*):

— misti con fili metallici:

a) nei quali entrino fili d'oro o d'argento, buono o falso, in misura di 50 per cento o più. (V. *Tulli d'oro o d'argento, ecc.*).

Il peso dei fili d'oro o d'argento, buono o falso, si determina senza detrarre quello della materia tessile sulla quale fossero avvolti.

(V. *anche note alla voce Filati misti con fili d'oro o argento, falso*).

b) altri. *Come quelli della materia tessile della quale sono formati, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti con fili metallici*).

— misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 per cento. (V. *Tulli di seta o di filusella*).

— misti di varie materie tessili, esclusi quelli misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 per cento. *Come quelli della materia tessile dominante in peso e, a parità di peso, come quelli della materia tessile più tassata.*

— d'oro o d'argento, buono o falso. *Come* Tulli di seta o di filusella, *con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti con fili metallici.*

— di ramiè. *Come quelli di lino.*

— ricamati. *Come quelli non ricamati, secondo la qualità, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti ricamati.*

Non si considera come ricamo la semplice applicazione di perline, lustrini, palline di pasta o di ciniglia e simili, anche eseguita dopo la fabbricazione del tulle. Si classificano invece come ricamati i tulli con applicazioni

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Tulli ricamati (*Segue*):			
di fregi ed ornati di tessuto o altro prodotto di materia tessile. *I tulli ricamati con fili metallici si classificano come tulli misti con fili metallici, secondo la qualità, ricamati.* *I tulli di cotone operati e ricamati seguono il regime dei pizzi di cotone ricamati.* *Della qualità della materia tessile costituente il ricamo non si tiene conto nella classificazione del tulle. Però i tulli di cotone lisci, greggi, ricamati con fili imbianchiti o tinti, si classificano come tulli di cotone imbianchiti o tinti.*			
— di seta o di filusella.	Pizzi e tulli, ecc.	VIII	183
I tulli di seta o di filusella con semplici punteggiature fatte col telaio da tulle su fondo liscio, si classificano fra quelli lisci. *Quelli con perline sopra non più di un terzo della loro superficie, o con applicazione di lustrini, palline di pasta o di ciniglia e simili, si classificano fra gli operati. Quelli con perline sopra più di un terzo della loro superficie si classificano sotto il n. 183 c) della tariffa anche quando le perline siano state applicate dopo la fabbricazione del tulle.*			
Tungstati.	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Tungsteno	Metalli, ecc., non nominati, allo stato greggio . . .	XII	235 a
Tuniche (V. *Vestimenta*).			
Turabottiglie senza meccanismo:			
a) di legno	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
(V. *note alla voce Lavori di legno comune*).			
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Turaccioli. (V. *Tappi*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° e lett.
Turbine idrauliche. (V. *Macchine idrauliche*).			
— per la separazione dei melazzi dagli zuccheri greggi. (V. *Macchine centrifughe, ecc.*).			
— a vapore.	Macchine a vapore fisse, ecc.	XVI	240 $\frac{a}{1}$
Turbito vegetale (radica). (V. *Radiche di turbito vegetale*).			
Turbitti minerale. (V. *Solfato di mercurio*).			
Turchesi (V. *Pietre preziose, altre*).			
Tuzia. *Come*	Ossido di zinco	III	35 e

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
U			
Uccelli mangerecci, vivi o morti . (V. *nota 2 alla voce Carni*).	Cacciagione e selvaggiume .	XV	323
— di qualsiasi altra specie:			
a) imbalsamati, impagliati o conservati in qualsiasi altro modo, esclusi quelli preparati per guarnizioni da cappelli o per altro uso simile. (*Oggetti da collezione, ecc., per collezioni scientifiche, ecc.*).			
b) morti, non preparati . .	Cacciagione e selvaggiume ..	XV	323
c) preparati per guarnizioni da cappelli o per altro uso simile, esclusi quelli semplicemente disseccati	Piume da ornamento, lavorate.	XV	344 $\frac{a}{2}$
d) semplicemente disseccati, ma atti a servire per guarnizioni da cappelli o per altro uso simile	Piume da ornamento, greggie.	XV	344 $\frac{a}{1}$
e) vivi	Cacciagione e selvaggiume .	XV	323
Uccelliere grandi, da giardino e da parco. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— piccole. (V. *Gabbie da uccelli, altre*).			
Umidificatori dell'aria, per stabilimenti industriali	Macchine non nominate. . .	XII	240 1
Uncinelli per vestimenta. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Quelli di rame, di ottone e di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Unghioni di bestiame:			
a) non buoni che per ingrasso dei terreni.	Concime.	XV	3[illegible]1
b) altri, greggi	Corna, ossa, ecc., greggie . .	XV	349 a
***Come** unghioni greggi si classificano anche quelli semplicemente schiacciati o soltanto segati.*			
— di tartaruga. (V. *Gusci e squame di testuggine, ecc.*).			
Unguenti farmaceutici	Medicamenti composti non nominati	III	70
— odorosi, non medicinali. (V. *Pomate per toeletta*).			
— per uso della veterinaria . . .	Medicamenti composti non nominati	III	70
Uniformi. (V. *Vestimenta*).			
Unto da carri o per macchine composto di olio di pesce, olio di resina o sostanze grasse, misti con sostanze alcaline. *Come.* .	Sapone comune	III	72 a
— composto di oli vegetali misti con grassi e sostanze alcaline. (V. *Miscugli di grassi, escluso il grasso di maiale, con olio, ecc.*).			
— composto di sostanze grasse, anche miste a sostanze minerali (talco, grafite, ecc.), escluse le sostanze alcaline	Altri grassi.	XV	334
— composto di vaselina e olio di pesce, misti con sostanze minerali. *Come.*	Oli minerali, ecc., pesanti. .	I	8 a
— contenente oli di catrame o oli minerali. (V. *Miscugli di oli minerali, di resina e di catrame con altre materie esenti da dazio, ecc.*).			
— contenente sapone, senza olio di catrame o olio minerale. *Come.* (V. *nota alla voce Grasso profumato*).	Sapone comune	III	72 a

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Uose. (V. *Ghette*).			
Uova di pesce:			
a) fresche. *Come*.	Pesci freschi, ecc.	XV	326 a
b) preparate per uso alimentare. (V. *Caviale*).			
- di pollame	Uova di pollame.	XV	332
vuote, per collezioni. (V. *Oggetti da collezione e d'arte, per collezioni scientifiche, ecc.*).			
altre. *Come*.	Uova di pollame.	XV	332
[illegible]nato ammonico	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
- di soda	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Uranio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Urato di mercurio	Sali di mercurio non nominati.	III	54
Urea	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Uretano	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Usnea	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	63
Utensili per arti e mestieri. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
— non specialmente nominati:			
a) di legno. . . . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
b) di terra cotta. (V. *Terre cotte*).			
c) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Uva fresca, tanto da tavola quanto da vino . . . . *Come tale si classifica anche l'uva pigiata in botti, tini, vagoni-serbatoi, ecc., quando si trovino nella massa pigiata tutte le parti del frutto, cioè, insieme col sugo, i graspi, i vinacciuoli e le bucce degli acini.* *All'importazione di uva pigiata alla quale sia stato aggiunto alcool, si riscuotono, oltre il dazio proprio dell'uva sul peso lordo, i diritti di confine sull'alcool aggiunto.*	Uva fresca	XIV	297
— secca:			
a) guasta, atta soltanto a servire per usi industriali. *Come.*	Frutte fresche non nominate .	XIV	298
b) altra . . . . *È in facoltà della dogana di esigere che l'uva secca dichiarata come guasta e atta soltanto a servire per usi industriali sia adulterata nei modi e alle condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per renderla inservibile ad uso commestibile.* (V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).	Frutte secche, uva	XIV	302
Uva spina	Frutte fresche non nominate .	XIV	298
Uva ursina (foglie). (V. *Foglie di uva ursina*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
V			
Vacche . . . . *Sono tali se hanno perduto più di quattro incisivi da latte.*	Vacche	XV	215
Vacuometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Vagli meccanici. (V. *Macchine vagliatrici, ecc.*).			
— altri. (V. *Crivelli, altri*).			
Vagoncini per trasporto di materiali:			
a) destinati a scorrere su rotaie. *Come*	Veicoli da ferrovia, carri da merce, ecc.	XII	245 a
b) per impianti aerei. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Vagoni da strade ferrate. (V. *Carri da strade ferrate, o Carrozze da strade ferrate*).			
Vainiglia, vera o falsa, e vainiglione.	Vainiglia	II	25
Vainiglina. (V. *Vaniglina*).			
Vainiglione. (V. *Vainiglia, ecc.*).			
Valeriana (radica). (V. *Radiche di valeriana*).			
Valerianati di alcaloidi. (V. *Sali di alcaloidi, secondo la specie*).			
— non nominati	Prodotti chimici non nominati.	III	59

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Valerianato di amile. (V. *Etere amilvalerianico*).			
— di ammoniaca	Sali ammoniacali, ecc. . . .	III	55
— di bismuto	Sali di bismuto	III	52
— di butile. (V. *Etere butilvalerianico*).			
— di etile. (V. *Etere etilvalerianico*).			
— di mercurio	Sali di mercurio non nominati.	III	54
Valigie di cartone, anche ricoperte o foderate di tessuto o con accessori di altra materia . . .	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
— di vimini:			
a) ricoperte di pelle . . .	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
b) altre comprese quelle ricoperte o foderate di tessuto . .	Lavori da panieraio, ecc., fini .	IX	185 b
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Gli oggetti per nécessaires da viaggio contenuti nelle valigie, quando siano tenuti insieme da sostegni, astucci e simili, separabili dalla valigia come veri e propri nécessaires, si tassano, insieme col rispettivo sostegno, astuccio, ecc., separatamente dalla valigia, secondo il rimando stabilito per i nécessaires da viaggio. Nel caso contrario i detti oggetti seguono il trattamento della valigia. Si classificano, però, sempre separatamente dalla valigia gli oggetti i quali, considerati isolatamente, appartengano alla classe dei gioielli o dei lavori di metallo prezioso.*			
Vallonea	Legni, radiche, ecc., per tinta e per concia, ecc. . . .	IV	75 a b
Valvole per caldaie o per macchine. (V. *Parti di macchine*).			
— di sicurezza, per circuiti elettrici. *Quelle con scatola di ghisa o di cemento si classificano fra gli strumenti di fisica nella costruzione dei quali entra con evidente prevalenza il ferro.*	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Valvole (*Segue*):			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Le valvole da applicare alle condutture d'acqua o di vapore sono escluse dalla classe delle valvole per macchine. Vi si comprendono però le valvole di ritegno per pompe idrauliche, da applicare all'estremità del tubo di presa e quelle da applicare alla presa del vapore dalle caldaie e per regolare l'immissione del vapore nelle macchine.*			
Vanadio	Prodotti chimici non nominati.	III	50
Vanghe. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			
Vanillina. *Come*	Oli volatili, ecc., non nominati.	I	9 e
Vantaggi da tipografi. (V. *Strumenti per arti e mestieri*).			
Varechs (piante). (V. *Salsola, ecc.*).			
Vasche da bagni, comprese quelle con apparecchio per la doccia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). *Le vasche da bagni con annesso apparecchio per riscaldare l'acqua seguono il trattamento dell'apparecchio, quando questo sia inseparabile. Nel caso contrario la vasca e l'apparecchio si tassano separatamente.*			
— per cessi. (V. *Cessi altri e loro parti*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*). (V. *nota alla voce Macchine congelatrici*).			
Vaselina artificiale. (V. *Miscugli di oli minerali, di resina e di catrame, con altre materie esenti da dazio, ecc.*).			
— naturale. *Come*	Paraffina solida	III	58
— ossigenata. (V. *Vasogene*).			
— profumata	Profumerie.	III	74

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Vasellame d'argento, anche dorato. (V. *Lavori d'argento*).			
— di ghisa:			
a) in oggetti bruniti, dorati o argentati. (V. *Lavori di ghisa bruniti, ecc.*).			
b) in altri oggetti. (V. *Ghisa gettata, in oggetti per mobili, ecc.*).			
— d'oro, anche ornate di perle o pietre preziose	Oreficeria e vasellame d'oro.	XII	248
— di terra cotta. (V. *Terre cotte*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale è formato*).			
Vasi per pile elettriche. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
— altri. (V. *Vasellame*). *I vasi da fiori importati come imballaggio di piante e arbusti d'ogni specie si tassano sempre separatamente dalle piante.* (V. *anche nota 5 alla voce Fiori finti*).			
Vasogene.	Medicamenti composti non nominati	III	70
Vassoi di lamiera di metallo comune:			
a) greggi . . . . *Per vassoi di lamiera di metallo comune greggi s'intendono le lamiere di metallo comune, greggie, che hanno ricevuta semplicemente l'impronta di vassoi o sottocoppe, e che, dopo di avere ricevuta questa impronta, sono state soltanto ritagliate.*	Vassoi, ecc., greggi	XVI	354
b) altri	Mercerie	XVI	352
— di legno:			
a) senza guarnizioni o accessori di altra materia	Mercerie di legno	IX	179
b) altri	Mercerie.	XVI	352
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Vecce e veccioni . . . . (V. *nota alla voce Mondiglie di cereali*).	Altre granaglie, non nominate	XIV	284 b
Vedute per lanterne magiche, su vetro o cristallo. (V. *Lastre di vetro, ecc., preparate per lanterne magiche, ecc.*).			
— per stereoscopi:			
a) su carta o cartone . . .	Stampe, litografie e cartelli.	X	193
b) su vetro o cristallo. (V. *Lastre di vetro, ecc., preparate per lanterne magiche, ecc.*).			
Vegetali filamentosi non nominati (filamenti). *Come la canapa propriamente detta.*			
Veggioli. (V. *Ervi*).			
Vele. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). (V. *nota* 1 *alla voce Tessuti di cotone a colori, ecc.*).			
Veli di cotone. (V. *Tessuti di cotone a foggia di velo*).			
— di seta o di filusella:			
a) broccati. *Come quelli operati.*			
b) impressi a secco, esclusi i crespi. *Come quelli operati.* (V. *nota alla voce Crespi*).			
c) lisci	Tessuti di seta o filusella, graticolati, lisci	VIII	156 c/1
d) misti con altre materie tessili, nei quali la seta o la filusella entri in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Tessuti misti con seta o filusella ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Veli di seta o di filusella (*Segue*):			
e) misti con fili metallici. (V. *Tessuti di seta o di filusella, misti con fili metallici*).			
f) operati	Tessuti di seta o filusella, graticolati, operati	VIII	156 c/2
g) ricamati . . . . (V. *note* 2 e 3 *alla voce Tessuti di cotone ricamati*).	Tessuti ricamati	VIII	159
Velluti di canapa. *Come quelli di juta.*			
— di cotone:			
a) broccati. *Come* Velluti di cotone, *secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di cotone broccati.*			
b) comuni, lisci (greggi, imbianchiti, tinti o stampati) . . *Le felpe di cotone si classificano come velluti comuni.*	Velluti comuni e felpe. . .	VI	1.1 a
c) fini (*velvets*), lisci (greggi, imbianchiti, tinti o stampati) . *I nastri di velluto di cotone e i peluches si classificano come velluti fini.*	Velluti fini (*velvets*). . . .	VI	1.1 b
d) impressi a secco. *Come quelli stampati, secondo la specie.*			
e) misti con fili metallici. (V. *Velluti misti con fili metallici*).			
f) misti con lana in misura inferiore al 50 per cento. *Come* Velluti di cotone, *secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti con lana.* (V. *nota alla voce Tessuti di cotone misti con lana ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° o lett.	
Velluti di cotone (*Segue*):				
g) misti con seta o filusella in misura inferiore al 12 per cento. *Come* Velluti di cotone, *secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti con seta.*				
(V. *note alla voce Tessuti di cotone misti con seta o filusella in misura inferiore al 12 per cento*).				
h) misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Velluti misti con seta o filusella, ecc.*).				
i) operati. *Come* Velluti di cotone, *secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di cotone operati.*				
j) ricamati. *Come quelli non ricamati, secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di cotone ricamati.* *La qualità ed il colore dei fili di materia tessile costituenti il ricamo non influiscono sulla classificazione del velluto.* *I velluti ricamati con fili metallici si considerano come misti con fili metallici e ricamati.*				
— di filusella. (V. *Velluti di seta o di filusella*).				
— di juta:				
a) broccati. *Come quelli operati.*				
b) lisci	Tessuti di juta, vellutati . .	V	93	b
c) misti con fili metallici. (V. *Velluti misti con fili metallici*).				
d) misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Velluti misti con seta o filusella, ecc.*)				
e) operati	Tessuti di juta, vellutati . .	V	93	b

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	Nº e let.
Velluti di juta (*Segue*):			
f) ricamati. *Come quelli non ricamati, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di lino ricamati.* (V. *nota alla voce Velluti di cotone ricamati*).			
g) stampati o impressi a secco.	Tessuti di juta, vellutati . .	V	93 b
— lana:			
a) broccati. *Come quelli lisci, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di lana broccati.*			
b) lisci, non stampati. *Come.*	Tessuti di lana pettinata, ecc.	VII	138 b
c) lisci, stampati o impressi a secco. *Come quelli non stampati, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di lana stampati.*			
d) misti con fili metallici. (V. *Velluti misti con fili metallici*).			
e) misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. (V. *Velluti misti con seta o filusella, ecc.*).			
f) operati. *Come quelli lisci*).			
g) ricamati. *Come quelli non ricamati, secondo la specie, con l'aumento stabilito per i tessuti di lana ricamati.* (V. *nota alla voce Velluti di cotone ricamati*)			
— di lino. *Come quelli di juta.*			
— misti con fili metallici, esclusi quelli nei quali entrino fili d'oro o d'argento, buono o falso, in misura di 50 per cento o più:			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Velluti (*Segue*):			
a) di seta o filusella. (V. *Velluti di seta o di filusella, misti con fili metallici.*			
b) altri. *Come i velluti della rispettiva materia tessile, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti misti con fili metallici.*			
— misti con fili metallici, nei quali entrino fili d'oro o d'argento, buono o falso, in misura di 50 per cento o più:			
a) di seta o di filusella. (V. *Velluti di seta o di filusella, misti con fili metallici*).			
b) altri. *Come quelli di seta o di filusella, misti con fili metallici.*			
(V. *note alla voce Tessuti misti con fili metallici e nota alla voce Filati misti con fili d'oro o argento, falso*).			
— misti con seta o filusella, nei quali la seta o la filusella entri nella misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento:			
a) broccati. *Come quelli operati.*			
b) impressi a secco. *Come quelli lisci.*			
c) lisci (greggi, imbianchiti, tinti o stampati)	Velluti misti, ecc., lisci . .	VIII	161 a
d) misti con fili metallici. (V. *Velluti misti con fili metallici*).			
e) operati (greggi, imbianchiti, tinti o stampati)	Velluti misti, ecc., operati .	VIII	161 b
f) ricamati. *Come quelli non ricamati, secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di seta o di filusella ricamati.*			
(V. *nota alla voce Velluti di cotone ricamati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Velluti (*Segue*):			
— misti di varie materie tessili, esclusi quelli misti con seta o filusella in misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento. *Come quelli della materia tessile dominante in peso e, a parità di peso, come quelli della materia tessile più tassata.*			
— di ramiè. *Come quelli di juta.*			
di qualsiasi sorta:			
a) con perline, lustrini, ornati, fregi o fiori applicativi dopo la tessitura. *Come quelli ricamati a punto passato, secondo la specie*).			
b) tagliati in striscie a foggia di nastri. (V. *Nastri di velluto, secondo la qualità*).			
c) per tappeti. (V. *Tappeti, secondo la qualità*).			
— di seta o di filusella:			
a) broccati. *Come quelli operati.*			
b) impressi a secco. *Come quelli lisci.*			
c) lisci (greggi, imbianchiti, tinti o stampati)	Velluti e felpe di seta, ecc., lisci.	VIII	160 a
d) misti con fili metallici. *Come quelli non misti con fili metallici, secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti con fili metallici.* (V. *note alla voce Tessuti misti con fili metallici*).			
e) operati (greggi, imbianchiti, tinti o stampati)	Velluti e felpe di seta, ecc., operati	VIII	160 b
f) ricamati. *Come quelli non ricamati, secondo la specie, con l'aumento di dazio stabilito per i tessuti di seta o di filusella ricamati*). (V. *nota alla voce Velluti di cotone ricamati*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Velocigrafi. (V. *Poligrafi*).			
Velocimani. *Come i velocipedi.*			
Velocimetri. (V. *Ciclometri*).			
Velocipedi marini. (V. *Remipedi*).			
— **per strade comuni:**			
a) **a non più di tre ruote.** *Come.*	Vetture da strada comuni, con non più di due ruote . .	IX	182 a
b) **a più di tre ruote.** *Come.*	Vetture da strade comuni, con più di due ruote e non più di cinque molle	IX	182 b
— **per strade ferrate.** *Come* . . .	Veicoli da ferrovia, carrozze di 2ª classe	XII	245 $\frac{b}{2}$

NOTE. — 1. *I velocipedi incompleti seguono il trattamento di quelli completi.*

2. *I velocipedi da fanciulli, di fattura e dimensioni tali da potersi pareggiare alle carrozzine per bambini, si classificano come queste ultime.*

3. *I velocipedi a motore si classificano come quelli ordinari, intendendosi compreso nel rispettivo dazio anche quello del motore.*

4. *I velocipedi muniti di cassetta e altro simile recipiente, per servire al trasporto di pacchi o altri piccoli colli, seguono il trattamento dei velocipedi ordinari, secondo che abbiano più o non più di tre ruote. La cassetta o altro recipiente si tassa, però, separatamente dal velocipede, come i lavori della rispettiva materia, quando sia da questo separabile e il velocipede resti completo e possa egualmente usarsi come velocipede ordinario anche senza il detto recipiente.*

5. *Le pompe ad aria, le borsette con utensili e gli altri simili accessori, presentati insieme col velocipedi, si tassano separatamente.*

I fanali e i campanelli si considerano invece come parti integranti dei rispettivi velocipedi.

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ventagli di fiori finti (fatti a foggia di mazzi di fiori). *Come* . . .	**Fiori finti**	XVI	362
— **di penne o di piume:**			
a) **con ossatura di avorio vero o di madreperla o tartaruga vera.**	**Piume da ornamento, lavorate.**	XV	344 $\frac{a}{2}$
b) **con ossatura di altra materia**	**Ventagli fini**	XVI	358 b

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ventagli (*Segue*):			
— di qualsiasi altra specie:			
a) dorati, argentati o guarniti di seta, di ambra, vera o falsa, di avorio, di madreperla, di tartaruga, di penne o piume, di fiori finti o di pizzi	Ventagli fini	XVI	353 b
b) altri	Ventagli ordinari	XVI	353 a
NOTE. — 1. *Come ventagli di qualsiasi altra specie, guarniti di ambra, vera o falsa, di avorio, di madreperla e di tartaruga, si classificano anche quelli con ossatura di tali materie, in quanto non entrino nella classe dei ventagli di fiori finti, di penne o di piume.* 2. *Si classificano come ventagli della rispettiva specie anche quelli di grandi dimensioni, per decorazione di salotti.*			
(V. *anche Parafuoco o parascintille a ventaglio, ecc., e Ventole a mano, ecc.*).			
Ventilatori da camera, non elettrici, montati su cassa di legno. (V. *Mobili e loro parti*).			
— **elettrici**:			
a) agitatori d'aria. *Come* . .	Strumenti di ottica, ecc. . .	XII	243 $\frac{a}{2}$
b) centrifughi ed elicoidali. *Come*	Parti staccate di macchine dinamo-elettriche	XII	241 a
— **meccanici**:			
a) per cereali e semi, mossi a trasmissione. (V. *Macchine per mulini*).			
b) per cereali e semi, mossi a mano o a maneggio. (V. *Macchine agrarie*).			
d) di qualsiasi altra specie .	Macchine non nominate . .	XII	240 l

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Ventilatori (*Segue*):			
— semplici. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Note. — 1. *I ventilatori destinati ad essere posti in movimento da un motore elettrico, ma separati o separabili da questo in modo che ventilatore e motore costituiscano due organi distinti, si classificano separatamente dal rispettivo motore, secondo il rimando stabilito per i ventilatori meccanici.* 2. *I ventilatori destinati al funzionamento di altre macchine e non collegati con esse organicamente seguono il trattamento loro proprio separatamente dalle macchine rispettive, anche quando siano presentati insieme con esse.* 3. *I tubi annessi ai ventilatori si tassano a parte.*			
Ventole da cucina:			
a) di cartone, con manico di legno o di canna	Lavori di carta e di cartone, non nominati	X	195 b
b) di penne, montate in legno. *Come*	Mercerie di legno	IX	179
c) altre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
— da lumi. (V. *Paralumi*).			
— a mano, per uso di ventaglio:			
a) costituite da una semplice foglia di palma, senza guarnizioni o con solo rinforzo all'orlo . .	Lavori da panieraio, ecc., fini.	IX	185 b
b) altre. (V. *Ventagli*).			
Ventricino. *Come*	Burro fresco	XV	330 a
Ventriere di tessuto elastico, anche orlate o guarnite con nastro, passamano o tessuto, non elastico.	Gomma elastica, ecc., lavorata in passamani, ecc. . . .	XVI	358 g
— altre. (V. *Cinture, secondo la specie*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Venturina. (V. *Aventurina*).			
Veratrina	Alcaloidi non nominati, ecc. .	III	34 b
Veratrolo (derivato metilico del guaiacolo)	Prodotti chimici non nominati.	III	59
Verde benzoilico, di naftolo, di resorcina ed altri verdi simili derivati dal catrame. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).			
— di China o *Lo-Kao*	Colori in mattonelle, ecc. .	IV	80
— di cobalto	Colori in mattonelle, ecc . .	IV	80
— di cromo (verde smeraldo, verde *Guignet*)	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— eterno. (V. *Acetato di rame*).			
— *métis*, di *Scheele*, di *Schweinfurt* ed altri verdi simili a base d'arsenico	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— minerale	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— di montagna, naturale o artificiale	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— di rame o verderame. (V. *Acetato di rame*).			
— di Verona. (V. *Terra verde, ecc.*)			
— di vescica	Colori in mattonelle, ecc. . .	IV	80
— di zinco. (V. *Verde di cobalto*).			
Verdetto. (V. *Acetato di rame*).			
Vergeoises (prodotti secondari della raffinazione dello zucchero) . .	Zucchero di seconda classe .	II	14

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Verghe di acciaio:			
a) non temprate. (V. *Ferro e acciaio non temprato, laminati o battuti, in verghe, ecc.*).			
b) temprate. (V. *Acciaio temprato in spranghe, ecc.*).			
— d'alluminio. *Come quelle di nichelio*			
— d'argento:			
a) laminate.	Argento cilindrato, ecc. . .	XII	247 b
b) non laminate	Argento greggio, ecc. . . .	XII	247 a
— bimetalliche, costituite, cioè, da una verga di metallo comune con anima d'altro metallo. *Come quelle del metallo costituente la parte esterna.*			
— di bronzo d'alluminio. *Come quelle di rame.*			
— di bronzo ordinario. (V. *Verghe di rame, ecc.*).			
— di ferro (V. *Ferro e acciaio non temprato, laminati o battuti, in verghe, ecc.*).			
— di metalli e leghe metalliche, non nominate. *Come quelle di nichelio.*			
— di nichelio, anche in lega col rame e con lo zinco	Nichelio, ecc., in fogli, ecc. .	XII	227 b
— d'oro:			
a) laminate	Oro cilindrato, ecc.	XII	246 a
b) non laminate	Oro greggio, ecc.	XVII	369 a
— di nocciuolo, per far ceste. (V. *Canne di giunchi e vimini*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Verghe (*Segue*):			
— d'ottone. (V. ***Verghe di rame, ecc.***).			
— di *packfong*. (V. ***Verghe di nichelio, ecc.***).			
— di piombo, anche in lega con l'antimonio. *Come*	Piombo, ecc., battuto in fogli.	XII	228 b
— di platino. *Come quelle d'argento.*			
— di rame, di ottone o di bronzo. (V. ***nota 1 alla voce Fili di rame, ecc.***).	Rame, ottone e bronzo, in spranghe, ecc.	XII	225 b
— di stagno, anche in lega col piombo e l'antimonio . . . . . . *Le verghe di stagno per saldature, a foro quasi capillare ripieno di colofonia, seguono il trattamento dei tubi di stagno.*	Stagno, ecc., in pani, ecc. .	XII	229 a
— di zinco. *Come*	Zinco in lamiere, ecc. . . .	XII	230 b
Vergola di seta. (V. *Seta da cucire, ecc, o Seta tratta*).			
Vermiglione artificiale (surrogati del vermiglione). *Come il vermiglione propriamente detto.*			
— propriamente detto. (V. ***Solfuro di mercurio preparato artificialmente, ecc.***).			
Vermouth fatto con vino naturale. *Come.* . . . . *Sul vermouth fatto con vino naturale, la cui forza alcoolica sorpassi 12 gradi, oltre il dazio proprio del vino, si riscuote, per ogni grado e frazione di grado eccedente tale limite, il dazio e la sopratassa sull'alcool, in ragione di un litro di alcool anidro per grado e per ettolitro. Sul vermout dolce, fatto con vino naturale, si riscuote inoltre il dazio dello zucchero di prima classe sulla quantità di zucchero contenutavi sommando insieme il saccarosio e gli zuccheri riducenti. Queste disposizioni sono applicabili tanto al vermouth in botti quanto a quello in bottiglie.*	Vini	I	2
— altro. *Come* . . . . (V. ***note 1, 2 e 4 alla voce Spirito di vino***).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b\text{-}d}{2}$

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Vernici a spirito	Vernici a spirito.	IV	81 a
— senza spirito:			
a) contenenti oli minerali. . .	Vernici senza spirito, contenenti oli minerali . . .	IV	81 b/1
b) altre	Vernici senza spirito, altre .	IX	81 b/2
Note. — 1. *Come vernici a spirito si classificano quelle, di qualunque specie, che contengono spirito o etere, in qualsiasi proporzione. Le vernici all'acetone, all'alcool amilico, all'alcool metilico e all'acetato di amile, si classificano fra quelle senza spirito.* 2. *Le vernici senza spirito, nè oli minerali, che contengono essenza di trementina o altri oli di resina, si classificano fra quelle senza spirito altre.* *Le vernici contenenti etere di petrolio o oli di catrame entrano, invece, quando non contengano spirito, fra quelle senza spirito, contenenti oli minerali.* 3. *Entrano nella classe delle vernici secondo la specie anche i neri o lucidi da scarpe e da cuoi, i quali, distesi sul cuoio, gli diano aspetto lucente senza bisogno di strofinamento o contengano un solvente volatile (alcool, etere di petrolio, essenza di trementina e simili).*			
Veronica (foglie). (V. *Foglie di veronica, ecc.*).			
Verricelli idraulici. (V. *Macchine idrauliche*).			
— a vapore	Macchine a vapore	XII	240 a
— altri	Macchine non nominate . .	XII	240 1
Verrine. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., fini.*			
Vesciche. *Come le budella.*			
Vestimenta di gomma elastica mista a tessuti. (V. *Oggetti di gomma elastica mista a tessuti, da viaggio, ecc.*).			
— di pelliccia o foderati di pelliccia (V. *Lavori di pelli conce col pelo, per uso di dosso, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ	N° e lett
Vestimenta (*Segue*):			
— di tessuto o altro prodotto di materia tessile. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*). *Quelle semplicemente tagliate e non cucite, si tassano come il tessuto o altro prodotto di materia tessile del quale sono formate.*			
— di altra materia, compresi gli abiti di carta per modello. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Vetiver	Erbe fiori, ecc., medicinali .	II[1]	63
Vetrate fatte di più pezzi di lastre di vetro congiunti mediante liste di piombo o in altra guisa. (V. *Lastre di vetro, ecc.*).			
Vetri dipinti, per lanterne magiche o per stereoscopi. (V. *Lastre di vetro, ecc., preparate per lanterne magiche, ecc.*).			
— da finestre. (V. *Lastre di vetro, ecc.*).			
— da occhiali, di qualsiasi specie. (V. *Lenti sciolte*).			
— da orologi. (V. *Lavori di vetro, ecc.*).			
— d'ottica (*crownglass, flintglass* e simili):			
a) greggi. *Come* . . . . . *Come vetri d'ottica greggi si classificano tanto quelli in massa, quanto quelli fusi in lastre o modellati per fare lenti o apparecchi diottrici in genere, ovvero prismi e sistemi catadiottrici da fari, purchè non siano arrotati. Non si tiene, però, conto dell'arrotatura fatta su qualche punto di essi evidentemente al solo scopo di provare la purezza del vetro.*	Vetrificazioni e smalti, in pani, ecc.	XIII	279
b) altri, non montati, esclusi quelli da occhiali. (V. *Lenti sciolte, altre*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Vetri e cristalli in conterie o tagliati a foggia di gemme o altri simili lavori. . . . . (V. *note alla voce Granelli o palline forate*).	Vetri, cristalli e smalti, in conterie, ecc.	XIII	278
— in pezzi forati per lumiere e altri simili lavori, anche con accessori di metallo	Vetri, cristalli e smalti, in conterie, ecc.	XIII	278
Vetrificazioni in bacchette . . . . . *Come tali si classificano le vetrificazioni in forma di bacchette, le quali siano allo stato greggio o di materia prima; il vetro finito in bacchette o bastoncini si classifica fra i lavori di vetro.*	Vetrificazioni e smalti, in pani, ecc.	XIII	279
— in pani o in polvere	Vetrificazioni e smalti, in pani, ecc.	XIII	279
Vetriolo. (V. *Solfato di zinco*).			
— di Cipro o turchino. (V. *Solfato di rame, escluso quello ammoniacale*).			
— di Salisburgo. (V. *Solfato doppio di ferro e rame*).			
— verde. (V. *Solfato di ferro*).			
Vetro di antimonio (ossisolfuro d'antimonio)	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— filato	Vetri, cristalli e smalti, in conterie, ecc.	XIII	278
— di Moscovia. (V. *Mica*).			
— pesto o macinato	Vetro rotto.	XIII	277
— rotto	Vetro rotto.	XIII	277
— in scagliette o squame, per la decorazione dei cartonaggi, dei fiori finti, ecc. *Come*	Vetrificazioni e smalti, in pani, ecc.	XIII	279
— solubile. (V. *Silicato di soda, ecc.*).			
Vetrofanie. (V. *Stampe e litografie*).			

VOCI

DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Vetture. (V. *Carrozze*).			
Vimini. (V. *Canne, giunchi e vimini*).			
Vinacce . . . . *All'importazione di vinacce miste con alcool si riscuotono i diritti sull'alcool aggiunto.*	Concime.	XV	351
Vinacciuoli, buoni per estrarne l'olio.	Semi oleosi, altri	XIV	306 $\frac{a}{4}$
— altri	Concime.	XV	351
Vincitossico (radica). (V. *Radiche di asclepiade, ecc.*).			
Vini artificiali o non genuini. *Come.* *Come tali si classificano tutti i vini considerati come non genuini per gli effetti della legge del 25 marzo 1900, n. 100.* *La sopratassa di fabbricazione sull'alcool all'importazione di questi vini viene commisurata sul loro grado alcoolico effettivo, trascurando le frazioni di grado non superiori ai cinque decimi e calcolando per un grado quelle eccedenti i cinque decimi.* (V. *anche note* 1 *e* 2 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, etc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b\text{-}d}{2}$
— genuini, d'ogni sorta.	Vini	I	3
— medicinali o misti con sostanze medicinali	Medicamenti composti non nominati	III	70
Vinometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Viole, violini e violoncelli. . . .	Strumenti musicali non nominati, a corda	XVI	355 d
Violette secche.	Erbe, fiori, ecc., medicinali .	III	68
Violetto d'antracene, di *Hofmann*, metilico ed altri violetti derivati dal catrame. (V. *Colori derivati dal catrame, ecc.*).			
Violoni. (V. *Contrabbassi a corda*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Vischio o pania da uccelli. *Come* .	Gomme, resine, ecc., altre, indigene greggie	III	317
Vischiosimetri. (V. *Strumenti scientifici*).			
Visiere di feltro. (V. *Feltri, secondo la qualità*).			
— da scherma. (V. *Maschere da scherma*).			
— di tessuto o di qualsiasi materia ricoperte di tessuto. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di qualsiasi altra specie. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Vitelli e vitelle . . . . *Sono tali gli animali bovini che conservano tutti i denti da latte.*	Vitelli	XV	178
Viti di legno . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	71 b/1
— di metallo:			
a) per torchi, torni e altri simili macchine. (V. *Parti di macchine*).			
b) altre. (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formate*). NOTE. — 1. *Si classificano come lavori secondo la materia della quale sono formate anche le viti per la montatura di fucili, di macchine, di orologi, di utensili e strumenti per arti e mestieri o di altri oggetti nominati nella tariffa, siano esse presentate isolatamente o insieme con gli oggetti stessi, smontati, purchè, per la loro forma speciale, non appariscano evidentemente ed esclusivamente destinate a far parte dei detti oggetti. Se la forma ne rende manifesta la destinazione a far parte dei detti oggetti, si considerano come parti staccate degli oggetti stessi.* 2. *La nota 1 alla voce Chiavarde è applicabile anche alle viti di ferro e di acciaio.*			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Viti d'Archimede idrauliche. (V. *Macchine idrauliche*).			
— per trasporto di farine o di materie simili, ad uso dei mulini o altri opifici.	Macchine non nominate . .	XII	240 l
Viticci per candele, lampade, ecc. *Come le lampade e loro parti*.			
Volanti per macchine. (V. *Parti di macchine*).			
Voltafieno meccanici. (V. *Rivoltatrici meccaniche, ecc.*).			
Voltametri. (V. *Strumenti scientifici*).			
Voltometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati ecc.*).			
Volumedensimetri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste e circoli graduati, ecc.*).			
Vomeri. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			
Vulcanizzatori per dentisti. (V. *Apparecchi per la vulcanizzazione della gomma elastica*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
W			
Wattometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Whisky . . . . (V. *note* 1, 2 *e* 4 *alla voce Spirito di vino*).	Spirito, ecc., di qualsiasi altra sorta	I	5 $\frac{b\text{-}d}{2}$
Wintera o corteccia winteriana . .	Generi medicinali non nominati	III	69
Witherite. (V. *Carbonato di bario, naturale*).			
Wongshy. (V. *Frutte per tinta e per concia, ecc.*).			

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ	N. e lett.
X			
Xeroformio	**Sali di bismuto**	III	52
Xilene o xilolo. *Come*	**Oli minerali, ecc., altri** . .	I	8 b

VOCI			
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA		
		Categ.	N° - lett.
Y			
Yachts. (V. *Bastimenti, ecc.*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Z			
Zaffera. (V. *Ossido di cobalto propriamente detto*).			
Zafferano, anche in polvere . . .	Zafferano	II	26
— bastardo o zaffrone. (V. *Cartamo*).			
— delle Indie. (V. *Curcuma*).			
Zaffiri. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*)			
Zaffranone o zaffrone. (V. *Cartamo*).			
Zaini di cartone, anche ricoperti o misti con tessuto o altro prodotto di materia tessile . . .	Lavori di carta e di cartone, non nominati.	X	195 b
— di pelle, anche conciata col pelo.	Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati. . .	XI	207
— di tessuto. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).			
— di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Zampogne.	Strumenti musicali non nominati, a fiato	XVI	355 e
Zangole meccaniche. (V. *Macchine agrarie*). (V. *anche Macchinette per fare il burro, ecc.*).			
— altre. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			
Zappatrici meccaniche. (V. *Macchine agrarie*).			
Zappe. (V. *Strumenti per arti e mestieri, di acciaio, ecc., comuni*).			

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Zedoaria (radica). (V. *Radiche di zedoaria*).			
Zenzero candito. (V. *Canditi*).			
— in radica, fresca o secca, od in polvere. *Come*	Pepe e pimento	II	23
Zeppe di legno . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
Zibetto	Profumerie non alcooliche. .	III	74 b
Zibibbo. (V. *Uva secca*).			
Zimometri. (V. *Strumenti scientifici, muniti di aste o circoli graduati, ecc.*).			
Zinco in fili, lamiere, in tubi o in verghe. (V. *rispettivamente Fili, Lamiere, Tubi o Verghe, di zinco*).			
— in pani.	Zinco in pani, ecc.	XII	230 a
— in polvere. *Come*.	Ossido di Zinco	III	35 c
Zincotipie. (V. *Stampe e litografie*).			
Zipoli di legno. . . . . (V. *note alla voce Lavori di legno comune*).	Utensili e lavori diversi di legno, ecc.	IX	178
Zirconi o giacinti. (V. *Pietre preziose fini, ecc.*).			
Zirconio	Prodotti chimici non nominati.	III	50
Zoccoli per calzari. (V. *Calzature*).			
— di legno, per macchine da cucire a mano. (V. *Mobili e loro parti*). (V. *nota 4 alla voce Macchine da cucire*).			

VOCI DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA	Categ.	N° e lett.
Zoccoli (*Segue*):			
— per vasi, per orologi a pendolo e simili:			
a) di legno. (V. *Mobili, secondo la qualità*).			
b) di altra materia. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formati*).			
Zolfanelli (accendifuoco). (V. *Accendifuoco di legno, ecc.*).			
Zolfo dorato d'antimonio	Prodotti chimici non nominati.	III	59
— macinato, raffinato e fiori di zolfo, compreso lo zolfo rigenerato proveniente dai residui della fabbricazione della soda	Zolfo greggio o raffinato, ecc.	XIII	263
— precipitato. (V. *Latte di zolfo, ecc.*).			
— di prima fusione, cioè in pani, non raffinato	Zolfo greggio o raffinato, ecc.	XIII	263
— vegetale. (V. *Licopodio, ecc.*).			
Zucche fresche	Frutte fresche non nominate.	XIV	298
— secche, affettate . . . . . . (V. *anche Frutte di qualsiasi specie, preparate*).	Frutte secche non nominate.	XIV	302 g
— vuote, secche, ad uso di fiaschi: *a*) non guarnite, nè colorite, nè dipinte, nè intagliate, anche con turacciolo di sughero . .	Prodotti vegetali non nominati.	XIV	309 b
b) altre . . . . (V. *anche Fiaschette da caccia, ecc.*).	Mercerie di legno	IX	179
Zuccheriere. (V. *Lavori, secondo la materia della quale sono formate*).			

VOCI				
DEL REPERTORIO	DELLA TARIFFA			
		Categ.	N° e lett.	
Zucchero di acero, di betulla, di palma, di sorgo e di altre piante zuccherine. *Come quelli di canna e di barbabietola.*				
— di barbabietola. (V. *Zucchero di canna, ecc.*).				
— bruciato. (V. *Caramello, ecc.*).				
— candito	Zucchero di prima classe. .	II	14	a
— di canna e di barbabietola . .	Zucchero	II	14	
— di fecola.	Glucosio.	II	15	
— di latte	Zucchero di prima classe. .	II	14	a
— di qualsiasi qualità, in polvere, misto con gomma arabica, per pasticche, siroppi, ecc. . . .	Zucchero di prima classe. .	II	14	a
— d'uva (zucchero invertito). . .	Zucchero di seconda classe .	II	14	b
Zuccotti da ecclesiastici. (V. *Berretti da ecclesiastici*).				
Zufoli.	Mercerie	XVI	352	

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro delle finanze
CHIMIRRI.

N. 401. N. 401.

REGIO DECRETO *che approva il testo unico delle leggi sulle servitù militari.*

16 maggio 1900.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il **21** *dicembre* **1900,** *n.* **295)**

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che apporta varianti e modificazioni alla predetta legge 19 ottobre 1859;

Visto l'art. 2 della legge 10 dicembre 1899, n. 458, che autorizza il Nostro Governo a pubblicare un testo unico delle leggi sulle servitù militari;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sulle servitù militari, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1900.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 12 dicembre 1900
Reg. 226. Atti del Governo a f. 42. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. BONASI.

C. DI SAN MARTINO.

TESTO UNICO
delle leggi sulle servitù militari

CAPO I.

Della natura ed estensione delle servitù militari.

Art. 1.

Le proprietà fondiarie in vicinanza delle opere di fortificazione sono soggette a servitù nei limiti determinati dalla presente legge.

Sono parimenti soggette a servitù quelle che circondano gli stabilimenti militari, nei quali si confeziona, si manipola o si conserva la polvere da fuoco od altra materia esplosiva.

Art. 2.

Il Ministero della guerra, sentito l'avviso del capo di stato maggiore e dell'ispettore delle costruzioni del genio e dell'artiglieria da fortezza, provvederà perchè le piazze forti, le opere che ne fanno parte ed i posti fortificati, vengano classificati secondo la loro importanza rispetto alla difesa, per determinare se sia necessaria l'applicazione di tutte le tre zone di servitù militare di cui in appresso e dove possono bastare servitù militari ridotte agli oneri della sola seconda o della sola terza zona.

Art. 3.

All'esterno delle fortificazioni delle piazze o dei posti fortificati, l'estensione soggetta a servitù si divide, ove d'uopo,

in tre distinte zone, determinate da altrettanti poligoni circoscritti alle fortificazioni, per le quali zone sono stabiliti gradi diversi di servitù, secondo la loro distanza dalle fortificazioni medesime, salve le eccezioni di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

La prima zona è quella compresa fra le fortificazioni ed un primo poligono, che avrà per lati le rette che uniscono i punti delle capitali; distanti essi punti non più di 250 metri, misurati orizzontalmente lungo le medesime, a partire dalla linea di fuoco più sporgente.

Nel determinare il poligono si potrà però talvolta omettere alcune delle capitali, ove lo richiegga l'interesse della difesa.

Art. 5.

La seconda zona comprende tutto il terreno limitato dal perimetro esterno della prima, e da un secondo poligono, i cui lati sono condotti parallelamente a quelli del precedente, alla distanza non maggiore di 250 metri.

Art. 6.

La terza zona comprende tutto il terreno limitato dal poligono esterno della seconda e da un terzo poligono, i cui lati sono condotti, come quelli del precedente, alla distanza da questi non maggiore di 500 metri.

Art. 7.

Nell'estensione di tutte le zone è proibito di aprire strade o fossi, fare scavi o elevazioni di terreno, se non previa partecipazione all'autorità militare, la quale potrà sottoporne

l'esecuzione alle condizioni che crederà necessarie nell' interesse della difesa militare.

È parimente proibito di tener deposito di qualunque siasi oggetto, salvo temporariamente nei luoghi che verranno indicati dalla direzione del genio militare. Potranno però essere liberamente depositate materie, che servono di concime, purchè non siano accumulate ad altezza maggiore di metri 1,20.

È pur anche vietato di eseguire veruna operazione topografica senza l'autorizzazione del Ministero della guerra; la quale non potrà essere ricusata per le operazioni relative alla misurazione delle proprietà.

Art. 8.

Nella terza zona è proibita inoltre ogni costruzione in muratura, eccetto quella delle semplici tettoie con pilastri e muri sottili, purchè l'altezza dal suolo al comignolo non oltrepassi i metri 7.

Art. 9.

Nella seconda zona è parimente proibita ogni costruzione in muratura. È solo permesso di costrurre in legno e terra senza che si possano adoperare pietre, nè mattoni, nè calce, nè malta, salvo per l' intonaco delle pareti, e colla condizione di demolire e sgombrare il materiale alla prima richiesta dell'autorità militare, sempre quando sia ciò riconosciuto necessario nell' interesse della difesa.

Art. 10.

Nella prima zona non si può eseguire costruzioni di sorta ad eccezione delle chiusure con steccati o siepi, le quali si

possono stabilire liberamente, colla condizione però accennata dall'articolo precedente. Sono inoltre permesse le piantagioni, purchè non costituiscano fitta boscaglia.

Art. 11.

Previo l'avviso del capo di stato maggiore del regio esercito e del capo di stato maggiore del Ministero della marina, il Governo potrà, per piazze forti da determinarsi, stabilire per le fronti a mare un'unica zona di servitù la quale si estenda dall'opera di fortificazione alla costa.

In questa zona sono vietate le costruzioni che si elevano sopra qualunque allineamento fra il ciglio di fuoco dell'opera e la linea dello specchio acqueo, più vicina alla spiaggia, cui corrisponda un'altezza di acqua di metri 2 al massimo.

Ogni costruzione che soddisfi a questa condizione d'altezza è in massima ammessa nella detta zona, ma non potrà essere intrapresa senza il preventivo assenso dell'autorità, militare, alla quale dovranno essere trasmessi i disegni relativi planimetrici ed altimetrici.

All'autorità militare è riservata la facoltà d'imporre condizioni alla concessione per la costruzione e quando speciali circostanze lo richiedessero nell'interesse della difesa.

Anche nelle zone di servitù delle fronti a mare sono vietate le operazioni topografiche, come è stabilito all'ultimo capoverso dell'art. 7.

Per la fronte di gola delle opere di fortificazione marittima sono in vigore le prescrizioni stabilite per le fortificazioni interne.

Art. 12.

In tutte le zone sono permesse le riparazioni per manutenzione delle fabbriche e degli edifizi di varia natura esi-

stenti; gli adattamenti interni, i lavori di consolidamento indispensabili per la loro stabilità ed altresì le ricostruzioni totali o parziali.

Queste concessioni sono però subordinate alla condizione di far risultare, in apposito atto, che coi consentiti lavori siano attuate predisposizioni tali che valgano ad assicurare la demolizione dell'opera.

Nel suaccennato atto si dovrà altresì far risultare che dell'aumento del valore che possa essere arrecato all'opera coi lavori consentiti col presente articolo, non sarà tenuto conto nella stima di esso, nel caso di demolizione nell'interesse della difesa.

Art. 13.

Nella seconda e terza zona non saranno applicabili gli articoli 7, 8, 9 e 12 della presente legge, alle opere di bonificamento idraulico ed agrario che saranno approvate dalle commissioni nominate in conformità alle leggi 11 dicembre 1878 (serie 2ª), e 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª).

Le costruzioni in muratura non dovranno però mai oltrepassare l'altezza di 12 metri dal suolo al comignolo.

Art. 14.

Occorrendo di demolire fabbricati esistenti nelle anzidette zone in siti che all'epoca della promulgazione della presente legge non siano soggetti a servitù militari, i proprietari di detti fabbricati avranno diritto ad una indennità da concedersi o determinarsi colle norme previste dal capo IV della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 15.

Nell' interno di una piazza non sarà lecito di erigere fabbriche od edifizi, salvo alla distanza di dieci metri dalle fortificazioni.

Questa larghezza sarà misurata nel senso normale alla direzione delle cortine e delle gole, sia dei bastioni che delle altre opere esistenti, a partire dal piede della scarpa del ramparo, ove esista la scarpa, od altrimenti dal piede del muro di sostegno del medesimo ramparo; ed ove questo non esista, sarà misurata partendo a dieci metri di distanza dal ciglio del parapetto.

Gli edifizi tuttora esistenti, che per qualunque causa vengano demoliti in tutto od in parte, non potranno essere ricostruiti, salvo a quella distanza.

Art. 16.

In tutta la estensione delle zone potranno essere eseguite dalle altre amministrazioni dello Stato opere di utilità e d'interesse pubblico, ma soltanto dopo presi gli opportuni accordi con quella della guerra, che potrà subordinarne l'eseguimento a speciali condizioni od anche porvi divieto.

Il Ministero della guerra, previo avviso di apposita commissione tecnica consultiva, sotto l'osservanza di quelle condizioni che crederà doversi prescrivere, potrà inoltre permettere a privati, in qualsiasi zona, quelle costruzioni di varia natura ed ampliazioni o mutazioni di forma di fabbriche già esistenti, che riconoscesse potersi provvisoriamente tollerare.

Le istanze dei privati per ottenere la concessione di eseguire lavori nelle zone di servitù militari ed i documenti che le corredano, saranno redatti in carta non bollata, e gli atti, mediante i quali si fa constare della fatta concessione, saranno stipulati, registrati e trascritti in esenzione di ogni tassa e diritto.

Art. 17.

Coloro che avranno ottenuto le concessioni previste dall'articolo precedente, saranno tenuti di distruggere le opere eseguite, di sgombrare il luogo dai materiali, e di rimettere le cose nel pristino loro stato secondo l'ordine in iscritto che avranno ricevuto dal comandante superiore della forza militare del luogo, quando per provvedimenti occorrenti nell'interesse della difesa venga riconosciuto necessario; sotto pena di vedere ciò d'ufficio a loro spese eseguito, senza potere in qualunque caso pretendere indennità per le opere o miglioramenti eseguiti in virtù delle concessioni, e senz'altra costituzione in mora, nè alcun atto giuridico.

Art. 18.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle fortificazioni entro i limiti stabiliti dalla presente legge, saranno, previo avviso di speciale commissione tecnica consultiva, determinati con regio decreto da inserirsi negli atti del Governo.

Art. 19.

Quando abbia luogo la costruzione di nuove opere che importino servitù militari, oppure si estendano, si riducano, o si sopprimano opere già esistenti, le servitù non si intenderanno imposte, modificate o estinte, se non mediante un apposito decreto reale da emanarsi nel modo determinato all'articolo precedente.

Art. 20.

Alla distanza minore di metri cinquanta dai muri che cingono gli stabilimenti pubblici destinati al confezionamento, alla manipolazione od alla custodia delle polveri da fuoco o

di altre materie soggette ad esplosione, sono proibiti i magazzini o depositi di legna, foraggi od altre materie combustibili, le fucine ed ogni altro stabilimento provvisto di focolare, con o senza fumaiuolo.

Alla distanza minore di metri venticinque è inoltre vietato di erigere costruzioni di sorta, ad eccezione dei muri di cinta, di stabilire tubi per condotta del gas luce, chiusure in legno o siepi morte, nonchè di fare piantamenti d'alberi d'alto fusto.

Art. 21.

La soppressione delle costruzioni, chiusure in legno, piantamenti d'alberi, deposito di materie combustibili od altri attualmente esistenti entro i limiti sovraindicati, potrà essere ordinata qualora valgano a compromettere la sicurezza e la conservazione degli stabilimenti accennati all'art. 20, mediante indennità da stabilirsi con le norme previste dal capo IV della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, 25 giugno 1865, n. 2359.

CAPO II.

Della limitazione delle zone.

Art. 22.

La limitazione delle zone, stabilita con decreto reale, sarà fatta dal direttore del genio militare, o da un suo delegato, coll'intervento dell'ingegnere civile della provincia e del sindaco locale, e in contraddittorio dei proprietari interessati, i quali a tal fine saranno avvertiti almeno otto giorni prima per pubblici avvisi del giorno ed ora delle operazioni.

Art. 23.

Si farà risultare di tali limitazioni con apposito verbale per ciascun comune, da sottoscriversi dalle persone intervenute, ed in esso si farà constare delle rispettive proprietà e di tutte le circostanze locali che possono interessare le servitù militari.

Un tipo di delimitazione sarà annesso a ciascun verbale, di cui farà parte integrante.

Le spese di tali incumbenti saranno a totale carico del Governo.

Art. 24.

Saranno i proprietari all'occorrenza tenuti a dichiarare l'origine delle costruzioni e le condizioni mediante le quali si lasciarono eseguire, e ciò senza pregiudizio del diritto del Governo di contraddire siffatte dichiarazioni e di esigere le giustificazioni con titoli e prove giudiziarie.

Tali dichiarazioni saranno inserte nello stesso verbale.

Art. 25.

Non comparendo alcuni, od anche tutti gli interessati, si procederà alle operazioni anzidette, ed alla compilazione del verbale.

Art. 26.

Terminate le operazioni, le proprietà comprese nelle zone stabilite si intenderanno immediatamente soggette alle servitù fissate dalla presente legge, salve le rettificazioni che avessero poi a farsi a dette zone in seguito alla risoluzione dei reclami di cui all'articolo seguente.

Art. 27.

I verbali, di cui agli articoli 23, 24 e 25, rimarranno depositati durante tre mesi nelle sale dei rispettivi comuni, onde ognuno degli interessati possa averne visione e porgere i reclami che crederà del caso.

Sarà pubblicato in ciascun comune apposito avviso del fatto deposito.

Art. 28.

Il giudizio pei reclami relativi alla limitazione appartiene alla IV sezione del consiglio di Stato.

Art. 29.

Spirati i tre mesi di cui all'art. 27, se non vi saranno reclami, il ministro della guerra ordinerà, con apposito decreto, il piantamento definitivo dei termini. Quando invece vi siano reclami, il piantamento verrà ordinato nello stesso modo dopo la loro risoluzione definitiva.

Il piantamento avrà luogo coll'intervento del sindaco locale. Gl'interessati saranno invitati, mediante pubblici avvisi, ad assistervi.

Art. 30.

Una copia del verbale sarà rimessa al comune per essere conservata nei suoi archivi.

CAPO III.

Delle contravvenzioni.

Art. 31.

Ogni contravvenzione alla presente legge sarà accertata con processo verbale dagli impiegati del genio militare a ciò specialmente delegati dal Ministero. Quelle relative agli sta-

bilimenti contemplati nell'art. 20 potranno inoltre essere accertate da impiegati d'artiglieria a ciò delegati nello stesso modo.

Gli impiegati delegati per l'accertamento delle contravvenzioni, prima di compiere alcun atto in tale qualità, dovranno prestare giuramento innanzi al tribunale della provincia.

Art. 32.

Ogni qualvolta per l'accertamento di una contravvenzione debbasi penetrare in una casa od altro luogo chiuso, gli impiegati suddetti ne riferiranno immediatamente alla direzione del genio, la quale richiederà il pretore del mandamento, od il sindaco o l'ufficiale di pubblica sicurezza di accompagnare alla visita l'impiegato riferente per procedere al detto accertamento. Il processo verbale sottoscritto pure dall'autorità interveniente verrà rimesso alla direzione del genio perchè promuova gli ulteriori incumbenti.

Art. 33.

Il processo verbale è scritto dall'impiegato che lo stende. È pur firmato, tanto da esso, che dai contravventori; e in caso di rifiuto per parte di questi, se ne fa constare nello stesso verbale.

Viene quindi asseverato con giuramento, entro due giorni dalla sua data, avanti il pretore del mandameto ed il sindaco del comune in cui fu commessa la contravvenzione, i quali nel caso in cui il verbale non sia scritto per intiero dagli impiegati che lo presentano, dovranno nell'atto di asseverazione indicare il motivo di tale circostanza, e far constare che venne letto ai medesimi.

Art. 34.

I processi verbali fanno fede in giudizio pei fatti materiali relativi alle contravvenzioni, purchè nella loro compilazione siansi osservate le norme di cui negli articoli precedenti, e non siavi motivo legale di ricusazione contro coloro che li sottoscrissero. È per altro riservata all'imputato la prova contraria.

Art. 35.

Ove il contravventore, avuta notificazione dei processi verbali degli impiegati del genio e dell'artiglieria, non riduca le cose in pristino entro il termine che sarà fissato, l'autorità militare trasmetterà i detti verbali al procuratore del Re perchè si proceda a termini di legge.

Art. 36.

I contravventori saranno puniti con multa non maggiore di lire cinquecento.

Art. 37.

Ogni sentenza di condanna conterrà inoltre la prefissione di un termine al contravventore per ridurre le cose in pristino od almeno in istato equivalente. Quand' egli non ottemperi, vi si farà procedere d'ufficio.

Art. 38.

La spesa dei lavori che si dovranno eseguire d'ufficio sarà all'uopo anticipata dal Governo, il quale ne conseguirà il rimborso a carico dei contravventori colle norme stabilite per la riscossione dei crediti demaniali.

Art. 39.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, e che sarà

considerata come irrevocabile, può chiedere che la applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dal Ministero della guerra il quale, determinandola, prescriverà anche, con inoppugnabile provvedimento, le opere che debbono eseguirsi dal contravventore, per distruggere gli effetti della contravvenzione, e il termine entro cui debbono essere eseguite.

Art. 40.

L'azione penale per l'applicazione della multa di cui all'art. 36 si prescrive entro un anno dal giorno della commessa contravvenzione.

Rimarrà tuttavia imprescrittibile l'azione spettante al Governo per la riduzione delle cose in pristino.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 41.

Le disposizioni anteriori alla presente legge concernenti le servitù militari s'intenderanno abrogate a misura che emaneranno i decreti di limitazione di cui all'art. 19.

Art. 42.

Esaminata dalle competenti autorità tecniche la capacità difensiva di tutte le piazze forti, posti fortificati e opere singole di fortificazione, saranno, entro il termine di due anni dalla data della legge 10 dicembre 1899, escluse o limitate tutte quelle le quali, sia per mutate condizioni difensive, sia per ragioni di vetustà, non rappresentano nell' ordina-

mento generale della difesa un valore che giustifichi il peso che deriva dalla imposizione delle servitù militari, e conseguentemente le servitù stesse verranno, con decreto reale, fatte cessare.

Art. 43.

L'esame, la determinazione e lo svincolo di cui all'articolo precedente dovrà rinnovarsi allo scadere di ciascun decennio, dall'inizio del gravame della servitù imposta, salvo al Ministero della guerra di provvedere a revisione e ad accertamenti straordinari, per conciliare la necessità della difesa cogli interessi dei proprietari di terreni servienti.

Art. 44.

Sarà provveduto per l'esecuzione di questa legge con regolamento da approvarsi per decreto reale, il quale sarà pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del Governo.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della guerra
C. di S. MARTINO.

N. 402. N. 402.

REGIO DECRETO *che abroga l'art. 8 del regio decreto 29 settembre 1885, n. 3384 (serie 3ª).*

22 novembre 1900.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 *dicembre* 1900, *n.* 291)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 13 novembre 1859, n. 3725;

Veduto il regio decreto del 28 marzo 1875, n. 2425;

Veduto il regio decreto del 6 marzo 1881, n. 97;

Veduto il regio decreto del 29 settembre 1885, n. 3384;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 8 del regio decreto 29 settembre 1885, n. 3384, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 *dicembre* 1900.
Reg. 226. *Atti del Governo a f.* 38. F. ROSIAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.

GALLO.

N. 403. N. 403.

REGIO DECRETO *che abolisce l'indennità ai membri della commissione per la concessione dei sussidi all'istruzione primaria e popolare.*

29 novembre 1900.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 dicembre 1900, n. 291)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regio decreto 4 marzo 1900;

Veduto il regio decreto 12 luglio p. p. con il quale è stata deferita ai consigli scolastici provinciali la ripartizione dei sussidi ai maestri bisognosi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Nostro decreto 4 marzo 1900 con il quale era conceduto ai membri della commissione per la concessione dei sussidi all'istruzione primaria e popolare una indennità di lire quindici, è revocata.

in giurisprudenza o almeno di licenza liceale o di istituto tecnico, saranno ammessi, essi soli e per una sol volta, ad un esame di concorso per il posto di vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero medesimo, purchè dal capo dell'amministrazione centrale, alla quale sono addetti, siano dichiarati meritevoli del posto cui aspirano per operosità, diligenza e buona condotta.

Art. 2.

L'esame sarà indetto con decreto ministeriale, col quale verranno pure determinati il numero dei posti da mettersi a concorso, le modalità relative e la costituzione delle commissioni esaminatrici e di vigilanza e consisterà in prove, scritte e orali, secondo il programma annesso al decreto ministeriale 18 luglio 1890, n. 7824.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati approvati nelle prove scritte.

Art. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso coloro i quali riusciranno classificati primi, nel limite dei posti messi a concorso, e a condizione che abbiano riportato non meno di *sette* punti su dieci di media, tanto nell'esame scritto, quanto nell'esame orale.

L'ordine di precedenza sarà stabilito dalla somma della media dei punti riportati nell'esame scritto, con la media dei punti riportati nell'esame orale.

A punti eguali saranno anteposti gli aspiranti provvisti di laurea in giurisprudenza o di altro titolo equipollente, ed a parità anche di titoli di studio avranno la precedenza i vice segretari di ragioneria sugli ufficiali d'ordine e questi sugli scrivani straordinari.

Art. 4.

La nomina dei vincitori del concorso all' impiego di vice segretario amministrativo di ultima classe nel Ministero del tesoro, avrà luogo secondo l'ordine di merito in cui saranno graduati; e soltanto dopo che l'avranno conseguita gli attuali volontari amministrativi del Ministero medesimo approvati nell'esame di concorso indetto col decreto ministeriale del 3 ottobre 1897.

Art. 5.

Dal beneficio del presente decreto saranno esclusi gli impiegati straordinari assunti in servizio dopo la promulgazione della legge 11 giugno 1897, n. 182.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 *dicembre* 1900.
Reg. 226. *Atti del Governo a f.* 36. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. Gianturco.

G. Rubini.

N. 405. N. 405.

REGIO DECRETO *che convoca pel giorno 30 dicembre 1900 il collegio elettorale di Cantù (Como) per l'elezione del proprio deputato.*

13 dicembre 1900.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 14 *dicembre* 1900, *n.* 289)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 22 novembre 1900 col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Cantù (Como);

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio elettorale di Cantù (Como) è convocato pel giorno 30 dicembre 1900 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 *dicembre* 1900.
Reg. 226. *Atti del Governo a f.* 45. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.

G. Saracco.

N. 407. N. 407.

REGIO DECRETO *che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione di estradizione tra l'Italia e la Repubblica Argentina.*

25 novembre 1900.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 dicembre 1900, *n.* 296

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri e del Nostro ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori, firmata a Roma il 16 giugno 1886 dal Governo d'Italia e dal Governo della Repubblica Argentina e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 14 novembre 1900.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 *dicembre* 1900.
Reg. 226. *Atti del Governo a f.* 47. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.

VISCONTI VENOSTA.
E. GIANTURCO.

CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE

tra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Argentina, desiderando di assicurare la repressione dei reati commessi nei loro rispettivi territorî e giurisdizioni, i cui autori o complici volessero sfuggire al rigore delle leggi col ricoverarsi da un paese all'altro, hanno risoluto di conchiudere una convenzione di estradizione e nominato a questo effetto per loro plenipotenziarî:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. il generale conte Carlo Felice Nicolis di Robilant, gran croce decorato del gran cordone degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, commendatore dell'ordine militare di Savoia, senatore del Regno, ecc. ecc., suo ministro segretario di Stato per gli affari esteri, e

SUA ECCELLENZA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

Il signor dottor don Antonio Del Viso, già ministro di Stato pel dipartimento dell'interno, ecc. ecc., suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia;

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi loro pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Le alte parti contraenti si obbligano con la presente convenzione alla reciproca estradizione di tutti gli individui fuggiti dalla Repubblica Argentina e rifugiati in Italia, e di tutti quelli fuggiti dall'Italia e rifugiati nella Repubblica Argentina, processati o condannati dai tribunali di quello dei due Stati nel territorio del quale si fossero resi autori o complici di alcuno dei reati indicati nell'art. 6 della presente convenzione.

Allorchè il reato sia stato commesso sul territorio di una terza potenza, l'estradizione potrà pure aver luogo in quei medesimi casi in cui la legislazione dello Stato che ne è richiesto permetterebbe di procedere per reati commessi fuori del rispettivo territorio.

Art. 2.

Non sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente i cittadini d'origine del paese di rifugio, nè coloro che vi fossero stati naturalizzati prima della perpetrazione del reato.

In questi casi il Governo nel cui territorio fu commesso il reato manderà all'altro gli atti del processo, affinchè si proceda contro il delinquente, giusta quella legislazione.

Art. 3.

Se l'individuo, la cui estradizione fosse richiesta, in conformità della presente convenzione, da una delle alte parti contraenti, fosse egualmente reclamato da altro od altri Governi, coi quali siano state concluse convenzioni di questa specie, in seguito ad altri reati commessi nei rispettivi loro territorî, sarà consegnato al Governo nel cui territorio sia

stato commesso il reato più grave, e, nel caso di gravità eguale, a quel Governo che avrà presentato pel primo la domanda di estradizione.

Art. 4.

Se una delle due alte parti contraenti abbia ottenuto dall'altra la consegna d'un delinquente, non potrà a sua volta consegnarlo ad altro Governo, se non col consenso dell'altra parte.

Art. 5.

Quando l'imputato o condannato fosse straniero ai due Stati contraenti, il Governo al quale sia rivolta l'istanza potrà informarne quello del paese al quale appartiene l'individuo reclamato in detta istanza, quando abbia con esso convenzione di estradizione; e se quest'ultimo Governo reclami, per farlo giudicare dai proprî tribunali, l'incolpato nel termine di tre mesi, a partire dal giorno in cui gli venne dato avviso della domanda di estradizione, il Governo al quale la estradizione fu richiesta potrà, a sua scelta, consegnare l'individuo reclamato allo Stato nel cui territorio sia stato commesso il reato, oppure allo Stato del quale l'imputato o condannato sia cittadino.

Art. 6.

L'estradizione dovrà aver luogo a riguardo degli individui imputati o condannati come autori o complici di uno dei seguenti reati consumato o tentato:

1° Omicidio volontario, assassinio, parricidio, venificio, infanticidio;

2° Ferite volontarie dalle quali sia risultata la morte senza intenzione di darla, deformità grave, privazione, mu-

tilazione, inabilitazione, lesione profonda di qualche membro od organo del corpo;

3° Stupro, ratto o qualsivoglia altro attentato al pudore, semprechè accompagnato da violenza;

4° Usurpazione di stato civile, poligamia e matrimonio simulato;

5° Occultamento, sequestro, sostituzione, o riduzione di persona libera alla schiavitù;

6° Furto qualificato e, segnatamente, furto con violenza o frattura (*robo*); estorsione; associazione di malfattori;

7° Incendio volontario, danni alle ferrovie, donde risultasse o potesse risultare pericolo di vita;

8° Peculato o malversazione del pubblico denaro, stellionato, sottrazione di denari, fondi, documenti e titoli qualsiansi, di proprietà pubblica o privata, da parte di persone, alla cui custodia fossero affidati, o che siano soci od impiegati nello stabilimento, nel quale il reato fosse stato commesso;

9° Falsificazione, emissione, alterazione di monete o carte di credito aventi corso legale nei paesi rispettivi, come pure la loro importazione od introduzione. Fabbricazione, importazione, vendita ed uso di strumenti allo scopo di fabbricare falsa moneta, polizze o qualsiasi altro titolo del debito pubblico, biglietti di banco o qualunque carta di quelle circolanti come se fossero moneta; falsificazione di diplomi o documenti ufficiali, sigilli, francobolli postali, timbri, punzoni o qualunque altro sigillo dello Stato; uso, importazione e vendita di questi oggetti falsificati; falsificazione di scritture pubbliche e private, lettere di cambio ed altri titoli di commercio, e uso di queste carte falsificate;

10° Bancarotta fraudolenta;

11° Falsa testimonianza o spergiuro in materia penale;

12° Baratteria e pirateria, compreso il fatto di colui che

s'impadronisce della nave del cui equipaggio formava parte, mediante frode o violenza.

Non sarà, però, accordata l'estradizione quando al reato consumato o tentato corrispondesse una pena semplicemente correzionale secondo i principî generali della legislazione penale vigente in uno dei due paesi.

Art. 7.

Sono esclusi dalla presente convenzione i reati politici e i reati connessi coi politici.

Gl'individui, la cui estradizione fosse stata accordata, non potranno essere giudicati nè puniti per reati politici anteriori alla estradizione, nè per fatti connessi coi medesimi.

Essi non potranno neppure essere giudicati o puniti per altro reato comune anteriore alla domanda di estradizione, ancorchè compreso nella presente convenzione, se il medesimo non abbia formato oggetto della domanda, a meno che l'altro Governo vi acconsenta, ovvero che il giudicabile, restituito definitivamente in libertà, abbia trascurato di abbandonare il paese nel termine di tre mesi, oppure, avendolo abbandonato, vi abbia fatto posteriormente ritorno.

Art. 8.

La estradizione non sarà accordata, quando, secondo la legge dello Stato richiedente, o secondo quella del paese nel quale il reo avesse trovato rifugio, fosse compiuta la prescrizione dell'azione penale o della pena.

Art. 9.

Saranno sempre consegnati gli oggetti tolti o trovati in potere dei rei, gli strumenti ed utensili dei quali si fossero serviti per la perpetrazione del reato, come qualsiasi prova

di convinzione, tanto nel caso che l'estradizione abbia luogo, quanto in quello che non giunga ad effettuarsi per morte o fuga dell'imputato.

Restano, tuttavia, riservati i diritti dei terzi sopra gli oggetti menzionati, i quali saranno restituiti, senza alcuna spesa, terminato il processo.

Art. 10.

Gl'individui reclamati che fossero sotto processo per reati commessi nel paese nel quale si sono rifugiati non saranno consegnati se non dopo sentenza definitiva, ed, in caso di condanna, se non dopo espiata la pena alla quale sieno stati condannati.

Coloro che si trovassero già condannati per reati perpetrati nel paese nel quale si sono rifugiati non saranno consegnati che dopo espiata la pena.

Ciò nondimeno potrà essere richiesta la consegna temporaria anche d'un individuo che si trovi sotto processo o che non abbia ancora espiata la pena, al solo scopo di farlo comparire dinanzi ai tribunali dello Stato richiedente, o con la condizione di rinviarlo appena terminato il procedimento.

Art. 11.

La estradizione non resterà sospesa per la circostanza che all'individuo reclamato sia interdetta la partenza dal paese, nè per avere questi contratto con privati obbligazioni che non possa soddisfare quando sia consegnato al Governo reclamante.

La parte interessata rimane libera di rivendicare i suoi diritti innanzi all'autorità competente.

Art. 12.

La estradizione avrà luogo in seguito a domanda dei Governi trasmessa per la via diplomatica ed accompagnata dai seguenti documenti:

1° La sentenza di condanna, notificata nella forma prescritta dalla legislazione dello Stato richiedente, se si tratta di un condannato, o il mandato d'arresto, od altro atto equivalente, emanato dai tribunali competenti, con la designazione esatta e la data del reato che gli ha dato motivo, se si tratta d'un imputato; questi documenti si presenteranno in originale od in copia autentica;

2° Tutti i dati e antecedenti necessarî per comprovare la identità della persona richiesta;

3° Copia delle disposizioni di legge applicabili al fatto imputato, secondo la legislazione dello Stato richiedente.

Art. 13.

Quando, nel corso d'una causa penale, non politica, uno dei due Stati ritenesse necessaria la deposizione di testimoni residenti nell'altro, o qualche altro atto di istruzione giudiziaria, si manderà, a tale scopo, una rogatoria, alla quale sarà dato corso, osservando le leggi dello Stato richiesto.

Ambedue le parti rinunciano al rimborso delle spese occorse per l'esecuzione delle rogatorie, le quali saranno trasmesse nella lingua dello Stato richiedente.

Art. 14.

Se, per una causa penale in corso presso i magistrati di una delle due alte parti contraenti, occorresse l'audizione di testimoni residenti sul territorio dell'altra, saranno spediti

gli atti di citazione, che saranno notificati a cura dell'altro Governo.

Qualora i testimoni acconsentano a partire, essi riceveranno dal Governo richiedente la indennità di viaggio e di soggiorno occorrenti, giusta le disposizioni della tariffa penale vigente nel luogo ove sono chiamati a fare testimonianza.

Essi non potranno essere processati, nè puniti, per qualunque sorta di reato, che precedentemente avessero commesso nel luogo dove sono chiamati a deporre, nè come complici o correi del reato del quale si tratta nella causa in cui figurano come testimoni.

Art. 15.

Le spese di arresto. custodia, mantenimento e trasporto degli individui la cui estradizione fosse accordata, come pure le spese processuali, e quelle per la consegna degli oggetti specificati nell'art. 9, rimarranno a carico dei due Governi nei limiti dei rispettivi loro territori.

Le spese, però, di mantenimento e di trasporto per mare fra i due Stati andranno per conto di quello che chiese la estradizione.

Art. 16.

Se, trascorso un mese a partire dal giorno nel quale l'imputato o condannato sia stato posto a disposizione dell'agente diplomatico che lo reclama, in conformità della presente convenzione, egli non fosse stato rimesso allo Stato reclamante, sarà posto in libertà, e non potrà essere nuovamente arrestato por lo stesso motivo.

Il termine fissato potrà essere prorogato, se ostacoli insuperabili, secondo il giudizio del Governo che eseguisce la consegna del reclamato, ne ritardassero la consegna; però la proroga non potrà eccedere la durata di un mese in verun caso.

Art. 17.

L'arresto provvisorio di un individuo processato per uno dei fatti previsti nell'art. 6 dovrà aver luogo in virtù di un avviso inviato col primo corriere o per telegrafo dell'esistenza di un mandato di cattura contro questo individuo.

Questo avviso sarà trasmesso, o direttamente dall'autorità giudiziaria o politica di uno dei due Stati a quella dell'altro, oppure dall'uno all'altro Governo per la via diplomatica.

Art. 18.

Rimane inteso che l'arresto provvisorio non sarà concesso che per coloro che non sono compresi nella eccezione dell'art. 2 e con la promessa della presentazione dei documenti indicati nell'art. 12.

Questo arresto provvisorio avrà luogo nella forma e secondo le regole stabilite dalla legislazione del Governo richiesto, e dovrà cessare, se entro il termine di due mesi, a partire dal momento nel quale l'imputato o condannato venne arrestato, non si presentassero i documenti necessari per la estradizione, secondo quanto è disposto nella presente Convenzione.

In questo caso, le spese saranno per conto del Governo che inviò la domanda di cattura, e l'accusato o condannato non potrà essere arrestato di nuovo per lo stesso motivo

Art. 19.

Salvo le eccezioni stabilite negli articoli 2 e 7, le due alte parti contraenti convengono di concedersi nel rispettivo territorio il transito d'un delinquente di cui una di esse avesse ottenuto la estradizione da un altro Governo.

In questo caso le autorità accorderanno tutte le facilitazioni ed i mezzi necessari per impedire la evasione del reo e la interruzione del suo viaggio.

Art. 20.

I due Governi daranno le opportune disposizioni per ottenere dai rispettivi loro tribunali, almeno ogni sei mesi, dei sommari estratti o cartellini speciali di ogni sentenza di condanna pronunziata contro cittadini dell'altro Stato.

Questi sommari estratti o cartellini speciali conterranno tutte le indicazioni indispensabili per stabilire la identità personale del condannato, il suo luogo d'origine, la natura del reato imputatogli e la qualità e quantità della pena inflittagli.

Essi verranno gratuitamente consegnati al rappresentante diplomatico dell'altro Stato, per essere quindi rimessi e depositati alla cancelleria del tribunale competente.

Art. 21.

La presente Convenzione diverrà esecutoria il giorno in cui ne saranno scambiate le ratifiche, e continuerà a restare in vigore fino a che non sia scorso un anno dal giorno in cui l'uno o l'altro dei due Governi l'avrà denunciata.

Lo scambio delle ratifiche avrà luogo in Roma, nel più breve tempo possibile.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Roma, in doppio originale, addì sedici giugno milleottocento ottantasei.

C. ROBILANT.

(L. S.)

A. DEL VISO.

(L. S.)

N. 408. N. 408.

Regio Decreto *che approva le istruzioni sui consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.*

2 dicembre 1900.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 19 *dicembre* 1900, *n.* 293)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali;

Visto l'art. 3 della legge 17 ottobre 1881, n. 435, che crea la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del regio esercito permanente;

Visto l'art. 18 della legge 29 giugno 1882, n. 830, sul reclutamento degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Visto l'art. 1° del Nostro decreto 17 ottobre 1881, che stabilisce le modalità colle quali sono da applicarsi agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario le leggi ed i regolamenti cui sono soggetti gli ufficiali del regio esercito permanente;

Visto l'art. 1° del Nostro decreto 12 luglio 1888, relativo ai consigli di disciplina degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Sul conforme parere del consiglio di Stato e del consiglio dei ministri;

Ritenuta la convenienza sia di riunire le norme fin qui emanate sulla formazione e procedura dei consigli di disciplina, sia di coordinarle alla giurisprudenza della IV sezione del consiglio di Stato, sia infine di introdurre le modificazioni suggerite dall'esperienza;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa istruzione, firmata d'ordine Nostro dal ministro della guerra, sui consigli di disciplina per gli ufficiali del regio esercito.

Art. 2.

Le prescrizioni contenute nella suddetta istruzione dovranno andare in vigore dal 1° marzo 1901, dal qual giorno nella designazione degli ufficiali a membri dei consigli di disciplina avrà principio un nuovo turno, secondo le norme all'uopo stabilite.

Art. 3.

È abrogato il regio decreto 9 dicembre 1897 col quale fu approvata l'istruzione per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina, l'istruzione stessa ed ogni altra disposizione contraria alla presente istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 *dicembre* 1900.
Reg. 226. *Atti del Governo a f.* 49. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.

C. DI S. MARTINO.

ISTRUZIONE

sui consigli di disciplina per gli ufficiali del regio esercito

---

Parte I.

Convocazione dei consigli di disciplina.

§ 1.

Ogniqualvolta un comandante di corpo o capo di servizio o qualunque altra autorità militare superiore creda di proporre che un ufficiale dipendente (in servizio effettivo, in disponibilità, in aspettativa, in congedo, o comunque rivestito di grado di ufficiale) sia sottoposto a consiglio di disciplina, trasmetterà al Ministero della guerra, per via gerarchica, un rapporto particolareggiato circa i motivi che possono dar luogo a tale provvedimento, accompagnato:

a) da copia dello stato di servizio dell'ufficiale proposto pel procedimento disciplinare;

b) dall'estratto decennale, dal registro delle punizioni relativo all'ufficiale, id., id.

c) da quegli altri documenti che valgano a far conoscere le mancanze dell'ufficiale e ad illuminare il ministro sulla opportunità del proposto provvedimento.

§ 2.

Le autorità militari superiori, nel dar corso a tale rapporto, esprimeranno, *in foglio a parte*, il loro parere in proposito.

§ 3.

Quando il ministro della guerra, sia in seguito ai rapporti trasmessegli giusta le norme sopraindicate, sia di ufficio, reputi opportuno di ordinare la convocazione di un consiglio di disciplina, ne trasmetterà l'ordine al comandante del corpo d'armata cui spetta, indicandogli la questione o le questioni da sottoporre alle deliberazioni del consiglio di disciplina, ed unendo i documenti che ritiene atti ad illuminare il consiglio.

§ 4.

L'ordine di convocazione del consiglio emanerà dal comandante della rispettiva divisione militare e sarà conforme all'annesso modello *A*.

PARTE II.

Formazione dei consigli di disciplina reggimentali e divisionali.

§ 5.

Per la formazione dei consigli di disciplina reggimentali sono tenuti presso ogni comando di divisione militare territoriale distinti elenchi, per ordine di grado e di anzianità, degli ufficiali di ogni reggimento o corpo stanziato nel territorio della divisione.

§ 6.

Allorchè un reggimento è trasferito di guarnigione nel territorio di altra divisione militare, dal comando della divisione militare perdente sarà inviato al nuovo comandante

di divisione l'elenco degli ufficiali del reggimento stesso, sul quale sarà indicato, per ogni grado, l'ufficiale che per ultimo prese parte ad un consiglio di disciplina.

§ 7.

Per la formazione dei consigli di disciplina divisionali sono tenuti presso ogni comando di divisione militare territoriale quattro distinti elenchi, per ordine di grado e di anzianità:

a) degli ufficiali di ogni arma o corpo in effettivo servizio, in disponibilità ed in aspettativa (esclusi quelli per sospensione dall' impiego) stanziati o residenti nel capo luogo della divisione;

b) degli ufficiali generali e superiori id. id. stanziati o residenti negli altri presidî della divisione;

c) degli ufficiali in congedo di ogni arma o corpo residenti nel capo luogo della divisione;

d) degli ufficiali generali e superiori in congedo di ogni arma o corpo residenti negli altri presidî della divisione.

Per la compilazione degli elenchi *c*) e *d*) i comandanti di divisione militare si procureranno dai comandanti di corpo d'armata gli elementi necessari relativi agli ufficiali generali. in congedo.

§ 8.

I comandanti delle divisioni avranno pertanto cura di far registrare sugli elenchi suddetti tutte le variazioni relative agli ufficiali inscritti in tali elenchi, di volta in volta che le variazioni stesse avvengono.

§ 9.

Quando in un grado è esaurito il turno, o gli ufficiali che ancora rimangono debbano essere esclusi per qualsiasi ragione, dovrà per quel grado ricominciarsi il turno, senza ripresa di turno.

I turni pei consigli di disciplina reggimentali sono completamente distinti e indipendenti dai consigli di disciplina divisionali, e viceversa.

§ 10.

Non sono chiamati a far parte dei consigli di disciplina divisionali:

Gli ufficiali addetti al Ministero della guerra (tanto in effettivo servizio quanto in congedo); gli ufficiali delle case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi; i capi di stato maggiore di corpo d'armata e di divisione militare territoriale; gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali addetti al comando generale dell'arma stessa; gli ufficiali allievi delle scuole militari.

§ 11.

Gli ufficiali appartenenti a categorie di ufficiali in congedo, allorchè sono chiamati in servizio temporaneo, concorrono a far parte dei consigli di disciplina sia reggimentali sia divisionali, anche convocati a carico di ufficiali in effettivo servizio.

§ 12.

Il comandante della divisione militare territoriale, che avrà ricevuto l'ordine di convocare un consiglio di disciplina reggimentale, attenderà tosto alla formazione e convocazione del medesimo col sussidio degli elenchi reggimentali.

Che se, anche dopo fatta l'applicazione dell'art. 53 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali, egli non avrà potuto comporlo, dovrà riferirne gerarchicamente al Ministero, il quale, a mente dell'art. 44, n. 2, della legge medesima, provvederà per la convocazione di un consiglio di disciplina divisionale.

§ 13.

I consigli di disciplina divisionali saranno dai comandanti delle divisioni militari formati dapprima coll'elenco divisionale *a*): quando poi l'elenco medesimo non basti a somministrare tutti i membri richiesti dalla legge secondo il grado prescritto dalle tabelle annesse alla medesima, i membri mancanti saranno suppliti con membri di pari grado tolti dall'elenco *b*). Se questo non basta, si farà l'applicazione dell'art. 53 prima coll'elenco *a*) poi coll'elenco *b*); ed, ove d'uopo, si applicherà pure l'art. 45 della legge.

Qualora debba essere chiamato membro del consiglio un ufficiale distaccato o comandato fuori della sede del comando della divisione, la cui assenza dal suo posto possa riuscire di grave detrimento al servizio, egli ne sarà dispensato e si riterrà come legittimamente impedito. Nel comunicare poi al Ministero gli atti del consiglio di disciplina, occorrerà indicare i motivi di tale esclusione.

§ 14.

Si riterranno per legittimamente impediti gli ufficiali che, alla data dell'ordine di convocazione del consiglio di disciplina, reggimentale o divisionale, siano:

a) distaccati, comandati o in licenza (ordinaria o straordinaria) fuori del territorio della divisione; e se sono ufficiali in congedo, quando abbiano denunciato regolarmente la loro temporanea assenza dal luogo dove risiedono;

b) ammalati.

Dovranno pure ritenersi legittimamente impediti gli ufficiali i quali abbiano preso parte, sia come membri sia come testimoni, ad un consiglio di disciplina che occorra rinnovare per annullamento della precedente procedura.

§ 15.

Non può essere nominato presidente di consiglio di disciplina reggimentale l'ufficiale superiore che alla data dell'ordine di convocazione del consiglio comanda interinalmente il corpo in assenza del comandante titolare.

§ 16.

Quando il consiglio di disciplina è chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un ufficiale di un' arma combattente, il presidente e tre membri almeno saranno d'arma combattente. Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali si dovrà por mente al disposto dall'art. 54 della legge sullo stato degli ufficiali.

Se invece il consiglio di disciplina è chiamato a deliberare sul conto di un ufficiale del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare o del corpo veterinario militare, dovrà farne parte almeno un ufficiale del corpo rispettivo.

Per effetto del precedente capoverso ed in caso di consiglio reggimentale potrà, occorrendo, essere chiamato a far parte del consiglio stesso un ufficiale medico, di commissariato, contabile o veterinario anche di altro corpo.

§ 17.

Il consiglio di disciplina, chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un ufficiale in congedo, mentre questi si trova a prestare temporaneo servizio, dovrà essere composto colle stesse norme prescritte per gli ufficiali in effettivo servizio.

§ 18.

Il consiglio di disciplina chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un ufficiale in congedo, mentre questi non

si trova a prestar servizio, dovrà essere sempre istituito in forma divisionale; di questo consiglio dovrà far parte un ufficiale in congedo della stessa categoria alla quale appartiene l'ufficiale inquisito, e dello stesso grado, ma più anziano.

I comandanti delle divisioni si serviranno all'uopo dell'elenco *c*), ed occorrendo, dell'elenco *d*), e qualora in nessuno di questi due elenchi trovisi inscritto un ufficiale in congedo della stessa categoria, dello stesso grado e più anziano dell'ufficiale inquisito, tutti i membri del consiglio apparterranno all'esercito permanente.

§ 19.

Qualora più ufficiali di grado diverso debbano, per la connessione degli addebiti loro apposti, essere deferiti ad un unico consiglio di disciplina, questo dovrà essere formato secondo le norme prescritte pel più elevato in grado di essi.

§ 20.

Emanato l'ordine di convocazione del consiglio, se accada che qualche membro, per ricusazione dell'ufficiale inquisito o per altro motivo, non possa più far parte del consiglio stesso, il comandante di divisione provvederà tosto alla necessaria surrogazione con altro ufficiale, mediante ordine suppletivo, senza procedere ad un nuovo ordine di convocazione dell'intero consiglio.

§ 21.

Quando nel corso dell'istruttoria di un consiglio di disciplina venga a risultare essere pendente un procedimento penale a carico dello stesso ufficiale e pei medesimi fatti di cui il consiglio deve occuparsi, le competenti autorità sono

tenute ad informarne prontamente il Ministero, che, a seconda delle circostanze, deciderà se il consiglio abbia, oppur no, a procedere ulteriormente.

§ 22.

Qualora il comandante di divisione, nel procedere alla convocazione di un consiglio di disciplina, escluda dal farne parte qualche ufficiale, cui sarebbe spettato il turno per ragione della sua anzianità, il detto comandante ne dichiarerà le ragioni *in foglio a parte*, da unirsi poi all'incartamento del consiglio di disciplina.

Parte III.

Procedimento da seguirsi nei consigli di disciplina.

§ 23.

L'ufficiale chiamato innanzi al consiglio di disciplina non può farsi assistere da un difensore.

§ 24.

Il presidente ed il relatore del consiglio, tosto che siano designati, devono raccogliere tutti i dati che possano concorrere a portar luce sulla questione, e fare all'uopo le opportune indagini per predisporre tutti gli elementi del giudizio tanto a carico che a discarico e per mettere il consiglio in grado di pronunciare il suo verdetto con piena conoscenza di causa.

Il presidente, sentito ove occorra il relatore, ed avuto riguardo alla speciale indole dei fatti che sono in dibattito,

emetterà gli opportuni provvedimenti perchè siano chiamate a deporre innanzi al consiglio, come testimoni, quelle persone il cui intervento egli ritenga necessario, o sia stato invocato a propria difesa dall'ufficiale sottoposto all'inchiesta, con formale istanza presentata prima o all'atto della comunicazione degli atti e documenti fattagli dal relatore; salvo in questo caso il potere del presidente di escludere l'ammissione di quelli dei detti testimoni, la cui deposizione, secondo il suo apprezzamento prudenziale, sia a ritenersi come evidentemente superflua o irrilevante allo scopo della migliore e più completa istruttoria della vertenza. I motivi però dell'esclusione dovranno essere espressamente indicati *su foglio a parte* da unirsi agli atti del consiglio.

§ 25.

Allorchè l'ufficiale soggetto all'inchiesta dichiari di essere legittimamente impedito di presentarsi alla seduta del consiglio nel giorno fissato dall'ordine di convocazione, è rimesso all'equo criterio ed al prudente apprezzamento del presidente di accertare, nei modi che riterrà migliori, la attendibilità degli addotti motivi in relazione anche alle varie circostanze di tempo e di luogo, specie se si tratta di ufficiali in aspettativa od in congedo. Il presidente, ritenuta la legittimità dell'impedimento addotto dall'ufficiale, promuoverà dal comandante di divisione la proroga della riunione del consiglio.

§ 26.

Nel termine minimo di giorni tre fissato dall'art. 58, secondo capoverso, della legge 25 maggio 1852, non è compreso nè il giorno in cui il relatore del consiglio di disciplina comunica gli atti e documenti all'ufficiale soggetto all'inchiesta, nè quello in cui avviene la riunione del consiglio.

§ 27.

La comunicazione che il relatore del consiglio deve fare all'ufficiale soggetto all' inchiesta degli atti e documenti trasmessi al consiglio, non significa punto rimessione; sicchè l'ufficiale non può asportare i documenti di cui gli sia data visione dal relatore, nè ottenerne, nè ricavarne copia, ma solamente riceverne lettura dal relatore, prendendo quelle note che ravviserà utili al suo scopo, rimanendo sempre le carte presso il relatore, il quale ne è mallevadore.

Qualora, dopo aver data visione all'ufficiale inquisito dei documenti allegati all'ordine di convocazione del consiglio di disciplina, sopraggiungessero nuovi documenti dei quali non si potesse dar visione all' interessato nel limite di tempo stabilito dal § 26, il presidente del consiglio ne dovrà riferire tosto al comandante della divisione militare competente, acciocchè questi provveda per la occorrente proroga del giorno fissato per la riunione del consiglio di disciplina. *Di guisa che non avvenga mai che nella seduta del consiglio si dia lettura di un documento, del quale l'ufficiale inquisito non abbia avuto comunicazione nel limite di tempo indicato nel precedente* § 26.

§ 28.

I consigli di disciplina non avendo carattere pubblico, nessuna persona estranea ha diritto di chiedere comunicazione dei documenti o delle determinazioni ivi allegati, ed i presidenti e membri dei consigli di disciplina devono assolutamente astenersi dal comunicare altrui ciò che ebbe luogo nelle sedute e tanto meno il verdetto del consiglio. Il presidente farà in tal senso le opportune raccomandazioni ai membri del consiglio.

§ 29.

Il relatore si farà consegnare dall'ufficiale soggetto all' inchiesta una dichiarazione scritta dalla quale deve constare:

1° Se il detto ufficiale abbia o no ricusato alcuno dei membri del consiglio di disciplina;

2° Se gli siano stati comunicati, nel limite di tempo stabilito dall'art. 58 della legge 25 maggio 1852 e computato a norma del precedente § 26, gli atti e documenti da presentarsi al consiglio stesso;

3° Se abbia avuto campo di produrne o richiederne dei nuovi.

Le note caratteristiche dell'ufficiale soggetto all' inchiesta non possono mai essere annoverate fra i documenti che si presentano ai consigli di disciplina.

Nella compilazione del proprio rapporto il relatore deve fare una completa, ma semplice esposizione delle cose su cui verte l' inchiesta, ponendo in evidenza i fatti con tutte le circostanze che valgano a chiarire la realtà della situazione, *astenendosi però assolutamente dall'esprimere qualsiasi suo apprezzamento personale,* e curando, per quanto sia possibile, che i dati, fatti, deposizioni emersi dall' inchiesta e da lui riassunti nel suo rapporto, siano raccolti in appositi documenti (verbali, dichiarazioni scritte, ecc....) da comunicarsi in tempo debito all'ufficiale inquisito.

Il rapporto del relatore, e la dichiarazione anzi mentovata dell'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare, devono far parte degli atti del consiglio di disciplina.

§ 30.

Aperta la seduta ed introdotto l'ufficiale soggetto all' inchiesta, il relatore, dietro invito del presidente, dà lettura

al consiglio degli articoli 2, 3, 11, 16, 25, 27, 28 della legge 25 maggio 1852 e delle seguenti avvertenze:

« Nel dare il loro voto gli ufficiali devono (senza troppo attendere gli argomenti legali) consultare esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere. Questi principii furono già ampiamente svolti dal Governo nella relazione con cui accompagnò il progetto di legge sui consigli di disciplina, e confermati dalla commissione della Camera dei deputati, che li riprodusse nella relazione sua propria colle seguenti parole, che possono considerarsi come un commento alla legge emanato dagli stessi poteri legislativi:

« Questo procedimento ha un carattere sommario; tanto « più che si tratta non già d' indagare ad accertare l'au« tore talvolta segreto di un delitto o di un crimine, ma « bensì di determinare se la condotta od i falli di un uffi« ciale permettano che egli continui a far parte dell'eser« cito senza detrimento del servizio, il qual dubbio non può « sollevarsi se non rispetto ad una condotta od a fatti pa« lesi e notori. D'altra parte si doveva conservare bene spic« cata la distinzione fra questo procedimento disciplinare ed « un procedimento criminale ed evitare che il consiglio di « disciplina pigliasse aspetto di consiglio di guerra ed il suo « parere sembiante di giudiziale condanna.

« Laonde non vi è in tale procedimento nè magistrato « che istruisca, nè ministero pubblico che svolga un'accusa, « nè difensore che la respinga; non vi sono che documenti « trasmessi dal Ministero, testimonianze orali, osservazioni « dell'ufficiale chiamato dal consiglio, un'adunanza di giu« rati militari, o meglio una corte d'onore, la quale esprime « un avviso giusta il suo senso morale ed il sentimento « dell'onore militare, un avviso che non può riuscire ad in« fliggere una pena ma solo ad indicare se l'ufficiale possa

« o non possa ancora continuare a servire, nelle armi, la « patria. »

« Colla scorta di questi principi gli ufficiali radunati in consiglio di disciplina procederanno al disimpegno del delicato ufficio cui sono stati chiamati, avendo per precipua cura di mantenere in tutta la sua integrità il sentimento del dovere e dell'onore, onde quell'alta istituzione che è l'esercito possa più efficacemente adempiere alla missione che le spetta nell'ordine sociale. »

§ 31.

Il verbale del consiglio sarà conforme all'annesso modello *B*.

§ 32.

Le questioni da sottoporre alla votazione del consiglio di disciplina devono essere proposte successivamente nell'ordine stabilito dal Ministero.

§ 33.

Quando su una questione la votazione è affermativa, non si procede ad ulteriori votazioni sui quesiti che seguono.

§ 34.

Qualora dall' inchiesta risultasse che, oltre alle questioni proposte dal Ministero, occorra far luogo a talun' altra delle questioni previste dalla legge, il presidente dovrà proporre anche queste alla deliberazione del consiglio, intercalandole però a quelle proposte dal Ministero a seconda della loro gravità; in maniera cioè che le questioni relative alla rimozione precedano quelle relative alla revocazione, e procedendo poi alla votazione nel modo sopra stabilito.

§ 35.

Gli atti dei consigli di disciplina divisionali sono, in ogni caso, dal rispettivo presidente direttamente trasmessi al comandante della divisione militare.

Gli atti dei consigli di disciplina reggimentali sono sempre rimessi dal rispettivo presidente al comandante del corpo, il quale li trasmetterà al comandante di brigata, per essere poi inoltrati al comandante della divisione militare.

§ 36.

Nel trasmettere per via gerarchica i risultati dei procedimenti disciplinari, le autorità militari debbono sempre esprimere, *in foglio a parte*, il loro parere sull'andamento e sulle conclusioni del procedimento stesso.

Quando si tratti di procedimento disciplinare tenuto a carico di un ufficiale dei carabinieri reali, fra i pareri suddetti dovrà essere compreso anche quello del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.

§ 37.

Qualora potessero sorgere dubbi nell'applicazione delle norme da seguirsi nei consigli di disciplina, non dovrà porsi indugio, da parte delle autorità militari interessate, a chiedere schiarimenti al Ministero, formulando tutti quei quesiti che saranno del caso, *ed in qualunque momento della procedura disciplinare*, e sospendendo, ove d'uopo, anche la convocazione del consiglio, giacchè è imprescindibile obbligo delle dette autorità di non prendere provvedimenti, prima di avere la piena sicurezza che questi siano conformi alle disposizioni vigenti.

MODELLO A

ORDINE DI CONVOCAZIONE
di un consiglio di disciplina

Il comandante della divisione militare di . . . .
Visto l'ordine contenuto nella lettera ministeriale (1) . . .
. . . . di cui è annessa copia al presente unitamente al rapporto (2) . . . . e documenti relativi.

ORDINA QUANTO SEGUE:

1° È convocato un consiglio di disciplina (3) . . . .
pel giorno (4) . . . . in (5) . . . .
affine di esprimere il suo avviso sull . . question . . (6) . .
. . . .
. . . .

2° Il consiglio sarà presieduto dal (7) . . . .
e sarà composto inoltre dei membri seguenti (8) . . . . . .
. . . .
. . . .
i quali non sono, per quanto consta al sottoscritto, nè congiunti, nè affini, nei gradi vietati dalla legge, dell'ufficiale chiamato innanzi al consiglio, nè di lui meno anziani, nè autori delle lagnanze, nè del rapporto speciale che lo ri–

(1) Numero e data.
(2) Id. id.
(3) Reggimentale o divisionale.
(4) Data ed ora.
(5) Città e casa dove si radunerà il consiglio.
(6) Indicare le questioni proposte dal Ministero.
(7) Grado, nome e carica del presidente.
(8) Grado, nome e carica dei membri (per i membri di pari grado dell'ufficiale inquisito, indicare anche l'anzianità).

guarda, nè affine fra essi è compreso il comandante (titolare od interinale) del corpo ed il comandante la compagnia cui l'ufficiale sottoposto al consiglio appartiene.

3° Il (9) . . . . adempirà alle funzioni di relatore ed estenderà il processo verbale.

4° Il presidente del consiglio veglierà all'esecuzione del presente ordine ed all'osservanza specialmente degli articoli 58, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 della legge 25 maggio 1852.

5° I membri del consiglio di disciplina, anche dopo sciolto il consiglio, dovranno mantenere la massima segretezza tanto sulla procedura che sul verdetto del consiglio stesso.

A . . . . li . . . .

Il (10) . . . . . *comandante la divisione militare*

NB. L'ordine suddetto sarà trasmesso originalmente al presidente del consiglio, e, per copia autentica, dal capo di stato maggiore della divisione militare agli altri membri.

---

(9) Grado e nome del relatore. (Il relatore dovrà essere di grado superiore a quello dell'ufficiale inquisito).

(10) Grado.

MODELLO B

PROCESSO VERBALE

della seduta del consiglio di disciplina

L'anno . . . . . il . . . del mese di . . . . il consiglio di disciplina del (1) . . . . . . convocato dal signor comandante della divisione militare di . . . . in esecuzione di ordine ministeriale (2) . . . . e conformemente alla legge 25 maggio 1852, per esprimere il parere sull. . question. . . . .
. . . .
. . . .

Si è riunito in (3) . . . . composto come segue:

Sig. . . . . presidente;
Sig. . . . . membro-relatore;
Sig. . . . . membro;
Sig. . . . . id. ;
Sig. . . . . id. ;

i quali, dietro l'interpellanza loro fatta dal presidente, hanno dichiarato non essere congiunti, nè affini, in grado vietato dalla legge, dell'ufficiale chiamato innanzi al consiglio, nè di lui meno anziani, nè autori della lagnanza, nè del rapporto che lo riguarda, nè di trovarsi in alcuna delle altre condizioni di esclusione di cui all'art. 52 della legge sovra citata.

Aperta la seduta ed introdotto il (4) . . . .

---

(1) Reggimento o divisione
(2) Data, numero e direzione generale.
(3) Città e casa dove si è radunato il consiglio
(4) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al consiglio. Qualora ricorra il caso previsto dall'art. 61 della legge 25 maggio 1852; si dirà invece:
« Aperta la seduta, non essendosi presentato il (grado, cognome e nome de

Il relatore, dietro invito del presidente, ha dato lettura al consiglio degli articoli 2, 3, 11, 16, 25, 27 e 28 della legge 25 maggio 1852, e delle avvertenze contenute nel § 30 della istruzione approvata con regio decreto 2 dicembre 1900 e quindi ha letto i documenti seguenti:

1. Ordine del Ministero della guerra;

2. Ordine di convocazione del consiglio del comandante della divisione militare;

3. Rapporto del relatore;

4. Rapporto speciale;

. . . .

. . . .

Copia di stato di servizio;

Estratto dal registro delle punizioni;

Documenti tutti che segnati dal presidente e dal relatore si annettono al presente verbale in numero di . . . . . .

Terminata questa lettura, il presidente ha fatto introdurre, successivamente e separatamente le sottonominate persone chiamate ad attestare innanzi al consiglio, avvertendo i membri del consiglio e (5) . . . . che potranno fare a tali persone le interrogazioni che stimeranno opportune, ma solo per organo di esso presidente.

Le dette persone così interrogate hanno dichiarato: (6) .

. . . .

. . . .

---

l'ufficiale sottoposto al consiglio), il presidente ha dichiarato che l'ufficiale stesso non ha fatto constare di legittimo impedimento, e quindi che il consiglio dovrà deliberare nonostante l'assenza dell'ufficiale medesimo, giusta il disposto dall'art. 61 della legge precitata. »

Opportuno cenno di tale assenza sarà fatto negli altri punti del processo verbale in cui ricorre la indicazione del grado, cognome e nome dell'ufficiale inquisito.

(5) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al consiglio.

(6) Riferire il nome e l'attestazione delle persone interrogate, avvertendo che le deposizioni devono essere riferite in termini concisi, ma in modo completo quanto alla sostanza; e che, ove intervengano più persone ad attestare, debbono essere esposte le singole attestazioni.

Qualora nessuna persona sia stata chiamata ad attestare dinanzi al consiglio, il

Udite tutte le persone chiamate innanzi al consiglio e fattele ritirare in una sala vicina, il presidente ha chiesto:

1° al (7) . . . .

2° ai membri del consiglio, se desiderassero di fare ancora alcune interrogazioni alle medesime.

Dietro la loro risposta negativa, il presidente ha invitato il (8) . . . . a porgere le sue osservazioni.

Il (9) . . . . ha quindi esposto che (10) . . . .
. . . .

Avendo quindi lo stesso ufficiale dichiarato di non avere nulla a soggiungere, il presidente ha consultato i membri del consiglio per sapere se fossero sufficientemente illuminati, e dietro la risposta affermativa di ciascun membro, ha dichiarato terminata l' inchiesta ed invitato l'ufficiale a ritirarsi.

Il presidente ha quindi proposto al consiglio l. . question. . seguent. . . . .
. . . .

Sopra ciascuna delle quali questioni ciascun membro ha votato allo scrutinio segreto, deponendo nell'urna una delle due pallottole che ha ricevute a questo effetto, nell'una delle quali è scritto SÌ e nell'altra NO (11).

Lo spoglio dello scrutinio ha presentato il risultato seguente:

---

presidente ne allegherà le ragioni ed il processo verbale sarà, in questa parte, così formulato: Terminata questa lettura, il presidente ha dichiarato che nessuna persona è stata chiamata ad attestare dinanzi al consiglio perchè . . . .; quindi ha invitato il . . . . ecc. . . . . .

(7) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al consiglio.

(8) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al consiglio.

(9) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al consiglio.

(10) Riferire le discolpe dell'ufficiale.

(11) I membri del consiglio voteranno sopra ciascuna delle questioni proposte per ordine inverso d'anzianità. Tenuto presente il disposto dai §§ 32-33-34 dell'istruzione approvata con regio decreto 2 dicembre 1900, quando la votazione ebbe luogo su una sola questione, il processo verbale sarà, in questa parte, modificato in conformità.

SÌ (ovvero NO) all'unanimità (ovvero alla maggioranza di . . . . . . voti contro . . . . . .) sulla prima questione;

SÌ (ovvero NO) ecc. . . sulla seconda questione;

(*E così di seguito per le altre questioni, qualora sull. . precedent. . question. . il verdetto sia stato negativo*).

Il presidente ha in conseguenza dichiarato che per avviso del consiglio il (12) . . . . si trova (o non si trova) nel caso di . . . .

Fatta questa dichiarazione, il presidente, previa lettura del presente verbale, ha sciolto il consiglio.

Fatto a . . . .

Firme

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

(12) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al consiglio.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della guerra
C. di S. MARTINO.

N. 409. N. 409.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato col regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.*

21 ottobre 1900.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 gennaio 1901, n. 7)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi approvato con regio decreto 22 marzo 1900, n. 195;

Veduti i pareri del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per la esecuzione del testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei

terreni paludosi 22 marzo 1900, n. 195. Il regolamento stesso sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio.

È abrogato il regolamento approvato con regio decreto 7 settembre 1887, n. 4963.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), 21 ottobre 1900.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 *dicembre* 1900.
Reg. 226. *Atti del Governo a f.* 50. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.

BRANCA.
G. RUBINI.
CARCANO.

REGOLAMENTO

per la esecuzione del testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi 22 marzo 1900, num. 195.

TITOLO I.

Bonificazioni di 1ª categoria.

CAPO I.

Bonificazioni da eseguirsi a cura dello Stato.

SEZIONE I.

Progetti di massima.

Art. 1.

Quando si ritenga necessaria la compilazione di un progetto di massima, questo deve contenere, oltre quanto concerne le opere di bonificazione propriamente dette e quelle indicate alle lettere *a*, *b*, *c* dell'art. 7 della legge (testo unico), i seguenti documenti:

1° Un piano grafico rappresentante l'intiero territorio che si presume destinato a costituire il perimetro dei beni, che siano interessati nella bonificazione per ragione o di coltura agraria o d'igiene o dell'una e dell'altra insieme a mente degli articoli 6 e 8 della legge (testo unico), nel quale piano deve essere delineata con tinta diversa la parte del territorio, entro la quale si debbono svolgere i lavori;

2° Un elenco descrittivo dei beni compresi nel piano grafico;

3° La proposta di classificazione delle strade, quando ne sia il caso.

Per la formazione del piano e dell'elenco si osservano e valgono le norme stabilite negli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

Il progetto di massima viene comunicato, per mezzo dei prefetti, ai consigli sanitari delle provincie, nelle quali si trovano i terreni da bonificare, per averne il parere nei riguardi dell'igiene.

Nel trasmettere il progetto il prefetto fissa un congruo termine, entro il quale il parere deve essere reso.

Trascorso inutilmente il detto termine, i consigli sanitari sono considerati come assenzienti al progetto.

SEZIONE II.

Progetti di esecuzione e progetti economici; loro pubblicazione ed approvazione.

Art. 3.

Il progetto di esecuzione viene compilato in conformità del disposto dell'art. 7 della legge (testo unico), e viene pubblicato nei termini e colle norme stabilite negli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 4.

Oltre al progetto esecutivo, di cui al precedente articolo, viene compilato un separato progetto economico comprendente:

a) il piano del territorio destinato a costituire il perimetro della bonificazione;

b) l'elenco descrittivo, ripartito per provincie e per comuni, di tutte le proprietà interessate nella bonificazione e di quelle sulle quali si devono estendere le opere di essa.

Nell'elenco sono indicati i confini, la natura, la quantità, l'allibramento e possibilmente il numero di mappa dei singoli terreni; il nome e cognome dei proprietari inscritti nei ruoli catastali e, in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria;

c) la proposta di riparto delle quote comunali e provinciali di contributo nelle spese di bonificazione, in ragione del vantaggio agricolo od igienico, a senso dell'art. 6 della legge (testo unico);

d) la proposta della quota che in relazione agli articoli 6, 8, 39 e 53 della legge (testo unico) deve, a bonificazione compiuta, essere attribuita a ciascuna zona dei beni interessati nella bonificazione medesima;

e) la proposta relativa al numero delle annualità, in cui debbono ripartirsi i contributi indicati nelle lettere *c* e *d*;

f) l'ammontare preventivo delle rendite specificate nell'art. 14 della legge (testo unico). La riscossione dei proventi di tali rendite durante l'esecuzione dell'opera deve essere data a *forfait* all'appaltatore dei lavori, mediante disposizione del capitolato speciale, e il relativo ammontare deve essere conteggiato per intiero e senza ribasso nel prezzo netto dell'opera.

Art. 5.

Il progetto esecutivo viene pubblicato in quella parte, alla cui comunicazione non faccia ostacolo la esclusione contenuta nell'art. 330 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248; ma la parte pubblicata deve sempre comprendere il tracciato ed i modi di esecuzione dell'opera e

tutte le indicazioni che costituiscono il piano particolareggiato di esecuzione, a' sensi e per gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa d'utilità pubblica 25 giugno 1865, n. 2359.

Il progetto economico si pubblica anche separatamente da quello esecutivo, e la pubblicazione dei due progetti ha luogo dopo che dal Ministero furono riconosciuti meritevoli di approvazione.

Una copia di ciascun progetto, salvo la suespressa limitazione, viene trasmessa alla prefettura della provincia in cui si trovano i terreni da bonificare o la maggior parte di essi, affinchè provveda alla pubblicazione.

Art. 6.

Il prefetto pubblica un manifesto col quale annuncia che una copia del progetto esecutivo e di quello economico rimarrà esposta per la durata di quindici giorni consecutivi a quello della pubblicazione nell'ufficio di prefettura, e che è libero agli interessati di prenderne visione in qualunque ora dell'orario ordinario dell'ufficio, e di presentare, entro il termine perentorio di giorni quindici successivi all'ultimo della pubblicazione, le loro osservazioni, o direttamente, o per mezzo dei rispettivi comuni.

Il manifesto viene inserito nel bollettino degli annunzi legali della provincia, e di esso è mandato almeno un doppio esemplare a tutti i comuni, nei quali si trovano le proprietà interessate nella bonificazione, per essere pubblicato all'albo pretorio in uno stesso giorno, stabilito dal prefetto per tutti i comuni. Tale manifesto deve rimanere affisso per quindici giorni consecutivi a quello dell'affissione.

Nel manifesto è precisata la data del giorno nel quale scade il termine per la presentazione delle osservazioni.

È fatto obbligo ai sindaci di spedire immediatamente al prefetto il certificato della seguita affissione del manifesto.

La pubblicazione del progetto esecutivo deve farsi anche in quei comuni, nei quali, pur essendo fuori del perimetro della bonifica, sono compresi terreni in cui debbono eseguirsi opere attinenti alla medesima, o che possono influire ipermanentemente sulle condizioni dei terreni stessi.

Art. 7.

Nel foglio degli annunzi legali viene inserito, oltre al manifesto del prefetto, l'elenco dei comuni interessati nella bonificazione e di quelli nei quali eventualmente si estendono le opere della medesima, e viene trascritto per intiero l'elenco di che nella lettera *b* del precedente art. 4.

All'avviso da pubblicarsi nei comuni va unito un esemplare del piano grafico indicato nella lettera *a* dell'art. 4, e la parte dell'elenco della proprietà relativa al comune, nel quale avviene la pubblicazione, con tutte le indicazioni prescritte nel citato paragrafo *b* dello stesso articolo.

Contemporaneamente all'invio del manifesto ai comuni, il prefetto ne rimette un esemplare alla deputazione provinciale e la invita a prendere visione degli atti pubblicati ed a presentare, entro lo stesso termine assegnato agli interessati, le eventuali osservazioni. Uguale facoltà compete alle giunte municipali dei comuni, nei quali è ordinata la pubblicazione, ed alle rappresentanze dei consorzi idraulici esistenti nel territorio dei detti comuni.

Art. 8.

Nel caso che la bonifica, o le opere ad essa attinenti, si estendano a diverse provincie, il prefetto incaricato della pubblicazione comunica, contemporaneamente al proprio ma-

nifesto, una copia del progetto esecutivo ed, occorrendo, del progetto economico, al prefetto di ciascuna provincia, affinchè provveda alla pubblicazione nei modi sovrastabiliti.

Ciascun prefetto raccoglie le eventuali osservazioni dei privati, della rispettiva deputazione provinciale, delle giunte comunali e dei consorzi, e, udito sovra esse il parere dell'ufficio del genio civile, le rimette in originale col detto parere al prefetto che ha richiesto la pubblicazione.

Art. 9.

Il prefetto della provincia, in cui si trova la maggior estensione dei terreni da bonificare, riunisce le osservazioni ed opposizioni presentate e, col parere su le stesse del competente ufficio del genio civile e col proprio, le trasmette al Ministero.

Il Ministero dei lavori pubblici, sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato, provvede definitivamente con motivato decreto sulle eventuali opposizioni ed osservazioni, eccettuate quelle che siano state eventualmente presentate in ordine alla proposta di che alla lettera *d* del precedente art. 4, la risoluzione delle quali è rimandata al procedimento di formazione del consorzio di manutenzione. Con lo stesso decreto o con decreti distinti dichiara approvati il progetto esecutivo, il perimetro della bonifica ed il progetto economico.

Col decreto di approvazione del progetto economico il Ministero dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, determina il numero delle rate annuali del contributo dovuto dagli interessati a mente del primo comma dell'art. 6, del secondo comma dell'art. 8 della legge (testo unico) e degli articoli 115 e 116 del presente regolamento.

Art. 10.

Quando il progetto di una bonificazione contempla lavori di rimboscamento o di rinsodamento dei bacini montani, è sentito sovra di esso, a cura del prefetto che provvede alla istruttoria, il comitato forestale della provincia nella quale debbono eseguirsi i lavori di tal genere, e quindi, a cura del Ministero dei lavori pubblici e per mezzo di quello di agricoltura, industria e commercio, il consiglio forestale.

Se invece il progetto contempla opere di rinsodamento delle dune, è comunicato al Ministero della marina, perchè dichiari se nulla osti negli interessi marittimi ai lavori divisati.

Art. 11.

I progetti che occorra di dover compilare per lavori addizionali o di complemento, per variazioni ai progetti di esecuzione già approvati, per riparazione di danni, e per provvisoria manutenzione delle opere di bonificazione che occorrano fino alla consegna delle opere stesse ai consorzi di manutenzione, sono approvati nelle forme ordinarie; ed ogni maggiore spesa risultante è compresa in quella dell'opera di bonificazione, cui si riferisce, e viene ripartita con ruoli suppletivi biennali fra gli interessati.

Art. 12.

Sulle eventuali opposizioni riguardanti la classificazione delle strade, si provvede in conformità alle disposizioni del titolo II della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248.

CAPO II.

Bonificazioni da eseguirsi per concessione dai comuni e dalle provincie.

SEZIONE I.

Progetti di massima.

Art. 13.

La proposta, da sottoporsi al consiglio provinciale o al consiglio comunale, che abbia per oggetto la domanda di concessione di eseguire un'opera di bonificazione di prima categoria o parte di essa secondo le disposizioni dell'art. 29 del presente regolamento, ai termini degli articoli 4 e 9 della legge (testo unico), è accompagnata:

a) dal progetto di massima della intiera bonificazione, che può essere anche quello che ha servito di base alla classificazione della bonifica, se corredato degli elementi e dei documenti economici prescritti nell'art. 1 del presente regolamento;

b) dal piano di esecuzione dei lavori in ragione di ordine e di tempo;

c) dal piano finanziario;

d) dalla proposta relativa al numero delle annualità, in cui devono ripartirsi i contributi delle provincie, dei comuni e degli interessati.

Ove del piano finanziario faccia parte una operazione di credito, vi deve essere unita la dichiarazione di un istituto di credito, o di una casa bancaria o commerciale di notoria solvibilità, o di un privato anch'esso di notoria solvibilità, che assuma l'impegno di fornire al comune o alla provincia, appena ottenuta la concessione, i fondi necessari.

Art. 14.

Della proposta, di cui al precedente art. 13, e della presentazione di essa il presidente della deputazione provinciale o rispettivamente il sindaco spedisce avviso ai singoli consiglieri cinque giorni almeno prima della riunione del consiglio, anche se si tratti di convocazione straordinaria.

Nell'avviso è detto che tutti i consiglieri possono previamente prendere conoscenza dei documenti allegati alla proposta che, nei giorni che precedono la riunione, sono tenuti a loro disposizione nell'ufficio provinciale o comunale per tutta la durata dell'orario ordinario di ufficio.

Art. 15.

I consigli deliberano partitamente sul piano di massima della bonificazione, sull'ordine dei lavori e sul tempo entro il quale si debbono svolgere, nonchè sul piano finanziario.

Art. 16.

La suddetta deliberazione, ancorchè di consiglio provinciale, è pubblicata per copia all'albo pretorio del comune, nel quale è stata presa, in conformità del disposto dell'articolo 123 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164).

Se la deliberazione è di un consiglio comunale, una copia di essa con una copia del piano grafico della intiera bonifica, nel quale devono essere indicate anche le opere da eseguirsi fuori del perimetro di essa, è trasmessa alla deputazione provinciale per le sue eventuali osservazioni.

Contemporaneamente il presidente della deputazione provinciale o il sindaco, secondo i casi di cui ai precedenti comma, pubblica un manifesto contenente l'estratto della

deliberazione e un estratto del piano grafico relativo a ciascun comune, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella bonificazione o nel piano delle opere della medesima, nonchè a ciascuno dei consorzi idraulici legalmente costituiti, il cui comprensorio entri in tutto o in parte nel perimetro presunto della bonificazione o delle opere esterne.

Nel manifesto è fissato un congruo termine, durante il quale gli interessati potranno presentare le loro osservazioni.

Due esemplari almeno dell'avviso sono, a cura del sindaco o del presidente della deputazione provinciale, trasmessi ai sindaci dei comuni e alla presidenza dei consorzi idraulici suddetti, insieme ad altrettanti esemplari dell'estratto del piano grafico riproducente la parte del rispettivo territorio compresa nel perimetro della bonificazione o delle opere esterne.

Uno dei detti esemplari con l'estratto del piano grafico è fatto pubblicare, a cura del sindaco o del presidente del consorzio che lo ha ricevuto, all'albo pretorio o al luogo ove si fanno normalmente le pubblicazioni del consorzio, per rimanervi affisso al pubblico per tutto il tempo nell'avviso stesso stabilito.

L'altro esemplare, parimenti con l'estratto del piano grafico, viene comunicato alla giunta comunale e, se ne sia il caso, alla rappresentanza amministrativa del consorzio, alla quale per statuto è attribuita la parte esecutiva, per le loro eventuali osservazioni.

Le osservazioni dei privati interessati, che non appartengono ad un consorzio idraulico già costituito, devono essere presentate per iscritto, entro il termine stabilito nell'avviso, all'ufficio comunale del luogo ove è seguita la pubblicazione.

Quelle dei proprietari di beni compresi nel perimetro di un consorzio già esistente devono essere prodotte alla competente rappresentanza amministrativa.

Art. 17.

Scaduto il termine stabilito nell'avviso, computato dal giorno della avvenuta pubblicazione, il sindaco, raccolte le osservazioni che gli siano state presentate in termine, le trasmette, insieme alla deliberazione della giunta municipale e col certificato di eseguita pubblicazione, al richiedente. Parimenti alla scadenza del termine, la presidenza del consorzio raccoglie le osservazioni dei privati, che vi sono ascritti, e promuove sopra di esse il parere della rappresentanza amministrativa, da trasmettersi come sopra.

Art. 18.

Il sindaco del comune che fa la domanda o il presidente della deputazione provinciale sottopongono le osservazioni così raccolte all'esame della giunta municipale o della deputazione provinciale, le quali deliberano sulla ammissibilità parziale o totale di esse, esprimendone il motivo.

Nel caso che le modificazioni così deliberate avessero per effetto di restringere o di allargare il perimetro presunto della bonificazione di più di due decimi della superficie totale, dovrà la proposta relativa essere sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale.

Art. 19.

La deliberazione del consiglio provinciale o comunale, relativa alla domanda di concessione, col progetto di massima, coi certificati di pubblicazione, con le osservazioni dei privati, dei comuni e dei consorzi, e con le deliberazioni del richiedente intorno alle anzidette osservazioni, è trasmessa al prefetto; il quale, dopo udito l'avviso del locale ufficio

del genio civile, trasmette gli atti alla giunta provinciale amministrativa per l'approvazione nei riguardi economici e finanziari a mente dell'art. 194 della legge comunale (testo unico).

Art. 20.

La deliberazione approvata dalla giunta provinciale amministrativa, coi documenti indicati nell'articolo precedente e corredata del parere dell'ufficio locale del genio civile, il tutto in copia autentica, viene quindi trasmessa al Ministero dei lavori pubblici per essere sottoposta al voto del consiglio superiore dei lavori pubblici, del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato.

Art. 21.

Il consiglio superiore dei lavori pubblici, tenuti presenti i risultati della pubblicazione, dà parere motivato sull'ammissibilità nei rispetti tecnici del progetto di massima, suggerendo le modificazioni che debbono a suo avviso essere introdotte nel progetto di esecuzione; dopo di che il progetto è trasmesso al consiglio superiore di sanità per il suo voto nei riguardi igienici; ed indi al consiglio di Stato.

Quando, in seguito ai voti dei detti consigli, il Ministero ritenga ammissibile il progetto di massima, lo approva con decreto motivato, provvedendo sulle opposizioni ed osservazioni: ed autorizza la compilazione del progetto esecutivo, prescrivendo altresì le eventuali modificazioni od aggiunte.

Ove invece, in base ai voti dei detti consigli, il Ministero non riconosca la ammissibilità del progetto, lo restituisce al comune o alla provincia, facendo conoscere le ragioni per le quali non è stato riconosciuto ammissibile, per le ulteriori deliberazioni che il comune o la provincia creda di adottare.

SEZIONE II.

Progetti di esecuzione.

Art. 22.

Il progetto di esecuzione, con le modificazioni prescritte dal Ministero e corredato del piano finanziario definitivamente stabilito, viene, previa approvazione del consiglio provinciale o comunale, da promuoversi nei modi e forme di che all'art. 14 del presente regolamento, trasmesso al prefetto della provincia; il quale, verificata preliminarmente la concordanza del piano definitivo finanziario col piano di massima approvato dalla giunta provinciale amministrativa, comunica tutto il progetto all'ufficio del genio civile per l'accertamento delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari, che hanno servito di base alla compilazione del progetto stesso, a senso e pei fini dell'art. 16 della legge (testo unico), e per l'accertamento della conformità del progetto a quello di massima e alle modificazioni richieste dal Ministero dei lavori pubblici.

Il progetto viene indi comunicato al consiglio provinciale di sanità per gli adempimenti di sua competenza.

Art. 23.

Quando sia riconosciuto che il progetto di esecuzione corrisponde nel piano fondamentale e nelle linee generali al progetto di massima, colle modificazioni ed aggiunte eventualmente prescritte dal Ministero dei lavori pubblici secondo il precedente art. 21, il prefetto provvede al deposito e alla pubblicazione di esso con tutti i documenti richiesti dallo art. 4, e nel modo e per il tempo prescritti nell'art. 5 di questo regolamento.

Art. 24.

Gli interessati possono, nel termine perentorio di un mese dal dì della prima affissione dell'avviso nel rispettivo comune, produrre le loro osservazioni ed opposizioni alla segreteria del proprio comune o alla sede del consorzio a cui si trovino ascritti.

Il segretario del comune o del consorzio deve, se richiesto, rilasciare ricevuta delle opposizioni ed osservazioni presentate, e deve in ogni caso segnare, a mano o con timbro a calendario, sul foglio che le contiene, la data della presentazione.

Art. 25.

Nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine si fa constare, mediante verbale firmato rispettivamente dal sindaco o chi per esso e dal segretario comunale, ovvero dal presidente o membro di turno della presidenza del consorzio e dal segretario consorziale, il numero delle opposizioni ed osservazioni pervenute nel rispettivo ufficio prima della chiusura dell'ufficio stesso nel giorno antecedente.

Entro cinque giorni poi dalla scadenza del termine il sindaco o chi per esso, e il presidente del consorzio o chi per esso trasmettono al prefetto le osservazioni ed opposizioni loro pervenute, insieme a quelle che abbia deliberato di fare in proprio la giunta municipale e la rappresentanza amministrativa del consorzio.

Art. 26.

Nel caso che la bonifica si estenda a più provincie, si fanno, a cura del richiedente la concessione, altrettante copie del progetto quante sono le provincie.

Il prefetto della provincia, alla quale appartiene il richiedente la concessione, rimette una di tali copie a ciascuno dei prefetti delle provincie interessate nella bonificazione, per l'adempimento delle pratiche prescritte nell'articolo precedente.

Scaduti i termini nell'articolo stesso indicati, ciascun prefetto, sentito sulle osservazioni ed opposizioni presentate l'ufficio locale del genio civile, rimette tutti gli atti al prefetto che ha richiesta la pubblicazione.

Questi, sentito a sua volta l'ufficio del genio civile nella provincia, trasmette l'esemplare originale del progetto, con tutti i documenti raccolti nelle altre provincie e nella propria, al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 27.

Il Ministero dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, sentiti nuovamente sul progetto nonchè sulle condizioni della concessione il consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio superiore di sanità e il consiglio di Stato, e sempre che il progetto sia stato riconosciuto meritevole di approvazione, con uno o con più decreti motivati:

a) provvede definitivamente sulle opposizioni ed osservazioni;

b) approva il progetto colle modificazioni e riforme che siano reputate necessarie;

c) determina il perimetro del territorio della bonifica;

d) determina le proporzioni nelle quali si debbono ripartire i contributi provinciali e comunali nelle spese della bonificazione, tenuto presente, nel caso di interessenza indiretta, il criterio del beneficio, stabilito nell'ultimo comma dell'art. 6 della legge (testo unico);

e) determina la misura del contributo che, a sensi dell'art. 39 della legge (testo unico), i proprietari dei terreni

compresi nel perimetro della bonificazione sono tenuti a pagare durante il periodo d'esecuzione dei lavori;

f) approva in linea di massima e, salve le rettificazioni che possono venir riconosciute necessarie in occasione della liquidazione definitiva da farsi a bonifica compiuta a mente dell'art. 51 della legge (testo unico), le proposte presentate a termini dell'art. 53 della legge stessa relativamente al riparto per zone o per classi delle proprietà direttamente od indirettamente interessate;

g) determina in relazione al piano finanziario, di cui al successivo art. 139, il numero delle rate annuali del contributo dovuto dagli interessati a mente del primo comma dell'art. 6 e del secondo comma dell'art. 8 della legge (testo unico);

h) provvede alla concessione giusta l'art. 11 della legge (testo unico).

Art. 28.

Nel decreto di concessione deve sempre essere espressa la condizione, che la concessione è subordinata alla accettazione, da parte del concessionario, del progetto approvato con tutte le modificazioni, riduzioni ed aggiunte a sensi del precedente art. 27.

Art. 29.

Quando il territorio, a cui si estende un'opera di bonifica classificata in 1ª categoria, può essere, senza alcun pregiudizio di tutto l'insieme dell'opera stessa, diviso in più parti frà loro così distinte da consentire la separata bonificazione di ciascuna di esse, può per ognuna essere chiesta ed accordata le concessione a norma delle disposizioni contenute nel presente capo.

SEZIONE III.

Appalto, esecuzione e collaudo dei lavori.

Art. 30.

I comuni e le provincie, che hanno ottenuto la concessione, possono procedere alla esecuzione dei lavori, anche mediante appalto per licitazione privata.

Quando la natura e l'importo dei lavori lo permette, possono i comuni e le provincie provvedere all'appalto a società cooperative di produzione e di lavoro regolarmente costituite fra operai, a norma della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e del regolamento approvato con regio decreto 9 giugno 1898, n. 230.

Art. 31.

Dal 1° luglio successivo al giorno, in cui il contratto di appalto è divenuto esecutivo, decorre l'obbligo per le provincie, per i comuni e per i privati interessati di pagare al concessionario i contributi stabiliti dagli articoli 6, 8 e 39 della legge (testo unico).

Art. 32.

Indipendentemente da quanto è prescritto nell'art. 13 della legge (testo unico), l'ufficio del genio civile nella provincia alla quale appartiene il concessionario, mediante visita da farsi, se lo reputi necessario, due volte l'anno, verifica il modo col quale sono condotti i lavori, anche se si estendano fuori del territorio della provincia, vigilando specialmente a che il concessionario e l'appaltatore non si scostino dal progetto approvato e dalla rigorosa osservanza delle prescri-

zioni del capitolato d'appalto e delle speciali condizioni della concessione.

Le ispezioni straordinarie sono autorizzate dal prefetto, inteso il concessionario.

In caso di trasgressione, l'ufficiale del genio civile, che l' ha accertata, ne fa constare per mezzo di verbale, che rimette all' ingegnere capo, il quale a sua volta lo trasmette col proprio parere al prefetto.

Il prefetto ha facoltà di ordinare, udito il concessionario e la commissione istituita dall'art. 13 della legge (testo unico), la sospensione dei lavori, riferendone al Ministero, al quale spetta in ogni caso il provvedimento definitivo.

Le spese per la suddetta vigilanza sono a carico del concessionario, e sono pagate in base a parcelle liquidate a norma del regolamento in vigore sul servizio del genio civile approvato con regio decreto 13 dicembre 1894, n. 568, previo congruo anticipato deposito che deve farsi dal concessionario presso la prefettura.

Art. 33.

Ove per circostanze sopravvenute od impreviste venga riconosciuta la necessità di modificare in qualche parte il progetto, la proposta relativa, deliberata previamente secondo i casi o dalla deputazione provinciale o dalla giunta municipale, viene trasmessa al prefetto, il quale, udito il voto dell'ufficio del genio civile, la rimette al Ministero per i suoi provvedimenti.

Tuttavia, se le modificazioni si riferiscano a qualche particolarità di ordine secondario, non importino aumento di spesa e non portino alterazioni negli altri lavori, possono essere autorizzate dal prefetto, previo il parere tecnico favorevole dell' ispettore del compartimento. In caso di dissenso fra i due pareri, la decisione spetta al Ministero dei lavori pubblici.

Nei casi di urgenza si provvede nei modi prescritti dagli articoli 69 e seguenti del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Art. 34.

Il collaudo dei lavori è fatto da ufficiali superiori del genio civile designati volta per volta dal Ministero; e si seguono le norme in vigore per il collaudo dei lavori per conto dello Stato.

Il Ministero, appena designato il collaudatore o la commissione di collaudo, secondo che sia reputato opportuno, ne dà notizia al prefetto, il quale fa tosto pubblicare in tutti i comuni interessati nella bonificazione e alla sede dei consorzi compresi nel perimetro della bonificazione, un avviso per annunciare agli interessati la imminenza del collaudo ed invitarli a far pervenire alla prefettura, entro un termine perentorio, i loro eventuali reclami.

Il prefetto, appena spirato il termine, trasmette i reclami al collaudatore, o gli dà avviso della mancanza di reclami.

Solamente dopo ricevuto tale avviso, il collaudatore inizia le sue operazioni.

Art. 35.

Sulle risultanze del collaudo, sulle conclusioni del collaudatore in ordine alle osservazioni degli interessati, a mente del precedente articolo, deve essere sentito il concessionario; dopo di che il Ministero provvede sul collaudo a norma delle vigenti disposizioni pei collaudi di lavori dello Stato, decidendo in pari tempo sui reclami degli interessati contro le conclusioni del collaudatore.

SEZIONE IV.

Associazioni volontarie fra provincie e comuni per assumere la concessione delle opere di bonificazione.

Art. 36.

Più provincie o più comuni, anche se questi appartengano a provincie diverse, purchè interessati alla esecuzione di un'opera di bonificazione di 1ª categoria, possono associarsi, riunendosi in consorzio volontario, per ottenere la concessione di eseguirla.

La proposta della formazione del consorzio volontario può essere fatta, o prima che sia iniziato il procedimento prescritto negli articoli 13 e seguenti del presente regolamento, o durante lo svolgimento di esso, purchè prima che sia emanato il decreto di concessione; e può essere fatta tanto dall'ente, provincia o comune, che abbia assunta la iniziativa della domanda di concessione, quanto da un altro degli enti, provincie o comuni, interessati nella bonifica.

Art. 37.

Le deliberazioni che hanno per oggetto la formazione del consorzio volontario sono di competenza esclusiva dei consigli provinciali e comunali.

Le deliberazioni, colle quali i consigli provinciali e comunali abbiano aderito alla formazione del consorzio volontario, sono soggette all'approvazione della rispettiva giunta provinciale amministrativa.

Art. 38.

Quando la proposta di formare il consorzio volontario viene fatta prima che il procedimento abbia principio, la

provincia o il comune che ne ha assunta l'iniziativa raccoglie e comunica agli enti, che crede di dovere invitare, gli elementi valevoli a dar ragione, colla maggiore possibile approssimazione, della importanza dell'opera e della spesa relativa, della estensione del territorio da bonificare e di quello nel quale si dovranno presumibilmente svolgere i lavori.

Nel tempo stesso comunica le proposte relative ai mezzi finanziari, alle basi sulle quali, in ragione di interesse fra i vari enti, dovrà stabilirsi il consorzio e la sua rappresentanza legale, e alla misura della quota di concorso di ciascuno degli enti chiamati a farne parte.

Art. 39.

L'adesione di un comune o di una provincia ad unirsi ad altri, che abbiano già iniziate le pratiche per la concessione di eseguire la bonifica, implica l'accettazione e il riconoscimento puro e semplice degli atti fino a quel giorno compiuti e degli impegni legalmente assunti dal comune o dalla provincia o dal gruppo di comuni o di provincie, che assunsero la iniziativa.

Art. 40.

Per la formazione della rappresentanza consorziale e per il modo di funzionare di questi consorzi valgono, in quanto siano applicabili, le norme vigenti per l'ordinamento e pel funzionamento dei consorzi stradali fra provincie e comuni.

Art. 41.

Divenute esecutive le deliberazioni relative alla formazione del consorzio, e addivenutosi dai rispettivi consigli alla nomina dei propri delegati a costituire la rappresentanza amministrativa del consorzio, questa provvede alla formazione

degli atti prescritti nell'art. 13 del presente regolamento; i quali vengono quindi sottoposti all'approvazione dei rispettivi consigli comunali o provinciali.

Alla deliberazione presa in tale occasione dai consigli comunali e provinciali si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 e primo comma dell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 42.

Le incombenze ed attribuzioni affidate nell'art. 16, escluso il primo comma, e negli articoli seguenti del presente regolamento rimangono affidate alla delegazione del consorzio intercomunale o interprovinciale, salvo per quanto riguarda l'approvazione del progetto esecutivo e del piano definitivo finanziario, che è riservata ai consigli comunnli e provinciali.

Quando non si possa ottenere l'accordo fra i comuni o fra le provincie intorno al progetto di esecuzione ed al piano finanziario definitivo, il consorzio s'intende senz'altro sciolto, e il collegio dei delegati comunali o provinciali procede alla liquidazione e al riparto delle spese fino a quel momento incontrate.

La liquidazione e il riparto sono in ogni caso resi esecutori dalla giunta provinciale amministrativa della provincia, alla quale appartiene la maggior estensione del territorio da bonificare.

Verificandosi il caso previsto nei precedenti capoversi del presente articolo, rimane sempre salva la facoltà della provincia o del comune, che abbia interesse ad accelerare l'opera di bonificazione, di continuare, per proprio conto, le pratiche per ottenere la concessione.

Art. 43.

Una volta emanato il decreto di concessione, il consorzio fra comuni o fra provincie s'intende duraturo fino a che,

ultimati e collaudati i lavori, e costituito a sensi di legge il consorzio di manutenzione, sia venuto il momento di consegnare al medesimo le opere di bonificazione.

I rapporti dei comuni o delle provincie consorziate, durante l'esecuzione delle opere di bonificazione, e i poteri del collegio dei loro delegati sono regolati e determinati, quando non sia altrimenti convenzionalmente stabilito, dalle leggi vigenti per i consorzi obbligatori costituiti fra comuni o fra provincie per la costruzione delle strade comunali o provinciali.

CAPO III.

Bonificazioni da eseguirsi per concessione dai consorzi.

Art. 44.

La domanda di concessione delle opere di bonificazione di prima categoria può essere fatta da un consorzio già legalmente costituito e regolato dalle disposizioni delle leggi vigenti, previa autorizzazione dell'assemblea generale del consorzio validamente convocata e deliberante a termini dello statuto consorziale.

La proposta da sottoporre all'assemblea generale deve indicare i vantaggi della domanda di concessione, la spesa approssimativamente necessaria, il modo di farvi fronte e la durata probabile dell'impresa.

Art. 45.

Dopo che la deliberazione dell'assemblea generale sia divenuta esecutoria, il consiglio di amministrazione provvede, entro i limiti della competenza attribuitagli dallo statuto, alla formazione e pubblicazione del progetto di massima,

nonchè a tutti gli atti successivi, in conformità delle norme stabilite nel precedente capo II per le domande di concessione presentate dalle provincie o dai comuni.

Quanto al progetto esecutivo, a meno che non sia altrimenti disposto dallo statuto consorziale, il voto dell'assemblea generale è necessario soltanto nel caso che la spesa relativa superi di un quinto quella prevista nella prima deliberazione.

Art. 46.

Se siano più i consorzi che già si trovino legalmente costituiti nel perimetro della bonifica, il consorzio che abbia assunto l'iniziativa per la formazione di quello speciale di esecuzione, allo scopo di ottenere la concessione della bonificazione, comunica agli altri, invitandoli a convocare entro un congruo termine le rispettive assemblee generali, per deliberare le linee generali del lavoro da eseguire, la estensione del territorio al quale presumibilmente si estendono i vantaggi della bonificazione, il calcolo presunto della spesa, la durata approssimativa del consorzio da costituire, le basi sulle quali può essere costituito e la parte attribuita ad ognuno dei singoli consorzi nell'azienda e nella rappresentanza del nuovo ente, in ragione dell'interesse che rappresenta nel perimetro del territorio da bonificare.

Art. 47.

Avvenendo che per la costituzione di un consorzio speciale di esecuzione si debbano riunire insieme uno o più consorzi già legalmente costituiti con proprietari di terreni non appartenenti ad alcun consorzio, si osservano le seguenti norme:

I proprietari di terreni appartenenti ad un consorzio, il quale, per avere la maggior parte del suo comprensorio

fuori del perimetro della bonificazione, non abbia un interesse apprezzabile, come rappresentante la collettività dei suoi componenti, nella bonificazione medesima; come pure i proprietari di beni non appartenenti ad alcun consorzio, i quali si trovino nel perimetro della bonificazione, si riuniscono in una o più assemblee convocate nei modi e nelle forme stabilite nei seguenti articoli 55 a 62, per deliberare se intendano costituirsi in uno o più consorzi colla osservanza di tutte le formalità prescritte dal presente regolamento, o se intendano invece delegare ad un comitato di membri scelti nel loro seno i poteri necessari per tutelare i loro interessi nel processo di formazione del consorzio speciale di esecuzione, e per assicurare ad essi una giusta rappresentanza proporzionale nel collegio che deve rappresentare il consorzio speciale di esecuzione.

Deliberano inoltre nella stessa assemblea i casi in cui dovranno essere convocati dal comitato, e specialmente se al comitato o all'assemblea debba essere riservata la nomina della rappresentanza effettiva nel consorzio speciale di esecuzione.

L'associazione degli interessati, dei quali si parla nel presente articolo, sebbene costituita in questa forma, ha tutti i caratteri di consorzio obbligatorio per gl'interessati stessi, non appena la deliberazione dell'assemblea sia divenuta esecutiva.

Tali interessati possono chiedere di essere aggregati, secondo la convenienza della ubicazione dei loro fondi, all'uno o all'altro dei consorzi già esistenti e legalmente costituiti per lo scopo di consorzio speciale di bonifica; e l'aggregazione s'intende a questo scopo definitiva, se il consorzio, cui è rivolta la domanda, vi annuisca nelle forme stabilite nel suo statuto.

In ogni altro caso i consorzi già legalmente costituiti sono considerati come costituenti nella loro collettività altrettanti

elementi del consorzio speciale di esecuzione; e come tali partecipano alla formazione del consorzio stesso, nel quale hanno una rappresentanza proporzionata all' interesse che ciascuno di essi rappresenta.

Tutte le divergenze, che possano sorgere intorno alla formazione e al numero proporzionale delle singole rappresentanze, sono risolute in via provvisoria dalla giunta provinciale amministrativa della provincia, nella quale è posta la maggior estensione dei terreni da bonificare, udito l'ufficio del genio civile nella provincia stessa, e sono risolute poi in via definitiva, insieme alle eventuali opposizioni contro il deliberato della giunta provinciale amministrativa, dal decreto reale di costituzione del consorzio speciale di esecuzione.

Frattanto però funziona la rappresentanza del consorzio stesso, stabilita in via provvisoria dalla giunta provinciale amministrativa; e le sue deliberazioni, purchè prese nelle forme volute ed entro i limiti dei poteri ad essa attribuiti, sono valide a tutti gli effetti.

Art. 48.

Avvenuta la costituzione del consorzio di esecuzione, la concessione ha luogo a norma degli articoli 27, 28 e 29 del presente regolamento.

CAPO IV.

Costituzione ed organizzazione dei consorzi d'interessati.

SEZIONE I,

Costituzione dei consorzi di esecuzione.

Art. 49.

Per la esecuzione di opere di bonificazione di 1ª categoria, il cui territorio non sia interamente compreso nel perimetro di un consorzio già legalmente costituito, o sia diviso fra diversi consorzi, od anche fra proprietari di terreni non consorziati, può a cura di qualunque ente o proprietario inteteressato essere promossa la costituzione del consorzio speciale, di cui agli articoli 9 e 12 primo comma della legge (testo unico).

Art. 50.

I promotori di tali consorzi debbono presentare al prefetto della provincia, in cui si trovano i terreni da bonificare o la maggiore estensione di essi, la domanda per la costituzione del consorzio, corredata:

a) di una corografia del territorio da bonificare col perimetro dei beni interessati, chiaramente delineato e distinto con tinta diversa per la parte compresa nei diversi comuni;

b) di una relazione sommaria sulle opere da eseguirsi, e sulla loro presumibile spesa;

c) di un elenco nominativo dei proprietari dei beni compresi in detto territorio, con le indicazioni della paternità di ciascun proprietario e della di lui residenza abituale, e del reddito imponibile sui beni compresi nel perimetro della bonificazione.

Art. 51.

Il prefetto invita i richiedenti a fare presso la prefettura il deposito di una congrua somma per le spese di pubblicazione e di istruttoria della domanda; ed a presentare tante copie conformi della domanda stessa e dei documenti allegativi, quanti sono i comuni in cui si estende il territorio da bonificare.

Quando i richiedenti abbiano a ciò ottemperato, il prefetto trasmette a ciascun sindaco dei comuni, nei quali si trovano le proprietà interessate, una copia degli atti suindicati, ed alcuni esemplari di un avviso a stampa, con cui il prefetto medesimo dà notizia dell'eseguito deposito della domanda e dei documenti relativi presso la prefettura e tutti gli uffici dei comuni suddetti, invitando tutti gl'interessati a prenderne cognizione, ed a presentare le loro eventuali opposizioni ed osservazioni nel termine perentorio di quindici giorni dall'affissione dell'avviso. Questo viene inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio ed altre località consuete, allo scopo di raggiungere la maggiore pubblicità.

Art. 52.

Nel caso che la bonifica si estenda al territorio di diverse provincie, il prefetto che dispone la pubblicazione trasmette un numero sufficiente di copie dell'avviso e dei documenti agli altri prefetti, affinchè ciascuno di essi provveda nello stesso modo alla pubblicazione entro i confini della rispettiva provincia.

Art. 53.

Scaduto il termine di quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione dell'avviso prefettizio in ogni comune, ciascun sindaco

trasmette al prefetto, dal quale ha ricevuto gli atti, il certificato dell'eseguita pubblicazione, da cui risulti che l'avviso rimase affisso per quindici giorni, senza interruzione, all'albo pretorio e presso le altre località prescelte; che la domanda e i documenti allegativi rimasero depositati nello stesso spazio di tempo presso l'ufficio comunale a disposizione di qualunque interessato; e se e da quali interessati furono presentate opposizioni ed osservazioni, le quali, nel caso che vi siano, debbono essere unite al certificato stesso.

Art. 54.

Quando la bonifica si estende al territorio di diverse provincie, i certificati summentovati insieme agli atti di opposizione od osservazione sono trasmessi da ciascun prefetto a quello che formulò l'avviso di pubblicazione.

Art. 55.

Il prefetto, ricevuti gli atti di cui nell'articolo precedente, e riconosciuto che non vi furono irregolarità nella pubblicazione, convoca con altro avviso tutti i proprietari interessati in assemblea generale, in un giorno di domenica, nel luogo che ravvisi più adatto, e nel termine non minore di tre settimane dalla data dell'avviso, per deliberare:

a) sulla costituzione del consorzio;

b) sulla nomina di una deputazione provvisoria incaricata della redazione dello statuto consorziale.

Qualora gli interessati siano tanto numerosi da rendere assai difficile la convocazione di tutti in un solo luogo, il prefetto può dividere l'assemblea in più sezioni, che convoca in luoghi diversi, per deliberare contemporaneamente sullo stesso ordine del giorno.

L'avviso di convocazione però, anche in caso che l'assemblea sia divisa in sezioni, deve essere unico e pubblicato nel modo stabilito negli articoli precedenti.

Art. 56.

L'assemblea è presieduta da persona scelta dal prefetto, ed, ove sia divisa in sezioni, ciascuna di queste è presieduta da un delegato del prefetto della provincia, nel cui territorio trovasi il luogo della riunione.

Il presidente dell'assemblea invita i due più anziani e i due più giovani degli intervenuti per assisterlo come scrutatori, e invita un altro, che ritenga idoneo fra gli stessi intervenuti, a fare da segretario.

Se nell'adunanza di prima convocazione, sia unica che divisa in sezioni, non intervengano complessivamente la metà più uno degli interessati indicati nell'elenco, che deve trovarsi nella sala, e i quali rappresentino più della metà del reddito imponibile, le deliberazioni non sono valide. In tal caso viene indetta nello stesso modo una seconda convocazione, nella quale è sufficiente alla validità delle deliberazioni l'intervento del quarto degli interessati, purchè rappresentino più della metà del reddito imponibile.

Art. 57.

Ciascun interessato può farsi rappresentare all'assemblea da persona anche estranea, purchè maggiore di età e munita di delegazione vidimata nella firma dal sindaco o da pubblico notaio.

Per i corpi morali, e per le società industriali e commerciali, proprietari di beni compresi nel perimetro del territorio da bonificarsi, non possono intervenire che i loro legittimi rappresentanti.

La donna maritata può essere rappresentata dal marito; i minori, gli interdetti e gli inabilitati lo sono dai rispettivi tutori e curatori.

La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi è dei dominii utili, non dei dominii diretti.

Pei terreni, nei quali l'usufrutto sia diviso dalla proprietà, interviene il proprietario o l'usufruttuario, secondo che l'uno o l'altro debba sostenere le spese derivanti dalla bonificazione.

I proprietari iscritti *pro indiviso* nei ruoli delle imposte dirette debbono designare uno di loro per l'intervento nell'assemblea.

Art. 58.

Chi presiede l'adunanza, dichiarata aperta la seduta, espone agli intervenuti lo scopo dell'adunanza stessa, e gli oggetti sui quali l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare, e che debbono limitarsi a quelli inscritti all'ordine del giorno pubblicato nell'avviso di convocazione.

Invita poi ad eleggere fra i presenti, a maggioranza di voti, il presidente e il segretario dell'assemblea.

Nel caso di non accettazione o d'impedimento, gli eletti sono surrogati da quelli, che dopo di loro hanno riportato maggior numero di voti.

Le funzioni del presidente e del segretario durano, finchè l'assemblea non ha esaurito gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 59.

Assunte le funzioni, il presidente:

a) nomina gli scrutatori;

b) invita coloro che presentarono opposizioni od osservazioni a manifestare le loro ragioni all'assemblea.

Nel caso che l'assemblea sia ripartita in sezioni, le eventuali opposizioni ed osservazioni devono essere comunicate ad ogni singola sezione.

Art. 60.

Chiusa la discussione, il presidente invita l'assemblea a deliberare sulla costituzione del consorzio. Gli interessati votano per appello nominale.

La proposta della costituzione del consorzio riesce approvata, quando ottiene tante adesioni quante rappresentino il quarto del numero degli interessati, inscritti nell'elenco, ed insieme più della metà del reddito imponibile sui beni compresi nel perimetro della bonificazione.

Deliberata la costituzione del consorzio, se l'assemblea è riunita in sezione unica, procede successivamente alla nomina della deputazione provvisoria, incaricata della redazione dello statuto consorziale. Se gli interessati furono convocati in più sezioni, il giorno della riconvocazione loro per la nomina suddetta viene fissato dai presidenti delle sezioni stesse.

Art. 61.

La deputazione provvisoria è costituita da sette deputati scelti tra i proprietàri compresi nell'elenco. Cinque di questi vengono nominati dagli interessati favorevoli alla costituzione del consorzio; gli altri due dai dissenzienti.

La votazione si eseguisce mediante schede portanti rispettivamente cinque nomi o due, le quali, in seguito ad appello nominale, vengono presentate al presidente, che le depone in urne separate, secondo gli siano consegnate da interessati che nel precedente appello per la costituzione del consorzio si siano dichiarati favorevoli o contrari alla costituzione stessa, o da altri che facciano analoga dichiarazione nel presentare la scheda e che non abbiano preso parte al precedente appello.

Le dichiarazioni, che venissero espresse in occasione della presentazione delle schede, non possono invalidare gli effetti della votazione fatta per la costituzione del consorzio.

Non è dato alcun valore ai nomi scritti nelle schede in più dei cinque o dei due, che devono rispettivamente esservi segnati.

Terminato l'appello, ove siano sopraggiunti altri interessati, questi possono consegnare la scheda senza altro appello.

Trascorsa un'ora dal compiuto appello, se non si trovino nella sala interessati che non abbiano votato, il presidente dichiara chiusa la votazione ed insieme agli scrutatori fa il computo dei voti.

Finito lo scrutinio, il presidente ne proclama l'esito, dichiarando eletti i cinque che ottennero maggior numero di voti in base alle schede di coloro che votarono per la costituzione del consorzio, ed i due che tale maggior numero raccolsero da quelli che votarono contro la costituzione stessa.

Art. 62.

Quando l'assemblea è divisa in sezioni, ciascun presidente annunzia i nomi di coloro che ottennero voti, e il numero dei voti riportati da ciascuno, avvertendo che la proclamazione degli eletti sarà fatta dopo che saranno conosciuti i risultati delle altre sezioni.

Fatta questa avvertenza, il presidente della sezione scioglie la seduta.

Nel giorno successivo tutti i presidenti coi componenti i seggi si riuniscono nella sala della prima sezione, dove possono intervenire anche gl'interessati. Ivi sono letti i verbali delle adunanze delle varie sezioni ed è fatto il computo generale dei voti.

Il presidente della prima sezione proclama eletti i sette interessati che ottennero il maggior numero dei voti, secondo la distinzione fatta nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 63.

Quando non siasi raggiunto il numero legale, la seconda convocazione ha luogo nella domenica successiva, senz'uopo di ulteriore avviso.

Art. 64.

Il prefetto, che ha disposto la pubblicazione, dà notizia della costituzione del consorzio mediante avviso, che deve essere inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso come è stabilito nell'art. 51.

In tale avviso sono avvertiti gli interessati che possono, nel termine di trenta giorni, presentare i loro reclami intorno alla regolarità delle adunanze dell'assemblea, ed alla legalità delle sue deliberazioni.

I certificati dell'eseguita pubblicazione sono trasmessi al prefetto, che formulò l'avviso, con le opposizioni eventualmente presentate.

Il prefetto ricevuti gli atti e sentito, ove occorra, l'ufficio del genio civile, li trasmette al Ministero dei lavori pubblici con un rapporto, in cui esprime il suo avviso sulla regolarità della procedura seguita e sul merito delle opposizioni.

Art. 65.

Il Ministero, ove nulla trovi da osservare sulla procedura seguita e sugli atti ricevuti, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato, promuove il regio decreto, col quale viene costituito il consorzio di esecuzione delle opere di bonifica di prima categoria, statuendo sui reclami.

SEZIONE II.

Costituzione dei consorzi di manutenzione.

Art. 66.

Quando le opere della bonifica siano eseguite entro il perimetro di un consorzio già legalmente costituito, questo deve con atto regolare della sua competente rappresentanza dichiarare al prefetto che, compiute le opere, ne assumerà la manutenzione. Il consorzio stesso funziona come consorzio di manutenzione a tutti gli effetti di legge dalla data della consegna dell'opera.

Art. 67.

All'infuori del caso di cui al precedente art. 66, le pratiche per la costituzione del consorzio obbligatorio di manutenzione, nel caso preveduto dal 1° comma dell'art. 52 della legge (testo unico), debbono essere promosse dal Ministero dei lavori pubblici in tempo, affinchè il consorzio stesso venga a trovarsi definitivamente costituito od organizzato, prima che sia accertato il compimento della bonificazione.

Art. 68.

All'uopo il prefetto della provincia, nella quale si trovano i terreni compresi nel perimetro della bonificazione o la maggior parte di essi, provvede, o direttamente o rivolgendosi ai prefetti delle altre provincie interessate, alla formazione in ogni comune di un elenco nominativo dei possessori di fondi direttamente o indirettamente interessati nella bonificazione, desumendo gli elementi per la formazione del detto elenco, riguado ai primi, dal ruolo dei possessori di

fondi compresi nel perimetro della bonificazione approvato col decreto ministeriale di che all' art. 9 del presente regolamento; riguardo agli altri, dalle indicazioni dei ruoli catastali relativi ai fondi contemplati nella proposta contenuta nel progetto economico della bonificazione, a mente dell'ultimo capoverso dell'art. 53 della legge (testo unico).

L'elenco contiene la indicazione del nome e cognome, della paternità e del luogo di residenza abituale di ciascun possessore, colla indicazione del numero di mappa e della estensione del fondo a cagione del quale ciascun possessore viene inscritto nell'elenco, e colla indicazione della zona o classe in cui ciascun fondo deve presumibilmente essere compreso.

Art. 69.

Gli elenchi sono a cura dei sindaci pubblicati nei rispettivi comuni, nel giorno di domenica fissato preventivamente dal prefetto, nei modi e luoghi stabiliti nell'art. 51, insieme ad un avviso col quale s'invitano gl'interessati a produrre entro quindici giorni successivi a quello della pubblicazione le loro osservazioni e le loro proposte per aggiunte, rettificazioni o cancellazioni di nomi.

Scaduto il suddetto termine, gli elenchi coi certificati di pubblicazione e colle proposte ed osservazioni sono rimessi al prefetto richiedente, il quale provvede alla convocazione in assemblea generale dei possessori indicati nell'elenco.

Art. 70.

In quanto non siano contrarie alle norme contenute nella presente sezione sono estese ai consorzi di manutenzione le prescrizioni stabilite negli articoli 52, 53, 54, 55, 57, 58 e 59.

Sono pure estese le disposizioni dei primi due comma dell'art. 56.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea occorre in prima convocazione l'intervento di un terzo degli interessati, e nella seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 71.

L'assemblea, dopo la nomina dell'ufficio presidenziale, provvede con sue deliberazioni:

a) sulle opposizioni ed osservazioni presentate o in occasione della pubblicazione del progetto esecutivo, o nel termine stabilito nel precedente art. 69;

b) alla delimitazione del comprensorio avvantaggiato dall'opera di bonificazione;

c) alla nomina della deputazione provvisoria incaricata della redazione dello statuto consorziale;

d) alla nomina della commissione tecnica incaricata di predisporre le operazioni indicate negli articoli 51, 52 e 53 della legge (testo unico), cioè:

1° il riparto dei terreni bonificati, in classi, in ragione dell'utile che avranno risentito o risentiranno in conseguenza delle opere di bonificazione;

2° il piano di liquidazione definitiva del contributo dovuto dai proprietari dei detti fondi nella spesa di esecuzione della bonificazione, colle proposte intorno al tempo nel quale dovrà compiersi il conguaglio fra la somma da ciascuno pagata, per effetto del riparto provvisorio del contributo eseguito a mente dello art. 39 della legge (testo unico), e quella che risulterà realmente dovuta in ragione del beneficio conseguito;

3° il piano di riparto per zone o per classi del territorio che per essere interessato alla sola manutenzione, non sia stato compreso nel perimetro della bonificazione approvato;

4° il progetto di riparto per carati in misura di interesse della spesa di manutenzione fra le varie zone e classi in cui debba andare ripartito l'intero comprensorio;

5° il progetto di riparto, per ettaro, del carato o dei carati assegnati a ciascuna zona o classe, a norma della disposizione contenuta nel numero precedente.

L'assemblea delibera parimenti se intenda riservare a sè o delegare ad altri l'esame e l'approvazione delle singole proposte della commissione tecnica.

Art. 72.

Il Ministero, ove trovi regolare la procedura seguita e gli atti ricevuti dal prefetto competente a norma dell'articolo 68, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato, emette il decreto col quale provvede sui reclami e dichiara costituito il consorzio di manutenzione.

SEZIONE III.

Organizzazione e funzionamento dei consorzi di esecuzione e di manutenzione.

Art. 73.

Quando la concessione dell'esecuzione di un'opera di bonifica è fatta ad un consorzio, regolarmente costituito a senso dell'art. 9 della legge (testo unico), il consorzio di esecuzione funziona secondo le norme dello statuto, dal quale esso consorzio è retto.

Art. 74.

Quando non esista un consorzio regolarmente costituito ai sensi dell'art. 49 del presente regolamento, lo statuto del

consorzio di esecuzione, compilato dalla deputazione di cui agli articoli 60 e 61, deve essere sottoposto alla approvazione dell'assemblea degli interessati, convocata secondo le norme dei precedenti articoli 55 a 62 dalla deputazione predetta.

Tale statuto deve contenere le sole norme necessarie per il retto funzionamento del consorzio durante il periodo dell'esecuzione dei lavori.

Sullo statuto proposto l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Gli eventuali dissenzienti hanno diritto di far inserire nel verbale le ragioni della loro opposizione.

Lo statuto deliberato e il verbale dell' assemblea sono a cura della deputazione depositati per 8 giorni nel comune, nel quale si riunì l'assemblea, ed in luogo determinato in cui possano, in ore prestabilite, liberamente accedere gl'interessati, ciascun dei quali ha diritto di presentare in iscritto le proprie osservazioni.

La deputazione che preparò lo statuto, riunite le osservazioni a cui abbia dato luogo la pubblicazione, esprime sulle stesse il suo parere, e trasmette tutti gli atti al prefetto, il quale col suo avviso li invia al Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero, udito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato, pronuncia definitivamente sulle eventuali osservazioni ed opposizioni, e con apposito decreto approva lo statuto colle necessarie modificazioni.

Lo statuto così approvato regola il funzionamento dei consorzi di esecuzione per tutta la durata dei lavori, e fino alla costituzione dei consorzi di manutenzione.

Art. 75.

Nel caso di scioglimento dell'amministrazione consorziale, il regio commissario ha tutti i poteri che sono dallo statuto consorziale attribuiti al consiglio dei delegati; e in caso di urgenza può assumere i poteri dell'assemblea.

Nel decreto di nomina del regio commissario è fissata l'indennità al medesimo spettante, che deve andare a carico esclusivo del consorzio.

La misura delle indennità non può superare lire dieci al giorno per le persone che già risiedono nel paese dove ha sede il consorzio, e lire venti, pure al giorno, per le persone chiamate alle funzioni di regio commissario da paesi fuori di detta sede consorziale.

Devono inoltre corrispondersi al regio commissario le spese di viaggio fatte nell'interesse del consorzio.

Art. 76.

Quando il territorio della bonifica si trovi compreso per intero di un consorzio già legalmente costituito, il consorzio di manutenzione funziona con le norme stabilite nel proprio statuto.

Però per la gestione speciale della bonifica devono essere fatti il bilancio preventivo, i ruoli di contribuzione ed il bilancio consuntivo, separati e distinti dalla gestione del consorzio generale. Il bilancio preventivo ed i ruoli di esazione devono essere approvati dal prefetto.

Art. 77.

Quando trattasi di consorzio costituito a sensi degli articoli 66 e seguenti del presente regolamento, lo statuto redatto dalla deputazione provvisoria deve provvedere:

a) alla designazione della sede del consorzio, la quale, ove esso si estenda a più provincie, deve essere in quella ove è situata la maggior parte, in ragione di superficie, dei terreni da bonificare;

b) al modo di costituzione, alla rinnovazione ed alle attribuzioni del consiglio dei delegati, ove si creda opportuno di trasferire in tutto od in parte ad un cosiffatto consiglio i poteri dell'assemblea;

c) al modo di costituzione, alla durata in carica ed alle attribuzioni di una deputazione amministrativa, che curi gli affari del consorzio e che, direttamente o per mezzo del suo presidente, ne abbia la rappresentanza;

d) alle norme per la validità delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale, della deputazione amministrativa e del consiglio dei delegati, e sulle condizioni e proporzionalità del diritto di voto nelle assemblee generali;

e) alle norme sulla compilazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi, e sull'approvazione di essi per parte dell'assemblea generale o del consiglio dei delegati;

f) alle norme e alla vigilanza del servizio di cassa, ed alla misura della cauzione che dovrà essere prestata da chi sarà incaricato del servizio di tesoreria;

g) alle norme con le quali la commissione tecnica, di cui al precedente art. 71, dovrà preparare le operazioni della distribuzione dei fondi consorziali per zone o per classi, in ragione del beneficio conseguito dall'opera di bonificazione;

h) alle norme per provvedere alla pubblicazione del progetto di classifica, ed al modo e tempo, in cui gli interessati potranno presentare le loro opposizioni;

i) alle norme di procedura per risolvere le opposizioni e rendere definitiva ed esecutoria la classifica;

l) agli obblighi da imporsi a tutti i proprietari dei consorzi di denunciare i contratti di compra-vendita, cessione, permuta e divisione, onde il catasto consorziale possa essere costantemente tenuto al corrente;

m) al modo di provvedere stabilmente al servizio tecnico necessario per la regolare manutenzione, conservazione e funzionamento delle opere di bonifica;

n) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del consorzio.

Art. 78.

Per deliberare sullo statuto, redatto dalla commissione, è convocata l'assemblea dei possessori interessati nel modo prescritto dall'art. 74.

Lo statuto deliberato dall'assemblea è depositato presso la prefettura, e, se sono più le provincie cui si estende il consorzio, presso tutte le prefetture rispettive.

Un avviso inserito nel bollettino o bollettini degli annunzi legali della prefettura o delle prefetture anzidette, ed affisso all'albo pretorio di tutti i comuni, nel cui territorio si estende il consorzio, dà notizia dell'avvenuto deposito, ed invita gli interessati ad esaminare lo statuto ed a presentare nel termine di trenta giorni dalla data del detto avviso le loro eventuali osservazioni agli uffici di prefettura o comunali, dove ebbero luogo le pubblicazioni.

Spirato il termine suindicato, i sindaci devono trasmettere alle rispettive prefetture i certificati sui risultati delle pubblicazioni unendovi le opposizioni che fossero state presentate.

Le varie prefetture trasmettono i detti atti a quella della provincia, in cui si trova la maggior estensione dei terreni da bonificare.

Il prefetto di quest'ultima provincia trasmette al Ministero dei lavori pubblici lo statuto deliberato, tutti gli atti di pubblicazione e le osservazioni presentate, unendovi il proprio parere e quello del genio civile.

Art. 79.

Il Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di Stato, provvede con decreto ministeriale all'approvazione dello statuto consorziale, con le modificazioni che crede introdurre, decidendo nel tempo stesso sulle osservazioni presentate.

Art. 80.

Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto è definitivo.

Art. 81.

Le norme stabilite nei precedenti articoli per la formazione dello statuto del consorzio devono essere osservate per le modificazioni che convenga introdurvi successivamente.

Art. 82.

Approvato lo statuto, le deliberazioni dell' assemblea generale, del consiglio dei delegati e di quello di amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali, quante volte dagli statuti consorziali non si provveda altrimenti.

In qualunque caso però il bilancio preventivo ed il ruolo delle contribuzioni debbono essere approvati dal prefetto.

Art. 83.

Il prefetto della provincia, nella quale ricade il territorio della bonifica o la maggior parte di essa, esercita per mezzo del locale ufficio del genio civile l'alta sorveglianza tecnica sull'andamento dei lavori di manutenzione nello intero comprensorio consorziale, facendo eseguire, nei limiti del precedente art. 32, quelle visite che crede opportune nel corso dei lavori od alla chiusura di ogni annata di appalto.

Le spese per tali visite debbono essere rimborsate dal consorzio, il quale deve in precedenza versare alla prefettura un congruo deposito, secondo la richiesta.

Art. 84.

Sui progetti per gli appalti di mantenimento delle opere di bonifica, nuovi lavori di varianti, di consolidamento, di

riparazioni straordinarie di danni ed altro, il prefetto della provincia deve richiedere l'esame in linea tecnica del genio civile nella provincia stessa.

Art. 85.

A questi consorzi si applicano le disposizioni degli articoli 193, 196, 197 e 292 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164).

CAPO V.

Accertamento del compimento delle opere e loro consegna al consorzio di manutenzione.

Art. 86.

Il consorzio di manutenzione, per mezzo dell'assemblea generale o del consiglio dei delegati, secondo la competenza stabilita dallo statuto, nomina la commissione incaricata di ricevere in consegna a nome del consorzio le opere di bonificazione.

La commissione così nominata è costituita quale mandataria del consorzio per procedere a tutti gli atti relativi alla consegna della bonificazione al consorzio stesso, e il suo operato vincola il consorzio nei rapporti con lo Stato, o col concessionario dell'esecuzione della bonificazione.

Art. 87.

La commissione governativa, alla quale, a norma dell'articolo 50 della legge (testo unico), spetta di procedere all'accertamento del compimento totale o parziale di una bonificazione, deve usare la massima cura nelle sue operazioni,

verificando, con la scorta dei progetti, se tutti i lavori in essi contemplati siano stati eseguiti a norma dei progetti stessi e delle eventuali variazioni regolarmente approvate, e se i terreni si trovino ridotti in condizione da poter essere coltivati.

Quando la commissione reputi non compiuta la bonificazione, deve indicare quali lavori debbono essere ancora eseguiti.

Le operazioni della commissione medesima sono oggetto di processo verbale sottoscritto dai suoi componenti.

Art. 88.

La commissione stessa comunica in ogni caso i suoi verbali alla commissione nominata dal consorzio di manutenzione, assegnandole un congruo termine per produrre in iscritto le sue eventuali osservazioni ed opposizioni.

Art. 89.

Ove la commissione governativa abbia riconosciuta compiuta la bonificazione dell'intero perimetro, o di uno dei bacini in cui sia stato diviso, e nessuna opposizione sia stata presentata dai delegati del consorzio di manutenzione entro il termine assegnato, procede essa stessa alla consegna delle opere al suddetto consorzio.

La consegna ha luogo mediante atto pubblico redatto innanzi al prefetto, alla contemporanea presenza dei membri della commissione delegata dal consorzio, e firmato dal prefetto stesso e da tutti i detti membri.

La riunione ha luogo nell'ufficio della prefettura, alla quale si è fatto capo per gli atti relativi alla bonificazione.

L'atto è redatto dal segretario della prefettura incaricato di rogare i contratti.

Art. 90.

Qualora invece la commissione abbia riconosciuta la necessità di ulteriori lavori perchè la bonificazione dell'intero perimetro o di uno de' suoi bacini possa dirsi compiuta, come nel caso che i delegati del consorzio abbiano sollevate opposizioni contro l'operato della commissione, si rimettono gli atti tutti al prefetto per la trasmissione al Ministero dei lavori pubblici, il quale pronuncia definitivamente con decreto motivato tanto sulla ammissibilità delle maggiori opere suggerite dalla commissione, quanto sulle opposizioni, udito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.

Se le divergenze cadono sui risultati della bonifica nei riguardi igienici, deve essere udito anche il consiglio superiore di sanità.

Nel caso previsto in questo articolo la dichiarazione di compimento della bonificazione viene emessa dal Ministero dei lavori pubblici, o nello stesso o con altro decreto, uditi il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.

Art. 91.

Emanato il decreto ministeriale, che dichiara compiuta la bonificazione, si procede alla consegna delle opere che la compongono al consorzio di manutenzione. La consegna è fatta dal prefetto, con l'intervento dell'ingegnere capo del genio civile, mediante atto pubblico redatto alla presenza dei componenti la commissione delegata dal consorzio, e firmato da tutti gl'intervenuti, applicandosi al detto atto le disposizioni del 2° e 3° capoverso dell'art. 89.

Art. 92.

Ove, malgrado il decreto ministeriale che dichiara compiuta la bonificazione, la commissione dei delegati del consorzio di manutenzione o taluno de' suoi componenti si rifiuti di firmare l'atto di consegna, si fa constare tale circostanza nell'atto stesso, che viene ad ogni modo firmato dal prefetto. La consegna ha egualmente luogo mediante decreto del prefetto, da notificarsi nelle forme giudiziarie ed a mezzo d'usciere al presidente del consorzio di manutenzione o a chi ne tiene le veci.

Da quel giorno il consorzio di manutenzione è ritenuto a tutti gli effetti consegnatario delle opere di bonifica, ed è tenuto alla conservazione e regolare manutenzione delle medesime, rimanendo soggetto, in caso di inadempimento e previo scioglimento dell'amministrazione consorziale, alle disposizioni dello art. 75 del presente regolamento.

Art. 93.

In applicazione dei principi stabiliti nel terzo comma dell'art. 8 e nell'art. 10 della legge (testo unico), l'assemblea generale o il consiglio dei delegati, se a questo sia stata attribuita dallo statuto la competenza relativa, appena accertata l'aliquota che ogni ettaro di terreno compreso nel perimetro della bonificazione avrebbe dovuto pagare a titolo di contributo nella spesa di esecuzione della medesima, se fin da principio si fosse potuto applicare il criterio definitivo dell'interesse, determina il periodo di tempo entro il quale devono essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietari debitori, e rimborsate le somme ai proprietari creditori, in maniera che, senza aggravare soverchiamente il carico dei debitori, non si protragga oltre un giusto limite il tempo entro il quale i creditori debbono essere rimborsati.

L'amministrazione consorziale poi, avuto riguardo al periodo di tempo fissato per il conguaglio e alla gravità delle differenze di debito e credito risultate dalla liquidazione finale, procede alla determinazione della quota da applicarsi annualmente in aumento o in diminuzione dell'aliquota accertata a carico di ciascun ettaro di terreno fino a estinzione del debito o del credito.

A tutto ciò, nei casi del precedente art. 75, provvede il regio commissario.

TITOLO II.

Bonificazioni di 2ª categoria.

CAPO I.

Consorzi volontari.

Art. 94.

Gli atti costitutivi che i consorzi volontari debbono trasmettere ai prefetti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge (testo unico), debbono comprendere:

a) i documenti comprovanti il consentimento di tutti gl'interessati alla costituzione del consorzio; il quale consenso deve risultare da deliberazione presa a voti unanimi degl'intervenuti ad una adunanza, convocata e presieduta da qualcuno de' maggiori interessati, e da dichiarazione scritta dei non intervenuti;

b) un elenco dei proprietari o possessori dei beni compresi nel consorzio, con le indicazioni stabilite all'art. 4, lettera *b*, del presente regolamento;

c) lo statuto consorziale.

Il prefetto, ricevuti i detti atti e assunte le informazioni che ritiene opportune, provvede alla pubblicazione di essi per estratto nel bollettino degli annunzi legali della prefettura.

Tale pubblicazione contiene il sunto degli atti stessi e la indicazione della sede e dello scopo del consorzio, e del modo di costituzione della sua rappresentanza.

Questa pubblicazione è fatta a spese del consorzio.

Qualsiasi ulteriore modificazione agli anzidetti atti costitutivi del consorzio viene trasmessa al prefetto, insieme agli atti e alle deliberazioni con cui è stata approvata, ed è parimenti pubblicata nel bollettino degli annunzi legali della prefettura.

A richiesta del consorzio medesimo, il prefetto gli rilascia una dichiarazione intesa ad attestare l'adempimento delle prescrizioni sopra indicate, tenendone nota in apposito registro.

I prefetti curano la conservazione degli atti loro trasmessi dai consorzi volontari.

Art. 95.

I consorzi volontari, i quali intendono profittare di quanto è disposto nell'art. 5 della legge (testo unico) devono presentare i progetti di esecuzione al prefetto della provincia, in cui si trovano i terreni da bonificare o la maggior parte di essi.

Il prefetto li fa pubblicare e, sentito l'ufficio del genio civile, provvede con formale decreto alla loro approvazione, decidendo sulle eventuali opposizioni.

CAPO II.

Consorzi obbligatori.

Art. 96.

Chiunque fra i privati od enti interessati intenda promuovere la costituzione di consorzi obbligatori di bonificazione, a termini dell'art. 23 della legge (testo unico), deve presentare alla prefettura una domanda corredata dei documenti, di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, dell' art. 13 del presente regolamento.

La domanda ed i documenti annessivi sono pubblicati in quei luoghi e forme che la prefettura crede più opportuni per darne notizia ai proprietari interessati, prefiggendo ad essi un termine perentorio per le loro eventuali osservazioni od opposizioni.

Dopo la pubblicazione, riunite le osservazioni presentate, il prefetto invita i consigli comunali e provinciali interessati a pronunziarsi, nei termini rispettivamente stabiliti dall'articolo 22 della legge (testo unico), sulla costituzione del consorzio, sulle eventuali opposizioni e sulla proposta del loro rispettivo contributo.

Nel caso che l'iniziativa del consorzio sia venuta dalla minoranza degli interessati in ragione dell'estensione delle loro proprietà, sono inoltre osservate le norme stabilite dall'articolo 23 della legge (testo unico).

Art. 97.

Lo Stato, le provincie, i comuni e i privati, che prendono l'iniziativa di un consorzio obbligatorio, debbono sostenere le spese delle pubblicazioni prescritte nei precedenti articoli,

ed ogni altra spesa inerente alla costituzione del consorzio, salvo a rivalersene, in quanto sia del caso, a carico del consorzio medesimo, allorchè sia costituito.

Art. 98.

Sulle domande e documenti, di cui al precedente art. 96, per la costituzione di consorzi obbligatori e sulle opposizioni presentate deve essere sentito il parere dell'ufficio del genio civile.

Se la bonificazione ha scopo igienico o può avere azione sulle condizioni igieniche, deve esser pure sentito il parere dei consigli sanitari delle provincie, nelle quali si trovano le proprietà interessate alla bonificazione, affinchè propongano le cautele da usarsi per riguardo alla pubblica igiene.

Art. 99.

Il prefetto della provincia, nella quale si trovano i terreni da bonificarsi o la maggior estensione di essi, riunisce la domanda, le opposizioni presentate, i pareri degli uffici tecnici e dei consigli sanitari, e le deliberazioni, quando vi siano, dei consigli provinciali e comunali, e, salvo il caso contemplato dal penultimo comma dell'art. 22 della legge (testo unico), ne cura la trasmissione al Ministero dei lavori pubblici, accompagnandola col proprio avviso.

Art. 100.

Con decreto reale, su proposta dei Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di Stato, è costituito il consorzio ed approvato l'elenco dei proprietarî interessati alla bonificazione.

Nel caso contemplato dall'art. 96 del presente regolamento, il riparto delle quote di contributo dei comuni e delle provincie è determinato mediante decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di Stato.

Art. 101.

Costituito il consorzio, il prefetto convoca l'assemblea generale nei modi stabiliti nel precedente art. 55.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide, se vi sono intervenuti o legalmente rappresentati tanti proprietari dei terreni interessati da rappresentare più della metà del reddito imponibile dei terreni stessi.

Mancando queste condizioni, è convocata entro un congruo termine, sempre a cura del prefetto, una nuova assemblea che è valida, qualunque sia il numero e l'ammontare della rendita imponibile dei proprietari intervenuti.

Art. 102.

L'assemblea è presieduta da un delegato del prefetto, ed elegge a maggioranza di voti la deputazione provvisoria, la quale è composta da tre o cinque membri, ed ha incarico di amministrare e rappresentare interinalmente il consorzio, e di compilare e sottoporre ad ulteriori adunanze dell'assemblea il progetto tecnico-economico della bonifica e lo statuto consorziale.

Art. 103.

La deputazione provvisoria elegge nel suo seno un presidente, cui spetta pure di convocare e presiedere le ulteriori adunanze dell'assemblea, finchè sia entrato in vigore lo statuto del consorzio.

Sono applicabili a queste adunanze le norme contenute negli articoli 57, 101 e 102 del presente regolamento, cui

modi di convocazione, sulla rappresentanza degli interessati, sulle condizioni di validità e sul diritto di voto.

Quando però un'assemblea non ha esaurite le materie per le quali fu convocata, può prorogarsi ad altro giorno, ed in esso deliberare sulle materie medesime, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 104.

Le statuto deve provvedere alle materie indicate nell'articolo 77 del presente regolamento, ed al modo in cui sono rappresentati nella deputazione amministrativa, nell'assemblea generale e, quando esista, nel consiglio dei delegati lo Stato, le provincie e i comuni che concorrano, indipendentemente dalla qualità di proprietari, alle spese del consorzio.

Art. 105.

Lo statuto è pubblicato nei comuni ove si trovano i terreni interessati, a cura della deputazione provvisoria, la quale stabilisce il termine per l'esame e per la presentazione delle eventuali osservazioni a norma dell'art. 96 del presente regolamento.

Art. 106.

Dopo la pubblicazione il presidente della deputazione provvisoria convoca l'assemblea generale, perchè deliberi sullo statuto e sulle osservazioni eventualmente presentate.

La deliberazione dell'assemblea viene comunicata, con lo statuto e le opposizioni presentate, al prefetto della provincia, ove si trovano i terreni da bonificare o la maggior parte di essi.

Il prefetto, sentito, ove lo ritenga opportuno, l'ufficio del genio civile, trasmette tutti gli atti al Ministero dei lavori pubblici col proprio avviso.

Il Ministero, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato, provvede con suo decreto all'approvazione dello statuto, decidendo sulle opposizioni presentate ed apportando le modificazioni che crede necessarie.

Art. 107.

La deputazione provvisoria, tosto che le sia comunicato il decreto che approva lo statuto del consorzio, convoca l'assemblea del consorzio per eleggere il consiglio dei delegati, se lo statuto lo ha istituito, e la deputazione amministrativa, se lo statuto medesimo non ne ha deferita la nomina al suddetto consiglio. In questo ultimo caso, appena il consiglio dei delegati sia stato eletto, esso deve essere convocato, per effettuare la detta nomina, a cura della stessa deputazione provvisoria e nel termine non minore di giorni quindici nè maggiore di un mese.

I poteri della deputazione provvisoria cessano coll'elezione della deputazione amministrativa.

Art. 108.

Ai consorzi obbligatori sono applicabili le disposizioni dell'art. 75 del presente regolamento.

Art. 109.

La domanda dei consorzi volontari, per essere dichiarati obbligatori ai termini dell'art. 20 della legge (testo unico), deve essere presentata al prefetto.

Devono essere allegati alla domanda, oltre l'atto costitutivo del consorzio e alla descrizione dei lavori già fatti, il progetto tecnico-economico per il loro proseguimento, e compimento, lo statuto compilato in conformità all'art. 104 del

presente regolamento, coi verbali delle adunanze dell'assemblea, in cui furono deliberati il progetto, lo statuto e la domanda di cui sopra.

Art. 110.

Il prefetto provvede a spese del consorzio a che la domanda e gli atti indicati nell'articolo precedente siano depositati e recati a notizia degli interessati, osservate le norme stabilite nell'art. 96 del presente regolamento.

Il prefetto, sentito, ove del caso, l'avviso del consiglio sanitario delle provincie in cui sono situate le proprietà interessate alla bonificazione, e avuto in ogni caso l'avviso dell'ufficio del genio civile, cura la trasmissione al Ministero dei lavori pubblici della domanda con gli allegati, con le opposizioni presentate, coi pareri anzidetti e col proprio voto.

Art. 111.

Per dichiarare obbligatorio il consorzio si provvede a norma dell'art. 100 del presente regolamento.

TITOLO III.

Disposizioni finanziarie

CAPO I.

Contributo degli enti e proprietari interessati.

Art. 112.

Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura dello Stato, approvati i progetti esecutivo ed economico, e disposto l'appalto dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici provvede, occorrendo anche d'ufficio, con le norme di legge, a

che entro breve termine vengano rilasciate dalle provincie e dai comuni tante delegazioni sulle sovrimposte o su altri cespiti, quante occorrano per il pagamento del contributo posto rispettivamente a loro carico, e vengano allo stesso fine resi esecutivi i ruoli della maggiore rata d'imposta da porsi a carico dei proprietari per la quota rispettiva di contributo, da valere per il periodo necessario fino al saldo.

Art. 113.

Le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovrimposte fondiarie, non possono essere accettate, se essi non siano riscossi per appalto a mezzo di un agente, che abbia prestato cauzione e che sia tenuto al vincolo del non scosso per riscosso, e se non venga prodotta una deliberazione dell'ente debitore, regolarmente approvata e divenuta definitiva, per la quale esso siasi irrevocabilmente vincolato a mantenere in vigore il cespite, sul quale debbano rilasciarsi le delegazioni, per tutto il periodo in cui queste siano distribuite, e inoltre a non variarne nello stesso periodo il metodo di riscossione.

In qualunque tempo però le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovraimposte fondiarie, possono essere surrogate da altre rilasciate su queste ultime.

Art. 114.

La decorrenza delle delegazioni e dei ruoli della sovraimposta fondiaria sui terreni avvantaggiati dalla bonifica, o degli altri cespiti delegati, sempre quando la bonifica stessa si effettui direttamente dallo Stato, è fissata dal 1° luglio successivo alla data dell'appalto dei lavori.

Art. 115.

Per la determinazione del numero delle annualità, nelle quali deve essere distribuito il pagamento del contributo dovuto allo Stato tanto dalle provincie quanto dai comuni cointeressati, in caso di bonifica da esso direttamente eseguita, si tiene conto della entità del contributo medesimo, delle condizioni finanziarie degli enti debitori, della comportabilità economica della regione in cui la bonifica deve eseguirsi, della importanza dei vantaggi presunti, ed anche degli oneri ai quali, per altri scopi, gli enti debitori debbono presumibilmente sottostare nel periodo stabilito per il pagamento delle annualità.

In nessuna considerazione è tenuto il fatto dei disavanzi di bilancio risultanti dalle loro gestioni, se sono eguagliati o superati dalla somma delle spese facoltative o riducibili.

Sulle somme da pagarsi ratealmente per contributo non sono dovuti interessi, qualunque sia il numero delle delegazioni concordate.

Art. 116.

Il numero degli anni, nei quali la provincia, i comuni e i privati interessati ad una bonifica sono ammessi a soddisfare i contributi, rispettivamente dovuti allo Stato, mediante delegazioni o mediante la tassa speciale sui terreni bonificandi, deve essere eguale, in modo che il contributo complessivo dei quattro decimi debba essere versato, sino al saldo, con un numero di rate annuali eguali e di pari importo totale.

Tuttavia in circostanze speciali, riconosciute dall'amministrazione, possono le annualità, sia degli enti locali che dei proprietari ovvero degli uni e degli altri, essere ripartite in un periodo di tempo diverso.

Art. 117.

Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato, e reso definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali debitamente accertati, l'importo delle delegazioni e della tassa annua speciale, dovuto dagli enti debitori e dai proprietari a partire dal 1° luglio successivo, viene accresciuto e scemato in proporzione secondo che ne sia il caso, senza che il periodo dei pagamenti annuali stabilito rispettivamente possa essere variato.

Art. 118.

Il decimo di contributo dello Stato per le spese di seconda categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella esecuzione dei lavori, sia in acconto sia a saldo.

Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione del collaudo generale o parziale, in base a cui siano stati fatti i pagamenti, e con la produzione di un certificato dell'ufficio del genio civile nella provincia, attestante i pagamenti effettivamente fatti all'appaltatore.

Art. 119.

Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facoltà concessagli dall'art. 25 della legge (testo unico) per il rimborso del decimo da esso contribuito nelle opere di bonifica di seconda categoria, tale rimborso è imposto ai proprietari da esse avvantaggiati, in ragione dei benefici che questi possono ricavarne; e il riparto della somma dovuta è stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro in un numero di anni non inferiore a 10 nè superiore a 20, tenuto conto della entità e del graduale svolgimento presumibile dei detti benefici.

Art. 120.

Il debito dei proprietari dipendente dalla riscossione del decimo anticipato dallo Stato per le opere di seconda categoria, fra essi ripartito come nell'articolo precedente, è riscuotibile sui terreni nelle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

CAPO II.

Conti correnti presso la cassa dei depositi e prestiti.

Art. 121.

La cassa dei depositi e prestiti, riceve in un conto corrente fruttifero principale le somme concernenti le opere straordinarie di bonificamento, che dal Ministero dei lavori pubblici le sono versate, tanto per i residui risultanti al 30 giugno 1900, quanto per gli stanziamenti annuali, che, a decorrere dall'esercizio finanziario 1900-1901, sono stabiliti nelle tabelle I, II, III e IV annesse alla legge (testo unico).

Art. 122.

Per le opere di bonifica di prima categoria, date in concessione a provincie, comuni o consorzi legalmente costituiti, il Ministero dei lavori pubblici versa alla cassa dei depositi e prestiti le somme annuali stabilite dalle tabelle annesse alla legge (testo unico).

Il pagamento della quota invariabile, dovuta dallo Stato agli enti concessionari, viene effettuato dal Ministero predetto; ed il relativo rimborso al tesoro è eseguito in base alle prescrizioni del presente regolamento.

A richiesta del Ministero dei lavori pubblici la cassa dei depositi e prestiti versa in tesoreria in conto « Entrate effettive » la somma corrispondente alle quote di contributo che avrebbero dovuto versare gli enti ed i proprietari interessati, ove l'opera di bonificazione fosse eseguita a cura diretta dello Stato.

Art. 123.

I versamenti delle somme, di cui nel precedente articolo, sono fatti mediante l'emissione di mandati a favore della direzione generale della cassa dei depositi e prestiti ed a carico del capitolo appositamente inscritto nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici alla categoria IV « Partite di giro » colla seguente intitolazione: « Somme corrispondenti « ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di « bonificamento da rimborsarsi al tesoro mediante preleva- « mento dal conto corrente con la cassa dei depositi e pre- « stiti ».

Art. 124.

Nell'effettuare i versamenti sopra indicati il Ministero dei lavori pubblici denuncia a quali opere le somme corrispondenti siano da applicarsi e la causale del versamento, tenendo anche distinti i fondi versati, in conto di stanziamenti principali, da quelli versati in conto delle somme a disposizione dell'amministrazione.

La cassa dei depositi e prestiti deve tenerne nota, a discriminazione delle somme inscritte al conto.

Art. 125.

Il versamento dei residui risultanti al 30 giugno 1900 viene eseguito in sei rate eguali annuali, entro il mese di luglio di ciascun esercizio, a decorrere dal 1900-1901.

Per questo primo esercizio, non potendo entro il mese di luglio 1900 essere accertati tali residui, il versamento della rata viene eseguito in base alle risultanze provvisorie dei conti al 30 giugno 1900, salvo a procedere al necessario conguaglio allorchè, compiute le operazioni di annullamento, riduzione e trasporto dei mandati emessi a tutto giugno 1900, possano i residui stessi essere definitivamente stabiliti col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1899-1900.

Il versamento delle assegnazioni di competenza è fatto in tre rate uguali, entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun esercizio.

Art. 126.

Se nel corso di un esercizio finanziario occorrano pagamenti sul fondo dei residui in misura superiore all'ammontare della rata annuale di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici promuove da quello del tesoro i provvedimenti relativi pel corrispondente maggior versamento alla cassa dei depositi e prestiti, onde assicurare il rimborso delle maggiori somme da erogarsi.

Art. 127.

Sulle somme versate nel conto corrente principale la cassa dei depositi e prestiti liquida, alla fine di ogni anno solare, gli interessi dovuti sulle medesime al saggio d'interesse dei depositi volontari, computato a norma dell'art. 44 del regolamento approvato col regio decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, come praticasi per gli altri conti correnti autorizzati dall'art. 11 del regolamento approvato col regio decreto 31 dicembre 1899, n. 505.

Art. 128.

La cassa dei depositi e prestiti, contemporaneamente al conto corrente principale, istituisce un conto corrente speciale col titolo: « Fondo di riserva per le opere di bonifica ».

A questo conto speciale affluiscono tutte le somme che il Ministero dei lavori pubblici abbia denunciato come somme a disposizione, l'importo degli interessi annuali liquidati sulle disponibilità del conto corrente principale, nonchè gli eventuali sopravanzi delle disponibilità stesse, accertati dopo il compimento di ciascuna opera di bonifica e denunciati dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 129.

I pagamenti, che occorre di fare prima della scadenza dei termini, entro i quali debbono essere eseguiti alla cassa dei depositi e prestiti i versamenti dei fondi di competenza di cui all'art. 125, sono rimborsati al tesoro, appena i versamenti stessi abbiano avuto luogo.

Art. 130.

Sulle somme disponibili sul conto corrente speciale viene liquidato, alla fine di ogni anno solare, l'interesse in una misura uguale a quella tenuta a base della liquidazione degli interessi sul conto corrente principale.

Gli interessi liquidati annualmente sul conto speciale sono portati in aumento del fondo di riserva, seguendo il procedimento indicato nel successivo art. 131.

Art. 131.

In esecuzione del disposto dell'art. 68, comma ultimo, della legge (testo unico) l'ammontare degli interessi liqui-

dati, tanto sul conto corrente principale quanto su quello speciale, è dalla direzione generale della cassa dei depositi e prestiti versato in tesoreria in conto di « Entrate effettive » con imputazione al corrispondente capitolo inscritto nello stato di previsione dell'entrata con la seguente denominazione: « Interessi liquidati dalla cassa dei depositi e « prestiti sul conto istituito per il servizio delle bonifiche « in base al disposto dell'art. 67 della legge medesima ».

L'importo degli interessi come sopra versati in tesoreria è, con decreto del Ministero del tesoro da registrarsi alla corte de' conti, portato in aumento alla dotazione del capitolo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici tra le spese straordinarie di bonifica con la denominazione seguente: « Fondo di riserva « per provvedere alle spese indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*, « *d*, *e* dell'art. 66 della legge stessa, e ad altre spese « necessarie per le opere di bonifica in base al disposto « dell'art. 69, secondo comma, della legge stessa ».

Col predetto decreto del Ministero del tesoro è inoltre provveduto alle conseguenti variazioni in aumento nelle « Partite di giro » tanto dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, quanto di quello dell'entrata, per modo che l'importare degli interessi liquidati possa affluire senza indugio al conto corrente speciale istituito presso la cassa depositi e prestiti.

Art. 132.

Nessun prelevamento può farsi, sia dal conto corrente principale sia da quello speciale, se non allo scopo di rimborsare il tesoro dell'importo di mandati effettivamente pagati per spese dipendenti dalle opere di bonifica, sia di prima che di seconda categoria.

CAPO III.

Rimborsi al tesoro delle somme anticipate.

Art. 133.

Ai singoli mandati emessi dal Ministero dei lavori pubblici sui capitoli di spese effettive per le opere di bonifica va unito un prospetto indicante il numero del capitolo di bilancio, quello del mandato, la data di ammissione a pagamento dalla direzione generale del tesoro, il cognome e nome del creditore, l'oggetto della spesa e il relativo ammontare.

Nell'elenco è pure indicato se le somme da rimborsarsi al tesoro dalla cassa dei depositi e prestiti debbano essere prelevate dal conto corrente principale o da quello speciale.

Art. 134.

La tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria provinciale, appena effettuato il pagamento dei predetti mandati, debbono trasmettere alla cassa dei depositi e prestiti il prospetto di cui è cenno nell'articolo precedente, con la dichiarazione della data in cui il mandato ivi descritto sia stato regolarmente estinto. Tale dichiarazione deve portare il visto della direzione generale del tesoro per i mandati pagati dalla tesoreria centrale, ed il visto delle rispettive delegazioni del tesoro per quelli pagati dalle sezioni di tesoreria provinciale.

Art. 135.

Per il pagamento di spese dipendenti da opere di bonifica non possono essere emessi dal Ministero dei lavori pubblici mandati collettivi.

Art. 136.

Appena ricevuto il prospetto con la dichiarazione di cui nel precedente art. 134, la cassa depositi e prestiti rimborsa al tesoro sul conto competente l'importo del mandato estinto, e ne informa il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 137.

Il rimborso al tesoro viene eseguito mediante l'emissione, da parte della cassa predetta, di apposito mandato commutabile in quietanza di tesoreria, con imputazione al capitolo appositamente inscritto nel bilancio dell'entrata alla categoria IV « Partite di giro » con la seguente intitolazione: « Somme da prelevarsi sul conto corrente con la cassa dei « depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate « alle opere straordinarie di bonificamento – articoli 67 e 68 « della legge (testo unico) ».

Art. 138.

La cassa dei depositi e prestiti tiene nota, oltrechè della entità, anche delle causali dei rimborsi fatti al tesoro, e ciò a discriminazione degli esiti cui debbono far fronte il conto corrente principale e quello speciale, e al fine di poter rendere ragione delle vicende dei medesimi in relazione alla loro gestione.

CAPO IV.

Contribuzioni e riscossioni.

Art. 139.

Nel caso di un'opera di bonifica da eseguire per concessione, il piano finanziario da allegarsi alla domanda deve indicare frà l'altro i modi ed i termini nei quali debbono

essere corrisposti i decimi rispettivamente dovuti dalle amministrazioni provinciali, da quelle comunali e dai proprietari interessati.

Art. 140.

L'interesse del quattro per cento, da corrispondersi dallo Stato in caso di concessione ed anticipazione dei lavori di bonifica, s'intende al netto, e viene corrisposto sulla somma dei sei decimi dell' importo dei lavori, posti a suo carico, a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti effettivamente fatti.

La somma erogata dev'essere comprovata con la produzione dei suddetti collaudi, in base ai quali sono stati fatti i pagamenti, e con la produzione di una dichiarazione dell'appaltatore circa le somme effettivamente ricevute.

Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al tesoro dalla cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente speciale, e con le modalità di che negli articoli precedenti.

Art. 141.

Il Ministero dei lavori pubblici raccoglie gli elementi necessari per determinare le quote provvisorie dovute dai proprietari per contributi in base all'art. 39 della legge (testo unico), e ne stabilisce il riparto di concerto col Ministero del tesoro, al quale spetta di provvedere alla riscossione di esse.

Art. 142.

Qualora, durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui all'articolo precedente, andasse in vigore nelle singole provincie interessate il nuovo catasto stabilito dalle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, sarà rinnovata, con effetto dalla decorrenza del nuovo catasto, la ripartizione provvisoria, con le stesse norme della prima ripartizione.

Art. 143.

Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini nei quali, a senso degli articoli 8 e 50 della legge (testo unico), sia stato diviso l'intero perimetro di essa, il Ministero dei lavori pubblici notifica per mezzo dei prefetti alle provincie ed ai comuni interessati nella bonificazione, nonchè al consorzio costituito per la manutenzione della medesima, le variazioni in aumento o in diminuzione che, in seguito alla finale liquidazione della spesa effettivamente occorsa, siano venute a verificarsi nell'ammontare del contributo che, a termini del primo comma dell'art. 6 della legge surriferita, le provincie, i comuni e i possessori dei fondi, compresi nel perimetro della bonificazione, sono tenuti a versare allo Stato o, in sua vece, al concessionario che l'abbia eseguita.

Uguale comunicazione è fatta contemporaneamente al Ministero del tesoro per le conseguenti variazioni circa le riscossioni, fermo il periodo prestabilito per il saldo.

Art. 144.

Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per le bonificazioni di prima categoria, quelli obbligatori per le bonificazioni di seconda categoria, e quelli fra i consorzi volontari che abbiano adempiuto al disposto dell'articolo 19 della legge (testo unico) e presentino al Ministero delle finanze, per mezzo del prefetto, la dichiarazione di voler riscuotere le loro contribuzioni colle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria a termini dell'art. 55 della legge medesima.

In seguito a questa dichiarazione e previo accertamento della regolare loro costituzione, viene riconosciuta, sopra proposta del ministro delle finanze e mediante reale decreto, ai consorzi volontari anzidetti la facoltà di riscuotere le loro contribuzioni colle forme e coi privilegi dell' imposta fondiaria.

Le disposizioni del presente titolo, concernenti la deputazione amministrativa, s'intendono applicabili a quegli organi dei consorzi volontari che, sotto qualunque denominazione, abbiano l'incarico dell'ordinaria amministrazione.

Art. 145.

La deputazione amministrativa ha l'obbligo di tenere un registro delle proprietà soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni quanti sono i comuni in cui le proprietà sono situate, e con ciascuna sezione suddivisa in due parti, l'una riguardante i terreni, l'altra i fabbricati.

Ciascuna proprietà deve esservi registrata col nome e cognome del rispettivo proprietario, con la indicazione della sua superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione.

Devono pure essere registrati per ciascun numero censuario dei terreni, e così pure per ciascun fabbricato, lo estimo o rendita imponibile, giusta i catasti governativi.

La deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunciate.

Essa deve inoltre, prima di addivenire alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni consorziali, esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo ed annotare nel registro anzidetto tutte le mutazioni di proprietà che da essi risultino.

Nei consorzi per le bonificazioni di seconda categoria la deputazione amministrativa deve introdurre le mutazioni sopra indicate nell'elenco delle proprietà interessate, che fa parte del progetto di massima, se trattasi di consorzi obbligatori, od in quello indicato nell'art. 94 del presente regolamento, se si tratta di consorzi volontari.

Art. 146.

Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti, che siano necessarî per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

Art. 147.

I ruoli annuali delle contribuzioni consorziali sono formati distintamente per ogni comune e, colla firma della deputazione amministrativa o del suo presidente, vengono trasmessi al prefetto, che li rende esecutori, dopo averne riconosciuta la regolarità e la corrispondenza col bilancio preventivo consorziale regolarmente approvato.

Essi sono quindi pubblicati in tutti i comuni, per la parte che a ciascun comune si riferisce, nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e sono consegnati allo esattore del consorzio entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 148.

Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere alla deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali occorsi nella loro formazione.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Contro le decisioni della deputazione amministrativa è ammesso il reclamo alla giunta provinciale amministrativa.

Art. 149.

La riscossione delle contribuzioni consorziali è fatta da un esattore speciale del consorzio o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sia determinato dalla deputazione amministrativa.

Art. 150.

Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, la deputazione amministrativa deve darne partecipazione ai prefetti delle provincie in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione, fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui deve essere tenuto conto nel procedimento relativo all'appalto delle esattorie.

Tale partecipazione deve essere data in tempo utile, perchè nella nomina degli esattori delle imposte possa loro farsi obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali.

L'incarico di questa riscossione dura per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori, e l'aggio è nella misura stessa stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 151.

L'esattore speciale viene retribuito ad aggio e risponde a suo rischio e pericolo del non scosso per riscosso.

Art. 152.

Il modo di nomina dell'esattore speciale, quando non sia già stabilito dallo statuto, vien determinato dalla deputazione amministrativa, la quale fissa pure la misura dell'aggio, la durata e le altre condizioni del contratto.

Art. 153.

La nomina dell'esattore speciale ed il relativo contratto sono sottoposti alla approvazione del prefetto.

Art. 154.

L'esattore speciale o uno degli esattori delle imposte dirette, ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, può pure essere incaricato dell'ufficio di cassiere del consorzio.

Art. 155.

La nomina dell'esattore speciale deve essere fatta non più tardi della fine di ottobre o dell'anno antecedente a quello in cui deve incominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell'anno con cui scadono dall'ufficio l'esattore o gli esattori in funzione.

Art. 156.

Se la deputazione amministrativa non provvede per la riscossione delle contribuzioni consorziali a' sensi dei precedenti articoli 149 e 150, il prefetto nomina d'ufficio l'esattore speciale, ovvero affida, quando sia possibile, la riscossione delle contribuzioni consorziali all' esattore od agli esattori delle imposte dirette, provvedendo anche, ove ne sia il caso, al regolare andamento del servizio di cassa.

Art. 157.

L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta all'approvazione del prefetto, deve dichiarare se l'accetta, e garentire la sua accettazione con un deposito di denaro o di rendita consolidata per la somma stabilita nel capitolato.

Il consorzio non è obbligato verso l'esattore, se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l'approvazione del prefetto.

Art. 158.

L'esattore speciale, prima di assumere l'ufficio e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato, ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la cassa dei depositi e prestiti, per una somma corrispondente all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali.

Quando l'esattore speciale è anche incaricato del servizio di cassa, deve prestare un'altra cauzione nella misura determinata dallo statuto del consorzio.

La rendita pubblica è valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione viene prestata, ed è computata solamente per nove decimi del detto valore.

Art. 159.

Se l'esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito, esso decade di pien diritto dalla nomina, perde il deposito effettuato a termini dell'art. 157 del presente regolamento, e risponde di ogni danno e spesa.

Art. 160.

Nel caso che durante il contratto per la esattoria, la rendita data in cauzione diminuisca di valore, o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte, ovvero l'ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse, l'esattore deve reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell'invito che gli viene all'uopo indirizzato.

Questo termine non può essere maggiore di un mese, e decorre dal giorno in cui l'invito è stato notificato.

Se l'esattore lascia trascorrere il detto termine senza reintegrare o completare la sua cauzione, la deputazione amministrativa promuove dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell'esattore e la nomina, in via provvisoria, di un sorvegliante, da retribuirsi a carico dell'esattore medesimo.

Se la deputazione amministrativa indugia a promuovere questi provvedimenti, il prefetto può prenderli d'ufficio.

Art. 161.

Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente in una o più rate, secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio, nel quale deve pure essere determinata la scadenza di ciascuna rata.

Può però lo statuto disporre che la determinazione delle rate e scadenze sia fatta dall'assemblea generale o dal consiglio dei delegati.

Art. 162.

L'esattore del consorzio deve, entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, tenere a disposizione del consorzio medesimo o versare al cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualità, l'intero ammontare della rata consorziale scaduta.

Nel caso di ritardo nel versamento anzidetto ovvero nel pagamento dei mandati spediti dall'amministrazione consorziale, l'esattore incorre a favore del consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata.

Art. 163.

Nel caso di esecuzione a carico dell'esattore, se la cauzione è costituita da deposito in numerario, il prefetto auto-

rizza la cassa depositaria a pagare al consorzio, o a chi per esso, la somma di cui sia creditore.

Art. 164.

Quando si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non eseguisca i versamenti alle scadenze fissate o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la deputazione amministrativa del consorzio ne riferisce al prefetto per i provvedimenti di sua competenza, a termini dell'art. 96 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Art. 165.

In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento, la formazione e la conservazione del registro catastale della imposizione, la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prendono norma dalle leggi o dai regolamenti in vigore sulla imposta fondiaria.

Art. 166.

Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali devono essere eguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati; e, salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un solo comune, è obbligatoria la nomina di un esattore speciale unico. Nel caso che la deputazione amministrativa ritardi a nominarlo, si provvede a norma dell'art. 156 del presente regolamento.

Art. 167.

Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di manutenzione, la ulteriore riscossione del contributo dovuto dai proprietari per la esecuzione della bonificazione viene

fatta, ove non venga altrimenti disposto, dall'esattore del consorzio stesso, nei modi, tempi e con l'aggio stabiliti per la riscossione della tassa di manutenzione.

Salvo pattuizioni speciali, l'esattore versa, entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'ammontare delle somme riscosse per detto titolo alla sezione di tesoreria provinciale, se creditore del contributo sia lo Stato per aver esso eseguito direttamente la bonificazione, o altrimenti al concessionario.

I prefetti non approvano i provvedimenti e i contratti relativi alla nomina dell'esattore speciale, se non contengono l'obbligo per l'esattore di riscuotere insieme alle tasse consorziali ed alle stesse condizioni le somme relative al detto contributo, e di eseguirne il versamento alle epoche sovrastabilite.

TITOLO IV.

Disposizioni di polizia.

CAPO I.

Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze.

SEZIONE I.

Atti vietati ed atti pei quali occorre una preventiva autorizzazione.

Art. 168.

Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 172, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della

legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonchè negli argini, strade e dipendenze della bonificazione medesima.

In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il prefetto, sentiti gli interessati.

Art. 169.

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere di una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri due per le piantagioni; di metri uno a due per le siepi e smovimento del terreno; e di metri quattro a dieci per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b) L'apertura di canali, fossi e qualuque scavo nei terréni laterali, a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpatè sopradette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri due, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda;

Tuttavia le piante e le siepi ora esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore sono tollerate, qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorchè alle distanze sopra stabilite;

c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri cinquanta dal piede degli argini o delle sponde e delle scarpate suddette;

d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;

e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti; od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri dieci dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possono esservi trasportate ad ingombrarli;

h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse.

Art. 170.

Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti articoli 172 e 173, i sottoindicati:

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua non contemplati nell'articolo 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;

b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;

c) lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno, secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua, la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti, il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo e con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.

È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuccie in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;

f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonchè sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori, e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiami di ogni specie. salvo ove esistano abbeveratoi appositamente costruiti;

g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso;

h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione, già esistenti per concessione o per qualunque altro

titolo, nei corsi d'acqua che fanno parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate o gli sfioratori, a restringere la sezione de' canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nello intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;

k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;

l) lo stabilimento di nuove risaie;

m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altre sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;

n) l'estrazione dei ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata, ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati.

SEZIONE II.

Concessioni e licenze.

Art. 171.

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere *a*, *b*, *d*, *g*, *h*, *k* del precedente art. 170.

Sono invece permessi con semplice licenza scritta e coll'obbligo all'osservanza delle condizioni, caso per caso pre-

scritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere *c*, *e*, *f*, *i*, *l*, *m* ed *n*, dello stesso art. 170.

I contratti, regolarmente stipulati per la utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 della legge (testo unico), tengono luogo della licenza di che è parola nel precedente articolo.

Art. 172.

Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori, atti o fatti contemplati nel precedente art. 170 sono date come appresso:

a) dal prefetto della provincia, sentito il locale ufficio del genio civile, quando trattasi di bonificazione in corso di esecuzione direttamente dallo Stato;

b) dal prefetto medesimo, sentito l'ufficio del genio civile e l'ente concessionario, nel caso di bonificazione in corso di esecuzione per concessione;

c) dal consorzio interessato, sentito l'ufficio del genio civile, per le bonificazioni in manutenzione.

Art. 173.

Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate; e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso o l'annuo canone.

Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;

c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;

d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni della legge (testo unico), nonchè quelle del presente regolamento;

e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la natura della concessione; copie di atti ecc.;

f) con l'obbligo di rimuovere le opere e di rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.

Il prefetto deve comunicare al genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere, copia dell'atto di concessione o di licenza accordata.

Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 172, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.

Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario deve farne domanda al prefetto della provincia od al consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

Art. 174.

Col permesso scritto degli uffici del genio civile, quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato; dell'ente concessionario, quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione; del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

SEZIONE III.

Obblighi dei possessori di terreni compresi nella bonificazione.

Art. 175.

Nei limiti consentiti dal codice civile è pienamente libero ai privati l'uso della irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi non compresi tra quelli della bonificazione, purchè osservino l'obbligo così di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere, mediante fossi di scarico, al più celere scolo possibile delle acque superanti al bisogno della irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico.

Art. 176.

I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:

a) tenere sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;

b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari pel regolare scolo delle acque, che si raccolgono e stagnano sui terreni medesimi;

c) estirpare per lo meno due volte all'anno, nei mesi di aprile e settembre, od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono in essi fossi;

d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;

e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argine, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;

f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte di uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari.

CAPO II.

Delle contravvenzioni.

SEZIONE I.

Contravvenzioni e penalità relative.

Art. 177.

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmata, o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 178.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 169 del presente regolamento sono punite con la pena dell'arresto sino a giorni cinque e dell'ammenda non superiore a lire cinquecento, a termini dell'art. 374 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici.

Art. 179.

Le pene pecuniarie per le altre contravvenzioni sono le seguenti:

1° l'ammenda da lire venti a lire centocinquanta per aver eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 171, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi, od al divieto imposto dall'autorità o dall'ente, cui compete la facoltà di dare la concessione;

2° l'ammenda da lire dieci a lire cento per avere eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la preventiva licenza a' sensi del sopracitato articolo, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi od al divieto imposto dall'autorità o dall'ente, cui compete la facoltà di rilasciare la licenza;

3° l'ammenda da lire 0.50 a lire cinque, secondo che trattasi di pecora o di capra e grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione. Nel caso però di una sola pecora l'ammenda non può essere minore di una lira; e, qualunque sia il numero delle bestie, l'ammontare totale dell'ammenda non può eccedere le lire trecento.

Nel caso di recidiva per ognuna delle contravvenzioni, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, s'incorre in una pena non minore del doppio di quella precedentemente inflitta.

Art. 180.

Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente titolo di regolamento, agli ordini o diffide dell'autorità od ente competente di che all'art. 172, e non comprese nel precedente art. 179, si applicano le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni, a termini dell'art. 375 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici.

Art. 181.

La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile al contravventore la pena, nella quale sarebbe incorso, se non avesse ottenuta la concessione o licenza; salvo sempre le maggiori pene che fossero contenute nell'atto di concessione o nella licenza.

Art. 182.

È a favore dell'agente che ha elevata la contravvenzione il quarto del provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli articoli precedenti, e delle oblazioni di cui all'art. 194.

Art. 183.

Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in contravvenzione, si intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune

Art. 184.

Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 169, dell'art. 170, lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *g*, *h* e *k*, e dell'art. 177, s' intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all' impedimento con l' intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi sopra richiesta dell'agente autorizzato ad elevare la contravvenzione.

SEZIONE II.

Accertamento delle contravvenzioni e relativa procedura.

Art. 185.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente giurato dell'amministrazione dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei consorzi, nonchè dai carabinieri reali.

A tal uopo il personale tecnico di sorveglianza o di custodia adibito dalle provincie, dai comuni o dai consorzi di concessione o di manutenzione, deve prestare il giuramento innanzi all' ingegnere capo del genio civile nella provincia, nel cui territorio ricade la bonifica o la maggior parte di essa, o dinnanzi al sindaco del comune, ove essi agenti risiedono.

Art. 186.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera, e debbono contenere:

1° l' indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;

2° il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;

3° l' indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonchè le prove ed indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;

4° il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze sono conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che il contravventore od i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dello accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono a richiesta dei contravventori essere da loro stessi firmate;

5° le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che, a termini degli articoli 1153 e 1154 del codice civile, debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;

6° la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;

7° le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termine del precedente art. 184.

Il verbale è firmato da chi ha accertata la contravvenzione; e, se questi non sa scrivere, è, sopra sua relazione, steso e firmato dal suo immediato superiore gerarchico o dal segretario del comune, nel cui territorio fu commessa la contravvenzione.

Art. 187.

Se nel procedere all'accertamento della contravvenzione si è operato il sequestro di oggetti o di animali, i relativi

verbali sono rimessi entro ventiquattro ore, con le cose sequestrate, al sindaco del comune, in cui fu accertata la contravvenzione.

Se non vi sono cose sequestrate, i verbali sono rimessi direttamente all'ufficio del genio civile, quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato; all'ente concessionario, se trattasi di bonifica eseguita per concessione; ed al consorzio, se trattasi di bonifica in mantenimento.

Il genio civile, l'ente concessionario od il consorzio, rispettivamente, trasmettono i verbali suddetti con le loro proposte al prefetto della provincia, nel cui territorio è accaduta la contravvenzione, con il calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno, e del valore delle cose asportate o distrutte.

Art. 188.

Il sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, dei danni e delle spese alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garantia delle pene, indennità e spese, a termini del codice di procedura penale.

Il sindaco trasmette gli atti, senza ritardo, al prefetto.

Art. 189.

Il prefetto, sentito il genio civile, e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per la esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.

Nello stesso decreto è fissato il termine, entro il quale il contravventore deve eseguirne le disposizioni, con l'avvertenza

che in mancanza si procederà alla esecuzione di ufficio a di lui spese.

La esecuzione di ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi d'urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della pubblica forza.

Il prefetto promuove, inoltre, l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario od opportuno.

Art. 190.

Il prefetto, sentito il trasgressore, per mezzo del sindaco del luogo di domicilio o residenza abituale del trasgressore medesimo, provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte.

Art. 191.

La intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal prefetto è fatta dagli agenti del comune o della pubblica amministrazione, chiamati per proprio ufficio a simili notificazioni.

Art. 192.

Contro i decreti del prefetto è ammesso il ricorso in via gerarchica, in conformità delle leggi amministrative, entro 30 giorni dalla loro intimazione.

Art. 193.

La sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori ordinati, ancorchè si facciano dal contravventore, è esercitata dal genio civile per le bonifiche eseguite dallo Stato; dal per-

sonale tecnico dell'ente concessionario per quelle in concessione; e dal consorzio per quelle in manutenzione. Egualmente si provvede per l'esecuzione d'ufficio, in base al decreto del prefetto che la ordina.

Art. 194.

Per le contravvenzioni, finchè non è pronunziata la sentenza definitiva in ultima istanza, può essere ammessa l'oblazione, da parte del contravventore, di una somma, la quale deve avere la stessa destinazione della pena pecuniaria.

Non s'intendono mai comprese nell'oblazione le spese degli atti del procedimento, e quelle in corso od occorrenti per la riduzione delle cose al primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall'autorità.

Spetta al prefetto, sentito l'ente dal quale la bonificazione dipende, accettare o rifiutare l'oblazione col mezzo di apposito decreto.

Nel caso di accettazione, il contravventore è obbligato a pagare immediatamente le spese liquide, ed a rilasciare dichiarazione, con la quale si obblighi al pagamento di quelle da liquidarsi mediante nota resa esecutoria dal prefetto.

L'accettazione dell'oblazione esclude ogni atto ulteriore.

CAPO III.

Disposizioni speciali.

Art. 195.

Sono abrogati i regolamenti e le disposizioni tuttora vigenti in materia di polizia, emanati dai cessati Governi, in tutto quanto è provveduto in questo titolo, salve le seguenti di carattere puramente locale:

1° del regolamento 19 novembre 1817 per la polizia delle bonificazioni delle paludi di Napoli, Volla e contorni;

2° del regolamento 22 giugno 1833 per la polizia della bonificazione dei Regi Lagni, solamente nella parte riflettente l'esercizio e la polizia della macerazione nelle gore (fusari); laterali ai detti canali dei Regi Lagni.

E per tale esercizio restano altresì in vigore tutte le norme in uso per la misura e pei modi di riscossione delle prestazioni che si corrispondono dai possessori ed affittuari delle gore (fusari) di macerazione;

3° restano infine in vigore gli attuali regolamenti speciali di polizia dei consorzi esistenti, debitamente approvati, in quanto non siano contrari alle disposizioni del presente titolo.

Art. 196.

Tutte le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente a tutte le bonificazioni di 1ª e 2ª categoria già eseguite, in corso di esecuzione o da eseguire.

TITOLO V.

Commissione di vigilanza e disposizioni generali.

CAPO I.

Commissione di vigilanza.

Art. 197.

La commissione di vigilanza, istituita dall'art. 13 della legge (testo unico), è presieduta dal prefetto della provincia, nella quale è posta la maggiore estensione del terreno da bonificare.

Il consiglio provinciale di quella stessa provincia procede alla nomina del rappresentante provinciale nella commissione in una delle sue prime adunanze immediatamente successive alla richiesta del prefetto.

Art. 198.

Per la nomina dei due delegati dei comuni si osserveranno le norme seguenti:

se il perimetro della bonifica comprende un solo comune, la nomina dei due delegati è fatta dal consiglio comunale;

se i comuni compresi nel perimetro della bonificazione sono due, i rispettivi consigli nominano ciascuno un delegato;

se i comuni sono più di due, si procede con le norme degli articoli seguenti.

Art. 199.

Il prefetto, al quale spetta la presidenza della commissione, dispone la riunione dei consigli dei comuni interessati nella bonificazione, pertinenti alla propria provincia, affinchè procedano ciascuno alla nomina di tre consiglieri, che, uniti a quelli nominati dagli altri consigli comunali, dovranno poi procedere alla elezione dei due delegati a rappresentare nella commissione i comuni interessati.

Per i comuni di altre provincie la convocazione è fatta a cura dei rispettivi prefetti, dietro richiesta del prefetto al quale spetta la presidenza della commissione.

Un esemplare della deliberazione è tosto inviato al prefetto presidente; il quale, riconosciuta la regolarità delle deliberazioni stesse, entro trenta giorni convoca i consiglieri così nominati, affinchè procedano alla elezione dei delegati, fissando il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti indirizzati personalmente ai consiglieri designati. Il prefetto trasmette

tali avvisi pel recapito ai sindaci; ed i sindaci li fanno consegnare al domicilio dei destinatari per mezzo del messo comunale.

Nell'avviso è fissato il giorno della seconda convocazione, in caso di deserzione della prima.

Art. 200.

All'adunanza assiste il segretario comunale del luogo o il segretario del consorzio o un segretario della prefettura o sotto-prefettura, secondo che la riunione sia indetta nella sede di un comune o di un consorzio interessato o nell'ufficio di prefettura o sotto-prefettura.

Per la validità dell'adunanza e della deliberazione è necessaria la presenza e la partecipazione al voto della metà più uno del numero complessivo dei rappresentanti dei comuni.

Il segretario inscrive il nome degli intervenuti a misura che entrano. Il più anziano assume la presidenza provvisoria e chiama i tre più giovani a fungere da scrutatori provvisori, avvertendo che non più di uno di essi può appartenere al comune al quale appartiene il presidente, e che in niun caso possono essere scrutatori i tre consiglieri dello stesso comune.

Art. 201.

Trascorsa un'ora oltre quella fissata nell'avviso di convocazione senza che siasi potuto raggiungere il numero legale, l'adunanza è considerata deserta. Il segretario intervenuto fa risultare la deserzione mediante verbale, che nel giorno stesso o nel giorno immediatamente successivo è trasmesso al prefetto, che ha fatto la convocazione.

La nuova adunanza è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè sia in essa rappresentata la maggioranza dei comuni interessati.

Accertato il numero legale secondo che si tratti di prima o di seconda convocazione, si procede alla elezione del seggio definitivo, e, insediato questo, alla elezione a schede segrete dei due delegati e di due incaricati eventualmente a supplirli nel caso dell'articolo seguente.

S' intende eletto chi abbia ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, il più anziano di età.

Riuscendo vana anche la seconda convocazione, i due delegati sono nominati dal prefetto.

Art. 202.

Il rappresentante della provincia e i delegati dei comuni debbono riunire le condizioni prescritte dalla legge comunale e provinciale per la eleggibilità rispettivamente a consigliere provinciale e a consigliere comunale.

Le funzioni dei componenti la commissione sono gratuite; ma è ammesso il rimborso, a carico del fondo della bonificazione, delle spese effettivamente incontrate per il loro adempimento.

La liquidazione è fatta dal prefetto.

L' incarico s' intende continuativo fino al termine dei lavori.

In caso di morte o di dimissioni o di perdita dell'eleggibilità, il consiglio provinciale, se si tratta del delegato provinciale, procede ad una nuova elezione.

Se si tratta dei delegati dei comuni, entrano in carica per ordine di voti i supplenti eletti nella riunione dei consiglieri dei singoli comuni. Nel caso che i delegati siano stati nominati dal prefetto, provvede il medesimo alla sostituzione.

Art. 203.

Per la nomina dei due rappresentanti dei proprietari interessati nella commissione, si osservano le norme indicate negli articoli seguenti, secondo che si tratti di bonificazione

eseguita direttamente dallo Stato, o per concessione dalle provincie o dai comuni, o si tratti di bonificazioni eseguite per concessione dai consorzi interessati.

Art. 204.

Nelle bonificazioni eseguite direttamente dallo Stato o per via di concessione dalle provincie e dai comuni, quando tutto il territorio da bonificare faccia parte di uno o più consorzi legalmente costituiti:

a) la nomina dei due rappresentanti dei proprietari interessati nella commissione è fatta dal consiglio dei delegati del consorzio, se il consorzio si estende a tutto il perimetro;

b) se sono due i consorzi in cui è diviso l'intero perimetro della bonificazione, il consiglio dei delegati di ciascuno di essi nomina un proprio rappresentante;

c) se sono più di due i consorzi, i rispettivi consigli dei delegati procedono nel modo stabilito negli articoli precedenti per la nomina dei delegati dei comuni nella commissione.

Art. 205.

Ove non tutto il territorio da bonificare appartenga a consorzi legalmente costituiti, il prefetto convoca i proprietari non consorziati, comprendendo fra questi i proprietari di beni aggregati ad un consorzio, il cui comprensorio sia in massima parte fuori del perimetro della bonificazione, come è detto nel secondo comma dell'art. 47 del presente regolamento, in una o più assemblee, avuto riguardo al numero di tali proprietari, alle distanze e alle comodità di accesso, per procedere alla nomina di uno o più gruppi di tre elettori, che, riuniti ai gruppi nominati dai consorzi, eleggeranno i due delegati.

Contemporaneamente i consigli dei delegati dei consorzi nominano a loro volta uno o più gruppi di tre elettori allo stesso scopo.

Art. 206.

Il numero dei gruppi di tre elettori da nominarsi rispettivamente dagli interessati e dai consorzi è determinato dal prefetto in via definitiva, udita la giunta provinciale amministrativa, in ragione di superficie del territorio consorziato e non consorziato; in modo che tanto i proprietari isolati, quanto i consorzi partecipino nella proporzione più equa possibile.

Nel procedere a siffatta determinazione, i prefetti debbono avere cura di limitare il numero di tali gruppi al minimo che sia indispensabile per stabilire un'adeguata proporzione fra la categoria degli elettori da nominarsi dai privati, e quella degli elettori da nominarsi dai consorzi.

Art. 207.

Quando nel perimetro non si trovino consorzi legalmente costituiti, gli interessati sono convocati nel comune nel quale hanno la residenza abituale, e, se risiedono in un comune posto fuori del perimetro della bonificazione, sono convocati nel comune nel quale hanno la maggiore proprietà, per procedere;

a) alla nomina diretta dei due rappresentanti, se appartengono tutti ad un comune solo;

b) alla nomina di un rappresentante, se i comuni sono due;

c) alla elezione di un gruppo di tre elettori per ciascuna assemblea comunale, se questi sono più di due.

Si intendono nominati in tutti i casi quelli che hanno riportato maggior numero di voti.

Art. 208.

I proprietari pertinenti ad un comune, il cui territorio entri per non oltre la decima parte nel perimetro della bonificazione, e che siano nello stesso tempo in numero non superiore a venti, votano per la nomina dei rappresentanti o degli elettori nel comune, il cui territorio confina con quello al quale appartengono i loro fondi. Nel caso che questi fondi confinino col territorio di più comuni, votano in un comune a loro scelta, non potendo mai votare in più di un comune.

Art. 209.

Nelle bonificazioni eseguite per concessione dai consorzi nei modi stabiliti nel capo III del titolo I del presente regolamento, si seguono le norme dell'articolo precedente; con la differenza che la nomina diretta dei rappresentanti o la designazione degli elettori delegati dai consorzi a nominarli è attribuita, anzichè ai consigli dei delegati, alle rispettive assemblee generali convocate e deliberanti a norma dei relativi statuti.

Art. 210.

L'assemblea degli elettori è convocata dal prefetto nel modo stabilito agli articoli 199, 200 e 201.

Art. 211.

La commissione visita collegialmente almeno una volta all'anno i lavori per verificarne l'avanzamento in relazione ai progetti approvati.

Può fare eseguire visite straordinarie da alcuni dei suoi componenti all'uopo delegati.

I nomi dei delegati sono comunicati agli appaltatori, i quali sono obbligati a lasciarli liberamente accedere sui lavori, ed a fornire ad essi le indicazioni e gli schiarimenti che loro vengano richiesti.

Le osservazioni, che i delegati abbiano da fare sullo svolgimento dei lavori, sono comunicate alla commissione; la quale le comunica, insieme alle osservazioni proprie che ravvisa opportune, al Ministero dei lavori pubblici, o nella relazione annuale, o se sia d'uopo in una relazione straordinaria.

Art. 212.

La commissione elegge ogni anno un relatore per la compilazione della relazione periodica annuale sullo svolgimento dei lavori dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

La relazione approvata dalla commissione e firmata dal presidente e dal relatore, è trasmessa al Ministero non più tardi del 31 marzo dell'anno immediatamente successivo a quello al quale si riferisce.

Art. 213.

Con la consegna delle opere di bonifica al consorzio di manutenzione cessa l'ufficio della commissione di vigilanza, la quale passa i suoi atti all'amministrazione del consorzio stesso, che deve conservarli.

CAPO II.

Disposizioni generali.

Art. 214.

Tutte le funzioni attribuite dal presente regolamento ai delegati ed amministratori dei consorzi di esecuzione e di manutenzione, nonchè dei delegati e rappresentanti delle provincie e dei comuni sono gratuite. Danno diritto però al rimborso delle spese effettivamente incontrate per il loro adempimento; le quali spese devono essere rimborsate rispettivamente dai consorzi, dalle provincie e dai comuni.

La durata in carica dei delegati può essere determinata negli atti di nomina o negli statuti consorziali.

Quando nulla sia stato stabilito, s'intende che i detti delegati durano in carica fino a completo esaurimento dell'incarico per il quale furono nominati.

Per le eventuali necessarie sostituzioni si seguono le norme stabilite per la nomina.

Art. 215.

In occasione della compilazione del progetto di esecuzione, il compilatore del progetto procede all'accertamento dello stato della rendita attuale dei cespiti indicati nell'art. 14 della legge (testo unico), e alla valutazione presuntiva della rendita che potranno verificarsi in seguito; e tiene conto dell'ammontare effettivo e del presuntivo di tali rendite nella compilazione del progetto.

All'atto del collaudo si procede all'accertamento delle rendite esistenti e alla valutazione approssimativa di quelle che si potranno verificare, per farne poi la consegna al consorzio di manutenzione al momento in cui gli verranno consegnate le opere.

È obbligatoria la iscrizione del provento di tali rendite nella parte ordinaria dei bilanci dei consorzi di manutenzione in titolo speciale. Esse devono parimenti figurare in titolo speciale nei conti consuntivi. Nei rendiconti annuali è data ragione degli aumenti o delle diminuzioni che si siano verificate.

Art. 216.

I contratti attualmente in corso per fitto d'erbe, di pesca o d'altro nei comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma della legge (testo unico), da chiunque stipulati, cessano di diritto alle loro scadenze naturali o alla scadenza

delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in cui è entrato in vigore il presente regolamento.

Nei nuovi contratti si deve sempre apporre, e si intende in ogni caso come apposta, la condizione che il contratto cessa di pien diritto nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori della bonificazione all'assuntore di essi, se si tratta di bonificazione eseguita direttamente dallo Stato; e nel giorno in cui sia emanato il decreto di concessione, quando alla esecuzione dei lavori si provvede col sistema della concessione. Da quel giorno le rendite cedono a beneficio del concessionario, il quale deve imputarle in diminuzione della spesa totale.

Art. 217.

Quando si provvede all'esecuzione delle opere di bonifica mediante licitazione privata, giusta l'art. 62 della legge (testo unico), l'amministrazione appaltante stabilisce nel capitolato speciale che l'aggiudicazione ha luogo in base ad una scheda segreta, nella quale, oltre al minimo, deve essere indicato anche il massimo del ribasso, che i concorrenti possono offrire.

Art. 218.

Nei capitolati speciali di appalto dei progetti di esecuzione o di manutenzione delle bonificazioni, sono stabilite, secondo i casi, le norme necessarie:

a) sulle stagioni in cui debbono sospendersi i lavori e l'introduzione delle acque nei canali di scolo o in quelli di colmata;

b) sulla mescolanza delle acque dolci con quelle salate;

c) sulle ore, nelle quali è interdetto il lavoro degli operai;

d) sui locali che occorre di costruire per dare ricovero agli operai;

e) sopra ogni altro argomento che richieda norme intese a tutelare la salute pubblica e quella dei lavoratori.

Art. 219.

I consorzi di bonifica esistenti, di costruzione o di manutenzione, sono conservati; ma, nel termine perentorio di due anni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento, devono uniformare i loro statuti alle disposizioni del regolamento stesso.

Trascorso detto termine provvede il Ministero, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.

Art. 220.

I consorzi, attualmente esistenti per la costruzione di opere di bonifica già in via di esecuzione, continuano a funzionare con le norme per essi in vigore.

Quelli di manutenzione regolarmente esistenti continuano a funzionare, senza che occorra nessun atto di nuova costituzione; ma, se gli statuti, da cui sono retti, contengono disposizioni contrarie a quelle stabilite nel presente regolamento, debbono provvedere perchè siano ad esse conformate entro due anni dalla pubblicazione del decreto che approva il presente regolamento. Non ottemperandosi dal consorzio a tale prescrizione, viene provveduto in conformità a quanto è disposto nel precedente articolo.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro pei lavori pubblici
BRANCA.

Il ministro del tesoro
G. RUBINI.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
CARCANO.

N. 410. N. 410.

Regio Decreto *che convoca pel giorno 6 gennaio 1901 il collegio elettorale di Giarre (Catania) per l'elezione del proprio deputato.*

16 dicembre 1900.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 dicembre 1900 n. 291)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data 26 novembre 1900 col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Giarre (Catania);

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio elettorale di Giarre (Catania) è convocato pel giorno 6 gennaio 1901 affinchè proceda all'elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 13 gennaio 1901.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 dicembre 1900.
Reg. 226. Atti del Governo a f. 55. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.

G. Saracco.